

Impegni OSCE nella Dimensione Umana

Volume 1
Raccolta tematica

4° Edizione

osce
ODIHR

Impegni OSCE nella Dimensione Umana

Volume 1
Raccolta tematica

4° Edizione



OSCE/ODIHR è grato per il sostegno finanziario fornito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana.

*Impegni OSCE nella Dimensione Umana,
Volume 1, Raccolta tematica,
4° Edizione*

Pubblicato dall'Ufficio OSCE
per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)
ul. Miodowa 10
00-251 Varsavia, Polonia
www.osce.org/odihr


© OSCE/ODIHR 2023

Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa pubblicazione possono essere utilizzati e copiati liberamente per finalità educative e altri scopi non commerciali, a condizione che qualunque riproduzione contenga un riferimento all'OSCE/ODIHR come fonte.

ISBN 978-92-9271-174-0

Ideato da Homework

Stampato in Polonia da Centrum Poligrafi



Indice dei contenuti

Prefazione alla quarta edizione	VII
Premessa — Modalità di utilizzo di questa raccolta	IX
La dimensione umana dell'OSCE: Introduzione	XI
Documenti OSCE citati in questa Raccolta	XIX

Disposizioni generali relative alla dimensione umana 1

1. Introduzione alla dimensione umana 2

1.1 Natura ed importanza della dimensione umana	3
1.2 La dimensione umana come questione di diretta e legittima rilevanza internazionale	6

2. Attuazione degli impegni 8

2.1 L'obbligo attuativo	9
2.2 Metodi attuativi	11
2.2.1 <i>Disposizioni generali, inclusa l'educazione ai diritti umani</i>	11
2.2.2 <i>Revisione dell'attuazione</i>	14
2.2.3 <i>Osservazione</i>	16
2.2.4 <i>Meccanismi della dimensione umana e altri meccanismi rilevanti</i>	17
A. Meccanismo di Vienna	17
B. Meccanismo di Mosca	18
C. Rete antiterrorismo	22
D. Altri meccanismi	24
2.3 Partner nell'attuazione	25
2.3.1 <i>Governi, enti e istituzioni governative</i>	25
2.3.2 <i>Governi di altri Paesi e organizzazioni internazionali</i>	25
2.3.3 <i>Individui, difensori dei diritti umani e organizzazioni non-governative</i>	29
2.3.4 <i>Istituzioni dell'OSCE/strutture di particolare rilevanza per la dimensione umana</i>	34
A. Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR)	35
B. Alto Commissario per le minoranze nazionali	62
C. Rappresentante per la libertà dei media	68
D. Segretariato, Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani	72

3. Restrizioni e deroghe	75
3.1 Ambito e carattere delle restrizioni legittime	76
3.2 Deroghe agli obblighi durante uno stato di emergenza pubblica	76

Impegni specifici per la dimensione umana	79
--	-----------

1. Impegni inerenti il diritto dei popoli all'autodeterminazione	80
---	-----------

2. Impegni relativi alle componenti strutturali di una società democratica	82
---	-----------

2.1 Disposizioni generali	83
2.2 Elezioni	85
2.3 Istituzioni democratiche	90
2.3.1 Disposizioni generali	90
2.3.2 Governo decentralizzato e strutture e organismi speciali	93
2.3.3 Controllo civile democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna, dei servizi di intelligence e di polizia	93
2.3.4 Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani	95
2.3.5 Organizzazioni non governative	95
2.3.6 Promozione della trasparenza, lotta alla corruzione e miglioramento della gestione delle risorse pubbliche	96
2.4 Stato di diritto	105
2.4.1 Disposizioni generali	105
2.4.2 Indipendenza della magistratura e degli avvocati e funzionamento imparziale del sistema giudiziario pubblico	110
2.4.3 Amministrazione della giustizia	114
A. Applicazione della legge	114
B. Trattamento delle persone private della libertà	117
2.4.4 Adempimento degli obblighi internazionali	119

3. Impegni relativi ai diritti umani applicabili a tutti	121
---	------------

3.1 Diritti civili e politici	122
3.1.1 Disposizioni generali	122
3.1.2 Diritto alla vita/Abolizione della pena di morte	122
3.1.3 Divieto di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti	123
3.1.4 Libertà da arresto o detenzione arbitrari	131
3.1.5 Diritto a un processo equo	133
3.1.6 Diritto a rimedi efficaci	135
3.1.7 Obiezione di coscienza e servizio alternativo	137
3.1.8 Libertà di pensiero, coscienza, religione o credo	137
3.1.9 Libertà di associazione e diritto di riunione pacifica	142

3.1.10	<i>Libertà di espressione, libertà dei media e dell'informazione</i>	143
	A. Disposizioni generali	143
	B. Libertà dei media e condizioni lavorative dei giornalisti	146
	C. Libertà di espressione culturale o artistica	155
3.1.11	<i>Libertà di circolazione, contatti umani e ricongiungimento familiare</i>	156
3.1.12	<i>Rispetto della vita privata e familiare</i>	164
3.1.13	<i>Diritto alla nazionalità</i>	164
3.1.14	<i>Diritti di proprietà</i>	164
3.2	Diritti economici, sociali e culturali	165
3.2.1	<i>Disposizioni generali</i>	165
3.2.2	<i>Diritti economici e sociali</i>	166
	A. Disposizioni generali	166
	B. Diritti dei lavoratori	168
3.2.3	<i>Diritti culturali/patrimonio culturale</i>	170
3.2.4	<i>Diritto all'istruzione</i>	172

4. Impegni relativi ai diritti umani con particolare attenzione a gruppi specifici **175**

4.1	Minoranze nazionali	176
4.1.1	<i>Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluse le pari opportunità e la non discriminazione</i>	176
4.1.2	<i>Partecipazione effettiva alla vita pubblica e politica</i>	182
4.1.3	<i>Identità culturale, linguistica e religiosa e istruzione</i>	183
4.1.4	<i>Contatti umani, libertà dei media e informazione</i>	187
4.1.5	<i>Ruolo delle organizzazioni e delle associazioni</i>	189
4.1.6	<i>Protezione dai crimini motivati dall'odio</i>	190
4.2	Rom e Sinti	190
4.2.1	<i>Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluse le pari opportunità e la non discriminazione</i>	191
4.2.2	<i>Partecipazione effettiva alla vita pubblica e politica</i>	197
4.2.3	<i>Accesso all'istruzione</i>	200
4.2.4	<i>Questioni socio-economiche</i>	203
4.2.5	<i>Razzismo e discriminazione</i>	205
	A. Lotta al razzismo e agli stereotipi	205
	B. Protezione dai crimini motivati dall'odio	208
4.2.6	<i>Situazioni di crisi e post-crisi</i>	210
4.3	Popolazioni autoctone	211
4.4	Rifugiati, sfollati, rimpatriati e apolidi	211
4.5	Lavoratori migranti	215
4.6	Persone con disabilità	222
4.7	Minori	223
4.8	Personale delle forze armate	231
4.9	Persone in detenzione o in carcere	231

5. Impegni relativi a uguaglianza, tolleranza e non discriminazione	235
5.1 Clausole di uguaglianza e non discriminazione	236
5.2 Parità di diritti tra uomini e donne	237
5.3 Lotta agli atti motivati da pregiudizio, intolleranza e odio	248
5.3.1 <i>Disposizioni generali</i>	248
5.3.2 <i>Strumenti internazionali</i>	262
5.3.3 <i>Legislazione e applicazione di leggi e politiche</i>	262
5.3.4 <i>Raccolta e monitoraggio dei dati</i>	267
5.3.5 <i>Promozione della tolleranza, della comprensione e del rispetto, compresa la memoria</i>	270
5.3.6 <i>Ruolo dei media</i>	281
6. Impegni relativi a minacce specifiche alla sicurezza umana	285
6.1 Prevenzione delle persecuzioni, delle violenze e dello sfruttamento fondati sul genere	286
(A) <i>Quadro giuridico</i>	290
(B) <i>Prevenzione</i>	290
(C) <i>Protezione</i>	291
(D) <i>Procedimenti giudiziari</i>	291
(E) <i>Partenariati</i>	291
6.2 Prevenzione della tratta di esseri umani	295
6.2.1 <i>Disposizioni generali inerenti la prevenzione</i>	295
6.2.2 <i>Indagini, applicazione della legge e azione penale</i>	317
6.2.3 <i>Tutela delle vittime e assistenza</i>	328
6.3 Prevenzione del traffico illecito di droga e armi e di altre forme di criminalità organizzata internazionale	337
6.4 Prevenzione del terrorismo	346
6.4.1 <i>Condanna e impegno nella lotta al terrorismo</i>	346
6.4.2 <i>Rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto nella lotta al terrorismo</i>	366
6.4.3 <i>Prevenzione delle attività legate al terrorismo sul territorio degli Stati partecipanti</i>	369
6.4.4 <i>Estradizione e procedimenti giudiziari nei confronti di soggetti implicati in atti terroristici</i>	377
6.4.5 <i>Lotta all'uso di Internet per scopi terroristici</i>	380
6.5 Gestione dei rischi legati all'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	383
7. Impegni relativi al Diritto internazionale umanitario	385
Indice	389

Prefazione alla quarta edizione

Sono tempi difficili per la democrazia e i diritti umani in tutta la regione dell'OSCE. Tuttavia, questa quarta edizione degli Impegni OSCE nel Quadro della Dimensione Umana offre spunti di ottimismo, evidenziando gli impegni di ampia portata assunti da tutti i 57 Stati dell'OSCE per costruire democrazie forti basate sul rispetto dei diritti umani di ciascun individuo.

Questa pubblicazione, una raccolta aggiornata degli impegni dell'OSCE in materia di democrazia e diritti umani, è diventata negli anni una risorsa vitale non solo per i funzionari dei governi o per il personale dell'OSCE, ma anche per la società civile e per tutti coloro che lavorano per rafforzare i diritti umani all'interno e all'esterno dei confini della regione OSCE. Questa raccolta tematica è accompagnata da una rassegna cronologica, entrambe disponibili sul sito web dell'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR).

L'Atto Finale di Helsinki e i numerosi documenti che lo hanno seguito sono diventati una serie di standard di largo respiro che costituiscono il fondamento di ciò che l'OSCE chiama la dimensione umana della sicurezza. Nella Carta di Parigi per una Nuova Europa del 1990 gli Stati hanno riconosciuto formalmente che "i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono diritti innati di tutti gli esseri umani, sono inalienabili e garantiti dalla legge. Responsabilità primaria del governo è tutelarli e promuoverli".

Gli impegni sono stati sviluppati e concordati liberamente da tutti gli Stati dell'OSCE, che si sono assunti l'obbligo di sostenerli senza alcuna forza o coercizione. Affermano il concetto di sicurezza globale dell'OSCE, in cui la dimensione umana ha lo stesso peso della cooperazione politico-militare o della governance economica e ambientale.

È passato più di un decennio dalla pubblicazione dell'ultima edizione degli Impegni OSCE nel Quadro della Dimensione Umana. In questo periodo sono emerse sfide nuove e differenti per i diritti umani, e gli stati dell'OSCE ne hanno affrontate alcune durante le riunioni del Consiglio ministeriale a Vilnius, Dublino, Kiev, Basilea, Belgrado, Amburgo, Vienna, Milano e Tirana.

Nelle pagine che seguono si potranno trovare queste aggiunte. Il fatto che siano stati assunti nuovi impegni in ambiti come la migrazione, la tratta di esseri umani, la lotta alla violenza contro le donne o il ruolo che i giovani possono svolgere nel contribuire a una cultura del dialogo, dimostra che in tutta la regione dell'OSCE permane la consapevolezza della necessità di combattere le violazioni più efferate dei diritti umani e di rafforzarne la tutela.

Tuttavia, alcune delle sfide più recenti che stiamo affrontando sono in corso e il loro esito è meno chiaro. Se da un lato le tecnologie digitali hanno rafforzato i diritti umani e colmato i divari geografici, favorendo l'impegno democratico su una scala precedentemente inimmaginabile, dall'altro vediamo che l'odio può diffondersi attraverso le piattaforme digitali in pochi secondi, e gli strumenti sviluppati per combattere la criminalità o gestire le frontiere possono essere utilizzati

in modo improprio per mettere a tacere le opinioni critiche. Altra sfida è la pandemia da Covid-19, un'esperienza formativa per tutta l'umanità che allo stesso tempo ha messo alla prova le nostre democrazie e il rispetto dei diritti umani che sono alla base degli impegni.

È quindi più importante che mai porre un dialogo autentico al centro degli sforzi per lavorare verso il nostro futuro comune.

Spero che questa quarta edizione degli impegni costituisca uno strumento prezioso per i leader politici, i funzionari, gli esperti, gli attivisti e tutti coloro che sono impegnati a colmare il divario tra impegno e applicazione. L'ODIHR, in qualità di una delle principali istituzioni per i diritti umani a livello mondiale, continuerà a sostenere gli sforzi nazionali e internazionali volti a costruire società più democratiche, più tolleranti e più inclusive. La continuità del lavoro dell'ODIHR per il futuro della democrazia e il rispetto dei diritti umani ancorati nei suoi impegni è stata garantita, nel corso degli ultimi tre decenni, dai suoi Direttori. Desidero ringraziare tutti i Direttori passati che hanno guidato l'ODIHR: Luchino Cortese (Italia, 1991–1994); Audrey Glover (Regno Unito, 1994–1997); Gerard Stoudmann (Svizzera, 1997–2002); Christian Strohal (Austria, 2003–2008); Janez Lenarčič (Slovenia, 2008–2014); Michael Georg Link (Germania, 2014–2017); e Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (Islanda, 2017–2020).

Per la prima volta, questa edizione degli Impegni OSCE nel Quadro della Dimensione Umana viene pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'OSCE, nella consapevolezza, in primo luogo, che la conoscenza di questi impegni fondamentali per la tutela dei diritti debba essere diffusa il più possibile e, in secondo luogo, per prendere atto che non c'è nessuno Stato dell'OSCE che li stia attuando pienamente. Dobbiamo tutti adempiere al nostro compito.

Matteo Mecacci

Direttore,

Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)

Premessa — Modalità di utilizzo di questa raccolta

A partire dall'Atto Finale di Helsinki del 1975, gli attuali 57 Stati partecipanti della regione OSCE hanno adottato un gran numero di impegni politicamente vincolanti relativi a quella che è ormai nota come la dimensione umana del concetto di sicurezza globale dell'OSCE.

La selezione degli impegni contenuti nei volumi tematici e cronologici di questa pubblicazione è stata fatta sulla base di una definizione del termine dimensione umana così come viene utilizzato oggi, che comprende tutti gli aspetti relativi ai diritti umani e alle libertà fondamentali; alla democrazia, ivi incluse le elezioni democratiche e la governance e le istituzioni democratiche; alla tolleranza e alla non discriminazione; allo Stato di diritto, nonché quelli relativi alle minoranze nazionali, ai contatti umani e al diritto internazionale umanitario*. Inoltre, la raccolta include disposizioni relative ai meccanismi di monitoraggio dell'attuazione di questi impegni, nonché i mandati di base delle istituzioni OSCE attive nel campo della dimensione umana.

I documenti utilizzati per questa pubblicazione sono stati firmati o comunque adottati da vari forum CSCE/OSCE di alto livello. Sebbene questi documenti non abbiano il carattere di trattati giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto internazionale, rappresentano impegni politici, adottati per consenso e vincolanti per ciascuno Stato partecipante. Essendo tutti adottati per consenso, hanno per così dire un effetto immediato, sono immediatamente applicabili e possono essere invocati da qualsiasi cittadino o governo dell'OSCE direttamente nei confronti di qualunque governo di uno Stato partecipante. Inoltre, gli impegni dell'OSCE rafforzano, anziché duplicare, gli obblighi contenuti nel diritto internazionale e nelle convenzioni, in quanto contengono un impegno ad attuarli e a farlo in buona fede.

Le disposizioni sulla dimensione umana contenute in questa raccolta sono riportate nei documenti emersi dai vertici, dalle riunioni di follow-up, dalle conferenze sulla dimensione umana e, se del caso, dalle riunioni del Consiglio ministeriale dal 1975. Sono inclusi anche i documenti elaborati da riunioni di esperti competenti e successivamente incorporati nel corpus di impegni della CSCE/OSCE da altri forum.

Sebbene l'obiettivo di questa pubblicazione sia quello di fornire un resoconto completo della base normativa dell'OSCE nel campo della dimensione umana, non si è cercato di realizzare un inventario completo di tutti gli elementi di una dichiarazione che potrebbero essere concepiti come aspetti della dimensione umana. Va sottolineato che, sebbene questa raccolta si concentri sulla dimensione umana e, quindi, sui diritti umani e sulla democrazia, gli impegni dell'OSCE devono sempre essere letti e compresi nel contesto del concetto di sicurezza globale, che comprende anche

* Questa definizione si riflette anche nell'ordine del giorno della riunione OSCE sull'attuazione della dimensione umana.

questioni politico-militari, nonché aspetti economici e ambientali. Il fatto che un particolare impegno sia stato o meno incluso in questa raccolta non significa che non sia rilevante. Per ragioni di pura praticità, è stato necessario tracciare una linea di demarcazione, poiché l'intenzione era quella di fornire una guida di riferimento di facile utilizzo, piuttosto che un'enciclopedia. Il testo è destinato ai funzionari governativi e alle organizzazioni della società civile, agli accademici, agli studenti e ai professionisti.

La dimensione umana dell'OSCE: Introduzione

Nel 2025, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) celebrerà il 50 anniversario della firma del suo documento costitutivo, l'Atto Finale di Helsinki. Dal 1975, l'OSCE ha elaborato una vasta serie di norme e standard in materia di diritti umani, che in genere riflettono le norme e i concetti tradizionali dei diritti umani, sanciti da altri trattati e dichiarazioni internazionali sui diritti umani. Partendo da questi, tuttavia, l'OSCE ha anche elaborato una serie di norme che sono altamente innovative sia in termini di stile che di sostanza.

Questa pubblicazione intende rendere gli impegni dell'OSCE più accessibili sia ai cittadini che ai funzionari governativi, in linea con una delle lezioni più importanti apprese nel processo di Helsinki. I diritti umani iniziano con un elemento di empowerment, ovvero con il "diritto di conoscere il proprio diritto". Quando fu adottato l'Atto finale di Helsinki, gli Stati partecipanti si impegnarono a rendere il documento largamente accessibile. Ciò ha contribuito alla creazione di molti importanti gruppi per i diritti umani, come i gruppi di Helsinki e Carta 77, i quali hanno trovato nel processo di Helsinki il riferimento per il loro lavoro e hanno contribuito al processo di trasformazione in Europa centro-orientale. Il quadro dell'OSCE per i diritti umani si è rivelato uno dei più efficaci esistenti e continua a rivestire un ruolo importante anche oggi.

Si tratta di un quadro unico, che comprende un insieme di documenti e che, tra le varie innovazioni, fa dei diritti umani una questione di legittimo interesse tra gli Stati. Alla sua base c'è l'Atto Finale di Helsinki, ma i documenti successivi, quali il Documento di Copenaghen del 1990, la Carta di Parigi per una Nuova Europa del 1990 e il Documento di Mosca del 1991, hanno aggiunto ulteriori elementi importanti necessari per comprendere la dimensione umana dell'OSCE oggi.

Lo scopo di questa introduzione è quello di fornire una guida alla lettura e all'utilizzo di queste norme nonché di offrire una panoramica su alcuni aspetti fondamentali della dimensione umana dell'OSCE*.

* La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) è stata ridenominata Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) nel 1994. Per motivi di ordine pratico, in questo testo verrà utilizzato solo il termine OSCE.

A. Principali elementi fondanti

1. I diritti umani e il concetto globale di sicurezza dell'OSCE

L'OSCE è stata creata come organizzazione per la sicurezza. Tuttavia, non si occupa esclusivamente di questioni di sicurezza militare, disarmo o di confini. Basandosi su un concetto ampio di sicurezza, si occupa anche di diritti umani. L'OSCE ritiene che la sicurezza non sia solo una mera assenza di guerra. L'intenzione degli Stati partecipanti all'OSCE era piuttosto quella di creare un quadro completo per la pace e la stabilità in Europa.

L'Atto Finale di Helsinki riconosce come uno dei suoi dieci principi guida il "rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo". Ciò costituisce una pietra miliare nella storia della tutela dei diritti umani. Per la prima volta, i principi dei diritti umani sono stati integrati in modo esplicito in un quadro di sicurezza regionale, al pari delle questioni politico-militari ed economiche. Tale riconoscimento è stato rafforzato da numerosi documenti di follow-up. Pertanto, è ormai consolidato e dovrebbe essere indiscutibile. Non esiste una gerarchia tra questi principi e nessun governo può affermare di dover garantire la sicurezza politica o economica prima di affrontare i diritti umani e la democrazia.

La storia recente dimostra la validità del concetto dell'OSCE, secondo cui una società libera che consente a tutti di partecipare pienamente alla vita pubblica è una garanzia contro i conflitti e l'instabilità. L'invasione immotivata di Stati sovrani, gli arresti arbitrari e la detenzione di manifestanti pacifici, o l'esclusione di individui o di determinati gruppi dalla società per motivi etnici o di altro tipo, hanno portato a un'ulteriore instabilità. Anche il rapido aumento dei flussi migratori e dei rifugiati, dovuto ad esempio ai conflitti o al cambiamento climatico, sta avendo un forte impatto sulla sicurezza.

Nella terminologia dell'OSCE, il termine "dimensione umana" viene utilizzato per descrivere l'insieme di norme e attività legate ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto, che viene considerato all'interno dell'OSCE come una delle tre dimensioni della sicurezza, insieme alla dimensione politico-militare, economica e ambientale. Il termine indica anche che le norme OSCE in questo campo coprono un'area più ampia rispetto alla legislazione tradizionale in materia di diritti umani.

2. Il "processo" dell'OSCE

Sin dai suoi inizi, l'OSCE ha perseguito un approccio 'processuale'. L'Atto Finale di Helsinki prevede conferenze e incontri di follow-up regolari. Questo è molto importante per comprendere il quadro dei diritti umani dell'OSCE.

In primo luogo, ciò significa che esiste un luogo in cui discutere l'attuazione degli standard concordati nelle riunioni precedenti. In secondo luogo, ha portato a una serie di documenti OSCE successivi che specificano ed elaborano gli impegni della dimensione umana adottati nei documenti precedenti. Di conseguenza, l'OSCE ha messo a punto un processo di creazione di norme molto flessibile e dinamico nel campo dei diritti umani, un processo tuttora in corso. Ciò ha portato al riconoscimento della tratta di esseri umani, precedentemente affrontata principalmente in un contesto di criminalità organizzata, come un problema di diritti umani, e al riconoscimento del crimine motivato dall'odio come una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale e internazionale.

Gli impegni dell'OSCE assumono generalmente la forma di documenti adottati per consenso durante i vertici o le riunioni ministeriali dell'OSCE. Ogni riunione si svolge in un particolare clima e contesto politico. Non sorprende che i vertici e le riunioni ministeriali dell'OSCE abbiano avuto caratteri diversi nel creare nuovi impegni. Mentre alcuni incontri, in particolare all'inizio degli anni '90, hanno prodotto un'ampia serie di nuove norme importanti, altri si sono limitati ad apportare modifiche e aggiunte minori.

Questo approccio metodologico ha portato a un gran numero di documenti OSCE. Di conseguenza, non è sempre facile per gli addetti ai lavori identificare quali norme si applichino ad una situazione specifica, soprattutto perché ogni documento contiene, in misura variabile, sia ripetizioni che innovazioni. Come linea guida di massima, l'utente dovrebbe notare che tutti questi documenti, insieme, formano il quadro esistente dell'OSCE. Pertanto, un documento non perde di validità nel momento in cui ne vengono adottati di nuovi. I documenti si basano l'uno sull'altro e costituiscono quello che potrebbe essere definito l'acquis dell'OSCE.

Sono stati adottati per consenso e sono quindi politicamente vincolanti per tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE. Ciò vale anche per gli Stati partecipanti ammessi successivamente, ai quali è stato richiesto di accettare l'acquis al momento dell'adesione.

Di conseguenza, un utilizzatore non dovrebbe basarsi solo su un singolo documento, ma verificare invece l'intera serie di documenti esistenti, al fine di individuare l'effettiva portata degli impegni su un determinato diritto o libertà fondamentale. Spesso, un primo documento stabilisce solo un principio generale che viene poi ulteriormente elaborato nei documenti successivi. Tuttavia, poiché gli impegni e i documenti si basano l'uno sull'altro, un impegno contenuto in un documento iniziale non perde di forza se un documento successivo contiene solo un riferimento generale a questo diritto.

Allo stesso tempo, ogni documento, nel suo insieme, riflette un contesto storico specifico e la sua struttura segue una certa logica che colloca le diverse parti del documento in un contesto più ampio. La lettura del documento nella sua interezza può, allo stesso modo, fornire informazioni importanti sulla comprensione e l'interpretazione delle norme in questione. Da qui il duplice approccio dei due volumi di questa raccolta: uno tematico e l'altro cronologico.

3. Impegni relativi alla dimensione umana e democrazia pluralistica basata sullo Stato di diritto

In alcuni casi, gli impegni dell'OSCE in materia di dimensione umana vanno ben oltre il livello previsto dagli strumenti "tradizionali", giuridicamente vincolanti, in materia di diritti umani. Nei trattati tradizionali sui diritti umani vengono formulati i diritti individuali (o di gruppo) e lo Stato contraente ha l'obbligo di rispettare e/o garantire tali diritti. Le modalità di attuazione di questi obblighi, tuttavia, sono spesso lasciate alla discrezione degli Stati.

La dimensione umana dell'OSCE si spinge molto oltre, collegando i diritti umani al sistema istituzionale e politico di uno Stato. In sostanza, gli Stati dell'OSCE hanno concordato attraverso i loro impegni di dimensione umana che la democrazia pluralistica basata sullo stato di diritto è l'unico sistema di governo adatto a garantire efficacemente i diritti umani.

Ciò spiega perché la dimensione umana dell'OSCE sia stata descritta come un ordine pubblico comune paneuropeo (ordre public). In altre parole, l'OSCE non è semplicemente un'organizzazione di 57 Stati partecipanti, ma una "comunità di valori" che sviluppa congiuntamente prassi e consuetudini normative. Questo legame si riflette anche nel forte impegno nei confronti dello

Stato di diritto e nel modo in cui viene formulato, come concetto basato sulla dignità della persona umana e su un sistema di diritti attraverso leggi e strutture giuridiche.

4. Impegni politicamente vincolanti

Il processo dell'OSCE è essenzialmente un processo politico che non crea norme o principi giuridicamente vincolanti. A differenza di molti altri documenti sui diritti umani, gli impegni sulla dimensione umana dell'OSCE sono politicamente, piuttosto che legalmente, vincolanti. Si tratta di una distinzione importante, in quanto limita l'applicabilità giuridica degli standard OSCE. In altre parole, gli impegni dell'OSCE non possono essere imposti da un tribunale.

Tuttavia, ciò non deve far pensare che gli impegni manchino di potere vincolante. La distinzione è tra legale e politico, e non tra vincolante e non vincolante. Ciò significa che gli impegni dell'OSCE sono più di una semplice dichiarazione di volontà o di buone intenzioni; piuttosto, sono una promessa politica di rispettare questi standard.

Se le deliberazioni sui documenti giuridici internazionali di solito richiedono molto tempo prima di trovare un accordo su un testo finale, e i documenti finali sono soggetti a ratifiche e riserve, lo stesso non vale per i documenti dell'OSCE. La loro natura politica porta alla particolare situazione per cui, una volta raggiunto il consenso tra gli Stati, le decisioni entrano in vigore immediatamente e, in linea di principio, sono vincolanti per tutti gli Stati dell'OSCE (il cosiddetto principio di universalità).

Ciò consente all'OSCE di reagire rapidamente di fronte alle nuove esigenze. Ad esempio, quando all'inizio degli anni '90 le violazioni dei diritti umani nei confronti delle minoranze aumentarono, fu l'OSCE a reagire per prima e a redigere una serie completa di standard nel campo della difesa delle minoranze. In seguito, questi standard politici sono serviti come base per la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sulla tutela delle minoranze nazionali, giuridicamente vincolante.

5. I diritti umani come questione di interesse internazionale

Un aspetto fondamentale della dimensione umana dell'OSCE è che i diritti umani e la democrazia pluralistica non sono considerati questioni interne di uno Stato. Gli Stati partecipanti hanno sottolineato che le questioni relative ai diritti umani, alle libertà fondamentali, alla democrazia e allo Stato di diritto sono di interesse internazionale, in quanto il rispetto di questi diritti e libertà costituisce uno dei fondamenti dell'ordine internazionale.

Gli Stati partecipanti hanno infatti dichiarato "categoricamente e irrevocabilmente" che "gli impegni assunti nel campo della dimensione umana dell'OSCE sono questioni di interesse diretto e legittimo per tutti gli Stati partecipanti e non appartengono esclusivamente agli affari interni dello Stato interessato" (Documento di Mosca, 1991). Pertanto, gli Stati partecipanti all'OSCE non possono invocare il principio di non intervento per evitare discussioni sulle questioni relative ai diritti umani all'interno dei loro Paesi. Ciò spiega perché l'OSCE non sia solo una comunità di valori, ma anche una comunità di responsabilità. E va sottolineato che questa responsabilità si concentra non solo sul diritto di criticare gli altri Stati in relazione alle violazioni degli impegni di dimensione umana, ma anche sul dovere di assistersi reciprocamente nella soluzione di problemi specifici.

6. Limitazioni e relazione ai trattati internazionali sui diritti umani

Gli impegni dell'OSCE riflettono i diritti umani e le libertà tradizionali, nonché alcune aree che vanno oltre l'ambito del diritto tradizionale in materia di diritti umani. Come in altri trattati sui diritti umani, una questione importante è la misura in cui i diritti possano essere limitati. Questo è importante per qualsiasi esperto che cerchi di stabilire se un diritto specifico sia stato violato o meno. Alcune delle libertà sancite dall'OSCE contengono clausole di limitazione specifiche. Tuttavia, il Documento di Copenaghen dell'OSCE stabilisce un'importante regola generale per i diritti menzionati in questo documento: non saranno soggetti a restrizioni se non quelle previste dalla legge e coerenti con gli altri obblighi del diritto internazionale, come il Patto internazionale sui diritti civili e politici. Le restrizioni non devono essere applicate in modo arbitrario e devono sempre essere considerate come eccezioni alla regola generale del rispetto della libertà individuale. Qualunque limitazione va rigorosamente commisurata all'obiettivo di legge. Questo criterio di proporzionalità richiede un'interpretazione restrittiva, soprattutto perché qualsiasi interferenza deve essere valutata rispetto al grande valore di queste libertà fondamentali per una società democratica libera e aperta. Tali questioni sono divenute particolarmente rilevanti per garantire il continuo funzionamento delle istituzioni democratiche e il rispetto dei diritti umani a seguito dello scoppio della pandemia da Covid-19.

B. Istituzioni e attuazione

1. La responsabilità di attuazione degli impegni dell'OSCE in materia di dimensione umana

Il quadro dei diritti umani sopra descritto esiste a beneficio di tutti coloro che vivono nell'area OSCE e, in effetti, descrive i diritti umani e le libertà fondamentali come “diritti fondamentali di tutti gli individui”. Il compito di garantire questi diritti spetta in primo luogo agli Stati partecipanti dell'OSCE. Gli impegni dell'OSCE sulla dimensione umana sono rivolti — in linea con altri trattati internazionali sui diritti umani — agli Stati partecipanti. Gli impegni rafforzano questo principio generale, sottolineando che la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali è “la responsabilità principale del governo” (Carta di Parigi, 1990).

Fin dall'inizio, è stato chiaro che la formulazione di standard non è sempre sufficiente, da sola, a garantire l'effettiva attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana. Le procedure internazionali dovrebbero svolgere un'importante funzione complementare a questo proposito. Di conseguenza, l'OSCE ha creato una serie di procedure, conferenze e istituzioni che aiutano a monitorare e assistere l'attuazione degli impegni in materia di dimensione umana dell'OSCE.

A differenza di altri trattati sui diritti umani*, l'OSCE non ha istituito un tribunale o un altro organo di istanza individuale per garantire l'attuazione degli impegni assunti. Ciò riflette il carattere politico del processo OSCE e l'intenzione di non duplicare i meccanismi esistenti. Al contrario, l'OSCE rafforza questi importanti meccanismi e invita gli Stati partecipanti a sottoscriverli e a rispettare gli standard stabiliti da altre organizzazioni internazionali. È inoltre importante notare che l'assenza di un meccanismo di ricorso individuale non esclude che i singoli casi possano essere portati all'attenzione degli organi politici dell'OSCE.

* Si veda, ad esempio, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che istituisce la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Patto internazionale dell'ONU relativo ai diritti civili e politici che istituisce il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite.

2. Vertici e altri incontri di follow-up

Come precedentemente menzionato, l'Atto Finale di Helsinki prevedeva conferenze di follow-up regolari, a testimonianza della consapevolezza della necessità di un dialogo continuo per rendere efficace l'accordo. Questo approccio metodologico ha creato nel tempo un sistema raffinato di vertici politici e altre conferenze nelle quali si discute l'attuazione degli impegni dell'OSCE*.

Questa complessa struttura di vertici, incontri, conferenze e seminari genera due effetti importanti. In primo luogo, consente agli Stati partecipanti di intraprendere un processo dinamico di creazione di norme. Gli Stati partecipanti possono reagire rapidamente alle nuove esigenze e basarsi sugli impegni OSCE precedenti per specificarne l'applicazione. In secondo luogo, costituisce una sede nella quale discutere l'effettiva attuazione degli impegni in materia di dimensione umana da parte degli Stati partecipanti all'OSCE. Ciò riflette il principio che il rispetto degli impegni OSCE è un argomento di interesse diretto e legittimo per tutti gli Stati partecipanti all'OSCE e non riguarda gli affari interni di nessuno Stato in particolare.

Una caratteristica importante delle riunioni dell'OSCE sulla dimensione umana è che sono aperte alla partecipazione attiva delle organizzazioni non governative (ONG). In questo modo, le ONG possono partecipare e partecipano effettivamente alla risoluzione delle questioni inerenti l'effettiva attuazione degli impegni dell'OSCE in materia di dimensione umana e forniscono consigli su come risolvere i problemi.

3. Il meccanismo della dimensione umana

Oltre a questi incontri regolari, l'OSCE ha anche istituito un cosiddetto meccanismo della dimensione umana, il Meccanismo di Vienna† e il Meccanismo di Mosca‡, quest'ultimo in parte costituisce un'ulteriore elaborazione del Meccanismo di Vienna. Insieme, fissano un processo di supervisione dell'attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana, che può essere invocato ad hoc da ogni singolo Stato partecipante all'OSCE.

Il Meccanismo di Vienna consente a uno Stato partecipante, attraverso una serie di procedure, di sollevare questioni relative alla dimensione umana in un altro Stato partecipante dell'OSCE. Il Meccanismo di Mosca prende spunto da questo e prevede l'ulteriore possibilità di istituire missioni ad hoc di esperti indipendenti per assistere nella risoluzione di una specifica questione relativa alla dimensione umana. Ciò include il diritto di indagare sulle presunte violazioni degli impegni relativi alla dimensione umana anche, in circostanze eccezionali, senza il consenso dello Stato accusato.

* I vertici dell'OSCE e le riunioni del Consiglio dei ministri di solito adottano nuove dichiarazioni e documenti. I vertici dell'OSCE sono preceduti dalle conferenze di riesame che discutono la conformità agli standard dell'OSCE e preparano il documento finale da adottare al successivo vertice. Le riunioni dell'OSCE sull'attuazione della dimensione umana dovrebbero svolgersi negli anni in cui non è previsto alcun vertice OSCE e fornire un foro per discutere l'attuazione degli impegni OSCE relativi alla dimensione umana. Si prevede inoltre che ogni anno vengano organizzati un seminario e tre riunioni supplementari sulla dimensione umana. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell'ODIHR all'indirizzo www.osce.org/odihr.

† Come stabilito nel Documento conclusivo di Vienna del 1989.

‡ Il Meccanismo di Mosca è stato concordato nell'ultima riunione della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE a Mosca (1991). L'istituzione dell'OSCE competente, l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, mantiene un elenco attivo di esperti come richiesto dal Meccanismo di Mosca.

4. Istituzioni OSCE rilevanti per la dimensione umana

Discostandosi dall'approccio congressuale dei primi anni, l'OSCE ha creato una serie di istituzioni permanenti per assistere gli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana dell'OSCE. Di seguito viene fornita una panoramica delle principali istituzioni che si occupano di questioni relative alla dimensione umana, senza fornire un resoconto completo dei loro ruoli e delle loro attività.

A. UFFICIO PER LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E I DIRITTI DELL'UOMO

Originariamente istituito come Ufficio per le Libere Elezioni nel 1991*, l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE, con sede a Varsavia, è la principale istituzione dell'OSCE che si occupa della dimensione umana. Il Documento di Helsinki del 1992 ha definito il mandato dell'ODIHR affinché aiuti gli Stati partecipanti dell'OSCE a "garantire il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ad attenersi allo Stato di diritto, a promuovere i principi della democrazia e a costruire, rafforzare e proteggere le istituzioni democratiche, nonché a promuovere la tolleranza in tutta la società".

In conformità al suo mandato e ai compiti contenuti in una serie di documenti, l'ODIHR promuove i processi elettorali democratici attraverso il monitoraggio accurato delle elezioni, esegue progetti di assistenza elettorale che rafforzano una democrazia partecipativa significativa e assiste gli Stati partecipanti dell'OSCE nell'attuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana, monitorando altri processi democratici e il rispetto dei diritti umani, oltre a fornire competenze e supporto pratico nella costruzione di istituzioni democratiche. Ciò avviene attraverso programmi a lungo termine per il rafforzamento dello Stato di diritto, della governance democratica e della società civile, con cui l'ODIHR intrattiene una stretta collaborazione permanente.

L'ODIHR assiste anche le missioni sul campo dell'OSCE per quanto concerne le loro attività sulla dimensione umana, attraverso la formazione, lo scambio di esperienze e il coordinamento regionale, e contribuisce alla segnalazione tempestiva e alla prevenzione dei conflitti attraverso il monitoraggio dell'attuazione degli impegni sulla dimensione umana dell'OSCE da parte degli Stati partecipanti. A questo scopo, offre anche una formazione regolare sui diritti umani alle autorità governative, alla società civile e al personale dell'OSCE.

L'ODIHR assiste inoltre gli Stati partecipanti nell'attuazione degli obblighi giuridici internazionali e degli impegni OSCE in materia di antiterrorismo, nel rispetto degli standard internazionali sui diritti umani e nell'attuazione degli impegni in materia di tolleranza e non discriminazione. In questo contesto, sostiene anche gli sforzi per rispondere e combattere i crimini motivati dall'odio e gli episodi di razzismo, antisemitismo e altre forme di intolleranza, anche nei confronti dei musulmani. L'ODIHR funge da punto di contatto OSCE per le questioni di Rom e Sinti e cerca di promuovere la piena integrazione degli stessi nelle società in cui vivono. In tutte le sue attività, l'ODIHR sviluppa politiche e azioni per garantire l'integrazione di genere e implementa attività volte a migliorare la situazione delle donne nella regione OSCE.

Per strutturare le proprie attività sulla dimensione umana, l'ODIHR organizza incontri regolari che fanno il punto sugli impegni in materia di dimensione umana dell'OSCE e ne raccomandano il follow-up. In tutte le sue attività, l'ODIHR si avvale di una rete di partner attivi in aree correlate, tra cui organizzazioni non governative per i diritti umani internazionali e locali, nonché

* La decisione di creare l'Ufficio per le Libere Elezioni è stata presa al vertice di Parigi nel 1990. L'Ufficio è stato aperto nel 1991.

organizzazioni governative internazionali, in particolare l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e il Consiglio d'Europa.

B. ALTO COMMISSARIO PER LE MINORANZE NAZIONALI

L'Alto Commissario per le minoranze nazionali dell'OSCE, istituito a L'Aia nel 1992, ha il compito di identificare — e cercare di risolvere tempestivamente — le tensioni etniche che potrebbero mettere in pericolo la pace, la stabilità o le relazioni amichevoli tra gli Stati partecipanti all'OSCE.

Operando in modo indipendente da tutte le parti coinvolte, l'Alto Commissario conduce missioni in loco e si impegna nella diplomazia preventiva nelle prime fasi di tensione. Oltre a cercare informazioni dirette, l'Alto Commissario cerca di promuovere il dialogo, la fiducia e la cooperazione.

C. RAPPRESENTANTE PER LA LIBERTÀ DEI MEDIA

Il Rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media assiste gli Stati partecipanti nella promozione di media liberi, indipendenti e pluralistici quale elemento fondamentale di una democrazia pluralistica funzionante. Il Rappresentante, il cui ufficio si trova a Vienna, osserva lo sviluppo dei media in tutti gli Stati partecipanti e sostiene e promuove il rispetto dei relativi principi e impegni dell'OSCE.

5. Considerazioni conclusive

Gli Stati partecipanti all'OSCE hanno creato un corpus straordinario di norme e principi nell'area della dimensione umana. I documenti dell'OSCE costituiscono una miniera di impegni importanti in materia di diritti umani, che hanno fatto dell'Organizzazione un protagonista dell'innovazione in questo campo. Si auspica che la presente pubblicazione promuova ulteriormente la conoscenza e l'attuazione dei numerosi impegni, spesso molto specifici, che gli Stati partecipanti all'OSCE hanno assunto nell'ambito dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e della democrazia.

Documenti OSCE citati in questa Raccolta

Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, Helsinki, 1 agosto 1975 (di seguito denominato **Helsinki 1975**)

Documento conclusivo di Madrid — Seconda riunione di follow-up, Madrid, 6 settembre 1983 (di seguito denominato **Madrid 1983**)

Documento conclusivo di Vienna — Terza riunione di follow-up, Vienna, 15 gennaio 1989 (di seguito denominato **Vienna 1989**)

Rapporto sulle Conclusioni e Raccomandazioni della Riunione sulla Protezione dell'Ambiente, Sofia, 3 novembre 1989 (di seguito denominato **Sofia 1989**)

Documento della Conferenza di Bonn sulla Cooperazione Economica in Europa, Bonn, 11 aprile 1990 (di seguito denominato **Bonn 1990**)

Documento della Riunione di Copenhagen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, Copenhagen, 29 giugno 1990 (di seguito denominato **Copenhagen 1990**)

Carta di Parigi per una Nuova Europa/Documento supplementare per l'attuazione di talune disposizioni contenute nella carta di Parigi per una nuova Europa, Parigi, 21 novembre 1990 (di seguito denominato **Parigi 1990**)

Documento del Simposio di Cracovia sul patrimonio culturale degli Stati partecipanti alla CSCE, Cracovia, 6 giugno 1991 (di seguito denominato **Cracovia 1991**)

Resoconto della Riunione CSCE degli esperti sulle minoranze nazionali, Ginevra, 19 luglio 1991 (di seguito denominato **Ginevra 1991**)

Documento della riunione di Mosca della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE, Mosca, 3 ottobre 1991 (di seguito denominato **Mosca 1991**)

Documento della seconda riunione del Consiglio, Praga, 30–31 gennaio 1992 (di seguito denominato **Praga 1992**)

Documento conclusivo di Helsinki — Quarta riunione di follow-up, Helsinki, 10 luglio 1992 (di seguito denominato **Helsinki 1992**)

Documento della terza riunione del Consiglio, Stoccolma, 14–15 dicembre 1992 (di seguito denominato **Stoccolma 1992**)

Documento della quarta riunione del Consiglio, Roma, 30 Novembre — 1 dicembre 1993 (di seguito denominato **Roma 1993**)

Documento conclusivo di Budapest, 6 dicembre 1994 (di seguito denominato **Budapest 1994**)

Documento di Lisbona, Lisbona, 3 dicembre 1996 (di seguito denominato **Lisbona 1996**)

Documento della sesta riunione del Consiglio dei ministri, Copenhagen, 18–19 dicembre 1997 (di seguito denominato **Copenhagen 1997**)

Documento della settima riunione del Consiglio dei ministri, Oslo, 2–3 dicembre 1998 (di seguito denominato **Oslo 1998**)

Documento di Istanbul, Istanbul, 19 novembre 1999 (di seguito denominato **Istanbul 1999**)

Documento dell'ottava riunione del Consiglio dei ministri, Vienna, 27–28 novembre 2000 (di seguito denominato **Vienna 2000**)

Documento della nona riunione del Consiglio dei ministri, Bucarest, 3–4 dicembre 2001 (di seguito denominato **Bucarest 2001**)

Documento della decima riunione del Consiglio dei ministri, Porto, 6–7 dicembre 2002 (di seguito denominato **Porto 2002**)

Documento dell'undicesima riunione del Consiglio dei ministri, Maastricht, 1–2 dicembre 2003 (di seguito denominato **Maastricht 2003**)

Documento della dodicesima riunione del Consiglio dei Ministri, Sofia, 6–7 dicembre 2004 (di seguito denominato **Sofia 2004**)

Documento della tredicesima riunione del Consiglio dei ministri, Lubiana, 5–6 dicembre 2005 (di seguito denominato **Lubiana 2005**)

Documento della quattordicesima riunione del Consiglio dei ministri, Bruxelles, 4–5 dicembre 2006 (di seguito denominato **Bruxelles 2006**)

Documento della quindicesima riunione del Consiglio dei ministri, Madrid, 29–30 novembre 2007 (di seguito denominato **Madrid 2007**)

Documento della sedicesima riunione del Consiglio dei ministri, Helsinki, 4–5 dicembre 2008 (di seguito denominato **Helsinki 2008**)

Documento della diciassettesima riunione del Consiglio dei ministri, Atene, 1–2 dicembre 2009 (di seguito denominato **Atene 2009**)

Dichiarazione commemorativa di Astana, Astana, 2 dicembre 2010 (di seguito denominato **Astana 2010**)

Documento della diciottesima riunione del Consiglio dei ministri, Vilnius, 7 dicembre 2011
(di seguito denominato **Vilnius 2011**)

Documento della diciannovesima riunione del Consiglio dei ministri, Dublino, 7 dicembre 2012
(di seguito denominato **Dublino 2012**)

Documento della ventesima riunione del Consiglio dei ministri, Kiev, 6 dicembre 2013 (di seguito denominato **Kiev 2013**)

Documento della ventunesima riunione del Consiglio dei ministri, Basilea, 5 dicembre 2014
(di seguito denominato **Basilea 2014**)

Documento della ventiduesima riunione del Consiglio dei ministri, Belgrado, 4 dicembre 2015
(di seguito denominato **Belgrado 2015**)

Documento della ventitreesima riunione del Consiglio dei ministri, Amburgo, 9 dicembre 2016
(di seguito denominato **Amburgo 2016**)

Documento della ventiquattresima riunione del Consiglio dei ministri, Vienna, 8 dicembre 2017
(di seguito denominato **Vienna 2017**)

Documento della venticinquesima riunione del Consiglio dei ministri, Milano, 7 dicembre 2018
(di seguito denominato **Milano 2018**)

Documento della ventisettesima riunione del Consiglio dei ministri, Tirana, 4 dicembre 2020
(di seguito denominato **Tirana 2020**)

The background is a solid teal color. From the left edge, a series of thin white lines radiate outwards across the page, creating a fan-like effect. The lines are most dense near the left edge and become more sparse as they move towards the right.

Disposizioni generali relative alla dimensione umana



1. Introduzione alla dimensione umana

1.1 Natura ed importanza della dimensione umana

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti; Principi VII-IX)

Gli Stati partecipanti riconoscono il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e del benessere necessari ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra tutti gli Stati.

(...)

Essi si adopereranno, nello sviluppare la loro cooperazione da eguali, per promuovere reciproca comprensione e fiducia, relazioni amichevoli e di buon vicinato fra loro, pace e sicurezza internazionali e giustizia. Essi si adopereranno parimenti, nello sviluppare la loro cooperazione, per migliorare il benessere dei popoli e per contribuire al soddisfacimento delle loro aspirazioni mediante, fra l'altro, i vantaggi risultanti da una maggiore conoscenza reciproca e dal progresso e dalle realizzazioni in campo economico, scientifico, tecnico, sociale, culturale e umanitario. Essi si adopereranno per promuovere condizioni favorevoli per rendere questi vantaggi accessibili a tutti; essi prenderanno in considerazione l'interesse di tutti nella riduzione dei divari nei livelli di sviluppo economico, e in particolare l'interesse dei paesi in via di sviluppo in ogni parte del mondo.

Copenaghen 1990 (Preambolo)

Gli Stati partecipanti esprimono la propria convinzione che il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e lo sviluppo di società basate su una democrazia pluralistica e sullo Stato di diritto sono requisiti preliminari per progredire verso la costituzione di un ordine durevole di pace, sicurezza, giustizia e cooperazione che essi cercano di stabilire in Europa.

I

(1) Gli Stati partecipanti esprimono il proprio convincimento che la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituiscono uno dei fini fondamentali dello Stato e riaffermano che il riconoscimento di tali diritti e libertà costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace.

(...)

V

(41) Gli Stati partecipanti riaffermano il proprio impegno nei confronti della Dimensione Umana della CSCE e sottolineano la sua importanza in quanto parte integrante di un approccio equilibrato alla sicurezza e alla cooperazione in Europa. (...)

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Dichiariamo che il nostro rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali è irrevocabile. (...)

Helsinki 1992 (Dichiarazione del Vertice)

6. Accogliamo con favore l'impegno di tutti gli Stati partecipanti per i nostri valori comuni. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, la democrazia, lo stato di diritto, la libertà economica, la giustizia sociale e la responsabilità nei confronti dell'ambiente sono nostri obiettivi comuni. Essi sono immutabili. (...)

7. Riaffermiamo la validità dei principi guida e dei valori comuni dell'Atto Finale di Helsinki e della Carta di Parigi, che consacrano le responsabilità reciproche degli Stati e dei governi verso il loro popolo. Essi costituiscono la coscienza collettiva della nostra comunità.

(...)

21. Il nostro approccio si basa sul nostro concetto globale di sicurezza che ha origine nell'Atto Finale.

Tale concetto mette in relazione il mantenimento della pace con il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso collega la solidarietà e la cooperazione economica ed ambientale con relazioni interstatali pacifiche. Esso è egualmente valido nella gestione dei cambiamenti così come è stato necessario per mitigare il confronto.

Sezione VI: Dimensione Umana

(2) Gli Stati partecipanti esprimono la loro ferma determinazione di assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di attenersi allo stato di diritto, di promuovere i principi della democrazia e a tale proposito di edificare, rafforzare e tutelare le istituzioni democratiche, nonché di promuovere la tolleranza in tutta la società.

Budapest 1994 (Dichiarazione del Vertice)

14. Confermiamo l'importanza della dimensione umana per le tutte le attività della CSCE. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è una componente essenziale della sicurezza e della cooperazione nella regione CSCE. Esso deve rimanere un obiettivo prioritario dell'attività CSCE. (...) Sottolineiamo l'importanza dei contatti umani per superare il retaggio delle vecchie divisioni.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

2. I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, lo stato di diritto e le istituzioni democratiche costituiscono il fondamento della pace e della sicurezza e contribuiscono in maniera determinante alla prevenzione dei conflitti nell'ambito di un concetto di sicurezza globale. La tutela dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, è un fondamento essenziale della società civile democratica. Il mancato rispetto di tali diritti ha contribuito, in casi gravi, all'estremismo, all'instabilità regionale ed ai conflitti. (...)

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: II. I nostri comuni fondamentali)

7. Riaffermiamo la nostra piena adesione alla Carta delle Nazioni Unite e all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi nonché a tutti gli altri documenti OSCE da noi concordati. Tali documenti rappresentano i nostri impegni comuni e sono il fondamento della nostra opera. (...) Essi hanno instaurato norme chiare per le relazioni reciproche fra gli Stati partecipanti e fra questi

e tutte le persone nell'ambito dei rispettivi territori. (...) La loro attuazione in buona fede è essenziale per le relazioni tra Stati, tra governi e rispettivi popoli, nonché tra le organizzazioni di cui essi sono membri. (...) Consideriamo tali impegni una nostra realizzazione comune (...).

(...)

9. Svilupperemo le nostre relazioni conformemente al concetto di sicurezza comune e globale, guidati da principi di partnership paritaria, solidarietà e trasparenza. La sicurezza di ogni Stato partecipante è indissolubilmente legata a quella di tutti gli altri. Considereremo le dimensioni umana, economica, politica e militare della sicurezza come un tutto integrale.

Porto 2002 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri)

3. (...) la nostra Organizzazione deve elaborare nuove risposte di fronte alla natura mutevole delle minacce alla nostra sicurezza, convogliando e potenziando le tre dimensioni del nostro approccio globale. Il nostro sforzo volto a promuovere la pace e la stabilità deve andare di pari passo con la nostra ferma volontà di garantire il pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, e di potenziare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile in tutti i nostri Stati.

Maastricht 2003 (I. Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo; Minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

4. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto si trova al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE. Solide istituzioni democratiche e stato di diritto svolgono un ruolo importante nel prevenire l'insorgere di minacce. Governi deboli e l'incapacità degli Stati di garantire istituzioni democratiche adeguate e funzionali che siano in grado di promuovere la stabilità, possono di per sé costituire un terreno fertile per una serie di minacce. Violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali, possono allo stesso modo dare origine a un'ampia serie di minacce potenziali.

(...)

8. Di fronte a tale scenario è evidente che l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza, che comprende le dimensioni politico-militare, economico-ambientale e umana, resta pienamente valido e dovrebbe essere mantenuto e rafforzato ulteriormente.

9. (...) la non osservanza del diritto internazionale e delle norme e principi OSCE, nonché una serie di fattori che rientrano nelle dimensioni politico-militare, economico-ambientale e umana, sono alla base delle cause dirette dei conflitti violenti.

Astana 2010

1. Noi, Capi di Stato e di Governo dei 56 Stati partecipanti all'OSCE, ci siamo riuniti ad Astana undici anni dopo l'ultimo Vertice OSCE di Istanbul per riaffermare il nostro impegno per la visione di una comunità di sicurezza euroatlantica e eurasiatica libera, democratica, comune e indivisibile, che si estende da Vancouver a Vladivostok, fondata su principi concordati, impegni condivisi e obiettivi comuni. Nel celebrare il 35° anniversario dell'Atto finale di Helsinki e il 20° anniversario della Carta di Parigi per una nuova Europa, ribadiamo l'importanza dei principi su cui si fonda questa Organizzazione e il nostro impegno verso di essi. Pur avendo compiuto molti progressi, riconosciamo

anche che molto rimane da fare per assicurare il pieno rispetto e la piena attuazione di tali principi e impegni fondamentali da noi assunti nel quadro delle dimensioni politico-militare, economica e ambientale e umana, con particolare riguardo ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

2. Riaffermiamo la nostra piena adesione alla Carta delle Nazioni Unite e a tutti i principi, impegni e norme dell'OSCE, a partire dall'Atto finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi, dalla Carta per la sicurezza europea e da tutti gli altri documenti OSCE da noi concordati, nonché la nostra responsabilità di attuarli pienamente e in buona fede. Ribadiamo il nostro impegno per il concetto introdotto nell'Atto finale di una sicurezza globale, cooperativa, equa e indivisibile, che pone in relazione il mantenimento della pace con il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e collega la cooperazione economica e ambientale con relazioni interstatali pacifiche.

(...)

4. Tali norme, principi e impegni ci hanno consentito di compiere progressi superando vecchie controversie e avvicinandoci alla democrazia, alla pace e all'unità in tutta l'area dell'OSCE. Essi devono continuare a guidarci nel ventunesimo secolo nel nostro sforzo comune volto a tradurre in realtà la visione ambiziosa di Helsinki e Parigi per tutti i nostri popoli. Tali documenti, così come tutti gli altri documenti OSCE, stabiliscono norme chiare per le relazioni fra gli Stati partecipanti e per il trattamento che tali Stati riservano a tutti coloro che risiedono nel loro territorio. (...)

(...)

6. L'approccio globale e cooperativo dell'OSCE alla sicurezza, con cui vengono affrontate le dimensioni umana, economica e ambientale e politico-militare della sicurezza nella loro totalità, resta indispensabile. Convinti che la dignità intrinseca dell'individuo è al centro della sicurezza globale, ribadiamo che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono inalienabili e che la loro tutela e la loro promozione sono la nostra responsabilità primaria.

(...)

1.2 La dimensione umana come questione di diretta e legittima rilevanza internazionale

Mosca 1991 (Preambolo)

Gli Stati partecipanti sottolineano che le questioni relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali, alla democrazia e allo stato di diritto rivestono un interesse internazionale, in quanto il rispetto di tali diritti e libertà costituisce uno dei fondamenti dell'ordine internazionale. Essi dichiarano categoricamente ed irrevocabilmente che gli impegni assunti nel campo della dimensione umana della CSCE sono questioni di diretto e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti e non rientrano esclusivamente negli affari interni dello Stato interessato.

Lisbona 1996 (Dichiarazione su un modello di sicurezza comune e globale per l'Europa del ventunesimo secolo)

5. Riconosciamo che, nell'ambito dell'OSCE, gli Stati sono responsabili di fronte ai loro cittadini e gli uni verso gli altri dell'attuazione degli impegni OSCE.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: II. I nostri comuni fondamenti)

7. (...) Tutti gli impegni OSCE, senza eccezione, sono applicabili nello stesso modo a tutti gli Stati partecipanti. (...) Consideriamo tali impegni una nostra realizzazione comune e pertanto riteniamo che siano questioni di immediato e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti.

Astana 2010

3. (...) Riaffermiamo inoltre che tutti i principi e gli impegni OSCE, senza eccezione, si applicano nello stesso modo a tutti gli Stati partecipanti (...) Consideriamo tali impegni un nostro risultato comune e li riteniamo pertanto questioni di immediato e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti.

6. (...). Riaffermiamo categoricamente e irrevocabilmente che gli impegni assunti nel campo della dimensione umana sono questioni di diretto e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti e non rientrano esclusivamente negli affari interni dello Stato interessato.



2.

Attuazione degli impegni

2.1 L'obbligo attuativo

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti — Principi VII-X)

[Gli Stati partecipanti] (...) rispettano costantemente tali diritti e libertà nei loro reciproci rapporti e si adoperano congiuntamente e separatamente, nonché in cooperazione con le Nazioni Unite, per promuoverne il rispetto universale ed effettivo.

(...)

(...) Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, compreso il diritto di determinare le loro leggi e regolamenti, essi si conformano ai loro obblighi giuridici di diritto internazionale; essi tengono inoltre in debita considerazione e applicano le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

(...)

Tutti i principi sopra enunciati sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserva, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente questi principi, come enunciati nella presente Dichiarazione, in tutti gli aspetti, nelle loro relazioni reciproche e nella loro cooperazione, al fine di assicurare a ciascuno Stato partecipante i vantaggi risultanti dal rispetto e dall'applicazione di questi principi da parte di tutti.

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Preambolo)

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione (...)

di adempiere coerentemente tutte le disposizioni dell'Atto Finale e, in particolare, di rispettare e applicare rigorosamente e senza riserve tutti i dieci principi contenuti nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonché dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico (...).

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

Gli Stati partecipanti ribadiscono la loro determinazione di promuovere e incoraggiare l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo, e di assicurare un progresso costante e tangibile conformemente all'Atto Finale, mirando ad un ulteriore e continuo sviluppo in questo campo in tutti gli Stati partecipanti indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e sociali.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Dichiariamo che il nostro rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali è irrevocabile. Attueremo e svilupperemo pienamente le disposizioni relative alla dimensione umana della CSCE.

Mosca 1991 (Preambolo)

Gli Stati partecipanti (...) esprimono la loro determinazione di adempiere a tutti i loro impegni nel campo della dimensione umana e di risolvere con mezzi pacifici qualsiasi questione relativa, individualmente e collettivamente, sulla base del rispetto e della cooperazione reciproci. (...)

Helsinki 1992 (Dichiarazione del Vertice)

6. (...) L'adesione ai nostri impegni costituisce la base per la partecipazione e la cooperazione in seno alla CSCE e una pietra miliare per l'ulteriore sviluppo delle nostre società.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: II. I nostri comuni fondamentali)

7. Riaffermiamo la nostra piena adesione alla Carta delle Nazioni Unite e all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi nonché a tutti gli altri documenti OSCE da noi concordati. Tali documenti rappresentano i nostri impegni comuni e sono il fondamento della nostra opera. (...) Tutti gli impegni OSCE, senza eccezione, sono applicabili nello stesso modo a tutti gli Stati partecipanti. La loro attuazione in buona fede è essenziale per le relazioni tra Stati, tra governi e rispettivi popoli, nonché tra le organizzazioni di cui essi sono membri. Gli Stati partecipanti sono responsabili, nei confronti dei propri cittadini e nei confronti di ciascun altro Stato partecipante, dell'attuazione degli impegni OSCE. Consideriamo tali impegni una nostra realizzazione comune e pertanto riteniamo che siano questioni di immediato e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti.

Bruxelles 2006 (Decisione N.19/06 sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

3. rammenta agli Stati partecipanti l'esigenza di mantenere le loro legislazioni e le loro prassi in linea con gli impegni OSCE;

4. prende nota della valutazione sullo stato corrente di attuazione degli impegni esistenti da parte degli Stati partecipanti e sottolinea, in particolare, che sono gli Stati partecipanti stessi responsabili dell'efficace attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'OSCE. L'ODIHR, a tale riguardo, svolge un importante ruolo nell'assisterli; (...)

Astana 2010

1. (...) Nel celebrare il 35° anniversario dell'Atto finale di Helsinki e il 20° anniversario della Carta di Parigi per una nuova Europa, ribadiamo l'importanza dei principi su cui si fonda questa Organizzazione e il nostro impegno verso di essi. Pur avendo compiuto molti progressi, riconosciamo anche che molto rimane da fare per assicurare il pieno rispetto e la piena attuazione di tali principi e impegni fondamentali da noi assunti nel quadro delle dimensioni politico-militare, economica e ambientale e umana, con particolare riguardo ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

2. Riaffermiamo la nostra piena adesione alla Carta delle Nazioni Unite e a tutti i principi, impegni e norme dell'OSCE, a partire dall'Atto finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi, dalla Carta per la sicurezza europea e da tutti gli altri documenti OSCE da noi concordati, nonché la nostra responsabilità di attuarli pienamente e in buona fede.

(...)

3. (...) Riaffermiamo inoltre che tutti i principi e gli impegni OSCE, senza eccezione, si applicano nello stesso modo a tutti gli Stati partecipanti e sottolineiamo la nostra responsabilità reciproca e nei confronti dei nostri cittadini di dare piena attuazione a tali principi e impegni. Consideriamo tali impegni un nostro risultato comune e li riteniamo pertanto questioni di immediato e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti.

4. Tali norme, principi e impegni ci hanno consentito di compiere progressi superando vecchie controversie e avvicinandoci alla democrazia, alla pace e all'unità in tutta l'area dell'OSCE. Essi devono continuare a guidarci nel ventunesimo secolo nel nostro sforzo comune volto a tradurre in realtà la visione ambiziosa di Helsinki e Parigi per tutti i nostri popoli. Tali documenti, così come tutti gli altri documenti OSCE, stabiliscono norme chiare per le relazioni fra gli Stati partecipanti e per il trattamento che tali Stati riservano a tutti coloro che risiedono nel loro territorio.
(...)

6. (...) Convinti che la dignità intrinseca dell'individuo è al centro della sicurezza globale, ribadiamo che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono inalienabili e che la loro tutela e la loro promozione sono la nostra responsabilità primaria.

2.2 Metodi attuativi

2.2.1 Disposizioni generali, inclusa l'educazione ai diritti umani

Helsinki 1975 (Seguiti della Conferenza)

Gli Stati partecipanti,

1. Dichiarano la loro determinazione di tenere debitamente conto, nel periodo successivo alla Conferenza, delle disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza e di applicarle:

- (a) unilateralmente, in tutti i casi che si prestino a una tale azione;
- (b) bilateralmente, mediante negoziati con altri Stati partecipanti;
- (c) multilateralmente, mediante riunioni di esperti degli Stati partecipanti, come pure nell'ambito delle organizzazioni internazionali esistenti quali la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite e l'UNESCO, per quanto riguarda la cooperazione nei campi dell'educazione, della scienza e della cultura;

2. Dichiarano inoltre la loro determinazione di proseguire il processo multilaterale avviato dalla Conferenza:

- (a) procedendo ad uno scambio di vedute approfondito sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale, sia sull'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza (...)

(...)

Il testo del presente Atto Finale sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione e lo farà conoscere nel modo più ampio possibile.

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

Essi riaffermano la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente tali principi e, conformemente, di promuovere con tutti i mezzi, sia nel campo del diritto che della prassi, la loro maggiore efficacia. Essi ritengono che uno di tali mezzi potrebbe consistere nel dare espressione legislativa — nelle forme appropriate alla prassi e alle procedure proprie di ciascun paese — ai dieci principi enunciati nell'Atto Finale.

(...)

Essi riaffermano l'importanza particolare della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, delle Convenzioni Internazionali sui Diritti dell'Uomo e di altri strumenti internazionali pertinenti, per i loro sforzi comuni e individuali volti a stimolare e sviluppare il rispetto universale per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali; essi invitano tutti gli Stati partecipanti ad agire in conformità di tali strumenti internazionali ed invitano quegli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a prendere in considerazione la possibilità di aderire a tali convenzioni.

Copenhagen 1990

(5) [Gli Stati partecipanti] dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(...)

(5.21) — al fine di integrare i ricorsi nazionali e di meglio garantire che gli Stati partecipanti rispettino gli obblighi internazionali sottoscritti, essi prenderanno in considerazione l'opportunità di aderire ad una convenzione internazionale, regionale o universale concernente la tutela dei diritti dell'uomo, quali la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo o il Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che prevedono procedure di ricorso individuale ad organismi internazionali.

Mosca 1991

(42) Gli Stati partecipanti

(42.1) — affermano che l'istruzione nel campo dei diritti dell'uomo è fondamentale e che pertanto è essenziale che i loro cittadini siano istruiti sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali e sull'impegno di rispettare tali diritti e libertà nella legislazione nazionale e negli strumenti internazionali di cui essi possano essere parti;

(42.2) — riconoscono che un'efficace istruzione nel campo dei diritti dell'uomo contribuisce a combattere l'intolleranza, i pregiudizi e l'odio religiosi, razziali ed etnici, anche contro i Rom (zingari), la xenofobia e l'antisemitismo;

(42.3) — incoraggeranno le loro competenti autorità responsabili dei programmi educativi ad elaborare efficaci programmi di studio e corsi relativi ai diritti dell'uomo per studenti a tutti i livelli, in particolare studenti delle facoltà di legge, di scienze amministrative e sociali, nonché per coloro che frequentano le scuole militari, della polizia e della pubblica amministrazione;

(42.4) — metteranno a disposizione dei loro educatori le informazioni sulle disposizioni della dimensione umana della CSCE;

(42.5) — incoraggeranno le organizzazioni e le istituzioni educative a cooperare alla compilazione e allo scambio di programmi sui diritti dell'uomo sia a livello nazionale che internazionale;

(42.6) — cercheranno di assicurare che le attività intraprese al fine di promuovere l'istruzione nel campo dei diritti dell'uomo nel senso più vasto tengano conto dell'esperienza, dei programmi e delle forme di cooperazione nell'ambito degli esistenti organismi internazionali governativi e non governativi, quali le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa.

Lubiana 2005 (Decisione N.11/05 sulla promozione dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che la promozione dei diritti umani attraverso l'educazione e la formazione nell'intera area dell'OSCE potrebbe essere considerata nel contesto del concetto globale di sicurezza dell'OSCE e che essa è di fondamentale importanza per accrescere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e per promuovere la tolleranza e la non discriminazione,

riconoscendo i vantaggi di una cooperazione articolata, che preveda consultazioni, cooperazione e coordinamento con organizzazioni internazionali e regionali pertinenti, nonché i benefici che i Paesi possono trarre dalle esperienze e dalle capacità reciproche nel campo dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani,

Tenendo conto delle iniziative di altre organizzazioni internazionali, tra cui il Programma mondiale di educazione ai diritti umani delle Nazioni Unite, il Programma di educazione alla cittadinanza democratica e il Programma per i giovani "tutti diversi tutti uguali" del Consiglio d'Europa, l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani dell'UE, nonché i programmi adottati a livello nazionale,

riconoscendo il contributo dell'ODIHR e di altre strutture, istituzioni e operazioni sul terreno dell'OSCE nella promozione dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani, in cooperazione con gli Stati partecipanti,

impegnato a potenziare ulteriormente gli sforzi dell'OSCE volti a promuovere i programmi di educazione e di formazione in materia di diritti umani nell'area dell'Organizzazione, nonché ad offrire agli Stati partecipanti, su loro richiesta, il sostegno dell'Organizzazione nella realizzazione dei rispettivi programmi nazionali nel campo dell'educazione ai diritti umani,

invita gli Stati partecipanti, con la partecipazione della società civile, a potenziare ulteriormente programmi sistematici di educazione e di formazione in materia di diritti umani intesi a promuovere il rispetto per la dignità intrinseca degli esseri umani e a fare dei diritti umani una realtà per ogni singolo individuo in tutte le comunità e nella società in generale;

decide di potenziare gli sforzi dell'OSCE, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali e non governative, volti ad adottare le necessarie misure per promuovere l'educazione e la formazione in materia di diritti umani, con particolare riguardo ai giovani nell'area dell'OSCE;

(...)

2.2.2 Revisione dell'attuazione

Helsinki 1992 (Decisioni: I. Rafforzamento delle Istituzioni e delle Strutture CSCE)

(26) Un riesame approfondito dell'attuazione degli impegni CSCE continuerà a svolgere un ruolo preminente nelle attività della CSCE rafforzando in tal modo la cooperazione tra gli Stati partecipanti.

(27) Un riesame dell'attuazione si terrà regolarmente in occasione delle conferenze di riesame nonché in riunioni speciali convocate a tale scopo presso l'ODIHR e il CPC (...), secondo quanto disposto nei pertinenti documenti CSCE.

(28) Tale riesame dell'attuazione sarà condotto con spirito di cooperazione, avrà una portata globale e nello stesso tempo sarà in grado di affrontare questioni specifiche.

(29) Gli Stati partecipanti saranno invitati a presentare contributi sulla loro esperienza dell'attuazione, con particolare riferimento alle difficoltà incontrate, ed a manifestare le loro opinioni sull'attuazione in tutta l'area della CSCE. Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a far circolare elementi generali dei contributi prima della riunione.

(30) Il riesame dovrebbe offrire l'opportunità di individuare l'azione che potrebbe essere richiesta per affrontare i problemi. Le riunioni in cui ha luogo il riesame dell'attuazione potranno sottoporre all'attenzione del CAF qualsiasi suggerimento per misure miranti a migliorare l'attuazione ritenute consigliabili.

Budapest 1994 (Dichiarazione del Vertice)

14. (...) I riesami periodici dell'attuazione dei nostri impegni, fondamentali per tutta la CSCE, hanno un'importanza decisiva per la dimensione umana.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

5. Basandosi sulle strutture per il riesame dell'attuazione previste dal Documento di Helsinki 1992 e al fine di migliorare l'attuazione della dimensione umana, gli Stati partecipanti utilizzeranno il Consiglio Permanente per un più intenso dialogo sulla dimensione umana e per eventuali azioni in casi di non attuazione. A tal fine, gli Stati partecipanti decidono che le questioni relative alla dimensione umana verranno regolarmente affrontate dal Consiglio Permanente. (...)

6. Essi incoraggiano il Presidente in esercizio a informare il Consiglio Permanente in merito a casi gravi di presunta mancata attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana, anche sulla base di informazioni pervenute dall'ODIHR, di rapporti e raccomandazioni dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN) o di rapporti del capo di una missione CSCE nonché di informazioni fornite dallo Stato interessato.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

14. (...) Confermiamo individualmente la nostra volontà di osservare pienamente gli impegni assunti. Abbiamo inoltre la responsabilità comune di promuovere i principi OSCE. (...) Coopereremo in uno spirito di solidarietà e di partnership nel continuo riesame dell'applicazione. (...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.17/06 sul miglioramento del processo consultivo)

Il Consiglio dei ministri, (...)

decide di istituire i seguenti comitati quali organi sussidiari informali del Consiglio permanente:
(...)

un Comitato sulla dimensione umana che svolgerà i seguenti compiti:

discutere questioni relative alla dimensione umana, compresa l'attuazione degli impegni degli Stati partecipanti;

dare sostegno alla preparazione delle riunioni di attuazione nel quadro della dimensione umana e di altre riunioni in materia;

prendere in esame, qualora richiesto dalla Presidenza in consultazione con gli Stati partecipanti, questioni di natura transdimensionale attinenti in modo particolare alla dimensione umana;

discutere raccomandazioni da presentare al Consiglio permanente sul programma di lavoro, inclusi i seguiti delle raccomandazioni formulate alle riunioni nel quadro della dimensione umana;

decide inoltre che:

la Presidenza, all'inizio di ogni anno, in consultazione con gli Stati partecipanti, preciserà ulteriormente i compiti dei summenzionati comitati e stabilirà un programma di lavoro che rispecchi gli obiettivi e le priorità dell'Organizzazione, tenendo anche conto della necessità di assicurare una copertura adeguata delle questioni transdimensionali in esame.

(...)

I comitati summenzionati si riuniranno in modo informale, riferiranno al Consiglio permanente, gli forniranno consulenza, formuleranno raccomandazioni e predisporranno pertinenti decisioni attraverso il Comitato preparatorio. Al lavoro dei comitati si applicheranno le pertinenti disposizioni delle Norme procedurali dell'OSCE, in particolare il Capitolo V(A).

(...)

Di norma, ciascun comitato si riunirà almeno una volta al mese. Su iniziativa della Presidenza o del Presidente del Comitato, o su richiesta di uno o più Stati partecipanti, ciascun comitato potrà riunirsi ogni qualvolta necessario a seconda dell'esigenza di tenere consultazioni o prepararsi per processi decisionali del Consiglio permanente. La Presidenza e i Presidenti dei comitati eviteranno di convocare simultaneamente riunioni di organi sussidiari informali.

I comitati prenderanno in esame questioni di loro competenza su richiesta della Presidenza, del Consiglio permanente o di uno o più Stati partecipanti.

I paragrafi da 6 a 9 del Capitolo V(A) delle Norme procedurali dell'OSCE si applicheranno alla partecipazione alle riunioni dei tre comitati di recente istituzione nello stesso modo in cui essi si applicano alla partecipazione alle riunioni del Comitato preparatorio.

Il Segretariato dell'OSCE presterà sostegno alle attività dei comitati.

La presente decisione sarà applicabile per un periodo di un anno a partire dal primo gennaio 2007 e sarà oggetto di riesame da parte del Consiglio permanente alla fine del 2007 al fine di decidere in merito ad una sua eventuale proroga, tenendo conto dell'esperienza acquisita con la nuova struttura.

Bruxelles 2006 (Decisione N.19/06 sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

2. riconosce che l'ODIHR, nell'assolvimento del suo mandato, ha dimostrato la capacità di assistere gli Stati partecipanti nell'adempimento dei loro impegni attinenti alla dimensione umana;

3. rammenta agli Stati partecipanti l'esigenza di mantenere le loro legislazioni e le loro prassi in linea con gli impegni OSCE;

4. prende nota della valutazione sullo stato corrente di attuazione degli impegni esistenti da parte degli Stati partecipanti e sottolinea, in particolare, che sono gli Stati partecipanti stessi responsabili dell'efficace attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'OSCE. L'ODIHR, a tale riguardo, svolge un importante ruolo nell'assistervi;

5. incarica il Consiglio permanente, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'ODIHR e da altre istituzioni OSCE, di affrontare le difficoltà di attuazione nei settori specificati nel rapporto, considerando la possibilità di avvalersi meglio dell'assistenza dell'ODIHR;

(...)

2.2.3 Osservazione

Copenhagen 1990

(8) Gli Stati partecipanti ritengono che la presenza di osservatori, sia stranieri sia nazionali, può migliorare il processo elettorale per gli Stati nei quali si tengono elezioni. Pertanto essi inviteranno osservatori provenienti da altri Stati partecipanti alla CSCE e le istituzioni e organizzazioni private appropriate che lo desiderino ad osservare lo svolgimento delle loro procedure elettorali nazionali nella misura consentita dalla legge. Essi inoltre si sforzeranno di agevolare un analogo accesso nel caso di procedimenti elettorali svolti ad un livello inferiore a quello nazionale. Tali osservatori si impegneranno a non interferire nelle operazioni elettorali.

(...)

(12) Gli Stati partecipanti, desiderando assicurare una maggiore trasparenza nell'attuazione degli impegni assunti nel Documento Conclusivo di Vienna nel capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE, decidono di accettare come misura mirante a rafforzare la fiducia, la presenza di osservatori inviati dagli Stati partecipanti e di rappresentanti di organizzazioni non governative e di altre persone interessate ai procedimenti giudiziari secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale; resta inteso che i procedimenti si possono svolgere a porte chiuse solo nelle circostanze previste dalla legge e conformemente agli obblighi del diritto internazionale e agli impegni internazionali.

2.2.4 Meccanismi della dimensione umana e altri meccanismi rilevanti

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

14. (...) Confermiamo individualmente la nostra volontà di osservare pienamente gli impegni assunti. Abbiamo inoltre la responsabilità comune di promuovere i principi OSCE. Siamo (...) pronti a servirci degli strumenti, dei dispositivi e dei meccanismi dell'OSCE. Coopereremo in uno spirito di solidarietà e di partnership nel continuo riesame dell'applicazione.

A. Meccanismo di Vienna

Vienna 1989 (Dimensione umana della CSCE)

Gli Stati partecipanti,

Ricordando gli impegni assunti nell'Atto Finale e negli altri documenti CSCE concernenti il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i contatti fra le persone e le altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario,

Riconoscendo l'esigenza di migliorare l'attuazione dei loro impegni CSCE e la loro cooperazione nei settori qui di seguito indicati sotto la dizione «dimensione umana della CSCE»,

Sulla base dei Principi e delle disposizioni dell'Atto Finale e di altri pertinenti documenti CSCE, hanno deciso

1. di scambiarsi informazioni e rispondere alle richieste di informazione e alle osservazioni loro rivolte da altri Stati partecipanti su questioni relative alla dimensione umana della CSCE. Tali comunicazioni possono essere inoltrate tramite i canali diplomatici o essere indirizzate a qualsiasi altro organismo appositamente designato;
 2. di tenere riunioni bilaterali con altri Stati partecipanti che ne facciano richiesta per esaminare questioni relative alla dimensione umana della CSCE, incluse situazioni e casi specifici, al fine di risolverli. La data e il luogo di tali riunioni saranno stabiliti con accordi reciproci tramite i canali diplomatici;
 3. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa segnalare agli altri Stati partecipanti, tramite i canali diplomatici, le situazioni e i casi che rientrano nella dimensione umana della CSCE, inclusi quelli che sono stati sollevati nelle riunioni bilaterali di cui al paragrafo 2;
 4. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa fornire informazioni sugli scambi di informazioni e sulle risposte alle sue richieste di informazioni e alle sue osservazioni (paragrafo 1) e sui risultati degli incontri bilaterali (paragrafo 2), comprese le informazioni riguardanti situazioni e casi specifici, alle riunioni della Conferenza sulla Dimensione Umana, nonché alle riunioni principali nel quadro dei Seguiti della CSCE.
- (...)

Copenhagen 1990

(42) Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di accrescere ulteriormente l'efficacia delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4 della sezione sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna e a questo scopo decidono:

(42.1) — di fornire nel più breve tempo possibile, ma non oltre quattro settimane, una risposta scritta alle richieste di informazioni e alle istanze loro rivolte per iscritto da altri Stati partecipanti, in base al paragrafo 1,

(42.2) — che le riunioni bilaterali, come previsto nel paragrafo 2, devono avere luogo il più presto possibile, di norma entro tre settimane dalla data della richiesta,

(42.3) — di astenersi, nel corso di una riunione bilaterale tenuta in base al paragrafo 2, dal sollevare situazioni e casi non collegati con il soggetto della riunione stessa, a meno che entrambe le parti non abbiano concordato di farlo.

B. Meccanismo di Mosca

Mosca 1991 (Preambolo e Sezione I — come modificati da Roma 1993)

Al fine di rafforzare ed ampliare il meccanismo della dimensione umana descritto nel Capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna e di sviluppare e di approfondire gli impegni enunciati nel Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, gli Stati partecipanti adottano quanto segue:

(...)

(1) Gli Stati partecipanti sottolineano che il meccanismo della dimensione umana descritto nei paragrafi da 1 a 4 del Capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna costituisce una conquista essenziale del processo CSCE, avendo dimostrato la sua validità quale metodo per favorire il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto mediante il dialogo e la cooperazione e per contribuire alla soluzione di questioni specifiche pertinenti. Al fine di migliorare ulteriormente l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana, essi decidono di accrescere l'efficacia di tale meccanismo e rafforzarlo e ampliarlo come esposto nei paragrafi seguenti.

(2) Gli Stati partecipanti emendano i paragrafi 42.1 e 42.2 del Documento della Riunione di Copenaghen nel senso che essi forniranno nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di dieci giorni, una risposta scritta alle richieste di informazioni e alle osservazioni rivolte loro per iscritto da altri Stati partecipanti in base al paragrafo 1 del meccanismo della dimensione umana. Riunioni bilaterali, come indicato nel paragrafo 2 del meccanismo della dimensione umana, si terranno nel più breve tempo possibile e di regola entro una settimana dalla data della richiesta.

(3) Un elenco di esperti comprendente fino a sei esperti nominati da ciascuno Stato partecipante sarà creato senza indugio presso l'Istituzione CSCE*. Gli esperti saranno personalità eminenti inclusi, ove possibile, esperti con esperienza relativa alle questioni delle minoranze nazionali, preferibilmente dotati di esperienza nel campo della dimensione umana, dai quali ci si potrà attendere un'imparziale adempimento delle loro funzioni.

* Il Consiglio deciderà in merito all'Istituzione

Gli esperti saranno nominati per un periodo da tre a sei anni a discrezione dello Stato che li nomina, e nessun esperto sarà in carica per più di due periodi consecutivi.

Entro quattro settimane dalla notifica della nomina da parte dell'Istituzione CSCE, qualsiasi Stato partecipante potrà fare riserve su non più di due esperti da nominarsi da parte di un altro Stato partecipante. In tal caso lo Stato che effettua la nomina potrà rivedere, entro quattro settimane dal ricevimento della notifica di tali riserve, la sua decisione e nominare un altro esperto o altri esperti; se esso conferma la nomina originariamente indicata, l'esperto in questione non potrà partecipare ad alcuna procedura per quanto riguarda lo Stato che ha avanzato la riserva senza l'esplicito consenso di quest'ultimo.

L'elenco di esperti entrerà in vigore non appena saranno stati designati 45 esperti.

(4) Uno Stato partecipante potrà sollecitare l'assistenza di una missione CSCE, comprendente fino a tre esperti, per trattare questioni concernenti la dimensione umana della CSCE nel suo territorio o contribuire alla loro soluzione. In tal caso, lo Stato sceglierà la persona o le persone interessate dall'elenco degli esperti. La missione di esperti non comprenderà cittadini o residenti dello Stato partecipante né alcuna delle persone da esso nominate per l'elenco di esperti né più di un cittadino o di un residente di un qualsiasi singolo Stato.

Quando viene istituita una missione di esperti, lo Stato invitante ne informerà senza indugio l'Istituzione CSCE, che a sua volta lo notificherà a tutti gli Stati partecipanti. Inoltre le istituzioni CSCE, ove necessario, forniranno un adeguato sostegno a tale missione.

(5) Scopo di una missione di esperti è facilitare la soluzione di una questione o di un problema particolare relativi alla dimensione umana della CSCE. Tale missione potrà raccogliere le informazioni necessarie per svolgere i suoi compiti e, se del caso, usare i suoi buoni uffici e fare opera di mediazione per promuovere il dialogo e la cooperazione fra le parti interessate. Lo Stato interessato concorderà con la missione il mandato specifico e potrà quindi attribuire qualsiasi ulteriore funzione alla missione di esperti, fra l'altro, inchieste e consulenze al fine di suggerire modi e mezzi atti a facilitare l'osservanza degli impegni CSCE.

(6) Lo Stato invitante coopererà pienamente con la missione di esperti e ne faciliterà i lavori. Accorderà alla missione tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio indipendente delle sue funzioni. Esso consentirà, fra l'altro, alla missione di entrare senza indugio nel suo territorio per lo svolgimento dei suoi compiti, di svolgere dibattiti e spostarsi in esso liberamente, incontrare liberamente funzionari, organizzazioni non governative e qualsiasi gruppo o persona da cui desidera ricevere informazioni. La missione potrà anche ricevere informazioni confidenziali da qualsiasi persona, gruppo od organizzazione su questioni che sta trattando. I membri di tali missioni rispetteranno la natura confidenziale del loro compito.

Gli Stati partecipanti si asterranno da qualsiasi azione contro persone, organizzazioni o istituzioni a seguito dei loro contatti con la missione di esperti o di qualsiasi informazione disponibile per il pubblico ad essa trasmessa. Lo Stato invitante accoglierà qualsiasi richiesta di una missione di esperti di essere accompagnata da funzionari di tale Stato se la missione lo ritenga necessario per facilitare i propri lavori o garantire la propria sicurezza.

(7) La missione di esperti presenterà le sue osservazioni allo Stato invitante non appena possibile, preferibilmente entro tre settimane dalla costituzione della missione. Lo Stato invitante trasmetterà le osservazioni della missione, unitamente ad una descrizione di qualsiasi iniziativa intrapresa

o che intenda intraprendere, agli altri Stati partecipanti tramite l'istituzione CSCE, non più tardi di due settimane dopo la presentazione delle osservazioni.

Tali osservazioni e qualsiasi commento da parte dello Stato invitante potranno essere discussi dal Comitato di Alti Funzionari, che potrà considerare eventuali azioni successive. Le osservazioni ed i commenti resteranno confidenziali fintanto che non saranno sottoposti all'attenzione degli Alti Funzionari. Prima della diffusione delle osservazioni e di eventuali commenti, nessuna altra missione di esperti potrà essere nominata per la stessa questione.

(8) Inoltre, uno o più Stati partecipanti, avendo applicato i paragrafi 1 o 2 del meccanismo della dimensione umana, potranno richiedere che l'Istituzione CSCE domandi ad un altro Stato partecipante se acconsenta di invitare una missione di esperti per trattare una particolare questione chiaramente definita nel suo territorio relativa alla dimensione umana della CSCE. Se l'altro Stato partecipante acconsente di invitare una missione di esperti per lo scopo indicato, si applicherà la procedura enunciata nei paragrafi 4-7.

(9) Se uno Stato partecipante (a) ha rivolto una richiesta in base al paragrafo 8 ad un altro Stato partecipante e quello Stato non ha costituito la missione di esperti entro un periodo di dieci giorni dopo che è stata rivolta la richiesta, o (b) giudica che la questione di cui trattasi non sia stata risolta come risultato di una missione di esperti, esso potrà, con l'appoggio di almeno altri cinque Stati partecipanti, avviare la costituzione di una missione comprendente fino a tre relatori CSCE. Tale decisione sarà trasmessa all'Istituzione CSCE che ne darà notifica senza indugio allo Stato interessato nonché a tutti gli altri Stati partecipanti.

(10) Lo Stato o gli Stati richiedenti potranno nominare dall'elenco di esperti una persona che funga da relatore CSCE. Lo Stato che ha ricevuto la richiesta potrà, se lo desidera, nominare un altro relatore dall'elenco di esperti entro sei giorni dalla notifica, da parte dell'Istituzione CSCE, della nomina del relatore. In tal caso i due relatori designati, che non possono essere cittadini o residenti, né persone designate per l'elenco di esperti da uno qualsiasi degli Stati interessati, nomineranno di comune accordo e senza indugio un terzo relatore dall'elenco di esperti. Qualora non venga raggiunto un accordo entro otto giorni, un terzo relatore, che non sarà un cittadino o un residente né una persona designata per l'elenco di esperti da un qualsiasi Stato interessato, sarà nominato dall'elenco di esperti dal funzionario di rango più elevato dell'organo CSCE designato dal Consiglio. Le disposizioni della seconda parte del paragrafo 4 e l'intero paragrafo 6 si applicano anche ad una missione di relatori.

(11) Il relatore (i relatori) CSCE stabilirà (stabiliranno) i fatti, riferirà (riferiranno) in merito e potrà (potranno) avanzare raccomandazioni su eventuali soluzioni alla questione sollevata. Il rapporto del relatore (dei relatori), contenente osservazioni su fatti, proposte o raccomandazioni, sarà presentato allo Stato o agli Stati partecipanti interessati e, a meno che tutti gli Stati interessati non concordino altrimenti, all'Istituzione CSCE non più tardi di due settimane dalla nomina dell'ultimo relatore. Lo Stato cui è stata rivolta la richiesta sottoporà qualsiasi osservazione sul rapporto all'Istituzione CSCE, a meno che tutti gli Stati interessati non abbiano altrimenti concordato, non più tardi di due settimane dalla presentazione del rapporto.

L'Istituzione CSCE trasmetterà senza indugio a tutti gli Stati partecipanti il rapporto, nonché qualsiasi osservazione dello Stato cui è stata rivolta la richiesta o di qualsiasi altro Stato partecipante. Il rapporto sarà posto all'ordine del giorno della successiva riunione regolare del Comitato di Alti Funzionari o del Comitato Permanente della CSCE, che potrà decidere su qualsiasi eventuale azione successiva. Il rapporto resterà confidenziale fino a tale riunione del Comitato. Prima della diffusione del rapporto non potrà essere nominato nessun altro relatore per la stessa questione.

(12) Uno Stato partecipante, se ritiene che in un altro Stato partecipante sia sorta una minaccia particolarmente grave all'attuazione delle disposizioni della dimensione umana della CSCE, potrà, con l'appoggio di almeno nove altri Stati partecipanti, avviare la procedura enunciata nel paragrafo 10. Si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 11.

(13) Su richiesta di un qualsiasi Stato partecipante, il Comitato di Alti Funzionari o il Comitato Permanente della CSCE potrà decidere di costituire una missione di esperti o di relatori CSCE. In tal caso il Comitato determinerà anche se applicare le pertinenti disposizioni dei paragrafi precedenti.

(14) Lo Stato o gli Stati partecipanti che hanno richiesto la costituzione di una missione di esperti o relatori sosterranno le spese di tale missione. In caso di nomina di esperti o relatori a seguito di una decisione del Comitato di Alti Funzionari o del Comitato Permanente della CSCE, le spese saranno sostenute dagli Stati partecipanti conformemente alla consueta scala di ripartizione delle spese. Tali procedure saranno riesaminate dalla Riunione di Helsinki sui Seguiti della CSCE.

(15) Nulla di quanto sopra pregiudicherà in alcun modo il diritto degli Stati partecipanti di sollevare nell'ambito del processo CSCE una qualsiasi questione relativa all'attuazione di qualsiasi impegno CSCE, incluso qualsiasi impegno relativo alla dimensione umana della CSCE.

(16) Gli Stati partecipanti, allorché considerano se invocare le procedure di cui ai paragrafi 9 e 10 o 12 riguardanti un caso individuale, dovrebbero prestare debita attenzione, qualora tale caso individuale risulti già sub judice in un procedimento giudiziario internazionale.

Praga 1992 (Documento sull'ulteriore sviluppo delle istituzioni e delle strutture CSCE: III Dimensione umana)

14. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo viene designato quale istituzione CSCE incaricata dei compiti connessi con missioni di esperti e di rapporteur conformemente al Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE.

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

(5) Sotto le direttive generali del CAF (...) l'ODIHR in quanto istituzione principale nel campo della Dimensione Umana:

(5a) contribuirà a controllare l'attuazione degli impegni nel campo della Dimensione Umana: fungendo da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 e da canale per le informazioni ai sensi del paragrafo 3 del Meccanismo sulla Dimensione Umana enunciato nel Documento Conclusivo di Vienna;

(...)

(5b) fungerà da centro di coordinamento per fornire informazioni:

su uno stato di emergenza pubblica conformemente al paragrafo 28.10 del Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana;

(...)

(7) Al fine di allineare il Meccanismo della Dimensione Umana alle attuali strutture e istituzioni della CSCE gli Stati partecipanti decidono che:

Qualsiasi Stato partecipante che lo ritenga necessario potrà fornire informazioni su situazioni e casi che sono stati oggetto di richieste di cui ai paragrafi 1 o 2 del capitolo intitolato "Dimensione Umana

della CSCE” del Documento Conclusivo di Vienna o sui risultati di tali procedure, agli Stati partecipanti tramite l’ODIHR — che potrà fungere parimenti da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 — o tramite canali diplomatici. Tali informazioni potranno essere discusse nelle riunioni del CAF, nelle riunioni sull’Attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana e nelle conferenze di riesame. (...)

Riunioni sull’attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana

(8) Procedure riguardanti la copertura delle spese per le missioni di esperti e di rapporteur del Meccanismo della Dimensione Umana potranno essere prese in considerazione dalla prossima conferenza di riesame alla luce dell’esperienza acquisita.

(9) Ogni anno in cui non si tiene una conferenza di riesame, l’ODIHR organizzerà un incontro a livello di esperti della durata di tre settimane di tutti gli Stati partecipanti nella sua sede al fine di riesaminare l’attuazione degli impegni CSCE nel campo della Dimensione Umana. La riunione assolverà ai seguenti compiti:

(9a) uno scambio approfondito di opinioni sull’attuazione degli impegni relativi alla Dimensione Umana, compresa la discussione sulle informazioni fornite in conformità al paragrafo 4 del Meccanismo della Dimensione Umana (...)

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

5. Basandosi sulle strutture per il riesame dell’attuazione previste dal Documento di Helsinki 1992 e al fine di migliorare l’attuazione della dimensione umana, gli Stati partecipanti utilizzeranno il Consiglio Permanente per un più intenso dialogo sulla dimensione umana e per eventuali azioni in casi di non attuazione. A tal fine, gli Stati partecipanti decidono che le questioni relative alla dimensione umana verranno regolarmente affrontate dal Consiglio Permanente. Essi si avvarranno maggiormente delle possibilità offerte dal Meccanismo di Mosca per esaminare o promuovere la soluzione di questioni relative alla dimensione umana nel loro territorio.

6. Essi incoraggiano il Presidente in esercizio a informare il Consiglio Permanente in merito a casi gravi di presunta mancata attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana, anche sulla base di informazioni pervenute dall’ODIHR, di rapporti e raccomandazioni dell’Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN) o di rapporti del capo di una missione CSCE nonché di informazioni fornite dallo Stato interessato.

C. Rete antiterrorismo

Maastricht 2003 (Decisione N.6/03 sul mandato della rete antiterrorismo dell’OSCE)

Il Consiglio dei Ministri,

decide di istituire una Rete antiterrorismo dell’OSCE (CTN) conformemente al mandato della Rete contenuto in annesso alla presente Decisione.

(Annesso alla Decisione N.6/03: Mandato della rete antiterrorismo dell’OSCE)

Obiettivo principale della rete antiterrorismo dell’OSCE è promuovere il migliore coordinamento delle misure antiterrorismo e dello scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti all’OSCE. In

particolare essa mira a rafforzare i collegamenti tra le delegazioni degli Stati partecipanti, i funzionari dell'antiterrorismo nelle capitali e l'Unità OSCE di azione contro il Terrorismo (ATU)*.

La Rete facilita il tempestivo scambio di informazioni su programmi, formazione e sviluppi legali in materia di antiterrorismo avviati dall'OSCE e dagli Stati partecipanti, nonché su analisi non riservate relative alle tendenze del fenomeno terroristico. L'accento principale verrà posto sulle attività volte a sostenere e integrare i lavori della Commissione antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza. Il CTN non intende essere un canale di informazioni segrete o riservate, né intende duplicare le funzioni di altre reti internazionali e regionali degli organi di polizia.

Ciascun governo designerà un ufficio principale di collegamento che, attraverso la delegazione presso l'OSCE, dovrà fungere da principale punto di contatto con l'ATU per le questioni in materia di antiterrorismo. L'Ufficio principale di collegamento assicurerà che le informazioni provenienti dall'ATU siano trasmesse alle competenti autorità governative nelle rispettive capitali, e che l'ATU e le delegazioni siano analogamente informate in modo tempestivo sui pertinenti sviluppi negli Stati partecipanti. Al fine di favorire il coordinamento, le comunicazioni della Rete antiterrorismo che intercorrono tra l'ATU e un ufficio principale di collegamento saranno trasmesse in linea di principio attraverso la delegazione presso l'OSCE dello Stato interessato.

Responsabilità dell'ATU

1. Informare gli Stati partecipanti sulle opportunità di formazione bilaterali e multilaterali relative alle questioni antiterrorismo e collaborare con gli uffici principali di collegamento al fine di trarre pienamente vantaggio da tali programmi.
2. Coordinare e facilitare le attività antiterrorismo dell'OSCE, compresi i programmi di assistenza al potenziamento delle capacità, la formazione e i seminari sullo stato di preparazione in caso di emergenza, allo scopo di utilizzare efficacemente le risorse e di evitare duplicazioni.
3. Rispondere tempestivamente a richieste di informazioni e di azione da parte degli uffici principali di collegamento.
4. Assicurare che, tramite le delegazioni, gli uffici principali di collegamento siano tenuti pienamente al corrente degli sviluppi relativi a importanti questioni antiterrorismo che riguardano la regione OSCE mediante il regolare invio per e-mail di un bollettino dell'ATU e l'aggiornamento regolare della pagina web dell'OSCE ATU.
5. Coordinarsi con l'ufficio principale di collegamento, tramite la delegazione interessata, qualora un funzionario OSCE ATU si rechi in missione in uno Stato partecipante per questioni connesse al terrorismo.

Responsabilità degli uffici principali di collegamento

1. Assicurare che le comunicazioni dell'ATU pervengano ai competenti uffici governativi e che le risposte dirette all'ATU vengano inviate tempestivamente.

* La Commissione antiterrorismo delle Nazioni Unite (CTC) ha appoggiato lo sviluppo di tali reti regionali intese a rafforzare la cooperazione e il coordinamento. Il Segretariato del Comitato interamericano contro il terrorismo (CICTE), in seno all'Organizzazione degli Stati Americani ha già sviluppato una rete regionale di punti di contatto nazionali. L'ATU è riconoscente al CICTE per l'apprezzata consulenza e assistenza nello sviluppo della Rete antiterrorismo dell'OSCE

2. Fornire all'ATU informazioni sui rilevanti sviluppi nazionali concernenti iniziative di lotta al terrorismo, incluse nuove norme antiterrorismo*, addestramento antiterrorismo o programmi di assistenza ed esempi di "migliori prassi" nazionali.
3. Comunicare informazioni su seminari, incontri e conferenze che trattano le preoccupazioni connesse all'antiterrorismo, organizzate dagli Stati partecipanti e aperti alla partecipazione esterna.
4. Fungere da principale coordinatore di seminari, incontri e conferenze sull'antiterrorismo che riguardino lo Stato partecipante dell'ufficio principale di collegamento in questione.
5. Coordinare, elencare in ordine di priorità e comunicare, a nome dello Stato partecipante interessato, le necessità di formazione e di assistenza, nonché le richieste in materia di antiterrorismo che l'OSCE potrebbe sostenere o agevolare. (...)

D. Altri meccanismi

Praga 1992 (Documento sull'ulteriore sviluppo delle istituzioni e delle strutture CSCE: IV Salvaguardia dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto)

16. Il Consiglio ha deciso, al fine di sviluppare ulteriormente la capacità della CSCE di salvaguardare i diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto con mezzi pacifici, che un'appropriate azione possa essere intrapresa dal Consiglio o dal Comitato di Alti Funzionari, se necessario in assenza del consenso dello Stato interessato, in casi di violazioni chiare, gravi e non sanate di pertinenti impegni CSCE. Tali azioni consisterebbero in dichiarazioni politiche o in altre iniziative politiche che si applicano al di fuori del territorio dello Stato interessato. Tale decisione non pregiudica i meccanismi esistenti della CSCE.

Helsinki 1992 (Decisioni: I. Rafforzamento delle Istituzioni e delle Strutture CSCE)

(22) Nel trattare una crisi o un conflitto, il Presidente in carica potrà designare, su sua propria responsabilità, un rappresentante personale con un mandato chiaro e preciso allo scopo di fornire un sostegno. Il Presidente in carica informerà il CAF dell'intenzione di nominare un rappresentante personale e del mandato. Nei rapporti inviati al Consiglio/CAF, il Presidente in carica includerà informazioni sulle attività del rappresentante personale nonché qualsiasi osservazione o consiglio proposti da quest'ultimo.

Sofia 2004 (Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione)

Il Consiglio dei ministri, (...)

5. Accoglie, inoltre, con favore l'intenzione del Presidente in esercizio di nominare, conformemente alla decisione N.8 del Consiglio dei ministri di Porto, tre rappresentanti personali nel quadro dello sforzo globale dell'OSCE di combattere la discriminazione e promuovere la tolleranza. Le spese sostenute dai rappresentanti personali saranno coperte da contributi extrabilancio.

* Per precise informazioni sulle ratifiche l'OSCE ATU si basa sulle notifiche ufficiali di ratifica reperibili sui siti web dei relativi depositari di strumenti antiterrorismo

2.3 Partner nell'attuazione

2.3.1 Governi, enti e istituzioni governative

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti — Principio IX)

[Gli Stati partecipanti] (...) confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi della loro cooperazione.

Copenhagen 1990 (Preambolo)

[Gli Stati partecipanti] riconoscono che la cooperazione fra loro, nonché il coinvolgimento attivo di persone, gruppi, organizzazioni e istituzioni, sarà essenziale a garantire un progresso continuo verso gli obiettivi da loro condivisi.

Mosca 1991 (Preambolo)

Gli Stati partecipanti (...) esprimono la loro determinazione di adempiere a tutti i loro impegni nel campo della dimensione umana e di risolvere con mezzi pacifici qualsiasi questione relativa, individualmente e collettivamente, sulla base del rispetto e della cooperazione reciproci. In tale contesto essi riconoscono che il coinvolgimento attivo di persone, gruppi, organizzazioni ed istituzioni è essenziale per garantire continui progressi in tale direzione.

2.3.2 Governi di altri Paesi e organizzazioni internazionali

Helsinki 1992 (Dichiarazione del Vertice)

7. Riaffermiamo la validità dei principi guida e dei valori comuni dell'Atto Finale di Helsinki e della Carta di Parigi, che consacrano le responsabilità reciproche degli Stati e dei governi verso il loro popolo. Essi costituiscono la coscienza collettiva della nostra comunità. Riconosciamo la nostra reciproca responsabilità per la loro attuazione. Sottolineiamo i diritti democratici dei cittadini di richiedere da parte dei loro governi il rispetto di tali valori e modelli.

Helsinki 1992 (Decisioni: IV. Relazioni con organizzazioni internazionali, relazioni con Stati non partecipanti, ruolo delle organizzazioni non governative (ONG))

- (1) (...) Gli sforzi positivi, volti ad edificare un ordine pacifico e democratico duraturo e a gestire il processo di cambiamento, richiedono un apporto più strutturato e sostanziale da parte di gruppi, persone, Stati ed organizzazioni al di fuori del processo CSCE.
- A tal fine gli Stati partecipanti hanno deciso quanto segue:
- Relazioni con organizzazioni internazionali
- (2) Gli Stati partecipanti, riaffermando i loro impegni assunti con la Carta delle Nazioni Unite e da essi firmati, dichiarano la loro intesa sul fatto che la CSCE e un accordo regionale nel senso del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e che in quanto tale costituisce un importante legame fra la sicurezza europea e la sicurezza mondiale. (...)

(3) Ricordando le decisioni pertinenti del Documento di Praga, gli Stati partecipanti miglioreranno i contatti e la cooperazione pratica con le organizzazioni internazionali appropriati.

(...)

Relazioni con Stati mediterranei non partecipanti

(7) Ricordando le disposizioni dell'Atto Finale e di altri documenti CSCE pertinenti e conformi con la prassi stabilita, gli Stati mediterranei non partecipanti continueranno ad essere invitati a presentare contributi alle attività della CSCE.

(...)

Relazioni con Stati non partecipanti

(9) (...) gli Stati partecipanti intendono approfondire la loro cooperazione e sviluppare un solido rapporto con gli Stati non partecipanti (...), che dimostrino un interesse per la CSCE, ne condividano i principi e gli obiettivi e siano attivamente impegnati nella cooperazione europea tramite le organizzazioni pertinenti.

Lisbona 1996 (Dichiarazione su un modello di sicurezza comune e globale per l'Europa del ventunesimo secolo)

5. Riconosciamo che, nell'ambito dell'OSCE, gli Stati sono responsabili (...) gli uni verso gli altri dell'attuazione degli impegni OSCE.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

14. (...) Ci impegniamo, oggi, ad adottare misure congiunte basate sulla cooperazione, sia in seno all'OSCE che tramite le organizzazioni di cui siamo membri, al fine di offrire assistenza agli Stati partecipanti per intensificare la loro osservanza dei principi e degli impegni OSCE. Rafforzeremo gli strumenti cooperativi esistenti e ne svilupperemo di nuovi per rispondere efficacemente alle richieste di assistenza degli Stati partecipanti. (...)

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

Cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali

52. (...) L'interazione dell'OSCE con altre organizzazioni e istituzioni si basa sulla Piattaforma per la sicurezza cooperativa, in cui gli Stati partecipanti si sono impegnati a promuovere coerenza politica e operativa tra tutti gli organi competenti in materia di sicurezza, sia nel rispondere a specifiche minacce, che nel formulare risposte a nuove minacce e sfide. (...)

53. La nostra cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni attualmente comprende il dialogo politico, il coordinamento e la cooperazione strutturata su tematiche o questioni regionali che interessano l'area dell'OSCE, in base a valori e obiettivi comuni. (...)

54. L'OSCE si adopera per estendere le sue relazioni ad altre organizzazioni e istituzioni internazionali che si occupano della promozione della sicurezza globale entro l'area dell'OSCE (...).

Astana 2010

3. (...) Riaffermiamo inoltre che tutti i principi e gli impegni OSCE, senza eccezione, si applicano nello stesso modo a tutti gli Stati partecipanti e sottolineiamo la nostra responsabilità reciproca (...) di dare piena attuazione a tali principi e impegni.

(...)

10. Riconosciamo che la sicurezza dell'area dell'OSCE è indissolubilmente legata a quella delle aree adiacenti, in particolare il Mediterraneo e l'Asia. Dobbiamo pertanto intensificare il livello di interazione con i nostri Partner per la cooperazione. In particolare, sottolineiamo la necessità che ogni Stato partecipante, in linea con le proprie capacità e il proprio interesse nazionale, contribuisca efficacemente agli sforzi collettivi internazionali volti a promuovere un Afghanistan stabile, indipendente, prospero e democratico.

Vilnius 2011 (Decisione N.5/11 sui Partner per la cooperazione)

Il Consiglio dei ministri, (...)

pienamente convinto che la sicurezza dell'area dell'OSCE è indissolubilmente legata alla sicurezza nelle regioni dei Partner per la cooperazione e riaffermando il proprio impegno a intensificare il dialogo e la cooperazione con i Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione e a rafforzare le proprie capacità di rispondere alle esigenze e alle priorità individuate dai Partner e basate sulle norme, i principi e gli impegni OSCE,

riconoscendo i processi di transizione democratica, i cambiamenti politici, economici e sociali che hanno avuto luogo in alcuni Partner mediterranei nel 2011,

lodando i processi di riforma volontari avviati da alcuni Partner mediterranei,

riconoscendo che ogni paese è diverso e ha il diritto di sviluppare il proprio modello politico, nel rispetto dei valori universali dei diritti e della dignità dell'uomo,

convenendo che l'esperienza dell'OSCE in diverse aree può essere di interesse e potenziale beneficio per i Partner, pur tenendo pienamente conto della loro responsabilità primaria per quanto riguarda le scelte politiche a livello nazionale e del loro specifico patrimonio politico, sociale, culturale e religioso, e in conformità con le loro esigenze, i loro obiettivi e le loro priorità nazionali,

ribadendo la disponibilità dell'OSCE (...) di assistere i Partner per la cooperazione, se del caso, nell'attuazione volontaria delle norme, dei principi e degli impegni OSCE,

riconoscendo l'importante ruolo svolto dalla società civile nei Paesi Partner per la cooperazione nel promuovere la democrazia, lo stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

accogliendo con favore i progressi compiuti negli ultimi anni attraverso il dialogo e la cooperazione con i nostri Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione, tra cui la maggiore partecipazione alle riunioni e alle attività dell'OSCE, inclusa l'attuazione di progetti concreti di reciproco interesse,

(...)

ribadendo il sostegno alle attività di cooperazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE con i Partner, anche attraverso il suo Foro parlamentare annuale sul Mediterraneo, e prendendo atto del lavoro svolto dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE a tale riguardo,

1. decide di rafforzare ulteriormente il Partenariato per la cooperazione ampliando il dialogo, intensificando le consultazioni politiche, rafforzando la cooperazione pratica e condividendo ulteriormente le migliori prassi e l'esperienza acquisita nello sviluppo di una sicurezza globale, cooperativa e indivisibile nelle tre dimensioni dell'OSCE, in base alle esigenze e alle priorità individuate dai Partner;

2. incoraggia le strutture esecutive dell'OSCE, (...), a intraprendere con i paesi Partner iniziative di cooperazione orientate all'azione nelle tre dimensioni, tenendo anche conto delle conferenze annuali dei Partner, offrendo su richiesta dei Partner la consulenza di esperti e uno scambio di informazioni sulle migliori prassi ed esperienze, basandosi ove necessario sulle pertinenti decisioni dell'OSCE, e invita i Partner ad accrescere il livello della loro partecipazione alle attività dell'OSCE;

3. decide (...) di accrescere gli sforzi volti a promuovere le norme, i principi e gli impegni OSCE attraverso i contatti, in coordinamento con altre organizzazioni regionali e internazionali pertinenti, in particolare con le Nazioni Unite, segnatamente attraverso la condivisione delle migliori prassi ed esperienze e attraverso progetti e attività comuni in tutte le tre dimensioni, a seconda dei casi;

4. invita (...) OSCE (...) a rafforzare e sviluppare ulteriormente un regolare dialogo ad alto livello con i Partner per la cooperazione, al fine di migliorare la comprensione reciproca e assicurare un sostegno politico e un'assistenza ad alto livello per i Partner per la cooperazione, tenendo conto delle loro esigenze e priorità;

5. invita (...) OSCE, (...), a facilitare una più ampia partecipazione di funzionari e di rappresentanti della società civile dei Partner per la cooperazione a pertinenti eventi OSCE, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di partenariato, a seconda dei casi;

6. incarica il Segretario generale, in consultazione con la Presidenza dell'OSCE, di valutare eventuali attività di cooperazione con i Partner, improntate all'azione e basate sui risultati, in coordinamento con le Nazioni Unite e con altre pertinenti organizzazioni e istituzioni regionali e internazionali, e di formulare proposte, come appropriato, finalizzate a ulteriori azioni da parte del Consiglio permanente;

7. chiede al Consiglio permanente di continuare a interessarsi della questione e di valutare le opzioni per futuri impegni con i Partner per la cooperazione, su loro richiesta;

8. incoraggia gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione a condividere le loro esperienze e a contribuire alle attività dell'OSCE in tutte le tre dimensioni, anche attraverso contributi in favore del Fondo di partenariato, ove opportuno, al fine di promuovere ulteriormente l'impegno con i Partner per la cooperazione;

9. ribadisce la sua disponibilità a prendere in considerazione future e potenziali domande di partenariato presentate da Paesi interessati (...).

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo)

16. A invitare i Partner per la cooperazione dell'OSCE a impegnarsi attivamente con noi per rafforzare il nostro dialogo e la nostra cooperazione nella prevenzione e nel contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, rispettando e proteggendo i diritti umani e le libertà fondamentali in tale contesto, prevenendo e contrastando le manifestazioni di intolleranza e discriminazione, incluse quelle basate sulla religione o sul credo, sulla xenofobia, sulla violenza, promuovendo altresì il dialogo interconfessionale, interreligioso e interculturale, (...), e a incoraggiare i Partner per la cooperazione a continuare ad avvalersi al meglio dei principi, delle norme e degli impegni dell'OSCE, così come dei suoi strumenti pertinenti;

Amburgo 2016 (Decisione N.5/16 sulle iniziative dell'OSCE relative alla riduzione dei rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione)

11. invita i Partner OSCE per la cooperazione a rafforzare il dialogo sulle iniziative volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione.

2.3.3 Individui, difensori dei diritti umani e organizzazioni non-governative

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti — Principio VII)

Gli Stati partecipanti riconoscono il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...). Essi confermano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di agire in conseguenza.

(...)

Essi confermano che (...) le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi della loro cooperazione.

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

[Gli Stati partecipanti] ricordano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri e di agire in conseguenza nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come enunciato nell'Atto Finale, e intraprenderanno, nei loro rispettivi paesi, le azioni necessarie per garantire efficacemente tale diritto.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(12) [Gli Stati partecipanti] esprimono la propria determinazione di garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...).

(13) In tale contesto essi (...)

(13.3) — provvederanno alla pubblicazione e alla diffusione del testo dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid, del presente Documento e dei testi di qualsiasi strumento internazionale pertinente nel campo dei diritti dell'uomo, al fine di assicurare la disponibilità di tali documenti nella loro interezza, di dar loro la massima divulgazione possibile e di renderli accessibili a tutti nei loro paesi, in particolare tramite le biblioteche pubbliche;

(13.4) — garantiranno l'effettivo diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in tale campo e di agire in conseguenza, e a tal fine pubblicheranno e renderanno accessibili tutte le leggi, regolamenti e le procedure concernenti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;

(13.5) — rispetteranno il diritto dei propri cittadini di contribuire attivamente, individualmente o in associazione con altri, alla promozione e alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(13.6) — incoraggeranno, nelle scuole e negli altri istituti d'istruzione, l'esame dei modi per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;

(...)

(13.8) — assicureranno che nessuna persona che eserciti, esprima l'intenzione di esercitare o cerchi di esercitare tali diritti e libertà, o un membro della sua famiglia siano soggetti, per ciò stesso, a discriminazioni di alcun genere;

(13.9) — assicureranno che coloro i quali asseriscono che, nei loro confronti, siano stati violati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dispongano di mezzi di ricorso efficaci nonché di complete informazioni in merito; fra l'altro, accorderanno ad essi la possibilità effettiva di avvalersi:

- del diritto di ogni persona di presentare istanze agli organi esecutivi, legislativi, giudiziari od amministrativi;
- del diritto ad un processo giusto e pubblico entro termini ragionevoli, di fronte ad un tribunale indipendente e imparziale, compreso il diritto di presentare argomentazioni giuridiche e di essere rappresentati da un avvocato di propria scelta;
- del diritto di essere informati prontamente ed ufficialmente sulla decisione adottata in merito a ciascun ricorso, compresi i motivi giuridici sui quali è fondata la decisione. Queste informazioni verranno fornite di norma per iscritto e, in ogni caso, in modo tale da consentire all'interessato di avvalersi effettivamente degli altri ricorsi disponibili.

(...)

(26) (...) A tal fine essi rispetteranno il diritto delle persone a osservare e a promuovere l'applicazione delle disposizioni CSCE e ad associarsi ad altri a tale scopo. Essi faciliteranno i contatti e le comunicazioni dirette fra tali persone, organizzazioni e istituzioni all'interno degli Stati partecipanti e tra di essi ed elimineranno, ove esistano, gli ostacoli giuridici e amministrativi incompatibili con le disposizioni CSCE. Essi adotteranno inoltre misure efficaci per facilitare l'accesso alle informazioni sull'attuazione delle disposizioni CSCE e la libera espressione di opinioni in merito a tali questioni.

Copenhagen 1990

[Gli Stati partecipanti] riconoscono che la cooperazione fra loro, nonché il coinvolgimento attivo di persone, gruppi, organizzazioni e istituzioni, sarà essenziale a garantire un progresso continuo verso gli obiettivi da loro condivisi.

(...)

(10) Riaffermando il proprio impegno di garantire efficacemente il diritto dell'individuo di conoscere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di avvalersene e di contribuire attivamente, individualmente o in associazione con altri, alla loro promozione e tutela, gli Stati partecipanti esprimono il proprio impegno di:

(10.1) rispettare il diritto di ciascuno, individualmente o in associazione con altri, di ricercare, ricevere e comunicare liberamente opinioni e informazioni sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ivi compresi i diritti di diffondere e pubblicare tali opinioni e informazioni,

(10.2) rispettare i diritti di ciascuno, individualmente o in associazione con altri, di esaminare e discutere l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché di sviluppare e discutere idee per una migliore tutela dei diritti dell'uomo e mettere in atto mezzi migliori per garantire l'osservanza delle norme internazionali sui diritti dell'uomo,

(10.3) assicurare che ad ognuno sia consentito di esercitare il diritto di associazione, ivi compreso il diritto di costituire, aderire e partecipare a tutti gli effetti alle organizzazioni non governative che si adoperano per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusi i sindacati e i gruppi di vigilanza sui diritti dell'uomo,

(10.4) consentire ai membri di tali gruppi e organizzazioni di accedere e di comunicare senza impedimenti con organismi analoghi all'interno e fuori dei propri paesi e con organizzazioni internazionali, di realizzare scambi, contatti e attività di cooperazione con tali gruppi e organizzazioni e di sollecitare, ricevere e utilizzare contributi finanziari volontari provenienti da fonti nazionali e internazionali, come previsto dalla legge, allo scopo di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Ricordiamo il ruolo rilevante che organizzazioni non governative, gruppi religiosi nonché altri gruppi e persone hanno svolto nella realizzazione degli obiettivi della CSCE e faciliteremo ulteriormente le loro attività per l'attuazione degli impegni CSCE da parte degli Stati partecipanti. Tali organizzazioni, gruppi e persone devono essere coinvolti in modo adeguato nelle attività e nelle nuove strutture della CSCE per adempiere ai loro importanti compiti.

Mosca 1991

Gli Stati partecipanti (...) esprimono la loro determinazione di adempiere a tutti i loro impegni nel campo della dimensione umana e di risolvere con mezzi pacifici qualsiasi questione relativa, individualmente e collettivamente, sulla base del rispetto e della cooperazione reciproci. In tale contesto essi riconoscono che il coinvolgimento attivo di persone, gruppi, organizzazioni ed istituzioni è essenziale per garantire continui progressi in tale direzione.

(...)

(43) Gli Stati partecipanti riconosceranno come organizzazioni non governative quelle che si dichiarano tali, secondo le vigenti procedure nazionali, e faciliteranno nei loro territori a tali organizzazioni non governative il libero svolgimento delle loro attività; e a tal fine essi

(43.1) si adopereranno per ricercare i modi di rafforzare ulteriormente le modalità per contatti e scambi di opinioni fra le organizzazioni non governative e le competenti autorità nazionali e le istituzioni governative;

(43.2) si adopereranno per facilitare le visite nei loro paesi da parte di organizzazioni non governative provenienti da un qualsiasi Stato partecipante al fine di osservare la situazione per quanto concerne la dimensione umana;

(43.3) accolgono con favore le attività delle organizzazioni non governative, inclusa, fra l'altro, quella intesa a osservare l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana;

(43.4) consentiranno alle organizzazioni non governative, considerata la loro importante funzione nell'ambito della dimensione umana della CSCE, di comunicare le loro opinioni ai propri governi ed ai governi di tutti gli altri Stati partecipanti nel corso dei futuri lavori sulla dimensione umana della CSCE.

(43.5) Durante i futuri lavori della CSCE sulla Dimensione Umana, le organizzazioni non governative avranno l'opportunità di distribuire a tutte le delegazioni contributi scritti su questioni specifiche della dimensione umana della CSCE.

(43.6) Il Segretariato CSCE, nei limiti delle risorse a sua disposizione, risponderà favorevolmente alle richieste di documenti non riservati della CSCE da parte di organizzazioni non governative.

Helsinki 1992 (Dichiarazione del Vertice)

7. Riaffermiamo la validità dei principi guida e dei valori comuni dell'Atto Finale di Helsinki e della Carta di Parigi, che consacrano le responsabilità reciproche degli Stati e dei governi verso il loro popolo. Essi costituiscono la coscienza collettiva della nostra comunità. (...) Sottolineiamo i diritti democratici dei cittadini di richiedere da parte dei loro governi il rispetto di tali valori e modelli.

Helsinki 1992 (Decisioni: IV. Relazioni con organizzazioni internazionali, relazioni con Stati non partecipanti, ruolo delle organizzazioni non governative (ONG))

(1) (...) Gli sforzi positivi, volti ad edificare un ordine pacifico e democratico duraturo e a gestire il processo di cambiamento, richiedono un apporto più strutturato e sostanziale da parte di gruppi, persone, Stati ed organizzazioni al di fuori del processo CSCE.

A tal fine gli Stati partecipanti hanno deciso quanto segue:

(...)

Maggiore trasparenza delle attività della CSCE, promozione della conoscenza della CSCE, ampliamento del ruolo delle ONG

(12) Gli Stati partecipanti aumenteranno la trasparenza delle istituzioni e delle strutture CSCE ed assicureranno un'ampia diffusione delle informazioni sulla CSCE.

(...)

(14) Gli Stati partecipanti forniranno opportunità per il maggiore coinvolgimento delle organizzazioni non governative nelle attività della CSCE.

(15) Essi, di conseguenza:

- applicheranno a tutte le riunioni della CSCE le direttive precedentemente concordate per l'accesso delle ONG a talune riunioni della CSCE,
- apriranno alle ONG tutte le sedute plenarie delle conferenze di riesame, i seminari, i gruppi di studio e le riunioni dell'ODIHR, il CAF quando si riunisce come Foro Economico, le riunioni sull'attuazione dei diritti dell'uomo, nonché altre riunioni di esperti. Inoltre ogni riunione potrà decidere di aprire alcune altre sedute alla partecipazione delle ONG,
- daranno istruzioni ai direttori delle istituzioni CSCE e ai Segretari Esecutivi delle riunioni della CSCE di designare una "persona di collegamento con le ONG" scelta fra il loro personale,

- designeranno, come opportuno, un funzionario dei loro Ministeri degli Esteri ed un membro delle loro delegazioni presso le riunioni della CSCE che saranno responsabili del collegamento con le ONG,
- promuoveranno contatti e scambi di vedute fra le ONG e i pertinenti enti nazionali e le istituzioni governative negli intervalli fra le riunioni della CSCE,
- faciliteranno, nel corso delle riunioni della CSCE, riunioni di discussione informale fra i rappresentanti degli Stati partecipanti e delle ONG,
- incoraggeranno la presentazione di contributi scritti da parte delle ONG alle istituzioni e alle riunioni della CSCE, i cui titoli potranno essere conservati e forniti agli Stati partecipanti su richiesta,
- incoraggeranno le ONG che organizzano seminari su questioni relative alla CSCE,
- notificheranno alle ONG, tramite le istituzioni CSCE, le date delle future riunioni CSCE, assieme ad un'indicazione, ove possibile, degli argomenti da affrontare nonché, su richiesta, delle attivazioni dei meccanismi CSCE che sono stati resi noti a tutti gli Stati partecipanti.

(16) Le suddette disposizioni non si applicheranno a persone od organizzazioni che ricorrano all'uso della violenza o che giustifichino pubblicamente il terrorismo o l'uso della violenza.

(17) Gli Stati partecipanti utilizzeranno tutti i mezzi appropriati per diffondere il più ampiamente possibile in seno alle loro società la conoscenza della CSCE, dei suoi principi, dei suoi impegni e delle sue attività.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

18. Gli Stati partecipanti sottolineano (...) la necessità di tutelare i difensori dei diritti dell'uomo e attendono con interesse il completamento e l'adozione, nel quadro delle Nazioni Unite, del progetto di dichiarazione sui "Diritti e le responsabilità di persone, gruppi e organi della società al fine di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti".

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

27. Le organizzazioni non governative (ONG) hanno un ruolo vitale da svolgere nella promozione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto. Esse sono parte integrante di una solida società civile. Ci impegniamo a potenziare la capacità delle ONG di contribuire pienamente all'ulteriore sviluppo della società civile e al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Helsinki 2008 (Dichiarazione ministeriale resa in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)

(...)

Riconosciamo che i diritti umani sono più tutelati nelle società democratiche, in cui le decisioni sono prese con massima trasparenza e ampia partecipazione. Sosteniamo una società civile pluralistica e incoraggiamo partenariati con diversi attori per la promozione e la tutela dei diritti umani.

(...)

Astana 2010

6. (...) Apprezziamo il ruolo importante svolto dalla società civile e da mezzi d'informazione liberi nell'aiutarci ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, incluse consultazioni elettorali libere e imparziali, nonché dello stato di diritto.

Vilnius 2011

(...) riconoscendo l'importante ruolo svolto dalla società civile nei Paesi Partner per la cooperazione nel promuovere la democrazia, lo stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

(...)

2.3.4 Istituzioni dell'OSCE/strutture di particolare rilevanza per la dimensione umana

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

14. (...) Confermiamo individualmente la nostra volontà di osservare pienamente gli impegni assunti. Abbiamo inoltre la responsabilità comune di promuovere i principi OSCE. Siamo pertanto decisi a cooperare in seno all'OSCE e con le sue istituzioni e i suoi rappresentanti (...). Coopereremo in uno spirito di solidarietà e di partnership nel continuo riesame dell'applicazione.

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

La risposta dell'OSCE

20. L'OSCE continuerà a svolgere un ruolo attivo nella sua regione, utilizzando appieno le sue istituzioni, l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (HCNM) e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione (RFM), nonché le sue operazioni sul terreno e il suo Segretariato. Tali istituzioni costituiscono strumenti importanti di assistenza agli Stati partecipanti nell'attuazione dei loro impegni, compreso il rispetto per i diritti dell'uomo, per la democrazia e per lo stato di diritto. In tutte le pertinenti attività si ricercheranno attivamente le possibilità di accrescere la cooperazione con l'Assemblea Parlamentare e, per suo tramite, con i parlamenti nazionali.

Astana 2010

5. (...) Sottolineiamo l'importante lavoro svolto dal Segretariato OSCE, dall'Alto Commissario per le minoranze nazionali, dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo e dal Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione, nonché dalle operazioni sul terreno dell'OSCE, in conformità ai loro rispettivi mandati, nell'assistere gli Stati partecipanti a dare attuazione ai loro impegni OSCE. Siamo determinati a intensificare la cooperazione con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e incoraggiamo i suoi sforzi volti a promuovere la sicurezza, la democrazia e la prosperità in tutta l'area dell'OSCE e all'interno degli Stati partecipanti e ad accrescere la fiducia tra gli Stati partecipanti.

(...)

A. Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR)

I. MANDATO GENERALE, INCLUSI COMPITI GENERALI AGGIUNTIVI

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Decidiamo di istituire a Varsavia un Ufficio per le Libere Elezioni, per facilitare i contatti e lo scambio di informazioni sulle elezioni negli Stati partecipanti.

Parigi 1990 (Documento supplementare per l'attuazione di talune disposizioni contenute nella carta di Parigi per una nuova Europa)

G. Ufficio per le Libere Elezioni

1. L'Ufficio per le Libere Elezioni avrà la funzione di facilitare i contatti e lo scambio di informazioni sulle elezioni negli Stati partecipanti. In tal modo l'Ufficio promuoverà l'attuazione dei paragrafi 6, 7, e 8 del Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE (le pertinenti disposizioni sono riportate nell'Allegato I).

2. A tal fine, l'Ufficio:

- compilerà informazioni, incluse le informazioni fornite dalle competenti autorità degli Stati partecipanti sulle date, sulle procedure e sui risultati ufficiali di elezioni nazionali programmate negli Stati partecipanti, nonché rapporti sull'osservazione di elezioni e fornirà gli stessi, su richiesta, a governi, parlamenti e organizzazioni private interessate;
- servirà a facilitare i contatti fra Governi, parlamenti o organizzazioni private che desiderino osservare elezioni e le competenti autorità degli Stati in cui le elezioni dovranno aver luogo;
- su richiesta degli Stati partecipanti organizzerà seminari o altre riunioni concernenti le procedure elettorali e le istituzioni democratiche e fungerà da sede per detti incontri.

3. L'Ufficio terrà conto dei lavori di altre istituzioni attive in tale settore e coopererà con le stesse.

4. L'Ufficio adempierà ad altri compiti assegnatigli dal Consiglio.

Allegato 1 (Copenaghen 1990)

(6) Gli Stati partecipanti dichiarano che la volontà del popolo, liberamente e correttamente espressa mediante elezioni periodiche e oneste, costituisce la base dell'autorità e della legittimità di ogni governo. Gli Stati partecipanti rispetteranno, di conseguenza, il diritto dei propri cittadini di partecipare al governo del proprio paese sia direttamente sia tramite rappresentanti da essi liberamente eletti mediante procedure elettorali corrette. Essi riconoscono la responsabilità di garantire e proteggere, conformemente alle proprie leggi, agli obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e agli impegni internazionali assunti, l'ordinamento democratico liberamente stabilito attraverso la volontà del popolo contro le attività di persone, gruppi od organizzazioni impegnati in azioni terroristiche o che rifiutano di rinunciare al terrorismo o alla violenza miranti a rovesciare tale ordinamento o quello di un altro Stato partecipante.

(7) Per garantire che la volontà del popolo sia alla base dell'autorità di governo, gli Stati partecipanti

(7.1) terranno libere elezioni ad intervalli ragionevoli, secondo quanto stabilito dalla legge,

(7.2) consentiranno che tutti i seggi di almeno una Camera della legislatura nazionale siano liberamente disputati in una votazione popolare,

(7.3) garantiranno il suffragio universale e in condizioni di uguaglianza ai cittadini maggiorenni,

(7.4) assicureranno votazioni segrete o equivalenti procedure di libera votazione e che i voti siano conteggiati e riportati onestamente e i loro risultati ufficiali resi pubblici,

(7.5) rispetteranno il diritto dei cittadini di candidarsi a cariche politiche o pubbliche, personalmente o in rappresentanza di partiti o organizzazioni politiche, senza discriminazione alcuna,

(7.6) rispetteranno il diritto degli individui e dei gruppi di costituire, in piena libertà, propri partiti politici o altre organizzazioni politiche e offriranno a tali partiti e organizzazioni politiche le garanzie giuridiche necessarie per consentire loro di competere reciprocamente sulla base dell'uguaglianza di trattamento di fronte alla legge e da parte delle autorità,

(7.7) assicureranno che la legge e il sistema politico consentano di condurre le campagne elettorali in un'atmosfera corretta e libera, nella quale né misure amministrative, né la violenza, né l'intimidazione impediscano ai partiti e ai candidati di esporre liberamente le proprie opinioni e posizioni o impediscano agli elettori di conoscerle e discuterle nonché di dare il proprio voto senza timore di rappresaglie,

(7.8) faranno sì che nessun ostacolo legale o amministrativo limiti il libero accesso ai mezzi di informazione su base non discriminatoria per tutti i raggruppamenti politici e gli individui che intendono partecipare al processo elettorale,

(7.9) assicureranno che i candidati che ottengono il necessario numero di voti richiesti dalla legge assumano debitamente la carica e che sia loro consentito di rimanere in carica fino alla scadenza del mandato o, comunque, fino al termine dello stesso quale regolato dalla legge, conformemente alle procedure parlamentari, costituzionali e democratiche.

(8) Gli Stati partecipanti ritengono che la presenza di osservatori, sia stranieri sia nazionali, può migliorare il processo elettorale per gli Stati nei quali si tengono elezioni. Pertanto essi inviteranno osservatori provenienti da altri Stati partecipanti alla CSCE e le istituzioni e organizzazioni private appropriate che lo desiderino ad osservare lo svolgimento delle loro procedure elettorali nazionali nella misura consentita dalla legge. Essi inoltre si sforzeranno di agevolare un analogo accesso nel caso di procedimenti elettorali svolti ad un livello inferiore a quello nazionale. Tali osservatori si impegneranno a non interferire nelle operazioni elettorali.

Praga 1992 (Documento sull'ulteriore sviluppo delle istituzioni e delle strutture CSCE: III Dimensione umana)

9. Al fine di ampliare la cooperazione pratica fra gli Stati partecipanti nel campo della dimensione umana, i Ministri hanno deciso di attribuire funzioni supplementari all'Ufficio per le Libere Elezioni, che d'ora in avanti sarà denominato Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo.

10. Sotto la guida generale del CAF, l'Ufficio dovrebbe, fra l'altro:

- organizzare una riunione CSCE di breve durata presso la sede dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo per trattare l'attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE ogni anno in cui non ha luogo una Riunione dei Seguiti. (...)
- servire da struttura istituzionale per l'utilizzazione comune e lo scambio delle informazioni sull'assistenza tecnica disponibile, sulle consulenze e sui programmi nazionali ed internazionali intesi ad assistere le nuove democrazie nell'edificazione delle istituzioni;
- facilitare i contatti tra coloro che offrono tali risorse e coloro che desiderano farne uso;

- sviluppare la cooperazione con il Consiglio d'Europa per utilizzare la sua base dati di tali risorse e servizi;
- stabilire contatti con organizzazioni non governative attive nel campo dell'edificazione di istituzioni democratiche, al fine di consentire agli Stati partecipanti interessati l'utilizzazione delle loro notevoli risorse e competenze;
- facilitare la cooperazione per quanto riguarda la formazione e l'educazione nelle discipline pertinenti alle istituzioni democratiche;
- organizzare incontri e seminari fra tutti gli Stati partecipanti su questioni relative all'edificazione e alla rivitalizzazione delle istituzioni democratiche, quali un seminario di breve durata sulla libertà dei mezzi d'informazione e, in un periodo appropriato, uno sulla migrazione. Tali incontri e seminari si terranno a Varsavia se non altrimenti deciso.

11. Al fine di evitare duplicazione di lavori, in special modo nei settori sopra elencati, i Ministri hanno incaricato l'Ufficio di operare strettamente con altre istituzioni attive nel campo dell'edificazione delle istituzioni democratiche e dei diritti dell'uomo, in particolare il Consiglio d'Europa e la Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto.

12. Il CAF esaminerà annualmente la necessità di riunioni e seminari sulla dimensione umana e sulle istituzioni democratiche e definirà un programma di lavoro.

(...)

14. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo viene designato quale istituzione CSCE incaricata dei compiti connessi con missioni di esperti e di rapporteur conformemente al Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE.

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

(2) Gli Stati partecipanti esprimono la loro ferma determinazione di assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di attenersi allo stato di diritto, di promuovere i principi della democrazia e a tale proposito di edificare, rafforzare e tutelare le istituzioni democratiche, nonché di promuovere la tolleranza in tutta la società. A tale scopo, essi amplieranno il quadro operativo della CSCE, anche rafforzando ulteriormente l'ODIHR, in modo che informazioni, idee e preoccupazioni possano essere scambiate in maniera più concreta e significativa, ivi compreso un preallarme delle tensioni e dei conflitti potenziali. Così facendo, essi focalizzeranno la loro attenzione su temi di particolare importanza relativi alla Dimensione Umana. Essi pertanto terranno sotto costante esame il rafforzamento della Dimensione Umana, specialmente in un periodo di cambiamento.

(...)

Quadro per il controllo dell'osservanza degli impegni CSCE e per la promozione della cooperazione nel campo della Dimensione Umana

(4) Al fine di rafforzare e controllare l'osservanza degli impegni CSCE nonché di promuovere progressi nel campo della Dimensione Umana, gli Stati partecipanti concordano di rafforzare il quadro della loro cooperazione e a tal fine decidono quanto segue:

Accresciuto ruolo dell'ODIHR

(5) Sotto le direttive generali del CAF e in aggiunta ai suoi compiti esistenti, enunciati nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e nel Documento di Praga sull'Ulteriore Sviluppo delle Istituzioni e delle Strutture CSCE, l'ODIHR in quanto istituzione principale nel campo della Dimensione Umana:

(5a) contribuirà a controllare l'attuazione degli impegni nel campo della Dimensione Umana:

- fungendo da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 e da canale per le informazioni ai sensi del paragrafo 3 del Meccanismo sulla Dimensione Umana enunciato nel Documento Conclusivo di Vienna;
- accettando commenti dagli Stati visitati dalle missioni CSCE pertinenti alla Dimensione Umana diversi da quelli che rientrano nel Meccanismo della Dimensione Umana; esso trasmetterà il rapporto di tali missioni nonché gli eventuali commenti a tutti gli Stati partecipanti al fine di discuterli in occasione della successiva Riunione sull'attuazione o della conferenza di riesame;
- partecipando o intraprendendo missioni quando verranno istituite dal Consiglio o dal CAF; (5b) fungerà da centro di coordinamento per fornire informazioni;
- su uno stato di emergenza pubblica conformemente al paragrafo 28.10 del Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana;
- sugli elenchi di esperti e sull'assistenza, per esempio nel campo dei censimenti o sulla democrazia a livello locale e regionale, e sullo svolgimento di seminari nazionali su tali questioni;

(5c) appoggerà altre attività nel campo della Dimensione Umana, inclusa l'edificazione di istituzioni democratiche:

- adempiendo i compiti definiti nel "Programma di Supporto Coordinato per Stati partecipanti recentemente ammessi";
- organizzando "seminari sul processo democratico" dietro richiesta di Stati partecipanti. Le stesse disposizioni procedurali enunciate nel "Programma di supporto coordinato per Stati partecipanti recentemente ammessi" si applicheranno anche a tali seminari;
- contribuendo, nell'ambito delle risorse a sua disposizione, alla preparazione di seminari su richiesta di uno o più Stati partecipanti;
- fornendo, come opportuno, mezzi all'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali;
- comunicando, come opportuno, con organizzazioni internazionali e non governative pertinenti;
- consultando e cooperando con gli organi pertinenti del Consiglio d'Europa e quelli ad esso associati ed esaminando come essi possano contribuire, nel modo opportuno, alle attività dell'ODIHR. Inoltre l'ODIHR, dietro richiesta degli Stati partecipanti, fornirà loro informazioni sui programmi che, nel quadro del Consiglio d'Europa, sono aperti a tutti gli Stati partecipanti.

(6) Le attività sulle questioni della Dimensione Umana intraprese dall'ODIHR potranno, fra l'altro, contribuire al preallarme nella prevenzione dei conflitti.

Meccanismo della Dimensione Umana

(7) Al fine di allineare il Meccanismo della Dimensione Umana alle attuali strutture e istituzioni della CSCE gli Stati partecipanti decidono che:

Qualsiasi Stato partecipante che lo ritenga necessario potrà fornire informazioni su situazioni e casi che sono stati oggetto di richieste di cui ai paragrafi 1 o 2 del capitolo intitolato "Dimensione Umana

della CSCE” del Documento Conclusivo di Vienna o sui risultati di tali procedure, agli Stati partecipanti tramite l’ODIHR — che potrà fungere parimenti da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 — o tramite canali diplomatici. Tali informazioni potranno essere discusse nelle riunioni del CAF, nelle riunioni sull’Attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana e nelle conferenze di riesame.

(...)

Riunioni sull’attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana

(9) Ogni anno in cui non si tiene una conferenza di riesame, l’ODIHR organizzerà un incontro a livello di esperti della durata di tre settimane di tutti gli Stati partecipanti nella sua sede al fine di riesaminare l’attuazione degli impegni CSCE nel campo della Dimensione Umana. La riunione assolverà ai seguenti compiti:

(9a) uno scambio approfondito di opinioni sull’attuazione degli impegni relativi alla Dimensione Umana, compresa la discussione sulle informazioni fornite in conformità al paragrafo 4 del Meccanismo della Dimensione Umana e sugli aspetti della Dimensione Umana dei rapporti delle missioni CSCE, nonché l’esame dei modi e dei mezzi per migliorare l’attuazione;

(9b) una valutazione delle procedure per controllare l’osservanza degli impegni.

(10) La riunione sull’attuazione potrà sottoporre all’attenzione del CAF misure atte a migliorare l’attuazione che essa ritenga necessarie.

(11) La riunione sull’attuazione non produrrà un documento negoziato.

(12) Contributi scritti e materiale informativo avranno un carattere non riservato o riservato a seconda di come indicato dallo Stato proponente.

(13) Le riunioni sull’attuazione saranno organizzate in sedute formali e informali. Tutte le sedute formali saranno pubbliche. Inoltre gli Stati partecipanti potranno decidere, caso per caso, di rendere pubbliche le sedute informali.

(14) Il Consiglio d’Europa, la Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), nonché altre istituzioni e organizzazioni internazionali pertinenti saranno incoraggiate dalla riunione sull’attuazione a presenziare e a presentare contributi.

(15) Le organizzazioni non governative che abbiano competenza pertinente nel campo della Dimensione Umana sono invitate a presentare interventi scritti alla riunione sull’attuazione, per esempio tramite l’ODIHR, e potranno essere invitate dalla riunione sull’attuazione, sulla base dei loro interventi scritti, ad affrontare oralmente questioni specifiche come opportuno.

(16) Nel corso di due mezze giornate durante la riunione sull’attuazione non verranno previste sedute formali al fine di fornire migliori opportunità per eventuali contatti con le ONG. A tale scopo sarà messa a disposizione delle ONG una sale nella sede della riunione.

Seminari sulla Dimensione Umana della CSCE

(17) Sotto la guida generale del CAF, l’ODIHR organizzerà seminari sulla Dimensione Umana della CSCE che affronteranno questioni specifiche di particolare rilievo per la Dimensione Umana e oggetto di preoccupazione politica attuale. Il CAF stabilirà un programma di lavoro annuale che

comprenderà i titoli e le date di tali seminari. L'ordine del giorno e le modalità di ciascun seminario saranno approvati dal CAF al più tardi tre mesi prima del seminario. Così facendo, il CAF terrà conto delle opinioni espresse dall'ODIHR. Se non altrimenti deciso, i seminari si terranno nella sede dell'ODIHR e non dureranno più di una settimana. Il programma di lavoro terrà conto dell'operato delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali pertinenti.

(18) Tali seminari saranno organizzati con la massima apertura e flessibilità. Organizzazioni e istituzioni internazionali pertinenti potranno essere invitate a presenziare e a presentare contributi. Altrettanto potranno fare le ONG con esperienza pertinente. Esperti indipendenti presenti al seminario quali membri di delegazioni nazionali saranno altresì liberi di prendere la parola secondo la loro propria competenza.

(19) I seminari CSCE saranno organizzati in sedute formali ed informali. Tutte le sedute formali saranno pubbliche. Inoltre gli Stati partecipanti potranno decidere, caso per caso, di rendere pubbliche le sedute informali.

(20) I seminari della CSCE non produrranno un documento negoziato né programmi sui seguenti.

(21) I contributi di esperti indipendenti saranno di carattere non riservato.

Roma 1993 (Decisioni: IV. La Dimensione Umana)

(3) Processo di consultazione politica e missioni CSCE.

(...)

- Maggior rilievo sarà dato alle questioni relative alla dimensione umana nei mandati delle missioni CSCE nonché nei seguiti dei rapporti delle missioni. A tal fine all'ODIHR verrà attribuito un ruolo di maggior rilievo nella preparazione delle missioni CSCE per quanto riguarda, fra l'altro, le informazioni e le consulenze fornite alle missioni in base alle sue competenze.

(...)

4. Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo

I Ministri hanno deciso di potenziare le funzioni e le operazioni dell'ODIHR. L'ODIHR, fra l'altro, intensificherà le proprie attività, in base al suo mandato, nei seguenti settori:

- istituzione di un registro di esperti allargato in campi attinenti alla dimensione umana. Si chiede agli Stati partecipanti e alle organizzazioni non governative di informare l'ODIHR in merito agli esperti disponibili in campi attinenti alla dimensione umana;

(...)

- rafforzamento della cooperazione con organizzazioni internazionali pertinenti al fine di coordinare le attività e individuare possibili aree per iniziative comuni;
- ricezione di informazioni fornite dalle ONG con esperienza pertinente nel campo della dimensione umana;
- funzione di punto di contatto per informazioni fornite dagli Stati partecipanti conformemente agli impegni CSCE;
- diffusione di informazioni generali relative alla dimensione umana e al diritto umanitario internazionale.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

8. Quale principale istituzione della dimensione umana, l'ODIHR, di concerto con il Presidente in esercizio, parteciperà, in veste di consulente, alle discussioni del Consiglio Superiore e del Consiglio Permanente, riferendo a intervalli regolari sulle sue attività e fornendo informazioni sulle questioni relative all'attuazione. Esso fornirà materiale di supporto per il riesame annuale dell'attuazione e, ove necessario, chiarirà o integrerà le informazioni ricevute. Agendo in stretta consultazione con il Presidente in esercizio, il Direttore dell'ODIHR potrà proporre ulteriori azioni.

9. Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di potenziare, tramite l'ODIHR, la cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali attive nel campo della dimensione umana, incluso, fra gli altri, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo, al fine di scambiare informazioni, inclusi rapporti, nonché per sviluppare ulteriormente le attività orientate verso il futuro, come enunciato nel presente documento.

10. Gli Stati partecipanti decidono di: (...)

- incaricare l'ODIHR di fungere da centro di coordinamento per lo scambio di dati sui mezzi d'informazione nella regione e incoraggiare i governi, i giornalisti e le ONG a fornire all'ODIHR informazioni sulla situazione dei mezzi di informazione.

11. L'ODIHR verrà consultato in merito al mandato di una missione CSCE prima della sua adozione e contribuirà a dar seguito ai rapporti delle missioni come deciso dal Consiglio Permanente. La conoscenza da parte dell'ODIHR di esperti nel campo della dimensione umana dovrebbe essere utilizzata per contribuire a dotare di personale le missioni CSCE. Tali missioni designeranno inoltre un membro della missione che funga da collegamento con l'ODIHR e le ONG su questioni relative alla dimensione umana.

(...)

13. Le disposizioni di cui al capitolo relativo alla dimensione umana del presente documento non modificano in alcun modo il mandato dell'ODIHR né quello dell'ACMN.

Seminari dell'ODIHR

14. Il numero di seminari su vasta scala relativi alla dimensione umana sarà ridotto, di norma, a due all'anno. Essi si concentreranno su argomenti che destano il più ampio interesse.

Verrà dato maggior risalto ai seminari regionali. Ove appropriato, essi formeranno parte del Programma di Supporto Coordinato. Tali seminari dovrebbero cercare di ottenere la piena partecipazione degli Stati della regione in cui vengono tenuti. (...)

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

43. Essi hanno concordato di sviluppare ulteriormente la capacità dell'ODIHR di mettere a disposizione la sua ampia esperienza su questioni relative alla dimensione umana in base al Programma di Supporto Coordinato. Al fine di far fronte alle richieste di consulenza da parte dei nuovi Stati indipendenti interessati a tutti gli aspetti della democratizzazione, essi hanno deciso che l'impiego di esperti itineranti nel quadro del Programma di Supporto Coordinato costituirebbe un utile potenziamento del ruolo dell'ODIHR.

Lubiana 2005 (Decisione N.11/05 sulla promozione dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

incarica l'ODIHR, tenendo conto della pertinente competenza ed esperienza acquisita dalle strutture, dalle istituzioni e dalle operazioni sul terreno dell'OSCE, nonché dagli Stati partecipanti di:

- produrre, ad uso degli Stati partecipanti, una raccolta delle migliori prassi per migliorare la promozione dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani nell'area dell'OSCE, inclusa la promozione della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproca e della non discriminazione.

Lubiana 2005 (Decisione N.12/05 sulla tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

incarica l'ODIHR ed altre pertinenti strutture dell'OSCE di:

prestare assistenza agli Stati partecipanti affinché possano condividere validi esempi ed esperienze, come pure le migliori prassi per migliorare i sistemi di giustizia penale;

assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nel rafforzare le capacità istituzionali degli avvocati difensori nella tutela e nella difesa dei diritti dei loro clienti.

Bruxelles 2006 (Decisione N.5/06 sulla criminalità organizzata)

Il Consiglio dei ministri, (...)

(d) incarica il Segretario generale e l'ODIHR di informare regolarmente gli Stati partecipanti e di presentare prima della pausa estiva del 2007 agli Stati partecipanti un rapporto scritto congiunto sull'attuazione dei summenzionati compiti;

(e) incarica il Consiglio permanente di tenere conto del sopraccitato rapporto e di prendere in considerazione, se del caso, eventuali azioni successive;

(f) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, ivi incluso l'ODIHR, ove appropriato e in coordinamento e cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, di predisporre a rispondere prontamente alle proposte di progetti e alle richieste di cooperazione avanzate dagli Stati partecipanti e considerare la possibilità di facilitare programmi di formazione, nell'ambito dei rispettivi mandati e nella misura in cui siano disponibili contributi a tal fine;

(...)

II. COMPITI AGGIUNTIVI LEGATI ALLE ELEZIONI

Roma 1993 (Decisioni: IV. La Dimensione Umana)

4. Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo

I Ministri hanno deciso di potenziare le funzioni e le operazioni dell'ODIHR. L'ODIHR, fra l'altro, intensificherà le proprie attività, in base al suo mandato, nei seguenti settori:

(...)

- potenziamento del suo ruolo nel monitoraggio globale delle elezioni; (...)

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

12. L'ODIHR svolgerà un ruolo più ampio nel monitoraggio delle elezioni prima, durante e dopo le votazioni. In tale contesto, l'ODIHR dovrebbe valutare le condizioni necessarie per un'attività libera e indipendente dei mezzi di informazione.

Gli Stati partecipanti chiedono che venga migliorato il coordinamento fra le diverse organizzazioni di monitoraggio delle elezioni, e incaricano l'ODIHR di consultarsi con tutte le organizzazioni competenti al fine di sviluppare una struttura di coordinamento in tale campo.

Al fine di snellire i preparativi e le procedure per il monitoraggio delle elezioni, l'ODIHR preparerà un manuale per osservatori delle elezioni e terrà un calendario aggiornato delle elezioni imminenti.

Maastricht 2003 (Decisione N.5/03 sulle elezioni)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

incarica l'ODIHR di valutare i metodi per migliorare l'efficacia della sua assistenza agli Stati partecipanti nel dare seguito alle raccomandazioni contenute nei rapporti di osservazione elettorale dell'ODIHR.

Bruxelles 2006 (Decisione N.19/06 sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

1. Ringrazia l'ODIHR per il lavoro svolto nel contesto di quanto previsto nel paragrafo 2 della Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri e prende nota del rapporto presentato il 10 novembre 2006;

2. riconosce che l'ODIHR, nell'assolvimento del suo mandato, ha dimostrato la capacità di assistere gli Stati partecipanti nell'adempimento dei loro impegni attinenti alla dimensione umana;

(...)

7. riconosce la competenza dell'ODIHR nell'assistere gli Stati partecipanti attraverso le sue attività connesse alle elezioni, compresa la revisione della pertinente legislazione e l'osservazione elettorale;

8. si impegna a sviluppare ulteriormente le attività dell'OSCE in materia di elezioni (...);

10. riafferma gli impegni degli Stati partecipanti di invitare osservatori elettorali di altri Stati partecipanti, dell'ODIHR, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e da istituzioni e organizzazioni pertinenti che desiderino fungere da osservatori;

(...)

12. riconosce la costante esigenza di garantire la responsabilità, l'obiettività, la trasparenza e la professionalità delle attività di osservazione elettorale;

13. concorda che l'ODIHR debba attuare i miglioramenti e le raccomandazioni riguardanti le attività elettorali, compreso quanto contenuto nel rapporto, e in particolare come elencato qui di seguito, e sottoponga regolarmente rapporti sulla loro attuazione, per il tramite del suo Direttore, all'esame del Consiglio permanente, come appropriato:

- rafforzare ulteriormente i metodi d'osservazione e i programmi di assistenza;
- garantire una copertura geografica quanto più ampia possibile delle attività elettorali dell'ODIHR;
- diversificare ulteriormente la partecipazione di osservatori sia a breve termine che a lungo termine nonché di quelli facenti parte del "gruppo centrale", sulla base di un maggiore sostegno offerto da un numero più elevato di Stati partecipanti, incoraggiando questi ultimi a contribuire al fondo per la diversificazione, appoggiando le attività nazionali di formazione e sviluppando reti su scala OSCE di osservatori elettorali professionisti;
- rafforzare ulteriormente la trasparenza del reclutamento dei membri dei gruppi d'osservazione, rispettando al contempo i più elevati standard professionali, anche attraverso azioni attive di pubblicità, formazione, procedure di selezione e liste aperte per i capi delle missioni d'osservazione elettorale e per i membri dei "gruppi centrali", trasmesse regolarmente agli Stati partecipanti e rese disponibili attraverso banche dati accessibili pubblicamente;
- dedicare la massima attenzione all'indipendenza, all'imparzialità e alla professionalità dell'osservazione elettorale condotta dall'ODIHR;
- ampliare la copertura linguistica e garantire che le lingue utilizzate non influenzino in alcun modo l'efficacia dell'osservazione;

14. sottolinea che l'osservazione elettorale è un impegno comune che coinvolge l'OSCE/ODIHR, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e altre istituzioni parlamentari;

15. riconosce che la stretta cooperazione con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE rafforza in modo considerevole la visibilità delle attività di osservazione elettorale dell'OSCE, e esorta l'ODIHR a continuare a lavorare in partenariato con l'Assemblea parlamentare nell'ambito delle missioni di osservazione elettorale, sulla base dell'Accordo di cooperazione del 1997;

(...)

III. PUNTO DI CONTATTO DELL'ODIHR PER LE QUESTIONI RELATIVE AI ROM E AI SINTI

Si veda anche:

I. 2.3.4.A.IV: Ulteriori attività inerenti la tolleranza e la non discriminazione, ivi incluse le questioni dei Rom e dei Sinti

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

23. Gli Stati partecipanti decidono di nominare nell'ambito dell'ODIHR un punto di contatto per le questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari). L'ODIHR sarà incaricato di:

- agire da centro di coordinamento per lo scambio di informazioni sulle questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari), incluse le informazioni sull'attuazione degli impegni concernenti i Rom e i Sinti (Zingari);

- agevolare i contatti sulle questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari) fra gli Stati partecipanti, le organizzazioni internazionali e le ONG;
- mantenere e sviluppare i contatti su tali questioni fra le istituzioni CSCE ed altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

Al fine di adempiere a tali compiti, l'ODIHR utilizzerà pienamente le risorse esistenti. In tale contesto essi accolgono con favore l'annuncio, da parte di talune organizzazioni di Rom e Sinti (Zingari), della loro intenzione di assicurare contributi volontari.

24. Gli Stati partecipanti esprimono compiacimento per le attività connesse con le questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari) svolte nell'ambito di altre organizzazioni e istituzioni internazionali, in particolare quelle intraprese dal Consiglio d'Europa.

Oslo 1998 (Decisione sul potenziamento delle capacità dell'OSCE concernenti le questioni relative ai Rom e ai Sinti)

Il Consiglio dei ministri,

considerando gli esistenti impegni dell'OSCE riguardanti i Rom e i Sinti, e

ricordando la decisione adottata nel Vertice di Budapest di nominare nell'ambito dell'ODIHR un Punto di contatto per le questioni relative ai Rom e ai Sinti (zingari),

1. Decide di potenziare le capacità dell'OSCE riguardanti tali questioni rafforzando l'esistente Punto di contatto ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti, fra le cui priorità vi saranno le seguenti:

- potenziare l'interazione dell'OSCE con i governi degli Stati partecipanti, con i rappresentanti delle comunità dei Rom e dei Sinti, nonché con le organizzazioni internazionali, le iniziative e le ONG pertinenti per le questioni dei Rom e dei Sinti, e in particolare assicurare l'ulteriore, reciproco rafforzamento della cooperazione con il Coordinatore per i Rom in seno al Consiglio d'Europa al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, compreso lo svolgimento di consultazioni regolari con tali organizzazioni, iniziative e ONG al fine di sviluppare sinergie e approcci comuni volti a facilitare la piena integrazione delle comunità dei Roma e dei Sinti nelle società in cui essi vivono, preservandone l'identità;
- intensificare la cooperazione fra le Istituzioni e le Missioni/presenze OSCE sul territorio in riferimento ai Rom e ai Sinti, se del caso;
- sviluppare, grazie all'apporto degli Stati partecipanti, delle Istituzioni OSCE e in particolare dell'ACMN, delle comunità dei Rom e dei Sinti, delle ONG e delle organizzazioni internazionali e di altre istituzioni e iniziative, un programma di lavoro che includa, fra l'altro, seminari, gruppi di studio e centri di coordinamento;
- raccogliere informazioni degli Stati partecipanti su misure legislative e di altro genere relative alla situazione dei Rom e dei Sinti, al fine di renderle disponibili alla comunità dell'OSCE, nonché ad altre organizzazioni internazionali interessate, ed elaborare rapporti integrativi sulla situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE;

2. decide inoltre che il Punto di contatto si occupi esclusivamente delle questioni concernenti i Rom e i Sinti.

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.2/03 sulla lotta alla tratta di esseri umani; Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani)

Azione per le istituzioni e gli organismi OSCE

6. Raccolta di dati e ricerca (...)

6.2 Incaricare il Punto di contatto dell'ODIHR sui Rom e i Sinti di continuare a raccogliere dati concernenti la tratta di esseri umani, in particolare bambini, e i suoi effetti sulle comunità di Rom e Sinti.

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03; Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

III. COMBATTERE RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE

Legislazione e applicazione della legge

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

23. Il Punto di contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti (CPRSI) promuoverà il miglioramento delle relazioni tra le organizzazioni non governative di Rom e Sinti (ONG) e gli Stati partecipanti.

24. L'ODIHR-CPRSI fungerà da centro di coordinamento per le iniziative intraprese dagli Stati partecipanti e agevererà lo scambio di informazioni sulle migliori prassi.

25. L'ODIHR-CPRSI, in stretta cooperazione con gli Stati partecipanti, le comunità Rom e Sinti e, ove possibile, con altre organizzazioni internazionali, e nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, raccoglierà una documentazione allo scopo di sviluppare politiche mirate più precise.

Polizia

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

34. L'ODIHR-CPRSI e l'Unità per le questioni strategiche di polizia elaboreranno, nell'ambito dei rispettivi mandati, una raccolta di "migliori prassi" della polizia nella regione OSCE riguardanti le attività di polizia e le comunità di Rom e Sinti.

35. L'ACMN, l'ODIHR-CPRSI e l'Unità per le questioni strategiche di polizia presteranno assistenza agli Stati partecipanti nell'elaborazione di codici di condotta intesi a prevenire discriminazioni razziali e a migliorare le relazioni interetniche.

IV. AFFRONTARE LE QUESTIONI SOCIO-ECONOMICHE

Alloggi e condizioni di vita

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

47. si incoraggia l'ODIHR-CPRSI e l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA) a svolgere un ruolo più incisivo nel facilitare il reperimento di informazioni relative a donatori stranieri e l'accesso alle risorse da questi messe a disposizione per specifici progetti, in particolare quelli proposti dai gruppi Rom e Sinti, che riguardano lo sviluppo sociale ed economico delle comunità Rom e Sinti.

Disoccupazione e problemi economici

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

54. Su richiesta degli Stati partecipanti l'ODIHR-CPRSI e l'OCEEA presteranno sostegno allo sviluppo dell'impiegabilità e delle capacità imprenditoriali delle popolazioni Rom e Sinti, mediante l'organizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento professionale negli Stati partecipanti. Esperienze positive riguardanti in particolare lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e delle piccole e medie imprese (PMI) (ad esempio il programma di seminari per giovani imprenditori) potrebbero essere adattate alle necessità delle popolazioni Rom e Sinti. (...)

(...)

56. L'ODIHR-CPRSI e l'OCEEA si baseranno sulle ricerche svolte dall'UNDP e da altre agenzie per valutare le necessità delle popolazioni Rom e Sinti allo scopo di promuovere politiche che tengano conto dell'entità e della natura dei loro specifici bisogni in ciascuno Stato partecipante.

57. In coordinazione con le competenti organizzazioni internazionali (in particolare l'UNDP e la Banca Mondiale), l'ODIHR-CPRSI e l'OCEEA esamineranno metodi per stimolare un migliore accesso delle popolazioni Rom e Sinti a programmi regolari di formazione. Si potranno organizzare seminari o tavole rotonde secondo le necessità dei Rom e dei Sinti, al fine di informare e istruire i membri della comunità in merito ai diritti economici e sociali degli individui e degli imprenditori.

Assistenza sanitaria

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

65. L'ODIHR-CPRSI e, ove appropriato, altre istituzioni e strutture dell'OSCE, comprese le operazioni OSCE sul terreno, presteranno assistenza agli Stati partecipanti nell'avviare iniziative educative destinate ad aiutare le popolazioni Rom e Sinti a utilizzare pienamente e regolarmente i servizi sanitari. Essi inoltre, raccoglieranno, elaboreranno e divulgheranno pertinenti informazioni sulle buone prassi in tale campo.

66. L'ODIHR-CPRSI si adopererà in modo particolare per assicurare l'accesso delle popolazioni Rom e Sinti ai programmi per la prevenzione e/o il trattamento dell'abuso di droga, della tossicodipendenza, nonché dell'AIDS e delle malattie connesse.

VII. ROM E SINTI IN SITUAZIONI DI CRISI E SUCCESSIVE ALLE CRISI

(...)

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

114. Conformemente al suo mandato, l'ODIHR-CPRSI è chiamato a reagire con efficacia a situazioni di crisi anche attraverso la cooperazione con governi, organi intergovernativi e organizzazioni internazionali pertinenti, in particolare con l'UNHCR, al fine di garantire la tutela delle comunità Rom a rischio.

115. L'ODIHR-CPRSI sensibilizzerà i pubblici ufficiali, i giornalisti e altri attori sulla situazione dei Rom e dei Sinti in aree di crisi e di conflitto.

VIII. POTENZIARE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO CON ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ONG 118. L'ODIHR-CPRSI CONTINUERÀ A PARTECIPARE ATTIVAMENTE AL GRUPPO DI CONTATTO INFORMALE SUI ROM DELLE ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE*.

(...)

121. L'ODIHR-CPRSI cercherà di consolidare il "Gruppo di contatto internazionale per i Rom"† e contribuirà ulteriormente all'iniziativa del Consiglio d'Europa per un possibile Foro europeo per i Rom e i nomadi.

122. L'ODIHR-CPRSI fornirà informazioni e servizi di coordinamento a competenti istituzioni nazionali e internazionali e faciliterà il dialogo tra tali istituzioni e le ONG Rom.

123. L'ODIHR-CPRSI cercherà di sviluppare relazioni con organizzazioni Rom e Sinti e le aiuterà a coordinare i loro sforzi e le loro risorse sia all'interno di singoli stati sia oltre i confini, nonché ad avvalersi pienamente delle opportunità fornite da politiche nazionali e internazionali concernenti Rom e Sinti.

124. L'ODIHR-CPRSI si avvarrà dell'esperienza e del contributo degli esistenti progetti di monitoraggio elaborati da altre organizzazioni internazionali.

IX. PUNTO DI CONTATTO DELL'ODIHR PER LE QUESTIONI RELATIVE AI ROM E AI SINTI

125. Ove necessario, l'ODIHR-CPRSI faciliterà lo scambio di informazioni fra gli Stati partecipanti all'OSCE che hanno sviluppato o stanno cercando di migliorare le politiche nazionali relative ai Rom e ai Sinti.

126. Su richiesta, l'ODIHR-CPRSI fornirà consulenza agli Stati partecipanti su future politiche relative ai Rom e ai Sinti e stimolerà dibattiti fra i governi e le ONG Rom.

127. L'ODIHR-CPRSI sosterrà il rafforzamento delle capacità delle ONG Rom e Sinti.

128. L'ODIHR-CPRSI creerà una banca dati delle migliori prassi negli Stati partecipanti all'OSCE.

129. L'ODIHR-CPRSI dovrebbe assumere un ruolo dinamico nell'analizzare le misure adottate dagli Stati partecipanti nonché in situazioni ed episodi particolari relativi ai Rom e ai Sinti. A tal

* Il Gruppo di contatto informale sui Rom delle organizzazioni intergovernative è composto da rappresentanti dell'OSCE/ODIHR, del Consiglio d'Europa, della Commissione Europea e dell'Unione Europea.

† Il Gruppo di contatto internazionale per i Rom è stato istituito nell'ottobre 2000 su iniziativa del Punto di contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e i Sinti. Il Gruppo di contatto comprende rappresentanti dell'Unione internazionale dei Rom, del Congresso nazionale dei Rom, rappresentanti eletti Rom, esperti Rom e l'ODIHR-CPRSI.

fine il CPRSI stabilirà e svilupperà contatti diretti con gli Stati partecipanti e fornirà loro consulenza e pareri.

130. I governi interessati coopereranno con l'ODIHR-CPRSI nell'individuare soluzioni efficaci per situazioni di crisi.

131. L'ODIHR-CPRSI fornirà alle comunità Rom e Sinti maggiori informazioni sulle risorse e le attività dell'OSCE.

132. In cooperazione con le pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE, l'ODIHR elaborerà un'azione appropriata volta ad affrontare le cause profonde della tratta di esseri umani, specialmente di bambini, e a sensibilizzare le comunità Rom e Sinti sulle conseguenze di tale fenomeno.

(...)

138. L'ODIHR-CPRSI diffonderà informazioni sul presente Piano d'azione presso le comunità e le organizzazioni Rom e Sinti nonché presso altre organizzazioni internazionali.

Mass Media

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

41. L'ODIHR-CPRSI e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione organizzeranno tavole rotonde con la partecipazione di giornalisti sull'immagine che le comunità Rom e Sinti hanno nella società.

VI. RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E POLITICA

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

100. L'ODIHR-CPRSI dovrebbe contribuire ad organizzare corsi di formazione per le ONG Rom e presso queste, incluse organizzazioni mediatiche, a favore di più ampie comunità di Rom sulle questioni concernenti i processi democratici e la partecipazione.

(...)

105. L'ODIHR-CPRSI e, ove appropriato, altre istituzioni e strutture dell'OSCE, incluse le operazioni OSCE sul terreno, elaboreranno programmi volti a incoraggiare i rappresentanti Rom e Sinti a candidarsi per gli organi elettivi o individueranno valide soluzioni che garantiscano la partecipazione dei rappresentanti Rom e Sinti ai processi decisionali nazionali e locali.

Kiev 2013 (Decisione N.4/13 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e ai bambini rom e sinti)

5. incoraggiare le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE a potenziare le loro attività intese a sviluppare le capacità delle donne e delle organizzazioni giovanili rom e sinti, al fine di promuovere l'emancipazione, l'istruzione e la non discriminazione tra le donne e i giovani rom e sinti e incoraggiare la partecipazione paritaria delle donne rom e sinti in tutti i settori di loro interesse;

IV. ULTERIORI ATTIVITÀ INERENTI LA TOLLERANZA E LA NON DISCRIMINAZIONE, IVI INCLUSE LE QUESTIONI DEI ROM E DEI SINTI

Si veda anche:

I. 2.3.4.A.III: Punto di contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti

Roma 1993 (Decisioni: X. Dichiarazione sul nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo)

1. Ricordando le loro decisioni adottate alla Riunione del Consiglio di Stoccolma, i Ministri hanno rilevato con profonda preoccupazione le crescenti manifestazioni di nazionalismo aggressivo, quali l'espansionismo territoriale, nonché di razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo. (...)

6. I Ministri hanno deciso di riservare un posto di rilievo a tale questione nell'ordine del giorno della CSCE ed hanno pertanto deciso di: (...)

richiedere all'ODIHR di prestare particolare attenzione a tali fenomeni e destinare risorse, come necessario, per affrontare tali problemi.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

25. Gli Stati partecipanti condannano le manifestazioni di intolleranza, e specialmente di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo, e continueranno a promuovere misure efficaci miranti al loro sradicamento. Essi chiedono che l'ODIHR continui a prestare particolare attenzione a tali fenomeni, raccogliendo informazioni sulle loro diverse manifestazioni negli Stati partecipanti.

Bucarest 2001 (Decisione N.5/01)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

invita le istituzioni dell'OSCE, in particolare l'ODIHR, l'Alto Commissario per le minoranze nazionali, e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione a prestare ancora maggiore attenzione alle manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo e estremismo violento, a contrastare l'intolleranza e la discriminazione per motivi di origine razziale o etnica, opinioni religiose, politiche o altre e a promuovere il rispetto dello stato di diritto, dei valori democratici, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di espressione, pensiero, coscienza, religione o credo;

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03: Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

III. COMBATTERE RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE LEGISLAZIONE E APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

20. l'ODIHR e, ove appropriato, altre istituzioni e strutture dell'OSCE, comprese le operazioni OSCE sul terreno, assisteranno gli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, nell'elaborazione di una legislazione antidiscriminazione, nonché nella creazione di organi contro la discriminazione.
(...)

22. Su richiesta, l'ODIHR fornirà consulenza circa il modo in cui i meccanismi esistenti degli Stati partecipanti, quali uffici del difensore civico, commissioni per la lotta alla discriminazione, commissioni disciplinari di polizia e altri organi pertinenti, possano attenuare le tensioni tra comunità Rom e Sinti e altre comunità.

Polizia

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

33. l'Unità per le questioni strategiche di polizia presso il Segretariato e l'ODIHR assisteranno gli Stati partecipanti nello sviluppo di programmi e di misure per il rafforzamento della fiducia, quali la polizia di prossimità, al fine di migliorare le relazioni tra i Rom e i Sinti e la polizia, in particolare a livello locale.

Mass Media

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

39. in cooperazione con l'ODIHR e con le competenti organizzazioni internazionali il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione (RFOM) dovrebbe valutare il modo in cui l'OSCE può contribuire alla creazione di una Radio Europea Rom che trasmetta in tutta Europa. L'ODIHR e l'RFOM dovrebbero organizzare dibattiti pubblici, campagne antidiscriminazione e programmi di formazione congiunti con e per i media.

(...)

Assistenza sanitaria

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

64. l'ODIHR, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali e ONG, si baserà sui dati di ricerca esistenti per individuare i fattori socio-economici, politici e culturali che hanno un impatto sulla situazione sanitaria di specifiche popolazioni Rom e Sinti e raccomanderà agli Stati partecipanti programmi sanitari pubblici che rispondano alle necessità individuate.

VI. RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E POLITICA

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

99. l'ODIHR e, ove appropriato, le istituzioni e le strutture dell'OSCE, incluse le operazioni OSCE sul terreno, elaboreranno programmi volti a promuovere la registrazione necessaria per la piena partecipazione politica.

(...)

101. L'ODIHR e, ove appropriato, le istituzioni e strutture dell'OSCE, incluse le operazioni OSCE sul terreno, elaboreranno e attueranno programmi di educazione e registrazione degli elettori.

102. L'ODIHR fungerà da catalizzatore per scambi di informazioni e delle migliori prassi fra gli Stati partecipanti e le altre organizzazioni internazionali.

103. L'ODIHR continuerà e rafforzerà la prassi di valutare la partecipazione dei Rom alle procedure di votazione ed elettorali, e proseguirà la prassi di includere esperti Rom e Sinti nelle sue missioni di osservazione elettorale nell'area dell'OSCE.

(...)

106. L'ODIHR dedicherà particolare attenzione alle attività volte ad accrescere l'accesso delle donne Rom a tutte le aree della vita pubblica a politica.

VII. ROM E SINTI IN SITUAZIONI DI CRISI E SUCCESSIVE ALLE CRISI

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

113. L'ODIHR si avvarrà del suo ruolo specifico per affrontare la prevenzione dei conflitti e individuare le aree di crisi potenziale che richiedono un intervento tempestivo.

(...)

116. L'ODIHR assumerà un ruolo attivo nell'analizzare le misure intraprese dagli Stati partecipanti relative ai Rom e ai Sinti e presterà consulenza al fine di affrontare più efficacemente i motivi di tensione in contesti locali particolari che potrebbero sfociare, se non affrontati, in situazioni di conflitto aperto.

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

6. incoraggia tutti gli Stati partecipanti a raccogliere e a registrare informazioni e statistiche attendibili sui crimini e sulle altre manifestazioni di violenza motivate da razzismo, xenofobia, discriminazione e antisemitismo come è stato discusso e raccomandato nelle conferenze summenzionate. Riconoscendo l'importanza di una legislazione destinata a combattere tali crimini, gli Stati partecipanti informeranno l'ODIHR circa la legislazione esistente in materia di crimini alimentati dall'intolleranza e dalla discriminazione e, ove appropriato, ricorreranno all'assistenza dell'ODIHR nell'elaborazione e nel riesame di tale legislazione;

7. incarica l'ODIHR, in piena cooperazione anche con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), con la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e con l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), nonché con le competenti ONG di fungere da punto di raccolta delle informazioni e delle statistiche ottenute dagli Stati partecipanti e di riferire regolarmente in merito a tali questioni, anche attraverso la Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana, quale base per determinare le priorità di futuri lavori. L'ODIHR promuoverà inoltre le migliori prassi e divulgherà gli insegnamenti appresi nella lotta contro l'intolleranza e la discriminazione;

(...)

16. incarica il Consiglio Permanente, l'ODIHR, l'HCNM e il RFOM, in stretta cooperazione con il Presidente in esercizio, di assicurare che venga dato seguito efficacemente alle pertinenti

disposizioni della presente decisione e chiede al Consiglio Permanente di occuparsi delle modalità operative e finanziarie relative alla sua attuazione.

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.607: Lotta all'antisemitismo)

Il Consiglio permanente, (...)

Al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni per combattere l'antisemitismo in tutta la regione dell'OSCE,

decide (...)

2. di incaricare l'ODIHR di:

- seguire attentamente in stretta cooperazione con altre istituzioni OSCE nonché con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e altre istituzioni e ONG internazionali pertinenti, i casi di antisemitismo nella regione dell'OSCE avvalendosi di tutte le informazioni attendibili disponibili;
- riferire i risultati delle sue attività al Consiglio permanente e alla Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana e rendere pubblici tali risultati. Tali rapporti dovrebbero essere anche considerati nella determinazione delle priorità del lavoro dell'OSCE inerente i fenomeni di intolleranza;
- raccogliere e diffondere regolarmente informazioni in tutta l'area dell'OSCE sulle migliori prassi per prevenire e far fronte al fenomeno dell'antisemitismo e, se necessario, offrire consulenza agli Stati partecipanti nei loro sforzi volti a combattere l'antisemitismo;

(...)

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.621: Tolleranza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione)

Il Consiglio permanente, (...)

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni volti alla lotta contro le manifestazioni di intolleranza nella regione dell'OSCE,

decide, (...)

2. di incaricare l'ODIHR di:

- seguire da vicino, in stretta cooperazione con altre istituzioni OSCE nonché con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), l'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto commissario per i diritti dell'uomo (UNHCHR), la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e altre istituzioni e ONG internazionali pertinenti, episodi motivati da razzismo, xenofobia o da relativa intolleranza, inclusi quelli nei confronti dei musulmani, e dall'antisemitismo nell'area dell'OSCE, utilizzando tutte le informazioni attendibili a disposizione;

- riferire in merito alle sue conclusioni al Consiglio permanente e alla Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana e rendere pubbliche tali conclusioni. Tali rapporti dovrebbero anche essere considerati nelle decisioni relative alle priorità per le attività dell'OSCE nel campo dell'intolleranza;
- raccogliere e divulgare sistematicamente informazioni in tutta l'area dell'OSCE sulle migliori prassi volte a prevenire e a far fronte ai fenomeni del razzismo, della xenofobia e della discriminazione e, se richiesto, di prestare consulenza agli Stati partecipanti nei loro sforzi volti a combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione;
- sostenere la capacità della società civile e lo sviluppo di partnership per affrontare il razzismo, la xenofobia, la discriminazione o la relativa intolleranza, inclusa quella nei confronti dei musulmani, nonché l'antisemitismo; (...)

Lubiana 2005 (Decisione N.10/05 sulla tolleranza e non discriminazione: promuovere il rispetto e la comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

6. incarica l'ODIHR di:

6.1 prestare assistenza agli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, nello sviluppo di appropriate metodologie e capacità per la raccolta e la gestione di informazioni e statistiche attendibili sui crimini ispirati dall'odio e sulle manifestazioni violente di intolleranza e discriminazione, al fine di coadiuvarli nella raccolta di dati e statistiche comparabili;

6.2 continuare la cooperazione con altre strutture e istituzioni dell'OSCE, nonché con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), con l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (UNHCHR), con la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), con il Centro europeo di monitoraggio sul razzismo e la xenofobia (EUMC), con la Task Force per la cooperazione internazionale sull'Olocausto nei settori dell'educazione, della memoria e della ricerca, nonché con altre pertinenti istituzioni e con la società civile, comprese le organizzazioni non governative;

6.3 mediante il suo Gruppo consultivo di esperti sulla libertà di religione o di credo, continuare a fornire sostegno agli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, per iniziative volte a promuovere la libertà di religione o di credo, e condividere con gli Stati partecipanti all'OSCE le conclusioni e le opinioni del Gruppo, sia a livello bilaterale, sia in occasione di pertinenti conferenze ed eventi dell'OSCE;

(...)

Lubiana 2005 (Decisione N.11/05 sulla promozione dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

incarica l'ODIHR, tenendo conto della pertinente competenza ed esperienza acquisita dalle strutture, dalle istituzioni e dalle operazioni sul terreno dell'OSCE, nonché dagli Stati partecipanti di:

- produrre, ad uso degli Stati partecipanti, una raccolta delle migliori prassi per migliorare la promozione dell'educazione e della formazione in materia di diritti umani nell'area dell'OSCE, inclusa la promozione della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproca e della non discriminazione.

Bruxelles 2006 (Decisione N.13/06 sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promozione del rispetto e della comprensione reciproci)

Il Consiglio dei ministri, (...)

14. incoraggia l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), conformemente agli impegni esistenti, anche attraverso la cooperazione con pertinenti strutture esecutive dell'OSCE:

- (a) a rafforzare ulteriormente le attività nell'ambito del suo Programma per la tolleranza e la non discriminazione, in particolare i relativi programmi di assistenza, al fine di fornire sostegno agli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione dei loro impegni;
 - (b) a rafforzare ulteriormente l'attività del Comitato consultivo di esperti dell'ODIHR sulla libertà di religione o credo, nel prestare sostegno e assistenza specializzata agli Stati partecipanti;
 - (c) a proseguire la sua stretta cooperazione con altre pertinenti agenzie intergovernative e settori della società civile impegnati nella promozione del rispetto e della comprensione reciproci e nella lotta all'intolleranza e alla discriminazione, anche attraverso la raccolta di dati relativi ai crimini ispirati dall'odio;
 - (d) a continuare a servire da punto di raccolta di informazioni e statistiche fornite dagli Stati partecipanti sui crimini ispirati dall'odio e sulla pertinente legislazione, nonché a rendere accessibili al pubblico tali informazioni attraverso il suo sistema di informazioni sulla tolleranza e la non discriminazione e i suoi rapporti sulle sfide e le risposte a episodi motivati dall'odio nella regione dell'OSCE;
 - (e) a rafforzare, nell'ambito delle risorse esistenti, la sua funzione di preallarme al fine di individuare episodi e tendenze motivati dall'odio, di riferire e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito, e di fornire agli Stati partecipanti, su loro richiesta, raccomandazioni e assistenza in settori in cui sono necessarie risposte più adeguate;
- (...)

Helsinki 2008 (Decisione N.6/08 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

determinato a potenziare le iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano di azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

(...)

2. invita l'ODIHR, nell'ambito delle risorse esistenti, ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nella promozione dell'accesso dei bambini rom e sinti all'istruzione primaria. Al riguardo, esorta gli Stati partecipanti, ove appropriato, ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che includano anche le comunità rom e sinti, sui vantaggi dell'istruzione primaria;

(...)

Atene 2009 (Decisione N.8/09 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad assicurare un'integrazione sostenibile dei rom e dei sinti)

Il Consiglio dei ministri, (...)

6. incarica l'ODIHR, in cooperazione e in coordinamento con l'ACMN e con il Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione nonché con altre pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nel quadro dei loro mandati e delle risorse disponibili, di continuare ad assistere gli Stati partecipanti a combattere gli atti di discriminazione e violenza contro i rom e i sinti, a contrastare gli stereotipi negativi dei rom e dei sinti nei mezzi di informazione tenendo conto dei pertinenti impegni dell'OSCE in materia di libertà dei media, e ad attuare pienamente gli impegni dell'OSCE attinenti in particolare all'attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE nonché ad affrontare le sfide legate ad un'integrazione sostenibile ed efficace dei rom e dei sinti;

(...)

8. incarica l'ODIHR, in consultazione con gli Stati partecipanti e in stretta cooperazione con altre pertinenti istituzioni dell'OSCE, nel quadro dei loro mandati, di elaborare e attuare pertinenti progetti in materia d'istruzione primaria dei rom e dei sinti, come ad esempio progetti relativi alla formazione degli insegnanti e alla soluzione del problema della scarsa frequenza scolastica;

9. incoraggia le pertinenti istituzioni dell'OSCE a rafforzare la loro cooperazione e il loro coordinamento con altri pertinenti attori internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, ove appropriato, nonché con attori della società civile impegnati in questioni relative ai rom e ai sinti;

10. invita il Direttore dell'ODIHR a informare gli Stati partecipanti, nei suoi regolari rapporti al Consiglio permanente, in merito alle attività dell'ODIHR intese ad assistere gli Stati partecipanti a promuovere un'integrazione sostenibile dei rom e dei sinti.

Atene 2009 Decisione N.9/09 sulla lotta ai crimini ispirati dall'odio)

Il Consiglio dei ministri, (...)

12. incarica l'ODIHR di individuare, in consultazione con gli Stati partecipanti e in cooperazione con organizzazioni internazionali e attori della società civile pertinenti, il legame potenziale tra l'uso di Internet e la violenza motivata dal pregiudizio e il danno che esso arreca, nonché eventuali misure pratiche da adottare;

13. invita il Direttore dell'ODIHR, nei suoi regolari rapporti al Consiglio permanente, a informare gli Stati partecipanti in merito alle attività svolte dall'ODIHR nel quadro dell'appoggio fornito agli Stati partecipanti per contrastare i crimini ispirati dall'odio.

Basilea 2014 (Dichiarazione sul potenziamento degli sforzi per combattere l'antisemitismo)

chiediamo all'ODIHR di:

offrire agli Stati partecipanti le migliori prassi relative agli sforzi per contrastare l'antisemitismo, anche consultando la società civile, al fine di individuare e affrontare in modo efficace le attuali manifestazioni di antisemitismo;

facilitare la cooperazione tra funzionari governativi e la società civile su questioni relative all'antisemitismo, inclusi i crimini ispirati dall'odio e la memoria dell'Olocausto;

assistere gli Stati partecipanti nei loro sforzi intesi a raccogliere dati sui crimini ispirati dall'odio antisemitico, in cooperazione con la società civile, ove appropriato;

facilitare lo scambio di buone prassi tra gli Stati partecipanti su iniziative educative e altre misure di sensibilizzazione sull'antisemitismo e superare le difficoltà legate all'educazione all'Olocausto;

promuovere il dialogo e rafforzare la capacità della società civile di promuovere il rispetto e la comprensione reciproci, al fine di sostenere la causa della cooperazione tra comunità diverse.

V. ULTERIORI ATTIVITÀ INERENTI LA PARITÀ DI GENERE

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.14/04; Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi)

V. SOSTEGNO AGLI STATI PARTECIPANTI ALL'OSCE NELL'ATTUAZIONE DI PERTINENTI IMPEGNI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

(...)

44. Priorità

(a) Sviluppo di progetti in Paesi OSCE che non ospitano missioni

- In Paesi senza missioni, l'ODIHR individuerà progetti volti a sostenere iniziative nel campo della prevenzione della violenza contro le donne, della promozione delle donne nei settori pubblico, politico ed economico, nonché del sostegno alla messa a punto di prassi volte ad accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi a livello nazionale.

(b) Creazione di quadri giuridici e di politiche non discriminatori

- l'ODIHR, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali e pertinenti organismi e istituzioni nazionali, assisterà gli Stati partecipanti all'OSCE nell'ottemperare agli strumenti internazionali per la promozione della parità fra i sessi e dei diritti della donna e nella verifica della legislazione, al fine di assicurare adeguate garanzie giuridiche per la promozione della parità in conformità con gli impegni dell'OSCE e con altri impegni;
- l'ODIHR presterà assistenza nello sviluppo e nell'attuazione di specifici programmi ed attività al fine di promuovere i diritti delle donne, rafforzare il loro ruolo a tutti i livelli del potere decisionale, nonché promuovere l'uguaglianza fra uomini e donne in tutta l'area dell'OSCE, in particolare attraverso l'educazione alla presa di coscienza sui temi della parità;
- l'ODIHR presterà assistenza nell'attuazione e nella valutazione di strategie e piani di azione nazionali relativi a misure volte a promuovere la parità fra i sessi e la prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi;

(...)

(d) Pari opportunità di partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica

- l'ODIHR assisterà gli Stati partecipanti a sviluppare misure efficaci volte a conseguire pari opportunità di partecipazione delle donne ai processi democratici e li assisterà nell'elaborazione di migliori prassi per la loro attuazione;

- l'ODIHR e le operazioni sul terreno dell'OSCE presteranno assistenza, come appropriato, nel potenziamento delle capacità e delle competenze locali in materia di parità fra i sessi, nonché delle reti di collegamento fra rappresentanti delle comunità ed esponenti politici;
- l'ODIHR continuerà ad assistere gli Stati partecipanti nella promozione della partecipazione politica delle donne e continuerà, nel quadro della propria Missione di osservazione elettorale, a monitorare e a riferire in merito alla partecipazione delle donne ai processi elettorali. Ove possibile, l'ODIHR commissionerà e pubblicherà inoltre rapporti analitici specifici sulla situazione delle donne nei processi elettorali;

(g) Creazione di meccanismi nazionali per l'avanzamento delle donne

- l'ODIHR continuerà a fornire competenze e sostegno per la creazione di istituzioni democratiche, come gli uffici del difensore civico a livello locale e nazionale, come appropriato, aventi il fine di promuovere la prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi;
- l'ODIHR agevolerà il dialogo e la cooperazione fra la società civile, i mezzi di informazione e il governo nella promozione della prassi di accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi.

VI. ULTERIORI ATTIVITÀ INERENTI LA LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI

Vienna 2000 (Decisione sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro il traffico di esseri umani)

Il Consiglio dei ministri, (...)

7. invita le istituzioni OSCE, in particolare l'ODIHR, e le operazioni sul territorio a elaborare e ad attuare programmi di lotta al traffico illecito e a promuovere sforzi coordinati nei settori della prevenzione, delle azioni penali e della protezione, in cooperazione con organizzazioni non governative nonché con organizzazioni internazionali ed altre istituzioni competenti;

(...)

13. esorta il Segretariato OSCE ad intensificare, in cooperazione con l'ODIHR, nei suoi programmi di addestramento del personale OSCE sul territorio, la formazione anti-traffico al fine di potenziarne la capacità di monitorare, riferire e affrontare il problema del traffico di persone mediante regolari attività OSCE e ad accrescere la consapevolezza dei problemi del traffico nell'ambito delle istituzioni OSCE e fra il personale OSCE; tali programmi di formazione dovranno essere resi disponibili anche agli Stati partecipanti e ad altre organizzazioni internazionali;

(...)

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.2/03 sulla lotta alla tratta di esseri umani; Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani)

III. INDAGINI, APPLICAZIONE DELLA LEGGE E AZIONE PENALE

(...)

9. Esame e riforma delle leggi

9.1 L'ODIHR e, se del caso, le operazioni sul terreno continueranno a promuovere e a sostenere le iniziative volte all'esame della riforma delle leggi in osservanza delle norme internazionali.

(...)

10.4 L'ODIHR, nell'ambito dell'assistenza prestata per l'elaborazione dei Meccanismi Nazionali di Riferimento, continuerà a promuovere e incoraggiare la cooperazione fra gli organi preposti alla tutela della legge e la società civile.

(...)

12. Formazione

12.1 L'ODIHR e l'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia continueranno ad elaborare materiali di formazione destinati alle autorità preposte all'applicazione della legge sulle indagini relative alla tratta di esseri umani e ai reati sessuali, si consulteranno con l'Accademia internazionale per l'applicazione della legge (ILEA) di Budapest in merito alla possibilità di inserire tale formazione nei programmi ILEA, individueranno formatori dell'ordine pubblico adeguati per provvedere alla formazione e faciliteranno il finanziamento delle sessioni di formazione per le autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati partecipanti all'OSCE.

IV. PREVENZIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI

8. Incremento della sensibilizzazione

8.1 L'ODIHR e, se del caso, le operazioni sul terreno continueranno a contribuire ai progetti di ricerca nonché alla promozione e alla realizzazione di iniziative volte a incrementare la sensibilizzazione in cooperazione con partner competenti in tutta la regione OSCE.

8.2 (...) L'ODIHR intensificherà le attività di formazione riguardo alla responsabilità dei media nella trattazione del problema della tratta di esseri umani in modo sensibile e senza accentuare stereotipi negativi. La formazione sottolineerà la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani e la necessità di una risposta globale.

V. PROTEZIONE E ASSISTENZA

11. Meccanismi di riferimento nazionale (NRM)

11.1 Intensificare le attività dell'OSCE, in particolare dell'ODIHR, nell'assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per l'istituzione degli NRM.

11.2 Incaricare l'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia, nonché l'ODIHR, di elaborare ulteriormente linee guida o un manuale per l'individuazione di vittime sospette e di prove di tratta di esseri umani, al fine di assistere gli Stati partecipanti, se del caso.

(...)

14. Formazione (...)

14.2 Incaricare l'ODIHR di raccogliere e diffondere informazioni sulle misure, i programmi e i materiali di formazione già disponibili negli Stati partecipanti all'OSCE.

15. Misure legislative

15.1 In coordinamento con l'Ufficio delle Nazioni Unite per le droghe e la criminalità, il Consiglio d'Europa e altri attori pertinenti, l'ODIHR continuerà ad assistere gli Stati partecipanti, su

loro richiesta, per adeguare la loro legislazione nazionale in osservanza delle norme e degli standard internazionali, in particolare promuovendo un approccio umanitario e comprensivo alle vittime della tratta di esseri umani.

VI. SEGUITI E MECCANISMI DI COORDINAMENTO

7. incarica l'ODIHR di prestare l'assistenza tecnica necessaria agli Stati partecipanti, ove appropriato, nell'elaborazione di Piani di azione antitratta di esseri umani nazionali, incluse misure legislative e altre misure di assistenza volte a prevenire e a combattere efficacemente la tratta di esseri umani e a proteggere le vittime;

(...)

9. incarica l'ODIHR di sviluppare ulteriormente la sua funzione di centro di coordinamento per lo scambio di informazioni, contatti, materiali e buone prassi e di intensificare le sue attività relative ai progetti.

VII. ULTERIORI ATTIVITÀ INERENTI LA LOTTA AL TERRORISMO

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione 1 sulla lotta al terrorismo; Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo)

II. OBBLIGHI GIURIDICI INTERNAZIONALI E IMPEGNI POLITICI

(...)

6. L'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR): Su richiesta formale degli Stati partecipanti interessati, e ove appropriato, offrirà assistenza/consulenza tecnica sulla prima stesura legislativa necessaria per la ratifica di strumenti internazionali, in stretta cooperazione con altre organizzazioni internazionali incluso L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (UNODCCP).

(...)

III. AZIONE PREVENTIVA CONTRO IL TERRORISMO NELL'AREA OSCE

(...)

10. Creazione di istituzioni, rafforzamento dello stato di diritto e delle autorità statali: L'ODIHR: continuerà a incrementare gli sforzi intesi e, su richiesta degli Stati, a promuovere e aiutare la creazione di istituzioni democratiche, contribuendo anche al potenziamento delle capacità amministrative, del governo centrale e delle amministrazioni locali, delle strutture parlamentari, della magistratura, dell'istituto del difensore civico e della società civile. A tale riguardo faciliterà gli scambi in merito delle migliori prassi e delle esperienze tra gli Stati partecipanti. Continuerà inoltre a sviluppare progetti intesi a consolidare le istituzioni democratiche, la società civile e il buon governo.

(...)

Rafforzamento della legislazione nazionale antiterrorismo: (...)

18. L'ODIHR: Su richiesta degli Stati partecipanti e ove appropriato, offrirà assistenza/consulenza tecnica sull'attuazione delle convenzioni e dei protocolli internazionali antiterrorismo nonché sulla

conformità della legislazione nazionale con gli standard internazionali, conformemente alle decisioni del Consiglio Permanente, e cercherà a tal fine la cooperazione con altre organizzazioni, in particolare con l'UNODCCP. Considererà la possibilità di facilitare i contatti fra esperti nazionali per promuovere lo scambio di informazioni e le migliori prassi sulla legislazione antiterrorismo.
(...)

Sostegno agli organi preposti all'applicazione della legge e alla lotta alla criminalità organizzata: (...)

22. L'ODIHR: fornirà una costante consulenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, sul rafforzamento degli ordinamenti giuridici nazionali e sulle istituzioni che difendono lo stato di diritto, quali gli organi di tutela dell'ordine pubblico, la magistratura e le procure, le associazioni forensi e gli avvocati della difesa. L'ODIHR intensificherà gli sforzi diretti a combattere il traffico di esseri umani e sostenere le vittime di tale traffico. Ove appropriato, sosterrà la riforma dei penitenziari e il miglioramento dei codici di procedura penale.

Lubiana 2005 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare)

1. Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti all'OSCE, accogliamo con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare.

(...)

4. Sollecitiamo (...) l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo ad offrire agli Stati partecipanti che ne fanno richiesta formale, e ove appropriato, assistenza/consulenza tecnica sulla tempestiva ratifica, accettazione o approvazione di tale Convenzione internazionale, in stretta collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

(...)

Madrid 2007 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sostegno alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo)

(...)

22. l'Ufficio per le Istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo continuerà ad assistere gli Stati partecipanti che ne facciano richiesta al fine di assicurare che le loro iniziative di lotta al terrorismo siano condotte nel rispetto dei diritti dell'uomo, conformemente agli impegni OSCE assunti da tali Stati. L'ODIHR continuerà a prestare assistenza tecnica e consulenza in merito agli aspetti inerenti ai diritti dell'uomo dell'elaborazione e attuazione delle legislazioni nazionali volte a far fronte alle minacce poste dal terrorismo, dall'estremismo violento e dalla radicalizzazione che favorisce il terrorismo e continuerà a facilitare il dialogo tra attori statali e non governativi al fine di individuare aree di cooperazione e assistenza reciproca;

(...)

B. Alto Commissario per le minoranze nazionali

Helsinki 1992 (Decisione II. Alto Commissario CSCE per le Minoranze Nazionali)

(1) Gli Stati partecipanti decidono di istituire un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. Mandato

(2) L'Alto Commissario agirà sotto l'egida del CAF e sarà pertanto uno strumento per prevenire i conflitti per quanto più possibile nella fase iniziale.

(3) L'Alto Commissario assicurerà un "preallarme" e, come opportuno, una "azione tempestiva" per quanto più possibile nella fase iniziale in relazione a tensioni concernenti questioni relative alle minoranze nazionali che non si siano ancora sviluppate oltre una fase di preallarme, ma che, a giudizi dell'Alto Commissario, possano degenerare in un conflitto nell'area CSCE, pregiudicando la pace, la stabilità o le relazioni fra gli Stati partecipanti, richiedendo l'attenzione e l'azione del Consiglio dei Ministri della CSCE o del CAF.

(4) Nell'ambito del mandato, basato sui principi e sugli impegni CSCE, l'Alto Commissario agirà in via confidenziale e opererà indipendentemente da tutte le parti direttamente coinvolte nelle tensioni.

(5a) L'Alto Commissario prenderà in considerazione le questioni relative alle minoranze nazionali che si verifichino nello Stato di cui l'Alto Commissario sia un cittadino o un residente, o che coinvolgano una minoranza nazionale cui l'Alto Commissario appartiene, soltanto se tutte le parti direttamente coinvolte, incluso lo Stato interessato, sono d'accordo.

(5b) L'Alto Commissario non prenderà in considerazione le questioni relative alle minoranze nazionali in situazioni che comportino azioni organizzate di terrorismo.

(5c) L'Alto Commissario non prenderà in considerazione neppure le violazioni degli impegni CSCE concernenti una singola persona appartenente ad una minoranza nazionale.

(6) Nel prendere in considerazione una situazione, l'Alto Commissario terrà pienamente conto della disponibilità di mezzi democratici e di strumenti internazionali atti ad affrontarla e della loro utilizzazione ad opera delle parti interessate.

(7) Qualora una questione particolare relativa ad una minoranza nazionale sia stata sottoposta all'attenzione del CAF, il coinvolgimento dell'Alto Commissario richiederà una domanda e un mandato specifico da parte del CAF.

Profilo, nomina, supporto

(8) L'Alto Commissario sarà un'eminente personalità internazionale dotata di una lunga e notevole competenza dal quale ci si potrà attendere un imparziale adempimento delle funzioni.

(9) L'Alto Commissario sarà nominato dal Consiglio per consenso su raccomandazione del CAF per un periodo di tre anni, che potrà essere prorogato solo per un ulteriore periodo di tre anni.

(10) L'Alto Commissario si avvarrà dei mezzi dell'ODIHR a Varsavia e, in particolare, delle informazioni pertinenti a tutti gli aspetti delle questioni relative alle minoranze nazionali disponibili presso l'ODIHR.

Preallarme

(11) L'Alto Commissario:

(11a) raccoglierà e riceverà informazioni riguardanti le questioni relative alle minoranze nazionali dalle fonti qui di seguito indicate (vedere il Supplemento, paragrafi (23)-(25)),

(11b) valuterà per quanto più possibile nella fase iniziale il ruolo delle parti direttamente interessate, la natura delle tensioni e i recenti sviluppi di queste e, ove possibile, le potenziali conseguenze per la pace e la stabilità nell'area della CSCE,

(11c) a tal fine potrà visitare, conformemente al paragrafo (17) e al Supplemento, paragrafi (27)-(30), qualsiasi Stato partecipante e comunicherà personalmente, salve le disposizioni del paragrafo (25) con le parti direttamente interessate per ottenere informazioni di prima mano sulla situazione delle minoranze nazionali.

(12) L'Alto Commissario, durante una visita ad uno Stato partecipante, nell'ottenere informazioni di prima mano da tutte le parti direttamente coinvolte, potrà discutere le questioni con le parti e, ove opportuno, promuovere il dialogo, la fiducia e la cooperazione fra loro.

Disposizioni sul preallarme

(13) L'Alto Commissario, se sulla base dello scambio di comunicazioni e di contatti con le parti interessate ritiene che esista un rischio primafacie di conflitto potenziale (come enunciato nel paragrafo (3), potrà emanare un preallarme, che sarà immediatamente comunicato dal Presidente in carica al CAF.

(14) Il Presidente in carica inserirà tale preallarme nell'ordine del giorno della successiva riunione del CAF. Se uno Stato ritiene che tale preallarme meriti un'immediata consultazione, potrà avviare la procedura riportata nell'Annesso 2 del Riepilogo delle Conclusioni del Consiglio della Riunione di Berlino ("Meccanismo di Emergenza").

(15) L'Alto Commissario spiegherà al CAF i motivi per cui ha emanato il preallarme.

Azione tempestiva

(16) L'Alto Commissario potrà chiedere di essere autorizzato ad avviare ulteriori contatti e più strette consultazioni con le parti interessate in vista di eventuali soluzioni conformemente ad un mandato che dovrà essere deciso dal CAF. Il CAF potrà decidere di conseguenza.

Responsabilità

(17) L'Alto Commissario consulterà il Presidente in carica prima di recarsi in uno Stato partecipante per affrontare una tensione che coinvolga minoranze nazionali. Il Presidente in carica consulterà, in via confidenziale, lo/gli Stato/i partecipante/i interessato/i e potrà svolgere consultazioni più ampie.

(18) Dopo una visita ad uno Stato partecipante, l'Alto Commissario invierà rapporti strettamente confidenziali al Presidente in carica sugli elementi raccolti e sui progressi del suo intervento in una questione particolare.

(19) L'Alto Commissario, terminato l'intervento su una questione, particolare, riferirà al Presidente in carica li elementi raccolti, ci risultati e conclusioni. Entro il periodo di un mese il Presidente in carica si consulterà, in via confidenziale, sugli elementi raccolti, i risultati e le conclusioni con lo/

gli Stato/i partecipante/i interessato/i e potrà ampliare tali consultazioni. Il rapporto verrà quindi trasmesso al CAF unitamente ad eventuali commenti.

(20) Qualora l'Alto Commissario concluda che la situazione stia degenerando in un conflitto o ritenga che le finalità dell'azione dell'Alto Commissario siano esaurite, ne informerà il CAF tramite il Presidente in carica.

(21) Nel caso in cui il CAF sia stato investito di una questione particolare, l'Alto Commissario fornirà informazioni e, su richiesta, consiglierà al CAF oppure a qualsiasi altra istituzione od organizzazione che il CAF possa invitare, conformemente alle disposizioni del Capitolo III del presente documento, al fine di intraprendere un'azione riguardante le tensioni o il conflitto.

(22) L'Alto Commissario, se così richiesto dal CAF e con il dovuto riguardo per le esigenze di riservatezza del suo mandato, fornirà informazioni sulle sue attività alle riunioni CSCE sull'attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana.

Supplemento

Fonti di informazione sulle questioni relative alle Minoranze Nazionali

(23) L'Alto Commissario potrà:

(23a) raccogliere e ricevere informazioni concernenti la situazione delle minoranze nazionali ed il ruolo delle parti in essa coinvolte da qualsiasi fonte, inclusi i mezzi di informazione e le organizzazioni non governative con l'eccezione riportata nel paragrafo (25);

(23b) ricevere rapporti specifici dalle parti direttamente coinvolte in merito agli sviluppi concernenti questioni relative alle minoranze nazionali. Questi potranno includere rapporti sulle violazioni degli impegni CSCE relative alle minoranze nazionali nonché su altre violazioni nel contesto di questioni relative a minoranze nazionali.

(24) Tali rapporti specifici indirizzati all'Alto Commissario dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti:

- essi dovrebbero essere scritti, inviati all'Alto Commissario come tale e firmati con nomi ed indirizzi completi,
- essi dovrebbero contenere un resoconto oggettivo degli sviluppi che concernono la situazione di persone appartenenti a minoranze nazionali e del ruolo delle parti in essa coinvolte e che si sono recentemente verificati, in linea di principio, non più di dodici mesi prima. I rapporti dovrebbero contenere informazioni che possano essere sufficientemente provate.

(25) L'Alto Commissario non comunicherà e non accoglierà comunicazioni da qualsiasi persona od organizzazione che pratici o giustifichi pubblicamente il terrorismo o la violenza.

Parti direttamente coinvolte

(26) Le parti direttamente coinvolte nelle tensioni, che potranno fornire rapporti specifici all'Alto Commissario e con le quali l'Alto Commissario cercherà di comunicare personalmente durante una visita ad uno Stato partecipante, sono le seguenti:

(26a) i governi degli Stati partecipanti, inclusi, se opportuno, gli enti regionali e locali nelle zone in cui risiedono minoranze nazionali,

(26b) i rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni non governative, dei gruppi religiosi e di altri gruppi delle minoranze nazionali direttamente coinvolte e che si trovano nell'area di tensione, che siano autorizzati a rappresentarle dalle persone appartenenti a quelle minoranze nazionali. Condizioni per i viaggi dell'Alto Commissario

(27) Prima di una prevista visita, l'Alto Commissario presenterà allo Stato partecipante interessato informazioni specifiche sullo scopo che tale visita si prefigge. Entro due settimane lo/gli Stato/i interessato/i si consulterà/anno con l'Alto Commissario sugli obiettivi della visita, che potranno includere la promozione del dialogo, della fiducia e della cooperazione fra le parti. Dopo l'arrivo dell'Alto Commissario nello Stato interessato, questo ne faciliterà la libertà di movimento e di comunicazione, salva la disposizione di cui al suddetto paragrafo (25).

(28) Qualora lo Stato interessato non consenta all'Alto Commissario di entrare nel paese e di spostarsi e di comunicare liberamente, questi ne informerà il CAF.

(29) Nel corso di una tale visita, salva la disposizione del paragrafo (25), l'Alto Commissario potrà consultare le parti interessate, e potrà ricevere in via confidenziale informazioni da qualsiasi persona, gruppo od organizzazione direttamente interessati alle questioni che l'Alto Commissario sta affrontando. L'Alto Commissario rispetterà la natura confidenziale delle informazioni.

(30) Gli Stati partecipanti si asterranno da qualsiasi azione contro persone, organizzazioni o istituzioni a causa dei loro contatti con l'Alto Commissario.

Alto Commissario e coinvolgimento di esperti

(31) L'Alto Commissario potrà decidere di chiedere l'assistenza di non più di tre esperti aventi una competenza pertinente in materie specifiche su cui si richiedano indagini brevi e specializzate nonché consigli.

(32) L'Alto Commissario, qualora decida di ricorrere ad esperti, stabilirà un mandato e un lasso di tempo chiaramente definiti per le attività degli esperti.

(33) Gli esperti visiteranno uno Stato partecipante soltanto contemporaneamente all'Alto Commissario. Il loro mandato sarà parte integrante del mandato dell'Alto Commissario e ad essi si applicheranno le stesse condizioni di viaggio.

(34) La consulenza e le raccomandazioni richieste dagli esperti saranno presentate in via confidenziale all'Alto Commissario, che sarà responsabile delle attività e dei rapporti degli esperti e che deciderà se e in che modo le consulenze e le raccomandazioni saranno comunicate alle parti interessate. Esse non saranno vincolanti. Qualora l'Alto Commissario decida di mettere a disposizione le consulenze e le raccomandazioni, allo/agli Stato/i interessato/i sarà data l'opportunità di commentarle.

(35) Gli esperti saranno scelti dall'Alto Commissario con l'assistenza dell'ODIHR dall'elenco di esperti istituito presso l'ODIHR come previsto nel Documento della Riunione di Mosca.

(36) Fra gli esperti non saranno compresi cittadini o residenti dello Stato partecipante interessato, né alcuna persona nominata dallo Stato interessato, né alcun esperto contro il quale lo Stato partecipante abbia precedentemente avanzato riserve. Fra gli esperti non saranno compresi cittadini o residenti dello stesso Stato partecipante interessato né qualsiasi persona da esso nominata nell'elenco di esperti né più di un cittadino o di un residente di un qualsiasi singolo Stato.

Stoccolma 1992 (Decisioni: 3. Alto Commissario per le Minoranze Nazionali)

(...) I Ministri hanno espresso il loro appoggio per l'Alto Commissario e la loro disponibilità a cooperare con lui nello svolgimento del suo compito complesso, ma cruciale, di individuare e contenere nella fase più precoce possibile le tensioni che implicino questioni relative alle minoranze nazionali che abbiano la potenzialità di evolvere in un conflitto nell'area della CSCE.

I Ministri hanno incoraggiato l'Alto Commissario ad analizzare attentamente le aree potenziali di tensione, a visitare qualsiasi Stato partecipante e avviare discussioni di ampia portata a tutti i livelli con le parti direttamente coinvolte nelle questioni. In tale contesto, l'Alto Commissario potrà discutere le questioni con le parti e, ove appropriato, promuovere il dialogo, la fiducia e la cooperazione fra loro a tutti i livelli, al fine di favorire soluzioni politiche in linea con i principi e gli impegni della CSCE.

I Ministri si sono impegnati a fornire all'Alto Commissario le informazioni pertinenti a loro disposizione sulle questioni delle minoranze nazionali, pur rispettando l'indipendenza dell'Alto Commissario conformemente al mandato.

Roma 1993 (Decisioni: III. Alto Commissario per le Minoranze Nazionali)

Tenendo presente la stretta correlazione fra le questioni relative alle minoranze nazionali e la prevenzione dei conflitti, i Ministri hanno incoraggiato l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN) a proseguire le sue attività in base al suo Mandato. (...) I Ministri hanno sottolineato l'importanza del fatto che gli Stati partecipanti cooperino pienamente con l'Alto Commissario ed appoggino i seguiti e l'attuazione delle sue raccomandazioni. (...)

Bucarest 2001 (Decisione N.5/01)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

invita le istituzioni dell'OSCE, in particolare l'ODIHR, l'Alto Commissario per le minoranze nazionali, e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione a prestare ancora maggiore attenzione alle manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo e estremismo violento, a contrastare l'intolleranza e la discriminazione per motivi di origine razziale o etnica, opinioni religiose, politiche o altre e a promuovere il rispetto dello stato di diritto, dei valori democratici, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di espressione, pensiero, coscienza, religione o credo;

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03: Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

III. COMBATTERE RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE

Legislazione e applicazione della legge

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

21. L'ACMN, nell'ambito del proprio mandato, continuerà a seguire gli sviluppi della legislazione antidiscriminazione e a fornire, come appropriato, consulenza e assistenza agli Stati partecipanti a tale riguardo.

Polizia

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

35. L'ACMN, l'ODIHR-CPRSI e l'Unità per le questioni strategiche di polizia presteranno assistenza agli Stati partecipanti nell'elaborazione di codici di condotta intesi a prevenire discriminazioni razziali e a migliorare le relazioni interetniche.

Mass Media

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

42. L'ACMN continuerà ad elaborare e a divulgare linee guida per i responsabili delle decisioni politiche sull'impiego dei mezzi radiotelevisivi statali nelle comunità multiculturali miranti, tra l'altro, a incoraggiare il sostegno offerto alle emittenti delle minoranze, incluse le emittenti dei Rom e dei Sinti, e a migliorare il loro accesso ai media.

V. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

85. L'ACMN incoraggerà gli Stati partecipanti a tener fede ai loro impegni intesi a fornire libero e pari accesso all'istruzione pubblica a tutti i membri della società e li incoraggerà a intraprendere iniziative per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti a tale riguardo.

86. L'ACMN continuerà a fornire consulenza sui modelli educativi, sui contenuti dei programmi e sull'insegnamento della o nella madrelingua, inclusa la lingua romanes.

VI. RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E POLITICA

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE: (...)

104. L'ACMN, nell'ambito del suo mandato, continuerà a fornire consulenza agli Stati su mezzi e modi appropriati che facilitino la partecipazione dei Rom e dei Sinti in tutti i settori della vita pubblica.

VII. ROM E SINTI IN SITUAZIONI DI CRISI E SUCCESSIVE ALLE CRISI

(...)

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

(...)

117. L'ACMN continuerà ad esercitare il suo mandato sulla prevenzione dei conflitti quanto più possibile nella fase iniziale.

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.14/04; Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi)

V. SOSTEGNO AGLI STATI PARTECIPANTI ALL'OSCE NELL'ATTUAZIONE DI PERTINENTI IMPEGNI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

(...)

(d) Pari opportunità di partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica (...)

- L'Alto commissario per le minoranze nazionali (ACMN) tratterà questioni specifiche relative alla partecipazione delle donne, appartenenti a minoranze nazionali, alla vita pubblica e privata e, nelle politiche e nei progetti elaborati dal suo ufficio, intraprenderà le iniziative necessarie per contrastare la doppia discriminazione cui esse sono sottoposte nel contesto del proprio mandato per la prevenzione dei conflitti, come appropriato;

C. Rappresentante per la libertà dei media

Copenhagen 1997 (Allegato 1: Decisione n.193 del Consiglio Permanente, Mandato del Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi d'Informazione)

1. Gli Stati partecipanti riaffermano i principi e gli impegni cui hanno aderito nel campo della libertà dei mezzi d'informazione. Essi ribadiscono in particolare che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo riconosciuto internazionalmente, nonché una componente basilare di una società democratica, e che mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e per sistemi di governo responsabili. Gli Stati partecipanti, tenendo presenti i principi e gli impegni sottoscritti in ambito OSCE e pienamente impegnati nell'attuazione del paragrafo 11 della Dichiarazione del Vertice di Lisbona, decidono di istituire, sotto l'egida del Consiglio Permanente, un Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione. Obiettivo di tale decisione è rafforzare l'attuazione dei pertinenti principi ed impegni OSCE nonché migliorare l'efficacia di azioni concertate da parte degli Stati partecipanti, basate sui loro valori comuni. Gli Stati partecipanti confermano che coopereranno pienamente con il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione. Il Rappresentante assisterà gli Stati partecipanti, in uno spirito di cooperazione, nel loro costante impegno per la promozione di mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti.

2. Basandosi sui principi e sugli impegni dell'OSCE, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione osserverà gli sviluppi pertinenti nel campo dei mezzi d'informazione in tutti gli Stati partecipanti e, su tale base, di concerto con il Presidente in esercizio, favorirà e promuoverà la piena osservanza dei principi e degli impegni OSCE relativi alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi d'informazione.

A tale riguardo, il Rappresentante assumerà funzioni di preallarme ed esaminerà problemi gravi provocati, tra l'altro, da ostruzioni all'attività dei mezzi d'informazione e da condizioni di lavoro sfavorevoli per i giornalisti. Il Rappresentante coopererà in stretta relazione con gli Stati partecipanti, con il Consiglio Permanente, con l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), con l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e, se del caso, con gli altri organi OSCE nonché con le associazioni nazionali e internazionali dei mezzi d'informazione.

3. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione si occuperà, come indicato in questo paragrafo, di reagire in modo rapido a gravi inosservanze, da parte degli Stati partecipanti, dei principi e degli impegni OSCE relativi alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi d'informazione. In caso di presunta grave inosservanza dei suddetti principi e impegni, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione ricercherà contatti diretti, nella maniera appropriata, con lo Stato partecipante e con le altre parti interessate, accerterà i fatti, assisterà lo Stato partecipante e contribuirà alla risoluzione della questione. Inoltre terrà il Presidente in esercizio al corrente delle proprie attività e riferirà al Consiglio Permanente in merito ai risultati ottenuti nonché alle proprie osservazioni e raccomandazioni.

4. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione non esercita una funzione giuridica; il suo intervento non può pregiudicare in alcun modo le procedure giuridiche nazionali o internazionali riguardanti presunte violazioni dei diritti dell'uomo. Parimenti, le procedure nazionali o internazionali relative a presunte violazioni dei diritti dell'uomo non precluderanno necessariamente l'attuazione dei compiti del Rappresentante, come indicati nel presente mandato.

5. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione potrà raccogliere e ricevere informazioni sulla situazione dei mezzi d'informazione da fonti degne di fede. Si avvarrà, in particolare, di informazioni e valutazioni fornite dall'ODIHR. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione fornirà il proprio sostegno all'ODIHR nell'accertare le condizioni necessarie per il funzionamento di mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti prima, durante e dopo le elezioni.

6. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione potrà in qualsiasi momento raccogliere e ricevere dagli Stati partecipanti e da altre parti interessate (per esempio, da organizzazioni o istituzioni, dai mezzi d'informazione e dai loro rappresentanti, nonché dalle competenti ONG) richieste, suggerimenti e commenti relativi al rafforzamento e all'ulteriore sviluppo dell'osservanza dei pertinenti principi e impegni OSCE, così come ai casi di presunta grave intolleranza da parte di Stati partecipanti che utilizzino i mezzi d'informazione in violazione dei principi contenuti nel Documento di Budapest, Capitolo VIII, paragrafo 25 e nelle Decisioni della Riunione del Consiglio di Roma, Capitolo X. Il Rappresentante potrà trasmettere richieste, suggerimenti e commenti al Consiglio Permanente, raccomandando ulteriori azioni, se del caso.

7. Inoltre, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione si consulterà abitualmente con il Presidente in esercizio e riferirà regolarmente al Consiglio Permanente. Potrà essere invitato a presentare rapporti al Consiglio Permanente nell'ambito del presente mandato, su questioni specifiche relative alla libertà di espressione e a mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti. Presenterà annualmente rapporti alla Riunione sull'Attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana o alla Riunione di Riesame OSCE circa lo stato di attuazione dei principi e degli impegni OSCE relativi alla libertà di espressione e dei mezzi d'informazione negli Stati partecipanti.

8. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione non comunicherà e non accoglierà comunicazioni da qualsiasi persona od organizzazione che pratici o giustifichi pubblicamente il terrorismo o la violenza.

9. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà una eminente personalità a livello internazionale, con lunga esperienza in materia, che garantisca l'esercizio imparziale della funzione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà guidato dalla propria valutazione indipendente ed obiettiva dei singoli paragrafi del presente mandato.

10. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione prenderà in considerazione casi gravi di violazioni attinenti al presente mandato che si verificano nello Stato partecipante di cui è cittadino o residente, qualora concordino tutte le parti direttamente coinvolte, incluso lo Stato partecipante in questione. In mancanza di detto accordo, la questione sarà deferita al Presidente in esercizio che potrà nominare un Rappresentante Speciale per esaminare tale particolare caso.

11. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione coopererà, sulla base di contatti regolari, con le competenti organizzazioni internazionali, incluse le Nazioni Unite e relative agenzie specializzate, nonché il Consiglio d'Europa, al fine di intensificare il coordinamento ed evitare duplicazioni.

12. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà nominato, conformemente alle procedure OSCE, dal Consiglio dei Ministri su raccomandazione del Presidente in esercizio, previa consultazione con gli Stati partecipanti. Svolgerà le proprie funzioni per un periodo di tre anni, che potrà essere prolungato, con la medesima procedura, per un ulteriore triennio.

(...)

14. L'Ufficio del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione avrà sede a Vienna.

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione 1 sulla lotta al terrorismo; Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo)

11. Promozione dei diritti dell'uomo, della tolleranza e del multiculturalismo: (...)

12. Il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: prenderà in esame l'elaborazione di progetti intesi a sostenere, tramite i mass media, la tolleranza per persone di altre convinzioni e credenze. Promuoverà misure volte a prevenire e combattere il nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo nei mass media. Continuerà a incoraggiare il dialogo pluralistico e la diversità culturale e una maggiore attenzione dei mass media alla promozione della tolleranza delle differenze etniche, religiose, linguistiche e culturali e, in tale contesto, promuoverà un ampio accesso pubblico ai mass media e il controllo dell'istigazione all'odio.

(...)

19. Sostegno agli organi preposti all'applicazione della legge e alla lotta alla criminalità organizzata: (...)

23. Il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: coopererà per fornire sostegno, su richiesta, alla prima stesura della legislazione sulla prevenzione e sul cattivo uso della tecnologia informatica per scopi terroristici, assicurando che tali leggi siano compatibili con gli impegni riguardanti la libertà di espressione e il libero flusso delle informazioni.

Bucarest 2001 (Decisione N.5/01)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

invita le istituzioni dell'OSCE, in particolare l'ODIHR, l'Alto Commissario per le minoranze nazionali, e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione a prestare ancora maggiore attenzione alle manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo e estremismo violento, a contrastare l'intolleranza e la discriminazione per motivi di origine razziale o etnica, opinioni religiose, politiche o altre e a promuovere il rispetto dello

stato di diritto, dei valori democratici, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di espressione, pensiero, coscienza, religione o credo;

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03; Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

Mass Media

Azioni raccomandate alle istituzioni e alle strutture dell'OSCE:

39. in cooperazione con l'ODIHR e con le competenti organizzazioni internazionali il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione (RFOM) dovrebbe valutare il modo in cui l'OSCE può contribuire alla creazione di una Radio Europea Rom che trasmetta in tutta Europa. L'ODIHR e l'RFOM dovrebbero organizzare dibattiti pubblici, campagne antidiscriminazione e programmi di formazione congiunti con e per i media.

40. L'RFOM dovrebbe considerare il modo per facilitare l'organizzazione di seminari di formazione a favore di giornalisti Rom.

41. L'ODIHR-CPRSI e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione organizzeranno tavole rotonde con la partecipazione di giornalisti sull'immagine che le comunità Rom e Sinti hanno nella società.

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.633: Promozione della tolleranza e della libertà dei mezzi di informazione in Internet)

4. il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione continuerà a svolgere un ruolo attivo nella promozione della libertà di espressione e dell'accesso a Internet e continuerà a osservare pertinenti sviluppi in tutti gli Stati partecipanti. Ciò comprenderà il preallarme qualora leggi o altre misure che vietano la libertà di parola per motivi di razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi correlati siano applicate in modo discriminatorio o selettivo per ragioni politiche che possono pregiudicare la manifestazione di opinioni e pareri alternativi;

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.14/04; Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi)

V. SOSTEGNO AGLI STATI PARTECIPANTI ALL'OSCE NELL'ATTUAZIONE DI PERTINENTI IMPEGNI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

(...)

(d) Pari opportunità di partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica – il Rappresentante dell'OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione (RFOM) vigilerà sui presunti casi di grave intolleranza verso le donne e di istigazione alla discriminazione sessuale nei media o da parte di essi negli Stati partecipanti, in conformità con il Capitolo 6 del mandato del RFOM. Il Rappresentante informerà gli Stati partecipanti di tali casi nei suoi regolari rapporti.

Bruxelles 2006 (Decisione N.13/06 sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promozione del rispetto e della comprensione reciproci)

Il Consiglio dei ministri, (...)

15. incoraggia il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione, nell'ambito delle risorse disponibili, a prendere in considerazione un esame delle migliori prassi in settori di sua competenza relativi alla lotta all'intolleranza;

(...)

Helsinki 2008 (Dichiarazione ministeriale resa in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)

In occasione del decimo anniversario dell'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione, prendiamo atto del lavoro svolto da tale istituzione nel promuovere mezzi di informazione indipendenti e pluralistici quale componente essenziale per una società libera e aperta e per sistemi di governo responsabili. Invitiamo gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione a creare un ambiente in cui possano prosperare mezzi di informazione liberi e indipendenti.

(...)

Milano 2018 (Decisione N.3/18 sulla sicurezza dei giornalisti)

invita gli Stati partecipanti a:

(...)

13. cooperare pienamente con il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione, anche per quanto riguarda la questione della sicurezza dei giornalisti;

14. incoraggiare il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione a continuare a sostenere e a promuovere la sicurezza dei giornalisti in tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE, in linea con il suo mandato.

D. Segretariato, Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani

Bruxelles 2006 (Decisione N.3/06 sulla lotta alla tratta di esseri umani)

Il Consiglio dei ministri, (...)

richiamando la Decisione N.2/03 della undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla lotta alla tratta di esseri umani, che ha istituito, sotto l'egida del Consiglio permanente, il meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani,

riaffermando l'importanza di disporre di una struttura appropriata, dotata di risorse amministrative e finanziarie adeguate che possa operare a livello politico,

1. decide che il meccanismo OSCE volto a fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani, istituito sotto l'egida del Consiglio permanente, sarà modificato in modo da diventare parte integrante del Segretariato.

La struttura sarà diretta da una personalità di rilievo, che agirà in qualità di Rappresentante speciale e rappresenterà l'OSCE a livello politico, e sarà costituita da personale a contratto e distaccato, incluso quello dell'attuale Unità di assistenza alla lotta contro la tratta di esseri umani, nominato o assegnato conformemente allo Statuto e al Regolamento del personale dell'OSCE;

la struttura:

(a) assisterà gli Stati partecipanti all'OSCE nell'attuazione degli impegni assunti e nel pieno utilizzo delle raccomandazioni previste dal Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta";

(b) assicurerà il coordinamento degli sforzi dell'OSCE nella lotta alla tratta di esseri umani in tutte le tre dimensioni dell'OSCE e agirà come ufficio di coordinamento delle iniziative dell'OSCE in tale settore;

(c) rafforzerà la cooperazione fra le autorità pertinenti degli Stati partecipanti e tra l'OSCE e altre organizzazioni pertinenti;

(d) accrescerà il profilo pubblico e politico della lotta alla tratta di esseri umani;

(e) opererà nell'intera area dell'OSCE e, se del caso, assisterà gli Stati partecipanti in uno spirito di cooperazione e, previa consultazione con le pertinenti autorità degli Stati partecipanti interessati, negli sforzi volti ad attuare gli impegni da loro assunti per combattere la tratta di esseri umani;

(f) fornirà e faciliterà servizi di consulenza e assistenza tecnica nel campo legislativo e nella definizione delle politiche, congiuntamente, ove necessario, con altre strutture dell'OSCE impegnate in questo ambito;

(g) sarà disposta a prestare consulenza ad autorità di grado elevato che rappresentano i settori legislativo, giudiziario ed esecutivo degli Stati partecipanti e discuterà con loro in merito all'attuazione del Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum, e agli impegni nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani. In casi specifici che richiedono attenzione particolare, stabilirà contatti diretti in modo appropriato con lo Stato partecipante interessato e discuterà in merito alla prestazione di consulenza e di assistenza concreta, se necessario;

(h) coopererà con i coordinatori nazionali, i relatori nazionali e altri meccanismi nazionali istituiti dagli Stati partecipanti per coordinare e monitorare le attività anti-tratta delle istituzioni statali. Il meccanismo coopererà anche con le pertinenti organizzazioni non governative degli Stati partecipanti. Assumerà inoltre la responsabilità, in seno all'OSCE, di ospitare e agevolare riunioni per lo scambio di informazioni ed esperienze fra i coordinatori nazionali, i rappresentanti designati dagli Stati partecipanti o gli esperti nella lotta alla tratta di esseri umani;

(i) coopererà, svolgendo un ruolo di coordinamento e nel pieno rispetto dei loro mandati, a stretto contatto con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e con altre istituzioni dell'OSCE, con le pertinenti strutture del Segretariato, compreso l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA), l'Unità per le questioni strategiche di polizia (SPMU), il Consulente principale per le pari opportunità, nonché, ove appropriato, con le operazioni dell'OSCE sul terreno. Avvalendosi dell'esperienza acquisita in seno all'OSCE, le strutture dell'OSCE che svolgono attività in questo settore si consulteranno con il Rappresentante speciale, nonché reciprocamente, al fine di evitare duplicazioni, assicurare complementarietà e coerenza e, ove appropriato, cercare di sviluppare un approccio integrato;

(j) coopererà e cercherà di creare sinergie con pertinenti attori internazionali, incluse organizzazioni regionali, agenzie intergovernative e organizzazioni non governative; continuerà a convocare, presiedere e organizzare iniziative congiunte dell'Alleanza contro la tratta di persone;

2. invita il Segretario Generale e il Presidente in esercizio a consultarsi in merito alla nomina di una personalità eminente con pertinente esperienza professionale e politica:

- il Segretario Generale nominerà tale personalità quale coordinatore (...), con il consenso della Presidenza e conformemente alla Decisione N.15/04 della dodicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Sofia;
- il Presidente in esercizio conferirà al coordinatore le funzioni e il titolo di Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani al fine di consentire al titolare della carica di rappresentare adeguatamente l'OSCE a livello politico. Gli Stati partecipanti saranno consultati conformemente alla Decisione N.8 della decima Riunione del Consiglio dei ministri di Porto;

3. dichiara che il Rappresentante speciale renderà conto politicamente al Consiglio permanente e riferirà regolarmente a quest'ultimo, ove appropriato, previa consultazione con la Presidenza in esercizio e il Segretario Generale, nonché in conformità alla Decisione N.13/05 della tredicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Lubiana;

(...)

5. decide che la presente decisione emenda la Decisione N.2/03 dell'undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht e che, se necessario, potrà essere a sua volta emendata dal Consiglio permanente.

Helsinki 2008 (Decisione N.5/08 sul potenziamento delle risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani attraverso un approccio globale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

14. incarica il Rappresentante speciale, nell'ambito delle risorse esistenti, di raccomandare, in cooperazione con gli Stati partecipanti, misure per potenziare ulteriormente le risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani, riferendone regolarmente al Consiglio permanente.

3.

Restrizioni e deroghe



3.1 Ambito e carattere delle restrizioni legittime

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(21) Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio dei summenzionati diritti non sia soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle previste con legge e che siano conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ed ai loro impegni internazionali, in particolare alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tali restrizioni hanno carattere di eccezione. Gli Stati partecipanti assicureranno che dette restrizioni non siano applicate in maniera abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti.

Copenhagen 1990

(16) Gli Stati partecipanti (...)

(16.3) — sottolineano che nessuna situazione eccezionale, di qualsiasi genere, sia uno stato di guerra sia una minaccia di guerra, di instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica può essere addotta a giustificazione della tortura,

(...)

(24) (...) Qualsiasi restrizione dei diritti e delle libertà deve, in una società democratica, riferirsi ad una delle finalità perseguite dalla legge applicabile ed essere rigorosamente proporzionata alle finalità di tale legge.

3.2 Deroche agli obblighi durante uno stato di emergenza pubblica

Copenhagen 1990

(16) Gli Stati partecipanti

(16.3) — sottolineano che nessuna situazione eccezionale, di qualsiasi genere, sia uno stato di guerra sia una minaccia di guerra, di instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica può essere addotta a giustificazione della tortura,

(...)

(24) (...) Qualsiasi restrizione dei diritti e delle libertà deve, in una società democratica, riferirsi ad una delle finalità perseguite dalla legge applicabile ed essere rigorosamente proporzionata alle finalità di tale legge.

(25) Gli Stati partecipanti confermano che qualsiasi deroga dagli obblighi relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali in una situazione di emergenza pubblica deve rientrare rigorosamente nei limiti previsti dal diritto internazionale, in particolare dagli strumenti internazionali pertinenti dai quali gli Stati sono vincolati, soprattutto rispetto ai diritti inderogabili.

Essi inoltre riaffermano che:

(25.1) — le misure che derogano da tali obblighi devono essere adottate in rigorosa conformità con i requisiti procedurali formulati in quegli strumenti,

(25.2) — l'imposizione dello stato di emergenza pubblica deve essere proclamato ufficialmente, pubblicamente e in conformità con le condizioni previste dalla legge,

(25.3) — le misure che derogano dagli obblighi devono essere limitate all'ambito rigorosamente richiesto dalle esigenze della situazione,

(25.4) — tali misure non devono operare discriminazioni esclusivamente per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine sociale o appartenenza a una minoranza.

Mosca 1991

(28) Gli Stati partecipanti considerano importante tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali in uno stato di emergenza pubblica, tener conto delle pertinenti disposizioni del Documento della Riunione di Copenaghen, e rispettare le convenzioni internazionali di cui essi sono parti.

(28.1) Gli Stati partecipanti riaffermano che uno stato di emergenza pubblica è giustificato solo da circostanze estremamente eccezionali e gravi, compatibili con gli obblighi internazionali e gli impegni CSCE dello Stato. Uno stato di pubblica emergenza non potrà essere utilizzato per sovvertire l'ordine democratico costituzionale, né essere diretto alla soppressione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti. Se l'uso della forza non può essere evitato, esso deve essere ragionevole e limitato nella misura massima possibile.

(28.2) Uno stato di emergenza pubblica può essere proclamato soltanto da un legittimo organo costituzionale, debitamente autorizzato a farlo. Nei casi in cui la decisione sull'imposizione dello stato di emergenza pubblica può essere presa per legge dagli organi del potere esecutivo, tale decisione dovrebbe essere soggetta nel più breve tempo possibile all'approvazione o al controllo da parte del potere legislativo.

(28.3) La decisione sull'imposizione di uno stato di emergenza pubblica sarà proclamata ufficialmente, pubblicamente e conformemente alle procedure stabilite dalla legge. La decisione, ove possibile, indicherà i limiti territoriali di uno stato di emergenza pubblica. Lo Stato interessato metterà a disposizione dei suoi cittadini, senza indugio, informazioni sulle misure che sono state prese. Lo stato di emergenza sarà abrogato il più presto possibile e non resterà in vigore più a lungo di quanto strettamente richiesto dalle esigenze della situazione.

(28.4) L'imposizione de facto o la continuazione di uno stato di emergenza pubblica, non conformi alle disposizioni previste dalla legge, sono inammissibili.

(28.5) Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che il normale funzionamento degli organi legislativi sia garantito nella maggior misura possibile durante uno stato di emergenza pubblica.

(...)

(28.7) Gli Stati partecipanti si adopereranno per astenersi da deroghe agli obblighi per i quali, conformemente alle convenzioni internazionali di cui essi sono parti, è possibile la deroga in uno stato di emergenza pubblica. Misure che derogano a tali obblighi (...) non andranno oltre né resteranno in vigore più a lungo di quanto strettamente richiesto dalle esigenze della situazione; esse sono di natura eccezionale e dovrebbero essere interpretate e applicate con limitazione. (...)

(28.8) Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che le garanzie giuridiche necessarie a mantenere lo stato di diritto restino in vigore durante uno stato di emergenza pubblica. Essi si


adopereranno per prevedere nella loro legislazione il controllo dei regolamenti relativi allo stato di emergenza pubblica nonché l'applicazione di tali regolamenti.

(28.9) Gli Stati partecipanti si adopereranno per mantenere la libertà di espressione e la libertà di informazione, compatibilmente con i loro obblighi e impegni internazionali, al fine di consentire un dibattito pubblico sull'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché sull'abrogazione dello stato di emergenza pubblica.

Conformemente alle norme internazionali riguardanti la libertà di espressione, essi non adotteranno misure miranti ad impedire ai giornalisti l'esercizio legittimo della loro professione tranne quelle rigorosamente richieste dalle esigenze della situazione.

(28.10) Quando uno stato di emergenza pubblica è stato dichiarato o abrogato in uno Stato partecipante, lo Stato interessato comunicherà immediatamente all'Istituzione CSCE* tale decisione, nonché qualsiasi deroga agli obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti dell'uomo. L'Istituzione informerà gli altri Stati partecipanti senza indugio.

* Il Consiglio deciderà in merito all'Istituzione.



**Impegni
specifici per
la dimensione
umana**

1.

**Impegni inerenti
il diritto dei popoli
all'autodeterminazione**

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti — Principio VIII)

Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(4) [Gli Stati partecipanti] confermano inoltre che, in virtù del principio dell'uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione e conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di determinare, quando e come desiderano, il loro assetto politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

2.

**Impegni relativi alle
componenti strutturali
di una società democratica**

2.1 Disposizioni generali

Bonn 1990 (Preambolo)

(...) gli Stati partecipanti,

Riconoscendo la relazione fra pluralismo politico ed economie di mercato ed essendo impegnati ad osservare i principi riguardanti:

- Una democrazia multipartitica basata su elezioni libere, periodiche e veritiere,
- La supremazia della legge e l'uguale tutela per tutti in base alla legge, fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo e su sistemi giuridici efficaci, accessibili ed equi,
- Un'attività economica che conseguentemente tuteli la dignità dell'uomo e non implichi lavoro forzato, discriminazione nei confronti dei lavoratori per motivi di razza, sesso, lingua, opinioni politiche o religione, e non neghi il diritto dei lavoratori di costituire liberamente sindacati indipendenti o di aderirvi,

Si adopereranno per conseguire o mantenere quanto segue: (...)

Copenhagen 1990

[Gli Stati partecipanti] riconoscono che la democrazia pluralistica e lo Stato di diritto sono essenziali per garantire il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, lo sviluppo dei contatti fra le persone e la soluzione di altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario. Essi pertanto accolgono con favore l'impegno espresso da tutti gli Stati partecipanti verso gli ideali della democrazia e del pluralismo politico nonché la loro comune determinazione di costruire società democratiche fondate su libere elezioni e sullo Stato di diritto.

(...)

(6) Gli Stati partecipanti dichiarano che la volontà del popolo, liberamente e correttamente espressa mediante elezioni periodiche e oneste, costituisce la base dell'autorità e della legittimità di ogni governo. (...) Essi riconoscono la responsabilità di garantire e proteggere, conformemente alle proprie leggi, agli obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e agli impegni internazionali assunti, l'ordinamento democratico liberamente stabilito attraverso la volontà del popolo contro le attività di persone, gruppi od organizzazioni impegnati in azioni terroristiche o che rifiutano di rinunciare al terrorismo o alla violenza miranti a rovesciare tale ordinamento o quello di un altro Stato partecipante.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Ci impegniamo a edificare, consolidare e rafforzare la democrazia quale unico sistema di governo delle nostre nazioni. Nel perseguire questo fine, ci atterremo a quanto segue.

I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono diritti innati di ogni essere umano, sono inalienabili e garantiti dalla legge. Responsabilità primaria del governo è tutelarli e promuoverli. Il loro rispetto costituisce una salvaguardia indispensabile contro gli eccessi di potere di uno stato. La loro osservanza e il loro pieno esercizio sono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace.

Il governo democratico si basa sulla volontà del popolo, espressa regolarmente attraverso elezioni libere e corrette. Fondamento della democrazia è il rispetto della persona umana e dello stato di diritto.

La democrazia è la migliore salvaguardia della libertà di espressione, della tolleranza di tutti i gruppi della società, e dell'uguaglianza di opportunità per ogni persona.

La democrazia, con il suo carattere rappresentativo e pluralistico, comporta responsabilità nei confronti dell'elettorato, l'obbligo delle autorità pubbliche di osservare la legge e la giustizia amministrata imparzialmente. Nessuno deve essere al di sopra della legge.

(...)

I nostri Stati coopereranno e si sosterranno l'un l'altro con l'obiettivo di rendere irreversibili tali conquiste democratiche.

Mosca 1991

(17) Gli Stati partecipanti

(17.1) — condannano senza riserve le forze che cercano di esautorare un governo rappresentativo di uno Stato partecipante contro la volontà del popolo espressa mediante elezioni libere e genuine e in contrasto con l'ordine costituzionale legalmente stabilito;

(17.2) — appoggeranno energicamente, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, nel caso del rovesciamento o del tentato rovesciamento con mezzi antidemocratici di un governo legittimamente eletto di uno Stato partecipante, gli organi legittimi di tale Stato che sostengono i diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto, riconoscendo il loro impegno comune di contrastare qualsiasi tentativo volto a soffocare tali valori fondamentali;

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

36. (...) In base agli impegni nel quadro della dimensione umana, l'OSCE si adopera al fine di promuovere in tutta la sua regione condizioni che consentano a tutti di godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sotto la tutela di efficaci istituzioni democratiche, equi procedimenti giudiziari e dello stato di diritto, il che presuppone anche condizioni e istituzioni sicure per un sereno dibattito e per la pacifica espressione di interessi da parte di tutti gli individui e i gruppi sociali. La società civile ha un ruolo importante da svolgere a tale riguardo; l'OSCE pertanto continuerà a sostenere le organizzazioni della società civile e a favorirne il rafforzamento.

Maastricht 2003 (Documento di strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale)

2.2.1 Una buona amministrazione pubblica e privata e solide istituzioni rappresentano elementi fondamentali per una sana economia, che possa attirare investimenti e consentire in tal modo agli Stati di ridurre la povertà e la disuguaglianza, di aumentare l'integrazione sociale e le opportunità per tutti e di tutelare l'ambiente. Il buon governo a tutti i livelli contribuisce alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza. Pace, buone relazioni internazionali, sicurezza e stabilità dello Stato, nonché sicurezza e incolumità dell'individuo all'interno dello Stato, basati sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell'uomo, sono di importanza cruciale per la creazione di un clima di fiducia, che risulta a sua volta essenziale per assicurare uno sviluppo economico e sociale positivo.

2.2.2 Il buongoverno riveste un'importanza decisiva per tutti gli Stati partecipanti e noi concordiamo di operare su una base nazionale con il sostegno delle pertinenti istituzioni internazionali per rafforzare il buongoverno in tutti i suoi aspetti e per sviluppare metodi di cooperazione al fine di assisterci l'un l'altro nel conseguire tale fine.

2.2.3 Il conseguimento del buongoverno richiede un approccio globale e a lungo termine, in modo che i successi conseguiti in un'area non siano compromessi dalla debolezza in altre. Coopereremo nello sviluppo delle nostre strategie per il buongoverno e condivideremo le esperienze relative alle migliori prassi.

Helsinki 2008 (Dichiarazione ministeriale resa in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)

(...)

Riconosciamo che i diritti umani sono più tutelati nelle società democratiche, in cui le decisioni sono prese con massima trasparenza e ampia partecipazione. Sosteniamo una società civile pluralistica e incoraggiamo partenariati con diversi attori per la promozione e la tutela dei diritti umani.

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

(...)

- il ruolo delle corti costituzionali o di istituzioni analoghe degli Stati partecipanti quale strumento per assicurare che i principi dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo siano rispettati in tutte le istituzioni statali;

(...)

2.2 Elezioni

Si veda anche:

I. 2.3.4 A: L'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)

Copenhagen 1990

(5) [Gli Stati partecipanti] dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(5.1) — libere elezioni da svolgersi ad intervalli ragionevoli con voto segreto o con procedure equivalenti di libera votazione, in condizioni che assicurino in pratica la libera espressione dell'opinione degli elettori nella scelta dei loro rappresentanti,

(...)

(6) Gli Stati partecipanti dichiarano che la volontà del popolo, liberamente e correttamente espressa mediante elezioni periodiche e oneste, costituisce la base dell'autorità e della legittimità di ogni governo. Gli Stati partecipanti rispetteranno, di conseguenza, il diritto dei propri cittadini di partecipare al governo del proprio paese sia direttamente sia tramite rappresentanti da essi liberamente eletti mediante procedure elettorali corrette. (...)

(7) Per garantire che la volontà del popolo sia alla base dell'autorità di governo, gli Stati partecipanti

(7.1) — terranno libere elezioni ad intervalli ragionevoli, secondo quanto stabilito dalla legge,

(7.2) — consentiranno che tutti i seggi di almeno una Camera della legislatura nazionale siano liberamente disputati in una votazione popolare,

(7.3) — garantiranno il suffragio universale e in condizioni di uguaglianza ai cittadini maggiorenni,

(7.4) — assicureranno votazioni segrete o equivalenti procedure di libera votazione e che i voti siano conteggiati e riportati onestamente e i loro risultati ufficiali resi pubblici,

(7.5) — rispetteranno il diritto dei cittadini di candidarsi a cariche politiche o pubbliche, personalmente o in rappresentanza di partiti o organizzazioni politiche, senza discriminazione alcuna,

(7.6) — rispetteranno il diritto degli individui e dei gruppi di costituire, in piena libertà, propri partiti politici o altre organizzazioni politiche e offriranno a tali partiti e organizzazioni politiche le garanzie giuridiche necessarie per consentire loro di competere reciprocamente sulla base dell'uguaglianza di trattamento di fronte alla legge e da parte delle autorità,

(7.7) — assicureranno che la legge e il sistema politico consentano di condurre le campagne elettorali in un'atmosfera corretta e libera, nella quale né misure amministrative, né la violenza, né l'intimidazione impediscano ai partiti e ai candidati di esporre liberamente le proprie opinioni e posizioni o impediscano agli elettori di conoscerle e discuterle nonché di dare il proprio voto senza timore di rappresaglie,

(7.8) — faranno sì che nessun ostacolo legale o amministrativo limiti il libero accesso ai mezzi di informazione su base non discriminatoria per tutti i raggruppamenti politici e gli individui che intendono partecipare al processo elettorale,

(7.9) — assicureranno che i candidati che ottengono il necessario numero di voti richiesti dalla legge assumano debitamente la carica e che sia loro consentito di rimanere in carica fino alla scadenza del mandato o, comunque, fino al termine dello stesso quale regolato dalla legge, conformemente alle procedure parlamentari, costituzionali e democratiche.

(8) Gli Stati partecipanti ritengono che la presenza di osservatori, sia stranieri sia nazionali, può migliorare il processo elettorale per gli Stati nei quali si tengono elezioni. Pertanto essi inviteranno osservatori provenienti da altri Stati partecipanti alla CSCE e le istituzioni e organizzazioni private appropriate che lo desiderino ad osservare lo svolgimento delle loro procedure elettorali nazionali nella misura consentita dalla legge. Essi inoltre si sforzeranno di agevolare un analogo accesso nel caso di procedimenti elettorali svolti ad un livello inferiore a quello nazionale. Tali osservatori si impegneranno a non interferire nelle operazioni elettorali.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Affermiamo che, senza discriminazioni, ogni persona ha il diritto: (...)

di partecipare ad elezioni libere e corrette (...)

Decidiamo di istituire a Varsavia un Ufficio per le Libere Elezioni, per facilitare i contatti e lo scambio di informazioni sulle elezioni negli Stati partecipanti.

Ginevra 1991

(...)

Gli Stati partecipanti considereranno favorevolmente, nei limiti consentiti dalla legge, la presenza di osservatori ad elezioni tenute a livello subnazionale, incluse quelle nelle zone abitate da minoranze nazionali, e si adopereranno per facilitarne l'accesso. (...)

Lisbona 1996 (Dichiarazione del Vertice)

9. (...) Fra i problemi impellenti nell'ambito della dimensione umana, le continue violazioni dei diritti dell'uomo, quali le (...) frodi elettorali, (...) continuano a mettere in pericolo la stabilità nella regione dell'OSCE. Ci impegniamo a proseguire le nostre attività volte a fronteggiare tali problemi.

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

26. Siamo impegnati ad adoperarci affinché il notevole numero di elezioni in programma si svolga in modo libero e imparziale, conformemente ai principi e agli impegni OSCE. E' questo l'unico modo per fornire una base stabile allo sviluppo democratico. Apprezziamo il ruolo svolto dall'ODIHR nell'assistere i paesi a sviluppare una legislazione elettorale in armonia con i principi e gli impegni OSCE e conveniamo di dare seguito tempestivamente alle sue valutazioni e raccomandazioni in materia elettorale. Riconosciamo il valore dell'attività dell'OSCE e dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE — prima, durante e dopo le elezioni — che contribuisce ulteriormente al processo democratico. Siamo impegnati a garantire il pieno diritto di voto alle persone appartenenti alle minoranze e ad agevolare il diritto dei profughi a partecipare alle elezioni convocate nei loro paesi di origine. Ci impegniamo ad assicurare una competizione equa tra candidati e tra partiti, anche mediante il loro accesso ai media, e il rispetto del diritto di riunione.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

25. Riaffermiamo il nostro impegno a tenere elezioni libere e imparziali conformemente agli impegni OSCE, in particolare al Documento di Copenaghen del 1990. Riconosciamo l'importanza dell'assistenza che l'ODIHR può fornire agli Stati partecipanti nell'elaborazione ed attuazione di una legislazione elettorale. Conformemente a tali impegni inviteremo alle nostre elezioni osservatori provenienti da altri Stati partecipanti, dall'ODIHR, dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e da altre competenti istituzioni ed organizzazioni che intendano osservare le nostre procedure elettorali. Concordiamo di dar seguito tempestivamente alle valutazioni e raccomandazioni dell'ODIHR concernenti le elezioni.

Porto 2002 (Decisione N.7/02 sugli impegni elettorali)

Il Consiglio dei Ministri,

richiamando le disposizioni del Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE del 1990,

prendendo atto del fatto che gli impegni aggiuntivi (...) hanno integrato tali disposizioni, riaffermando la determinazione ad attuare tali impegni,

riconoscendo che elezioni democratiche si possono svolgere con diversi sistemi elettorali,

riconoscendo la competenza dell'ODIHR nell'assistere gli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni relativi alle elezioni,

tenendo conto della Decisione N.509 del PC sulle norme e gli impegni internazionali: una guida pratica sulle migliori prassi per le elezioni democratiche,

rivolge un appello agli Stati partecipanti affinché rafforzino la loro risposta alle raccomandazioni formulate dall'ODIHR in seguito alle osservazioni elettorali (...)

Maastricht 2003 (Decisione N.5/03 sulle elezioni)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

apprezzando la continua ed efficace cooperazione tra l'ODIHR e l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE nel monitoraggio elettorale,

Accogliendo con favore il documento "Impegni esistenti per le elezioni democratiche negli Stati partecipanti all'OSCE: un rapporto interinale" (ODIHR.GAL/39/03), elaborato dall'ODIHR e presentato agli Stati partecipanti nel giugno di quest'anno,

riconoscendo in particolare la necessità che l'elettorato nutra fiducia nell'intero processo, nonché la necessità di trasparenza nelle procedure elettorali e di responsabilità personale da parte delle autorità che svolgono le elezioni, invita gli Stati partecipanti ad intensificare ulteriormente la loro cooperazione con l'ODIHR in tale campo,

incarica l'ODIHR di valutare i metodi per migliorare l'efficacia della sua assistenza agli Stati partecipanti nel dare seguito alle raccomandazioni contenute nei rapporti di osservazione elettorale dell'ODIHR (...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.19/06 sul rafforzamento dell'efficienza dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

1. Ringrazia l'ODIHR per il lavoro svolto nel contesto di quanto previsto nel paragrafo 2 della Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri e prende nota del rapporto presentato il 10 novembre 2006; (...)

3. rammenta agli Stati partecipanti l'esigenza di mantenere le loro legislazioni e le loro prassi in linea con gli impegni OSCE;

4. prende nota della valutazione sullo stato corrente di attuazione degli impegni esistenti da parte degli Stati partecipanti e sottolinea, in particolare, che sono gli Stati partecipanti stessi responsabili dell'efficace attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'OSCE. L'ODIHR, a tale riguardo, svolge un importante ruolo nell'assistervi;

5. incarica il Consiglio permanente, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'ODIHR e da altre istituzioni OSCE, di affrontare le difficoltà di attuazione nei settori specificati nel rapporto, considerando la possibilità di avvalersi meglio dell'assistenza dell'ODIHR;

6. prende nota dei suggerimenti formulati nel rapporto in merito a nuovi impegni e chiede al Consiglio permanente di riferire al riguardo, in tempo utile per la riunione del Consiglio dei ministri di Madrid del 2007;

(...)

8. si impegna a sviluppare ulteriormente le attività dell'OSCE in materia di elezioni e riafferma, a tale riguardo, le disposizioni contenute nel Documento della Riunione di Copenaghen sulla dimensione umana della CSCE (1990) quale fondamento degli impegni comuni dell'OSCE assunti dagli Stati partecipanti per la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi quelli necessari per lo svolgimento di elezioni democratiche;

9. Rileva che le pertinenti disposizioni della Dichiarazione del Vertice di Budapest (1994), della Dichiarazione del Vertice di Lisbona (1996), della Dichiarazione del Vertice di Istanbul (1999), della Carta per la sicurezza europea (1999) e le successive decisioni delle riunioni del Consiglio dei ministri di Porto (2002) e di Maastricht (2003) hanno integrato tali impegni;

10. riafferma gli impegni degli Stati partecipanti di invitare osservatori elettorali di altri Stati partecipanti, dell'ODIHR, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e da istituzioni e organizzazioni pertinenti che desiderino fungere da osservatori;

11. sottolinea che gli Stati partecipanti possono offrire un efficace contributo per migliorare l'integrità del processo elettorale attraverso l'invio di osservatori;

(...)

Astana 2010

6. (...) Apprezziamo il ruolo importante svolto dalla società civile e da mezzi d'informazione liberi nell'aiutarci ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, incluse consultazioni elettorali libere e imparziali, nonché dello stato di diritto.

2.3 Istituzioni democratiche

2.3.1 Disposizioni generali

Copenhagen 1990

(3) [Gli Stati Partecipanti] riaffermano che la democrazia è un elemento inerente dello Stato di diritto. Essi riconoscono l'importanza del pluralismo per quanto riguarda le organizzazioni politiche.

(4) Essi confermano che rispetteranno il diritto di ciascuno degli Stati di scegliere e sviluppare liberamente, conformemente ai principi internazionali sui diritti dell'uomo, il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale. Nell'esercizio di tale diritto, essi assicureranno che le loro leggi, regolamenti, prassi e politiche siano conformi ai loro obblighi di diritto internazionale, e vengano armonizzati con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi e con gli altri impegni CSCE.

(5) Essi dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(5.1) — libere elezioni da svolgersi ad intervalli ragionevoli con voto segreto o con procedure equivalenti di libera votazione, in condizioni che assicurino in pratica la libera espressione dell'opinione degli elettori nella scelta dei loro rappresentanti,

(5.2) — una forma di governo a carattere rappresentativo, in base alla quale l'esecutivo sia responsabile di fronte al potere legislativo elettivo o all'elettorato,

(5.3) — l'obbligo del governo e delle pubbliche autorità di osservare la Costituzione e di agire in modo conforme alla legge,

(5.4) — una netta separazione tra Stato e partiti politici; in particolare, i partiti politici non devono confondersi con lo Stato,

(5.5) — l'attività del governo e dell'amministrazione nonché quella del potere giudiziario saranno esercitate conformemente al sistema stabilito dalla legge. Deve essere assicurato il rispetto di tale sistema,

(5.6) — le forze armate e la polizia saranno sotto il controllo e la responsabilità delle autorità civili,

(...)

(5.8) — le leggi, da adottarsi mediante procedure pubbliche, e i regolamenti saranno pubblicati, e ciò deve essere la condizione della loro applicabilità. Tali testi saranno accessibili a tutti,

(6) Gli Stati partecipanti dichiarano che la volontà del popolo, liberamente e correttamente espressa mediante elezioni periodiche e oneste, costituisce la base dell'autorità e della legittimità di ogni governo. Gli Stati partecipanti rispetteranno, di conseguenza, il diritto dei propri cittadini di partecipare al governo del proprio paese sia direttamente sia tramite rappresentanti da essi liberamente eletti mediante procedure elettorali corrette. Essi riconoscono la responsabilità di garantire e proteggere, conformemente alle proprie leggi, agli obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e agli impegni internazionali assunti, l'ordinamento democratico liberamente stabilito attraverso la volontà del popolo contro le attività di persone, gruppi od organizzazioni impegnati in azioni terroristiche o che rifiutano di rinunciare al terrorismo o alla violenza miranti a rovesciare tale ordinamento o quello di un altro Stato partecipante.

(7) Per garantire che la volontà del popolo sia alla base dell'autorità di governo, gli Stati partecipanti (...)

(7.2) — consentiranno che tutti i seggi di almeno una Camera della legislatura nazionale siano liberamente disputati in una votazione popolare, (...)

(7.9) — assicureranno che i candidati che ottengono il necessario numero di voti richiesti dalla legge assumano debitamente la carica e che sia loro consentito di rimanere in carica fino alla scadenza del mandato o, comunque, fino al termine dello stesso quale regolato dalla legge, conformemente alle procedure parlamentari, costituzionali e democratiche. (...)

(26) Gli Stati partecipanti riconoscono che una democrazia forte dipende dall'esistenza, quale parte integrante della vita nazionale, di valori e pratiche democratiche, nonché da un'ampia gamma di istituzioni democratiche. Essi pertanto devono incoraggiare, facilitare e, ove appropriato, apporare il loro sostegno agli sforzi concreti diretti ad attuare la cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni, idee e conoscenze nonché contatti diretti e cooperazione tra persone, gruppi e organizzazioni in settori che comprendono:

- diritto costituzionale, riforma e sviluppo,
- legislazione, amministrazione e osservazione elettorale,
- istituzione e gestione di tribunali e sistemi giuridici,
- sviluppo di un servizio pubblico imparziale ed efficace, in cui le assunzioni e la carriera si basino sui meriti,
- applicazione della legge,
- governo locale e decentramento,
- accesso all'informazione e tutela della vita privata,
- sviluppo dei partiti politici e loro ruolo nelle società pluralistiche,
- sindacati liberi e indipendenti,
- movimenti cooperativi,
- sviluppo di altre forme di libera associazione e di gruppi di pubblico interesse,
- giornalismo, mezzi di informazione indipendenti e vita intellettuale e culturale,
- insegnamento dei valori democratici, istituzioni e prassi negli istituti d'istruzione e promozione di un'atmosfera favorevole ad una libera indagine.

Tali sforzi possono abbracciare i settori della cooperazione riguardanti la dimensione umana della CSCE, inclusi la formazione, lo scambio di informazioni, di libri e di materiale didattico, i programmi e progetti di cooperazione, gli scambi e le conferenze accademiche e professionali, le borse di studio, le sovvenzioni per la ricerca, la prestazione di perizie e consulenze, i contatti e programmi scientifici e commerciali.

(27) Gli Stati partecipanti devono inoltre facilitare la creazione e il rafforzamento di istituzioni nazionali indipendenti nel campo dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto, che possano altresì servire da punti focali per il coordinamento e la collaborazione fra tali istituzioni negli Stati partecipanti. Essi propongono che venga incoraggiata la cooperazione fra parlamentari degli Stati

partecipanti, anche mediante le esistenti associazioni interparlamentari e, tra l'altro, mediante commissioni miste, dibattiti televisivi con la partecipazione di parlamentari, incontri e tavole rotonde. Essi incoraggeranno inoltre le istituzioni esistenti, quali le organizzazioni in seno al sistema delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, a continuare e ad espandere l'opera che essi hanno iniziato in questo settore.

Mosca 1991

(18.1) — La legislazione sarà formulata ed adottata come risultato di un processo trasparente che rispecchi la volontà del popolo, sia direttamente che attraverso i suoi rappresentanti eletti.

Atene 2009 (Decisione N.7/09 sulla partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica)

Il Consiglio dei ministri, (...)

consapevole della persistente sottorappresentanza delle donne in seno agli organi decisionali nei settori legislativi, esecutivi, compresi i servizi di polizia, e giudiziari nell'area dell'OSCE,

preoccupato per il fatto che la diffusa discriminazione nei confronti delle donne continua a pregiudicare la loro effettiva partecipazione alla vita politica e pubblica a tutti i livelli,

(...)

invita gli Stati partecipanti a:

1. considerare la possibilità di adottare misure specifiche volte a realizzare l'equilibrio di genere in tutti gli organi legislativi, giudiziari ed esecutivi, compresi servizi di sicurezza, quali le forze di polizia;

2. prendere in considerazione possibili misure legislative atte a favorire una partecipazione più equilibrata delle donne e degli uomini alla vita politica e pubblica e in particolar modo a livello decisionale;

3. incoraggiare tutti gli attori politici a promuovere l'equa partecipazione delle donne e degli uomini in seno ai partiti politici, al fine di addivenire ad una rappresentanza più equilibrata in termini di genere nelle cariche pubbliche elettive a tutti i livelli decisionali;

(...)

5. sviluppare e introdurre, ove necessario, processi aperti e partecipativi che accrescano la partecipazione delle donne e degli uomini in tutte le fasi di elaborazione di leggi, programmi e politiche;

(...)

7. adottare le misure necessarie per stabilire, ove appropriato, efficaci meccanismi nazionali di valutazione dell'equa partecipazione e rappresentanza femminile;

8. sostenere, come appropriato, enti non governativi e di ricerca nella realizzazione di studi mirati e iniziative di sensibilizzazione volti ad individuare problemi specifici nella partecipazione femminile alla vita politica e pubblica, nonché nella promozione delle pari opportunità per donne e uomini;

9. incoraggiare la condivisione del lavoro e delle responsabilità parentali tra donne e uomini al fine di promuovere pari opportunità per le donne di partecipare in modo effettivo alla vita politica e pubblica.

2.3.2 Governo decentralizzato e strutture e organismi speciali

Ginevra 1991 (IV)

Consapevoli della diversità e del mutare dei sistemi costituzionali fra loro, il che fa sì che nessun singolo approccio sia necessariamente applicabile in modo generalizzato, gli Stati partecipanti rilevano con interesse che alcuni di loro hanno ottenuto risultati positivi in un modo democratico appropriato, fra l'altro, mediante:

- organi consultivi decisionali nei quali siano rappresentate le minoranze, in particolare per quanto riguarda l'educazione, la cultura e la religione;
- organi ed assemblee elettivi per le questioni delle minoranze nazionali;
- amministrazioni locali ed autonome, nonché autonomia su una base territoriale, inclusa l'esistenza di organi consultivi, legislativi ed esecutivi scelti mediante elezioni libere e periodiche;
- amministrazione autonoma da parte di una minoranza nazionale degli aspetti concernenti la propria identità in situazioni in cui non si applica l'autonomia su una base territoriale;
- forme di governo decentralizzate o locali;

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti

(53) Al fine di rafforzare la partecipazione democratica e l'edificazione delle istituzioni democratiche e sviluppando la cooperazione tra loro si adopereranno per condividere le loro rispettive esperienze sul funzionamento della democrazia a livello locale e regionale, e accolgono con favore su tale base la rete informativa ed educativa del Consiglio d'Europa in tale campo.

(54) Faciliteranno i contatti e incoraggeranno diverse forme di cooperazione fra gli organismi a livello locale e regionale.

2.3.3 Controllo civile democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna, dei servizi di intelligence e di polizia

Copenhagen 1990

(5) [Gli Stati partecipanti] dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(...)

(5.6) — le forze armate e la polizia saranno sotto il controllo e la responsabilità delle autorità civili,

Mosca 1991

(25) Gli Stati partecipanti

(25.1) — assicureranno che le loro forze militari e paramilitari, i servizi di sicurezza interna e i servizi segreti, e la polizia siano soggetti alla direzione e al controllo effettivi delle autorità civili appropriate;

(25.2) — manterranno e, ove necessario, rafforzeranno il controllo del potere esecutivo sull'impiego delle forze militari e paramilitari nonché sulle attività dei servizi di sicurezza interna e dei servizi segreti e della polizia;

(25.3) — intraprenderanno appropriate iniziative per creare, qualora non esistano ancora, e manterranno procedure efficaci per la supervisione legislativa di tutte queste forze, servizi e attività.

Budapest 1994 (Decisioni: IV Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza)

20. Gli Stati partecipanti ritengono che il controllo politico democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna nonché dei servizi di informazione e della polizia sia un elemento indispensabile della stabilità e della sicurezza. Essi promuoveranno l'integrazione delle loro forze armate con la società civile quale importante espressione di democrazia.

21. Ciascuno Stato partecipante in qualsiasi momento assicurerà e manterrà la guida effettiva e il controllo delle sue forze militari, paramilitari e di sicurezza mediante autorità costituzionali investite di legittimità democratica. Ciascuno Stato partecipante prevederà controlli al fine di assicurare che tali autorità assolvano le loro responsabilità costituzionali e giuridiche. Essi definiranno con chiarezza i ruoli e le missioni di tali forze nonché il loro obbligo di agire esclusivamente nel quadro costituzionale.

22. Ciascuno Stato partecipante prevederà l'approvazione parlamentare delle spese relative alla difesa. Ciascuno Stato partecipante, con il dovuto riguardo per le esigenze della sicurezza nazionale, eserciterà la moderazione nelle sue spese militari e prevederà la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni relative alle forze armate.

23. Ciascuno Stato partecipante, nell'assicurare l'esercizio dei diritti civili da parte dei singoli membri del personale in servizio, garantirà che le proprie forze armate in quanto tali siano politicamente neutrali.

24. Ciascuno Stato partecipante prevederà e manterrà in vigore misure per impedire l'uso accidentale o non autorizzato di mezzi militari.

25. Gli Stati partecipanti non tollereranno né sosterranno forze che non siano responsabili dinanzi alle loro autorità costituzionali o non siano da esse controllate. Qualora uno Stato partecipante non sia in grado di esercitare la propria autorità su tali forze, esso potrà ricercare consultazioni nell'ambito della CSCE per esaminare le misure da adottare.

(...)

36. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che qualsiasi decisione di assegnare le sue forze armate a missioni di sicurezza interna sia adottata conformemente alle procedure costituzionali. Tali decisioni stabiliranno le missioni delle forze armate, assicurando che si svolgano sotto l'effettivo controllo di autorità costituzionali e che siano soggette allo stato di diritto.

2.3.4 Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani

Copenhagen 1990

(27) Gli Stati partecipanti devono (...) facilitare la creazione e il rafforzamento di istituzioni nazionali indipendenti nel campo dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto, che possano altresì servire da punti focali per il coordinamento e la collaborazione fra tali istituzioni negli Stati partecipanti. Essi propongono che venga incoraggiata la cooperazione fra parlamentari degli Stati partecipanti, anche mediante le esistenti associazioni interparlamentari e, tra l'altro, mediante commissioni miste, dibattiti televisivi con la partecipazione di parlamentari, incontri e tavole rotonde. Essi incoraggeranno inoltre le istituzioni esistenti, quali le organizzazioni in seno al sistema delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, a continuare e ad espandere l'opera che essi hanno iniziato in questo settore.

Madrid 2007 (Decisione N.10/07 sulla tolleranza e non-discriminazione: promozione del rispetto e della comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

10. incoraggia la creazione da parte degli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto di istituzioni nazionali o di organi specializzati incaricati di combattere l'intolleranza e la discriminazione, (...), avvalendosi dell'esperienza e dell'assistenza delle pertinenti istituzioni OSCE, in base agli impegni esistenti, e delle pertinenti agenzie internazionali, ove appropriato;

(...)

2.3.5 Organizzazioni non governative

Si veda anche:

I. 2.3.3: Individui, difensori dei diritti umani e organizzazioni non-governative

Mosca 1991

(43) Gli Stati partecipanti riconosceranno come organizzazioni non governative quelle che si dichiarano tali, secondo le vigenti procedure nazionali, e faciliteranno nei loro territori a tali organizzazioni non governative il libero svolgimento delle loro attività; e a tal fine essi

(43.1) si adopereranno per ricercare i modi di rafforzare ulteriormente le modalità per contatti e scambi di opinioni fra le organizzazioni non governative e le competenti autorità nazionali e le istituzioni governative;

(43.2) si adopereranno per facilitare le visite nei loro paesi da parte di organizzazioni non governative provenienti da un qualsiasi Stato partecipante al fine di osservare la situazione per quanto concerne la dimensione umana;

(43.3) accolgono con favore le attività delle organizzazioni non governative, inclusa, fra l'altro, quella intesa a osservare l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana;

(43.4) consentiranno alle organizzazioni non governative, considerata la loro importante funzione nell'ambito della dimensione umana della CSCE, di comunicare le loro opinioni ai propri governi ed ai governi di tutti gli altri Stati partecipanti nel corso dei futuri lavori sulla dimensione umana della CSCE.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

27. Le organizzazioni non governative (ONG) hanno un ruolo vitale da svolgere nella promozione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto. Esse sono parte integrante di una solida società civile. Ci impegniamo a potenziare la capacità delle ONG di contribuire pienamente all'ulteriore sviluppo della società civile e al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

36. (...) In base agli impegni nel quadro della dimensione umana, l'OSCE si adopera al fine di promuovere in tutta la sua regione condizioni che consentano a tutti di godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sotto la tutela di efficaci istituzioni democratiche, equi procedimenti giudiziari e dello stato di diritto, il che presuppone anche condizioni e istituzioni sicure per un sereno dibattito e per la pacifica espressione di interessi da parte di tutti gli individui e i gruppi sociali. La società civile ha un ruolo importante da svolgere a tale riguardo; l'OSCE pertanto continuerà a sostenere le organizzazioni della società civile e a favorirne il rafforzamento.

Astana 2010

6. (...) Apprezziamo il ruolo importante svolto dalla società civile e da mezzi d'informazione liberi nell'aiutarci ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, incluse consultazioni elettorali libere e imparziali, nonché dello stato di diritto.

2.3.6 Promozione della trasparenza, lotta alla corruzione e miglioramento della gestione delle risorse pubbliche

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

33. Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dello stato di diritto. Riconosciamo che la corruzione costituisce una notevole minaccia per i nostri valori comuni, generando instabilità e coinvolgendo numerosi aspetti della sicurezza, nonché della dimensione economica e umana. Gli Stati partecipanti si impegnano a incrementare i loro sforzi volti a combattere la corruzione e le condizioni che la favoriscono nonché a promuovere un quadro positivo per le pratiche di buon governo e per l'integrità pubblica. Essi utilizzeranno al meglio gli strumenti internazionali esistenti e si assisteranno vicendevolmente nella lotta alla corruzione. Quale parte della sua attività volta a promuovere lo stato di diritto, l'OSCE collaborerà con quelle ONG che sono impegnate a far crescere un forte consenso nell'opinione pubblica e imprenditoriale contro la pratica della corruzione.

Maastricht 2003 (Documento di strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale)

Promozione della trasparenza e lotta alla corruzione

2.2.4 La trasparenza negli affari pubblici è la condizione essenziale per assicurare la responsabilità degli Stati e l'attiva partecipazione della società civile ai processi economici. La trasparenza accresce la prevedibilità e la fiducia in un'economia che funziona in base ad una legislazione adeguata e nel pieno rispetto dello stato di diritto. Mezzi di informazione liberi e pluralistici che godano

della massima indipendenza editoriale dalla pressione politica e finanziaria rivestono un ruolo importante nell'assicurare tale trasparenza.

2.2.5 Renderemo i nostri governi più trasparenti sviluppando ulteriormente processi e istituzioni che forniscano tempestivamente informazioni, incluse statistiche attendibili, su questioni di pubblico interesse nei campi dell'economia e dell'ambiente ai media, agli imprenditori, alla società civile e ai cittadini, al fine di promuovere un dialogo consapevole e costruttivo. Ciò risulta essenziale per il processo decisionale che è sensibile ai mutamenti delle condizioni, dei bisogni e dei desideri della popolazione.

2.2.6. La trasparenza è anche importante per la denuncia e il perseguimento di tutte le forme di corruzione che minacciano le nostre economie e le nostre società. Oltre alla trasparenza, la lotta alla corruzione richiede l'adozione da parte degli Stati partecipanti di una strategia anticorruzione globale e a lungo termine.

2.2.7 Conveniamo di attribuire priorità all'eliminazione di tutte le forme di corruzione. Considereremo l'adesione a convenzioni internazionali e altri strumenti nel campo della lotta alla corruzione, in particolare quelli elaborati dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ne incoraggeremo la ratifica e ne appoggeremo la piena attuazione. Accogliamo con favore l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e auspichiamo che essa venga firmata, ratificata ed entri in vigore quanto prima.

Miglioramento della gestione delle risorse pubbliche

2.2.8 Un'altra componente del buongoverno è la gestione efficace delle risorse pubbliche da parte di istituzioni forti e efficienti, un servizio pubblico professionale ed efficace e razionali procedure di bilancio. La buona gestione delle risorse pubbliche, inclusa la riscossione delle imposte, la formulazione e l'esecuzione dei bilanci, e i pubblici appalti, è particolarmente importante al fine di fornire i migliori servizi pubblici e sociali. Ci adopereremo per fornire una solida base finanziaria ai nostri sistemi di amministrazione pubblica e per rafforzare la loro efficacia e validità a tutti i livelli.

Sofia 2004 Decisione N.11/04 sulla lotta alla corruzione)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003 a New York, rappresenta un importante passo in avanti nel campo della cooperazione internazionale contro la corruzione e offre l'opportunità di una risposta globale al problema,

incoraggia gli Stati partecipanti all'OSCE, che non l'abbiano ancora fatto, a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione quanto prima possibile al fine di assicurare la tempestiva entrata in vigore, e ad attuarla appieno (...)

Dublino 2012 (Dichiarazione sul rafforzamento del buongoverno e la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo)

(...)

Ribadiamo che il buongoverno a tutti i livelli è fondamentale per la crescita economica, la stabilità politica e la sicurezza. Il buongoverno pubblico e imprenditoriale, lo stato di diritto e istituzioni forti

sono fondamentali essenziali per un'economia sana, che possa consentire ai nostri Stati di ridurre la povertà e le disuguaglianze, incrementare l'integrazione sociale e le opportunità per tutti, attirare investimenti e tutelare l'ambiente.

Riaffermiamo che la pace, le buone relazioni internazionali, la sicurezza e la stabilità dello Stato e la sicurezza e l'incolumità delle persone all'interno dello Stato basate sullo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono fondamentali per la creazione di un clima di fiducia che è a sua volta essenziale per garantire uno sviluppo economico e sociale positivo.

La trasparenza negli affari pubblici è una condizione essenziale per la responsabilità degli Stati e per la partecipazione attiva della società civile e del settore privato ai processi economici e di sviluppo. La trasparenza accresce la prevedibilità e la fiducia nelle istituzioni e nelle economie che funzionano sulla base di legislazioni adeguate e nel pieno rispetto dello stato di diritto.

Concordiamo che i problemi di governance, compresi la corruzione e il riciclaggio di denaro, privano gli Stati partecipanti delle capacità di garantire in modo efficace lo sviluppo economico, sociale e ambientale e minano la coesione sociale, la stabilità e la sicurezza. (...) A tal fine confermiamo il nostro pieno impegno alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati connessi, facendone priorità politiche sostenute da appropriati strumenti giuridici, adeguate risorse finanziarie, umane e istituzionali e, ove necessario, da appropriati strumenti per la loro concreta ed efficace applicazione.

(...) Dichiariamo che gli impegni politici dell'OSCE in materia di buongoverno e trasparenza interessano tutte e tre le dimensioni, e ribadiamo la nostra piena adesione all'attuazione di tali impegni attraverso un approccio globale, secondo quanto stabilito in questo e in altri pertinenti documenti OSCE.

Buongoverno e trasparenza

Riteniamo che un settore pubblico basato sull'integrità, l'apertura, la trasparenza, la responsabilità e lo stato di diritto sia uno dei principali fattori di crescita economica sostenibile, e riconosciamo che un tale settore pubblico costituisce un elemento importante per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche e di governo. Ribadiamo pertanto l'importanza di fornire istruzione e formazione in materia di comportamento etico ai funzionari pubblici, istituendo e applicando pertinenti codici di condotta e leggi sul conflitto di interessi, nonché adottando e attuando sistemi globali di informazione su redditi e patrimoni per pertinenti funzionari. In particolare, riconosciamo che l'elaborazione di codici di condotta e il loro rispetto da parte delle istituzioni pubbliche sono fondamentali per rafforzare il buongoverno, l'integrità del settore pubblico e lo stato di diritto, e per mettere a punto rigorosi standard etici e di condotta per funzionari pubblici.

(...)

Siamo consapevoli che il conseguimento del buongoverno e la lotta alla corruzione non sono realizzabili senza la partecipazione piena e paritaria delle donne e degli uomini nei processi politici ed economici e nelle istituzioni, come previsto in diversi documenti OSCE. Sottolineiamo l'importanza di offrire alle donne la possibilità di partecipare e contribuire attivamente alle politiche e alle attività relative al buongoverno affinché uomini e donne possano trarre pari vantaggi.

(...)

II. LOTTA ALLA CORRUZIONE, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

(...)

Riconosciamo che la lotta contro la corruzione richiede approcci strategici e globali a lungo termine e istituzioni forti. Siamo persuasi che i responsabili della prevenzione, individuazione, investigazione, perseguimento e giudizio dei reati di corruzione debbono essere liberi da influenze improprie. In particolare, rileviamo il ruolo centrale che le forze dell'ordine e le istituzioni giudiziarie svolgono nella lotta contro la corruzione e nella tutela dello stato di diritto. Riconosciamo l'importanza fondamentale di garantire l'indipendenza del potere giudiziario affinché possa svolgere la sua funzione nonché la necessità di intensificare gli sforzi in tal senso. Riconosciamo inoltre l'importanza e la necessità di garantire risorse adeguate per tali istituzioni.

(...)

III. SOCIETÀ CIVILE E SETTORE PRIVATO

Incoraggiamo l'OSCE a continuare ad avvalersi del suo approccio globale alla sicurezza e a rafforzare ulteriormente il dialogo e la cooperazione tra i governi, la società civile e il settore privato al fine di sostenere negli Stati partecipanti le iniziative di buongoverno, inclusa la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

(...)

Incoraggiamo la comunità imprenditoriale a tener conto nell'ambito delle sue attività delle necessità sociali, ambientali, umanitarie e di sicurezza degli Stati partecipanti.

(...)

IV. COLLABORARE PER IL PROGRESSO

Riconosciamo che l'OSCE rappresenta un foro per il dialogo politico, lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di buongoverno, nonché una piattaforma per creare il necessario consenso politico e la comprensione dell'importanza di prevenire e eliminare la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a tutti i livelli in vista di uno sviluppo e una stabilità socio-economici sostenibili. Riaffermiamo il nostro impegno a cooperare nello sviluppo di strategie per il buongoverno e a condividere le esperienze sulle migliori prassi.

(...)

Basilea 2014 (Decisione N.5/14 sulla prevenzione della corruzione)

(...)

riconoscendo che la corruzione a tutti i livelli è una fonte potenziale di tensione politica che mina la stabilità e la sicurezza degli Stati partecipanti, minaccia i valori condivisi dell'OSCE e facilita l'attività criminale,

(...)

accogliendo con favore che quasi tutti gli Stati partecipanti hanno ratificato o aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e si stanno adoperando per rispettare gli impegni previsti dalla Convenzione,

evidenziando l'importanza della cooperazione con altre pertinenti organizzazioni internazionali per prevenire e combattere la corruzione,

Incoraggia gli Stati partecipanti a:

- continuare a elaborare e attuare leggi e politiche preventive in materia di lotta alla corruzione e a stabilire e promuovere misure e strumenti concreti per affrontare tutte le forme e i livelli di corruzione sia per il settore privato sia per quello pubblico, nonché per altri soggetti interessati;
- adottare misure per migliorare la trasparenza, la responsabilità e lo stato di diritto nella pubblica amministrazione, in conformità con i principi fondamentali del loro ordinamento giuridico, anche attraverso l'introduzione di misure efficaci che facilitino l'accesso del pubblico all'informazione e la promozione di efficaci servizi pubblici;

(...)

- promuovere una cultura dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità in tutti i settori della società, al fine di contribuire a prevenire la corruzione;
- riconoscere il ruolo importante svolto da coloro che denunciano violazioni ai fini dell'individuazione e prevenzione della corruzione e della difesa dell'interesse pubblico, e intensificare gli sforzi individuali nazionali volti a garantire loro sufficiente protezione;
- contribuire a rafforzare le misure di sensibilizzazione riguardo alla corruzione in tutti i settori della società, svolgendo attività di formazione e programmi educativi in materia di prevenzione della corruzione e di integrità, con particolare attenzione ai giovani, e riconoscendo il ruolo svolto in tal senso da una società civile impegnata e beninformata e da mezzi di informazione indipendenti, liberi e pluralistici;
- adottare le misure necessarie, in conformità con i principi fondamentali del loro sistema giuridico, per definire o rafforzare procedure appropriate negli appalti pubblici basate sulla trasparenza, la concorrenza e criteri oggettivi nel processo decisionale, che siano efficaci nella prevenzione della corruzione;
- promuovere misure per rafforzare l'integrità del sistema giudiziario e prevenire le possibilità di corruzione tra i membri dei servizi giudiziari e delle procure;

(...)

- avvalersi degli strumenti, delle linee guida e dei progetti OSCE disponibili per combattere e prevenire la corruzione;
- (...) incarica le strutture esecutive dell'OSCE, (...), di promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili e dei loro mandati, gli strumenti e le linee guida dell'OSCE disponibili per combattere e prevenire la corruzione;

Amburgo 2016 (Decisione N.4/16 sul rafforzamento del buongoverno e promozione della connettività)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che il buongoverno, la trasparenza e la responsabilità sono requisiti essenziali per la crescita economica, il commercio, gli investimenti e lo sviluppo sostenibile, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani nell'area dell'OSCE,

riconoscendo che la corruzione e l'assenza di buongoverno costituiscono potenziali fonti di tensione che minano la stabilità e la sicurezza degli Stati partecipanti,

prendendo atto che il buongoverno, lo stato di diritto, la prevenzione e la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché un solido quadro normativo, compresa una adeguata tutela di quanti denunciano attività illecite (whistle-blower), un settore pubblico integerrimo, aperto, trasparente e responsabile e un governo d'impresa imperniato su una gestione efficiente, su procedure appropriate di auditing, sulla responsabilità e l'adesione e il rispetto delle leggi, delle norme e delle disposizioni vigenti, un'etica aziendale e codici di condotta frutto di una stretta consultazione con il mondo dell'imprenditoria e la società civile, sono elementi fondamentali per la promozione di un clima imprenditoriale e di investimenti positivo nell'area OSCE,

accogliendo con favore il fatto che quasi tutti gli Stati partecipanti hanno ratificato o aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e si adoperano a favore della attuazione degli impegni da essa derivanti,

(...)

affermando che una gestione trasparente delle risorse pubbliche da parte di istituzioni forti e ben funzionanti, un servizio pubblico professionale ed efficace, così come solide procedure di bilancio e di aggiudicazione degli appalti pubblici sono componenti fondamentali del buongoverno,

riconoscendo l'importanza di una partecipazione attiva del settore privato, comprese le piccole e medie imprese, della società civile e dei mezzi di informazione nel prevenire e contrastare la corruzione nonché nel promuovere un clima sano per l'imprenditoria e gli investimenti,

(...)

ricordando l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi associati nonché l'Accordo di Parigi del Dicembre 2015, compreso il ruolo che il buongoverno svolge unitamente ad altri fattori, nella loro attuazione,

riconoscendo l'importanza della piena adesione da parte del settore pubblico e privato alle norme sociali, ambientali e del lavoro e il loro contributo al buongoverno e allo sviluppo sostenibile,

(...)

riaffermando gli impegni assunti in seno all'OSCE in materia di buongoverno, rimarcando la nostra determinazione a contrastare la tratta di esseri umani in tutte le sue forme e riconoscendo il ruolo che la trasparenza e la responsabilità nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono svolgere ai fini della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento di manodopera,

Rafforzamento del buongoverno, promozione della trasparenza e miglioramento del clima economico

1. Incoraggia gli Stati partecipanti a aderire, ratificare e attuare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e a scambiare informazioni e migliori prassi sul secondo ciclo di riesame dell'UNCAC, come stabilito dalla Convenzione stessa;

2. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato, ad attuare e ad aderire ad altre pertinenti norme internazionali, come quelle sancite dalla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e gli "standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione" del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e a concorrere a intensificare il coinvolgimento

di tutte le parti interessate pertinenti, inclusa la società civile e la comunità imprenditoriale nella loro attuazione, come disposto da tali strumenti internazionali;

3. incoraggia gli Stati partecipanti a promuovere lo scambio di migliori prassi tra tutte le pertinenti parti di interessate che concorrono al buongoverno della cosa pubblica e del mondo dell'imprenditoria, alla promozione della trasparenza e alla prevenzione e alla lotta alla corruzione anche nella sfera ambientale;

4. esorta gli Stati partecipanti a promuovere ulteriormente l'integrità, la responsabilità e l'efficienza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, anche assicurando che le decisioni dei pertinenti settori di governo non vengano indebitamente influenzate da interessi privati e garantendo appropriati requisiti di trasparenza per le aziende che partecipano alle gare d'appalto;

5. sollecita gli Stati partecipanti ad agevolare un adeguato accesso alle informazioni degli organismi di governo accrescendo la responsabilità del settore pubblico e stimolando la partecipazione dei cittadini attraverso l'e-governance;

6. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, di contribuire a incentivare la cooperazione tra gli Stati partecipanti, il settore privato e la società civile e di coinvolgere attivamente il settore privato e la società civile nelle loro attività di rafforzamento del buongoverno, di promozione della trasparenza e di miglioramento del clima economico e degli investimenti;

(...)

18. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, ad assistere gli Stati partecipanti nello scambio di migliori prassi per accrescere la consapevolezza dell'importanza delle norme sociali, ambientali e del lavoro internazionalmente riconosciute, rafforzare il buongoverno e promuovere la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;

Rafforzamento dei partenariati pubblico-privati per contrastare la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

19. Incoraggia gli Stati partecipanti a facilitare la cooperazione tra le forze dell'ordine, la magistratura, le unità di intelligence finanziaria e altri pertinenti attori, nonché tra il settore pubblico e privato e la società civile, inclusi i mezzi di informazione, per contrastare la corruzione, il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari;

20. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, a promuovere il dialogo e la cooperazione tra i governi, il settore privato e la società civile al fine di sostenere gli sforzi a favore del buongoverno, ivi inclusa la lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di affrontare gli ostacoli posti alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile;

(...)

Tirana 2020 (Decisione N.6/20 sulla prevenzione e la lotta alla corruzione attraverso la digitalizzazione e una maggiore trasparenza)

Il Consiglio dei ministri,

ricordando l'importanza di promuovere il buongoverno, anche attraverso una maggiore trasparenza, e di prevenire e combattere la corruzione per rafforzare la sicurezza, la stabilità e la crescita economica (...),

(...) e riconoscendo le opportunità offerte dalla trasformazione digitale per prevenire e combattere la corruzione e affrontare nuove sfide in questo campo,

(...)

riconoscendo la necessità di incrementare gli sforzi per prevenire e combattere efficacemente la corruzione, anche attraverso la digitalizzazione, sostenendo al contempo lo Stato di diritto e tutelando i diritti umani,

prendendo atto del ruolo dell'OSCE nel sostenere gli sforzi degli Stati partecipanti per prevenire e combattere la corruzione,

riconoscendo che un settore pubblico basato sull'integrità, l'apertura, la trasparenza, la responsabilità, la reattività e lo Stato di diritto è fondamentale per prevenire e combattere la corruzione e per raggiungere una crescita economica e uno sviluppo sostenibile, migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti e contribuire agli sforzi degli Stati partecipanti volti a promuovere l'integrazione sociale e opportunità per tutti, incluso per le donne e i giovani,

riconoscendo l'importanza della partecipazione del settore privato, della società civile, dei media e del mondo accademico agli sforzi volti a prevenire e combattere la corruzione e migliorare il buongoverno, inclusa la realizzazione dei principi di trasparenza e responsabilità,

riconoscendo che servizi di e-government accessibili, sicuri e affidabili centrati sull'utente possono svolgere un ruolo chiave nell'aumentare l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione e nel promuovere la fiducia in essa,

riconoscendo l'importanza dell'accessibilità ai dati delle pubbliche autorità come strumento capace di contribuire a prevenire e combattere la corruzione accrescendo la responsabilità e la trasparenza, consentendo ai cittadini, in conformità con la legislazione nazionale, di meglio vigilare sull'uso dei fondi pubblici e sul processo di elaborazione delle politiche,

riconoscendo l'importanza di sviluppare e utilizzare metodologie e indicatori oggettivi e dati disaggregati per misurare la corruzione e l'impatto concreto delle misure anticorruzione, in conformità con la legislazione nazionale, e di adottare migliori politiche anticorruzione basate su elementi di prova,

(...)

1. invita gli Stati partecipanti a prevenire e a combattere la corruzione:

(a) rafforzando il buongoverno, inclusi i principi di trasparenza e responsabilità, e promuovendo l'integrità e la vigilanza;

(b) impiegando strumenti digitali per rafforzare l'integrità e la responsabilità dei fornitori di servizi pubblici al fine di contribuire a prevenire e combattere la corruzione, nonché a conseguire una crescita economica e uno sviluppo sostenibili, migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti e facilitare gli sforzi degli Stati partecipanti per contribuire all'inclusione sociale e all'equa partecipazione economica delle donne e dei giovani;

(c) rafforzando la trasparenza nella pubblica amministrazione attraverso la digitalizzazione dei sistemi cartacei e di altri sistemi analogici, in particolare negli appalti pubblici nonché, ove appropriato, nei meccanismi esistenti per le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali dei funzionari pubblici e delle persone politicamente esposte, nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale, con il debito rispetto per i dati classificati e personali;

(d) promuovendo l'uso di strumenti digitali per l'individuazione precoce e la prevenzione della corruzione attraverso il rafforzamento dei processi di identificazione elettronica sicura a livello nazionale e internazionale, in linea con la legislazione nazionale applicabile;

(e) adottando strumenti digitali, ove appropriato, per ridurre le barriere e gli oneri amministrativi e facilitando l'interazione tra cittadini, imprese, aziende e pubblica amministrazione;

(f) promuovendo portali di e-government più trasparenti, responsabili, affidabili e accessibili allo scopo di facilitare il libero accesso alle informazioni e l'erogazione efficace di servizi pubblici;

(g) promuovendo e utilizzando tecnologie digitali per rafforzare ed estendere la formazione contro la corruzione in cooperazione, se del caso, con pertinenti organizzazioni internazionali attive in questo settore;

(h) incoraggiando l'istituzione e il miglioramento di meccanismi volti a garantire la trasparenza delle informazioni sulla proprietà effettiva, conformemente alla legislazione nazionale;

(i) sostenendo l'educazione dei giovani, conformemente ai sistemi d'istruzione nazionali, sensibilizzandoli all'importanza del buongoverno, inclusa la trasparenza, e prevenendo e contrastando la corruzione anche incentivando l'acquisizione di competenze digitali, e rafforzando le misure di sensibilizzazione, anche attraverso la promozione di azioni collettive e la collaborazione tra il settore pubblico e privato e la società civile;

(j) riducendo i divari digitali esistenti attraverso la promozione e il sostegno all'alfabetizzazione digitale e migliorando l'accessibilità alle risorse e alle applicazioni online della pubblica amministrazione;

(k) adottando misure appropriate per garantire che siano messi a disposizione canali di segnalazione di violazioni facilmente accessibili e sicuri, per adottare e applicare meccanismi legali che tutelino efficacemente coloro che denunciano le violazioni dalle ritorsioni e per incoraggiare pertinenti organizzazioni a definire e attuare le necessarie salvaguardie, in conformità con la legislazione nazionale;

(l) adottando, in conformità con la legislazione nazionale, un approccio olistico e multilaterale per incrementare l'efficacia e migliorare il coordinamento delle misure e delle iniziative anticorruzione, inclusa la promozione dell'applicazione della responsabilità sociale delle imprese;

(m) promuovendo la piena, equa ed effettiva partecipazione delle donne allo sviluppo e all'attuazione delle pertinenti attività anticorruzione, al fine di raggiungere la parità tra i sessi, tenendo conto del fatto che la corruzione colpisce in modo sproporzionato le donne e le persone vulnerabili;

(...)

3. incoraggia gli Stati partecipanti ad avvalersi al meglio dell'OSCE come piattaforma per il dialogo, la cooperazione, lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori pratiche nel settore della prevenzione e della lotta alla corruzione attraverso la digitalizzazione e una maggiore trasparenza;

4. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, comprese le operazioni sul terreno, nell'ambito dei loro mandati e delle risorse disponibili, di assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione delle disposizioni della presente decisione, anche cooperando con pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;

(...)

2.4 Stato di diritto

Si veda anche:

I. 3: Restrizioni e deroghe

II. 3.1.4: Libertà da arresto o detenzione arbitrari

II. 3.1.5: Diritto a un processo equo

II. 3.1.6: Diritto a rimedi efficaci

2.4.1 Disposizioni generali

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(13) [Gli Stati partecipanti] (...)

(13.4) — garantiranno l'effettivo diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in tale campo e di agire in conseguenza, e a tal fine pubblicheranno e renderanno accessibili tutte le leggi, regolamenti e le procedure concernenti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;

Copenaghen 1990

(2) [Gli Stati partecipanti] sono determinati a sostenere e promuovere i principi di giustizia che rappresentano la base dello Stato di diritto. Essi considerano che lo Stato di diritto non consiste in una mera legalità formale che assicuri regolarità e coerenza nel conseguimento e nell'attuazione dell'ordine democratico, ma comporta altresì l'affermazione della giustizia fondata sul riconoscimento e la piena accettazione del valore supremo della persona umana e garantita da istituzioni nel cui quadro essa trovi la sua più piena espressione.

(3) Essi riaffermano che la democrazia è un elemento inerente dello Stato di diritto. (...) (...)

(5) Essi dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(...)

(5.3) l'obbligo del governo e delle pubbliche autorità di osservare la Costituzione e di agire in modo conforme alla legge,

(...)

(5.5) l'attività del governo e dell'amministrazione nonché quella del potere giudiziario saranno esercitate conformemente al sistema stabilito dalla legge. Deve essere assicurato il rispetto di tale sistema,

(...)

(5.7) i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali saranno garantiti dalla legge e conformi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale,

(5.8) le leggi, da adottarsi mediante procedure pubbliche, e i regolamenti saranno pubblicati, e ciò deve essere la condizione della loro applicabilità. Tali testi saranno accessibili a tutti,

(5.9) tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza discriminazione, a un'uguale tutela da parte della legge. A tale riguardo, la legge vieta qualsiasi discriminazione e garantisce a tutte le persone una tutela uguale ed effettiva contro discriminazioni comunque giustificate,

(...)

(5.15) chiunque sia arrestato o detenuto a seguito di un'accusa penale avrà il diritto di adire senza indugi un giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad esercitare questa funzione, affinché possa essere stabilita la legittimità del suo arresto o detenzione,

(...)

(5.18) nessuno sarà accusato, processato o condannato per un reato penale non previsto da una legge che ne definisca gli elementi con chiarezza e precisione,

(5.19) ciascuno sarà presunto innocente fino a quando non venga provata la sua colpevolezza conformemente alla legge,

(5.20) considerando l'importante contributo apportato dagli strumenti internazionali nel campo dei diritti dell'uomo alla realizzazione dello Stato di diritto, gli Stati partecipanti riaffermano che essi prenderanno in considerazione l'opportunità di aderire al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e ad altri strumenti internazionali pertinenti, se non l'hanno ancora fatto,

(5.21) al fine di integrare i ricorsi nazionali e di meglio garantire che gli Stati partecipanti rispettino gli obblighi internazionali sottoscritti, essi prenderanno in considerazione l'opportunità di aderire ad una convenzione internazionale, regionale o universale concernente la tutela dei diritti dell'uomo, quali la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo o il Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che prevedono procedure di ricorso individuale ad organismi internazionali.

(...)

(12) Gli Stati partecipanti, desiderando assicurare una maggiore trasparenza nell'attuazione degli impegni assunti nel Documento Conclusivo di Vienna nel capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE, decidono di accettare come misura mirante a rafforzare la fiducia, la presenza di osservatori inviati dagli Stati partecipanti e di rappresentanti di organizzazioni non governative e di altre persone interessate ai procedimenti giudiziari secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale; resta inteso che i procedimenti si possono svolgere a porte chiuse solo nelle circostanze previste dalla legge e conformemente agli obblighi del diritto internazionale e agli impegni internazionali.

(...)

(24) Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio di tutti i summenzionati diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non sarà soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle che sono previste dalla legge e che sono conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, e dai loro impegni internazionali, in particolare dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tali restrizioni hanno carattere di eccezione.

Gli Stati partecipanti assicureranno che dette restrizioni non siano applicate in maniera abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti. Qualsiasi restrizione dei diritti e delle libertà deve, in una società democratica, riferirsi ad una delle finalità perseguite dalla legge applicabile ed essere rigorosamente proporzionata alle finalità di tale legge.

Mosca 1991

(18.1) — La legislazione sarà formulata ed adottata come risultato di un processo trasparente che rispecchi la volontà del popolo, sia direttamente che attraverso i suoi rappresentanti eletti.

(...)

(27) Gli Stati partecipanti

(27.1) esprimono la loro intenzione di cooperare nei campi del diritto costituzionale, amministrativo, commerciale, civile e del benessere sociale e in altri settori pertinenti, al fine di sviluppare, in particolare negli Stati ove questi ancora non esistano, sistemi legali basati sul rispetto dei diritti dell'uomo, sullo stato di diritto e sulla democrazia.

(27.2) a tal fine, prevedono la continuazione e il rafforzamento della cooperazione giuridica e amministrativa bilaterale e multilaterale, fra l'altro, nei seguenti campi:

- sviluppo di un efficiente sistema amministrativo;
- assistenza nella formulazione di leggi e regolamenti;
- formazione del personale amministrativo e forense;
- scambio di opere e periodici giuridici.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

18. Gli Stati partecipanti sottolineano che qualsiasi azione delle autorità pubbliche deve essere conforme allo stato di diritto, garantendo in tal modo la sicurezza giuridica dell'individuo.

Lubiana 2005 (Decisione N.12/05 sulla tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale)

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché lo sviluppo di società basate sulla democrazia pluralistica e sullo stato di diritto rappresenta un presupposto per conseguire una pace, una sicurezza, una giustizia e una stabilità durevoli,

(...)

ribadendo che le attività di governo, dell'amministrazione pubblica e della magistratura devono essere esercitate conformemente al sistema stabilito dalla legge e in linea con i pertinenti impegni OSCE, nonché con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati partecipanti, e che il rispetto di tale sistema deve essere garantito,

considerando che lo stato di diritto non significa una mera legalità formale che assicura regolarità e coerenza nel perseguire e far rispettare l'ordine democratico, bensì una giustizia basata sul riconoscimento e sulla piena accettazione del valore supremo della personalità umana, garantita da istituzioni che forniscono un contesto per la sua più completa espressione,

riconoscendo che lo stato di diritto deve essere basato sul rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, compreso il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso e il diritto a non essere sottoposti ad arresto o detenzione arbitrari,

(...)

decide di:

- riservare nel 2006 una maggiore attenzione ai temi dello stato di diritto e del giusto processo nei sistemi di giustizia penale e di darvi seguito, tra l'altro, incoraggiando gli Stati partecipanti a migliorare l'attuazione degli impegni esistenti, avvalendosi anche delle competenze dell'O-DIHR e in stretta collaborazione con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di evitare inutili duplicazioni;

(...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.5/06 sulla criminalità organizzata)

Il Consiglio dei ministri, (...)

evidenziando il ruolo fondamentale svolto da un sistema di giustizia penale efficiente ed efficace nel garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica,

riconoscendo che le politiche e le attività relative al sistema di giustizia penale dovrebbero comprendere ed integrare, tra l'altro, la prevenzione dei crimini, l'applicazione della legge, la polizia, il sistema giudiziario, l'azione penale, gli avvocati della difesa e i sistemi penali,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale possono svilupparsi solo sulla base dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani e che lo stesso stato di diritto richiede la salvaguardia di tali sistemi di giustizia penale,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale basati sullo stato di diritto sono un requisito indispensabile per combattere la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e di stupefacenti, il terrorismo, la corruzione nonché altre forme di attività criminali a livello nazionale e transnazionale e che risposte mirate a tali sfide alla sicurezza devono essere adottate nel quadro generale del sistema di giustizia penale,

(...)

riconoscendo la necessità che l'OSCE si concentri sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale e sul miglioramento dei sistemi di giustizia penale quali componenti del suo programma di sicurezza globale, in coordinamento con le Nazioni Unite e con altri consessi multilaterali,

(...)

4. sollecita gli Stati partecipanti a prestare la dovuta attenzione all'integrità e professionalità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e delle autorità responsabili dell'azione penale, all'efficiente amministrazione della giustizia e alla corretta gestione del sistema giurisdizionale, all'indipendenza della magistratura e al corretto funzionamento del sistema penitenziario, nonché a esaminare alternative alla detenzione;

Bruxelles 2006 (Dichiarazione di Bruxelles sui sistemi di giustizia penale)

(...)

Esortiamo gli Stati partecipanti ad attuare pienamente i loro impegni e obblighi internazionali al fine di garantire un funzionamento equo ed efficace dei propri sistemi di giustizia penale.

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

sottolineando l'importanza da noi attribuita ai diritti dell'uomo, allo stato di diritto e alla democrazia, che sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente,

sottolineando inoltre l'importanza dello stato di diritto quale elemento transdimensionale per assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia, sicurezza e stabilità, buongoverno, relazioni economiche e commerciali reciproche, sicurezza degli investimenti e un clima imprenditoriale favorevole nonché il suo ruolo nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e a tutti i tipi di traffico illecito, fra cui quello degli stupefacenti e delle armi, nonché alla tratta di esseri umani, fungendo in tal modo da base per lo sviluppo politico, economico, sociale e ambientale negli Stati partecipanti,

(...)

2. invita gli Stati partecipanti a contribuire, ove appropriato, ai progetti e ai programmi dell'OSCE che sostengono lo stato di diritto;

(...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

- (...) efficace amministrazione della giustizia, diritto a un equo processo, accesso alla giustizia, responsabilità delle istituzioni e dei funzionari dello Stato, rispetto dello stato di diritto nella pubblica amministrazione, diritto all'assistenza legale (...);

(...)

- adesione al principio della composizione pacifica delle controversie; (...)
- legislazioni efficienti e quadri amministrativi e giudiziari che facilitino le attività economiche, il commercio e gli investimenti negli e fra gli Stati partecipanti;
- rispetto dello stato di diritto per quanto riguarda la protezione dell'ambiente naturale nell'area dell'OSCE;
- attività di sensibilizzazione su questioni relative allo stato di diritto presso tribunali, autorità preposte all'applicazione della legge, apparati di polizia e sistemi penitenziari nonché nel quadro della formazione di operatori nell'ambito del diritto;
- educazione allo stato di diritto nonché opportunità di interazione e scambio per operatori nell'ambito del diritto, accademici e studenti di diritto di differenti Stati partecipanti all'OSCE nell'area dell'OSCE;

- il ruolo delle corti costituzionali o di istituzioni analoghe degli Stati partecipanti quale strumento per assicurare che i principi dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo siano rispettati in tutte le istituzioni statali;
- la messa a disposizione di strumenti giuridici efficaci, ove appropriato, e l'accesso ad essi;
- rispetto delle norme e delle prassi relative allo stato di diritto nel sistema di giustizia penale;
- lotta alla corruzione; (...)

Atene 2009 (Decisione N.7/09 sulla partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica)

Il Consiglio dei ministri, (...)

consapevole della persistente sottorappresentanza delle donne in seno agli organi decisionali nei settori legislativi, esecutivi, compresi i servizi di polizia, e giudiziari nell'area dell'OSCE,

preoccupato per il fatto che la diffusa discriminazione nei confronti delle donne continua a pregiudicare la loro effettiva partecipazione alla vita politica e pubblica a tutti i livelli,

(...)

invita gli Stati partecipanti a:

1. considerare la possibilità di adottare misure specifiche volte a realizzare l'equilibrio di genere in tutti gli organi (...) giudiziari ed esecutivi

(...)

Astana 2010

6. (...) Apprezziamo il ruolo importante svolto dalla società civile e da mezzi d'informazione liberi nell'aiutarci ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, incluse consultazioni elettorali libere e imparziali, nonché dello stato di diritto.

2.4.2 Indipendenza della magistratura e degli avvocati e funzionamento imparziale del sistema giudiziario pubblico

Copenhagen 1990

(5) [Gli Stati partecipanti] dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(...)

(5.12) — l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità nel funzionamento dei servizi giudiziari pubblici saranno assicurate;

(5.13) — l'indipendenza della professione forense, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissione e di esercizio dell'attività sarà riconosciuta e tutelata,

Mosca 1991

(19) Gli Stati partecipanti

(19.1) rispetteranno le norme internazionalmente riconosciute che riguardano l'indipendenza dei giudici e della professione forense e l'imparzialità nel funzionamento dei servizi giudiziari pubblici, inclusi, fra l'altro, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;

(19.2) nell'attuare le norme e gli impegni pertinenti, assicureranno che l'indipendenza della magistratura sia garantita e sancita nella Costituzione o nella legislazione del paese e sia rispettata nella pratica, prestando particolare attenzione ai Principi Fondamentali sull'Indipendenza della Magistratura che, fra l'altro, prevedono di:

- (i) vietare influenze improprie sui giudici;
- (ii) impedire la revisione delle decisioni giudiziarie da parte delle autorità amministrative, tranne che per i diritti delle competenti autorità di mitigare o commutare le sentenze imposte dai giudici, conformemente alla legge;
- (iii) tutelare la libertà di espressione e di associazione della magistratura, salve unicamente le restrizioni che sono compatibili con le sue funzioni;
- (iv) assicurare che i giudici abbiano un'adeguata qualifica e formazione e siano scelti su una base non discriminatoria;
- (v) garantire la continuità della carica e appropriate condizioni di servizio, eventualmente anche per quanto riguarda la questione della promozione dei giudici;
- (vi) rispettare le condizioni dell'immunità;
- (vii) assicurare che i provvedimenti disciplinari, la sospensione e la rimozione dei giudici siano determinati conformemente alla legge.

(20) Per la promozione dell'indipendenza della magistratura, gli Stati partecipanti

(20.1) riconosceranno l'importante funzione che le associazioni nazionali ed internazionali dei giudici e dei legali possono svolgere per rafforzare il rispetto dell'indipendenza dei loro membri e per provvedere all'istruzione e alla formazione sul ruolo della magistratura e della professione forense nella società;

(20.2) promuoveranno e faciliteranno il dialogo, gli scambi e la cooperazione fra le associazioni nazionali ed altri gruppi interessati a garantire il rispetto dell'indipendenza della magistratura e la tutela dei legali;

(20.3) coopereranno fra loro, fra l'altro, mediante il dialogo, i contatti e gli scambi al fine di individuare l'esistenza di settori problematici, per quanto riguarda la tutela dell'indipendenza dei giudici e della professione forense, e di sviluppare modi e mezzi per affrontare e risolvere tali problemi;

(20.4) coopereranno su una base di continuità in settori quali l'istruzione e la formazione dei giudici e della professione forense, nonché la preparazione e la promulgazione della legislazione intesa a consolidare il rispetto della loro indipendenza e il funzionamento imparziale del servizio giudiziario pubblico.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: IV. I nostri strumenti comuni)

45. Promuoveremo inoltre lo sviluppo di sistemi giudiziari indipendenti che svolgano un ruolo fondamentale nel fornire strumenti giuridici di ricorso per le violazioni dei diritti dell'uomo nonché consigli e assistenza per la riforma dei sistemi carcerari. (...)

Lubiana 2005 (Decisione N.12/05 sulla tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che una magistratura imparziale e indipendente svolge un ruolo vitale nel garantire giusti processi e nel tutelare i diritti umani prima, durante e dopo i processi,

riconoscendo che gli avvocati della difesa svolgono, nel sistema di giustizia penale, un ruolo fondamentale nell'assicurare il diritto a un giusto processo e nella promozione e tutela di altri diritti umani,

(...)

Bruxelles 2006 (Dichiarazione di Bruxelles sui sistemi di giustizia penale)

(...)

Ricordiamo l'impegno assunto dagli Stati partecipanti all'OSCE di garantire l'indipendenza della magistratura. (...)

Riteniamo che:

- l'indipendenza della magistratura sia un presupposto dello stato di diritto e serva da garanzia fondamentale del diritto al giusto processo;
- l'imparzialità sia essenziale per l'appropriato esercizio delle funzioni giudiziarie;
- l'integrità sia essenziale per l'appropriato esercizio delle funzioni giudiziarie;
- la correttezza e l'immagine di correttezza siano essenziali per l'adempimento di tutti i compiti di un giudice;
- una garanzia di pari trattamento per tutti dinanzi ai tribunali sia essenziale per il debito esercizio delle funzioni giudiziarie;
- la competenza e la diligenza siano requisiti essenziali per il corretto esercizio delle funzioni giudiziarie.

Riteniamo che:

- i magistrati debbano essere persone integre e capaci, con appropriate formazione e qualificazione;
- i magistrati debbano sempre preservare l'onore e la dignità della propria professione e rispettare lo stato di diritto;
- le funzioni del pubblico ministero debbano essere rigorosamente separate dalle funzioni giudiziarie e i pubblici ministeri debbano rispettare l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici;
- i magistrati debbano, conformemente alla legge, esercitare le loro funzioni in modo equo, coerente e celere, nonché rispettare e tutelare la dignità umana e i diritti dell'uomo, concorrendo in tal modo a garantire il giusto processo e il buon funzionamento del sistema di giustizia penale.

(...)

Riteniamo che:

- debbano essere adottate tutte le misure volte a rispettare, tutelare e promuovere la libertà di esercizio della professione forense, senza discriminazione e senza inopportune ingerenze da parte delle autorità o del pubblico;
- le decisioni in merito all'autorizzazione ad esercitare la professione forense o ad iscriversi all'ordine degli avvocati debbano spettare ad un organo indipendente. Tali decisioni, siano esse adottate da un organo indipendente o meno, dovrebbero essere sottoposte all'esame di un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale;
- gli avvocati non debbano subire alcuna sanzione o pressione né esserne minacciati quando agiscano nel rispetto dei loro standard deontologici;
- gli avvocati debbano aver accesso ai loro assistiti, comprese in particolare le persone private della libertà, per poter prestare consulenza in condizioni di riservatezza e rappresentare i loro assistiti secondo standard deontologici definiti;
- debbano essere adottate tutte le misure necessarie e opportune al fine di garantire il rispetto della riservatezza del rapporto che intercorre tra assistito e avvocato. Deroche a tale principio dovrebbero essere consentite solo se conformi allo stato di diritto;
- gli avvocati non debbano vedersi negato l'accesso ad un tribunale dinanzi al quale siano abilitati a presentarsi e debbano poter accedere a tutte le prove e agli atti pertinenti quando difendano i diritti e gli interessi dei loro assistiti conformemente agli standard deontologici.

(...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.5/06 sulla criminalità organizzata)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. sollecita gli Stati partecipanti a prestare la dovuta attenzione all'integrità e professionalità (...) delle autorità responsabili dell'azione penale, all'efficiente amministrazione della giustizia e alla corretta gestione del sistema giurisdizionale, all'indipendenza della magistratura e al corretto funzionamento del sistema penitenziario (...)

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

- indipendenza della magistratura, efficace amministrazione della giustizia, diritto a un equo processo, accesso alla giustizia, responsabilità delle istituzioni e dei funzionari dello Stato, rispetto dello stato di diritto nella pubblica amministrazione, diritto all'assistenza legale e rispetto dei diritti umani delle persone in stato di detenzione;

(...)

Dublino 2012 (Dichiarazione sul rafforzamento del buongoverno e la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo)

(...)

Riconosciamo che la lotta contro la corruzione richiede approcci strategici e globali a lungo termine e istituzioni forti. Siamo persuasi che i responsabili della prevenzione, individuazione, investigazione, perseguimento e giudizio dei reati di corruzione debbono essere liberi da influenze improprie. In particolare, rileviamo il ruolo centrale che le forze dell'ordine e le istituzioni giudiziarie svolgono nella lotta contro la corruzione e nella tutela dello stato di diritto. Riconosciamo l'importanza fondamentale di garantire l'indipendenza del potere giudiziario affinché possa svolgere la sua funzione nonché la necessità di intensificare gli sforzi in tal senso. (...)

2.4.3 Amministrazione della giustizia

A. Applicazione della legge

Mosca 1991

(21) Gli Stati partecipanti

(21.1) adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che il personale responsabile dell'applicazione della legge, nel fare rispettare l'ordine pubblico, agisca nel pubblico interesse, risponda ad una esigenza specifica e persegua un obiettivo legittimo; nonché usi modi e mezzi commisurati alle circostanze, che non eccedano le esigenze dell'applicazione della legge;

(21.2) assicureranno che gli interventi destinati a far rispettare la legge siano soggetti al controllo giudiziario, che il personale responsabile dell'applicazione della legge sia tenuto responsabile di tali interventi e che un debito risarcimento possa essere richiesto, conformemente alla legislazione nazionale, dalle vittime di interventi che risultassero effettuati in violazione dei suddetti impegni.

(22) Gli Stati partecipanti adotteranno misure appropriate per assicurare che l'istruzione e le informazioni riguardanti la proibizione dell'uso di forza eccessiva da parte del personale responsabile dell'applicazione della legge nonché i pertinenti codici di condotta internazionali e nazionali siano inclusi nella formazione di tale personale.

Budapest 1994 (Decisioni: IV Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza)

37. Gli Stati partecipanti non impiegheranno le forze armate per limitare l'esercizio pacifico e legittimo dei diritti dell'uomo e dei diritti civili da parte delle persone, in quanto singoli o in quanto rappresentanti di gruppi, né per privarle della loro identità nazionale, religiosa, culturale, linguistica o etnica.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: IV. I nostri strumenti comuni)

45. (...) L'OSCE opererà anche assieme ad altre organizzazioni internazionali nella creazione di un quadro politico e giuridico entro cui la polizia possa svolgere i propri compiti conformemente ai principi democratici e allo stato di diritto.

Bucarest 2001 (Decisione N.9/01 sulle attività connesse alla polizia)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

affermando che un'efficace servizio di polizia è essenziale per difendere lo stato di diritto e le istituzioni democratiche;

(...)

1. Concorda che nell'elaborazione di piani (...) per (...) potenziare le attività dell'OSCE connesse alla polizia (...), l'OSCE:

(...)

- esaminerà e accrescerà il ruolo della formazione, in particolare della formazione integrata della polizia, per creare servizi di polizia cui l'intera popolazione possa fare affidamento e che rappresentino una misura di rafforzamento della fiducia (...)

Bruxelles 2006 (Dichiarazione di Bruxelles sui sistemi di giustizia penale)

(...)

Riteniamo che:

- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano sempre adempiere al compito loro affidato per legge, operando al servizio dei cittadini e proteggendo ogni persona da atti illeciti, in modo rispondente all'alto grado di responsabilità imposto dalla loro professione;
- nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano rispettare e tutelare la dignità umana e salvaguardare i diritti umani di ogni persona;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano ricorrere all'uso della forza solo nella misura in cui ciò sia necessario e appropriato per svolgere i loro compiti e per garantire la sicurezza pubblica;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge, quali membri di un più ampio gruppo di funzionari pubblici o altre persone che agiscono in veste ufficiale, non debbano infliggere, istigare, incoraggiare o tollerare alcun atto di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

nessun funzionario preposto all'applicazione della legge debba essere punito per la mancata esecuzione di ordini di commettere o occultare atti riconducibili a torture o ad altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano essere consapevoli e rispettosi dello stato di salute delle persone che hanno in custodia e, in particolare, adottare misure immediate per garantire assistenza medica ogni qual volta ciò risulti necessario.

(...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.5/06 sulla criminalità organizzata)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. sollecita gli Stati partecipanti a prestare la dovuta attenzione all'integrità e professionalità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e delle autorità responsabili dell'azione penale,

all'efficiente amministrazione della giustizia e (...) al corretto funzionamento del sistema penitenziario (...)

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

(...)

- attività di sensibilizzazione su questioni relative allo stato di diritto presso tribunali, autorità preposte all'applicazione della legge, apparati di polizia e sistemi penitenziari nonché nel quadro della formazione di operatori nell'ambito del diritto;

(...)

Atene 2009 (Decisione N.7/09 sulla partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica)

Il Consiglio dei ministri, (...)

consapevole della persistente sottorappresentanza delle donne in seno agli organi decisionali nei settori legislativi, esecutivi, compresi i servizi di polizia, e giudiziari nell'area dell'OSCE,

preoccupato per il fatto che la diffusa discriminazione nei confronti delle donne continua a pregiudicare la loro effettiva partecipazione alla vita politica e pubblica a tutti i livelli,

(...)

invita gli Stati partecipanti a:

1. considerare la possibilità di adottare misure specifiche volte a realizzare l'equilibrio di genere in tutti gli organi legislativi, giudiziari ed esecutivi, compresi servizi di sicurezza, quali le forze di polizia;

(...)

4. considerare la possibilità di adottare misure volte a creare pari opportunità nei servizi di sicurezza, comprese le forze armate, ove pertinente, al fine di garantire equità nel reclutamento, nel mantenimento in servizio e nella promozione di uomini e donne;

(...)

B. Trattamento delle persone private della libertà

Si veda anche:

II. 4.9 Persone in detenzione o in carcere

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(23) Gli Stati partecipanti

(23.1) assicureranno che nessuna persona sia arbitrariamente arrestata, detenuta o esiliata;

(23.2) assicureranno che tutte le persone detenute o incarcerate siano trattate con l'umanità e il rispetto dovuti alla dignità propria della persona umana;

(23.3) osserveranno le Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti nonché il Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell'applicazione delle leggi;

(23.4) proibiranno la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e adotteranno efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre per prevenire e punire tali pratiche;

(23.5) esamineranno la possibilità di aderire, se non lo abbiano già fatto, alla Convenzione contro la tortura ed altre pene crudeli o trattamenti inumani o degradanti;

(23.6) proteggeranno gli individui contro qualsiasi pratica psichiatrica o altra pratica medica che violino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e adotteranno misure efficaci per prevenire e punire tali pratiche.

(24) (...) Negli Stati partecipanti che non abbiano ancora abolito la pena capitale, la condanna a morte potrà essere comminata soltanto per i reati più gravi conformemente alle leggi in vigore all'epoca in cui è stato commesso il reato e non in contrasto con i loro impegni internazionali. (...)

Mosca 1991

(23) Gli Stati partecipanti tratteranno tutte le persone private della loro libertà con umanità e con rispetto della dignità inerente alla persona umana e rispetteranno le norme internazionalmente riconosciute relative all'amministrazione della giustizia e ai diritti umani dei detenuti.

(23.1) Gli Stati partecipanti assicureranno che

(i) nessuno sia privato della libertà eccetto che per i motivi e conformemente alle procedure previste dalla legge;

(ii) chiunque sia arrestato, venga informato prontamente in una lingua da lui conosciuta delle ragioni del suo arresto, e venga informato di qualsiasi imputazione ascrittagli;

(iii) qualsiasi persona che sia stata privata della libertà venga prontamente informata dei suoi diritti in base alla legislazione nazionale;

(iv) qualsiasi persona arrestata o detenuta abbia il diritto di comparire prontamente dinnanzi a un giudice o altro funzionario autorizzato dalla legge a determinare la legittimità dell'arresto o della detenzione, e sia rilasciata senza indugio in caso di illegittimità;

(v) chiunque sia imputato di un reato abbia il diritto di difendersi personalmente o tramite assistenza legale di sua scelta o, se non dispone di sufficienti mezzi per il pagamento dell'assistenza legale, di usufruirne gratuitamente quando l'interesse della giustizia lo richiede;

(vi) qualsiasi persona arrestata o detenuta, abbia il diritto, senza indebito ritardo, di notificare o di richiedere all'autorità competente di notificare a persone appropriate di sua scelta l'arresto, la detenzione, l'incarcerazione e il luogo ove si trova; qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali;

(vii) siano adottate misure efficaci, se ciò non sia già stato fatto, per assicurare che gli organi responsabili dell'applicazione della legge non approfittino della situazione di una persona detenuta o incarcerata al fine di obbligarla a confessare, o ad autoincriminarsi in altro modo, o a costringerla a testimoniare contro qualsiasi altra persona;

(viii) la durata di qualsiasi interrogatorio e gli intervalli fra di essi siano registrati e certificati, conformemente alla legislazione nazionale;

(ix) una persona detenuta o il suo consulente legale abbiano il diritto di presentare una richiesta o un ricorso per quanto riguarda il suo trattamento, in particolare quando siano state applicate torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, alle autorità responsabili dell'amministrazione del luogo di detenzione e alle autorità superiori, e, quando necessario, alle autorità competenti investite del potere di revisione o evasione dei ricorsi;

(x) tale richiesta o ricorso siano prontamente evasi e sia data loro risposta senza indebiti ritardi; se la richiesta o il ricorso sono rigettati o in caso di eccessivo ritardo, il ricorrente avrà il diritto di sottoporre il caso ad un'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità; il fatto di aver presentato una richiesta o un ricorso non pregiudicherà né la persona detenuta o incarcerata né il ricorrente;

(xi) chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegittimi abbia il diritto di adire le vie legali per un risarcimento.

(23.2) Gli Stati partecipanti

(i) si adopereranno per adottare misure, se necessario, intese a migliorare le condizioni delle persone detenute o incarcerate;

(ii) presteranno particolare attenzione alla questione delle alternative all'incarcerazione.

Bruxelles 2006 (Dichiarazione di Bruxelles sui sistemi di giustizia penale)

(...)

Riteniamo che:

(...)

- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano essere consapevoli e rispettosi dello stato di salute delle persone che hanno in custodia e, in particolare, adottare misure immediate per garantire assistenza medica ogni qual volta ciò risulti necessario.

(...)

Riteniamo che l'esecuzione di pene detentive e il trattamento dei detenuti debbano tener conto dei requisiti di incolumità, sicurezza e disciplina, garantendo al tempo stesso condizioni di detenzione che non offendano la dignità umana e che offrano ai detenuti attività occupazionali utili e programmi di riabilitazione adeguati che li preparino al reinserimento nella società.

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

- (...) efficace amministrazione della giustizia, (...) diritto all'assistenza legale e rispetto dei diritti umani delle persone in stato di detenzione;

(...)

2.4.4 Adempimento degli obblighi internazionali

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti — Principio X)

Gli Stati partecipanti adempiono in buona fede i loro obblighi di diritto internazionale, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati e altri accordi, conformi al diritto internazionale, di cui essi sono parti.

Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, compreso il diritto di determinare le loro leggi e regolamenti, essi si conformano ai loro obblighi giuridici di diritto internazionale; essi tengono inoltre in debita considerazione e applicano le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Gli Stati partecipanti confermano, che nel caso di contrasto fra gli obblighi dei membri delle Nazioni Unite in base allo Statuto delle Nazioni Unite e i loro obblighi in base a qualsiasi trattato o altro accordo internazionale, i loro obblighi in base allo Statuto prevarranno, in conformità all'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Bruxelles 2006 (Dichiarazione di Bruxelles sui sistemi di giustizia penale)

(...)

Esortiamo gli Stati partecipanti ad attuare pienamente i loro impegni e obblighi internazionali al fine di garantire un funzionamento equo ed efficace dei propri sistemi di giustizia penale.

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

1. invita gli Stati partecipanti all'OSCE ad adempiere ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e a rispettare i loro impegni OSCE riguardanti lo stato di diritto sia a livello internazionale che nazionale, anche nell'ambito di tutti gli aspetti della loro legislazione, amministrazione e del loro sistema giudiziario;

(...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

(...)

- adempimento degli obblighi ai sensi del diritto internazionale quale elemento fondamentale del rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE;

(...)

3.

**Impegni relativi ai diritti
umani applicabili a tutti**



3.1 Diritti civili e politici

3.1.1 Disposizioni generali

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti — Principio VII)

[Gli Stati partecipanti] promuovono e incoraggiano l'esercizio effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici (...) ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo.

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

[Gli Stati partecipanti] ribadiscono parimenti la loro determinazione di sviluppare le loro leggi e regolamenti nel campo dei diritti civili, politici (...) e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà dell'uomo e delle libertà fondamentali; inoltre ribadiscono la loro determinazione di garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(12) (...) [Gli Stati partecipanti] riconoscono che le libertà e i diritti civili, politici (...) ed altri hanno tutti un'importanza capitale e devono essere pienamente realizzati con tutti i mezzi appropriati.

(13) In tale contesto essi (...)

(13.2) — considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano già fatto, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (...), al Protocollo Facoltativo della Convenzione sui Diritti Civili e Politici e ad altri strumenti internazionali pertinenti;

(...)

3.1.2 Diritto alla vita/Abolizione della pena di morte

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(24) Per quanto riguarda la questione della pena capitale, gli Stati partecipanti rilevano che la pena capitale è stata abolita in alcuni di loro. Negli Stati partecipanti che non abbiano ancora abolito la pena capitale, la condanna a morte potrà essere comminata soltanto per i reati più gravi conformemente alle leggi in vigore all'epoca in cui è stato commesso il reato e non in contrasto con i loro impegni internazionali. Detta questione resterà all'esame. In tale contesto gli Stati partecipanti coopereranno nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti.

Copenaghen 1990

(17) Gli Stati partecipanti (...)

(17.2) in tale contesto ricordano l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1989, del Secondo Protocollo Facoltativo della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici mirante all'abolizione della pena capitale,

(17.3) rilevano le restrizioni e le salvaguardie riguardanti l'uso della pena capitale che sono state adottate dalla comunità internazionale, in particolare l'articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,

(17.4) rilevano le disposizioni del Sesto Protocollo della Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali concernenti l'abolizione della pena capitale,

(17.5) rilevano le recenti misure adottate da diversi Stati partecipanti per l'abolizione della pena capitale,

(17.6) rilevano le attività di diverse organizzazioni non governative riguardanti la questione della pena capitale,

(17.7) si scambieranno informazioni nell'ambito della Conferenza sulla Dimensione Umana sulla questione dell'abolizione della pena capitale e continueranno a tenere in considerazione tale questione,

(17.8) renderanno accessibili all'opinione pubblica le informazioni riguardanti il ricorso alla pena capitale.

Helsinki 2008 (Dichiarazione ministeriale resa in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)

(...)

Sottolineiamo che ciascun individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; nessun individuo deve essere tenuto in stato di schiavitù né essere sottoposto a tortura o a trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti.

(...)

3.1.3 Divieto di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(23) Gli Stati partecipanti (...)

(23.2) assicureranno che tutte le persone detenute o incarcerate siano trattate con l'umanità e il rispetto dovuti alla dignità propria della persona umana;

(23.3) osserveranno le Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti nonché il Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell'applicazione delle leggi;

(23.4) proibiranno la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e adotteranno efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre per prevenire e punire tali pratiche;

(23.5) esamineranno la possibilità di aderire, se non lo abbiano già fatto, alla Convenzione contro la tortura ed altre pene crudeli o trattamenti inumani o degradanti;

(23.6) proteggeranno gli individui contro qualsiasi pratica psichiatrica o altra pratica medica che violino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e adotteranno misure efficaci per prevenire e punire tali pratiche.

Copenhagen 1990

(16) Gli Stati partecipanti (...)

(16.2) ritengono urgente che venga presa in considerazione l'adesione alla Convenzione contro la Tortura e contro altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumani o Degradanti, qualora non lo abbiano già fatto, e siano riconosciute le competenze della Commissione contro la Tortura di cui agli articoli 21 e 22 della Convenzione e ritirate le riserve relative alla competenza della Commissione di cui all'articolo 20,

(16.3) sottolineano che nessuna situazione eccezionale, di qualsiasi genere, sia uno stato di guerra sia una minaccia di guerra, di instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica può essere addotta a giustificazione della tortura,

(16.4) assicureranno che l'educazione e l'informazione riguardanti il divieto della tortura saranno incluse integralmente nella formazione del personale responsabile dell'applicazione delle leggi, del personale civile o militare, sanitario, dei funzionari pubblici e di altre persone incaricate della custodia, degli interrogatori o del trattamento di qualsiasi individuo soggetto a qualsiasi forma di arresto, detenzione o incarcerazione,

(16.5) sottoporranno ad una revisione sistematica le norme, le istruzioni, i metodi e le prassi per l'interrogatorio, nonché le relative disposizioni alla custodia e al trattamento delle persone soggette a qualsiasi forma di arresto, detenzione o incarcerazione in qualsiasi territorio sotto la propria giurisdizione, al fine di prevenire qualsiasi caso di tortura,

(16.6) considereranno con priorità al fine di attuare gli interventi appropriati, conformemente alle misure e procedure convenute per l'effettiva attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE, qualsiasi caso di tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti di cui siano venuti a conoscenza tramite canali ufficiali o che provengano da qualsiasi altra fonte di informazione attendibile,

(16.7) opereranno in base al principio che la salvaguardia e la garanzia della vita e della sicurezza di qualsiasi individuo soggetto a qualsiasi forma di tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti saranno l'unico criterio per determinare l'urgenza e le priorità nell'adozione di rimedi appropriati; conseguentemente, l'esame di qualsiasi caso di tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti nell'ambito di qualsiasi altro organo o meccanismo internazionale non può essere invocato quale motivo per astenersi dall'esaminare o dall'agire in modo appropriato conformemente alle misure e procedure concordate per l'efficace attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE,

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Affermiamo che, senza discriminazioni, (...) nessuno sarà:

(...)

sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; (...)

Mosca 1991

(23.1) Gli Stati partecipanti assicureranno che (...)

(vii) siano adottate misure efficaci, se ciò non sia già stato fatto, per assicurare che gli organi responsabili dell'applicazione della legge non approfittino della situazione di una persona detenuta

o incarcerata al fine di obbligarla a confessare, o ad autoincriminarsi in altro modo, o a costringerla a testimoniare contro qualsiasi altra persona;

(viii) la durata di qualsiasi interrogatorio e gli intervalli fra di essi siano registrati e certificati, conformemente alla legislazione nazionale;

(ix) una persona detenuta o il suo consulente legale abbiano il diritto di presentare una richiesta o un ricorso per quanto riguarda il suo trattamento, in particolare quando siano state applicate torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, alle autorità responsabili dell'amministrazione del luogo di detenzione e alle autorità superiori, e, quando necessario, alle autorità competenti investite del potere di revisione o evasione dei ricorsi;

(x) tale richiesta o ricorso siano prontamente evasi e sia data loro risposta senza indebiti ritardi; se la richiesta o il ricorso sono rigettati o in caso di eccessivo ritardo, il ricorrente avrà il diritto di sottoporre il caso ad un'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità; il fatto di aver presentato una richiesta o un ricorso non pregiudicherà né la persona detenuta o incarcerata né il ricorrente;

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

20. Gli Stati partecipanti condannano fermamente tutte le forme di tortura come una delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo e della dignità umana. Essi si impegnano ad adoperarsi per la sua eliminazione.

Riconoscono l'importanza, a tale riguardo, delle norme internazionali contenute nei trattati internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e altri Trattamenti o Pene Crudeli, Disumani o Degradanti e la Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti o delle Pene Disumani o Degradanti. Essi riconoscono inoltre l'importanza della legislazione nazionale mirante a sradicare la tortura. Essi si impegnano a indagare su tutti i presunti casi di tortura e a perseguire i trasgressori. Si impegnano inoltre a inserire nei loro programmi di educazione e formazione per le forze preposte all'applicazione della legge e le forze di polizia norme specifiche miranti a sradicare la tortura. Essi ritengono che lo scambio di informazioni su tale problema sia una condizione essenziale. Gli Stati partecipanti dovrebbero avere la possibilità di ottenere tali informazioni. La CSCE, in tale contesto, dovrebbe avvalersi inoltre dell'esperienza del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti istituito dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e utilizzare le informazioni fornite dalle ONG.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

21. Ci impegniamo a eliminare la tortura e i trattamenti o le pene crudeli, inumani o degradanti in tutta la regione OSCE. A tal fine, promuoveremo leggi che prevedano salvaguardie e rimedi procedurali e sostanziali per combattere tali pratiche. Assisteremo le vittime e coopereremo in modo appropriato con le competenti organizzazioni internazionali e non governative.

Lubiana 2005 (Decisione N.12/05 sulla tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

sottolineando la necessità di pronunciarsi pubblicamente contro la tortura e ricordando che ogni forma di tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti sono e continueranno

ad essere proibiti sempre ed ovunque e pertanto non potranno mai essere giustificati, nonché richiamando l'attenzione sulla necessità di rafforzare la salvaguardia procedurale al fine di prevenire la tortura e di portare in giudizio i responsabili, prevenendo in tal modo l'impunità per gli atti di tortura e esortando gli Stati partecipanti a considerare di sottoscrivere e ratificare tempestivamente il Protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura,

(...)

Helsinki 2008 (Dichiarazione ministeriale resa in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)

(...)

Sottolineiamo che ciascun individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; nessun individuo deve essere tenuto in stato di schiavitù né essere sottoposto a tortura o a trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti.

(...)

Atene 2009 (Dichiarazione ministeriale in occasione del 25° anniversario dell'adozione della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti)

1. Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riaffermiamo il nostro forte impegno nei confronti della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, cui tutti gli Stati partecipanti all'OSCE sono diventati parte.

2. In occasione del 25° anniversario dell'adozione di tale Convenzione, ribadiamo che, come parimenti enunciato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamento o pena crudele, disumana o degradante.

3. Riconosciamo che la tortura è un crimine gravissimo e affermiamo che la libertà dalla tortura e da altre forme di trattamento o pena crudele, disumana o degradante non è un diritto inderogabile che tutela la dignità e l'integrità inerenti alla persona umana.

4. Condanniamo con forza tutte le forme di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti, che sono e resteranno proibiti in ogni momento e in ogni luogo e che non possono essere mai giustificati.

5. Esprimiamo preoccupazione per il fatto che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti hanno ancora luogo in molte parti del mondo, inclusi gli Stati partecipanti all'OSCE.

6. Ci impegniamo pertanto a sostenere l'assoluto divieto della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti come enunciato nella Convenzione, ad attuare appieno e in buona fede le sue disposizioni e a operare in piena conformità con tutti i suoi principi.

7. Invitiamo gli Stati partecipanti, che non l'abbiamo ancora fatto, a considerare quanto prima di aderire al Protocollo opzionale alla Convenzione.

8. Riaffermiamo la nostra determinazione ad attuare pienamente i nostri impegni comuni dell'OSCE per sradicare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

9. Intensificheremo i nostri sforzi volti a adottare misure durature, risolutive ed efficaci per prevenire e combattere la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e per assicurare la piena riabilitazione delle vittime della tortura.

10. Riconosciamo il prezioso contributo dell'OSCE nella promozione dei principi e delle disposizioni sanciti dalla Convenzione.

11. Riteniamo importante cooperare pienamente a tal fine con i competenti organi internazionali intergovernativi.

12. Elogiamo i continui sforzi compiuti dalla società civile per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e per alleviare le sofferenze delle vittime.

Tirana 2020, (Decisione N.7/20 sulla prevenzione ed eliminazione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti)

Il Consiglio dei ministri,

condannando fermamente ogni forma di tortura e altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante che costituisce una delle più flagranti violazioni dei diritti umani e della dignità umana, e riaffermando che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono e dovrebbero essere proibiti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo,

(...)

profondamente preoccupati dal persistere di casi di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in molte parti del mondo, anche nell'area dell'OSCE, che dilagano quale conseguenza, tra l'altro, dell'attuazione lacunosa dei pertinenti obblighi imposti dal diritto internazionale e dagli impegni OSCE e della perdurante impunità degli autori del reato spesso dovuta alla mancanza di indagini tempestive, indipendenti ed efficaci nonché del perseguimento di tali crimini,

profondamente preoccupati per gli atti di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti inflitti alle persone nell'esercizio dei propri diritti umani e libertà fondamentali,

profondamente preoccupati che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti siano utilizzati al fine di estorcere informazioni o una confessione,

(...)

profondamente preoccupati che nell'area dell'OSCE si verifichino ancora casi di sparizioni forzate che costituiscono una grave violazione dei diritti umani (...),

riconoscendo che nelle situazioni di conflitto, tra cui i conflitti armati, nonché i disordini civili e le manifestazioni di massa, particolare attenzione dovrebbe essere data alla prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

riaffermando che tutti gli Stati partecipanti devono adempiere pienamente tutti gli obblighi sottoscritti ai sensi del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani,

(...)

rammentando agli Stati partecipanti che la detenzione prolungata in isolamento o la detenzione in luoghi segreti possono facilitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e ne sono già di per sé una manifestazione,

riconoscendo che la corruzione dilagante, anche tra i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione giudiziaria, può incidere negativamente sulla lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, pregiudicando, tra l'altro, le tutele fondamentali e impedendo alle vittime di adire efficacemente le vie legali e ottenere riparazione e risarcimento in giudizio,

sottolineando l'importanza di mantenere efficaci garanzie giuridiche e procedurali a tutela delle persone in stato di detenzione, sin dalle prime fasi della custodia cautelare, quale efficace deterrente per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

riconoscendo che le donne e le ragazze private della libertà sono maggiormente esposte al rischio di tortura o di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e riconoscendo l'importanza di adottare un approccio sensibile alle specificità di genere nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che tenga conto di tale rischio e delle esigenze proprie delle donne e delle ragazze, prestando particolare attenzione tra l'altro alla violenza sessuale e di genere e tenendo conto delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e delle donne autrici di reato in misura non detentiva (Regole di Bangkok),

riconoscendo l'importanza di adottare un approccio incentrato sulla vittima nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che tenga in debita considerazione le opinioni e le esigenze specifiche delle vittime e dei loro familiari nella definizione di politiche e altre attività relative alla riabilitazione, alla prevenzione e all'accertamento delle responsabilità a seguito di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

riconoscendo che per contrastare efficacemente la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è necessario un approccio integrato e incentrato sulla vittima che comprenda la prevenzione, l'accesso alla giustizia, l'accertamento delle responsabilità degli autori del reato, la riparazione e il diritto legalmente esercitabile a un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione quanto più completa possibile,

riconoscendo che gli Stati partecipanti devono salvaguardare i diritti e tutelare i diritti umani delle persone private della loro libertà, tra cui anche i condannati alla pena capitale, conformemente ai loro obblighi internazionali,

riaffermando che tutte le persone private della loro libertà saranno trattate con umanità e con rispetto per la dignità intrinseca dell'essere umano e riconoscendo l'importanza per gli Stati partecipanti di adottare sistematicamente misure adeguate al fine di migliorare le condizioni di detenzione e assicurare in tal modo un maggior rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità, tenendo conto anche delle Regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (le Regole "Nelson Mandela") o norme analoghe,

rimarcando le disposizioni dell'UNCAT secondo le quali qualsiasi atto di tortura, tentativo di praticare la tortura e qualunque complicità o partecipazione all'atto della tortura costituisce un reato in virtù del diritto penale nazionale vigente, passibile di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità, e secondo le quali nessuna dichiarazione o confessione che si ritenga sia stata estorta con la tortura può essere invocata in alcun caso come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che il reato è stato commesso,

riconoscendo il ruolo incisivo che i meccanismi di prevenzione internazionali, regionali e nazionali o altri organismi pertinenti, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani, possono svolgere nella prevenzione degli atti di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nonché l'importanza di collaborare con gli esperti internazionali incaricati di assistere gli Stati partecipanti nell'attuazione dei loro impegni volti a prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

rilevando la necessità di garantire che nessuna autorità o pubblico ufficiale ordini, applichi, permetta o tolleri sanzioni, ritorsioni o intimidazioni contro persone, gruppi o associazioni che si sono messe o hanno cercato di mettersi in contatto con organismi o meccanismi nazionali o internazionali competenti attivi nella prevenzione e nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

sottolineando che gli ordinamenti giuridici nazionali devono assicurare alle vittime di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti un effettivo accesso alla giustizia, compreso l'avvio tempestivo di indagini imparziali e rigorose senza timore di subire ritorsioni per la denuncia sporta o qualsiasi deposizione rilasciata e devono garantire alle vittime il diritto legalmente esercitabile a una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari per una riabilitazione quanto più completa possibile,

plaudendo al perdurante impegno della società civile a livello nazionale ed internazionale per prevenire e contrastare efficacemente la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e alleviare le sofferenze delle vittime,

rilevando l'importanza della cooperazione tra l'OSCE e altre organizzazioni e meccanismi internazionali e regionali al fine di promuovere programmi di collaborazione multilaterali e sinergie efficaci, evitando inutili sovrapposizioni, che possano contribuire in maniera incisiva a prevenire e contrastare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

(...)

invita gli Stati partecipanti a:

1. rispettare il divieto assoluto di ogni forma di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sancito dall'UNCAT, attuare pienamente e in buona fede le sue disposizioni e agire conformemente ai suoi principi;
2. adempiere pienamente gli obblighi sanciti nel Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT), ove appropriato, e a prendere in considerazione senza indugio l'adesione all'OPCAT, se non vi avessero ancora provveduto;
3. adempiere pienamente i loro obblighi ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (ICPPED), ove appropriato;
4. adempiere pienamente i loro obblighi sottoscritti ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 in materia di proibizione della tortura e di trattamenti crudeli, inumani, umilianti e degradanti nel contesto di un conflitto armato;
5. rinunciare o astenersi dal ricorso a tecniche di interrogatorio assimilabili alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ivi compreso allo scopo di estorcere dichiarazioni o una confessione;

6. mettere in atto efficaci garanzie giudiziarie e procedurali in tutte le fasi della detenzione, a partire dalla custodia cautelare;

7. rispettare le salvaguardie relative alla libertà, alla sicurezza e alla dignità della persona e assicurare che siano abolite la detenzione prolungata in isolamento e la detenzione e gli interrogatori in luoghi segreti nella consapevolezza che tale detenzione può facilitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e che ne è già di per sé una manifestazione;

8. provvedere affinché qualsiasi atto di tortura, tentativo di praticare la tortura e qualunque complicità o partecipazione all'atto della tortura costituisca un reato ai sensi del diritto penale nazionale vigente integrando la definizione di tortura di cui all'articolo 1 dell'UNCAT e comminare pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità, e proibire che dichiarazioni o confessioni estorte con la tortura e altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante possano essere adottate come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che il reato è stato commesso;

9. garantire che qualsiasi persona detenuta o imprigionata o i suoi legali abbiano il diritto di presentare una richiesta o sporgere una denuncia presso le autorità competenti in merito al trattamento della persona detenuta o imprigionata, in particolare qualora si presuma che sia stata inflitta tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante; tale richiesta o denuncia verrà prontamente esaminata ed evasa senza indebiti ritardi e né la persona detenuta o imprigionata né il denunciante o i testimoni subiranno maltrattamenti o ritorsioni a seguito della richiesta presentata, della denuncia sporta e delle prove fornite;

10. integrare l'insegnamento e l'informazione sul divieto della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel percorso di formazione del personale preposto all'applicazione della legge, di quello civile, militare e medico, dei funzionari pubblici e altre persone che possono intervenire nella custodia, nell'interrogatorio o nel trattamento di qualsiasi persona arrestata, detenuta o imprigionata, compreso, ove appropriato, l'insegnamento sull'uso proporzionato della forza, sulle più moderne tecniche scientifiche di analisi investigativa dei reati e sulla importanza fondamentale di riferire alle autorità superiori qualsiasi caso di tortura e altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante;

11. sostenere le iniziative messe in atto dai pertinenti attori nazionali, quali i meccanismi di prevenzione nazionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani o altri organismi o meccanismi attivi nella prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e, per gli Stati firmatari dell'OPCAT, adempiere l'obbligo di designare o istituire meccanismi di prevenzione nazionali che siano indipendenti, efficaci e dispongano di risorse adeguate;

12. assicurare la piena e sistematica cooperazione tra governi, in linea con i rispettivi obblighi sottoscritti ai sensi del diritto internazionale, con gli organismi o meccanismi internazionali di prevenzione vigenti, quali il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, il Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché con pertinenti organismi nazionali, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani, incluso l'accesso incondizionato ai luoghi di detenzione se tale accesso è contemplato come vincolante per gli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale;

13. cooperare pienamente con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in conformità con gli obblighi degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale umanitario;

14. assicurare che tutti i presunti casi di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e qualora vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso siano esaminati prontamente, in maniera rigorosa, approfondita e imparziale da autorità nazionali competenti e indipendenti e garantire la protezione del denunciante o dei testimoni da qualsiasi maltrattamento e intimidazione a seguito della denuncia sporta o delle prove fornite;

15. garantire che quanti incoraggiano, istigano, ordinano, tollerano, consentono, autorizzano o commettono atti di tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante siano ritenuti responsabili delle proprie azioni e siano assicurati alla giustizia e puniti in maniera commensurata alla gravità del reato commesso, compresi i funzionari responsabili di qualsiasi luogo di detenzione o di privazione della libertà personale in cui sia stato perpetrato il reato;

16. fornire compensazioni alle vittime della tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante, che comprendano il diritto a una riparazione adeguata, efficace e tempestiva, tra cui un risarcimento equo e adeguato, riabilitazione, indennizzo e garanzie contro la reiterazione del reato, tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche delle vittime;

17. assicurare l'erogazione immediata di adeguati servizi di riabilitazione senza discriminazione alcuna per tutte le vittime e porre in essere provvedimenti efficaci per garantire un accesso in sicurezza e in un contesto favorevole ai servizi di riabilitazione per le vittime di tortura;

18. esaminare la possibilità di varare provvedimenti a sostegno delle persone vittime della tortura o di altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante, compresi i figli delle vittime e altri familiari stretti;

19. promuovere tra le vittime la divulgazione di informazioni sulla disponibilità di servizi di riabilitazione e sincerarsi le procedure di erogazione di tali servizi siano trasparenti;

20. sostenere le iniziative promosse dalle organizzazioni della società civile a favore della prevenzione e della lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, incentivarne la partecipazione attiva, ove appropriato, e avvalersi di informazioni in loro possesso in merito a presunti casi di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

21. varare provvedimenti efficaci a livello legislativo, amministrativo, giudiziario e altro al fine di prevenire e vietare la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e l'uso di strumenti che in pratica possono essere usati solo per la tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante;

22. continuare ad avvalersi o ad attingere alla consulenza, esperienza e assistenza dell'ODHIR in materia di prevenzione e di lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

3.1.4 Libertà da arresto o detenzione arbitrari

Si veda anche:

II. 2.4.1: Stato di diritto > Disposizioni generali

II. 2.4.3 B: Trattamento delle persone private della libertà

II. 3.1.3: Divieto di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

II. 3.1.5: Diritto a un processo equo

II. 3.1.6: Diritto a rimedi efficaci

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(23) Gli Stati partecipanti

(23.1) — assicureranno che nessuna persona sia arbitrariamente arrestata, detenuta o esiliata; (...)

Copenhagen 1990

(5.15) — chiunque sia arrestato o detenuto a seguito di un'accusa penale avrà il diritto di adire senza indugi un giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad esercitare questa funzione, affinché possa essere stabilita la legittimità del suo arresto o detenzione,

(...)

Mosca 1991

(23.1) Gli Stati partecipanti assicureranno che

(i) nessuno sia privato della libertà eccetto che per i motivi e conformemente alle procedure previste dalla legge;

(ii) chiunque sia arrestato, venga informato prontamente in una lingua da lui conosciuta delle ragioni del suo arresto, e venga informato di qualsiasi imputazione ascrittagli;

(iii) qualsiasi persona che sia stata privata della libertà venga prontamente informata dei suoi diritti in base alla legislazione nazionale;

(iv) qualsiasi persona arrestata o detenuta abbia il diritto di comparire prontamente dinnanzi a un giudice o altro funzionario autorizzato dalla legge a determinare la legittimità dell'arresto o della detenzione, e sia rilasciata senza indugio in caso di illegittimità;

(...)

(vi) qualsiasi persona arrestata o detenuta, abbia il diritto, senza indebito ritardo, di notificare o di richiedere all'autorità competente di notificare a persone appropriate di sua scelta l'arresto, la detenzione, l'incarcerazione e il luogo ove si trova; qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali;

(vii) siano adottate misure efficaci, se ciò non sia già stato fatto, per assicurare che gli organi responsabili dell'applicazione della legge non approfittino della situazione di una persona detenuta o incarcerata al fine di obbligarla a confessare, o ad autoincriminarsi in altro modo, o a costringerla a testimoniare contro qualsiasi altra persona;

(viii) la durata di qualsiasi interrogatorio e gli intervalli fra di essi siano registrati e certificati, conformemente alla legislazione nazionale;

(ix) una persona detenuta o il suo consulente legale abbiano il diritto di presentare una richiesta o un ricorso per quanto riguarda il suo trattamento, in particolare quando siano state applicate torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, alle autorità responsabili dell'amministrazione del luogo di detenzione e alle autorità superiori, e, quando necessario, alle autorità competenti investite del potere di revisione o evasione dei ricorsi;

(x) tale richiesta o ricorso siano prontamente evasi e sia data loro risposta senza indebiti ritardi; se la richiesta o il ricorso sono rigettati o in caso di eccessivo ritardo, il ricorrente avrà il diritto di sottoporre il caso ad un'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità; il fatto di aver presentato una richiesta o un ricorso non pregiudicherà né la persona detenuta o incarcerata né il ricorrente;

(xi) chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegittimi abbia il diritto di adire le vie legali per un risarcimento.

3.1.5 Diritto a un processo equo

Si veda anche:

- II. 2.4: Stato di diritto
- II. 3.1.4: Libertà da arresto o detenzione arbitrari
- II. 3.1.6: Diritto a rimedi efficaci

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

[Gli Stati partecipanti] (...)

(13.9) assicureranno che coloro i quali asseriscono che, nei loro confronti, siano stati violati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dispongano di mezzi di ricorso efficaci nonché di complete informazioni in merito; fra l'altro, accorderanno ad essi la possibilità effettiva di avvalersi:

- del diritto di ogni persona di presentare istanze agli organi esecutivi, legislativi, giudiziari od amministrativi;
- del diritto ad un processo giusto e pubblico entro termini ragionevoli, di fronte ad un tribunale indipendente e imparziale, compreso il diritto di presentare argomentazioni giuridiche e di essere rappresentati da un avvocato di propria scelta;
- del diritto di essere informati prontamente ed ufficialmente sulla decisione adottata in merito a ciascun ricorso, compresi i motivi giuridici sui quali è fondata la decisione. Queste informazioni verranno fornite di norma per iscritto e, in ogni caso, in modo tale da consentire all'interessato di avvalersi effettivamente degli altri ricorsi disponibili.

Copenhagen 1990

(5) [Gli Stati partecipanti] dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(...)

(5.12) l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità nel funzionamento dei servizi giudiziari pubblici saranno assicurate;

(5.13) l'indipendenza della professione forense, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissione e di esercizio dell'attività sarà riconosciuta e tutelata,

(5.14) le norme di procedura penale definiranno in modo chiaro i poteri in relazione al procedimento e alle misure che lo precedono e che lo accompagnano,

(5.15) chiunque sia arrestato o detenuto a seguito di un'accusa penale avrà il diritto di adire senza indugi un giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad esercitare questa funzione, affinché possa essere stabilita la legittimità del suo arresto o detenzione,

(5.16) l'accusato, nei giudizi penali, o chi, in un procedimento giudiziario, debba veder accertati i suoi diritti ed obblighi avrà diritto ad un'udienza pubblica e imparziale dinnanzi ad un tribunale competente, indipendente ed imparziale, previsto dalla legge,

(5.17) l'imputato avrà il diritto di difendersi di persona o di scegliere senza indugi il proprio difensore legale o, se non ha mezzi sufficienti per pagare per l'assistenza legale, di ottenerla gratuitamente quando l'interesse della giustizia lo richieda,

(5.18) nessuno sarà accusato, processato o condannato per un reato penale non previsto da una legge che ne definisca gli elementi con chiarezza e precisione,

(5.19) ciascuno sarà presunto innocente fino a quando non venga provata la sua colpevolezza conformemente alla legge, (...)

(12) Gli Stati partecipanti, desiderando assicurare una maggiore trasparenza nell'attuazione degli impegni assunti nel Documento Conclusivo di Vienna nel capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE, decidono di accettare come misura mirante a rafforzare la fiducia, la presenza di osservatori inviati dagli Stati partecipanti e di rappresentanti di organizzazioni non governative e di altre persone interessate ai procedimenti giudiziari secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale; resta inteso che i procedimenti si possono svolgere a porte chiuse solo nelle circostanze previste dalla legge e conformemente agli obblighi del diritto internazionale e agli impegni internazionali.

Lubiana 2005 (Decisione N.12/05 sulla tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che lo stato di diritto deve essere basato sul rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, compreso il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso e il diritto a non essere sottoposti ad arresto o detenzione arbitrari,

riconoscendo che una magistratura imparziale e indipendente svolge un ruolo vitale nel garantire giusti processi e nel tutelare i diritti umani prima, durante e dopo i processi,

riconoscendo che gli avvocati della difesa svolgono, nel sistema di giustizia penale, un ruolo fondamentale nell'assicurare il diritto a un giusto processo e nella promozione e tutela di altri diritti umani,

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

- (...) efficace amministrazione della giustizia, diritto a un equo processo, accesso alla giustizia, responsabilità delle istituzioni e dei funzionari dello Stato, rispetto dello stato di diritto nella pubblica amministrazione, diritto all'assistenza legale (...)

3.1.6 Diritto a rimedi efficaci

Si veda anche:

- II. 2.4: Stato di diritto
- II. 3.1.4: Libertà da arresto o detenzione arbitrari
- II. 3.1.5: Diritto a un processo equo

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(13) (...) [gli Stati partecipanti] (...)

(13.9) — assicureranno che coloro i quali asseriscono che, nei loro confronti, siano stati violati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dispongano di mezzi di ricorso efficaci nonché di complete informazioni in merito; fra l'altro, accorderanno ad essi la possibilità effettiva di avvalersi:

- del diritto di ogni persona di presentare istanze agli organi esecutivi, legislativi, giudiziari od amministrativi;
- del diritto ad un processo giusto e pubblico entro termini ragionevoli, di fronte ad un tribunale indipendente e imparziale, compreso il diritto di presentare argomentazioni giuridiche e di essere rappresentati da un avvocato di propria scelta;
- del diritto di essere informati prontamente ed ufficialmente sulla decisione adottata in merito a ciascun ricorso, compresi i motivi giuridici sui quali è fondata la decisione. Queste informazioni verranno fornite di norma per iscritto e, in ogni caso, in modo tale da consentire all'interessato di avvalersi effettivamente degli altri ricorsi disponibili.

Copenhagen 1990

(5) [Gli Stati partecipanti] dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(5.10) ciascuno disporrà di mezzi efficaci di ricorso contro le decisioni amministrative, affinché siano garantiti il rispetto dei diritti fondamentali e l'applicazione integrale della legge,

(5.11) le decisioni amministrative contro una persona devono essere pienamente giustificabili e devono di regola indicare gli usuali ricorsi disponibili,

(...)

(5.21) al fine di integrare i ricorsi nazionali e di meglio garantire che gli Stati partecipanti rispettino gli obblighi internazionali sottoscritti, essi prenderanno in considerazione l'opportunità di aderire ad una convenzione internazionale, regionale o universale concernente la tutela dei diritti dell'uomo, quali la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo o il Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che prevedono procedure di ricorso individuale ad organismi internazionali.

(...)

(11) Gli Stati partecipanti affermano inoltre che, laddove vengano invocate violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i ricorsi efficaci disponibili comprendono

(11.1) il diritto dell'individuo di chiedere e ricevere un'assistenza legale adeguata,

(11.2) il diritto dell'individuo di chiedere e ricevere l'assistenza di altri per difendere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di assistere altri nella difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

(11.3) il diritto degli individui o di gruppi che agiscono a loro nome di comunicare con gli organismi internazionali competenti a ricevere ed esaminare le informazioni concernenti i presunti abusi nell'ambito dei diritti dell'uomo.

(...)

(40) Gli Stati partecipanti (...)

(40.5) riconosceranno il diritto degli individui a ricorsi efficaci e si adopereranno per riconoscere, conformemente alla legislazione nazionale, il diritto delle persone e dei gruppi interessati ad avviare e sostenere ricorsi contro atti di discriminazione, ivi compresi atti razzisti e xenofobi,

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Garantiremo che ognuno possa disporre di efficaci strumenti di ricorso in sede nazionale o internazionale, contro qualsiasi violazione dei suoi diritti.

Mosca 1991

(18.2) — Ciascuno disporrà di mezzi efficaci di ricorso contro le decisioni amministrative, in modo da garantire il rispetto dei diritti fondamentali e l'applicazione integrale della legge.

(18.3) — Allo stesso fine vi saranno mezzi efficaci di ricorso contro i regolamenti amministrativi per le persone che siano destinatarie.

(18.4) — Gli Stati partecipanti si adopereranno per prevedere la revisione giudiziaria di tali regolamenti e decisioni.

Lubiana 2005 (Decisione N.12/05 sulla tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che lo stato di diritto deve essere basato sul rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, compreso il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso e il diritto a non essere sottoposti ad arresto o detenzione arbitrari,

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

(...)

- la messa a disposizione di strumenti giuridici efficaci, ove appropriato, e l'accesso ad essi; (...)

3.1.7 Obiezione di coscienza e servizio alternativo

Copenhagen 1990

(18) Gli Stati partecipanti

(18.1) rilevano che la Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Uomo ha riconosciuto il diritto di ciascuno di manifestare obiezioni di coscienza al servizio militare,

(18.2) rilevano le recenti misure adottate da diversi Stati partecipanti per consentire l'esenzione dal servizio militare obbligatorio in base ad obiezioni di coscienza,

(18.3) rilevano le attività svolte da diverse organizzazioni non governative sulla questione delle obiezioni di coscienza al servizio militare obbligatorio,

(18.4) concordano di prendere in considerazione l'introduzione, ove ciò non sia ancora avvenuto, di varie forme di servizio sostitutivo, compatibili con i motivi dell'obiezione di coscienza e che in linea di massima non comportino attività di natura bellica ovvero siano di natura civile, di interesse pubblico e prive di carattere punitivo,

(18.5) metteranno a disposizione del pubblico informazioni su tale questione,

(18.6) terranno in considerazione, nell'ambito della Conferenza sulla Dimensione Umana, le pertinenti questioni relative all'esenzione delle persone dal servizio militare obbligatorio, ove esista, in base ad obiezioni di coscienza al servizio militare, e scambieranno informazioni su tali questioni.

Budapest 1994 (Decisioni: IV Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza)

28. Gli Stati partecipanti faranno in modo che i diritti e i doveri del personale delle forze armate figurino nella loro legislazione o in altri documenti pertinenti. Essi prenderanno in esame l'introduzione di esenzioni da o alternative al servizio militare.

3.1.8 Libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti — Principio VII)

Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

(...)

In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza.

Helsinki 1975 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

Gli Stati partecipanti (...) confermano che i culti religiosi e le istituzioni ed organizzazioni religiose, operanti nel quadro costituzionale degli Stati partecipanti, ed i loro rappresentanti possono, nell'ambito della loro attività, avere fra loro contatti e incontri, nonché scambiare informazioni.

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

Gli Stati partecipanti (...) inoltre concordano di intraprendere le azioni necessarie a garantire la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria conoscenza.

In tale contesto, essi consulteranno, quando necessario, i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose che operano nell'ambito costituzionale dei loro rispettivi paesi.

Essi considereranno favorevolmente le richieste da parte di comunità religiose di credenti, che praticano o sono disposti a praticare il proprio culto nell'ambito costituzionale dei loro Stati, di concessione dello status previsto nei loro rispettivi paesi per i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(...)

(11) [Gli Stati partecipanti] confermano che rispetteranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di convinzione per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Essi confermano inoltre l'importanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e della sicurezza necessarie a garantire lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra di essi e fra tutti gli Stati.

(...)

(16) Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro,

(16.1) adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti;

(16.2) favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;

(16.3) riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati, lo status per esse previsto nei rispettivi paesi;

(16.4) rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di

- costituire e mantenere luoghi di culto o riunione liberamente accessibili,
- organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale,

- scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme nonché a qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato,
- sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d'altro genere;

(16.5) si impegneranno in consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;

(16.6) rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un'istruzione religiosa nella lingua di propria scelta, individualmente o in associazione con altri;

(16.7) rispetteranno, in tale contesto, fra l'altro, la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;

(16.8) consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate,

(16.9) rispetteranno il diritto dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione;

(16.10) consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l'importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;

(16.11) considereranno favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa.

(17) Gli Stati partecipanti riconoscono che l'esercizio dei summenzionati diritti relativi alla libertà di religione o convinzione può essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite per legge e conformi ai loro obblighi in base al diritto internazionale e ai loro impegni internazionali. Nelle proprie leggi e regolamenti e nella loro applicazione essi assicureranno la piena ed effettiva attuazione della libertà di pensiero, coscienza, religione o convinzione.

(...)

(32) Essi consentiranno ai credenti, ai culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con gli altri nel proprio paese e in altri paesi, fra l'altro con viaggi, pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti religiosi. In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o convinzione

Copenhagen 1990

Gli Stati partecipanti riaffermano che:

(9.4) ogni persona avrà diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto comprende la libertà di cambiare religione o convincimento e la libertà di manifestare la propria religione o il proprio convincimento, individualmente o congiuntamente con altri, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, la pratica e l'osservanza. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto alle sole limitazioni previste dalla legge e che siano conformi alle norme internazionali,

(...)

(32) (...) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione contro la loro volontà. In particolare esse hanno il diritto:

(...)

(32.3) di professare e praticare la propria religione, ivi compresi l'acquisizione, il possesso e l'uso di materiali religiosi, nonché di svolgere attività educative religiose nella propria lingua,

(...)

(33) Gli Stati partecipanti tuteleranno l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali sul loro territorio e creeranno condizioni per la promozione di tale identità. Essi adotteranno le misure necessarie a tale scopo una volta effettuate le debite consultazioni, ivi compresi i contatti con organizzazioni o associazioni di tali minoranze, conformemente alla procedura decisionale di ciascuno Stato.

Tali misure saranno conformi ai principi di eguaglianza e non discriminazione nei confronti degli altri cittadini dello Stato partecipante interessato.

(...)

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

27. Riaffermando il loro impegno di garantire la libertà di coscienza e di religione e di promuovere un clima di tolleranza e rispetto reciproci fra i credenti di diverse comunità nonché fra credenti e non credenti, essi hanno espresso la loro preoccupazione per lo sfruttamento della religione ai fini del nazionalismo aggressivo.

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

9. afferma l'importanza della libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e condanna ogni forma di discriminazione e violenza, compresa quella nei confronti di gruppi religiosi o di singoli credenti. Si impegna a garantire e a facilitare l'esercizio della libertà dei singoli di professare e praticare una religione o un credo, individualmente o assieme ad altri, ove necessario attraverso leggi, regolamenti, prassi e procedure trasparenti e non discriminatorie. Incoraggia gli Stati partecipanti a richiedere l'assistenza dell'ODIHR e del suo Gruppo di esperti sulla libertà di religione o di credo. Sottolinea l'importanza di un continuo e più efficace dialogo interreligioso e interculturale inteso a promuovere maggiore tolleranza, rispetto e comprensione reciproca;

Astana 2010

7. Permangono gravi sfide e minacce. (...) Si devono compiere maggiori sforzi per promuovere la libertà di religione o di credo e combattere l'intolleranza e la discriminazione. (...)

Kiev 2013 (Decisione N.3/13 sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo)

(...)

riconfermando le passate decisioni CSCE/OSCE sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, (...),

impegnato a garantire il rispetto e il godimento della libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo per tutti,

sottolineando che ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, che include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di propria scelta, così come di non avere o non professare una religione, di cambiare la propria religione o credo, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, individualmente o in comune con altri e sia in pubblico che in privato, attraverso l'insegnamento, la pratica, il culto e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e coerenti con le norme internazionali,

riaffermando gli impegni degli Stati partecipanti a rispettare, tutelare e garantire il diritto di ciascuno alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

sottolineando il legame tra la sicurezza e il pieno rispetto della libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

profondamente preoccupato per i continui atti di intolleranza e di violenza contro i singoli e contro le comunità religiose o di credenti, basati sul pensiero, la coscienza, la religione o il credo in tutto il mondo,

sottolineando che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo e tutti gli altri diritti umani e libertà fondamentali sono interdipendenti, interconnessi e si rafforzano reciprocamente,

ponendo l'accento sull'importanza di promuovere un clima di tolleranza e rispetto reciproci fra credenti di diverse comunità e fra credenti e non credenti,

invita gli Stati partecipanti a:

- attuare pienamente gli impegni OSCE sulla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo;
- attuare pienamente gli impegni da loro assunti in modo da garantire il diritto di tutte le persone di professare e praticare la religione o il credo, individualmente o in comune con altri e sia in pubblico che in privato, e di manifestare la propria religione o il proprio credo attraverso l'insegnamento, la pratica, il culto e l'osservanza dei riti, anche per mezzo di leggi, normative, prassi e politiche trasparenti e non discriminatorie;
- astenersi dall'imporre restrizioni non coerenti con gli impegni OSCE e con gli obblighi internazionali in materia di pratica religiosa o di credo nei confronti dei singoli e delle comunità religiose;
- promuovere e facilitare il dialogo e partenariati aperti e trasparenti tra fedi e tra religioni;
- prefiggersi l'obiettivo di prevenire l'intolleranza, la violenza e la discriminazione basate sulla religione o sul credo, anche nei confronti dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani e dei membri di altre religioni, nonché nei confronti dei non credenti, di condannare la violenza e la discriminazione per motivi religiosi e cercare di prevenire gli attacchi diretti a persone o gruppi per motivi legati al pensiero, alla coscienza, alla religione o al credo, nonché di proteggere tali persone o gruppi;
- incoraggiare tempestivamente l'inclusione delle comunità religiose e di credenti nei dibattiti pubblici su iniziative legislative pertinenti;
- promuovere il dialogo tra le comunità religiose o di credenti e gli organismi governativi, anche, ove necessario, su questioni legate all'utilizzo dei luoghi di culto e delle proprietà religiose;
- adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei singoli o delle comunità religiose o di credenti basata sulla religione o sul credo, anche nei confronti dei non credenti, da parte di funzionari pubblici nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche;

- adottare politiche atte a promuovere il rispetto e la protezione dei luoghi di culto e dei siti religiosi, dei monumenti religiosi, dei cimiteri e dei santuari da atti di vandalismo e di distruzione.

3.1.9 Libertà di associazione e diritto di riunione pacifica

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

Gli Stati partecipanti garantiranno il diritto dei lavoratori di costituire liberamente sindacati e di aderirvi, il diritto dei sindacati di esercitare liberamente le proprie attività e gli altri diritti enunciati nelle pertinenti convenzioni internazionali. Essi rivelano che tali diritti saranno esercitati in conformità con le leggi dello Stato e in conformità con gli obblighi di diritto internazionale assunto dallo Stato. Essi incoraggeranno, in modo appropriato, comunicazioni e contatti diretti fra tali sindacati e i loro rappresentanti.

Sofia 1989 (Preambolo)

Gli Stati partecipanti riaffermano il loro rispetto del diritto delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni interessati alle questioni ambientali di esprimere liberamente le proprie vedute, di associarsi ad altri, di riunirsi in modo pacifico, nonché di ottenere, pubblicare e diffondere informazioni su tali questioni, senza ostacoli giuridici e amministrativi incompatibili con le disposizioni CSCE. Tali persone, gruppi e organizzazioni hanno il diritto di partecipare a pubblici dibattiti su questioni ambientali, nonché di stabilire e mantenere contatti diretti e indipendenti a livello nazionale e internazionale.

Bonn 1990 (Preambolo)

Riconoscendo la relazione fra pluralismo politico ed economie di mercato ed essendo impegnati ad osservare i principi riguardanti:

(...)

- Un'attività economica che conseguentemente tuteli la dignità dell'uomo e non (...) neghi il diritto dei lavoratori di costituire liberamente sindacati indipendenti o di aderirvi,

Si adopereranno per conseguire o mantenere quanto segue: (...)

Copenhagen 1990

(7) (...) gli Stati partecipanti

(7.6) rispetteranno il diritto degli individui e dei gruppi di costituire, in piena libertà, propri partiti politici o altre organizzazioni politiche (...)

(...)

(9) Gli Stati partecipanti riaffermano che:

(9.2) ad ogni persona sarà riconosciuto il diritto di riunione e di dimostrare pacificamente. Qualsiasi restrizione all'esercizio di tali diritti sarà prevista dalla legge e dovrà essere conforme alle norme internazionali,

(9.3) il diritto di associazione sarà garantito. Sarà garantito il diritto di creare un sindacato e, fatta riserva del diritto generale dei sindacati di stabilire le proprie condizioni di associazione, quello

di aderire liberamente a un sindacato. Tali diritti escludono qualsiasi controllo preventivo. La libertà di associazione dei lavoratori, ivi compreso il diritto di sciopero, sarà garantita, fatte salve le limitazioni previste dalla legge e che siano conformi alle norme internazionali,

(...)

(10) (...) gli Stati partecipanti esprimono il proprio impegno di:

(10.3) assicurare che ad ognuno sia consentito di esercitare il diritto di associazione, ivi compreso il diritto di costituire, aderire e partecipare a tutti gli effetti alle organizzazioni non governative che si adoperano per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusi i sindacati e i gruppi di vigilanza sui diritti dell'uomo,

(...)

(32) (...) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione contro la loro volontà. In particolare esse hanno il diritto:

(...)

(32.6) di costituire e mantenere organizzazioni o associazioni all'interno del proprio paese e di partecipare ad organizzazioni internazionali non governative.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Affermiamo che, senza discriminazioni, ogni persona ha il diritto: (...) alla libertà di associazione e di riunione pacifica (...)

Helsinki 2008 (Dichiarazione ministeriale resa in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)

(...)

Ribadiamo che ciascun individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione e credo, alla libertà di opinione e di espressione e alla libertà di riunione e di associazione pacifica. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge e in conformità ai nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale nonché ai nostri impegni internazionali.

(...)

3.1.10 Libertà di espressione, libertà dei media e dell'informazione

A. Disposizioni generali

Helsinki 1975 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del bisogno di una sempre più larga conoscenza e comprensione dei vari aspetti della vita negli altri Stati partecipanti,

Riconoscendo l'apporto di tale processo all'accrescimento della fiducia tra i popoli,

Desiderando di continuare ad accrescere, con lo sviluppo della reciproca comprensione fra gli Stati partecipanti e con l'ulteriore miglioramento delle loro relazioni gli sforzi volti a conseguire progressi in questo campo,

Riconoscendo l'importanza della diffusione dell'informazione proveniente dagli altri Stati partecipanti e di una migliore conoscenza di tale informazione,

(...)

Si propongono di facilitare una più libera e ampia diffusione di ogni tipo di informazione, di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e lo scambio di informazioni con altri paesi (...)

Vienna 1989 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

(34) (...) conformemente al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai pertinenti impegni internazionali assunti relativamente alla ricerca, alla ricezione e alla comunicazione di informazioni di ogni tipo, [gli Stati partecipanti] assicureranno che le persone possano scegliere liberamente le proprie fonti di informazione. In tale contesto: (...)

- permetteranno alle persone, alle istituzioni e alle organizzazioni, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di ottenere, possedere, riprodurre e distribuire materiale informativo di ogni genere.

A tal fine essi elimineranno qualsiasi restrizione incompatibile con i suddetti obblighi ed impegni.

(35) Essi coglieranno ogni occasione offerta dai moderni mezzi di comunicazione, compresi quelli via cavo e via satellite, per una sempre più libera ed ampia diffusione di ogni genere di informazioni. Incoraggeranno anche la cooperazione e gli scambi fra le proprie istituzioni e organizzazioni competenti e gli esperti del settore tecnico e opereranno per l'armonizzazione di norme e regolamenti tecnici.

(36) Essi assicureranno concretamente che bollettini ufficiali di informazione possano essere distribuiti liberamente nei propri territori dalle missioni diplomatiche e da altre missioni ufficiali nonché dagli uffici consolari degli altri Stati partecipanti.

(...)

(45) Essi assicureranno concretamente che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali, che si trovano nei propri territori, possano diffondere, ricevere e scambiare informazioni nella loro madrelingua.

Sofia 1989 (Preambolo)

Gli Stati partecipanti riaffermano il loro rispetto del diritto delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni interessati alle questioni ambientali di esprimere liberamente le proprie vedute, di associarsi ad altri, di riunirsi in modo pacifico, nonché di ottenere, pubblicare e diffondere informazioni su tali questioni, senza ostacoli giuridici e amministrativi incompatibili con le disposizioni CSCE. Tali persone, gruppi e organizzazioni hanno il diritto di partecipare a pubblici dibattiti

su questioni ambientali, nonché di stabilire e mantenere contatti diretti e indipendenti a livello nazionale e internazionale.

Copenhagen 1990

(7) (...) gli Stati partecipanti (...)

(7.7) assicureranno che la legge e il sistema politico consentano di condurre le campagne elettorali in un'atmosfera corretta e libera, nella quale né misure amministrative, né la violenza, né l'intimidazione impediscano ai partiti e ai candidati di esporre liberamente le proprie opinioni e posizioni o impediscano agli elettori di conoscerle e discuterle (...)

(...)

(9) Gli Stati partecipanti riaffermano che:

(9.1) ogni persona avrà diritto alla libertà di espressione, ivi compreso il diritto alla comunicazione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere. L'esercizio di tale diritto può essere soggetto alle sole limitazioni previste dalla legge e che siano conformi ai principi internazionali. In particolare nessuna limitazione sarà imposta all'accesso e all'utilizzazione dei mezzi di riproduzione di documenti di qualsiasi genere, rispettando tuttavia i diritti relativi alla proprietà intellettuale, ivi compreso il diritto d'autore,

(...)

(10) (...) gli Stati partecipanti esprimono il proprio impegno di:

(10.1) rispettare il diritto di ciascuno, individualmente o in associazione con altri, di ricercare, ricevere e comunicare liberamente opinioni e informazioni sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ivi compresi i diritti di diffondere e pubblicare tali opinioni e informazioni,

(10.2) rispettare i diritti di ciascuno, individualmente o in associazione con altri, di esaminare e discutere l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché di sviluppare e discutere idee per una migliore tutela dei diritti dell'uomo e mettere in atto mezzi migliori per garantire l'osservanza delle norme internazionali sui diritti dell'uomo,

(...)

(32) (...) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione contro la loro volontà.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

36. Gli Stati partecipanti riaffermano che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo ed una componente essenziale di una società democratica.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

26. Riaffermiamo l'importanza (...) della libera circolazione delle informazioni nonché dell'accesso del pubblico alle informazioni. Ci impegniamo ad adottare tutte le misure necessarie per

garantire le condizioni fondamentali per (...) il libero flusso di informazioni attraverso le frontiere e all'interno degli Stati (...)

Astana 2010

6. (...) Apprezziamo il ruolo importante svolto dalla società civile e da mezzi d'informazione liberi nell'aiutarci ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, incluse consultazioni elettorali libere e imparziali, nonché dello stato di diritto.

B. Libertà dei media e condizioni lavorative dei giornalisti

Si veda anche:

I. 2.3.4 C: Rappresentante per la libertà dei media

Helsinki 1975 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

(...) Riconoscendo l'importanza della diffusione dell'informazione proveniente dagli altri Stati partecipanti e di una migliore conoscenza di tale informazione,

Sottolineando quindi il ruolo essenziale e l'influenza della stampa, della radio, della televisione, del cinema, delle agenzie di stampa nonché dei giornalisti che operano in questi campi,

Si propongono di facilitare una più libera e ampia diffusione di ogni tipo di informazione, di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e lo scambio di informazioni con altri paesi nonché di migliorare le condizioni in cui i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro attività professionale in un altro Stato partecipante, ed

Esprimono la loro intenzione in particolare:

(a) Miglioramento della diffusione, dell'accesso e dello scambio di informazione (...)

(ii) Informazione scritta

Di facilitare il miglioramento della diffusione, sul loro territorio, dei giornali e delle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, degli altri Stati partecipanti.

(...)

Di contribuire e migliorare l'accesso del pubblico alle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, importate (...)

(iii) Informazione filmata e radioteletrasmessa.

Di promuovere il miglioramento della diffusione della informazione filmata e radioteletrasmessa (...)

Gli Stati partecipanti notano l'espansione della diffusione dell'informazione radiotrasmessa ed esprimono la speranza che tale processo continui, in modo da corrispondere all'interesse della comprensione reciproca fra i popoli e agli obiettivi fissati da questa Conferenza.

(b) Cooperazione nel campo dell'informazione

Di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione sulla base di accordi o intese a breve o a lungo termine. In particolare:

- essi favoriranno una maggiore cooperazione fra gli organi di informazione di massa, ivi comprese le agenzie di stampa, nonché fra le organizzazioni e le case editrici;
- favoriranno la cooperazione fra gli enti radio-televisivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, in particolare mediante lo scambio di programmi radiotelevisivi sia in diretta sia registrati, nonché mediante la coproduzione, la trasmissione e la distribuzione di tali programmi;
- incoraggeranno incontri e contatti sia fra le organizzazioni dei giornalisti sia fra i giornalisti degli Stati partecipanti;
- considereranno favorevolmente le possibilità di intese fra pubblicazioni periodiche nonché fra i giornali degli Stati partecipanti, in vista dello scambio e della pubblicazione di articoli;
- incoraggeranno lo scambio di informazioni tecniche nonché l'organizzazione di ricerche comuni e di incontri dedicati allo scambio di esperienze e di vedute fra esperti nel settore della stampa, della radio e della televisione.

(c) Miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti

Gli Stati partecipanti, desiderosi di migliorare le condizioni nelle quali i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro professione in un altro Stato partecipante, intendono in particolare:

- esaminare con spirito favorevole ed entro un termine appropriato e ragionevole le domande di visto da parte dei giornalisti;
- accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti accreditati a titolo permanente, sulla base di intese, visti di entrata o di uscita multipli per periodi determinati;
- facilitare il rilascio, ai giornalisti degli Stati partecipanti in essi accreditati, di permessi di soggiorno nel paese di residenza temporanea nonché, ove e quando necessario, il rilascio degli altri documenti ufficiali dei quali sia opportuno che essi siano muniti;
- alleggerire, su base di reciprocità, le procedure concernenti gli spostamenti dei giornalisti degli Stati partecipanti nel paese dove essi esercitano la loro professione, e offrire progressivamente più larghe possibilità per tale specie di spostamenti, salva l'osservanza dei regolamenti concernenti l'esistenza di zone vietate per motivi di sicurezza;
- assicurare che le richieste di detti giornalisti concernenti tali spostamenti ottengano, per quanto possibile, un sollecito corso, tenendo conto della scadenza indicata dal richiedente;
- ampliare le possibilità per i giornalisti degli Stati partecipanti di comunicare personalmente con le loro fonti di informazione, comprese tra queste le organizzazioni e le istituzioni ufficiali;
- accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti il diritto di importare, con il solo onere di riportarla, l'attrezzatura tecnica (macchine fotografiche e cinematografiche, registratori, mezzi radio e televisivi) necessaria per l'esercizio della loro professione;*);
- mettere i giornalisti degli altri Stati partecipanti, accreditati a titolo permanente o temporaneo, in condizione di trasmettere completamente, regolarmente e con rapidità utilizzando i mezzi riconosciuti dagli Stati partecipanti, agli organi di informazione da loro rappresentati, i risultati della loro attività professionale compresi i nastri registrati e le pellicole e i films non sviluppati, a fini di pubblicazione o di trasmissione per radio o televisione.

* Pur constatando che in molti casi i giornalisti stranieri utilizzano personale locale idoneo, gli Stati partecipanti notano che tutte le disposizioni di cui sopra si applicherebbero, salva l'osservanza dei regolamenti appropriati, alle persone provenienti dagli altri Stati partecipanti che siano regolarmente e professionalmente impiegate in qualità di tecnici, fotografi o operatori di macchina per conto della stampa, della radio, della televisione o del cinema.

Gli Stati partecipanti riaffermano che nel legittimo svolgimento della loro attività professionale i giornalisti non saranno espulsi né in qualsiasi altro modo penalizzati. Ove un giornalista accreditato fosse espulso, egli sarà informato delle ragioni di tale misura e potrà presentare domanda per il riesame del suo caso.

Madrid 1983 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

[Gli Stati partecipanti] favoriranno l'ulteriore ampliamento della cooperazione fra i mezzi di informazione di massa e i loro rappresentanti, in particolare fra il personale redazionale di agenzie di stampa, giornali, organizzazioni radiotelevisive, nonché società cinematografiche. Essi incoraggeranno uno scambio più regolare di notizie, articoli, supplementi e informazioni radioteletrasmesse, nonché lo scambio di personale redazionale per una migliore conoscenza delle rispettive prassi. Su una base di reciprocità, essi miglioreranno i servizi materiali e tecnici previsti per i cronisti radiotelevisivi accreditati a titolo permanente o temporaneo. Inoltre essi faciliteranno contatti diretti fra i giornalisti, nonché contatti nell'ambito delle organizzazioni professionali.

Essi decideranno in merito alle domande di visto dei giornalisti senza indebiti ritardi e riesamineranno le domande che sono state respinte entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre i giornalisti che desiderino effettuare spostamenti per motivi personali e non per servizi giornalistici fruiranno dello stesso trattamento degli altri visitatori provenienti dal loro paese di origine.

Essi concederanno ai corrispondenti permanenti e ai loro familiari conviventi visti di entrata e di uscita multipli, validi per un anno.

Gli Stati partecipanti esamineranno la possibilità di concedere, ove necessario sulla base di accordi bilaterali, l'accreditamento e le relative agevolazioni ai giornalisti di altri Stati partecipanti accreditati a titolo permanente in paesi terzi.

Essi faciliteranno lo spostamento dei giornalisti degli altri Stati partecipanti nei loro territori, in particolare adottando, ove necessario, misure concrete per offrire loro la possibilità di spostamenti più estesi, tranne che nelle zone vietate per motivi di sicurezza. Essi informeranno in anticipo i giornalisti, quando possibile, qualora nuove zone vengano vietate per motivi di sicurezza.

Essi offriranno maggiori possibilità e, ove necessario, migliori condizioni ai giornalisti di altri Stati partecipanti per stabilire e mantenere contatti e comunicazioni personali con le loro fonti di informazione.

Essi autorizzeranno di norma i giornalisti radiotelevisivi, su loro richiesta, a farsi accompagnare dai propri tecnici del suono e del video e ad utilizzare le proprie attrezzature.

Analogamente, i giornalisti potranno portare con sé materiale di consultazione, compresi appunti personali, da usare rigorosamente a scopo professionale*.

* In tale contesto resta inteso che l'importazione di materiale stampato potrà essere soggetta ai regolamenti locali, che saranno applicati con debito riguardo alle esigenze di adeguate attrezzature di lavoro del giornalista. Gli Stati partecipanti faciliteranno, ove necessario, l'apertura e il funzionamento, nelle loro capitali, di centri stampa o di istituzioni che svolgano le stesse funzioni, accessibili alla stampa nazionale ed estera con adeguati servizi operativi per quest'ultima. Essi inoltre considereranno ulteriori modi e mezzi per assistere i giornalisti di altri Stati partecipanti consentendo loro in tal misura di risolvere i problemi di ordine pratico che possano incontrare.

Vienna 1989 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

(34) (...) Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare una più libera ed ampia diffusione di ogni tipo di informazione, per incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e per migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti.

(...)

(...)

- essi assicureranno che i servizi radiofonici che operano in conformità con le Regolamentazioni radiofoniche dell'UIT siano direttamente e normalmente ricevuti nei propri Stati (...)

(37) Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive, in base ad accordi fra loro, a trasmettere in diretta, in particolare nei paesi che li organizzano, programmi e dibattiti con partecipanti di diversi Stati e a trasmettere dichiarazioni e interviste di personalità politiche e di altro genere degli Stati partecipanti.

(38) Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive a realizzare servizi su diversi aspetti della vita negli altri Stati partecipanti e incoraggeranno un incremento del numero dei ponti televisivi fra i rispettivi paesi.

(39) Ricordando che per il legittimo esercizio della propria attività professionale i giornalisti non sono passibili di espulsione né devono essere soggetti ad altri pregiudizi, essi si asterranno dal prendere misure restrittive quali la revoca dell'accreditamento di un giornalista o la sua espulsione a causa del contenuto di un servizio del giornalista o dell'organo di informazione cui appartiene.

(40) Essi assicureranno che i giornalisti, compresi quelli che rappresentano i mezzi di informazione di altri Stati partecipanti, nell'esercizio di tale attività, siano liberi di cercare l'accesso e di mantenere contatti con fonti di informazione pubbliche e private e che venga rispettata la loro esigenza del segreto professionale.

(41) Essi rispetteranno il diritto d'autore dei giornalisti.

(42) Al fine di realizzare servizi giornalistici regolari, essi concederanno, se del caso in base ad accordi fra loro, l'accreditamento, quando è richiesto, e visti d'ingresso multipli a giornalisti di altri Stati partecipanti, indipendentemente dal loro domicilio. Su tale base essi ridurranno ad un massimo di due mesi il periodo necessario per la concessione ai giornalisti sia dell'accreditamento sia di visti di ingresso multipli.

(43) Essi faciliteranno il lavoro dei giornalisti stranieri fornendo, su richiesta, le informazioni pertinenti su questioni di interesse pratico, quali regolamenti di importazione, tasse e alloggio.

(44) Essi garantiranno anche ai giornalisti stranieri l'accesso alle conferenze stampa ufficiali, previo accreditamento, quando questo sia richiesto, nonché, se del caso, la partecipazione ad altri simili incontri stampa ufficiali.

Copenhagen 1990

(7) (...) gli Stati partecipanti (...)

(7.8) — faranno sì che nessun ostacolo legale o amministrativo limiti il libero accesso ai mezzi di informazione su base non discriminatoria per tutti i raggruppamenti politici e gli individui che intendono partecipare al processo elettorale,

Mosca 1991

(26) Stati partecipanti riaffermano il diritto alla libertà di espressione, ivi compreso (...) il diritto dei mezzi di informazione di raccogliere, riferire e diffondere informazioni, notizie e opinioni. Qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali. Essi inoltre riconoscono che mezzi di informazione indipendenti sono essenziali per una società libera e aperta e per sistemi governativi responsabili e sono particolarmente importanti per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(26.1) Essi considerano che i mezzi di informazione scritta e radioteletrasmessa nei loro territori debbano godere di un accesso senza restrizioni a servizi stampa e informazioni esteri. Il pubblico godrà di analoga libertà di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza interferenze da parte delle autorità pubbliche indipendentemente dalle frontiere, anche attraverso pubblicazioni e trasmissioni radiotelevisive estere. Qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali.

(26.2) Gli Stati partecipanti non faranno discriminazioni nei confronti dei mezzi di informazione indipendenti per quanto riguarda la concessione dell'accesso alle informazioni, ai materiali e ai servizi.

(...)

(28.9) Gli Stati partecipanti si adopereranno per mantenere la libertà di espressione e la libertà di informazione, compatibilmente con i loro obblighi e impegni internazionali, al fine di consentire un dibattito pubblico sull'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché sull'abrogazione dello stato di emergenza pubblica. Conformemente alle norme internazionali riguardanti la libertà di espressione, essi non adotteranno misure miranti ad impedire ai giornalisti l'esercizio legittimo della loro professione tranne quelle rigorosamente richieste dalle esigenze della situazione.

(...)

(34) Gli Stati partecipanti adotteranno, ove appropriato, tutte le misure praticamente possibili per tutelare i giornalisti impegnati in missioni professionali rischiose, in particolare in caso di conflitti armati, e coopereranno a tal fine.

Tali misure comprenderanno la ricerca dei giornalisti dispersi, l'accertamento della loro sorte, un'appropriata assistenza e l'agevolazione del ritorno alle loro famiglie.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

36. Gli Stati partecipanti riaffermano che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo ed una componente essenziale di una società democratica. A tale riguardo, mezzi di informazione indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e sistemi di governo responsabili. Essi assumono quale principio guida la salvaguardia di tale diritto.

37. Essi condannano tutti gli attacchi e le molestie ai giornalisti e si adopereranno affinché i diretti responsabili di tali attacchi e molestie ne rispondano.

38. Essi rilevano inoltre che l'uso dei mezzi d'informazione per fomentare l'odio e la tensione etnica, specialmente ad opera dei governi, può servire da preallarme di un conflitto.

Lisbona 1996 (Dichiarazione del Vertice)

9. (...) Fra i problemi impellenti nell'ambito della dimensione umana, le continue violazioni dei diritti dell'uomo, quali (...) le minacce all'indipendenza dei media (...), continuano a mettere in pericolo la stabilità nella regione dell'OSCE. Ci impegniamo a proseguire le nostre attività volte a fronteggiare tali problemi.

(...)

11. La libertà della stampa e dei media fanno parte dei prerequisiti fondamentali per società veramente democratiche e civili. (...)

Copenaghen 1997 (Allegato 1: Decisione n.193 del Consiglio Permanente, Mandato del Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi d'Informazione)

1. Gli Stati partecipanti (...) ribadiscono in particolare che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo riconosciuto internazionalmente, nonché una componente basilare di una società democratica, e che mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e per sistemi di governo responsabili. Gli Stati partecipanti, tenendo presenti i principi e gli impegni sottoscritti in ambito OSCE (...), decidono di istituire, sotto l'egida del Consiglio Permanente, un Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione. Obiettivo di tale decisione è rafforzare l'attuazione dei pertinenti principi ed impegni OSCE nonché migliorare l'efficacia di azioni concertate da parte degli Stati partecipanti, basate sui loro valori comuni. Gli Stati partecipanti confermano che coopereranno pienamente con il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione. Il Rappresentante assisterà gli Stati partecipanti, in uno spirito di cooperazione, nel loro costante impegno per la promozione di mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti. (...)

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

27. (...) Siamo profondamente preoccupati per lo sfruttamento dei media nelle zone di conflitto a scopo di fomentare l'odio e la tensione etnica nonché per il ricorso a restrizioni legali e vessazioni miranti a privare i cittadini di mezzi di informazione liberi. Sottolineiamo la necessità di garantire la libertà di espressione che costituisce un elemento essenziale del dibattito politico in qualsiasi democrazia. Sosteniamo l'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione nei suoi sforzi volti a promuovere mezzi d'informazione liberi e indipendenti.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

26. Riaffermiamo l'importanza dell'indipendenza dei media e della libera circolazione delle informazioni nonché dell'accesso del pubblico alle informazioni. Ci impegniamo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire le condizioni fondamentali per la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione e il libero flusso di informazioni attraverso le frontiere e all'interno degli Stati (...).

Milano 2018 (Decisione N.3/18 sulla sicurezza dei giornalisti)

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando tutti i pertinenti impegni dell'OSCE sul diritto alla libertà di espressione, alla libertà dei media e alla libera circolazione delle informazioni, (...),

tenendo conto del fatto che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, (...), e che tale diritto costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e il suo sviluppo,

(...)

riaffermando che l'indipendenza dei media è essenziale per una società libera e aperta e per sistemi di governo responsabili ed è di particolare importanza per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, (...),

riconoscendo che il giornalismo e la tecnologia si stanno evolvendo e che ciò contribuisce al dibattito pubblico, ma può anche ampliare la gamma dei rischi che recano pregiudizio alla sicurezza dei giornalisti,

prendendo atto dell'importanza di promuovere e proteggere la sicurezza dei giornalisti ai fini dell'attuazione dei pertinenti Obiettivi e finalità di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 della Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

riconoscendo che la pratica del giornalismo può esporre i giornalisti e i loro familiari al rischio di violenze nonché a intimidazioni e molestie, anche attraverso le tecnologie digitali, che possono dissuadere i giornalisti dal continuare il loro lavoro o portare all'autocensura, rilevando con preoccupazione che il ricorso a indebite misure restrittive nei confronti dei giornalisti può incidere sulla loro sicurezza e impedire loro di fornire informazioni al pubblico, e pregiudica pertanto il diritto alla libertà di espressione,

riaffermando che i media nella loro regione dovrebbero godere di un accesso senza restrizioni alle notizie e ai servizi d'informazione stranieri, che il pubblico trarrà vantaggio dall'analoga libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere, anche attraverso pubblicazioni e trasmissioni straniere, e che qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta per legge e conforme alle norme internazionali, (...),

preoccupato che le violazioni e gli abusi del diritto alla libertà da interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata possono incidere sulla sicurezza dei giornalisti,

profondamente preoccupato per tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani commessi in relazione alla sicurezza dei giornalisti, tra cui quelli che comportano uccisioni, torture, sparizioni forzate, arresti arbitrari, detenzioni ed espulsioni arbitrarie, intimidazioni, molestie e minacce in qualsiasi forma, fisica, legale, politica, tecnologica o economica, volte a reprimere il lavoro dei giornalisti,

preoccupato per i rischi specifici che le giornaliste affrontano in relazione al loro lavoro, anche attraverso le tecnologie digitali, e sottolineando l'importanza di assicurare loro la massima sicurezza possibile e di tenere conto in modo efficace delle loro esperienze e delle loro preoccupazioni,

riconoscendo il ruolo cruciale svolto dai giornalisti nei contesti elettorali, in particolare nell'informare il pubblico in merito ai candidati, ai loro programmi e ai dibattiti in corso, ed esprimendo serie preoccupazioni per le minacce e gli attacchi violenti cui i giornalisti possono essere oggetto,

riconoscendo l'importanza del giornalismo investigativo e che la capacità dei media di indagare e pubblicare i risultati delle loro indagini senza timori di ritorsioni, anche su Internet, può avere un ruolo importante nelle nostre società, anche per l'accertamento delle responsabilità di istituzioni e funzionari pubblici,

allarmato per l'aumento di campagne che prendono di mira il lavoro dei giornalisti, erodendo la fiducia del pubblico nella credibilità del giornalismo, e riconoscendo che ciò può accrescere il rischio di minacce e violenze nei confronti dei giornalisti,

allarmato inoltre per i casi in cui responsabili politici, funzionari e/o autorità pubbliche intimidiscono, minacciano, giustificano o non condannano le violenze nei confronti di giornalisti,

esprimendo profonda preoccupazione per la crescente minaccia posta alla sicurezza dei giornalisti da, tra l'altro, gruppi terroristici e organizzazioni criminali,

ponendo inoltre in evidenza i rischi specifici posti alla sicurezza dei giornalisti nell'era digitale, anche per quanto riguarda la particolare vulnerabilità dei giornalisti a essere bersaglio di atti di pirateria informatica o di sorveglianza o intercettazione illecita o arbitraria delle comunicazioni, compromettendo il godimento del loro diritto alla libertà di espressione e il loro diritto alla libertà da interferenze arbitrarie o illecite nella vita privata,

ribadendo che gli Stati partecipanti condannano tutti gli attacchi e le molestie nei confronti dei giornalisti e che si adopereranno affinché i diretti responsabili rendano conto di tali attacchi e molestie, come affermato al Vertice CSCE di Budapest del 1994, e riconoscendo inoltre che l'accertamento delle responsabilità per i crimini contro i giornalisti è un elemento chiave per prevenire futuri attacchi,

sottolineando l'importanza della celebrazione, il 2 novembre, della Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i reati contro i giornalisti (IDEI), proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

rilevando con preoccupazione il clima di impunità che prevale quando gli attacchi violenti commessi nei confronti di giornalisti rimangono impuniti e riconoscendo il ruolo dei governi, dei legislatori e della magistratura nel consentire un ambiente di lavoro sicuro e nel garantire la sicurezza dei giornalisti, tra l'altro condannando pubblicamente e assicurando alla giustizia tutti i responsabili di reati contro i giornalisti,

ricordando le risoluzioni 1738 (2006) e 2222 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui si condannano tutte le violazioni e gli abusi commessi contro i giornalisti, i professionisti dei media e il personale associato in situazioni di conflitto armato e in cui si afferma che i giornalisti, i professionisti dei media e il personale associato impegnati in missioni pericolose legate alla loro professione in teatri di conflitto armato sono da considerarsi civili e tutelati come tali, a condizione che non intraprendano azioni che compromettano il loro status di civili,

invita gli Stati partecipanti a:

1. dare piena attuazione a tutti gli impegni OSCE e ai loro obblighi internazionali relativi alla libertà di espressione e alla libertà dei media, anche rispettando, promuovendo e tutelando la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni indipendentemente dalle frontiere;
2. allineare pienamente le loro leggi, politiche e pratiche relative alla libertà dei media ai loro obblighi e impegni internazionali e riesaminarle e, ove necessario, abrogarle o modificarle in modo da non limitare la capacità dei giornalisti di svolgere il loro lavoro in modo indipendente e senza indebite interferenze;

3. condannare pubblicamente e inequivocabilmente tutti gli attacchi e le violenze contro i giornalisti, come le uccisioni, le torture, le sparizioni forzate, gli arresti arbitrari, le detenzioni ed espulsioni arbitrarie, le intimidazioni, le molestie e le minacce in qualsiasi forma, fisica, legale, politica, tecnologica o economica, utilizzate per reprimere la loro attività e/o forzare indebitamente la chiusura dei loro uffici, anche in situazioni di conflitto;
4. condannare altresì pubblicamente e inequivocabilmente gli attacchi nei confronti delle donne giornaliste in relazione al loro lavoro, come le molestie sessuali, gli abusi, le intimidazioni, le minacce e la violenza, perpetrati anche attraverso le tecnologie digitali;
5. sollecitare il rilascio immediato e incondizionato di tutti i giornalisti che sono stati arrestati o sono detenuti in modo arbitrario, presi in ostaggio o sono diventati vittima di sparizione forzata;
6. adottare misure efficaci per porre fine all'impunità per i reati commessi nei confronti di giornalisti, garantendo l'accertamento delle responsabilità come elemento chiave per prevenire futuri attacchi, assicurando inoltre che le agenzie delle forze dell'ordine svolgano indagini rapide, efficaci e imparziali su atti di violenza e su minacce nei confronti di giornalisti, al fine di assicurarne i responsabili alla giustizia e garantire che le vittime abbiano accesso a rimedi adeguati;
7. sollecitare i responsabili politici, i funzionari e/o le autorità pubbliche ad astenersi dall'intimidare, minacciare o giustificare, e a condannare inequivocabilmente, le violenze contro i giornalisti, al fine di ridurre i rischi o le minacce che i giornalisti possono dover affrontare, e di evitare di minare la fiducia nella credibilità dei giornalisti così come il rispetto dell'importanza del giornalismo indipendente;
8. astenersi da interferenze arbitrarie o illegali nell'uso da parte dei giornalisti di tecnologie per la cifratura e l'anonimato e dall'utilizzare tecniche di sorveglianza illegali o arbitrarie, rilevando che tali atti violano il godimento dei diritti umani da parte dei giornalisti e potrebbero esporli a rischi potenziali di violenza e a minacce alla loro sicurezza;
9. incoraggiare gli organismi statali e le agenzie delle forze dell'ordine a impegnarsi in attività di sensibilizzazione e di formazione sulla necessità di assicurare la sicurezza dei giornalisti e di promuovere il coinvolgimento della società civile, ove appropriato, in tali attività;
10. avviare o rafforzare, ove possibile, la raccolta di dati, analisi e resoconti a livello nazionale su attacchi e violenze nei confronti di giornalisti;
11. assicurare che le leggi sulla diffamazione non comportino sanzioni o pene eccessive che potrebbero minare la sicurezza dei giornalisti e/o censurare concretamente i giornalisti e interferire con la loro missione di informare il pubblico e, ove necessario, rivedere e abrogare tali leggi, in conformità con gli obblighi degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani;
12. attuare in modo più efficace il quadro giuridico applicabile per la tutela dei giornalisti nonché tutti i pertinenti impegni OSCE;
13. cooperare pienamente con il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione, anche per quanto riguarda la questione della sicurezza dei giornalisti;

14. incoraggiare il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione a continuare a sostenere e a promuovere la sicurezza dei giornalisti in tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE, in linea con il suo mandato.

C. Libertà di espressione culturale o artistica

Si veda anche:

II. 3.2.3: Diritti culturali/patrimonio culturale

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Riconosciamo il contributo essenziale della nostra comune cultura europea e dei valori da noi condivisi per il superamento della divisione del Continente. Pertanto, sottolineiamo il nostro impegno per la libertà creativa, la protezione e la promozione del nostro retaggio culturale e spirituale in tutta la sua ricchezza e diversità.

Cracovia 1991 (I. Cultura e libertà)

1. Gli Stati partecipanti sottolineano che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è essenziale per il pieno sviluppo della creatività culturale.
2. Lo Stato e le autorità pubbliche si asterranno dal violare la libertà della creazione artistica.
3. Gli Stati partecipanti si impegnano a promuovere e tutelare lo sviluppo libero e non ostacolato della creatività artistica; essi riconoscono l'importanza del ruolo dei singoli artisti nella società e rispetteranno e tuteleranno l'integrità dell'opera creativa.
4. Essi riconoscono la necessità dei governi di trovare un equilibrio tra la loro duplice responsabilità di agire a sostegno e di assicurare la libertà dell'attività culturale.
5. Essi inoltre riconoscono che, data la varietà dell'attività culturale negli Stati partecipanti, molti sono i modi in cui i governi possono scegliere di rispondere efficacemente ai problemi relativi al retaggio culturale.
6. Gli Stati partecipanti ribadiscono il proprio rispetto per la libertà di espressione e, in relazione all'esercizio di tale libertà nel campo artistico e culturale, dichiarano quanto segue:
 - 6.1 La pubblicazione di opere scritte, la rappresentazione e la trasmissione di opere musicali, teatrali e audiovisive, e l'esposizione di opere di pittura e di scultura non saranno soggette a restrizioni o interferenze da parte dello Stato, salvo le restrizioni che siano previste dalle legislazioni nazionali e che siano pienamente compatibili con gli standard internazionali.
 - 6.2 Essi esprimono la propria convinzione che l'esistenza, nel campo artistico e culturale, di una varietà di mezzi di diffusione indipendenti dallo Stato, quali le case editrici, le emittenti radiofoniche, le case cinematografiche e gli enti televisivi, i teatri e le gallerie, contribuisce ad assicurare il pluralismo e la libertà di espressione artistica e culturale.
7. Gli Stati partecipanti ricordano i propri impegni per il libero accesso alla cultura, e concordano quanto segue:

7.1 Pur rispettando debitamente i diritti di proprietà intellettuale, ogni persona od organizzazione indipendente ha il diritto di possedere privatamente, usare e riprodurre ogni genere di materiale culturale, quali libri, pubblicazioni e registrazioni audiovisive, nonché i mezzi per riprodurli.

Mosca 1991

(35) Gli Stati partecipanti riaffermano che garantire la libertà della creazione artistica e preservare il retaggio culturale fanno parte della dimensione umana della CSCE. Essi considerano che l'indipendenza della vita intellettuale e culturale è cruciale per il mantenimento delle società libere e delle istituzioni democratiche. Essi attueranno i loro impegni nel campo culturale, come enunciato nel Documento del Simposio sul Retaggio Culturale di Cracovia (...).

3.1.11 Libertà di circolazione, contatti umani e ricongiungimento familiare

Si veda anche:

II. 4.4: Rifugiati, sfollati, rimpatriati e apolidi

II. 4.5: Lavoratori migranti

Helsinki 1975 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

Gli Stati partecipanti,

Considerando lo sviluppo dei contatti come un elemento importante del rafforzamento delle relazioni amichevoli e della fiducia tra i popoli,

(...)

Si prefiggono come obiettivo di facilitare una maggiore libertà di movimento e di contatti, sul piano individuale e collettivo, privato o ufficiale, fra le persone, le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti, e di contribuire alla soluzione dei problemi di interesse umano che sorgono a tale riguardo,

Si dichiarano pronti a adottare a tali fini le misure che essi considerano appropriate, nonché a concludere, ove necessario, accordi o intese tra loro, e

Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue:

(a) Contatti e incontri regolari sulla base dei legami familiari

Allo scopo di promuovere l'ulteriore sviluppo di contatti sulla base dei legami familiari gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente le richieste di spostamento, al fine di permettere alle persone l'entrata o l'uscita dal proprio territorio, a titolo temporaneo e, se si desidera, su una base di regolarità, per visitare membri delle loro famiglie.

Le richieste concernenti spostamenti temporanei allo scopo di visitare membri delle proprie famiglie saranno trattate senza distinzione riguardo al Paese di origine o di destinazione: le formalità richieste per il rilascio di documenti di viaggio e dei visti saranno applicate in tale spirito. La preparazione e il rilascio di tali documenti e visti avranno luogo entro termini ragionevoli; i casi di urgente necessità — quali gravi malattie o decessi — riceveranno trattamento prioritario.

Essi prenderanno le misure che possono essere necessarie per far sì che gli oneri imposti per il rilascio di documenti ufficiali di viaggio e dei visti siano di entità accettabile.

Essi riaffermano che la presentazione di una richiesta relativa a contatti motivati da legami familiari non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.

(b) Riunificazione delle famiglie

Gli Stati partecipanti esamineranno in uno spirito positivo ed umano le domande presentate da persone che desiderino ricongiungersi ai membri della loro famiglia, prestando particolare attenzione alle richieste di carattere urgente — come quelle provenienti da persone ammalate o anziane.

Essi tratteranno la domanda in questo campo con tutta la diligenza possibile. Essi ridurranno ove necessario gli oneri ai quali tali domande sono soggette in modo che siano a un livello ragionevole.

Le domande per motivi di riunificazione familiare che non siano state accolte potranno essere rinnovate al livello appropriato e saranno riesaminate dalle autorità, secondo i casi, dei Paesi di residenza o di destinazione a intervalli ragionevolmente brevi; in tali casi gli oneri saranno percepiti soltanto quando le domande siano state accolte.

Le persone le cui domande di riunificazione alle famiglie siano state accolte potranno portare con sé o spedire le loro masserizie, effetti e oggetti personali; a tale fine gli Stati partecipanti utilizzeranno tutte le possibilità offerte dai regolamenti in vigore.

Nell'attesa di essere definitivamente riuniti, i membri di una stessa famiglia potranno incontrarsi e stabilire contatti fra loro conformemente alle modalità concernenti i contatti sulla base dei legami familiari.

Gli Stati partecipanti appoggeranno le attività svolte dalle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che si occupano dei problemi relativi alla riunificazione delle famiglie.

Essi confermano che la presentazione di una domanda relativa alla riunificazione di una famiglia non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.

Lo Stato partecipante di accoglimento prenderà le misure opportune per quanto concerne l'occupazione delle persone provenienti da altri Stati partecipanti le quali assumano residenza permanente in detto Stato allo scopo di ricongiungersi con i membri della loro famiglia che siano cittadini dello Stato medesimo, e farà in modo che vengano loro offerte possibilità di educazione, assistenza sanitaria e previdenza sociale uguali a quelle di cui dispongono i propri cittadini.

(c) Matrimoni tra cittadini di Stati diversi

Gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente, ispirandosi a considerazioni umanitarie, le richieste di permessi di uscita o di entrata da parte di persone che abbiano deciso di sposare un cittadino di altro Stato partecipante.

La trattazione delle pratiche e il rilascio dei documenti richiesti per gli scopi summenzionati nonché per la celebrazione del matrimonio saranno conformi alle disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie.

Gli Stati partecipanti applicheranno ugualmente le disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie allorché esamineranno le domande presentate da persone provenienti da Paesi partecipanti diversi allo scopo di trasferire, a matrimonio avvenuto, la residenza permanente loro e dei figli minori nello Stato di normale residenza dell'una o dell'altra.

(d) Viaggi per motivi personali o professionali

Gli Stati partecipanti intendono facilitare più largamente gli spostamenti di loro cittadini per motivi personali o professionali, e a tale scopo intendono in particolare:

- semplificare gradualmente e trattare con flessibilità le pratiche per l'uscita e l'entrata;
- alleggerire i regolamenti relativi ai movimenti nel loro territorio di cittadini degli Stati partecipanti, tenendo debitamente conto delle esigenze di sicurezza.

Essi si sforzeranno di ridurre gradualmente, ove necessario, gli oneri imposti per i visti e i documenti ufficiali di viaggio.

Essi intendono esaminare, se necessario, i mezzi — compresa, nella misura in cui ciò sia appropriato, la conclusione di convenzioni consolari multilaterali o bilaterali o altri accordi o strumenti in materia — in vista di migliorare le intese relative ai servizi consolari, compresa l'assistenza legale e consolare.

Madrid 1983 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

Gli Stati partecipanti tratteranno favorevolmente le domande relative a contatti e incontri regolari sulla base dei legami familiari, alla riunificazione delle famiglie e ai matrimoni fra cittadini di Stati diversi e decideranno in merito ad esse nello stesso spirito.

Essi decideranno il più rapidamente possibile in merito alle domande per incontri familiari che abbiano carattere d'urgenza; in merito a quelle per la riunificazione delle famiglie e per il matrimonio fra cittadini di Stati diversi, secondo la prassi normale, entro sei mesi e per quelle relative ad altri incontri familiari entro limiti di tempo gradualmente ridotti.

Essi confermano che la presentazione o il rinnovo delle domande relative a questi casi non modificheranno i diritti e gli obblighi dei richiedenti o dei loro familiari per quanto riguarda, fra l'altro, l'occupazione, l'alloggio, il permesso di residenza, l'assistenza familiare e l'accesso all'assistenza sociale, economica o educativa, nonché altri diritti ed obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti del corrispondente Stato partecipante.

Gli Stati partecipanti forniranno le necessarie informazioni sulle procedure che i richiedenti dovranno seguire in tali casi e sui regolamenti che dovranno osservare e inoltre, su domanda del richiedente, forniranno i moduli relativi.

Essi ridurranno gradualmente, ove necessario, gli oneri imposti in relazione a tali domande, compresi quelli per visti e passaporti, al fine di portarli ad un livello moderato rispetto al reddito medio mensile nel corrispondente Stato partecipante.

I richiedenti saranno informati il più rapidamente possibile sulla decisione presa. In caso di rifiuto i richiedenti saranno anche informati del loro diritto di ripresentare la domanda dopo periodi di tempo ragionevolmente brevi.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(20) Gli Stati partecipanti rispetteranno pienamente il diritto di ciascuno

- alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ciascuno Stato, e
- di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese.

Vienna 1989 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

(1) Nel dare attuazione alle disposizioni sui contatti fra persone enunciate nell'Atto Finale, nel Documento Conclusivo di Madrid e nel presente Documento, [gli Stati partecipanti] rispetteranno pienamente gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, quali richiamati nel paragrafo del presente Documento dedicato ai principi, in particolare la libertà di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno al proprio paese, nonché gli impegni internazionali da essi assunti in tale settore.

(2) Essi assicureranno che le proprie politiche concernenti l'ingresso nei rispettivi territori siano pienamente conformi ai fini enunciati nelle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e del presente Documento.

(3) Essi assumeranno le necessarie iniziative per evadere nel più breve tempo possibile, ma in ogni caso non oltre sei mesi, tutte le domande, basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid, ancora in sospenso al momento della conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE.

(4) Essi effettueranno in seguito regolari revisioni per accertare che tutte le domande basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano trattate in maniera conforme a tali disposizioni.

(5) Essi decideranno sulle domande relative ad incontri familiari con conformemente all'Atto Finale e agli altri citati documenti CSCE nel più breve tempo possibile, nella prassi normale entro un mese.

(6) Essi decideranno nella stessa maniera sulle domande relative alla riunificazione delle famiglie e ai matrimoni fra cittadini di Stati diversi, normalmente entro tre mesi.

(7) Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi terranno debito conto dei desideri del richiedente, in particolare per quanto riguarda il periodo e una durata sufficientemente lunga di tali incontri, nonché l'intenzione di compiere viaggi con altri membri della propria famiglia per incontri familiari comuni.

(8) Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi consentiranno anche visite a e da parenti meno prossimi.

(9) Considerando favorevolmente le domande concernenti la riunificazione delle famiglie o i matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi rispetteranno i desideri dei richiedenti per quanto riguarda il paese di destinazione che sia disposto ad accoglierli.

(10) Essi presteranno particolare attenzione alla soluzione dei problemi concernenti la riunificazione dei figli minorenni con i propri genitori. In tale contesto e sulla base delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE assicureranno

- che una domanda al riguardo presentata quando il figlio è minorenne sia trattata favorevolmente e sollecitamente per realizzare la riunificazione senza ritardi; e
- che si prendano provvedimenti adeguati per proteggere gli interessi e il benessere dei figli in questione.

(11) Essi considereranno l'opportunità di ridurre gradualmente ed infine eliminare qualsiasi disposizione che richieda ai viaggiatori di acquistare valuta locale in eccedenza rispetto a quanto necessario per le spese prevedibili, dando priorità alle persone che viaggiano per incontri familiari. Concederanno a tali persone la possibilità pratica di portare con sé, in entrata e in uscita, beni personali o regali.

(12) Essi presteranno immediata attenzione alle domande di viaggio per motivi umanitari urgenti e le tratteranno favorevolmente come segue:

- nei casi di visite a un familiare gravemente ammalato o moribondo, di viaggi per partecipare ai funerali di un familiare o di viaggi di persone che hanno la comprovata necessità di un urgente trattamento sanitario o per le quali si possa evidenziare un'affezione critica o terminale, essi decideranno in merito alla domanda entro tre giorni lavorativi;
- nei casi di viaggi di persone gravemente ammalate o di anziani e di altri viaggi di carattere umanitario urgente, essi decideranno in merito alle domande con la massima sollecitudine possibile.
- Essi faranno in modo che le competenti autorità locali, regionali e centrali, responsabili dell'applicazione di quanto sopra, intensifichino i propri sforzi e assicureranno che i diritti dovuti per il trattamento prioritario di tali domande non superino i costi effettivamente sostenuti.

(13) Nel considerare le domande di viaggio per incontri familiari, riunificazione di famiglie o matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi assicureranno che i diritti del richiedente, quali previsti nei pertinenti strumenti internazionali, non siano pregiudicati a causa di atti od omissioni da parte di membri della sua famiglia.

(14) Essi provvederanno affinché tutti i documenti necessari a corredo delle domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano facilmente conseguibili dal richiedente. I documenti resteranno validi fintanto che l'esame della domanda è in corso. In caso di ripresentazione della domanda si prenderanno in considerazione i documenti già presentati dal richiedente in occasione di precedenti domande.

(15) Essi semplificheranno le procedure e ridurranno gradualmente i requisiti amministrativi per le domande di cui alle disposizioni sui contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE.

(16) Essi assicureranno che, allorché le domande di cui alle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE vengono respinte per motivi specificati negli strumenti internazionali pertinenti, al richiedente sia data senza indugi e per iscritto notifica ufficiale della motivazione su cui si fonda la decisione. Di regola e in tutti i casi in cui il richiedente lo esiga, questi sarà adeguatamente informato sulle procedure da seguire per utilizzare, contro la decisione, tutti i ricorsi effettivi, amministrativi o giudiziari a disposizione dell'interessato, come previsto negli strumenti internazionali summenzionati. Qualora si tratti di uscita dal paese per stabilirsi permanentemente all'estero, tale informazione sarà fornita contestualmente alla notifica ufficiale sopra prevista.

(17) Se, in tale contesto, una domanda di viaggio all'estero viene respinta per motivi di sicurezza nazionale, essi assicureranno che, entro limiti di tempo strettamente giustificati, la durata

di qualsiasi restrizione al viaggio dell'interessato sia quanto più breve possibile e che tale restrizione non venga applicata in modo arbitrario. Essi inoltre assicureranno che il richiedente possa far riesaminare la decisione di rifiuto entro sei mesi e quindi, ove si rendesse necessario, a intervalli regolari in modo da tener conto degli eventuali mutamenti nelle circostanze che l'hanno determinata, quali il tempo trascorso da quando il richiedente è stato per l'ultima volta impegnato in impieghi o funzioni che coinvolgevano la sicurezza nazionale. Prima che le persone assumano tali impieghi o funzioni, sarà ufficialmente notificato alle stesse se e in che modo ciò potrebbe pregiudicare le domande che esse possano presentare per tali viaggi all'estero.

(18) Essi pubblicheranno e renderanno facilmente accessibili entro un anno dalla conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE, qualora ciò non sia già stato fatto, tutte le loro leggi e regolamenti relativi agli spostamenti delle persone all'interno del territorio nazionale e ai viaggi in altri Stati.

(19) Nel considerare favorevolmente le domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, essi assicureranno che a queste sia dato esito tempestivamente, anche per tener debito conto degli interessi di natura familiare, personale o professionale che hanno rilevanza per il richiedente.

(20) Essi considereranno favorevolmente le domande di viaggio all'estero senza discriminazioni di alcun genere, quali razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, censo, nascita, età o altra situazione. Essi assicureranno che un rifiuto non pregiudichi le domande presentate da altre persone.

(21) Essi faciliteranno, inoltre, i viaggi su base individuale o collettiva per motivi personali e professionali nonché per turismo, quali i viaggi di delegazioni, gruppi o individui. A tal fine essi ridurranno al minimo il tempo per l'esame delle domande relative a tali viaggi.

(22) Essi prenderanno in seria considerazione le proposte per la conclusione di accordi sul rilascio di visti di ingresso multipli e sul reciproco snellimento delle formalità di rilascio dei visti e considereranno le possibilità di realizzare, mediante accordo, la reciproca abolizione dei visti di ingresso.

(23) Essi considereranno l'adesione ai pertinenti strumenti multilaterali nonché la conclusione, se necessario, di accordi complementari o di altri accordi bilaterali, al fine di migliorare le disposizioni intese ad assicurare un'efficace assistenza consolare, legale e medica ai cittadini degli altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio.

(24) Essi adotteranno ogni misura necessaria per assicurare che, ove ciò non sia già il caso, sia garantita in modo appropriato la sicurezza personale dei cittadini di altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio per motivi personali o professionali, fra l'altro allo scopo di partecipare ad attività culturali, scientifiche ed educative.

(...)

(31) Essi assicureranno che lo status delle persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nei propri territori sia uguale a quello degli altri cittadini per quanto riguarda i contatti fra persone ai sensi dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, compresi l'instaurazione e il mantenimento di tali contatti, mediante viaggi e altri mezzi di comunicazione, anche con cittadini di altri Stati aventi una comune origine nazionale o un retaggio culturale comune.

(32) Essi consentiranno ai credenti, ai culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con gli altri

nel proprio paese e in altri paesi, fra l'altro con viaggi, pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti religiosi. In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o convinzione

Copenaghen 1990

(9) Gli Stati partecipanti riaffermano che: (...)

(9.5) essi rispetteranno il diritto di ciascuno a lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese, conformemente agli obblighi internazionali dello Stato e agli impegni CSCE. Restrizioni a tale diritto devono costituire rarissime eccezioni, possono considerarsi necessarie solo se rispondono ad un'esigenza pubblica specifica, perseguono un obiettivo legittimo e sono ad esso proporzionate, e non ne viene fatto abuso né applicazione arbitraria,

(...)

(10.4) consentire ai membri di tali gruppi e organizzazioni di accedere e di comunicare senza impedimenti con organismi analoghi all'interno e fuori dei propri paesi e con organizzazioni internazionali, di realizzare scambi, contatti e attività di cooperazione con tali gruppi e organizzazioni (...).

(19) Gli Stati partecipanti affermano che movimenti e contatti più liberi tra i propri cittadini sono importanti nel contesto della tutela e della promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essi assicureranno che le proprie politiche concernenti l'ingresso nei rispettivi territori siano pienamente conformi ai fini enunciati nelle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e del Documento Conclusivo di Vienna. Mentre riaffermano la propria determinazione di non recedere dagli impegni contenuti nei documenti CSCE, essi intendono realizzare pienamente e migliorare gli attuali impegni nel campo dei contatti fra le persone, ivi compresi quelli assunti su una base bilaterale e multilaterale. In tale contesto essi

(19.1) si adopereranno affinché le procedure di ingresso nei propri territori, inclusi il rilascio di visti, nonché il controllo dei passaporti e doganali, siano effettuati in buona fede e senza ingiustificati ritardi. Ove necessario, essi ridurranno il tempo d'attesa per il rilascio dei visti nonché provvederanno a snellire le pratiche e ridurranno i requisiti amministrativi riguardanti le domande di visto,

(19.2) nell'esaminare le domande di visto, essi faranno in modo che queste siano evase il più speditamente possibile tenendo debito conto, fra l'altro, di importanti motivi di ordine familiare, personale o professionale, particolarmente nei casi di urgente carattere umanitario,

(19.3) cercheranno, ove necessario, di ridurre al minimo livello i costi relativi alle domande di visto.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Conformemente ai nostri impegni CSCE, sottolineiamo che la libertà di movimento e di contatti tra i nostri cittadini nonché il libero flusso delle informazioni e delle idee sono fattori cruciali per il mantenimento e lo sviluppo di società libere e di culture vive. (...)

Mosca 1991

(33) Gli Stati partecipanti elimineranno tutte le restrizioni giuridiche e di altro genere, concernenti gli spostamenti nei loro territori per i propri cittadini e per gli stranieri, e quelle concernenti la residenza per coloro che hanno il diritto alla residenza permanente, eccetto le restrizioni che possano essere necessarie e ufficialmente dichiarate per interessi militari, di sicurezza, ecologici ed altri legittimi interessi dello stato, conformemente alla loro legislazione nazionale, agli impegni

CSCE e agli obblighi internazionali nel campo dei diritti dell'uomo. Gli Stati partecipanti si impegnano a mantenere tali restrizioni al minimo.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

40. Essi incoraggeranno le autorit  amministrative che si occupano dei cittadini di altri Stati ad attuare pienamente gli impegni CSCE concernenti i viaggi e si asterranno da trattamenti degradanti e da altri oltraggi contro la dignit  personale.

Lubiana 2005 (Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere: Quadro di cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE)

2. Gli Stati partecipanti all'OSCE riconfermano gli obblighi e gli impegni assunti in materie inerenti alle frontiere a tutti i livelli:

2.1 a livello globale: relativamente alla sicurezza e alla gestione delle frontiere, gli Stati partecipanti all'OSCE riconfermano gli impegni assunti ai sensi del diritto internazionale, con particolare riguardo ai diritti dell'uomo, ai diritti dei rifugiati e al diritto umanitario, e possono anche prendere in considerazione gli standard stabiliti e le raccomandazioni formulate dall'Organizzazione mondiale delle dogane, dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dall'Organizzazione internazionale del lavoro, dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti;

(...)

4. Gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi servizi di frontiera, autorit  doganali, agenzie incaricate del rilascio di documenti di viaggio e visti, forze di polizia e agenzie per la migrazione, nonch  fra altre pertinenti strutture nazionali, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

4.1 promuovere la libera e sicura circolazione di persone (...) attraverso le frontiere, conformemente ai pertinenti ordinamenti giuridici, al diritto internazionale e agli impegni OSCE, tra l'altro, migliorando la sicurezza dei documenti di viaggio e favorendo, come appropriato, circostanze che consentano la liberalizzazione del regime dei visti, nello spirito degli impegni assunti nei documenti sopraccitati;

(...)

4.5 assicurare che tutte le persone che intendono attraversare le frontiere siano trattate in modo dignitoso, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali, al diritto internazionale, in particolare ai diritti dell'uomo, dei rifugiati e al diritto umanitario, nonch  ai pertinenti impegni OSCE;

Amburgo 2016 (Decisione N.4/16 sul rafforzamento del buongoverno e promozione della connettivit )

(...)

esortando gli Stati partecipanti a favorire la libera circolazione transfrontaliera, in condizioni di sicurezza, di persone, merci, servizi e investimenti, conformemente ai pertinenti quadri giuridici, al diritto internazionale e agli impegni dell'OSCE,

(...)

3.1.12 *Rispetto della vita privata e familiare*

Si veda anche:

II. 3.1.11: Libertà di circolazione, contatti umani e ricongiungimento familiare

Mosca 1991

(24) Gli Stati partecipanti riconfermano il diritto alla tutela della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni elettroniche. Al fine di evitare qualsiasi ingerenza abusiva o arbitraria dello Stato nella sfera dell'individuo, che sarebbe pregiudizievole per qualsiasi società democratica, l'esercizio di tale diritto sarà soggetto soltanto alle restrizioni prescritte dalla legge e compatibili con le norme internazionalmente riconosciute relative ai diritti dell'uomo.

In particolare, gli Stati partecipanti assicureranno che perquisizioni e sequestri di persone e di beni mobili e immobili privati abbiano luogo soltanto conformemente a norme che siano giuridicamente applicabili.

3.1.13 *Diritto alla nazionalità*

Si veda anche:

II. 4.4: Rifugiati, sfollati, rimpatriati e apolidi

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti

(55) Riconoscono che ognuno ha il diritto ad una cittadinanza e che nessuno dovrebbe essere privato arbitrariamente della sua cittadinanza.

(56) Sottolineano che tutti gli aspetti della cittadinanza saranno regolati dalle procedure di legge. Adotteranno, come opportuno, misure compatibili con il loro quadro costituzionale per non aumentare l'apolidia.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

19. (...) Riaffermiamo di riconoscere che ciascuno ha diritto ad una cittadinanza e che nessuno deve essere privato arbitrariamente della propria cittadinanza. Ci impegniamo a proseguire i nostri sforzi volti a garantire a ciascuno l'esercizio di tale diritto. Ci impegniamo inoltre a promuovere la tutela internazionale degli apolidi.

3.1.14 *Diritti di proprietà*

Bonn 1990

Gli Stati partecipanti (...) si adopereranno per conseguire o mantenere quanto segue: (...)

- Pieno riconoscimento e tutela di tutti i tipi di proprietà, compresa la proprietà privata, e del diritto dei cittadini di possederla e usarla, nonché dei diritti di proprietà intellettuale,

- Il diritto ad un risarcimento rapido, equo e concreto nel caso in cui la proprietà privata venga espropriata per pubblica utilità,
(...)

Copenhagen 1990

(9) Gli Stati partecipanti riaffermano che: (...)

(9.6) ogni persona ha diritto al pacifico godimento della sua proprietà, individualmente o in comune con altri. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge che siano conformi agli impegni e agli obblighi internazionali.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Affermiamo che, senza discriminazioni, (...) ogni persona ha il diritto: (...)

di possedere beni individualmente o in comune con altri e di gestire imprese individuali, (...)

3.2 Diritti economici, sociali e culturali

3.2.1 Disposizioni generali

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti; Principi VII-IX)

[Gli Stati partecipanti] promuovono e incoraggiano l'esercizio effettivo delle libertà e dei diritti (...) economici, sociali, culturali ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo.

(...)

Essi si adopereranno (...) nello sviluppare la loro cooperazione, per migliorare il benessere dei popoli e per contribuire al soddisfacimento delle loro aspirazioni mediante, fra l'altro, i vantaggi risultanti da una maggiore conoscenza reciproca e dal progresso e dalle realizzazioni in campo economico, scientifico, tecnico, sociale, culturale e umanitario. Essi si adopereranno per promuovere condizioni favorevoli per rendere questi vantaggi accessibili a tutti; essi prenderanno in considerazione l'interesse di tutti nella riduzione dei divari nei livelli di sviluppo economico, e in particolare l'interesse dei paesi in via di sviluppo in ogni parte del mondo.

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

[Gli Stati partecipanti] ribadiscono parimenti la loro determinazione di sviluppare le loro leggi e regolamenti nel campo dei diritti (...) economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà dell'uomo e delle libertà fondamentali; inoltre ribadiscono la loro determinazione di garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(12) (...) Essi riconoscono che le libertà e i diritti (...) economici, sociali, culturali ed altri hanno tutti un'importanza capitale e devono essere pienamente realizzati con tutti i mezzi appropriati.

(13) In tale contesto essi

(13.1) svilupperanno le loro leggi, regolamenti e politiche nel campo dei diritti (...) economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e li applicheranno in modo da garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà;

(13.2) considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano già fatto, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e ad altri strumenti internazionali pertinenti; (...)

(14) Gli Stati partecipanti riconoscono che la promozione dei diritti economici, sociali, culturali nonché dei diritti civili e politici ha importanza capitale per la dignità umana e per il raggiungimento delle legittime aspirazioni di ciascun individuo.

Essi pertanto proseguiranno i loro sforzi al fine di assicurare progressivamente la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali con tutti i mezzi appropriati e, in particolare, anche con l'adozione di misure legislative. In tale contesto essi presteranno particolare attenzione ai problemi esistenti nel campo dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale, della sanità, dell'educazione e della cultura. Essi promuoveranno costanti progressi nell'esercizio di tutti i diritti e delle libertà nei propri paesi nonché nello sviluppo delle relazioni fra loro e con altri Stati, in modo che ciascuno goda effettivamente dei suoi pieni diritti economici, sociali e culturali nonché dei suoi diritti civili.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Affermiamo che, senza discriminazioni, (...) ogni persona ha il diritto: (...)

di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali.

3.2.2 Diritti economici e sociali

A. Disposizioni generali

Bonn 1990

[Gli Stati partecipanti] si adopereranno per conseguire o mantenere quanto segue: (...)

- Politiche che favoriscano la giustizia sociale e migliorino le condizioni di vita e di lavoro, (...)

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

La libertà economica, la giustizia sociale e la responsabilità ambientale sono indispensabili per la prosperità.

La libera volontà della persona, esercitata nella democrazia e tutelata dallo stato di diritto, costituisce la base necessaria per un positivo sviluppo economico e sociale. Promuoveremo l'attività economica che rispetta e sostiene la dignità umana.

La libertà e il pluralismo politico sono elementi necessari nel nostro comune obiettivo di sviluppare economie di mercato verso una crescita economica sostenibile, la prosperità, la giustizia sociale, una crescente occupazione e l'efficiente utilizzazione delle risorse economiche. Il successo della transizione all'economia di mercato da parte di paesi che spiegano i propri sforzi in tal senso è importante e nell'interesse di tutti noi; ci consentirà di partecipare ad un più elevato livello di prosperità, il che costituisce il nostro obiettivo comune. Coopereremo a tal fine.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: I. Le nostre sfide comuni)

5. Gravi problemi economici e degrado ambientale possono comportare serie conseguenze per la nostra sicurezza. (...) Potenzieremo le nostre risposte a tali minacce mediante la costante attuazione di riforme economiche e ambientali, assicurando strutture stabili e trasparenti per l'attività economica e promuovendo le economie di mercato, tenendo presenti, nel contempo, i diritti economici e sociali. (...)

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

14. Tra i fattori economici che minacciano la stabilità e la sicurezza figurano crescenti disparità economiche e sociali, assenza dello stato di diritto, debole capacità di governo nel settore pubblico e privato, corruzione, povertà diffusa ed elevata disoccupazione. Tali fattori possono offrire un terreno fertile per altre gravi minacce. Il degrado ambientale, l'uso non sostenibile delle risorse naturali, la cattiva gestione dei rifiuti e l'inquinamento colpiscono i sistemi ecologici e hanno un notevole impatto negativo sulla salute, sul benessere, sulla stabilità e sulla sicurezza degli Stati. Anche i disastri ecologici possono avere effetti analoghi. Problemi di governo connessi a tali fattori hanno un effetto destabilizzante diretto e al tempo stesso riducono la capacità di assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile, nonché di affrontare efficacemente le sfide economico-ambientali e le minacce alla sicurezza e alla stabilità.

Maastricht 2003 (Documento di strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale)

2.2 Rafforzare il buongoverno (...)

Condizioni sociali

2.2.13 Un buongoverno e uno sviluppo sostenibile implicano politiche e sistemi che promuovano la collaborazione e la coesione sociale. Ci adopereremo per migliorare l'accesso alle prestazioni sociali di base, come servizi sanitari accessibili, pensioni e istruzione, e per garantire livelli adeguati di tutela ai gruppi sociali vulnerabili, nonché per prevenire l'emarginazione sociale.

2.2.14 Siamo determinati ad adottare misure volte a migliorare le condizioni sociali, anche individuando e agevolando gruppi sociali vulnerabili, fornendo reti di sicurezza adeguate ed efficaci, rafforzando i servizi sanitari, incrementando le opportunità di impiego ed attuando programmi di reinserimento.

(...)

2.3 Assicurare uno sviluppo sostenibile

2.3.3 Sosteniamo gli sforzi degli Stati partecipanti volti ad attuare politiche per ridurre la povertà e per realizzare uno sviluppo sostenibile, inclusi i programmi nazionali per la riduzione della povertà di Paesi con economie in transizione. Incoraggeremo organizzazioni e istituzioni internazionali che dispongono della competenza e delle risorse pertinenti a prestare la necessaria consulenza e assistenza.

Lubiana 2005 (Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere: Quadro di cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE)

4. Gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi servizi di frontiera, autorità doganali, agenzie incaricate del rilascio di documenti di viaggio e visti, forze di polizia e agenzie per la migrazione, nonché fra altre pertinenti strutture nazionali, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

(...)

4.6 creare condizioni favorevoli per lo sviluppo sociale ed economico delle zone di confine, nonché per la prosperità e lo sviluppo culturale dei cittadini appartenenti a tutte le comunità che risiedono in tali zone, garantendo loro l'accesso a tutte le opportunità;

B. Diritti dei lavoratori

Si veda anche:

II. 4.5: Lavoratori migranti

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

Gli Stati partecipanti garantiranno il diritto dei lavoratori di costituire liberamente sindacati e di aderirvi, il diritto dei sindacati di esercitare liberamente le proprie attività e gli altri diritti enunciati nelle pertinenti convenzioni internazionali. Essi rivelano che tali diritti saranno esercitati in conformità con le leggi dello Stato e in conformità con gli obblighi di diritto internazionale assunto dallo Stato. Essi incoraggeranno, in modo appropriato, comunicazioni e contatti diretti fra tali sindacati e i loro rappresentanti.

Bonn 1990 (Preambolo)

(...) gli Stati partecipanti,

Riconoscendo la relazione fra pluralismo politico ed economie di mercato ed essendo impegnati ad osservare i principi riguardanti:

(...)

- Un'attività economica che conseguentemente tuteli la dignità dell'uomo e non implichi lavoro forzato, discriminazione nei confronti dei lavoratori per motivi di razza, sesso, lingua, opinioni politiche o religione, e non neghi il diritto dei lavoratori di costituire liberamente sindacati indipendenti o di aderirvi,

Si adopereranno per conseguire o mantenere quanto segue: (...)

Copenhagen 1990

(9) Gli Stati partecipanti riaffermano che: (...)

(9.3) — il diritto di associazione sarà garantito. Sarà garantito il diritto di creare un sindacato e, fatta riserva del diritto generale dei sindacati di stabilire le proprie condizioni di associazione, quello di aderire liberamente a un sindacato. Tali diritti escludono qualsiasi controllo preventivo. La libertà di associazione dei lavoratori, ivi compreso il diritto di sciopero, sarà garantita, fatte salve le limitazioni previste dalla legge e che siano conformi alle norme internazionali,

Vilnius 2011 (Dichiarazione sulla lotta a tutte le forme di tratta di esseri umani)

14. Riconosciamo che, al fine di prevenire in modo efficace la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, i diritti del lavoro devono essere rispettati. Raccomandiamo di elaborare e attuare misure per migliorare le prassi lavorative e promuovere l'effettiva applicazione dei diritti del lavoro internazionalmente riconosciuti, attraverso metodi quali ispezioni sui posti di lavoro, monitoraggio delle agenzie di impiego private ed elaborazione di altri programmi che sostengano i lavoratori nell'esercizio dei propri diritti.

15. Incoraggiamo gli Stati partecipanti a collaborare con le imprese affinché si applichino principi di debita diligenza e trasparenza nel valutare e far fronte ai rischi di sfruttamento in tutte le catene di approvvigionamento, nonché ad assicurare che i lavoratori abbiano accesso ai meccanismi di risarcimento e tutela giuridica previsti per le pratiche abusive. Incoraggiamo la diffusione e l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Incoraggiamo parimenti i Governi a considerare la possibilità di introdurre standard analoghi, incluse politiche di "tolleranza zero", per gli appalti governativi di beni e servizi.

Amburgo 2016 (Decisione N.4/16 sul rafforzamento del buongoverno e promozione della connettività)

(...)

Rafforzamento del buongoverno attraverso l'adesione alle norme sociali, ambientali e del lavoro

15. Incoraggia gli Stati partecipanti a favorire trasporti e scambi commerciali in condizioni di sicurezza prevenendo al contempo i traffici illeciti conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e degli accordi sottoscritti dall'OSCE, nonché a intensificare gli sforzi volti a superare sfide come lo sfruttamento della manodopera e luoghi di lavoro scarsamente ispezionati e regolamentati;

16. invita gli Stati partecipanti ad adoperarsi per una migliore attuazione delle norme sociali, ambientali e del lavoro internazionalmente riconosciute delle Nazioni Unite, dell'OIL e, ove appropriato, dell'OCSE;

17. sprona gli Stati partecipanti a promuovere, in cooperazione con il settore privato, modelli di produzione e di consumo sostenibile basati sulle norme sociali, ambientali e del lavoro internazionalmente riconosciute;

18. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, ad assistere gli Stati partecipanti nello scambio di migliori prassi per accrescere la consapevolezza dell'importanza delle norme sociali,

ambientali e del lavoro internazionalmente riconosciute, rafforzare il buongoverno e promuovere la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;

(...)

3.2.3 Diritti culturali/patrimonio culturale

Si veda anche:

II. 3.1.10 C: Libertà di espressione culturale o artistica

II. 4.1: Minoranze nazionali

II. 4.2: Rom e Sinti

II. 5.3.5: Promozione della tolleranza, della comprensione e del rispetto, compresa la memoria

Cracovia 1991 (Preambolo)

[Gli Stati partecipanti] prendono atto dell'interdipendenza tra la vita culturale e il benessere dei loro popoli, e della particolare importanza che ciò riveste per i paesi democratici in transizione verso un'economia di mercato. Essi incoraggiano il sostegno, come già intrapreso, e gli aiuti in corso a questi paesi per la preservazione e la tutela del loro retaggio culturale.

(...)

La diversità culturale regionale è un'espressione della ricchezza della comune identità culturale degli Stati partecipanti. La sua preservazione e la sua tutela contribuiscono ad edificare un'Europa democratica, pacifica e unita.

(...)

II. CULTURA E RETAGGIO

10. Gli Stati partecipanti esprimono la loro ben radicata convinzione che il retaggio culturale di ciascuno di essi costituisce una parte inalienabile della loro civiltà, della loro memoria e della loro storia comune da trasmettere alle generazioni future.

11. Gli Stati partecipanti prendono atto delle definizioni di proprietà archeologica, del retaggio culturale e del retaggio architettonico contenute nei pertinenti documenti internazionali del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

12. La completa e permanente documentazione di siti, strutture, paesaggi culturali, oggetti e sistemi culturali, inclusi i monumenti storici, religiosi e culturali nella loro forma attuale, è una delle più importanti eredità del retaggio culturale da trasmettere alle future generazioni.

13. Gli Stati partecipanti riconoscono inoltre come elementi vitali del loro retaggio culturale comune il retaggio di quelle culture che, in ragione di barriere linguistiche, di fattori climatici e geografici, di scarsità di popolazione o a causa di svolte storiche e avvenimenti politici, non sono state ampiamente accessibili.

14. Gli Stati partecipanti si adopereranno per tutelare il retaggio culturale, conformemente ai pertinenti accordi internazionali e alle loro legislazioni nazionali.

15. Gli Stati partecipanti presteranno attenzione alla preservazione, alla valorizzazione e al restauro del retaggio culturale nell'elaborare politiche di pianificazione culturale, ambientale, regionale ed urbanistica. Essi inoltre rilevano l'importanza di collocare i singoli progetti di conservazione nell'autentico ambiente urbano o rurale, ove appropriato e ogniqualvolta possibile.

16. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza di rendere quanto più accessibile il proprio retaggio culturale. Nel fare ciò, essi presteranno particolare attenzione alle esigenze dei portatori di handicap.

16.1 Essi si adopereranno per salvaguardare il retaggio dai danni che possono essere provocati dalla sua gestione e dall'accesso del pubblico ad esso.

16.2 Essi promuoveranno nel pubblico la consapevolezza del valore del retaggio e della necessità di tutelarlo.

16.3 Essi cercheranno, ogniqualvolta possibile, di agevolare ai ricercatori e agli studiosi l'accesso ad importanti documenti originali e materiali di archivio.

17. Gli Stati partecipanti rilevano con favore il ruolo delle associazioni non governative nel promuovere la consapevolezza del retaggio e dell'esigenza di tutelarlo.

18. Le associazioni fra diversi gruppi a livello locale, regionale e nazionale, del settore pubblico e privato, sono atte ad assicurare un'effettiva e significativa preservazione del retaggio culturale. La preservazione ed il significato dei valori e del retaggio culturale di gruppi diversi saranno valorizzati con il coinvolgimento di tali gruppi, il che contribuisce alla tolleranza e al rispetto delle diverse culture che sono elementi di importanza fondamentale.

19. Gli Stati partecipanti prendono atto dell'utilità e dell'importanza di scambiare informazioni sulla preservazione del retaggio culturale e riconoscono che l'utilizzazione di banche dati, a livello nazionale e multilaterale, potrebbe costituire un utile contributo a tale opera.

Mosca 1991

(35) Gli Stati partecipanti riaffermano che garantire la libertà della creazione artistica e preservare il retaggio culturale fanno parte della dimensione umana della CSCE. Essi considerano che l'indipendenza della vita intellettuale e culturale è cruciale per il mantenimento delle società libere e delle istituzioni democratiche. Essi attueranno i loro impegni nel campo culturale, come enunciato nel Documento del Simposio sul Retaggio Culturale di Cracovia (...).

Lubiana 2005 (Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere: Quadro di cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE)

4. Gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi servizi di frontiera, autorità doganali, agenzie incaricate del rilascio di documenti di viaggio e visti, forze di polizia e agenzie per la migrazione, nonché fra altre pertinenti strutture nazionali, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

(...)

4.6 creare condizioni favorevoli per lo sviluppo sociale ed economico delle zone di confine, nonché per la prosperità e lo sviluppo culturale dei cittadini appartenenti a tutte le comunità che risiedono in tali zone, garantendo loro l'accesso a tutte le opportunità;

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo)

(...)

condannando fermamente la distruzione di siti religiosi e del patrimonio culturale, ivi inclusa la distruzione mirata di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, da parte di terroristi, combattenti terroristi stranieri affiliati all'ISIL e altri gruppi terroristici,

(...)

3.2.4 Diritto all'istruzione

Si veda anche:

Vol. 2: Helsinki 1975 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori > 4. Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione)

Vol. 2: Madrid 1983 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori > Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione)

Vol. 2: Vienna 1989 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori > Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione)

Vienna 1989 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

(63) [Gli Stati partecipanti] assicureranno l'accesso ai vari tipi e livelli di educazione a tutti senza discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o altre, origine nazionale o sociale, censo, nascita o altra situazione.

Copenhagen 1990

(34) Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali, ferma restando l'esigenza di apprendere la lingua o le lingue ufficiali dello Stato in questione, dispongano di opportunità adeguate per fruire dell'istruzione della loro madrelingua o nella loro madrelingua (...).

Nel contesto dell'insegnamento della storia e della cultura nelle istituzioni educative essi terranno conto, inoltre, della storia e della cultura delle minoranze nazionali.

Milano 2018 (Decisione N.5/18 sullo sviluppo del capitale umano nell'era digitale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

ricordando gli impegni relativi allo sviluppo del capitale umano (...)

(...) e consapevole che gli investimenti nel capitale umano e la promozione della conoscenza e delle competenze favoriscono la partecipazione economica, l'inclusione sociale e la crescita sostenibile che sono tra loro interdipendenti e contribuiscono alla prosperità, alla fiducia, alla stabilità, alla sicurezza e alla cooperazione nell'area OSCE,

tenendo conto delle conseguenze derivanti dalla trasformazione digitale e della loro rapida evoluzione che portano al progresso e alla prosperità, ma anche all'insorgere di nuove o più insidiose sfide e minacce potenziali,

consapevole che i cambiamenti nel mercato del lavoro introdotti dalla trasformazione digitale possono potenzialmente accrescere le disparità economiche e sociali e che è d'uopo consacrare maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano, con particolare riguardo alle donne, ai giovani e alle persone con disabilità, soprattutto nei settori economici ad alta intensità di lavoro e con risorse umane poco qualificate,

riconoscendo che lo sviluppo del capitale umano, anche in ambito digitale, può contribuire a rendere le economie e le società più resilienti alla corruzione attraverso i suoi effetti positivi su una manodopera informata e qualificata, sullo sviluppo sostenibile, la creazione di posti di lavoro e di ricchezza,

determinato a promuovere l'apprendimento permanente e la formazione professionale lungo tutto l'arco della vita lavorativa come strumenti essenziali per lo sviluppo del capitale umano e il superamento dei divari digitali, in particolare per le donne e le ragazze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico,

riconoscendo che le nuove forme di impiego derivanti dalla trasformazione digitale dell'economia presentano opportunità e sfide e che tali cambiamenti del mercato del lavoro possono incentivare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, ma anche incidere sulla stabilità sociale e dell'occupazione,

(...)

riconoscendo, nel contesto della digitalizzazione dell'economia, la necessità di rafforzare la resilienza della forza lavoro e di adattare le politiche sul mercato del lavoro al fine di favorire la creazione di posti di lavoro nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti umani, una crescita economica sostenibile e inclusiva, e pari opportunità di partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro,

riconoscendo che lo sviluppo del capitale umano può contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

1. incoraggia gli Stati partecipanti a sostenere lo sviluppo del capitale umano al fine di gestire la transizione verso economie sempre più automatizzate e digitali, anche attraverso partenariati pubblico-privati e la cooperazione tra più parti interessate;
2. incoraggia gli Stati partecipanti a promuovere l'apprendimento permanente, dalla educazione nella prima infanzia all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita lavorativa, quale pilastro fondamentale per gestire tale transizione;
3. esorta gli Stati partecipanti a promuovere l'accesso a una istruzione di qualità, alla formazione, all'accrescimento delle competenze e alla riqualificazione professionale al fine di favorire le opportunità di impiego agevolando un accesso non discriminatorio per le donne, i giovani e le persone con disabilità, e con particolare riguardo a quanti lavorano nelle industrie ad alta intensità di manodopera;
4. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato, a promuovere l'istruzione, la formazione e la riconversione professionale, in particolare per le donne e le ragazze soprattutto in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, quale misura fondamentale per colmare i divari digitali e accrescere l'emancipazione delle donne attraverso la creazione di opportunità anche nella sfera economica;

5. invita gli Stati partecipanti a consolidare i quadri strategici e istituzionali per favorire modelli imprenditoriali innovativi e un clima favorevole agli investimenti, promuovere la creazione di posti di lavoro e una crescita economica sostenibile e inclusiva;
6. incoraggia gli Stati partecipanti a interessare il settore privato, la società civile, i sindacati, il mondo accademico e altri soggetti pertinenti al fine di individuare e dare risposte alle necessità in termini di sviluppo del capitale umano nonché a collaborare all'elaborazione e all'attuazione di norme e strategie pertinenti;
7. esorta gli Stati partecipanti a esaminare ulteriormente le opportunità e le sfide insite nelle nuove forme di impiego offerte dalla trasformazione digitale dell'economia anche al fine di garantire una adeguata tutela sociale;
8. incoraggia gli Stati partecipanti a promuovere iniziative volte a contrastare la corruzione nei settori dell'istruzione e della formazione e a garantire un accesso aperto, equo e scevro da qualsiasi forma di corruzione al mondo dell'istruzione, delle competenze digitali e delle opportunità di formazione;
9. incoraggia gli Stati partecipanti ad avvalersi dell'OSCE per agevolare lo scambio di migliori prassi e promuovere iniziative tese a sviluppare le capacità conformemente alle disposizioni della presente decisione;
10. incoraggia gli Stati partecipanti ad accrescere la cooperazione nel campo dello sviluppo del capitale umano, anche con le pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di ampliare e facilitare l'accesso agli istituti di istruzione, di ricerca e di formazione, con particolare riguardo alla promozione delle competenze digitali;
11. incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, incluse le sue operazioni sul terreno, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, di fornire assistenza agli Stati partecipanti che ne facciano richiesta nell'attuazione delle disposizioni della presente decisione;
12. incoraggia i Partner per la cooperazione ad attuare volontariamente le disposizioni della presente decisione.

4.

**Impegni relativi ai diritti
umani con particolare
attenzione a gruppi specifici**



4.1 Minoranze nazionali

Si veda anche:

I. 2.3.4 B: Alto Commissario per le minoranze nazionali

II. 4.2: Rom e Sinti

II. 5: Impegni relativi a uguaglianza, tolleranza e non discriminazione

4.1.1 Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluse le pari opportunità e la non discriminazione

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti — Principio VII)

Gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo.

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

[Gli Stati partecipanti] sottolineano inoltre l'importanza di un costante progresso per garantire il rispetto e l'effettivo godimento dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, nonché per proteggere i loro interessi legittimi come previsto nell'Atto Finale.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(18) Gli Stati partecipanti compiranno sforzi costanti per applicare le disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid riguardanti le minoranze nazionali. Essi adotteranno tutte le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre ed applicheranno gli strumenti internazionali pertinenti per essi vincolanti, per assicurare la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali delle persone che appartengono a minoranze nazionali nel loro territorio. Essi si asterranno da qualsiasi discriminazione contro tali persone e contribuiranno alla realizzazione dei loro legittimi interessi ed aspirazioni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Copenhagen 1990

(30) Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte in maniera soddisfacente solo in un quadro politico democratico basato sullo Stato di diritto, con un sistema giudiziario indipendente e funzionante. Tale quadro garantisce il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, diritti e condizioni uguali per tutti i cittadini, la libera espressione di tutti i loro interessi ed aspirazioni legittimi, il pluralismo politico, la tolleranza sociale e l'applicazione di norme giuridiche che pongano efficaci limitazioni all'abuso del potere governativo.

(...)

Essi inoltre riaffermano che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, in quanto parte dei diritti dell'uomo universalmente riconosciuti, è un fattore essenziale per la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia negli Stati partecipanti.

(31) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esercitare pienamente ed effettivamente i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza discriminazioni di alcun genere e in piena eguaglianza dinanzi alla legge.

Gli Stati partecipanti adotteranno, ove necessario, misure speciali allo scopo di garantire alle persone appartenenti a minoranze nazionali piena eguaglianza rispetto agli altri cittadini nell'esercizio e nel godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(32) L'appartenenza ad una minoranza nazionale costituisce una scelta propria di ciascuna persona e nessuno svantaggio può derivare dall'esercizio di tale scelta.

(...)

Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare e godere dei propri diritti individualmente nonché in associazione con altri membri del loro gruppo. Nessuno svantaggio può derivare ad una persona appartenente ad una minoranza nazionale a seguito dell'esercizio o del non esercizio di tali diritti.

(...)

(35) Gli Stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare effettivamente agli affari pubblici, ivi compresa la partecipazione alle questioni relative alla tutela e alla promozione dell'identità di tali minoranze.

(...)

(36) Gli Stati partecipanti riconoscono la particolare importanza di una maggiore cooperazione costruttiva tra loro sulle questioni relative a minoranze nazionali. Tale cooperazione cerca di promuovere la comprensione e la fiducia reciproche, relazioni amichevoli e di buon vicinato, la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali.

Ciascuno Stato partecipante promuove un clima di mutuo rispetto, comprensione, cooperazione e solidarietà tra tutte le persone che vivono sul suo territorio, senza distinzione di origine etnica o nazionale o di religione e incoraggia la soluzione dei problemi attraverso il dialogo fondato sui principi dello Stato di diritto.

(37) Nessuno di questi impegni può essere interpretato nel senso che da esso derivi un diritto a svolgere qualsiasi attività o compiere qualsiasi azione in contrasto con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, gli altri obblighi di diritto internazionale o le disposizioni dell'Atto Finale, incluso il principio dell'integrità territoriale degli Stati.

(38) Gli Stati partecipanti, nei loro sforzi volti a tutelare e promuovere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, rispetteranno pienamente i propri impegni in base alle convenzioni esistenti sui diritti dell'uomo e agli altri strumenti internazionali pertinenti e prendono in considerazione l'adesione alle convenzioni pertinenti, qualora non lo abbiano ancora fatto, ivi comprese quelle che prevedono il diritto di ricorso da parte dei singoli.

(39) Gli Stati partecipanti coopereranno strettamente in seno alle organizzazioni internazionali competenti di cui essi sono parti, ivi comprese le Nazioni Unite e, come appropriato, il Consiglio d'Europa, tenendo presente le attività da essi svolte per quanto concerne le questioni relative alle minoranze nazionali.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

(...) Riconosciamo inoltre che i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali devono essere pienamente rispettati quale parte dei diritti universali dell'uomo. (...)

Ginevra 1991

II

Gli Stati partecipanti sottolineano la costante importanza di un riesame approfondito dell'attuazione dei loro impegni CSCE relativi alle persone appartenenti a minoranze nazionali.

Essi mettono in rilievo che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono la base per la tutela e la promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. (...)

I problemi concernenti le minoranze nazionali, nonché l'osservanza degli obblighi e degli impegni internazionali concernenti i diritti delle persone che vi appartengono, sono questioni di legittimo interesse internazionale e di conseguenza non costituiscono esclusivamente un affare interno del rispettivo Stato.

Essi rilevano che non tutte le differenze etniche, culturali, linguistiche o religiose portano necessariamente alla creazione di minoranze nazionali.

III

(...) gli Stati partecipanti considerano che quando nei loro paesi vengono discusse questioni relative alla situazione delle minoranze nazionali, esse stesse dovrebbero avere l'effettiva opportunità di esservi coinvolte, conformemente alle procedure decisionali di ciascuno Stato. (...)

Essi considerano che si debbano compiere sforzi particolari per risolvere problemi specifici in modo costruttivo e attraverso il dialogo mediante negoziati e consultazioni al fine di migliorare la situazione delle persone appartenenti a minoranze nazionali.

Essi riconoscono che la promozione del dialogo fra gli Stati, e fra gli Stati e le persone appartenenti a minoranze nazionali, avrà soprattutto successo se vi sarà un libero flusso di informazioni e di idee fra tutte le parti. Essi incoraggiano sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali da parte dei Governi per ricercare modi atti a intensificare l'efficacia della loro attuazione degli impegni CSCE relativi alle minoranze nazionali.

Gli Stati partecipanti considerano inoltre che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali deve essere garantito su una base non discriminatoria in tutta la società. Nelle zone abitate principalmente da persone appartenenti ad una minoranza nazionale, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali delle persone appartenenti a tale minoranza, delle persone appartenenti alla maggioranza della popolazione del rispettivo Stato, e delle persone appartenenti ad altre minoranze nazionali residenti in tali zone, saranno ugualmente tutelati.

(...)

Essi consentiranno alle autorità competenti di informare l'Ufficio per le Libere Elezioni di tutte le elezioni pubbliche previste nei loro territori, comprese quelle a livello subnazionale. Gli Stati partecipanti considereranno favorevolmente, nei limiti consentiti dalla legge, la presenza di osservatori

ad elezioni tenute a livello subnazionale, incluse quelle nelle zone abitate da minoranze nazionali, e si adopereranno per facilitarne l'accesso.

IV

Gli Stati partecipanti creeranno per le persone appartenenti a minoranze nazionali condizioni che offrano loro pari opportunità di partecipare effettivamente alla vita pubblica, alle attività economiche, ed all'edificazione delle loro società.

Conformemente al paragrafo 31 del Documento di Copenaghen, gli Stati partecipanti adotteranno le misure necessarie per prevenire la discriminazione contro le persone, particolarmente per quanto riguarda l'occupazione, l'alloggio e l'educazione, sulla base della loro appartenenza o meno ad una minoranza nazionale. In tale contesto, essi, qualora non lo abbiano ancora fatto, prenderanno disposizioni per un efficace ricorso a provvedimenti riparatori per gli individui che hanno subito un trattamento discriminatorio in base alla loro appartenenza o meno ad una minoranza nazionale, anche mettendo a disposizione delle singole vittime della discriminazione un'ampia gamma di provvedimenti riparatori amministrativi e giudiziari.

(...)

Gli Stati partecipanti affermano che le persone appartenenti a una minoranza nazionale godranno degli stessi diritti e avranno gli stessi doveri di cittadinanza del resto della popolazione.

(...)

Essi riconoscono che (...) misure, che tengono conto, fra l'altro, delle circostanze storiche e territoriali delle minoranze nazionali, sono particolarmente importanti nelle zone in cui le istituzioni democratiche stanno consolidandosi e in cui i problemi delle minoranze nazionali sono oggetto di particolare interesse.

Consapevoli della diversità e del mutare dei sistemi costituzionali fra loro, il che fa sì che nessun singolo approccio sia necessariamente applicabile in modo generalizzato, gli Stati partecipanti rilevano con interesse che alcuni di loro hanno ottenuto risultati positivi in un modo democratico appropriato, fra l'altro, mediante:

(...)

- accordi bilaterali e multilaterali ed altre intese concernenti le minoranze nazionali; (...)
- creazione di agenzie governative di ricerca per riesaminare la legislazione e diffondere le informazioni connesse con la parità dei diritti e la non-discriminazione;

(...)

- assistenza governativa per affrontare le difficoltà locali relative a prassi discriminatorie (per esempio, un servizio di consultazione per i cittadini);
- incoraggiamento degli sforzi per migliorare le relazioni di base nell'ambito di una comunità fra le comunità minoritarie, fra le comunità maggioritarie e minoritarie, e fra comunità limitrofe al fine di contribuire a prevenire l'insorgere di tensioni locali e affrontare pacificamente i conflitti qualora questi insorgano; e
- incoraggiamento dell'istituzione di commissioni miste permanenti, sia interstatali che regionali, per agevolare la continuazione del dialogo fra le regioni confinanti interessate.

Gli Stati partecipanti sono dell'avviso che questi o altri approcci, singolarmente o in associazione, potrebbero essere utili per migliorare la situazione delle minoranze nazionali nei loro territori.

v.

Gli Stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di esercitare e godere dei propri diritti singolarmente o in comune con altri, di creare e conservare organizzazioni e associazioni nel loro paese, e di partecipare ad organizzazioni internazionali non governative. (...)

vi.

Gli Stati partecipanti, preoccupati per la proliferazione di atti di odio razziale, etnico e religioso, antisemitismo, xenofobia e discriminazione, sottolineano la propria determinazione di condannare costantemente tali atti perpetrati contro chicchessia.

In tale contesto, essi riaffermano il proprio riconoscimento dei particolari problemi dei Rom (zingari). Essi sono disposti ad adottare misure efficaci al fine di conseguire la piena uguaglianza di opportunità fra le persone appartenenti ai Rom solitamente residenti nel loro Stato e il resto della popolazione residente. Essi inoltre incoraggeranno la ricerca e studi riguardanti i Rom nonché i particolari problemi che li confrontano. Essi adotteranno misure efficaci per promuovere la tolleranza, la comprensione, l'uguaglianza di opportunità e buone relazioni fra individui di origini differenti nei loro paesi. (...)

Mosca 1991

(37) Gli Stati partecipanti confermano le disposizioni e gli impegni assunti in tutti i documenti CSCE, in particolare il Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, concernenti questioni relative alle minoranze nazionali e ai diritti delle persone che vi appartengono, e il rapporto della Riunione CSCE di Esperti sulle Minoranze Nazionali di Ginevra, e ne chiedono la piena e pronta attuazione. Essi ritengono che, in particolare, l'utilizzazione dei nuovi e più ampi meccanismi e procedure CSCE contribuirà a favorire la tutela e la promozione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali.

Helsinki 1992 (Decisioni: II. Alto Commissario CSCE per le Minoranze Nazionali)

(1) Gli Stati partecipanti decidono di istituire un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. (...)

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti

(23) Riaffermano nei termini più energici la loro determinazione di attuare in maniera sollecita e fedele tutti i loro impegni CSCE (...) riguardanti questioni relative alle minoranze nazionali e ai diritti delle persone ad esse appartenenti.

(24) In tale contesto intensificheranno i loro sforzi per assicurare il libero esercizio, da parte delle persone appartenenti a minoranze nazionali, individualmente o in comunità con altri, dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso il diritto di partecipare pienamente, conformemente

alle procedure democratiche decisionali di ciascuno Stato, alla vita politica, economica, sociale e culturale dei loro paesi (...).

(25) Proseguiranno ad esplorare con sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali, nuove vie per una più efficace attuazione dei loro pertinenti impegni CSCE, inclusi quelli relativi alla tutela e alla creazione di condizioni atte a promuovere l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali.

(26) Affronteranno le questioni relative alle minoranze nazionali in maniera costruttiva, con mezzi pacifici e tramite il dialogo fra tutte le parti interessate sulla base dei principi e degli impegni della CSCE.

(27) Si asterranno dal reinsediare e condanneranno tutti i tentativi di reinsediamento di persone, mediante la minaccia o l'uso della forza, al fine di cambiare la composizione etnica di zone all'interno dei loro territori. (...)

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

21. Gli Stati partecipanti confermano la loro determinazione di promuovere costantemente l'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e di tutti gli altri documenti CSCE relativi alla tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi elogiano l'operato dell'ACMN in tale campo.

22. Gli Stati partecipanti accolgono con favore le iniziative internazionali miranti ad una migliore tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi prendono atto dell'adozione, nell'ambito del Consiglio d'Europa, di una Convenzione Quadro sulla Tutela delle Minoranze Nazionali, basata sulle norme CSCE al riguardo. Essi hanno sottolineato che la Convenzione è anche aperta, su invito, alla firma degli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa i quali potranno prendere in considerazione la possibilità di aderire a tale Convenzione.

Lisbona 1996 (Dichiarazione su un modello di sicurezza comune e globale per l'Europa del ventesimo secolo)

(10) (...)

– Quale importante contributo alla sicurezza riaffermiamo la nostra determinazione a rispettare e ad attuare pienamente tutti i nostri impegni relativi ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Riaffermiamo la nostra volontà di cooperare pienamente con l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. Siamo disposti a rispondere alla richiesta di qualsiasi Stato partecipante che cerchi soluzioni per le questioni relative alle minoranze sul suo territorio.

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

30. Ribadiamo il nostro impegno ad assicurare che le leggi e le politiche rispettino pienamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali (...). Sosteniamo inoltre l'adozione e la piena applicazione di una legislazione globale antidiscriminatoria volta a promuovere la piena uguaglianza di opportunità per tutti. (...) Riaffermiamo la nostra volontà di potenziare gli sforzi volti ad attuare le raccomandazioni dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

La tutela e la promozione dei diritti delle persone che appartengono alle minoranze nazionali sono fattori essenziali per la democrazia, la pace, la giustizia e la stabilità all'interno degli Stati partecipanti e fra loro. (...) Il pieno rispetto per i diritti dell'uomo, ivi inclusi i diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali, oltre a rappresentare un fine di per sé può non solo non pregiudicare, ma rafforzare l'integrità territoriale e la sovranità. (...) Condanniamo la violenza nei confronti di qualsiasi minoranza. Ci impegniamo ad adottare misure volte a promuovere la tolleranza e a creare società pluralistiche in cui, indipendentemente dall'origine etnica, tutti possano godere di eguali opportunità. (...)

4.1.2 Partecipazione effettiva alla vita pubblica e politica

Copenhagen 1990

(35) Gli Stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare effettivamente agli affari pubblici, ivi compresa la partecipazione alle questioni relative alla tutela e alla promozione dell'identità di tali minoranze.

Gli Stati partecipanti rilevano gli sforzi intrapresi per tutelare e creare condizioni idonee alla promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di determinate minoranze nazionali mediante la costituzione, come uno dei mezzi possibili per conseguire tali finalità, di amministrazioni locali o autonome adeguate, rispondenti ai fattori specifici storici e territoriali relativi a tali minoranze e conformi alle politiche dello Stato in questione.

Ginevra 1991

III

Rispettando il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare effettivamente agli affari pubblici, gli Stati partecipanti considerano che quando nei loro paesi vengono discusse questioni relative alla situazione delle minoranze nazionali, esse stesse dovrebbero avere l'effettiva opportunità di esservi coinvolte, conformemente alle procedure decisionali di ciascuno Stato. Essi considerano inoltre che un'appropriata partecipazione democratica delle persone appartenenti a minoranze nazionali o di loro rappresentanti ad organi decisionali o consultivi costituisca un elemento importante per la partecipazione effettiva agli affari pubblici.

Essi considerano che si debbano compiere sforzi particolari per risolvere problemi specifici in modo costruttivo e attraverso il dialogo mediante negoziati e consultazioni al fine di migliorare la situazione delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi riconoscono che la promozione del dialogo fra gli Stati, e fra gli Stati e le persone appartenenti a minoranze nazionali, avrà soprattutto successo se vi sarà un libero flusso di informazioni e di idee fra tutte le parti. (...)

IV

Gli Stati partecipanti creeranno per le persone appartenenti a minoranze nazionali condizioni che offrano loro pari opportunità di partecipare effettivamente alla vita pubblica, alle attività economiche, ed all'edificazione delle loro società.

(...)

Consapevoli della diversità e del mutare dei sistemi costituzionali fra loro, il che fa sì che nessun singolo approccio sia necessariamente applicabile in modo generalizzato, gli Stati partecipanti rilevano con interesse che alcuni di loro hanno ottenuto risultati positivi in un modo democratico appropriato, fra l'altro, mediante:

- organi consultivi decisionali nei quali siano rappresentate le minoranze, in particolare per quanto riguarda l'educazione, la cultura e la religione;
- organi ed assemblee elettivi per le questioni delle minoranze nazionali;
- amministrazioni locali ed autonome, nonché autonomia su una base territoriale, inclusa l'esistenza di organi consultivi, legislativi ed esecutivi scelti mediante elezioni libere e periodiche;
- amministrazione autonoma da parte di una minoranza nazionale degli aspetti concernenti la propria identità in situazioni in cui non si applica l'autonomia su una base territoriale;
- forme di governo decentralizzate o locali; (...)

Gli Stati partecipanti sono dell'avviso che questi o altri approcci, singolarmente o in associazione, potrebbero essere utili per migliorare la situazione delle minoranze nazionali nei loro territori.

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti (...)

(24) In tale contesto intensificheranno i loro sforzi per assicurare il libero esercizio, da parte delle persone appartenenti a minoranze nazionali, individualmente o in comunità con altri, dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso il diritto di partecipare pienamente, conformemente alle procedure democratiche decisionali di ciascuno Stato, alla vita politica, economica, sociale e culturale dei loro paesi, anche mediante la partecipazione democratica agli organi decisionali e consultivi a livello nazionale, regionale e locale, fra l'altro, tramite i partiti politici e le associazioni. (...)

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

10. assicura di adoperarsi per far avanzare l'attuazione degli impegni OSCE relativi alle minoranze nazionali e riconosce l'importanza delle raccomandazioni formulate dall'Alto Commissario per le minoranze nazionali in merito (...) alla partecipazione pubblica (...)

4.1.3 Identità culturale, linguistica e religiosa e istruzione

Helsinki 1975 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

(...) Gli Stati partecipanti, riconoscendo il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali possono apportare alla cooperazione tra di essi in diversi campi dell'educazione, si propongono, laddove esistano sul loro territorio tali minoranze o culture, e tenendo conto degli interessi legittimi dei loro membri, di facilitare questo contributo.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(19) [Gli Stati partecipanti] proteggeranno e creeranno le condizioni per la promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio.

(...)

Vienna 1989 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

(45) [Gli Stati partecipanti] assicureranno concretamente che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali, che si trovano nei propri territori, possano diffondere, ricevere e scambiare informazioni nella loro madrelingua.

(...)

(59) [Gli Stati partecipanti] assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nel loro territorio abbiano ogni opportunità di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, comprese la lingua, la letteratura, la religione, e che possano preservare i propri monumenti e oggetti culturali e storici.

(...)

(68) [Gli Stati partecipanti] assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano possano impartire o ricevere un'istruzione sulla propria cultura, fra l'altro, tramite la trasmissione dai genitori ai figli della lingua, della religione e dell'identità culturale.

Copenhagen 1990

(32) (...) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione contro la loro volontà. In particolare esse hanno il diritto:

(32.1) di usare liberamente la propria madrelingua nella vita privata nonché in quella pubblica,

(32.2) di creare e conservare proprie istituzioni, organizzazioni o associazioni educative, culturali e religiose, che possono richiedere contributi finanziari volontari e di altro genere, nonché l'assistenza pubblica, conformemente alla legislazione nazionale,

(...)

(32.3) di professare e praticare la propria religione, ivi compresi l'acquisizione, il possesso e l'uso di materiali religiosi, nonché di svolgere attività educative religiose nella propria lingua,

(...)

(33) Gli Stati partecipanti tuteleranno l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali sul loro territorio e creeranno condizioni per la promozione di tale identità. Essi adotteranno le misure necessarie a tale scopo una volta effettuate le debite consultazioni, ivi compresi i contatti con organizzazioni o associazioni di tali minoranze, conformemente alla procedura decisionale di ciascuno Stato.

Tali misure saranno conformi ai principi di eguaglianza e non discriminazione nei confronti degli altri cittadini dello Stato partecipante interessato.

(34) Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali, ferma restando l'esigenza di apprendere la lingua o le lingue ufficiali dello Stato in questione, dispongano di opportunità adeguate per fruire dell'istruzione della loro madrelingua o nella loro madrelingua, nonché, laddove possibile e necessario, nei rapporti con le pubbliche autorità, conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

Nel contesto dell'insegnamento della storia e della cultura nelle istituzioni educative essi terranno conto, inoltre, della storia e della cultura delle minoranze nazionali.

(35) Gli Stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare effettivamente agli affari pubblici, ivi compresa la partecipazione alle questioni relative alla tutela e alla promozione dell'identità di tali minoranze.

Gli Stati partecipanti rilevano gli sforzi intrapresi per tutelare e creare condizioni idonee alla promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di determinate minoranze nazionali mediante la costituzione, come uno dei mezzi possibili per conseguire tali finalità, di amministrazioni locali o autonome adeguate, rispondenti ai fattori specifici storici e territoriali relativi a tali minoranze e conformi alle politiche dello Stato in questione.

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Affermiamo che l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali sarà tutelata e che le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare tale identità senza discriminazioni di alcun genere ed in piena uguaglianza di fronte alla legge.

(...)

Decisi a promuovere il prezioso contributo delle minoranze nazionali alla vita delle nostre società, ci impegniamo a migliorare ulteriormente la loro condizione. Riaffermiamo la nostra profonda convinzione che le relazioni amichevoli fra i nostri popoli, nonché la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia, richiedono che venga tutelata l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali e che vengano create le condizioni per la promozione di tale identità. (...)

Ginevra 1991 (IV)

Gli Stati partecipanti sono convinti che la preservazione dei valori e del retaggio culturale delle minoranze nazionali richiede il coinvolgimento delle persone appartenenti a tali minoranze e che la tolleranza ed il rispetto delle diverse culture sono di fondamentale importanza a tale riguardo. Di conseguenza, essi confermano l'importanza di astenersi dall'ostacolare la produzione di materiali culturali concernenti le minoranze nazionali, anche da parte delle persone che vi appartengono.

Consapevoli della diversità e del mutare dei sistemi costituzionali fra loro, il che fa sì che nessun singolo approccio sia necessariamente applicabile in modo generalizzato, gli Stati partecipanti rilevano con interesse che alcuni di loro hanno ottenuto risultati positivi in un modo democratico appropriato, fra l'altro, mediante:

- organi consultivi decisionali nei quali siano rappresentate le minoranze, in particolare per quanto riguarda l'educazione, la cultura e la religione;

(...)

- amministrazione autonoma da parte di una minoranza nazionale degli aspetti concernenti la propria identità in situazioni in cui non si applica l'autonomia su una base territoriale;

(...)

- per le persone appartenenti a minoranze nazionali, opportunità di adeguati tipi e livelli di educazione nella loro madrelingua con il dovuto riguardo al numero, ai modelli di insediamento geografico ed alle tradizioni culturali delle minoranze nazionali;
- stanziamenti per l'insegnamento delle lingue delle minoranze alla popolazione in generale, nonché inserimento delle lingue delle minoranze in istituzioni per la formazione degli insegnanti, in particolare nelle regioni abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali;
- nei casi in cui l'insegnamento di una particolare disciplina non sia assicurato nel loro territorio nella lingua della minoranza a tutti i livelli, adozione delle misure necessarie al fine di trovare i mezzi per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati all'estero per un corso di studio portato a termine in tale lingua;

(...)

- fornitura di assistenza finanziaria e tecnica alle persone appartenenti alle minoranze nazionali che lo desiderino per consentir loro di esercitare il proprio diritto di creare e conservare le proprie istituzioni, organizzazioni e associazioni educative, culturali e religiose;

(...)

Gli Stati partecipanti sono dell'avviso che questi o altri approcci, singolarmente o in associazione, potrebbero essere utili per migliorare la situazione delle minoranze nazionali nei loro territori.

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti (...)

(25) Proseguiranno ad esplorare con sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali, nuove vie per una più efficace attuazione dei loro pertinenti impegni CSCE, inclusi quelli relativi alla tutela e alla creazione di condizioni atte a promuovere l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali. (...)

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

30. Ribadiamo il nostro impegno ad assicurare che le leggi e le politiche rispettino pienamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, in particolare per quanto riguarda questioni attinenti all'identità culturale. Evidenziamo, in modo particolare, l'esigenza che le leggi e le politiche concernenti i diritti all'istruzione, linguistici e di partecipazione delle persone appartenenti a minoranze nazionali siano conformi agli standard e alle convenzioni internazionali applicabili. (...)

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

19. (...) Diversi concetti di autonomia, assieme ad altri approcci in linea con i principi OSCE, (...) costituiscono mezzi per preservare e promuovere l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali all'interno di un dato Stato. (...)

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri,

10. assicura di adoperarsi per far avanzare l'attuazione degli impegni OSCE relativi alle minoranze nazionali e riconosce l'importanza delle raccomandazioni formulate dall'Alto Commissario per le minoranze nazionali in merito all'istruzione, (...) alla lingua, compreso l'uso di questa da parte delle emittenti radiotelevisive, e delle pertinenti raccomandazioni del Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione a tale riguardo;

4.1.4 Contatti umani, libertà dei media e informazione

Vienna 1989 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori)

(31) [Gli Stati partecipanti] assicureranno che lo status delle persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nei propri territori sia uguale a quello degli altri cittadini per quanto riguarda i contatti fra persone ai sensi dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, compresi l'instaurazione e il mantenimento di tali contatti, mediante viaggi e altri mezzi di comunicazione, anche con cittadini di altri Stati aventi una comune origine nazionale o un retaggio culturale comune.

(...)

(45) [Gli Stati partecipanti] assicureranno concretamente che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali, che si trovano nei propri territori, possano diffondere, ricevere e scambiare informazioni nella loro madrelingua.

Copenhagen 1990

(32) (...) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto (...)

(32.4) — di stabilire e mantenere liberi contatti fra loro nel proprio paese nonché oltre frontiera con i cittadini degli altri Stati con i quali essi hanno in comune l'origine nazionale o etnica, il retaggio culturale o le convinzioni religiose,

(...)

Ginevra 1991

IV

Consapevoli della diversità e del mutare dei sistemi costituzionali fra loro, il che fa sì che nessun singolo approccio sia necessariamente applicabile in modo generalizzato, gli Stati partecipanti rilevano con interesse che alcuni di loro hanno ottenuto risultati positivi in un modo democratico appropriato, fra l'altro, mediante:

(...)

- incoraggiamento degli sforzi per migliorare le relazioni di base nell'ambito di una comunità fra le comunità minoritarie, fra le comunità maggioritarie e minoritarie, e fra comunità limitrofe al fine di contribuire a prevenire l'insorgere di tensioni locali e affrontare pacificamente i conflitti qualora questi insorgano; e

- incoraggiamento dell'istituzione di commissioni miste permanenti, sia interstatali che regionali, per agevolare la continuazione del dialogo fra le regioni confinanti interessate.

Gli Stati partecipanti sono dell'avviso che questi o altri approcci, singolarmente o in associazione, potrebbero essere utili per migliorare la situazione delle minoranze nazionali nei loro territori.

(...)

VII

Convinti che la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali richiede il libero flusso di informazioni e lo scambio di idee, gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza delle comunicazioni fra le persone appartenenti a minoranze nazionali senza interferenze da parte delle pubbliche autorità e indipendentemente dalle frontiere. L'esercizio di tali diritti potrà essere soggetto soltanto alle restrizioni previste dalla legge e che siano compatibili con le norme internazionali. Essi riaffermano che nessuna persona appartenente a una minoranza nazionale sarà soggetta, semplicemente in quanto appartenente a tale minoranza, a sanzioni penali o amministrative per avere avuto contatti all'interno o al di fuori del proprio paese.

Per quanto riguarda l'accesso ai media, essi non faranno discriminazioni contro alcuno sulla base di motivi etnici, culturali, linguistici o religiosi. Essi renderanno disponibili le informazioni utili per consentire ai mass media elettronici di tenere conto, nei loro programmi, dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali.

Essi riaffermano che la creazione e la conservazione di liberi contatti fra le persone appartenenti a una minoranza nazionale nonché di contatti oltre le frontiere da parte di persone appartenenti a una minoranza nazionale con persone con le quali esse condividano una comune origine etnica o nazionale, il retaggio culturale o il credo religioso, contribuiscono alla mutua comprensione e promuovono relazioni di buon vicinato.

Essi pertanto incoraggiano accordi di cooperazione transfrontaliera a livello nazionale, regionale e locale, fra l'altro, per quanto concerne il traffico locale di frontiera, la preservazione e le visite di monumenti e siti culturali e storici, il turismo, il miglioramento del traffico, l'economia, gli scambi di giovani, la tutela dell'ambiente e l'istituzione di commissioni regionali.

Essi incoraggeranno inoltre la creazione di gruppi di lavoro informali (per esempio, cantieri di studio, comitati sia all'interno che fra gli Stati partecipanti) ove vivono minoranze nazionali, per discutere, scambiare le esperienze e presentare proposte sui problemi relativi alle minoranze nazionali.

Al fine di migliorare le loro informazioni sull'effettiva situazione delle minoranze nazionali, gli Stati partecipanti distribuiranno su una base volontaria, tramite il Segretariato CSCE, informazioni ad altri Stati partecipanti sulla situazione delle minoranze nazionali nei loro rispettivi territori nonché rapporti sulla politica nazionale a tale riguardo.

Gli Stati partecipanti depositeranno presso il Segretariato CSCE copie dei contributi presentati in seno alla Plenaria della Riunione CSCE di Esperti sulle Minoranze Nazionali che essi desiderino rendere disponibili al pubblico.

4.1.5 Ruolo delle organizzazioni e delle associazioni

Copenhagen 1990

(30) (...) [Gli Stati partecipanti] riconoscono inoltre l'importante ruolo delle organizzazioni non governative, ivi compresi i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni e i gruppi religiosi, che si occupano dei diritti dell'uomo, per la promozione della tolleranza, delle diversità culturali, e per la soluzione delle questioni relative alle minoranze nazionali.

(...)

Le persone appartenenti a minoranze nazionali (...) hanno il diritto:

(32.2) di creare e conservare proprie istituzioni, organizzazioni o associazioni educative, culturali e religiose, che possono richiedere contributi finanziari volontari e di altro genere, nonché l'assistenza pubblica, conformemente alla legislazione nazionale,

(...)

(32.6) di costituire e mantenere organizzazioni o associazioni all'interno del proprio paese e di partecipare ad organizzazioni internazionali non governative.

Ginevra 1991

IV

Consapevoli della diversità e del mutare dei sistemi costituzionali fra loro, il che fa sì che nessun singolo approccio sia necessariamente applicabile in modo generalizzato, gli Stati partecipanti rilevano con interesse che alcuni di loro hanno ottenuto risultati positivi in un modo democratico appropriato, fra l'altro, mediante:

(...)

- fornitura di assistenza finanziaria e tecnica alle persone appartenenti alle minoranze nazionali che lo desiderino per consentir loro di esercitare il proprio diritto di creare e conservare le proprie istituzioni, organizzazioni e associazioni educative, culturali e religiose;

(...)

Gli Stati partecipanti sono dell'avviso che questi o altri approcci (...) potrebbero essere utili per migliorare la situazione delle minoranze nazionali nei loro territori.

V

Gli Stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di esercitare e godere dei propri diritti singolarmente o in comune con altri, di creare e conservare organizzazioni e associazioni nel loro paese, e di partecipare ad organizzazioni internazionali non governative.

Gli Stati partecipanti riaffermano e non ostacoleranno l'esercizio del diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di creare e conservare proprie istituzioni, organizzazioni e associazioni educative, culturali e religiose.

A tale riguardo, essi riconoscono il ruolo rilevante e vitale che le persone, le organizzazioni non governative, e gruppi religiosi e di altro genere svolgono nel promuovere la comprensione transculturale e nel migliorare le relazioni a tutti i livelli della società, nonché oltre le frontiere internazionali.

Essi ritengono che le osservazioni e le esperienze dirette di tali organizzazioni, gruppi e persone possano essere estremamente utili per promuovere l'attuazione degli impegni CSCE relativi alle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi pertanto incoraggeranno e non ostacoleranno il lavoro di tali organizzazioni, gruppi e persone e accoglieranno con favore i loro contributi in tale campo.

4.1.6 Protezione dai crimini motivati dall'odio

Ginevra 1991

Gli Stati partecipanti, preoccupati per la proliferazione di atti di odio razziale, etnico e religioso, antisemitismo, xenofobia e discriminazione, sottolineano la propria determinazione di condannare costantemente tali atti perpetrati contro chicchessia. In tale contesto, essi riaffermano il proprio riconoscimento dei particolari problemi dei Rom (zingari). (...)

Inoltre, gli Stati partecipanti adotteranno misure efficaci, inclusa l'adozione, conformemente al proprio diritto costituzionale e ai propri obblighi internazionali, qualora non lo abbiano già fatto, di leggi che vietino atti che costituiscano incitamento alla violenza sulla base della discriminazione nazionale, razziale, etnica o religiosa, dell'ostilità o dell'odio, ivi compreso l'antisemitismo, nonché di politiche atte a far rispettare tali leggi.

Inoltre, per accrescere la pubblica consapevolezza del pregiudizio e dell'odio, per migliorare l'applicazione delle leggi contro i crimini connessi con l'odio e per promuovere in altro modo gli sforzi miranti ad affrontare l'odio e il pregiudizio nella società, essi compieranno sforzi per raccogliere, pubblicare regolarmente e rendere disponibili al pubblico i dati concernenti i crimini perpetrati sui propri rispettivi territori che si basino su pregiudizi riguardanti la razza, l'identità etnica o la religione, incluse le direttive utilizzate per raccogliere tali dati. Tali dati non dovrebbero contenere alcuna informazione personale.

Essi si consulteranno e scambieranno pareri e informazioni a livello internazionale, incluse future riunioni della CSCE, sui crimini che siano prova di pregiudizio e odio.

4.2 Rom e Sinti

Si veda anche:

I. 2.3.4 A: L'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)

I. 2.3.4 A. III: Punto di contatto dell'ODIHR per le questioni relative ai Rom e ai Sinti

II. 5: Impegni relativi a uguaglianza, tolleranza e non discriminazione

4.2.1 Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluse le pari opportunità e la non discriminazione

Ginevra 1991 (VI)

[Gli Stati partecipanti] sono disposti ad adottare misure efficaci al fine di conseguire la piena uguaglianza di opportunità fra le persone appartenenti ai Rom solitamente residenti nel loro Stato e il resto della popolazione residente. Essi inoltre incoraggeranno la ricerca e studi riguardanti i Rom nonché i particolari problemi che li confrontano.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

23. Gli Stati partecipanti decidono di nominare nell'ambito dell'ODIHR un punto di contatto per le questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari). (...)

24. Gli Stati partecipanti esprimono compiacimento per le attività connesse con le questioni relative ai Rom e ai Sinti (Zingari) svolte nell'ambito di altre organizzazioni e istituzioni internazionali, in particolare quelle intraprese dal Consiglio d'Europa.

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

31. (...) Ci impegniamo ad assicurare che le leggi e le politiche rispettino pienamente i diritti dei Rom e dei Sinti e, ove necessario, a promuovere una legislazione antidiscriminatoria a tale scopo. (...)

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

20. Riconosciamo le particolari difficoltà che i Rom e i Sinti si trovano ad affrontare nonché la necessità di adottare misure efficaci per conseguire, conformemente agli impegni OSCE, una piena uguaglianza di opportunità per le persone appartenenti ai Rom e ai Sinti. Intensificheremo i nostri sforzi per assicurare che i Rom e i Sinti siano in grado di svolgere un ruolo pieno e paritario nelle nostre società e per sradicare la discriminazione nei loro confronti.

Maastricht 2003 (Decisione N.3/03 sul piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

riconoscendo le particolari difficoltà dei Rom e dei Sinti e la necessità di adottare misure efficaci per eliminare la discriminazione nei loro confronti e promuovere pari opportunità, conformemente agli impegni dell'OSCE,

riconoscendo i progressi conseguiti nelle legislazioni nazionali e nei programmi d'azione e gli sforzi compiuti a tal fine dagli Stati partecipanti,

consapevole al tempo stesso che occorrono ancora azioni decise per migliorare la situazione delle popolazioni Rom e Sinti nell'area dell'OSCE,

(...)

persuasi che le popolazioni Rom e Sinti debbano avere un grado sempre maggiore di autogestione delle politiche che li riguardano,

decide di approvare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE, adottato dal Consiglio Permanente con la Decisione N.566 del 27 novembre 2003, allegato alla presente Decisione.

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03: Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

II. CONTESTO GENERALE: PER I ROM, CON I ROM

4. Ciascuna politica nazionale o strategia di attuazione dovrebbe: (1) rispondere a problemi, necessità e priorità reali delle comunità dei Rom e dei Sinti; (2) essere globale; (3) introdurre un approccio equilibrato e sostenibile per coniugare gli obiettivi in materia di diritti umani con le politiche sociali e (4) massimizzare l'autogestione da parte dei Rom delle politiche che li riguardano. (...) Le strategie di attuazione dovrebbero inoltre comprendere meccanismi volti ad assicurare che le politiche nazionali vengano attuate a livello locale.

5. Il principio guida degli sforzi degli Stati partecipanti e delle competenti istituzioni dell'OSCE dovrebbe prevedere l'attiva partecipazione delle comunità Rom e Sinti all'elaborazione e all'attuazione di ciascuna strategia politica e attuativa. Le popolazioni Rom e Sinti dovrebbero collaborare con le autorità locali nazionali e internazionali nello sviluppo di tali strategie. Le comunità Rom dovrebbero essere altresì partner paritari e dovrebbero condividere la responsabilità per il miglioramento del proprio benessere.

6. Nell'elaborazione e nell'attuazione di tutte le politiche e di tutti i programmi si dovrebbe tener conto della particolare situazione delle donne Rom e Sinti. Ove esistano meccanismi consultivi e di altro tipo per facilitare la partecipazione delle popolazioni Rom e Sinti ai processi politici decisionali, le donne dovrebbero essere in grado di parteciparvi su base paritaria assieme agli uomini. Le questioni concernenti le donne Rom dovrebbero essere sistematicamente inserite in tutte le pertinenti politiche riguardanti l'insieme della popolazione.

III. COMBATTERE RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE

Legislazione e applicazione della legge Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

(...)

8. Adottare e attuare un'efficace legislazione contro la discriminazione etnica e razziale in tutti i settori, incluso, tra l'altro, l'accesso agli alloggi, alla cittadinanza, alla residenza, all'istruzione, all'impiego, alla sanità e ai servizi sociali. Coinvolgere i rappresentanti dei Rom e dei Sinti nei processi di elaborazione, attuazione e valutazione.

9. La legislazione antidiscriminazione dovrebbe garantire:

- il divieto di discriminazione razziale sia diretta che indiretta;
- l'imposizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per azioni o pratiche discriminatorie; (...)

- il pari accesso a rimedi efficaci (procedure giudiziarie, amministrative, di conciliazione o di mediazione).

10. Si dovrebbe assicurare che la legislazione nazionale vieti ogni azione discriminatoria e che tutti i casi di presunta discriminazione vengano indagati a fondo e obiettivamente.

11. Creare, ove appropriato, istituzioni specializzate per garantire l'attuazione di tale legislazione, nonché meccanismi nazionali per monitorare i progressi raggiunti, nonché riferire regolarmente e con trasparenza in merito a tale attuazione. Incoraggiare la partecipazione di rappresentanti Rom e Sinti in tali organi, il cui operato dovrebbe essere accessibile al pubblico.

12. Sviluppare, ove necessario, esaurienti strategie nazionali o piani d'azione intesi a migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti, che includano misure specifiche per far fronte alla discriminazione in tutti i settori della vita sociale.

13. Valutare regolarmente, specie a livello locale, i risultati di tali strategie e coinvolgere le comunità Rom e Sinti nel processo di valutazione.

(...)

15. Documentare, compatibilmente con gli standard internazionali sulla tutela dei dati, tutti i tipi e i pertinenti casi di discriminazione al fine di meglio valutare la situazione e rispondere alle necessità dei Rom e dei Sinti.

(...)

17. Assicurare, anche attraverso l'adozione di efficaci misure investigative e punitive da parte della polizia, che non vi sia impunità per coloro che hanno commesso atti di discriminazione (...).

18. Facilitare l'accesso alla giustizia da parte dei Rom e dei Sinti tramite misure quali l'assistenza legale e la divulgazione di informazioni in lingua romanes.

19. Tener conto in tutte le misure e in tutti i programmi della situazione delle donne Rom e Sinti che sono spesso vittime di discriminazione in base all'etnia e al sesso.

(...)

Mass Media

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

37. Al fine di favorire la libertà di espressione, incoraggiare la formazione di giornalisti Rom e Sinti e il loro impiego nei canali mediatici per facilitare un maggiore accesso ai media da parte dei Rom e dei Sinti.

IX. PUNTO DI CONTATTO DELL'ODIHR PER LE QUESTIONI RELATIVE AI ROM E AI SINTI

(...)

136. Al fine di facilitare l'attuazione del processo di esame, gli Stati partecipanti all'OSCE sono invitati a fornire informazioni sugli sviluppi recenti della situazione relativa ai Rom e ai Sinti e/o misure ispirate dal presente Piano d'azione in seno alle Riunioni di attuazione nel quadro della dimensione umana, prima delle Conferenze di riesame, e al Consiglio Permanente, ove appropriato.

137. Tutte le istituzioni e le strutture dell'OSCE pertinenti, incluse le operazioni OSCE sul terreno, continueranno a interagire strettamente con gli Stati partecipanti al fine di assisterli nell'attuazione del Piano d'azione.

Helsinki 2008 (Decisione N.6/08 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

determinato a potenziare le iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano di azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

(...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti a prendere in considerazione le questioni attinenti ai rom e ai sinti nella revisione della loro legislazione e delle loro politiche sui rom e i sinti, specialmente nei settori prioritari del Piano di azione del 2003 per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE;

5. chiede che vengano istituite autorità nazionali responsabili per la situazione dei rom e dei sinti, al pari di quelle competenti per le minoranze, per l'accesso ai servizi sanitari, per l'istruzione, per le abitazioni, per l'attività antidiscriminazione, la polizia e i mezzi d'informazione, al fine di potenziare i loro sforzi volti ad assicurare l'attuazione degli impegni dell'OSCE nel quadro della legislazione nazionale in materia di eguaglianza e non discriminazione. In tale contesto, si dovrà dedicare speciale attenzione alla situazione delle donne e delle ragazze rom;

6. incoraggia gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a mettere a punto quadri istituzionali che coinvolgano organismi rom e pertinenti organismi governativi a livelli appropriati, al fine di facilitare l'attuazione di politiche e programmi volti a migliorare la situazione dei rom e dei sinti;

7. Incoraggia gli Stati partecipanti a potenziare i loro sforzi volti a coinvolgere attivamente le comunità rom e sinti nell'elaborazione di politiche (...);

8. chiede che vengano proseguiti il coordinamento e la cooperazione nell'ambito di risorse esistenti dell'OSCE e con pertinenti attori internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, ove appropriato;

(...)

Atene 2009 (Decisione N.8/09 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad assicurare un'integrazione sostenibile dei rom e dei sinti)

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni dell'OSCE concernenti i rom e i sinti, inclusi quelli previsti dal Piano di azione del 2003 per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

riconoscendo che gli Stati partecipanti hanno posto in atto alcune iniziative a tal fine,

rilevando che i progressi compiuti per colmare le forti disparità che persistono tra la popolazione rom e sinti e la società in diversi settori sono scarsi,

prendendo nota del Rapporto dell'ODIHR del 2008 sullo stato di attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

sottolineando la necessità di operare in modo decisivo per migliorare la situazione dei rom e dei sinti in tutta la regione dell'OSCE,

convinto che gli Stati partecipanti dovrebbero adoperarsi per massimizzare l'assunzione di responsabilità da parte dei rom e dei sinti nella gestione delle politiche cui sono oggetto, e che le comunità rom e sinti dovrebbero essere partner e condividere la responsabilità dell'attuazione delle politiche destinate a promuovere la loro integrazione,

riconoscendo le particolari difficoltà che i rom e i sinti devono affrontare e la necessità di adottare misure efficaci al fine di sradicare la discriminazione cui sono vittime e assicurare una loro integrazione sostenibile in conformità con gli impegni dell'OSCE,

preoccupato per il fatto che i rom e i sinti appartengono a comunità che continuano a essere oggetto di fenomeni di razzismo e discriminazione e che il pregiudizio e le manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti sono in aumento,

rilevando che in un contesto di rallentamento economico globale i rom e i sinti sono tra i soggetti più esposti all'ostilità irrazionale e al biasimo sociale,

consapevole che le manifestazioni di intolleranza contro i rom e i sinti possono comportare non solo una maggiore esclusione ed emarginazione, ma anche mettere a repentaglio la coesione sociale e la coesistenza pacifica della società in generale,

(...)

sottolineando l'importanza che le pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE adempiano ai loro mandati attraverso il sostegno all'attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, nonché l'importanza di un coordinamento e di una cooperazione efficaci in seno all'OSCE a tal fine,

1. invita gli Stati partecipanti a potenziare le loro iniziative volte a dare attuazione al Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE e a favorire il processo di integrazione sostenibile dei rom e dei sinti;

2. invita gli Stati partecipanti a continuare a fornire informazioni all'ODIHR sui progressi compiuti nel quadro dell'attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE;

(...)

4. invita gli Stati partecipanti ad accrescere, in modo appropriato, la partecipazione dei rom e dei sinti all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione delle politiche di cui sono oggetto, nonché a promuovere il dialogo tra le popolazioni rom e sinti e la società in generale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla minaccia che l'intolleranza e la discriminazione possono rappresentare per la coesione sociale, la stabilità e la sicurezza;

5. invita gli Stati partecipanti, in cooperazione con i rom e i sinti, a individuare e valutare le sfide legate alla migrazione dei rom e dei sinti, che sono rilevanti per l'integrazione sostenibile di questi ultimi nell'area dell'OSCE;

6. incarica l'ODIHR, in cooperazione e in coordinamento con l'ACMN e con il Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione nonché con altre pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nel quadro dei loro mandati e delle risorse disponibili, di continuare ad assistere gli Stati partecipanti a combattere gli atti di discriminazione e violenza contro i rom e i sinti, a contrastare gli stereotipi negativi dei rom e dei sinti nei mezzi di informazione tenendo conto dei pertinenti impegni dell'OSCE in materia di libertà dei media, e ad attuare pienamente gli impegni dell'OSCE attinenti in particolare all'attuazione del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE nonché ad affrontare le sfide legate ad un'integrazione sostenibile ed efficace dei rom e dei sinti;

(...)

9. incoraggia le pertinenti istituzioni dell'OSCE a rafforzare la loro cooperazione e il loro coordinamento con altri pertinenti attori internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, ove appropriato, nonché con attori della società civile impegnati in questioni relative ai rom e ai sinti;

(...)

Kiev 2013, (Decisione N.4/13 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e ai bambini rom e sinti)

riaffermando gli impegni OSCE relativi ai rom e ai sinti, (...)

riconoscendo che nell'area dell'OSCE sono stati intrapresi vari sforzi come lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione e strategie nazionali, nonché la creazione di programmi e politiche volte a migliorare la situazione dei rom e dei sinti, e che l'attuazione di tali iniziative a livello locale è essenziale per la loro realizzazione,

(...)

manifestando preoccupazione per il fatto che i rom e sinti continuano ad essere oggetto di razzismo e di violenza motivata dal pregiudizio nell'area dell'OSCE,

invita gli Stati partecipanti a:

1. potenziare i loro sforzi volti ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, in particolare attraverso un migliore monitoraggio e valutazione delle strategie, delle politiche e delle misure in materia di integrazione dei rom e dei sinti;

sollecita un costante coordinamento in seno all'OSCE e una costante cooperazione con pertinenti attori internazionali, con l'obiettivo di intensificare gli sforzi dell'OSCE volti ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE;

incoraggia l'Assemblea parlamentare dell'OSCE a proseguire i suoi sforzi volti a migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE.

(...)

5. incoraggiare le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE a potenziare le loro attività intese a sviluppare le capacità delle donne e delle organizzazioni giovanili rom e sinti, al fine di promuovere l'emancipazione, l'istruzione e la non discriminazione tra le donne e i giovani rom e sinti e incoraggiare la partecipazione paritaria delle donne rom e sinti in tutti i settori di loro interesse;

sollecita un costante coordinamento in seno all'OSCE e una costante cooperazione con pertinenti attori internazionali, con l'obiettivo di intensificare gli sforzi dell'OSCE volti ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE;

incoraggia l'Assemblea parlamentare dell'OSCE a proseguire i suoi sforzi volti a migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE.

4.2.2 Partecipazione effettiva alla vita pubblica e politica

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti (...)

(35) Riaffermano (...) l'esigenza di intraprendere programmi appropriati che affrontino problemi dei loro rispettivi cittadini appartenenti ai Rom e ad altri gruppi tradizionalmente identificati come zingari e di creare condizioni perché essi abbiano uguali opportunità di partecipare pienamente alla vita della società, ed esamineranno come cooperare a tal fine.

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03: Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

VI. RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E POLITICA

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

87. gli Stati partecipanti devono adoperarsi attivamente per assicurare che i Rom e i Sinti, come tutti gli altri cittadini, dispongano di tutti i documenti necessari, inclusi i certificati di nascita, i documenti di identità ed i certificati di assicurazione sanitaria. Nel risolvere i problemi relativi alla mancanza di documenti di base, gli Stati partecipanti sono vivamente invitati a collaborare con le organizzazioni civili dei Rom e dei Sinti.

88. Gli Stati partecipanti sono invitati a tenere conto delle seguenti condizioni di base per assicurare l'effettiva partecipazione dei Rom e dei Sinti alla vita pubblica e politica:

- Coinvolgimento tempestivo:
 - qualsiasi iniziativa relativa ai Rom e ai Sinti dovrebbe coinvolgerli sin dall'inizio nelle fasi di sviluppo, attuazione e valutazione;
- Integrazione:
 - i Rom e i Sinti dovrebbero essere inclusi nei processi consultivi ufficiali e l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la loro partecipazione allo sviluppo di importanti iniziative politiche dovrebbe essere garantita tramite il loro coinvolgimento in un ampio processo rappresentativo;
- Trasparenza:
 - programmi e proposte dovrebbero essere diffusi con sufficiente anticipo rispetto ai termini di adozione delle decisioni al fine di tenere conto di valide analisi e contributi dei rappresentanti delle comunità Rom e Sinti;
- Partecipazione significativa dei Rom e dei Sinti a tutti i livelli di governo:
 - la partecipazione dei Rom e dei Sinti al governo locale è essenziale per l'efficace attuazione delle politiche che li riguardano;

- Partecipazione:

i Rom e i Sinti svolgono un ruolo essenziale e insostituibile nell'assicurare il rispetto effettivo del diritto di partecipazione al processo politico.

89. I funzionari eletti dovrebbero instaurare strette relazioni di lavoro con le comunità Rom e Sinti.

90. Stabilire meccanismi per assicurare una comunicazione paritaria, diretta e aperta fra i rappresentanti dei Rom e dei Sinti e le autorità di governo, inclusi gli organi consultivi.

91. Facilitare l'interazione fra i leader politici a livello locale e nazionale e i diversi gruppi Rom.

92. Organizzare campagne di sensibilizzazione elettorale al fine di accrescere la partecipazione dell'elettorato Rom alle elezioni.

93. Assicurare che gli elettori Rom possano fare scelte libere e consapevoli.

94. Adottare misure che garantiscano pari diritti di voto alle donne, anche facendo rispettare il divieto del cosiddetto "voto familiare".

95. Incoraggiare i Rom e Sinti ad impegnarsi più attivamente nel servizio pubblico, se necessario anche attraverso l'introduzione di misure speciali che promuovano la loro presenza nell'amministrazione pubblica.

96. Incoraggiare la rappresentanza dei Rom e dei Sinti in cariche elettive e di nomina a tutti i livelli di governo.

97. Conferire poteri ai Rom e ai Sinti nei processi decisionali statali e locali in qualità di rappresentanti eletti delle loro comunità e come cittadini dei loro rispettivi Paesi.

98. Promuovere la partecipazione delle donne Rom alla vita pubblica e politica; le donne Rom dovrebbero avere la possibilità di partecipare, su una base di uguaglianza rispetto agli uomini, ai meccanismi consultivi e di altro tipo destinati ad accrescere l'accesso a tutte le aree della vita pubblica e politica.

Helsinki 2008 (Decisione N.6/08 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

determinato a potenziare le iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano di azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

(...)

7. incoraggia gli Stati partecipanti a potenziare i loro sforzi volti a coinvolgere attivamente le comunità rom e sinti nell'elaborazione di politiche e a promuovere l'effettiva partecipazione dei rom e dei sinti alla vita pubblica e politica;

(...)

Atene 2009 (Decisione N.8/09 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad assicurare un'integrazione sostenibile dei rom e dei sinti)

Il Consiglio dei ministri, (...)

convinto che gli Stati partecipanti dovrebbero adoperarsi per massimizzare l'assunzione di responsabilità da parte dei rom e dei sinti nella gestione delle politiche cui sono oggetto, e che le comunità rom e sinti dovrebbero essere partner e condividere la responsabilità dell'attuazione delle politiche destinate a promuovere la loro integrazione,

(...)

4. invita gli Stati partecipanti ad accrescere, in modo appropriato, la partecipazione dei rom e dei sinti all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione delle politiche di cui sono oggetto, nonché a promuovere il dialogo tra le popolazioni rom e sinti e la società in generale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla minaccia che l'intolleranza e la discriminazione possono rappresentare per la coesione sociale, la stabilità e la sicurezza;

(...)

Kiev 2013 (Decisione N.4/13 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e ai bambini rom e sinti)

(...)

riconoscendo che l'istruzione è un fattore chiave per offrire maggiori opportunità di un'equa partecipazione alla vita sociale, politica ed economica e culturale per i rom e i sinti, inclusi le donne, i giovani e i bambini rom e sinti, in particolare le ragazze, e di esercitare i loro diritti e promuovere la loro piena inclusione,

convinto che gli Stati partecipanti dovrebbero cercare di offrire ai rom e ai sinti l'opportunità di contribuire alle politiche che li riguardano e che i rom e i sinti dovrebbero essere dei partner e condividere le responsabilità connesse all'attuazione delle politiche volte a promuovere e ad agevolare la loro integrazione,

riconoscendo che i diritti delle donne rom e sinti e la parità di genere, in particolare, devono essere sostenuti e promossi dalle politiche e dalle istituzioni dello Stato con la partecipazione attiva delle donne rom e sinti,

(...)

2.7 accrescendo la partecipazione dei rom e dei sinti nell'elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche che li riguardano, anche promuovendo la loro partecipazione politica e favorendo l'educazione al voto;

(...)

2.11 adottando le misure necessarie per accrescere l'attiva partecipazione e l'autonomia dei rom e dei sinti al fine di promuovere la loro integrazione sociale;

(...)

4. adottare misure operative per sostenere l'emancipazione delle donne rom e sinti, in particolare:

4.1 intensificando i loro sforzi per garantire che le donne rom e sinti possano godere ed esercitare i loro diritti umani e accrescendo gli sforzi volti a combattere la discriminazione nei loro confronti a tutti i livelli, tra cui, ove necessario, nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della sanità e degli alloggi, e collaborando a tal fine con organizzazioni della società civile rom e sinti e con le popolazioni rom e sinti stesse;

4.2 promuovendo l'effettiva partecipazione paritaria delle donne rom e sinti alla vita pubblica e politica, anche attraverso la promozione dell'accesso delle donne alle cariche pubbliche, alla pubblica amministrazione e a ruoli decisionali;

4.3 incoraggiando la parità di accesso delle donne rom e sinti all'occupazione, a programmi di tirocinio e di orientamento;

(...)

4.2.3 Accesso all'istruzione

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03: Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

V. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE

L'istruzione è un presupposto della partecipazione dei Rom e dei Sinti alla vita politica, sociale ed economica dei loro rispettivi Paesi in posizione paritaria con gli altri abitanti. Sia gli organi decisionali sia le comunità Rom e Sinti dovrebbero attribuire massima priorità a misure efficaci e tempestive in tale campo, particolarmente a quelle volte a promuovere la frequenza scolastica e a combattere l'analfabetismo. Le politiche dell'istruzione dovrebbero mirare all'integrazione dei Rom e dei Sinti nel sistema d'istruzione regolare garantendo pieno e pari accesso a tutti i livelli e tenendo conto nel contempo delle differenze culturali.

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

67. assicurare che la legislazione nazionale preveda disposizioni adeguate che vietino la segregazione e la discriminazione razziale nell'istruzione e fornisca misure efficaci per le violazioni di tale legislazione.

68. Consultare rappresentanti Rom e Sinti quando si elaborano politiche dell'istruzione che li riguardano.

69. Promuovere attivamente pari opportunità nel campo dell'istruzione per bambini Rom e Sinti, in particolare fornendo loro assistenza linguistica o di altro genere.

70. Adottare misure speciali volte a migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione per bambini Rom e Sinti. Favorire una maggiore rappresentanza dei Rom e dei Sinti fra gli insegnanti scolastici.

71. Includere la storia e la cultura rom nei testi scolastici, tenendo in particolare considerazione l'esperienza dei Rom e dei Sinti durante l'Olocausto.

72. Considerare misure che assicurino il rispetto, la tutela e la promozione della lingua romanes e del suo insegnamento, nonché della cultura rom quale parte integrante dell'eredità culturale dei Rom e dei Sinti.

73. Elaborare e attuare programmi scolastici globali di desegregazione miranti a: (1) interrompere la prassi sistematica di assegnare i bambini Rom a scuole o classi speciali (ad esempio scuole per disabili mentali, scuole e classi separate per bambini Rom e Sinti); (2) trasferire i bambini Rom dalle scuole speciali alle scuole regolari.

74. Stanziare risorse finanziarie per il trasferimento dei bambini Rom al sistema d'istruzione regolare e per l'elaborazione di programmi scolastici di sostegno che facilitino tale passaggio.

75. Facilitare l'accesso dei bambini Rom al sistema educativo regolare adottando misure quali:

(a) l'adozione di misure per eliminare manifestazioni di pregiudizio contro i Rom e i Sinti nelle scuole;

(b) la formazione di educatori sull'educazione multiculturale e sui modi di gestire le classi etnicamente miste;

(c) lo sviluppo di strategie per ottenere un più ampio sostegno della comunità a favore della desegregazione delle scuole;

(d) la prestazione di sostegno per colmare il divario fra bambini Rom e Sinti e altri alunni, anche attraverso programmi prescolastici destinati a preparare i bambini Rom e Sinti alla scuola elementare;

(e) la prestazione di sostegno per incrementare il numero di mediatori/formatori e insegnanti appartenenti alle comunità Rom.

76. Sviluppare e attuare programmi contro il razzismo per le scuole e campagne contro il razzismo per i media.

77. Sviluppare politiche che affrontino l'intera gamma di fattori che contribuiscono alla scarsa frequenza scolastica dei bambini Rom e Sinti. Ciò comprende, fra l'altro, misure che consentano alle famiglie Rom e Sinti di disporre della documentazione necessaria per la registrazione come tutti gli altri cittadini.

78. Considerare l'elaborazione di programmi di sostegno sociale per famiglie Rom a basso reddito con figli in età scolare.

79. Promuovere la regolare frequenza scolastica dei bambini Rom e Sinti, anche attraverso il coinvolgimento della famiglia e dei mediatori sociali, la promozione della coscienza nei genitori e negli anziani Rom e Sinti della propria responsabilità nel facilitare la frequenza scolastica dei bambini e, in particolare, il pari accesso all'istruzione per le bambine.

80. Prestare particolare attenzione a garantire alle bambine Rom e Sinti pari opportunità di inserimento educativo e sociale e sviluppare programmi per ridurre l'alto tasso di abbandono scolastico.

81. Considerare l'elaborazione di programmi appropriati per coloro che non hanno terminato la scuola elementare o sono analfabeti.

82. Elaborare, ove necessario, programmi di borse di studio per studenti Rom e favorire la loro maggiore partecipazione agli esistenti programmi di borse di studio.

83. Promuovere capacità informatiche fra i Rom e i Sinti attraverso la creazione di siti web informativi.

84. Valutare periodicamente l'efficacia delle politiche dell'istruzione.

Helsinki 2008 (Decisione N.6/08 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

determinato a potenziare le iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano di azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE,

1. esorta gli Stati partecipanti a garantire pari accesso all'istruzione e a promuovere l'istruzione primaria per bambini rom e sinti quale strumento per prevenire l'esclusione e l'emarginazione sociale e per consentire un miglioramento di lunga durata della situazione dei rom e dei sinti. In tale contesto, sottolinea che le politiche educative dovrebbero favorire l'integrazione delle popolazioni rom e sinti nel sistema scolastico ordinario;

2. invita l'ODIHR, nell'ambito delle risorse esistenti, ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nella promozione dell'accesso dei bambini rom e sinti all'istruzione primaria. Al riguardo, esorta gli Stati partecipanti, ove appropriato, ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che includano anche le comunità rom e sinti, sui vantaggi dell'istruzione primaria;

3. invita gli Stati partecipanti, in cooperazione con le popolazioni rom e sinti, ad intensificare i propri sforzi per sensibilizzare i rom e i sinti sull'importanza dell'iscrizione alla scuola e la sua regolare frequentazione;

(...)

Atene 2009 (Decisione N.8/09 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad assicurare un'integrazione sostenibile dei rom e dei sinti)

Il Consiglio dei ministri, (...)

7. incoraggia gli Stati partecipanti ad affrontare il problema dell'istruzione primaria dei rom e dei sinti in modo globale, adoperandosi in particolare per assicurare pari accesso all'istruzione e integrare i rom e i sinti nel sistema educativo generale;

8. incarica l'ODIHR, in consultazione con gli Stati partecipanti e in stretta cooperazione con altre pertinenti istituzioni dell'OSCE, nel quadro dei loro mandati, di elaborare e attuare pertinenti progetti in materia d'istruzione primaria dei rom e dei sinti, come ad esempio progetti relativi alla formazione degli insegnanti e alla soluzione del problema della scarsa frequenza scolastica;

(...)

Kiev 2013, (Decisione N.4/13 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e ai bambini rom e sinti)

(...)

riconoscendo che l'istruzione è un fattore chiave per offrire maggiori opportunità di un'equa partecipazione alla vita sociale, politica ed economica e culturale per i rom e i sinti, inclusi le donne, i giovani e i bambini rom e sinti, in particolare le ragazze, e di esercitare i loro diritti e promuovere la loro piena inclusione,

(...)

considerando che i giovani e i bambini rom e sinti saranno in futuro i principali attori nella promozione dell'inclusione delle persone e delle comunità rom e sinti, nonché nella promozione della loro piena partecipazione alla vita sociale, civile, politica, economica e culturale delle società in cui vivono,

invita gli Stati partecipanti a:

3. concentrare i loro sforzi e le risorse necessarie sull'istruzione come fattore importante per migliorare la situazione dei rom e dei sinti e promuovere una loro maggiore integrazione economica e sociale anche per mezzo delle seguenti iniziative:

3.1 adottando misure concrete volte a garantire la parità di accesso e la partecipazione dei giovani e dei bambini rom e sinti all'istruzione statale di tutti i livelli, compresa l'istruzione prescolare, e quella primaria e secondaria;

3.2 affrontando il problema dell'elevato tasso di abbandono della scuola secondaria da parte di alunni rom e sinti, e prestando la dovuta attenzione ai problemi specifici cui sono esposte le ragazze rom a tale riguardo, adottando al contempo misure efficaci per promuovere la partecipazione dei giovani rom e dei sinti a livelli di istruzione più elevati;

3.3 promuovendo un maggiore accesso e adottando misure appropriate per facilitare l'iscrizione degli studenti rom e sinti all'istruzione universitaria, anche attraverso programmi di borse di studio;

3.4 promuovendo lo sviluppo di programmi d'integrazione dei rom e dei sinti a livello nazionale e locale, inclusi programmi di formazione e corsi di studio integrativi, anche sulla cultura e la storia rom e sinti;

3.5 rinnovando gli sforzi per eliminare la segregazione dei rom e dei sinti nel settore dell'istruzione a tutti i livelli; (...)

4.4 concentrandosi su misure specifiche, ove appropriato, per promuovere la parità di accesso e la partecipazione all'istruzione delle bambine rom e sinti a tutti i livelli;

4.2.4 Questioni socio-economiche

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

31. (...) Sottolineiamo l'importanza di prestare particolare attenzione ai problemi connessi all'emarginazione sociale dei Rom e dei Sint. Tali questioni costituiscono prevalentemente una responsabilità degli Stati partecipanti interessati.

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03: Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

Alloggi e condizioni di vita Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

43. Mettere in atto meccanismi e procedure istituzionali intesi a chiarire la sussistenza di diritti di proprietà, a risolvere questioni relative alla proprietà e a regolarizzare lo status giuridico delle popolazioni Rom e Sinti che vivono in circostanze di incerta legalità (ad esempio quartieri Rom che non dispongono di diritti fondiari o che non sono inclusi nei piani urbanistici della comunità locale principale; famiglie e abitazioni prive dello status di residenza legale presso insediamenti in cui la popolazione ha vissuto di fatto per decenni).

44. Coinvolgere le popolazioni Rom e Sinti nell'elaborazione di politiche abitative, nonché in progetti di costruzione, ristrutturazione e/o manutenzione di alloggi pubblici a loro destinati. Assicurare che i progetti di alloggi non favoriscano la segregazione etnica e/o razziale.

45. Valutare la possibilità di concedere crediti agli Stati partecipanti messi a disposizione da organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie per la realizzazione di progetti di alloggi popolari.

46. Promuovere l'opzione di progetti di cooperative edilizie a favore delle comunità Rom e fornire appropriata formazione per la manutenzione di tali edifici.

Disoccupazione e problemi economici Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

48. promuovere un maggiore accesso di Rom e Sinti qualificati all'impiego pubblico.

49. Sviluppare programmi di formazione per preparare i gruppi sottorappresentati, quali i Rom e i Sinti, all'impiego nelle amministrazioni pubbliche locali nonché in altri settori, e sviluppare politiche intese ad incoraggiare l'assunzione come funzionari pubblici dei diplomati in base a tali programmi.

50. Riesaminare l'impatto dei programmi d'impiego sovvenzionati, dedicando particolare attenzione alle componenti educative, per assicurare che queste ultime mirino ad accrescere la competitività dei Rom e dei Sinti sul mercato del lavoro.

51. Sviluppare politiche e programmi, inclusi programmi di formazione professionale, per migliorare le capacità lavorative e di impiego dei Rom e dei Sinti, in particolare dei giovani e delle donne.

52. Adottare politiche sociali che aumentino gli incentivi per la ricerca di un impiego, quale mezzo sostenibile per evitare la dipendenza dai sussidi sociali.

Assistenza sanitaria

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

58. assicurare che i Rom e i Sinti abbiano accesso ai servizi sanitari su base non discriminatoria.

59. Sensibilizzare il personale sanitario circa le specifiche necessità della popolazione Rom e Sinti.

60. Affrontare il problema dell'elevata incidenza di malattie e di denutrizione fra le comunità Rom.

61. Incoraggiare l'accesso tempestivo dei Rom e dei Sinti ai servizi sanitari pubblici generali nel modo seguente:

(a) informando le popolazioni Rom e Sinti sulla disponibilità di tali servizi e sul modo di usufruirne;
 (b) rafforzando la fiducia delle popolazioni Rom e Sinti nei confronti dei servizi sanitari pubblici, anche attraverso sanzioni in caso di discriminazione diretta o indiretta subita dai Rom e dai Sinti; formazione di personale sanitario che comprenda gli aspetti importanti della cultura Rom, e sostegno a mediatori che possono svolgere un ruolo importante nel colmare le lacune esistenti tra comunità Rom e operatori dei servizi sanitari pubblici.

62. Prestare particolare attenzione alla salute delle donne e delle giovani, provvedendo tra l'altro a:

(a) promuovere e/o sviluppare programmi destinati a fornire informazioni sull'assistenza sanitaria (inclusa l'alimentazione, la cura del neonato e la violenza domestica, ecc.);
 (b) migliorare l'accesso alle cure ginecologiche, compresa l'assistenza prima della nascita, al momento del parto e dopo la nascita mediante, tra l'altro, la diffusione di informazioni e la formazione.

63. Dedicare speciale attenzione alla salute dei bambini Rom e Sinti, fornendo appropriate cure pediatriche tra cui misure preventive quali le vaccinazioni presso gli insediamenti Rom.

Kiev 2013, (Decisione N.4/13 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e ai bambini rom e sinti)

(...)

considerando che i giovani e i bambini rom e sinti saranno in futuro i principali attori nella promozione dell'inclusione delle persone e delle comunità rom e sinti, nonché nella promozione della loro piena partecipazione alla vita sociale, civile, politica, economica e culturale delle società in cui vivono,

(...)

5. incoraggiare le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE a potenziare le loro attività intese a sviluppare le capacità delle donne e delle organizzazioni giovanili rom e sinti, al fine di promuovere l'emancipazione, l'istruzione e la non discriminazione tra le donne e i giovani rom e sinti e incoraggiare la partecipazione paritaria delle donne rom e sinti in tutti i settori di loro interesse;

(...)

4.2.5 Razzismo e discriminazione

A. Lotta al razzismo e agli stereotipi

Copenhagen 1990

(40) Gli Stati partecipanti condannano chiaramente e inequivocabilmente il totalitarismo, l'odio razziale ed etnico, l'antisemitismo, la xenofobia e la discriminazione contro qualsiasi persona, nonché le persecuzioni per motivi religiosi o ideologici. In tale contesto, essi riconoscono inoltre i particolari problemi dei Rom (zingari).

Ginevra 1991 (VI)

Gli Stati partecipanti, preoccupati per la proliferazione di atti di odio razziale, etnico e religioso, antisemitismo, xenofobia e discriminazione, sottolineano la propria determinazione di condannare costantemente tali atti perpetrati contro chicchessia.

In tale contesto, essi riaffermano il proprio riconoscimento dei particolari problemi dei Rom (zingari). Essi sono disposti ad adottare misure efficaci al fine di conseguire la piena uguaglianza di opportunità fra le persone appartenenti ai Rom solitamente residenti nel loro Stato e il resto della popolazione residente. Essi inoltre incoraggeranno la ricerca e studi riguardanti i Rom nonché i particolari problemi che li confrontano.

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

31. Deploriamo la violenza ed altre manifestazioni di razzismo e discriminazione nei confronti delle minoranze, inclusi i Rom e i Sinti. (...)

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03: Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

Legislazione e applicazione della legge Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

7. considerare la ratifica, quanto prima possibile se non lo hanno ancora fatto, dei pertinenti trattati internazionali, e tra l'altro, della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

(...)

14. Cercare, incoraggiando un dialogo autentico o consultazioni o tramite altri mezzi appropriati, di migliorare le relazioni tra le popolazioni Rom e Sinti e gli altri abitanti, al fine di promuovere la tolleranza e superare i pregiudizi e gli stereotipi negativi da entrambe le parti.

(...) Polizia

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

26. sviluppare politiche che promuovano in seno alle istituzioni preposte all'applicazione della legge una maggiore conoscenza della situazione dei Rom e dei Sinti e che contrastino pregiudizi e stereotipi negativi.

27. Sviluppare programmi di formazione atti a prevenire l'uso eccessivo della forza e a promuovere la coscienza e il rispetto dei diritti dell'uomo.

28. Sviluppare politiche intese a: (1) migliorare le relazioni tra le comunità Rom e Sinti e la polizia, al fine di prevenire abusi e violenze di quest'ultima nei confronti delle popolazioni Rom e Sinti; e (2) accrescere la fiducia nella polizia da parte delle popolazioni Rom e Sinti.

(...)

30. Valutare le differenze esistenti tra gli standard internazionali in materia di polizia e le pratiche nazionali attualmente esistenti, in consultazione con le forze di polizia nazionali, le ONG e rappresentanti delle comunità Rom e Sinti.

31. Elaborare, ove appropriato, e in stretta partnership con le organizzazioni internazionali e le ONG Rom, dichiarazioni di indirizzo politico, codici di condotta, manuali di regole pratiche e programmi di formazione.

32. Incoraggiare i Rom e i Sinti a lavorare presso istituzioni di ordine pubblico quale mezzo sostenibile per promuovere la tolleranza e la diversità.

Mass Media

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

36. avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione per combattere i pregiudizi e gli stereotipi negativi dei Rom e dei Sinti.

(...)

38. Incoraggiare i media a rappresentare gli aspetti positivi e a presentare un'immagine equilibrata della vita dei Rom, ad evitare stereotipi delle popolazioni Rom e Sinti e a non alimentare la tensione tra i vari gruppi etnici. Organizzare tavole rotonde tra rappresentanti dei media e rappresentanti dei Rom e dei Sinti allo scopo di promuovere tali obiettivi.

Atene 2009 (Decisione N.8/09 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad assicurare un'integrazione sostenibile dei rom e dei sinti)

Il Consiglio dei ministri, (...)

preoccupato per il fatto che i rom e i sinti appartengono a comunità che continuano a essere oggetto di fenomeni di razzismo e discriminazione e che il pregiudizio e le manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti sono in aumento,

(...)

3. esorta gli Stati partecipanti a intensificare i loro sforzi volti a promuovere la tolleranza e combattere il pregiudizio contro le popolazioni rom e sinti al fine di prevenire la loro ulteriore emarginazione ed esclusione (...);

4. invita gli Stati partecipanti (...) a promuovere il dialogo tra le popolazioni rom e sinti e la società in generale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla minaccia che l'intolleranza e la discriminazione possono rappresentare per la coesione sociale, la stabilità e la sicurezza;

(...)

Kiev 2013, (Decisione N.4/13 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e ai bambini rom e sinti)

(...)

rilevando (...) che le donne e le ragazze rom e sinti sono particolarmente vulnerabili a più forme di discriminazione, così come a violenze e molestie,

(...)

invita gli Stati partecipanti a:

(...)

2. prevenire l'ulteriore emarginazione ed esclusione dei rom e dei sinti e far fronte all'aumento dei fenomeni di discriminazione e della manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti, anche nei confronti dei migranti rom e sinti, nei modi seguenti:

2.1 intensificando gli sforzi volti a promuovere la tolleranza e a combattere i pregiudizi nei confronti dei rom e dei sinti;

2.2 condannando inequivocabilmente e pubblicamente ogni violenza contro i rom e i sinti;

2.3 contrastando gli stereotipi negativi sui rom e i sinti nei mezzi di informazione tenendo conto dei pertinenti impegni OSCE in materia di libertà dei mezzi di informazione;

(...)

2.8 promuovendo un dialogo inclusivo nella società al fine di sensibilizzarla sulla minaccia che l'intolleranza e la discriminazione contro i rom e i sinti può rappresentare per la coesione sociale, la stabilità e la sicurezza;

2.9 affrontando alla radice le cause della discriminazione e dell'intolleranza nei confronti dei rom e dei sinti, anche rafforzando gli sforzi in campo educativo e la presa di coscienza globale al fine di affrontare i pregiudizi e promuovere il rispetto e la comprensione reciproci;

B. Protezione dai crimini motivati dall'odio

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03: Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

Legislazione e applicazione della legge

9. (...) La legislazione antidiscriminazione dovrebbe garantire:

(...)

- l'imposizione di condanne più severe per crimini a motivazione razziale commessi sia da individui privati che da pubblici ufficiali;
- il pari accesso a rimedi efficaci (procedure giudiziarie, amministrative, di conciliazione o di mediazione). (...)

11. Creare, ove appropriato, istituzioni specializzate per garantire l'attuazione di tale legislazione, nonché meccanismi nazionali per monitorare i progressi raggiunti, nonché riferire regolarmente e con trasparenza in merito a tale attuazione. Incoraggiare la partecipazione di rappresentanti Rom e Sinti in tali organi, il cui operato dovrebbe essere accessibile al pubblico.

(...)

16. Assicurare indagini determinate ed efficaci degli atti di violenza contro i Rom e i Sinti, specialmente ove sussistano ragionevoli sospetti che tali atti siano stati commessi per motivi razziali, e perseguire i responsabili conformemente alle leggi nazionali e compatibilmente ai pertinenti standard sui diritti dell'uomo.

17. Assicurare, anche attraverso l'adozione di efficaci misure investigative e punitive da parte della polizia, che non vi sia impunità per coloro che hanno commesso atti di (...) violenza.

18. Facilitare l'accesso alla giustizia da parte dei Rom e dei Sinti tramite misure quali l'assistenza legale e la divulgazione di informazioni in lingua romanes.

Polizia

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

(...)

27. Sviluppare programmi di formazione atti a prevenire l'uso eccessivo della forza e a promuovere la coscienza e il rispetto dei diritti dell'uomo.

28. Sviluppare politiche intese a: (1) migliorare le relazioni tra le comunità Rom e Sinti e la polizia, al fine di prevenire abusi e violenze di quest'ultima nei confronti delle popolazioni Rom e Sinti; e (2) accrescere la fiducia nella polizia da parte delle popolazioni Rom e Sinti.

29. Sviluppare politiche e procedure che garantiscano un'efficace risposta della polizia alla violenza a motivazione razziale contro le popolazioni Rom e Sinti.

30. Valutare le differenze esistenti tra gli standard internazionali in materia di polizia e le pratiche nazionali attualmente esistenti, in consultazione con le forze di polizia nazionali, le ONG e rappresentanti delle comunità Rom e Sinti.

31. Elaborare, ove appropriato, e in stretta partnership con le organizzazioni internazionali e le ONG Rom, dichiarazioni di indirizzo politico, codici di condotta, manuali di regole pratiche e programmi di formazione.

Atene 2009 (Decisione N.8/09 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad assicurare un'integrazione sostenibile dei rom e dei sinti)

Il Consiglio dei ministri, (...)

preoccupato per il fatto che i rom e i sinti appartengono a comunità che continuano a essere oggetto di fenomeni di razzismo e discriminazione e che il pregiudizio e le manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti sono in aumento,

rilevando che in un contesto di rallentamento economico globale i rom e i sinti sono tra i soggetti più esposti all'ostilità irrazionale e al biasimo sociale,

consapevole che le manifestazioni di intolleranza contro i rom e i sinti possono comportare non solo una maggiore esclusione ed emarginazione, ma anche mettere a repentaglio la coesione sociale e la coesistenza pacifica della società in generale,

(...)

3. Esorta gli Stati partecipanti a intensificare i loro sforzi volti a promuovere la tolleranza e combattere il pregiudizio contro le popolazioni rom e sinti al fine di (...) far fronte all'aumento di manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti nonché a condannare inequivocabilmente e pubblicamente ogni violenza diretta contro i rom e i sinti e a adottare tutte le misure necessarie

per assicurare l'accesso a rimedi efficaci, conformemente alle procedure giuridiche, amministrative, di mediazione e conciliazione nazionali, nonché ad assicurare, a tale riguardo, il coordinamento tra le autorità competenti a tutti i livelli;

(...)

Kiev 2013 (Decisione N.4/13 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte ad attuare il Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e ai bambini rom e sinti)

(...)

2.4 promulgando o rafforzando, ove necessario, leggi e misure politiche che affrontino la discriminazione e i crimini motivati dal pregiudizio nei confronti dei rom e sinti;

2.5 rafforzando le capacità delle agenzie e del personale preposti all'applicazione della legge di individuare, raccogliere dati in merito, indagare e perseguire i crimini motivati dall'odio contro i rom e i sinti;

2.6 adottando le misure necessarie per garantire l'accesso a rimedi efficaci per le vittime di discriminazione e manifestazioni violente di intolleranza contro i rom e i sinti, attraverso procedure giudiziarie, amministrative, di mediazione e di conciliazione;

(...)

2.10 sostenendo le iniziative della società civile volte a rappresentare e assistere le vittime rom e sinti di crimini ispirati dall'odio e di discriminazione;

2.11 adottando le misure necessarie per accrescere l'attiva partecipazione e l'autonomia dei rom e dei sinti al fine di promuovere la loro integrazione sociale;

2.12 adottando misure che garantiscano la sicurezza, il benessere e la salute delle donne, dei giovani e dei bambini rom e sinti, anche affrontando questioni quali la violenza domestica, i matrimoni precoci e la tratta di esseri umani e offrendo a tal fine, ove necessario, accesso a servizi di sostegno riabilitativo;

4.2.6 Situazioni di crisi e post-crisi

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03: Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

VII. ROM E SINTI IN SITUAZIONI DI CRISI E SUCCESSIVE ALLE CRISI

(...)

Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

107. consultare le popolazioni Rom e Sinti al momento di definire situazioni di crisi per facilitare procedure adeguate e individuare aree geografiche specifiche dalle quali i rifugiati e gli sfollati interni fuggono, nonché assicurare che sia affrontata la situazione specifica dei Rom e dei Sinti.

108. Assicurare che le popolazioni Rom e Sinti in situazioni di sfollamento forzato [rifugiati e sfollati (IDP)] siano debitamente registrate e che siano loro forniti i documenti pertinenti.

109. Gli Stati partecipanti dovrebbero assicurare l'attuazione di programmi idonei a promuovere una decisione consapevole dei rifugiati e degli sfollati Rom e Sinti riguardo a soluzioni durature per le loro situazioni, incluso l'esercizio del loro diritto ad un ritorno sicuro, decoroso e sostenibile. Tali programmi dovrebbero fornire informazioni concrete su ciascun motivo di apprensione per i rifugiati e gli sfollati e dovrebbero essere disponibili nelle loro lingue.

110. Assicurare che i rifugiati Rom e Sinti siano trattati secondo le pertinenti norme e standard internazionali in materia di tutela e in modo non discriminatorio.

111. Avvalersi del ruolo dell'ODIHR nella prevenzione dei conflitti e nell'individuazione delle aree di intervento tempestivo, e attingere dall'esperienza dell'ACMN dell'OSCE al riguardo.

112. Prestare particolare attenzione alle necessità delle donne e dei bambini Rom e Sinti in situazioni di crisi e successive alle crisi, in particolare fornendo loro l'accesso alle cure sanitarie, agli alloggi e alle scuole.

4.3 Popolazioni autoctone

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti

(29) Rilevando che le persone appartenenti a popolazioni autoctone possono incontrare particolari problemi nell'esercizio dei propri diritti, concordano che i loro impegni CSCE relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali si applichino a tali persone pienamente e senza discriminazioni.

4.4 Rifugiati, sfollati, rimpatriati e apolidi

Si veda anche:

II. 3.1.11: Libertà di circolazione, contatti umani e ricongiungimento familiare

II. 3.1.13: Diritto alla nazionalità

II. 4.2: Rom e Sinti

II. 4.5: Lavoratori migranti

II. 7: Impegni relativi al Diritto internazionale umanitario

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(22) [Gli Stati partecipanti] (...) consentiranno a tutti i rifugiati che lo desiderino di ritornare in piena sicurezza alle proprie dimore.

Helsinki 1992 (Dichiarazione del Vertice)

14. In epoche di conflitto, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali dell'uomo è esposto al massimo rischio. (...) Riconosciamo che i problemi dei rifugiati, che scaturiscono da tali conflitti, richiedono la cooperazione di noi tutti. Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà

ai paesi che sopportano l'urto dei problemi dei rifugiati, che derivano da tali conflitti. In tale contesto, riconosciamo l'esigenza di cooperazione e di azioni concertate.

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti

(39) Esprimono la loro preoccupazione per il problema dei rifugiati e dei profughi.

(40) Sottolineano l'importanza di prevenire situazioni che possano dar luogo a flussi massicci di rifugiati e di profughi e ribadiscono la necessità di individuare ed affrontare le cause prime degli spostamenti e della migrazione involontaria.

(41) Riconoscono l'esigenza di una cooperazione internazionale nell'affrontare i flussi massicci di rifugiati e di profughi.

(42) Riconoscono che gli spostamenti sono spesso un risultato delle violazioni degli impegni della CSCE, inclusi quelli relativi alla Dimensione Umana.

(43) Riaffermano l'importanza degli standard e degli strumenti internazionali esistenti relativi alla tutela e all'assistenza dei rifugiati e prenderanno in considerazione l'adesione alla Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati e al Protocollo, qualora non lo abbiano già fatto.

(44) Riconoscono l'importanza dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, nonché delle organizzazioni non governative coinvolte nelle operazioni di soccorso, per la tutela e l'assistenza dei rifugiati e dei profughi.

(45) Accolgono con favore e appoggiano gli sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali compiuti per assicurare la tutela e l'assistenza dei rifugiati e dei profughi al fine di trovare soluzioni durevoli.

Stoccolma 1992 (Decisioni: 2. La CSCE quale comunità di valori)

Il crescente problema dei rifugiati e dei profughi costituisce una delle maggiori preoccupazioni di tutti gli Stati partecipanti, particolarmente nei conflitti in cui è maggiormente in pericolo il soddisfacimento dei fabbisogni fondamentali dell'uomo. I Ministri hanno deplorato la situazione difficile delle popolazioni civili maggiormente colpite da tali conflitti e hanno esortato tutti gli Stati partecipanti a contribuire ad uno sforzo concertato per condividere l'onere comune. Tutti i governi sono responsabili l'uno verso l'altro del loro comportamento nei confronti dei loro cittadini e dei loro vicini. Gli individui devono essere ritenuti personalmente responsabili dei crimini di guerra e degli atti in violazione del diritto umanitario internazionale.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

32. Gli Stati partecipanti esprimono la loro preoccupazione per i massicci movimenti migratori nella regione della CSCE, che comportano milioni di rifugiati e profughi, dovuti principalmente a guerre, conflitti armati, guerre civili e gravi violazioni dei diritti dell'uomo. (...) Essi decidono di ampliare la loro cooperazione a tale riguardo con i competenti organismi internazionali. (...)

Lisbona 1996 (Dichiarazione del Vertice)

9. (...) Fra i problemi impellenti nell'ambito della dimensione umana, le continue violazioni dei diritti dell'uomo, quali le migrazioni involontarie (...), continuano a mettere in pericolo la stabilità nella regione dell'OSCE. Ci impegniamo a proseguire le nostre attività volte a fronteggiare tali problemi.

10. Di fronte alle recenti tragedie dei rifugiati nella regione dell'OSCE e tenendo conto della questione delle migrazioni forzate, condanniamo nuovamente e ci impegniamo ad astenerci da qualsiasi politica di "pulizia etnica" o di espulsione di massa. I nostri Stati faciliteranno il ritorno, in condizioni dignitose e di incolumità, dei rifugiati e degli sfollati all'interno del proprio paese, conformemente alle norme internazionali. La loro reintegrazione nei luoghi di origine deve essere proseguita senza discriminazioni. (...)

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

Siamo impegnati (...) ad agevolare il diritto dei profughi a partecipare alle elezioni convocate nei loro paesi di origine.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

19. (...) Riaffermiamo di riconoscere che ciascuno ha diritto ad una cittadinanza e che nessuno deve essere privato arbitrariamente della propria cittadinanza. Ci impegniamo a proseguire i nostri sforzi volti a garantire a ciascuno l'esercizio di tale diritto. Ci impegniamo inoltre a promuovere la tutela internazionale degli apolidi.

(...)

22. Respingiamo qualsiasi politica di pulizia etnica o di espulsione di massa. Riaffermiamo il nostro impegno a rispettare il diritto di chiedere asilo e ad assicurare la tutela internazionale dei rifugiati, conformemente alla Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al suo Protocollo del 1967, nonché ad agevolare il ritorno volontario dei rifugiati e degli sfollati in condizioni dignitose e di incolumità. Perseguiamo, senza discriminazioni, l'obiettivo della reintegrazione dei rifugiati e degli sfollati nei loro luoghi di origine. Allo scopo di migliorare la protezione dei civili in situazioni di conflitto ci adopereremo per rafforzare l'applicazione del diritto umanitario internazionale.

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione 1 sulla lotta al terrorismo; Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo)

15. Esame della questione dello sfollamento prolungato: Gli Stati partecipanti/ODIHR/ACMN/Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: esamineranno la possibilità di rafforzare la potenzialità dell'OSCE di contribuire a soluzioni durevoli, sostenendo altre competenti organizzazioni internazionali, principalmente con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, e cooperando strettamente con tali organizzazioni. Attueranno un attento monitoraggio delle situazioni di sfollamento prolungato.

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

12. si impegna, in tale contesto, fatti salvi la legislazione nazionale e gli impegni internazionali, a combattere la discriminazione, laddove esista, contro i richiedenti asilo e i rifugiati e invita l'OSCE a potenziare le proprie attività a tale riguardo;

13. prende atto dei Principi guida delle Nazioni Unite sullo sfollamento, quale utile cornice per i lavori dell'OSCE e per le iniziative degli Stati partecipanti in merito agli sfollati;

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.14/04; Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi)

come raccomandato nelle Linee guida sulla tutela internazionale in materia di persecuzione su base sessuale, nel contesto dell'Articolo 1A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e/o del suo Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967, introdurre prassi procedurali, qualora gli Stati non l'abbiano ancora fatto, che garantiscano alle donne richiedenti adeguata considerazione nelle procedure per la determinazione dello status di rifugiato e che sia accordato debito riconoscimento alle richieste avanzate per persecuzioni su base sessuale;

Lubiana 2005 (Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere: Quadro di cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE)

4. Gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi servizi di frontiera, autorità doganali, agenzie incaricate del rilascio di documenti di viaggio e visti, forze di polizia e agenzie per la migrazione, nonché fra altre pertinenti strutture nazionali, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

(...)

4.5 assicurare che tutte le persone che intendono attraversare le frontiere siano trattate in modo dignitoso, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali, al diritto internazionale, in particolare ai diritti dell'uomo, dei rifugiati e al diritto umanitario, nonché ai pertinenti impegni OSCE;

Amburgo 2016 (Decisione N.3/16 sul ruolo dell'OSCE nella gestione dei grandi movimenti di migranti e di rifugiati).

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che i benefici e le opportunità di una migrazione sicura, ordinata e regolare sono considerevoli e spesso sottostimati, rilevando al contempo che la migrazione irregolare su vasta scala presenta spesso sfide complesse, e riconoscendo il sostanziale contributo economico e sociale che i migranti e i rifugiati possono apportare a una crescita inclusiva e a uno sviluppo sostenibile,

riconoscendo il ruolo guida delle Nazioni Unite,

elogiando gli sforzi compiuti sin dal 2015 dalle Presidenze serba e tedesca dell'OSCE per affrontare con più efficacia le questioni relative a una gestione di tali movimenti nel quadro dell'OSCE,

prendendo atto delle numerose attività specifiche connesse alla migrazione e ai rifugiati già intraprese dalle strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei mandati esistenti, nonché dagli Stati partecipanti, basate sugli impegni OSCE esistenti, su documenti delle Nazioni Unite e su politiche nazionali,

basandosi sui dibattiti approfonditi svoltisi in seno all'OSCE, specialmente in occasione delle audizioni del Gruppo di lavoro informale sulla migrazione e i flussi di rifugiati della primavera 2016 e di una seduta speciale del Consiglio permanente dell'OSCE del 20 luglio 2016,

1. prende atto del lavoro del Gruppo di lavoro informale sulla migrazione e i flussi di rifugiati e degli esiti discussi durante la seduta speciale del Consiglio permanente dell'OSCE del 20 luglio 2016;
2. incoraggia le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei mandati esistenti e delle risorse disponibili, a continuare il loro lavoro sulla questione della migrazione, anche attraverso il potenziamento delle attività che prevedono lo scambio di migliori pratiche e rafforzando il dialogo e la cooperazione con i Partner per la cooperazione in modo da integrare le attività intraprese da altre organizzazioni internazionali e agenzie pertinenti;
3. incoraggia gli Stati partecipanti ad avvalersi anche della piattaforma dell'OSCE, così come di altri organi di lavoro pertinenti dell'OSCE, al fine di continuare ad affrontare le questioni connesse alla migrazione nel cui ambito l'OSCE ha sviluppato competenze, e a migliorare il dialogo su questioni connesse alla migrazione relativamente all'elaborazione di possibili misure efficaci e approcci comuni per farvi fronte.

4.5 Lavoratori migranti

Si veda anche:

II. 3.1.11: Libertà di circolazione, contatti umani e ricongiungimento familiare

II. 3.2.2: Diritti economici e sociali

II. 4.2: Rom e Sinti

II. 5.3: Lotta agli atti motivati da pregiudizio, intolleranza e odio

Helsinki 1975 (Cooperazione nei Campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica, e dell'Ambiente)

Gli Stati partecipanti,

Considerando che i movimenti dei lavoratori migranti in Europa hanno assunto dimensioni notevoli e che costituiscono un importante fattore economico, sociale e umano, sia nei paesi ospiti che nei paesi di origine,

Riconoscendo che le migrazioni di lavoratori hanno anche dato origine a un certo numero di problemi economici, sociali, umani e di altro genere sia nei paesi di immigrazione che nei paesi di origine,

Tenendo debitamente conto delle attività in questo campo della organizzazioni internazionali competenti, in particolare dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono del parere che i problemi sollevati sul piano bilaterale dalla migrazione dei lavoratori in Europa come pure fra gli Stati partecipanti debbano essere trattati dalle parti direttamente interessate, allo scopo di risolvere tali

problemi nel loro reciproco interesse, in considerazione della preoccupazione di ciascuno Stato interessato di tenere debitamente conto delle necessità che derivano dalla sua situazione socioeconomica, avuto riguardo all'obbligo di ciascuno Stato di conformarsi agli accordi bilaterali e multilaterali di cui è parte, e avendo presenti gli obiettivi seguenti:

- incoraggiare gli sforzi dei paesi d'origine diretti ad aumentare le possibilità di impiego per i loro cittadini nei loro stessi territori, in particolare sviluppando una cooperazione economica adeguata a questo scopo ed adatta ai paesi ospiti e ai paesi interessati;
- assicurare, grazie alla cooperazione fra il paese ospite ed il paese d'origine, le condizioni in cui possa avvenire il movimento ordinato dei lavoratori, proteggendo, nel contempo, il loro benessere personale e sociale e organizzare, all'occorrenza, il reclutamento ed una elementare preparazione linguistica e professionale dei lavoratori migranti;
- assicurare la parità di diritto fra i lavoratori migranti e i cittadini del paese ospite per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro nonché di assicurazione sociale, ed adoperarsi per garantire che i lavoratori migranti possano godere di condizioni soddisfacenti di vita e particolarmente di alloggio;
- far in modo, per quanto possibile, che i lavoratori migranti fruiscano delle stesse possibilità dei cittadini dei paesi ospiti nel trovare altri impieghi convenienti in caso di disoccupazione;
- considerare favorevolmente che ai lavoratori migranti venga concessa una formazione professionale e che, per quanto possibile, la lingua del paese ospite venga loro insegnata gratuitamente, nell'ambito della loro occupazione;
- confermare il diritto dei lavoratori migranti di ricevere, per quanto possibile, un'informazione regolare nella loro lingua, riguardante sia il loro paese di origine che il paese ospite;
- assicurare che i figli dei lavoratori migranti stabiliti nel paese ospite abbiano accesso all'istruzione ivi normalmente impartita alle stesse condizioni dei bambini di quel paese e, inoltre, permettere loro di ricevere una istruzione supplementare nella loro lingua, cultura nazionale, storia e geografia;
- tener presente che i lavoratori migranti, particolarmente quelli che hanno acquisito qualifiche, al rientro nei loro paesi dopo un certo periodo di tempo, possono contribuire a ovviare alla penuria di manodopera qualificata nel loro paese di origine;
- facilitare, in tutta la misura del possibile, la riunificazione dei lavoratori migranti con le loro famiglie;
- considerare con favore gli sforzi effettuati dai paesi d'origine per attirare il risparmio dei lavoratori migranti allo scopo di accrescere, nel quadro del loro sviluppo economico, le possibilità di impiego appropriate agevolando così il reinserimento di tali lavoratori al loro ritorno.

Madrid 1983 (Cooperazione nei Campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica, e dell'Ambiente)

Nel contesto delle disposizioni dell'Atto finale sul lavoro migrante in Europa, gli Stati partecipanti rilevano che i recenti sviluppi dell'economia mondiale hanno influito sulla situazione dei lavoratori migranti. A tale riguardo gli Stati partecipanti esprimono il loro desiderio che i paesi ospiti e i paesi di origine, mossi da uno spirito di reciproco interesse e di cooperazione, intensifichino i loro contatti per migliorare ulteriormente la situazione generale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, per quanto riguarda, fra l'altro, la protezione dei loro diritti umani, compresi i loro diritti economici, sociali e culturali, tenendo specialmente presenti i problemi specifici dei lavoratori migranti della seconda generazione. Essi si adopereranno inoltre per prevedere

o promuovere, ove esista una richiesta ragionevole, un adeguato insegnamento della lingua e della cultura dei paesi di origine.

Gli Stati partecipanti raccomandano che, fra le altre misure miranti a facilitare il reinserimento sociale ed economico dei lavoratori migranti rimpatriati, venga assicurata, mediante appropriati strumenti legislativi o accordi reciproci, la corresponsione delle pensioni acquisite o stabilite in base al sistema di previdenza sociale al quale tali lavoratori sono stati iscritti nel paese ospite.

Vienna 1989 (Cooperazione nei Campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica, e dell'Ambiente)

(40) Gli Stati partecipanti pongono in risalto l'esigenza di un'efficace attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid relative ai lavoratori migranti ed alle loro famiglie in Europa. Essi invitano i paesi di accoglimento e i paesi di origine a compiere sforzi per migliorare ulteriormente le condizioni economiche, sociali, culturali e le altre condizioni di vita dei lavoratori migranti e delle loro famiglie che risiedono legalmente nei paesi di accoglimento. Essi raccomandano che i paesi di accoglimento e i paesi di origine promuovano la loro cooperazione bilaterale nei settori rilevanti per facilitare il reinserimento dei lavoratori migranti e delle loro famiglie al loro ritorno nel paese di origine.

(41) Gli Stati partecipanti (...) considereranno favorevolmente le domande di riunificazione delle famiglie nonché i contatti e le visite familiari riguardanti lavoratori migranti di altri Stati partecipanti con residenza legale nei paesi di accoglimento.

(42) Gli Stati partecipanti assicureranno che i lavoratori migranti di altri Stati partecipanti e le loro famiglie possano liberamente avvalersi della propria cultura nazionale e preservarla ed avere accesso alla cultura del paese di accoglimento.

(43) Mirando ad assicurare effettivamente uguali possibilità per i figli dei lavoratori migranti e i figli dei propri cittadini per quanto concerne l'accesso a tutte le forme e a tutti i livelli d'istruzione, gli Stati partecipanti affermano la propria disponibilità a prendere le misure necessarie per meglio utilizzare e per migliorare le possibilità educative. Inoltre, essi incoraggeranno o faciliteranno, ove esista una richiesta ragionevole, un insegnamento supplementare nella propria madrelingua per i figli dei lavoratori migranti.

(44) Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni dei lavoratori migranti hanno una propria dimensione umana.

Copenhagen 1990

(22) Gli Stati partecipanti riaffermano che la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti hanno una propria dimensione umana. In tale contesto, essi

(22.1) concordano che la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti riguardano tutti gli Stati partecipanti e, in quanto tali, esse dovrebbero essere considerate nel quadro del processo CSCE,

(22.2) riaffermano il proprio impegno di attuare pienamente nelle legislazioni nazionali i diritti dei lavoratori migranti previsti dagli accordi internazionali di cui essi sono parti,

(22.3) considerano che nei futuri strumenti internazionali concernenti i diritti dei lavoratori migranti essi dovrebbero tener conto del fatto che tale questione è importante per tutti gli Stati partecipanti,

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Riconosciamo che le questioni riguardanti i lavoratori migranti e le loro famiglie che risiedono legalmente nei paesi ospitanti presentano aspetti economici, culturali e sociali nonché una dimensione umana. Riaffermiamo che la tutela e la promozione dei loro diritti, nonché l'attuazione dei relativi obblighi internazionali, è nostra comune preoccupazione.

Mosca 1991

(38) Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di assicurare che vengano rispettati i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie legittimamente residenti negli Stati partecipanti e sottolineano il loro diritto di esprimere liberamente le loro caratteristiche etniche, culturali, religiose e linguistiche. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto alle restrizioni prescritte dalla legge e conformi alle norme internazionali.

(38.1) Essi condannano tutti gli atti di discriminazione per motivi di razza, colore, origine etnica, di intolleranza e xenofobia contro i lavoratori migranti. Essi adotteranno, conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali, misure efficaci per promuovere la tolleranza, la comprensione, pari opportunità e il rispetto dei fondamentali diritti umani dei lavoratori migranti e adotteranno, qualora non l'abbiano già fatto, misure che vietino atti che costituiscono incitamento alla violenza sulla base di discriminazione, ostilità od odio di carattere nazionale, razziale, etnico o religioso.

(38.2) Essi adotteranno misure appropriate che consentano ai lavoratori migranti di partecipare alla vita della società degli Stati partecipanti.

(38.3) Essi rilevano che le questioni riguardanti la dimensione umana dei lavoratori migranti residenti nel loro territorio potrebbero, come qualsiasi altra questione relativa alla dimensione umana, essere sollevate nel quadro del meccanismo della dimensione umana.

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti

(36) Dichiarano nuovamente che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono universali, che di essi godono anche i lavoratori migranti dovunque essi vivano e sottolineano l'importanza dell'attuazione di tutti gli impegni CSCE relativi ai lavoratori migranti e alle loro famiglie che risiedono legalmente negli Stati partecipanti.

(37) Essi incoraggeranno la creazione di condizioni atte a promuovere una maggiore armonia nelle relazioni fra i lavoratori migranti e il resto della società dello Stato partecipante in cui essi risiedono legalmente. A tal fine essi cercheranno, fra l'altro, di proporre misure per facilitare la familiarizzazione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie con le lingue e la vita sociale del rispettivo Stato partecipante in cui essi legalmente risiedono così da consentire loro di partecipare alla vita della società del paese che li ospita.

(38) Conformemente alle loro politiche nazionali, alle leggi e agli obblighi internazionali, cercheranno, come opportuno, di creare le condizioni atte a promuovere l'eguaglianza di opportunità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'educazione, i servizi di sicurezza sociale e sanitaria, la casa, l'accesso ai sindacati nonché i diritti culturali per i lavoratori migranti che risiedono e lavorano legalmente.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

29. Essi hanno deciso che dovrebbero essere adottate misure appropriate per prevenire più efficacemente gli attacchi razzisti ed altre manifestazioni di intolleranza violenta contro i lavoratori migranti e le loro famiglie.

(...)

31. Essi continueranno a promuovere l'integrazione dei lavoratori migranti nelle società dei paesi in cui sono legalmente residenti. Riconoscono che il successo del processo di integrazione dipende anche dalla volontà degli stessi lavoratori migranti di perseguire attivamente tale integrazione ed hanno pertanto deciso di incoraggiarli in tal senso.

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

11. si impegna a combattere la discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti. Si impegna inoltre a facilitare l'integrazione dei lavoratori migranti nelle società in cui essi risiedono legalmente (...)

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.621: Tolleranza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione)

(...) gli Stati partecipanti si impegnano a:

(...)

- intraprendere iniziative, in conformità con le loro leggi nazionali e i loro obblighi internazionali, contro la discriminazione, l'intolleranza e la xenofobia nei confronti dei migranti e dei lavoratori migranti;
- prevedere lo svolgimento di attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul prezioso contributo dei migranti e dei lavoratori migranti per la società;

(...)

Lubiana 2005 (Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere: Quadro di cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE)

4. Gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi servizi di frontiera, autorità doganali, agenzie incaricate del rilascio di documenti di viaggio e visti, forze di polizia e agenzie per la migrazione, nonché fra altre pertinenti strutture nazionali, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

(...)

4.5 assicurare che tutte le persone che intendono attraversare le frontiere siano trattate in modo dignitoso, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali, al diritto internazionale, in particolare ai diritti dell'uomo, dei rifugiati e al diritto umanitario, nonché ai pertinenti impegni OSCE;

Lubiana 2005 (Decisione N.2/05 sulla migrazione)

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni relativi alla migrazione, in particolare quelli concernenti i lavoratori migranti, ed altri pertinenti impegni, (...)

riconoscendo la crescente importanza assunta dal fenomeno della migrazione, nonché le sfide e le opportunità che essa pone agli Stati partecipanti,

riconoscendo inoltre che la migrazione sta divenendo un fenomeno sempre più complesso e dai molteplici aspetti, che deve essere affrontato in modo globale e richiede pertanto un approccio transdimensionale a livello nazionale, regionale e internazionale,

riconoscendo che tutti gli Stati devono dotarsi di quadri nazionali efficaci per gestire la migrazione, sottolineando che la migrazione è intrinsecamente un problema transnazionale che richiede la cooperazione tra Stati,

prendendo atto che la migrazione rappresenta un importante fattore economico, sociale ed umano per i Paesi ospitanti e per i Paesi di origine,

riconoscendo inoltre che valide politiche di integrazione, che includano il rispetto per la diversità culturale e religiosa, nonché la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali rappresentano uno dei fattori per promuovere la stabilità e la coesione all'interno delle nostre società, (...)

esprimendo soddisfazione per la cooperazione esistente in seno all'OSCE, in particolare tra l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA) e le pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali,

considerato che l'OSCE, nel quadro del suo approccio globale alla sicurezza, potrebbe offrire contributi, tra l'altro, nei seguenti modi:

- lavorando in sinergia e sviluppando un più solido partenariato con gli organismi internazionali che si occupano in modo specifico di migrazione,
- facilitando il dialogo e la cooperazione tra gli Stati partecipanti, inclusi i paesi di origine, di transito e di destinazione nell'area dell'OSCE, nonché i Partner dell'OSCE per la cooperazione e i Partner mediterranei per la cooperazione,
- prestando assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, per l'elaborazione di efficaci politiche migratorie e l'attuazione dei pertinenti impegni nel quadro dell'OSCE,
- invitando gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di aderire agli strumenti internazionali in tale campo,

Atene 2009 (Decisione N.5/09 sulla gestione della migrazione)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo la crescente importanza e i benefici di un'efficace gestione della migrazione per lo sviluppo socio-economico, la coesione sociale, la sicurezza e la stabilità in tutti i paesi inclusi

quelli di origine, transito e destinazione, e riconoscendo pienamente i diritti umani dei migranti e dei loro familiari,

sottolineando l'importanza di integrare le politiche sulla migrazione nelle strategie economiche, sociali, ambientali, di sviluppo e di sicurezza e di affrontare la gestione della migrazione con approcci cooperativi, globali e transdimensionali,

sottolineando la necessità di facilitare la migrazione legale e di contrastare la migrazione clandestina,

tenendo presente i differenti approcci alle questioni relative alla migrazione adottati dagli Stati partecipanti all'OSCE, e avvalendosi della loro esperienza e delle loro migliori prassi,

ponendo l'accento sulla necessità di approfondire il dialogo e la cooperazione a tutti i livelli all'interno degli Stati e tra essi, e con tutti i pertinenti attori, comprese le parti sociali, la comunità imprenditoriale, la società civile e il mondo accademico, al fine di cogliere efficacemente le opportunità e affrontare le sfide relative alla gestione globale della migrazione,

confermando che la cooperazione, il dialogo e lo scambio di buone prassi e di informazioni su questioni relative alla gestione della migrazione restano una componente importante del concetto globale di sicurezza dell'OSCE, sostenuto nei modi appropriati e nel quadro dei rispettivi mandati, capacità e risorse in tutte tre le dimensioni,

1. incoraggia gli Stati partecipanti a continuare a impegnarsi nella gestione della migrazione:

- dedicando particolare attenzione alle cause principali della migrazione;
- assicurando che le proprie prassi nazionali in materia di migrazione siano conformi ai rispettivi obblighi internazionali e impegni nel quadro dell'OSCE;
- elaborando ulteriormente e rafforzando l'attuazione di politiche e piani d'azione nazionali di ampia portata ed efficaci sulla migrazione, come appropriato;
- migliorando la raccolta di dati comparabili sulla migrazione, al fine di facilitare il dialogo e lo scambio di migliori prassi a livello dell'OSCE;
- promuovendo la cooperazione e i partenariati tra paesi di origine e destinazione, attraverso la promozione di piani efficaci di migrazione legale, quali la migrazione circolare e altri tipi di programmi di mobilità di manodopera volontaria, a favore dello sviluppo dei paesi di origine e destinazione;
- rispettando i diritti umani dei migranti e incrementando gli sforzi volti a combattere la discriminazione, l'intolleranza e la xenofobia nei confronti dei migranti e delle loro famiglie;

2. incoraggia gli Stati partecipanti a integrare gli aspetti di genere nelle loro politiche sulla migrazione, prendendo nota delle raccomandazioni della Guida dell'OSCE sulle politiche in materia di migrazione sensibili alle specificità di genere;

3. esorta gli Stati partecipanti a rafforzare la gestione della migrazione tramite una migliore coerenza tra le politiche in materia di migrazione e le politiche economiche, sociali, ambientali e di sicurezza, attraverso la consultazione, il partenariato e la cooperazione tra i governi a livello bilaterale, regionale e interregionale, come appropriato;

4. incoraggia gli Stati partecipanti a adottare misure necessarie per minimizzare gli effetti negativi della crisi finanziaria ed economica globale sui migranti intensificando la cooperazione economica,

creando condizioni favorevoli per gli investimenti e lo sviluppo dell'impresa nonché facilitando il flusso di rimesse;

5. incarica il Consiglio permanente, i suoi organi sussidiari informali e le strutture esecutive dell'OSCE, conformemente ai loro rispettivi mandati in tutte le dimensioni, nel quadro del concetto globale di sicurezza dell'Organizzazione e nel quadro delle risorse disponibili di, tra l'altro:

- fornire un'ampia piattaforma regionale di dialogo sulle questioni riguardanti la migrazione e la sicurezza, sia tra gli Stati partecipanti all'OSCE, sia tra gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione, con il coinvolgimento di altri pertinenti attori, in piena conformità con le Norme procedurali dell'OSCE;
- continuare a occuparsi degli aspetti di genere della migrazione;
- assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nel migliorare la legislazione in materia di migrazione e nell'elaborare e attuare efficaci strategie politiche nazionali, fornendo consulenza e formazione, in cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali e regionali;
- contribuire agli sforzi internazionali volti a valutare il possibile impatto del degrado ambientale sulle pressioni migratorie, che i cambiamenti climatici potrebbero aggravare, al fine di assicurare una migliore preparazione in tale ambito;
- continuare ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nel promuovere una gestione efficace della migrazione, compreso lo scambio di migliori prassi, e nel facilitare la migrazione legale e contrastare la migrazione clandestina, dedicando particolare attenzione alla cooperazione bilaterale e multilaterale in tale campo.

4.6 Persone con disabilità

Mosca 1991

(41) Gli Stati partecipanti decidono di

(41.1) assicurare la tutela dei diritti dell'uomo per le persone invalide;

(41.2) prendere iniziative per assicurare a tali persone pari opportunità di partecipare pienamente alla vita della loro società;

(41.3) promuovere l'appropriata partecipazione di tali persone al processo decisionale nei campi che le riguardano;

(41.4) incoraggiare i servizi e la formazione di assistenti sociali per la riabilitazione professionale e sociale degli invalidi;

(41.5) incoraggiare condizioni favorevoli per l'accesso degli invalidi agli edifici e ai servizi pubblici, alle abitazioni, ai mezzi di trasporto, alle attività culturali e ricreative.

Milano 2018 (Decisione N.5/18 sullo sviluppo del capitale umano nell'era digitale)

(...)

consapevole che i cambiamenti nel mercato del lavoro introdotti dalla trasformazione digitale possono potenzialmente accrescere le disparità economiche e sociali e che è d'uopo consacrare maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano, con particolare riguardo alle donne, ai giovani

e alle persone con disabilità, soprattutto nei settori economici ad alta intensità di lavoro e con risorse umane poco qualificate,

(...)

determinato a promuovere l'apprendimento permanente e la formazione professionale lungo tutto l'arco della vita lavorativa come strumenti essenziali per lo sviluppo del capitale umano e il superamento dei divari digitali, in particolare per le donne e le ragazze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico,

(...)

riconoscendo, nel contesto della digitalizzazione dell'economia, la necessità di rafforzare la resilienza della forza lavoro e di adattare le politiche sul mercato del lavoro al fine di favorire la creazione di posti di lavoro nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti umani, una crescita economica sostenibile e inclusiva, e pari opportunità di partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro,

(...)

3. esorta gli Stati partecipanti a promuovere l'accesso a una istruzione di qualità, alla formazione, all'accrescimento delle competenze e alla riqualificazione professionale al fine di favorire le opportunità di impiego agevolando un accesso non discriminatorio per le donne, i giovani e le persone con disabilità, e con particolare riguardo a quanti lavorano nelle industrie ad alta intensità di manodopera;

(...)

4.7 Minori

Si veda anche:

II. 3.1.11: Libertà di circolazione, contatti umani e ricongiungimento familiare

II. 3.2.4: Diritto all'istruzione

II. 4.2: Rom e Sinti

II. 4.4: Rifugiati, sfollati, rimpatriati e apolidi

II. 4.5: Lavoratori migranti

II. 6.2: Prevenzione della tratta di esseri umani

Copenhagen 1990

- (13) Gli Stati partecipanti decidono di prestare particolare attenzione al riconoscimento dei diritti del bambino, dei suoi diritti civili e delle sue libertà individuali, dei suoi diritti economici, sociali e culturali, nonché del suo diritto ad una particolare tutela contro qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento. Essi considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano ancora fatto, alla Convenzione sui Diritti del Bambino, aperta alla firma degli Stati il 26 gennaio 1990.
- Essi riconosceranno nelle loro leggi nazionali i diritti del bambino così come sono stati definiti negli accordi internazionali di cui sono parti.

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

28. In occasione del decimo anniversario dell'adozione della Convenzione sui diritti del bambino e mettendo in pratica gli impegni OSCE di Copenaghen, ci impegniamo a promuovere attivamente i diritti e gli interessi dei bambini, specialmente in situazioni di conflitto e postconflittuali. Nei lavori dell'OSCE ci occuperemo regolarmente dei diritti dei bambini (...) Presteremo particolare attenzione al benessere fisico e psicologico dei bambini coinvolti o colpiti da conflitti armati.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

24. Adotteremo misure per (...) porre fine alle violenze perpetrate contro (...) i bambini nonché allo sfruttamento sessuale e a tutte le forme di traffico di esseri umani. Al fine di prevenire detti crimini, promuoveremo, fra l'altro, l'adozione o il rafforzamento di leggi che prevedano di processare le persone colpevoli di tali azioni, migliorando altresì la tutela delle vittime. Svilupperemo inoltre ed attueremo misure volte a promuovere i diritti e gli interessi dei bambini nei conflitti armati e nelle situazioni postbelliche, ivi inclusi i bambini profughi e sfollati. Cercheremo i mezzi per prevenire l'arruolamento forzato od obbligatorio di persone di età inferiore ai 18 anni per coinvolgerle in conflitti armati.

Bruxelles 2006 (Decisione N.15/06 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini)

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale dei bambini costituisce un problema grave e di ampie proporzioni in tutta la regione dell'OSCE e al di fuori di essa, con manifestazioni molteplici e interconnesse di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, tra cui la prostituzione, la pornografia infantile, la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale, il turismo sessuale e i matrimoni forzati di bambini,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale dei bambini offende la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini è un crimine grave e efferato, che coinvolge in molti casi la criminalità organizzata e che è necessario prevenire, investigare, perseguire e sanzionare con tutti i mezzi disponibili,

sottolineando la necessità di affrontare la vasta gamma di fattori che rendono i bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale, tra cui le disparità economiche, il mancato accesso all'istruzione e la discriminazione, ivi inclusa la discriminazione su base sessuale, nonché la necessità di contrastare la domanda di pornografia infantile e di turismo sessuale e di prevenire le azioni dei responsabili,

considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini è in crescita e che si sta diffondendo attraverso l'uso di nuove tecnologie come Internet,

(...)

1. condanna lo sfruttamento sessuale dei bambini in tutte le sue forme, in particolare:

(a) la prostituzione infantile e la pornografia infantile, ivi incluse azioni volte a offrire, ottenere, procurare, fornire o reclutare un minore a tali fini o trarre profitto dallo sfruttamento di un minore a tali fini;

- (b) ove si faccia uso di coercizione, forza, frode o minacce, abuso di fiducia, autorità o influenza su un minore, ovvero si offra o si dia denaro o altre forme di remunerazione/controprestazione in cambio di attività sessuali, anche nel corso di conflitti armati o in situazioni postconflittuali;
- (c) la produzione, distribuzione, divulgazione o trasmissione, l'offerta o comunque il mettere a disposizione materiale pornografico infantile in tutte le sue forme (tramite sistemi informatici, Internet o attraverso altri mezzi);
- (d) l'acquisizione e il possesso intenzionali di materiale pornografico infantile;
- (e) la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale;

2. invita gli Stati partecipanti a uniformare la loro legislazione in materia ai loro pertinenti impegni e obblighi internazionali;

3. esorta gli Stati partecipanti ad adottare un approccio olistico al problema dello sfruttamento sessuale dei bambini, affrontando i fattori che ne sono all'origine e che vi contribuiscono, tra cui la domanda, che favorisce tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, e ad elaborare strategie globali e fattive nonché misure atte a prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini;

4. esorta vivamente gli Stati partecipanti ad adottare tutte le misure giuridiche atte a perseguire lo sfruttamento sessuale dei bambini, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e deterrenti. A tale riguardo, incoraggia gli Stati partecipanti a prendere in considerazione misure giuridiche che consentano di perseguire i loro cittadini per gravi crimini a sfondo sessuale contro minori, anche nel caso in cui tali crimini siano commessi in un altro Paese;

5. invita gli Stati partecipanti a rafforzare le capacità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge di avviare fattivamente indagini e perseguire i colpevoli;

6. invita gli Stati partecipanti ad agevolare la tutela giuridica, l'assistenza, le appropriate cure mediche, i programmi di riabilitazione e reintegrazione per i minori vittime dello sfruttamento sessuale e, ove appropriato, ad assicurare il rientro in condizioni di sicurezza dei minori oggetto di tratta;

7. invita gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti i livelli sociali sul problema dello sfruttamento sessuale dei bambini;

8. consiglia agli Stati partecipanti di elaborare sistemi compatibili e interscambiabili di registrazione di dati riferentisi sullo sfruttamento sessuale dei bambini, con il dovuto riguardo alla riservatezza dei dati personali, nonché di promuovere meccanismi globali di raccolta ed analisi dei dati sullo sfruttamento sessuale dei minori;

9. esprime sostegno alle misure degli Stati partecipanti, in collaborazione con organizzazioni non governative (ONG) e con gli appropriati rappresentanti di pertinenti settori economici, quali l'industria del turismo, il settore alberghiero e quello dei media, per eliminare la domanda di sfruttamento sessuale dei bambini;

10. sollecita una più intensa cooperazione tra gli Stati partecipanti affinché i responsabili dello sfruttamento sessuale dei bambini siano individuati, indagati, perseguiti e puniti;

11. raccomanda agli Stati partecipanti di istituire programmi di formazione sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori per il personale impiegato, tra l'altro, nei settori della giustizia, della polizia, del turismo, dei trasporti, dell'assistenza sociale e sanitaria, della società civile, delle organizzazioni confessionali e dell'istruzione;

12. auspica che le pertinenti autorità degli Stati partecipanti, nel rispetto delle legislazioni nazionali in materia di tutela dei dati personali, collaborino con i gestori dei servizi Internet, con le società di carte di credito, con gli istituti bancari ed altri enti, nonché con le pertinenti ONG, al fine di rilevare informazioni attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e renderle note;

13. raccomanda la creazione di servizi di assistenza telefonica o tramite Internet, eventualmente in collaborazione con organizzazioni non governative, ai quali i cittadini possano rivolgersi in via confidenziale per denunciare episodi di sfruttamento sessuale di minori, al fine di consentire l'avvio di indagini da parte delle istituzioni preposte all'applicazione della legge nonché fornire appropriato sostegno alle vittime e alle loro famiglie;

(...)

15. incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, di esaminare modi e mezzi per assicurare l'appropriata formazione e sensibilizzazione dei funzionari OSCE sul problema dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo presenti il Codice di condotta per i funzionari dell'OSCE e l'Istruzione 11 per il personale in materia di tratta di esseri umani;

16. incoraggia le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, a prestare attenzione al tema dello sfruttamento sessuale dei minori, ivi inclusi i rapporti tra tale fenomeno e la tratta di esseri umani, e pone l'accento sulla necessità che tali strutture e gli Stati partecipanti cooperino con altre organizzazioni internazionali, ONG e con la società civile nella lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini.

Madrid 2007 (Decisione N.8/07 sulla lotta alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro)

Il Consiglio dei ministri, (...)

invita gli Stati partecipanti a:

(...)

20. intensificare gli sforzi volti a prevenire il lavoro minorile, prendendo in considerazione la possibilità di firmare e ratificare la Convenzione dell'OIL del 1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile, qualora non l'abbiano ancora fatto e, nel caso vi facciano già parte, attuandone le relative disposizioni;

(...)

Madrid 2007 (Decisione N.9/07 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet)

Il Consiglio dei ministri,

allarmato per il fatto che l'espansione di Internet abbia generato un enorme aumento su scala mondiale della visione e della diffusione di materiale pedopornografico nonché dei profitti che ne derivano, anche a favore di organizzazioni criminali,

(...)

determinato a combattere questo crescente fenomeno, anche attraverso il rafforzamento delle attività dell'OSCE per farvi fronte, decide di:

1. incoraggiare gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a creare un centro operativo nazionale o un'altra struttura, come appropriato, al fine di accrescere il coordinamento e promuovere, per quanto possibile, partenariati pubblico-privati per affrontare più efficacemente i problemi connessi allo sfruttamento sessuale dei minori;
2. invita gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a raccogliere e a registrare informazioni, conformemente alle disposizioni nazionali sulla tutela dei dati personali, relative a persone condannate per reati di sfruttamento o violenza sessuale a danno di minori, al fine di facilitare la cattura dei colpevoli e il monitoraggio della loro libertà vigilata, nonché a elaborare, ove appropriato, strumenti che consentano lo scambio a livello internazionale fra le agenzie preposte all'applicazione della legge di informazioni relative alla condanna e all'interdizione delle persone incriminate per reati di natura sessuale;
3. incoraggia gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a creare un sistema che consenta alle forze di polizia di collaborare con le emittenti pubbliche e diffondere rapidamente, ove appropriato, un allarme pubblico a seguito della scomparsa di un minore;
4. sollecita gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a considerare di perseguire penalmente l'acquisizione e il possesso deliberato di materiali pedopornografici, poiché la visione e il possesso di tali materiali favoriscono l'espansione di tale industria illecita;
5. incoraggia gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a istituire specifici servizi nazionali di assistenza telefonica per le denunce di violenza sui minori, ivi incluso lo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet;
6. invita gli Stati partecipanti a favorire, ove appropriato, una maggiore raccolta di dati e ricerche in merito allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedopornografia su Internet, allo scopo di comprendere meglio la portata e l'evoluzione del problema e pertanto accrescere l'efficacia dei programmi volti a combatterlo;
7. sostiene l'idea che gli Stati partecipanti, conformemente alla legislazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali, collaborino non soltanto su scala nazionale ma anche a livello internazionale con i fornitori dei servizi di Internet, le società di carte di credito, gli istituti bancari e altre società, al fine di prevenire l'uso di Internet per lo sfruttamento sessuale dei minori e impedire le relative procedure di pagamento con l'obiettivo di rendere tale reato meno redditizio e contrastare in tal modo la domanda di materiale pedopornografico su Internet;
8. rinnova l'invito agli Stati partecipanti a favorire la tutela giuridica, l'assistenza, appropriate cure mediche, programmi di riabilitazione e reintegrazione per i minori vittima di sfruttamento sessuale e, ove appropriato, ad assicurare il ritorno in condizioni di sicurezza dei minori vittima della tratta internazionale;
9. sollecita gli Stati partecipanti all'OSCE a potenziare ulteriormente la formazione specializzata dei funzionari di polizia, degli insegnanti e del personale sanitario, come appropriato, sul tema della lotta alla pedopornografia su Internet, anche avvalendosi di programmi esistenti come quelli offerti dal Centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati, e incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE di facilitare i contatti a tale riguardo;
10. incarica le pertinenti strutture dell'OSCE di assistere gli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, nell'attuazione della presente decisione e della Decisione del Consiglio dei ministri N.15/06, nell'ambito delle risorse disponibili e senza pregiudizio per le attività esistenti;

11. incarica il Segretariato dell'OSCE, nell'ambito delle risorse esistenti, di realizzare sul sito web POLIS della sua Unità per le questioni strategiche di polizia una sezione plurilingue dedicata alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet e, a tale riguardo, la sezione POLIS dovrebbe creare un foro di esperti incaricato di facilitare l'accesso da parte delle agenzie degli Stati partecipanti preposte all'applicazione della legge alle migliori prassi e alle tecniche investigative o al software disponibili e l'accesso all'assistenza in materia di elaborazione di leggi o di modelli legislativi, fornendo informazioni atte a sensibilizzare l'opinione pubblica, nonché collegamenti web per il pubblico;

(...)

Helsinki 2008 (Decisioni: Decisione N.5/08 sul potenziamento delle risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani attraverso un approccio globale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

7. invita gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a prevedere misure speciali di protezione e assistenza a minori vittima di tratta durante i procedimenti giudiziari penali, conformemente ai principi del superiore interesse del minore, della non discriminazione, della partecipazione e dell'opportunità del minore di essere ascoltato;

(...)

Basilea 2014 (Dichiarazione sui giovani)

Noi, (...), ricordiamo gli impegni OSCE relativi ai giovani e ai bambini, sanciti nell'Atto finale di Helsinki e in altre pertinenti decisioni dell'OSCE, e prendiamo atto degli sforzi compiuti da altre organizzazioni internazionali a tale riguardo, in particolare le Nazioni Unite.

Riconosciamo che i giovani e i bambini richiedono un'attenzione particolare e che le loro esigenze, le loro preoccupazioni e i loro interessi dovrebbero essere affrontati in modo globale.

Riconosciamo che i giovani sono potenzialmente in grado di contribuire allo sviluppo economico, politico e sociale e che essi possono offrire sostegno agli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni in tutte le tre dimensioni dell'OSCE.

(...)

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo)

(...)

esprimendo particolare preoccupazione per il fatto che i giovani, inclusi i bambini, vengono coinvolti nella radicalizzazione al terrorismo e reclutati come combattenti terroristi stranieri, e riconoscendo l'importanza di lavorare con i giovani per prevenire e contrastare la radicalizzazione dei giovani al terrorismo,

(...)

invitiamo gli Stati partecipanti:

(...)

14. a coinvolgere e fornire maggior potere ai giovani al fine di prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, tra l'altro:

(a) creando un clima favorevole e opportunità per la partecipazione e l'impegno volontario e libero dei giovani nella vita pubblica e nella promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei principi di democrazia, dello stato di diritto, della tolleranza, della non discriminazione, del dialogo, del rispetto e della comprensione reciproci, facilitandone altresì l'accesso ai servizi sociali;

(b) sostenendo i giovani che desiderano contribuire a tali sforzi attraverso la formazione scolastica e presso gli istituti di educazione superiore;

(c) sostenendo iniziative di sensibilizzazione condotte dai giovani e incentrate sui giovani, anche su Internet e i social media, atte a prevenire e contrastare la loro radicalizzazione al terrorismo e a promuovere il rispetto per i diritti umani, le libertà fondamentali, la tolleranza e la non discriminazione;

(d) promuovendo programmi che facilitino l'accesso dei giovani all'occupazione;

Belgrado 2015 (Dichiarazione sui giovani e la sicurezza)

Noi, (...), ricordiamo gli impegni OSCE relativi ai giovani, basati su pertinenti disposizioni dell'Atto finale di Helsinki.

Prendiamo atto degli sforzi compiuti dall'attuale Presidenza dell'OSCE e da quelle precedenti e sottolineiamo l'importanza di promuovere l'attuazione degli impegni OSCE sui giovani, particolarmente nel campo dell'educazione e sul ruolo che i giovani possono svolgere nel sostenere gli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni OSCE in tutte le tre dimensioni dell'OSCE.

Riconosciamo che i giovani e i bambini richiedono un'attenzione particolare e che le loro esigenze, le loro preoccupazioni e i loro interessi dovrebbero essere trattati in modo globale.

Milano 2018 (Decisione N.5/18 sullo sviluppo del capitale umano nell'era digitale)

(...)

consapevole che i cambiamenti nel mercato del lavoro introdotti dalla trasformazione digitale possono potenzialmente accrescere le disparità economiche e sociali e che è d'uopo consacrare maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano, con particolare riguardo alle donne, ai giovani e alle persone con disabilità, soprattutto nei settori economici ad alta intensità di lavoro e con risorse umane poco qualificate,

(...)

determinato a promuovere l'apprendimento permanente e la formazione professionale lungo tutto l'arco della vita lavorativa come strumenti essenziali per lo sviluppo del capitale umano e il superamento dei divari digitali, in particolare per le donne e le ragazze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico,

(...)

3. esorta gli Stati partecipanti a promuovere l'accesso a una istruzione di qualità, alla formazione, all'accrescimento delle competenze e alla riqualificazione professionale al fine di favorire le opportunità di impiego agevolando un accesso non discriminatorio per le donne, i giovani e le persone con disabilità, e con particolare riguardo a quanti lavorano nelle industrie ad alta intensità di manodopera;

4. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato, a promuovere l'istruzione, la formazione e la riconversione professionale, in particolare per le donne e le ragazze soprattutto in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, quale misura fondamentale per colmare i divari digitali e accrescere l'emancipazione delle donne attraverso la creazione di opportunità anche nella sfera economica;

(...)

Milano 2018 (Dichiarazione sul ruolo dei giovani nel contribuire alle iniziative di pace e di sicurezza)

1. Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, riconosciamo che i giovani sono una parte importante della società e possono svolgere un ruolo nel sostenere gli Stati partecipanti ai fini dell'attuazione degli impegni in tutte le tre dimensioni.

2. Ricordiamo gli impegni OSCE relativi ai giovani, basati sulle pertinenti disposizioni dell'Atto finale di Helsinki, sulla Dichiarazione sui giovani del Consiglio dei ministri di Basilea del 2014 e sulla Dichiarazione sui giovani e la sicurezza del Consiglio dei ministri di Belgrado del 2015.

3. Prendiamo atto delle risoluzioni (...) del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite sui giovani nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

4. Prendiamo atto degli sforzi compiuti dall'attuale e dalle precedenti Presidenze dell'OSCE e del lavoro svolto dagli Stati partecipanti per promuovere l'agenda sui giovani, la pace e la sicurezza, come la conferenza OSCE "Lavorare con i giovani per i giovani: rafforzamento della sicurezza e della cooperazione in rete", tenutasi a Malaga, Spagna, il 25 e 26 maggio 2017.

5. Riconosciamo il ruolo che i giovani possono svolgere nel contribuire a una cultura di pace, di dialogo, di giustizia e di coesistenza pacifica, di fiducia e di riconciliazione.

6. Invitiamo i Partner per la cooperazione a unirsi a noi su base volontaria nel sostenere la presente dichiarazione.

Tirana 2020 (Decisione N.6/20 sulla prevenzione e la lotta alla corruzione attraverso la digitalizzazione e una maggiore trasparenza)

(...)

riconoscendo che un settore pubblico basato sull'integrità, l'apertura, la trasparenza, la responsabilità, la reattività e lo Stato di diritto è fondamentale per prevenire e combattere la corruzione e per raggiungere una crescita economica e uno sviluppo sostenibile, migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti e contribuire agli sforzi degli Stati partecipanti volti a promuovere l'integrazione sociale e opportunità per tutti, incluso per le donne e i giovani,

(...)

1. invita gli Stati partecipanti a prevenire e a combattere la corruzione: (...)

(i) sostenendo l'educazione dei giovani, conformemente ai sistemi d'istruzione nazionali, sensibilizzandoli all'importanza del buongoverno, inclusa la trasparenza, e prevenendo e contrastando la corruzione anche incentivando l'acquisizione di competenze digitali, e rafforzando le misure

di sensibilizzazione, anche attraverso la promozione di azioni collettive e la collaborazione tra il settore pubblico e privato e la società civile;

4.8 Personale delle forze armate

Budapest 1994 (Decisioni: IV Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza)

27. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che il reclutamento o il richiamo di personale per prestare servizio nelle proprie forze militari, paramilitari e di sicurezza sia conforme ai suoi obblighi e impegni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

28. Gli Stati partecipanti faranno in modo che i diritti e i doveri del personale delle forze armate figurino nella loro legislazione o in altri documenti pertinenti. Essi prenderanno in esame l'introduzione di esenzioni da o alternative al servizio militare.

(...)

32. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che il personale delle forze militari, paramilitari e di sicurezza sia in condizione di godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rispecchiati nei documenti CSCE e nel diritto internazionale nonché di esercitarli, conformemente alle pertinenti disposizioni costituzionali e giuridiche e alle esigenze di servizio.

33. Ciascuno Stato partecipante prevederà appropriate procedure giuridiche e amministrative per tutelare i diritti di tutto il personale delle sue forze.

4.9 Persone in detenzione o in carcere

Si veda anche:

II. 2.4: Stato di diritto

II. 3.1.4: Libertà da arresto o detenzione arbitrari

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

Gli Stati partecipanti (...)

(23.2) assicureranno che tutte le persone detenute o incarcerate siano trattate con l'umanità e il rispetto dovuti alla dignità propria della persona umana;

(23.3) osserveranno le Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti nonché il Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell'applicazione delle leggi;

Copenaghen 1990

(15) Gli Stati partecipanti adotteranno i provvedimenti necessari per facilitare il trasferimento delle persone condannate ed esortano gli Stati partecipanti che non sono parti della Convenzione

sul Trasferimento delle Persone Condannate, firmata a Strasburgo il 21 novembre 1983, ad esaminare la possibilità di aderire alla Convenzione.

Mosca 1991

(23) Gli Stati partecipanti tratteranno tutte le persone private della loro libertà con umanità e con rispetto della dignità inerente alla persona umana e rispetteranno le norme internazionalmente riconosciute relative all'amministrazione della giustizia e ai diritti umani dei detenuti.

(...)

(vi) qualsiasi persona arrestata o detenuta, abbia il diritto, senza indebito ritardo, di notificare o di richiedere all'autorità competente di notificare a persone appropriate di sua scelta l'arresto, la detenzione, l'incarcerazione e il luogo ove si trova; qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta dalla legge e conforme alle norme internazionali;

(vii) siano adottate misure efficaci, se ciò non sia già stato fatto, per assicurare che gli organi responsabili dell'applicazione della legge non approfittino della situazione di una persona detenuta o incarcerata al fine di obbligarla a confessare, o ad autoincriminarsi in altro modo, o a costringerla a testimoniare contro qualsiasi altra persona;

(viii) la durata di qualsiasi interrogatorio e gli intervalli fra di essi siano registrati e certificati, conformemente alla legislazione nazionale;

(ix) una persona detenuta o il suo consulente legale abbiano il diritto di presentare una richiesta o un ricorso per quanto riguarda il suo trattamento, in particolare quando siano state applicate torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, alle autorità responsabili dell'amministrazione del luogo di detenzione e alle autorità superiori, e, quando necessario, alle autorità competenti investite del potere di revisione o evasione dei ricorsi;

(x) tale richiesta o ricorso siano prontamente evasi e sia data loro risposta senza indebiti ritardi; se la richiesta o il ricorso sono rigettati o in caso di eccessivo ritardo, il ricorrente avrà il diritto di sottoporre il caso ad un'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità; il fatto di aver presentato una richiesta o un ricorso non pregiudicherà né la persona detenuta o incarcerata né il ricorrente;

(...)

(23.2) Gli Stati partecipanti

(i) si adopereranno per adottare misure, se necessario, intese a migliorare le condizioni delle persone detenute o incarcerate;

(ii) presteranno particolare attenzione alla questione delle alternative all'incarcerazione.

Bruxelles 2006 (Dichiarazione di Bruxelles sui sistemi di giustizia penale)

Riteniamo che:

(...)

- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano essere consapevoli e rispettosi dello stato di salute delle persone che hanno in custodia e, in particolare, adottare misure immediate per garantire assistenza medica ogni qual volta ciò risulti necessario.

(...)

Riteniamo che l'esecuzione di pene detentive e il trattamento dei detenuti debbano tener conto dei requisiti di incolumità, sicurezza e disciplina, garantendo al tempo stesso condizioni di detenzione che non offendano la dignità umana e che offrano ai detenuti attività occupazionali utili e programmi di riabilitazione adeguati che li preparino al reinserimento nella società.

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti (...) a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

4. (...) diritto all'assistenza legale e rispetto dei diritti umani delle persone in stato di detenzione; (...)

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo)

(...)

prendendo atto del fatto che la radicalizzazione al terrorismo e il reclutamento da parte dei terroristi possono avere luogo nelle prigioni, e affermando pertanto l'importanza di elaborare e scambiare, ove appropriato, linee guida internazionali sulla reintegrazione, la riabilitazione e la prevenzione della radicalizzazione al terrorismo nelle prigioni,

(...)

Tirana 2020, (Decisione N.7/20 sulla prevenzione ed eliminazione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti)

(...)

sottolineando l'importanza di mantenere efficaci garanzie giuridiche e procedurali a tutela delle persone in stato di detenzione, sin dalle prime fasi della custodia cautelare, quale efficace deterrente per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

(...)

riconoscendo che gli Stati partecipanti devono salvaguardare i diritti e tutelare i diritti umani delle persone private della loro libertà, tra cui anche i condannati alla pena capitale, conformemente ai loro obblighi internazionali,

riaffermando che tutte le persone private della loro libertà saranno trattate con umanità e con rispetto per la dignità intrinseca dell'essere umano e riconoscendo l'importanza per gli Stati partecipanti di adottare sistematicamente misure adeguate al fine di migliorare le condizioni di detenzione e assicurare in tal modo un maggior rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità, tenendo conto anche delle Regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (le Regole "Nelson Mandela") o norme analoghe,

(...)

invita gli Stati partecipanti a: (...)

5. rinunciare o astenersi dal ricorso a tecniche di interrogatorio assimilabili alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ivi compreso allo scopo di estorcere dichiarazioni o una confessione;

6. mettere in atto efficaci garanzie giudiziarie e procedurali in tutte le fasi della detenzione, a partire dalla custodia cautelare;

7. rispettare le salvaguardie relative alla libertà, alla sicurezza e alla dignità della persona e assicurare che siano abolite la detenzione prolungata in isolamento e la detenzione e gli interrogatori in luoghi segreti nella consapevolezza che tale detenzione può facilitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e che ne è già di per sé una manifestazione;

(...)

9. garantire che qualsiasi persona detenuta o imprigionata o i suoi legali abbiano il diritto di presentare una richiesta o sporgere una denuncia presso le autorità competenti in merito al trattamento della persona detenuta o imprigionata, in particolare qualora si presuma che sia stata inflitta tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante; tale richiesta o denuncia verrà prontamente esaminata ed evasa senza indebiti ritardi e né la persona detenuta o imprigionata né il denunciante o i testimoni subiranno maltrattamenti o ritorsioni a seguito della richiesta presentata, della denuncia sporta e delle prove fornite;

(...)

5.

**Impegni relativi
a uguaglianza, tolleranza
e non discriminazione**



5.1 Clausole di uguaglianza e non discriminazione

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1.(a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti — Principio VII)

Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (...) per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(13.7) assicureranno a tutti coloro che si trovano nel proprio territorio e sono soggetti alla propria potestà i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di alcun genere, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d'altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o qualsiasi altra condizione;

(13.8) assicureranno che nessuna persona che eserciti, esprima l'intenzione di esercitare o cerchi di esercitare tali diritti e libertà, o un membro della sua famiglia siano soggetti, per ciò stesso, a discriminazioni di alcun genere;

Copenhagen 1990

(5) [Gli Stati partecipanti] dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(...)

(5.9) tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza discriminazione, a un'uguale tutela da parte della legge. A tale riguardo, la legge vieta qualsiasi discriminazione e garantisce a tutte le persone una tutela uguale ed effettiva contro discriminazioni comunque giustificate,

(...)

(25.3) le misure che derogano dagli obblighi devono essere limitate all'ambito rigorosamente richiesto dalle esigenze della situazione,

(25.4) tali misure non devono operare discriminazioni esclusivamente per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine sociale o appartenenza a una minoranza.

(...)

(31) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esercitare pienamente ed effettivamente i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza discriminazioni di alcun genere e in piena eguaglianza dinnanzi alla legge.

Gli Stati partecipanti adotteranno, ove necessario, misure speciali allo scopo di garantire alle persone appartenenti a minoranze nazionali piena eguaglianza rispetto agli altri cittadini nell'esercizio e nel godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

5.2 Parità di diritti tra uomini e donne

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

[Gli Stati partecipanti] sottolineano l'importanza di garantire la parità dei diritti dell'uomo e della donna; di conseguenza essi concordano di intraprendere tutte le azioni necessarie per promuovere una partecipazione ugualmente effettiva dell'uomo e della donna nella vita politica, economica, sociale e culturale.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(15) Gli Stati partecipanti confermano la loro determinazione di assicurare la parità dei diritti dell'uomo e della donna. Conseguentemente adotteranno tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, per promuovere una partecipazione ugualmente effettiva dell'uomo e della donna alla vita politica, economica, sociale e culturale. Essi considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano ancora fatto, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna.

Mosca 1991

(40) Stati partecipanti riconoscono che la parità piena e reale fra l'uomo e la donna è un aspetto fondamentale di una società giusta e democratica basata sullo stato di diritto. Essi riconoscono che la piena evoluzione della società e il benessere di tutti i suoi membri richiedono pari opportunità per una partecipazione piena e paritaria dell'uomo e della donna. In tale contesto essi

(40.1) assicureranno che tutti gli impegni CSCE relativi alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali vengano attuati pienamente e senza discriminazione per quanto riguarda il sesso;

(40.2) rispetteranno pienamente la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Contro la Donna (CEDAW), se ne sono parti e, qualora non l'abbiano già fatto, prenderanno in considerazione la ratifica o l'adesione a tale Convenzione; gli Stati che hanno ratificato o aderito a tale Convenzione con riserve prenderanno in considerazione la loro revoca;

(40.3) adempiranno in maniera efficace agli obblighi assunti in strumenti internazionali di cui siano parti e adotteranno misure appropriate per attuare le Strategie Future delle Nazioni Unite per il Progresso della Donna della Conferenza di Nairobi (FLS);

(40.4) affermano che è loro obiettivo conseguire non solo de jure, ma anche de facto pari opportunità fra l'uomo e la donna e promuovere misure efficaci a tal fine;

(40.5) costituiranno o rafforzeranno gli strumenti nazionali, come appropriato, per il progresso della donna al fine di assicurare che programmi e politiche siano valutati rispetto al loro impatto sulla donna;

(40.6) incoraggeranno misure per assicurare in maniera efficace la piena opportunità economica della donna, incluse politiche e prassi occupazionali non discriminatorie, parità di accesso all'istruzione e alla formazione, e misure intese ad agevolare i lavoratori e le lavoratrici nell'assolvimento delle loro responsabilità congiunte occupazionali e familiari; e cercheranno di assicurare che qualsiasi politica o programma di adeguamento strutturale non abbia un effetto negativo discriminatorio sulla donna;

(40.7) cercheranno di eliminare tutte le forme di violenza contro la donna, e tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile anche assicurando adeguati divieti legislativi contro tali atti e altre misure appropriate;

(40.8) incoraggeranno e promuoveranno uguali opportunità per la piena partecipazione della donna a tutti gli aspetti della vita politica e pubblica, ai processi decisionali e alla cooperazione internazionale in generale;

(40.9) riconosceranno il ruolo vitale svolto dalla donna e dalle organizzazioni femminili nelle attività nazionali e internazionali intese a promuovere e rafforzare i diritti della donna fornendo, fra l'altro, servizi e appoggio diretti alla donna e incoraggiando una cooperazione significativa fra i governi e tali organizzazioni al fine di compiere progressi per la parità della donna;

(40.10) riconosceranno il valido contributo della donna a tutti gli aspetti della vita politica, culturale, sociale ed economica e promuoveranno un'ampia comprensione di tali contributi, inclusi quelli apportati in settori informali e non retribuiti;

(40.11) adotteranno misure per agevolare l'accesso alle informazioni riguardanti le donne e i diritti della donna in base al diritto internazionale e alla legislazione nazionale;

(40.12) svilupperanno politiche educative, compatibili con i loro sistemi costituzionali, per appoggiare la partecipazione della donna in tutti i settori dello studio e del lavoro, inclusi settori non tradizionali, e incoraggeranno e promuoveranno una maggiore comprensione delle questioni relative alla parità fra l'uomo e la donna;

(40.13) assicureranno la raccolta e l'analisi di dati per valutare adeguatamente, controllare e migliorare la situazione della donna; tali dati non dovrebbero contenere alcuna informazione personale.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

23. L'esercizio pieno e paritario da parte della donna dei propri diritti umani è elemento essenziale per la realizzazione di un'area OSCE più pacifica, prospera e democratica. Ci impegniamo affinché la parità tra uomo e donna divenga parte integrante delle nostre politiche, sia a livello dei nostri Stati che all'interno dell'Organizzazione.

(...)

24. Adotteremo misure per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e porre fine alle violenze perpetrate contro le donne e i bambini nonché allo sfruttamento sessuale e a tutte le forme di traffico di esseri umani. (...)

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

2. decide di potenziare le iniziative in corso volte ad accrescere la partecipazione e il ruolo delle donne nella promozione della democratizzazione e dello sviluppo economico, e a favorire l'integrazione delle disposizioni del Piano d'azione dell'OSCE per le pari opportunità nelle politiche nazionali, ove applicabile. Decide inoltre di potenziare i suoi sforzi intesi a raggiungere nell'ambito dell'OSCE un equilibrio tra i sessi a tutti i livelli, tenendo pienamente conto a tale riguardo del principio di assumere personale proveniente da tutti gli Stati partecipanti su una base di equità. (...)

Sofia 2004 (Decisione N.14/04 sul Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che la parità dei diritti fra uomini e donne e la tutela dei loro diritti umani sono elementi fondamentali per la pace, la democrazia sostenibile, lo sviluppo economico e, pertanto, per la sicurezza e la stabilità nella regione dell'OSCE,

(...)

consapevole della necessità di rispecchiare in modo appropriato una prospettiva di parità fra i sessi nelle attività svolte sotto gli auspici dell'OSCE e della necessità che gli Stati partecipanti adottino tutte le misure necessarie volte ad incoraggiare la presa di coscienza delle questioni concernenti la parità fra i sessi, nonché a promuovere l'uguaglianza di diritti e la piena e paritaria partecipazione delle donne e degli uomini alla società, con l'obiettivo di promuovere sistematicamente la parità fra i sessi ed accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi nell'area dell'OSCE*, che è essenziale per la sicurezza globale,

(...)

decide di approvare il Piano di azione 2004 per la promozione della parità fra i sessi, adottato dal Consiglio permanente il 2 dicembre 2004 con la Decisione N.638 allegata alla presente Decisione.

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.14/04: Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi)

(...)

3. Accordare costantemente e in modo efficace la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi con l'obiettivo di conseguire la parità è importante se si vuole utilizzare appieno il capitale umano nell'area dell'OSCE. L'uguaglianza fra i sessi contribuisce alla sicurezza globale, che è un obiettivo delle attività dell'OSCE nelle sue tre dimensioni. La prassi di considerare sempre detti aspetti è un mezzo per contribuire a raggiungere tale obiettivo. Si dovrà, pertanto, tenere conto della prospettiva della parità nelle attività, nei progetti e nei programmi dell'Organizzazione al fine di realizzare l'uguaglianza fra i sessi nelle operazioni dell'Organizzazione e negli Stati partecipanti. La promozione della parità fra uomini e donne, quale elemento integrante delle politiche e delle prassi dell'OSCE, è responsabilità comune degli Stati partecipanti, del Presidente in esercizio, del Segretario generale e dei capi delle istituzioni e delle missioni. Nell'intraprendere tale sforzo, si dovrà tenere presente che se l'uguaglianza fra i sessi diventerà realtà in ogni settore e ad ogni livello della società, sia uomini che donne beneficeranno di tale cambiamento.

(...)

* “Accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi è il processo di valutazione delle implicazioni per uomini e donne di ogni azione pianificata, comprendendo la legislazione, le politiche o i programmi in tutti i settori e a tutti i livelli. È una strategia intesa a far sì che le tematiche e le esperienze di entrambi i sessi diventino una dimensione integrante della definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi in tutti gli ambiti politici, economici e sociali, affinché uomini e donne possano trarne pari beneficio e non venga perpetuata l'ineguaglianza. Il fine ultimo è quello di conseguire la parità.” Vedi i documenti ufficiali dell'Assemblea generale, 52a sessione, supplemento N.3 (A/52/3/Rev.1), Capitolo IV, paragrafo 4.

8. Accordare costantemente la dovuta considerazione agli aspetti legati alle differenze fra i sessi richiede un'attenzione coerente e sistematica alle prospettive della parità fra i sessi (...) basate su un approccio transdimensionale, nonché su adeguati meccanismi di monitoraggio e di verifica. (...)

IV. PROMOZIONE DELLA PARITÀ FRA I SESSI NEGLI STATI PARTECIPANTI

41. Gli Stati partecipanti, singolarmente e collettivamente, sono direttamente responsabili e debbono rendere conto ai propri cittadini dell'attuazione dei loro impegni in materia di uguaglianza di diritti e di pari opportunità per uomini e donne. Essi si sono impegnati a fare in modo che la questione della parità fra uomini e donne diventi parte integrante delle loro politiche sia a livello nazionale, che in seno all'Organizzazione. Essi assicureranno di utilizzare appieno i pertinenti fori dell'OSCE per verificare l'attuazione degli impegni dell'Organizzazione in materia di parità.

42. Si raccomanda pertanto agli Stati partecipanti di:

- assicurare che l'Organizzazione sviluppi politiche che promuovano efficacemente la parità fra i sessi e che le nuove proposte e iniziative tengano in considerazione una prospettiva di uguaglianza;
- istituire o rafforzare meccanismi esistenti atti a garantire la parità fra i sessi, mettendo anche a disposizione l'assistenza di una persona o di un organo imparziale e indipendente, come un difensore civico/commissario per i diritti dell'uomo, al fine di trattare le questioni inerenti alla discriminazione su base sessuale contro singoli cittadini;
- rispettare ed attuare pienamente gli standard e gli impegni internazionali assunti in materia di parità, non discriminazione e diritti delle donne e delle ragazze;
- ottemperare alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), qualora ne siano già parte o, diversamente, considerare di ratificarla o aderirvi. Gli Stati che hanno ratificato o aderito alla Convenzione avanzando riserve prenderanno in considerazione il ritiro delle stesse. Gli Stati parte del CEDAW sono anche invitati a considerare di ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;
- qualora essi siano Stati parte della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), e/o del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), presentare rapporti con regolarità e tempestività ai rispettivi organi e coinvolgere le organizzazioni delle donne nell'elaborazione degli stessi;
- intraprendere ulteriori iniziative, ove necessario, al fine di garantire un ambiente sicuro per i propri cittadini e il diritto alla pari tutela in base alla legge (...)

(...)

- avvalersi dell'esperienza dell'OSCE al fine di sviluppare strategie e politiche paritarie transdimensionali ed includere nei seguiti di tali politiche, fra l'altro, l'utilizzo di pertinenti meccanismi di analisi e monitoraggio atti a valutare l'impatto delle strategie e delle politiche in materia di parità, in modo da poter individuare e affrontare gli ostacoli che si frappongono alla loro piena attuazione.

Lubiana 2005 (Decisione N.14/05 sul ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che le conoscenze, le capacità e l'esperienza di entrambi i sessi sono indispensabili per la pace, la democrazia sostenibile, lo sviluppo economico e, quindi, per la sicurezza e la stabilità nella regione dell'OSCE,

riconoscendo inoltre che la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza stabilisce un legame fra parità fra i sessi e sicurezza, concentrando l'attenzione sul ruolo delle donne nelle questioni attinenti alla pace e alla sicurezza a tutti i livelli, (...)

sottolineando l'importanza della partecipazione piena e paritaria delle donne in tutte le fasi della prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché nell'edificazione della pace,

riconoscendo la necessità che l'OSCE intraprenda concrete iniziative per integrare le donne nelle sue attività di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale anche nei seguenti modi:

1. assicurando l'attiva messa in atto in tutta l'Organizzazione del Piano d'azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi, adottato con la Decisione del Consiglio permanente N.638 del 2 dicembre 2004,
2. integrando nelle attività dell'OSCE, come appropriato, i passaggi pertinenti della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul ruolo delle donne a tutti i livelli della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione postconflittuale,
3. incoraggiando gli Stati partecipanti a creare un elenco nazionale di potenziali candidate femminili (come richiesto nel paragrafo 22 del Piano d'azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi) e ad adottare efficaci iniziative al fine di assicurare che le donne vengano esaurientemente informate e incoraggiate a candidarsi per incarichi nel settore della prevenzione dei conflitti e della ricostruzione postconflittuale, in particolare per incarichi direttivi,
4. esortando gli Stati partecipanti ad affidare ad un maggior numero di donne la direzione di istituzioni e missioni, nonché altri incarichi di grado elevato nell'ambito dell'OSCE,
5. incoraggiando attivamente l'assunzione di donne nelle presenze dell'OSCE sul terreno, in particolare per posizioni direttive, con l'obiettivo di avere un consistente numero di donne a capo delle stesse,
6. esortando gli Stati partecipanti e le strutture dell'OSCE, come appropriato, a sostenere e incoraggiare programmi di formazione e di educazione a favore delle donne e delle giovani, nonché progetti volti a promuovere la partecipazione delle donne nell'edificazione di una pace sostenibile; invitando inoltre gli Stati ad attribuire maggiore peso alle organizzazioni femminili, a sostenere le iniziative di pace promosse dalle donne, attraverso i media e seminari sui diritti umani e la parità fra i sessi, nonché a sensibilizzare le donne sull'importanza della loro partecipazione ai processi politici,

7. esortando gli Stati partecipanti e le strutture dell'OSCE, come appropriato, a sviluppare politiche specifiche che incoraggino la partecipazione piena e paritaria delle donne e delle organizzazioni femminili alla prevenzione e risoluzione dei conflitti e alla ricostruzione postconflittuale, nonché a incoraggiare e a sostenere lo scambio di esperienze e delle migliori prassi e, inoltre, a partecipare alle iniziative di pace promosse dalle donne,

8. invitando gli Stati partecipanti a tener conto del ruolo importante e delle particolari necessità delle donne e delle giovani nella messa in atto di politiche governative e di soluzioni durevoli per la tutela dei rifugiati e degli sfollati, come i ritorni volontari, il reinsediamento, la riabilitazione, la (re)integrazione o il rimpatrio in condizioni di sicurezza e dignità,

9. raccomandando che gli Stati partecipanti valutino regolarmente le iniziative adottate per promuovere costantemente la parità tra uomini e donne nei processi di prevenzione e gestione dei conflitti e di ricostruzione, rendendo pubbliche tali valutazioni a beneficio di attività di formazione che siano sensibili al tema della parità fra i sessi e in attuazione dei pertinenti impegni, nonché per aumentare la consapevolezza della loro importanza,

decide di:

- incaricare il Segretario generale di fare specifico riferimento, nel suo rapporto annuale sull'attuazione della Decisione N.638 del Consiglio permanente sul Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi, all'attuazione nell'ambito dell'Organizzazione delle parti della Risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU di interesse per l'OSCE;
- incaricare il Segretariato, nel contesto degli obiettivi del Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi, di elaborare in cooperazione con gli Stati partecipanti, ulteriori misure finalizzate ad accrescere notevolmente il numero di donne impiegate presso il Segretariato, le istituzioni e le operazioni sul terreno dell'OSCE, con particolare riguardo agli incarichi direttivi e ai livelli decisionali;
- incaricare le strutture e le istituzioni dell'OSCE di elaborare o modificare progetti, strategie e iniziative pertinenti e di intraprendere altre attività, tra cui lo scambio di informazioni con le Nazioni Unite, al fine di adempiere gli impegni contenuti nella presente decisione;
- invitare gli Stati partecipanti all'OSCE e le istituzioni dell'Organizzazione a riferire alla Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza circa i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni previsti dalla presente decisione.

Atene 2009 (Decisione N.7/09 sulla partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica)

Il Consiglio dei ministri, (...)

consapevole della persistente sottorappresentanza delle donne in seno agli organi decisionali nei settori legislativi, esecutivi, compresi i servizi di polizia, e giudiziari nell'area dell'OSCE,

preoccupato per il fatto che la diffusa discriminazione nei confronti delle donne continua a pregiudicare la loro effettiva partecipazione alla vita politica e pubblica a tutti i livelli,

(...)

richiamando la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con cui si chiede una partecipazione piena e paritaria delle donne al processo decisionale nel quadro della prevenzione dei conflitti, nonché alla ricostruzione postconflittuale, e sottolineando l'importanza della loro

piena ed equa partecipazione e del loro coinvolgimento in tutte le iniziative volte al mantenimento e alla promozione della pace e della sicurezza,

tenendo conto della risoluzione 1889 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con cui si esortano le organizzazioni internazionali e regionali a adottare ulteriori misure al fine di accrescere la partecipazione femminile in tutte le fasi dei processi di pace,

rilevando che il 18 dicembre 2009 ricorre il 30° anniversario della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), il cui obiettivo è porre fine alla discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica, e rilevando che il 10 dicembre ricorre il 10° anniversario dell'apertura alla firma del Protocollo della Convenzione,

riconoscendo che le donne possono trovarsi a dover affrontare ulteriori ostacoli, oltre a quelli legati al genere, alla loro partecipazione alla vita politica e pubblica,

invita gli Stati partecipanti a:

1. considerare la possibilità di adottare misure specifiche volte a realizzare l'equilibrio di genere in tutti gli organi legislativi, giudiziari ed esecutivi, compresi servizi di sicurezza, quali le forze di polizia;
2. prendere in considerazione possibili misure legislative atte a favorire una partecipazione più equilibrata delle donne e degli uomini alla vita politica e pubblica e in particolar modo a livello decisionale;
3. incoraggiare tutti gli attori politici a promuovere l'equa partecipazione delle donne e degli uomini in seno ai partiti politici, al fine di addivenire ad una rappresentanza più equilibrata in termini di genere nelle cariche pubbliche elettive a tutti i livelli decisionali;
4. considerare la possibilità di adottare misure volte a creare pari opportunità nei servizi di sicurezza, comprese le forze armate, ove pertinente, al fine di garantire equità nel reclutamento, nel mantenimento in servizio e nella promozione di uomini e donne;
5. sviluppare e introdurre, ove necessario, processi aperti e partecipativi che accrescano la partecipazione delle donne e degli uomini in tutte le fasi di elaborazione di leggi, programmi e politiche;
6. garantire pari retribuzione a donne e uomini nel quadro delle iniziative di consolidamento della pace;
7. adottare le misure necessarie per stabilire, ove appropriato, efficaci meccanismi nazionali di valutazione dell'equa partecipazione e rappresentanza femminile;
8. sostenere, come appropriato, enti non governativi e di ricerca nella realizzazione di studi mirati e iniziative di sensibilizzazione volti ad individuare problemi specifici nella partecipazione femminile alla vita politica e pubblica, nonché nella promozione delle pari opportunità per donne e uomini;
9. incoraggiare la condivisione del lavoro e delle responsabilità parentali tra donne e uomini al fine di promuovere pari opportunità per le donne di partecipare in modo effettivo alla vita politica e pubblica.

Vilnius 2011 (Decisione N.10/11 sulla promozione delle pari opportunità per le donne in ambito economico)

(...)

riconoscendo che la partecipazione delle donne alla sfera economica contribuisce in modo significativo alla ripresa economica, alla crescita sostenibile e alla creazione di società coese ed è quindi essenziale per la sicurezza e la stabilità nella regione dell'OSCE,

rilevando con preoccupazione le persistenti disuguaglianze con cui sono confrontate le donne nella regione dell'OSCE in termini di partecipazione al mercato del lavoro, tra cui anche la segregazione in ambito lavorativo, la disparità di accesso alla protezione sociale, così come all'occupazione di qualità a tempo pieno, nonché la lentezza dei progressi nell'ambito delle iniziative intese a colmare le disparità retributive a parità di lavoro, con conseguente riduzione delle retribuzioni e delle pensioni percepite dalle donne nell'arco della vita e aumento della povertà femminile,

esprimendo preoccupazione per la persistente sottorappresentazione delle donne in posizioni dirigenziali e nei processi decisionali di natura economica nel settore pubblico e privato,

esprimendo inoltre preoccupazione per le persistenti restrizioni che gravano sull'effettiva partecipazione delle donne alla sfera economica, in particolare per quanto riguarda l'accesso a risorse economiche e finanziarie come prestiti e diritti di proprietà e di successione, nonché il controllo su tali risorse,

riconoscendo la necessità di una migliore e sistematica raccolta di dati disaggregati per genere e di studi sulle pari opportunità nella sfera economica come base per pianificare le politiche e l'azione,

ricordando la necessità di politiche economiche e sociali che mirino ad affrontare alla radice le cause della tratta di esseri umani, soprattutto allo scopo di eliminare la discriminazione contro le donne nel mondo del lavoro e di tenere conto dei fattori economici che accrescono la vulnerabilità delle donne alla tratta,

riconoscendo la necessità di continuare a monitorare l'attuazione degli impegni esistenti che mirano a eliminare le discriminazioni contro le donne e a promuovere le pari opportunità per le donne nella sfera economica, con l'obiettivo di individuare e scambiare buone prassi e sviluppare approcci efficaci, anche in seno all'Organizzazione e alle sue strutture esecutive,

(...)

riconoscendo che le donne possono incontrare ulteriori ostacoli, oltre a quelli basati sul genere, alla loro partecipazione alla sfera economica,

invita gli Stati partecipanti a:

1. raccogliere e analizzare dati per individuare e affrontare gli ostacoli che impediscono alle donne di realizzare il loro potenziale nella sfera economica e (...) prestare sostegno a organismi non governativi e di ricerca al fine di elaborare studi mirati, anche sulle buone prassi;

2. valutare la ripartizione delle risorse finanziarie per la promozione della parità fra uomo e donna nella sfera economica e adottare misure concrete che si traducano in pari opportunità di partecipare alla sfera economica e in pari accesso alla protezione sociale da parte delle donne, nonché in un sostegno all'occupazione di qualità e/o al lavoro autonomo a tempo pieno;

3. facilitare lo sviluppo da parte delle donne di competenze imprenditoriali e di altre competenze in ambito lavorativo e integrare gli aspetti di genere, con particolare attenzione alle donne, nelle politiche migratorie allo scopo di prevenire, tra l'altro, la tratta di esseri umani e la sua iterazione;
4. adottare o rafforzare misure di carattere politico e giuridico, incluse misure d'azione positive a seconda dei casi, atte a facilitare e tutelare le pari opportunità di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso l'ampliamento delle strutture di assistenza e cura per l'infanzia;
5. individuare azioni concrete volte a promuovere pari opportunità per le donne nella sfera economica, e ove appropriato stabilire efficaci meccanismi nazionali per monitorare i progressi in questo campo, come nel caso dell'eliminazione delle disparità retributive;
6. promuovere la condivisione del lavoro domestico e le responsabilità genitoriali e di chi ne assolve le funzioni estendendo il congedo di paternità, promuovendo politiche e prassi occupazionali non discriminatorie e la parità di accesso all'istruzione e alla formazione, adottando misure intese a conciliare le responsabilità derivanti dal lavoro con quelle della famiglia, e adoperandosi per assicurare che qualsiasi politica o programma di adeguamento strutturale non abbia un effetto negativo discriminatorio sulle donne;
7. sostenere la creazione del clima necessario alla formulazione e all'attuazione positiva delle politiche attraverso informazioni mirate e attività di sensibilizzazione sui benefici delle misure adottate, per promuovere la pari opportunità di partecipazione delle donne alla sfera economica e combattere l'esclusione sociale delle donne e la discriminazione nei loro confronti;
8. introdurre misure e impegnarsi in un dialogo con il settore privato al fine di offrire pari opportunità di avanzamento professionale alle donne ed eliminare le disparità retributive;
9. elaborare e rafforzare misure, se possibile, che promuovano una maggiore diversificazione nei settori d'impiego a prevalenza maschile o femminile;
10. incoraggiare i Partner per la cooperazione ad attuare volontariamente le disposizioni della presente decisione.

Dubino2012 (Dichiarazione sul rafforzamento del buongoverno e la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo)

Siamo consapevoli che il conseguimento del buongoverno e la lotta alla corruzione non sono realizzabili senza la partecipazione piena e paritaria delle donne e degli uomini nei processi politici ed economici e nelle istituzioni, (...). Sottolineiamo l'importanza di offrire alle donne la possibilità di partecipare e contribuire attivamente alle politiche e alle attività relative al buongoverno affinché uomini e donne possano trarre pari vantaggi.

Basilea 2014 (Decisione N.7/14 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne)

ribadendo l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, secondo quanto sancito dalle disposizioni dell'Atto finale di Helsinki del 1975,

ricordando che l'esercizio pieno e paritario da parte delle donne dei propri diritti umani è elemento essenziale per realizzare un'area OSCE più pacifica, prospera e democratica e che gli Stati partecipanti sono impegnati a adoperarsi affinché la parità tra uomo e donna divenga parte integrante

delle loro politiche, sia a livello dei loro Stati che all'interno delle strutture esecutive dell'OSCE, secondo quanto dichiarato al Vertice OSCE di Istanbul nel 1999,

(...)

profondamente preoccupato per la persistenza della violenza contro le donne come una delle violazioni dei diritti dell'uomo più pervasiva nell'area dell'OSCE, nella sua manifestazione fisica, sessuale e psicologica, e reiterando la particolare necessità di misure più rigorose nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne, di cui la disparità tra i sessi di genere può essere uno dei fattori che maggiormente vi contribuiscono,

(...)

invita gli Stati partecipanti ad assicurare per tutte le donne protezione e pieno rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali;

(...)

Milano 2018 (Decisione N.4/18 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne)

riaffermando che la promozione e la protezione di pari diritti e opportunità per tutti sono essenziali per la democrazia e lo sviluppo economico e pertanto per la sicurezza, la stabilità e la pace sostenibile nell'area dell'OSCE,

determinato ad assicurare pieno e paritario godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle ragazze,

(...)

riconoscendo che la disuguaglianza tra uomini e donne è una delle cause scatenanti della violenza contro le donne e le ragazze e che, in particolare, la discriminazione e le disuguaglianze economiche, inclusa la mancanza di indipendenza economica, possono acuire la vulnerabilità delle donne alla violenza,

(...)

3. adottare misure, come appropriato, per incoraggiare l'educazione alla parità di genere, ai diritti umani e ai comportamenti non violenti, contribuendo in tal modo alla prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, che possono comprendere pratiche nocive, violenza sessuale, violenza domestica e molestie sessuali;

(...)

Milano 2018 (Decisione N.5/18 sullo sviluppo del capitale umano nell'era digitale)

(...)

consapevole che i cambiamenti nel mercato del lavoro introdotti dalla trasformazione digitale possono potenzialmente accrescere le disparità economiche e sociali e che è d'uopo consacrare maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano, con particolare riguardo alle donne, ai giovani e alle persone con disabilità, soprattutto nei settori economici ad alta intensità di lavoro e con risorse umane poco qualificate,

(...)

determinato a promuovere l'apprendimento permanente e la formazione professionale lungo tutto l'arco della vita lavorativa come strumenti essenziali per lo sviluppo del capitale umano e il superamento dei divari digitali, in particolare per le donne e le ragazze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico,

(...)

riconoscendo, nel contesto della digitalizzazione dell'economia, la necessità di rafforzare la resilienza della forza lavoro e di adattare le politiche sul mercato del lavoro al fine di favorire la creazione di posti di lavoro nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti umani, una crescita economica sostenibile e inclusiva, e pari opportunità di partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro,

(...)

3. esorta gli Stati partecipanti a promuovere l'accesso a una istruzione di qualità, alla formazione, all'accrescimento delle competenze e alla riqualificazione professionale al fine di favorire le opportunità di impiego agevolando un accesso non discriminatorio per le donne, i giovani e le persone con disabilità, e con particolare riguardo a quanti lavorano nelle industrie ad alta intensità di manodopera;

4. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato, a promuovere l'istruzione, la formazione e la riconversione professionale, in particolare per le donne e le ragazze soprattutto in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, quale misura fondamentale per colmare i divari digitali e accrescere l'emancipazione delle donne attraverso la creazione di opportunità anche nella sfera economica;

(...)

Tirana 2020 (Decisione N.6/20 sulla prevenzione e la lotta alla corruzione attraverso la digitalizzazione e una maggiore trasparenza)

(...)

riconoscendo la necessità di incrementare gli sforzi per prevenire e combattere efficacemente la corruzione, anche attraverso la digitalizzazione, sostenendo al contempo lo Stato di diritto e tutelando i diritti umani,

(...)

1. invita gli Stati partecipanti a prevenire e a combattere la corruzione: (...)

(m) promuovendo la piena, equa ed effettiva partecipazione delle donne allo sviluppo e all'attuazione delle pertinenti attività anticorruzione, al fine di raggiungere la parità tra i sessi, tenendo conto del fatto che la corruzione colpisce in modo sproporzionato le donne e le persone vulnerabili;

5.3 Lotta agli atti motivati da pregiudizio, intolleranza e odio

5.3.1 Disposizioni generali

Copenhagen 1990

(40) Gli Stati partecipanti condannano chiaramente e inequivocabilmente il totalitarismo, l'odio razziale ed etnico, l'antisemitismo, la xenofobia e la discriminazione contro qualsiasi persona, nonché le persecuzioni per motivi religiosi o ideologici. In tale contesto, essi riconoscono inoltre i particolari problemi dei Rom (zingari).

Essi dichiarano la propria ferma intenzione di intensificare gli sforzi per combattere questi fenomeni in tutte le loro forme e pertanto essi:

(...)

(40.2) — si impegneranno ad adottare misure appropriate e adeguate per tutelare persone o gruppi che possono essere soggetti a minacce o ad atti di discriminazione, di ostilità o di violenza a seguito della loro identità razziale, etnica, culturale, linguistica o religiosa e a proteggerne la proprietà,

Parigi 1990 (Carta di Parigi per una Nuova Europa)

(...)

Esprimiamo la nostra determinazione di combattere tutte le forme di odio razziale ed etnico, l'antisemitismo, la xenofobia e la discriminazione contro chiunque nonché la persecuzione per motivi religiosi o ideologici. (...)

Cracovia 1991

(...)

Gli Stati partecipanti esprimono la loro ben radicata convinzione di condividere i valori comuni forgiati dalla storia e basati, tra l'altro, sul rispetto dell'individuo, sulla libertà di coscienza, religione o credo, sulla libertà di espressione, sul riconoscimento dell'importanza dei valori spirituali e culturali, sull'impegno per lo stato di diritto, sulla tolleranza e apertura nel dialogo con altre culture.

(...)

Gli Stati partecipanti rispettano l'insostituibile unicità di tutte le loro culture e si adopereranno per promuovere un continuo dialogo culturale fra loro e con il resto del mondo. Essi riaffermano il proprio convincimento che il rispetto delle diversità culturali promuove la comprensione e la tolleranza tra individui e gruppi. (...)

Helsinki 1992 (Dichiarazione del Vertice)

12. (...) respingiamo la discriminazione razziale, etnica e religiosa sotto qualsiasi forma. La libertà e la tolleranza devono essere insegnate e praticate.

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti

(30) Esprimono la loro preoccupazione per le recenti e flagranti manifestazioni d'intolleranza, discriminazione, nazionalismo aggressivo, xenofobia, antisemitismo e razzismo e sottolineano il ruolo vitale della tolleranza, della comprensione e della cooperazione per il conseguimento e il mantenimento di società democratiche stabili.

Roma 1993 (Decisioni: X. Dichiarazione sul nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo)

1. Ricordando le loro decisioni adottate alla Riunione del Consiglio di Stoccolma, i Ministri hanno rilevato con profonda preoccupazione le crescenti manifestazioni di nazionalismo aggressivo, quali l'espansionismo territoriale, nonché di razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo che contraddicono apertamente i principi e gli impegni della CSCE.

2. I Ministri hanno inoltre rilevato che tali fenomeni possono provocare violenze, secessionismo mediante l'uso della forza, discordia etnica e, nei casi peggiori, le barbare pratiche della deportazione di massa, della pulizia etnica e della violenza contro civili innocenti.

3. Il nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo creano tensioni etniche, politiche e sociali all'interno degli Stati e fra essi. Essi inoltre minano la stabilità internazionale e le iniziative mondiali per dare saldi fondamenti ai diritti universali dell'uomo.

4. I Ministri hanno concentrato l'attenzione sull'esigenza di un'azione urgente per imporre la rigorosa osservanza delle norme del diritto umanitario internazionale, inclusi il perseguimento e la punizione di coloro che sono colpevoli di crimini di guerra e di altri crimini contro l'umanità.

5. I Ministri hanno convenuto che la CSCE deve svolgere un ruolo importante in tali iniziative. Le chiare norme di comportamento che si riflettono negli impegni CSCE includono un attivo sostegno dei pari diritti di tutti gli individui conformemente al diritto internazionale e della tutela delle minoranze nazionali.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana: Tolleranza e non discriminazione)

25. Gli Stati partecipanti condannano le manifestazioni di intolleranza, e specialmente di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo, e continueranno a promuovere misure efficaci miranti al loro sradicamento. (...) Essi condannano tutti i crimini commessi nel perseguimento della cosiddetta "pulizia etnica" e continueranno a sostenere efficacemente il Tribunale Internazionale sui Crimini di Guerra per l'ex Jugoslavia, istituito all'Aia.

26. Essi elogiano il piano d'azione del Consiglio d'Europa sul razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza. Dando seguito alla Dichiarazione del Consiglio di Roma, le istituzioni CSCE vaglieranno le possibilità di operare congiuntamente con il Consiglio d'Europa nonché con le Nazioni Unite ed altre organizzazioni internazionali.

27. Riaffermando il loro impegno di garantire la libertà di coscienza e di religione e di promuovere un clima di tolleranza e rispetto reciproci fra i credenti di diverse comunità nonché fra credenti e non credenti, essi hanno espresso la loro preoccupazione per lo sfruttamento della religione ai fini del nazionalismo aggressivo.

Lisbona 1996 (Dichiarazione del Vertice)

9. (...) Fra i problemi impellenti nell'ambito della dimensione umana, le continue violazioni dei diritti dell'uomo, quali (...) le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo continuano a mettere in pericolo la stabilità nella regione dell'OSCE. Ci impegniamo a proseguire le nostre attività volte a fronteggiare tali problemi.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

19. (...) Ci impegniamo a contrastare minacce alla sicurezza quali le violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo nonché manifestazioni di intolleranza, nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo.

(...)

22. Respingiamo qualsiasi politica di pulizia etnica o di espulsione di massa. (...)

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione 1 sulla lotta al terrorismo; Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo)

11. Promozione dei diritti dell'uomo, della tolleranza e del multiculturalismo: Gli Stati partecipanti/ Consiglio Permanente/ODIHR/Alto Commissario per le Minoranze Nazionali(ACMN)/Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: Promuoveranno e miglioreranno la tolleranza, la coesistenza e le relazioni armoniose tra gruppi etnici, linguistici e altri gruppi, nonché la cooperazione costruttiva tra Stati partecipanti al riguardo. Prevederanno il preallarme della violenza, dell'intolleranza, dell'estremismo e della discriminazione nei confronti di tali gruppi e appropriate risposte a riguardo e, al tempo stesso, promuoveranno il rispetto da parte di questi gruppi dello stato di diritto, dei valori democratici e delle libertà individuali. Si adopereranno per assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali abbiano il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

Porto 2002 (Decisione N.6 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

ribadendo che la democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono una salvaguardia essenziale della tolleranza e della non discriminazione e costituiscono importanti fattori di stabilità, sicurezza, cooperazione e sviluppo pacifico nell'intera regione dell'OSCE, e che al contrario la tolleranza e la non discriminazione sono elementi importanti nella promozione dei diritti dell'uomo,

(...)

tenendo conto che la promozione della tolleranza e della non discriminazione può inoltre contribuire ad eliminare la causa dell'istigazione all'odio e del nazionalismo aggressivo, del razzismo, dello sciovinismo, della xenofobia, dell'antisemitismo e dell'estremismo violento,

riconoscendo la responsabilità degli Stati partecipanti nella promozione della tolleranza e della non discriminazione

1.(a) condanna nei termini più severi tutte le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, di razzismo, di sciovinismo, di xenofobia, di antisemitismo e di estremismo violento, nonché l'istigazione all'odio e gli episodi di discriminazione basati sulla religione o sul credo;

(...)

2. decide di intensificare gli sforzi volti a mantenere e a rafforzare la tolleranza e la non discriminazione con l'assistenza delle istituzioni OSCE e in cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali e la società civile, con mezzi quali gli scambi di informazioni e le migliori prassi;

(...)

5. condanna in particolare la discriminazione in base a motivi religiosi e si impegna a cercare di prevenire tutti gli attacchi diretti a gruppi religiosi, sia che si tratti di persone, luoghi di culto od oggetti religiosi;

6. condanna in particolare il recente aumento di incidenti antisemiti nella regione dell'OSCE, riconoscendo il ruolo che l'antisemitismo ha svolto nella storia quale principale minaccia alla libertà;

7. condanna inoltre il recente aumento di atti di discriminazione e di violenza contro i musulmani nella regione dell'OSCE e rifiuta fermamente di identificare il terrorismo e l'estremismo con una particolare religione o cultura;

8. decide di assumere posizioni pubbliche forti contro l'istigazione all'odio e altre manifestazioni di nazionalismo aggressivo, di razzismo, di sciovinismo, di xenofobia, di antisemitismo e di estremismo violento, nonché contro episodi di discriminazione in base alla religione o al credo;

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

Minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo (...)

12. Le pratiche connesse alla discriminazione e all'intolleranza minacciano la sicurezza individuale e possono dare origine a conflitti e violenze su vasta scala. Esse possono essere generate da tensioni etniche e religiose, nazionalismo aggressivo, sciovinismo e xenofobia, e possono anche essere causate da razzismo, antisemitismo ed estremismo violento, nonché dal mancato rispetto dei diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali.

13. La mobilità delle popolazioni migranti e l'emergere in ogni parte della regione OSCE di società in cui coesistono culture diverse presenta opportunità ma anche sfide crescenti. La mancata integrazione sociale e il non rispetto anche da parte dei residenti dei diritti di tutti può compromettere la stabilità.

(...)

Far fronte alle minacce connesse alla discriminazione e all'intolleranza

36. Discriminazione e intolleranza figurano tra i fattori che possono provocare conflitti e compromettere la sicurezza e la stabilità. In base agli impegni nel quadro della dimensione umana, l'OSCE si adopera al fine di promuovere in tutta la sua regione condizioni che consentano a tutti di godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sotto la tutela di efficaci istituzioni democratiche, equi procedimenti giudiziari e dello stato di diritto, il che presuppone anche condizioni e istituzioni sicure per un sereno dibattito e per la pacifica espressione di interessi da

parte di tutti gli individui e i gruppi sociali. La società civile ha un ruolo importante da svolgere a tale riguardo; l'OSCE pertanto continuerà a sostenere le organizzazioni della società civile e a favorirne il rafforzamento.

(...)

38. Gli Stati partecipanti nonché gli organi e le istituzioni dell'OSCE sono impegnati a intensificare i loro sforzi per opporsi a minacce originate dalla discriminazione e dall'intolleranza. Saranno promosse attivamente relazioni armoniose tra gruppi etnici, religiosi, linguistici e di altro tipo, e i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali (...). La violenza, l'intolleranza, l'estremismo e la discriminazione nei confronti di tali gruppi, compresi i lavoratori migranti, i richiedenti asilo e altri immigranti devono essere contrastati e i responsabili di tali azioni ne dovranno rispondere. Nel contempo è essenziale che le persone appartenenti a tali gruppi rispettino lo stato di diritto, i valori democratici e le libertà individuali.

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

riaffermando il suo impegno di promuovere la tolleranza e di combattere la discriminazione, e le sue preoccupazioni riguardo a qualsiasi manifestazione di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo e estremismo violento in tutti gli Stati partecipanti, nonché la discriminazione anche in base alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione o al credo, all'opinione politica o di altro tipo, all'origine nazionale o sociale, alla proprietà, alla nascita o ad altro stato,

sollecitando le competenti autorità di tutti gli Stati partecipanti a continuare a condannare pubblicamente, al livello e nel modo appropriato, atti di violenza motivati dalla discriminazione e dall'intolleranza,

affermando l'impegno ad intensificare i propri sforzi per la promozione della tolleranza e della non discriminazione in tutti i campi, (...)

8. riconosce la necessità di combattere i crimini che possano essere alimentati da una propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet. (...)

9. afferma l'importanza della libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e condanna ogni forma di discriminazione e violenza, compresa quella nei confronti di gruppi religiosi o di singoli credenti. Si impegna a garantire e a facilitare l'esercizio della libertà dei singoli di professare e praticare una religione o un credo, individualmente o assieme ad altri, ove necessario attraverso leggi, regolamenti, prassi e procedure trasparenti e non discriminatorie.

Incoraggia gli Stati partecipanti a richiedere l'assistenza dell'ODIHR e del suo Gruppo di esperti sulla libertà di religione o di credo. (...)

11. si impegna a combattere la discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti. Si impegna inoltre a facilitare l'integrazione dei lavoratori migranti nelle società in cui essi risiedono legalmente e invita l'ODIHR a potenziare le proprie attività a tale riguardo;

12. si impegna, in tale contesto, fatti salvi la legislazione nazionale e gli impegni internazionali, a combattere la discriminazione, laddove esista, contro i richiedenti asilo e i rifugiati e invita l'OSCE a potenziare le proprie attività a tale riguardo;

13. prende atto dei Principi guida delle Nazioni Unite sullo sfollamento, quale utile cornice per i lavori dell'OSCE e per le iniziative degli Stati partecipanti in merito agli sfollati; (...)

15. decide di intensificare la cooperazione dell'OSCE con le competenti organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, nonché con la società civile e le pertinenti organizzazioni non governative al fine di promuovere la tolleranza e la non discriminazione; (...)

Sofia 2004 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale)

La storia ci ha reso consapevoli dei pericoli insiti nell'intolleranza, nella discriminazione, nell'estremismo e nell'odio per motivi etnici, razziali e religiosi. Ci impegniamo a combattere tali minacce, anche attraverso l'OSCE, e respingiamo qualsiasi tentativo di giustificarle.

Condanniamo con forza qualsiasi negazione dell'Olocausto. Condanniamo tutte le forme di pulizia etnica. Confermiamo la nostra adesione alla Convenzione ONU per la prevenzione e la punizione dei reati di genocidio adottata il 9 dicembre 1948. Invitiamo tutti gli Stati partecipanti ad intraprendere tutte le iniziative possibili per garantire che i tentativi di perpetrare atti di genocidio siano prevenuti ora e in futuro. Gli autori di tali crimini dovranno essere consegnati alla giustizia.

Sofia 2004 (Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione)

Il Consiglio dei ministri, (...)

2. approva le decisioni del Consiglio permanente sulla Lotta all'antisemitismo (PC.DEC/607) e sulla Tolleranza e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione (PC.DEC/621), nonché la Decisione del Consiglio permanente sulla Promozione della tolleranza e della libertà dei mezzi di informazione in Internet (PC.DEC/633), allegate alla presente decisione;

3. decide inoltre di intensificare gli sforzi volti all'attuazione di tali tre decisioni, che includono impegni nel campo, fra l'altro, dell'educazione, dei mezzi d'informazione, della legislazione, dell'applicazione della legge, delle migrazioni e della libertà di religione;

(...)

5. accoglie, inoltre, con favore l'intenzione del Presidente in esercizio di nominare, conformemente alla decisione N.8 del Consiglio dei ministri di Porto, tre rappresentanti personali nel quadro dello sforzo globale dell'OSCE di combattere la discriminazione e promuovere la tolleranza. (...)

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.607: Lotta all'antisemitismo)

Il Consiglio permanente, (...)

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni per combattere l'antisemitismo in tutta la regione dell'OSCE, decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnino a:

- adoperarsi per assicurare che i loro sistemi giuridici favoriscano un ambiente privo di fenomeni di aggressione, violenza o discriminazione antisemita in tutti i settori della vita sociale;
- combattere i crimini ispirati dall'odio alimentati dalla propaganda razzista, xenofoba e antisemita nei mezzi di informazione o in Internet;
- incoraggiare e sostenere gli sforzi intrapresi in tali campi dalle organizzazioni internazionali e dalle ONG; (...)
- collaborare con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE per definire mezzi e modi appropriati per esaminare periodicamente il problema dell'antisemitismo;
- incoraggiare lo sviluppo di scambi informali fra esperti in fora appropriati sulle migliori prassi e sulle esperienze relative all'applicazione della legge e all'educazione;

(...)

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.621: Tolleranza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione)

Il Consiglio permanente, (...)

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni volti alla lotta contro le manifestazioni di intolleranza nella regione dell'OSCE,

decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnano a:

(...)

- intraprendere iniziative di lotta contro gli atti di discriminazione e di violenza nei confronti dei musulmani nell'area dell'OSCE;
- intraprendere iniziative, in conformità con le loro leggi nazionali e i loro obblighi internazionali, contro la discriminazione, l'intolleranza e la xenofobia nei confronti dei migranti e dei lavoratori migranti;
- prevedere lo svolgimento di attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul prezioso contributo dei migranti e dei lavoratori migranti per la società;
- combattere i crimini ispirati dall'odio che possono essere alimentati da propaganda razzista, xenofoba e antisemita nei mezzi d'informazione e in Internet e denunciare tali crimini pubblicamente in modo appropriato quando si verificano; (...)
- incoraggiare e sostenere gli sforzi delle organizzazioni internazionali e delle ONG in tali ambiti; (...)
- esaminare la possibilità di istituire all'interno dei Paesi organismi che promuovano la tolleranza e combattano il razzismo, la xenofobia, la discriminazione o la relativa intolleranza, compresa quella nei confronti dei musulmani, nonché l'antisemitismo;

(...)

- collaborare con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE per definire mezzi e modi appropriati per esaminare periodicamente i problemi del razzismo, della xenofobia e della discriminazione;

- incoraggiare lo sviluppo di scambi informali informazioni fra esperti in fori appropriati sulle migliori prassi ed esperienze nel campo dell'applicazione della legge e dell'istruzione;
- (...)

Lubiana 2005 (Decisione N.10/05 sulla tolleranza e non discriminazione: promuovere il rispetto e la comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

ricordando l'importanza di promuovere e facilitare il dialogo e il partenariato interculturale e inter-religioso, ai fini della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproca, sia a livello nazionale che a livello internazionale,

(...)

3. respinge l'identificazione del terrorismo e dell'estremismo violento con qualsiasi religione o credo, cultura, gruppo etnico, nazionalità o razza;

(...)

4. decide che l'OSCE dovrà continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sviluppare misure per combattere i pregiudizi, l'intolleranza e la discriminazione, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo di ciascun individuo senza distinzioni basate, tra l'altro, su razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o estrazione sociale, proprietà, nascita o altra condizione;

(...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.13/06 sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promozione del rispetto e della comprensione reciproci)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che la promozione di una cultura del rispetto e della comprensione reciproci e dell'uguaglianza, così come il perseguimento di pari opportunità per una partecipazione effettiva alle società democratiche richiedono un approccio sistematico, globale e a lungo termine,

esprimendo profonda preoccupazione per l'espressione pubblica di idee razziste, xenofobe e discriminatorie, (...)

riaffermando la necessità che gli Stati partecipanti affrontino con determinazione la lotta a tutti gli atti e le manifestazioni di odio, inclusi i crimini ispirati dall'odio, nella consapevolezza che gli sforzi necessari per affrontare tali fenomeni richiedono un approccio comune, e riconoscendo al contempo la specificità delle singole manifestazioni e del contesto storico di ciascuna forma,

(...)

riconoscendo il ruolo fondamentale che la società civile può svolgere nella lotta all'intolleranza e alla discriminazione e nella promozione del rispetto e della comprensione reciproci,

allarmato per la comparsa di partiti politici, movimenti e gruppi di qualsiasi tipo che incitano alla violenza,

nutrendo altresì preoccupazione, in tale contesto, per le manifestazioni violente di estremismo associate al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo, al nazionalismo aggressivo e al neonazismo,

richiamando il contributo dell'OSCE all'Iniziativa dell'ONU per un'Alleanza delle civiltà al fine di forgiare una volontà politica collettiva e mobilitare iniziative concertate a livello istituzionale e della società civile per promuovere il rispetto e la comprensione reciproci, e tenendo presente il rapporto che il Gruppo ad alto livello ha presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite il 13 novembre 2006 a Istanbul, che mira a istituire, sotto l'egida dell'ONU, partenariati fra organizzazioni internazionali che condividono gli scopi dell'Alleanza delle civiltà,

(...)

3. incoraggia gli Stati partecipanti a riconoscere il contributo positivo che tutte le persone possono apportare all'armonia e al pluralismo delle nostre società, promuovendo politiche incentrate sull'uguaglianza di opportunità, di diritti e di accesso alla giustizia e ai servizi pubblici e sulla promozione del dialogo e della partecipazione effettiva;

(...)

8. deplora l'espressione pubblica di idee razziste, xenofobe e discriminatorie e sottolinea che i rappresentanti politici possono svolgere un ruolo positivo nella promozione globale del rispetto e della comprensione reciproci ed esercitare una notevole influenza nel disinnescare le tensioni nella società, prendendo ferma posizione contro atti e incidenti motivati dall'odio e riconoscendo i contributi positivi che tutte le persone possono apportare ad una società armoniosa e pluralistica;

(...)

12. decide che gli Stati partecipanti devono impegnarsi più attivamente per incoraggiare le attività della società civile attraverso partenariati efficaci e un dialogo e una cooperazione rafforzati fra società civile e autorità statali in materia di promozione del rispetto e della comprensione reciproci, di uguaglianza di opportunità e di integrazione di tutti i cittadini nella società, nonché di lotta all'intolleranza, anche attraverso la creazione di meccanismi di consultazione locali, regionali o nazionali, ove appropriato;

(...)

16. resta in attesa di un'iniziativa dell'ONU relativamente al rapporto del Gruppo ad alto livello dell'Iniziativa per l'Alleanza delle civiltà, al fine di considerare un contributo appropriato dell'OSCE alla sua attuazione.

Madrid 2007 (Decisione N.10/07 sulla tolleranza e non-discriminazione: promozione del rispetto e della comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

sottolineando che la responsabilità primaria di far fronte ad atti di intolleranza e discriminazione spetta agli Stati partecipanti, ivi compresi i loro rappresentanti politici,

(...)

riconoscendo che le manifestazioni di intolleranza e discriminazione possono pregiudicare gli sforzi volti a tutelare i diritti dei singoli, inclusi i migranti, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze nazionali e gli apolidi,

(...)

conscie della specificità delle diverse forme di intolleranza, pur riconoscendo al tempo stesso l'importanza di adottare un approccio globale e di affrontare questioni di natura trasversale (...) al fine di contrastare in modo efficace ogni forma di discriminazione,

1. invita i rappresentanti politici, inclusi i membri dei parlamenti, ad adoperarsi costantemente per respingere e condannare con forza le manifestazioni di razzismo, xenofobia, antisemitismo, discriminazione e intolleranza, anche nei confronti dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani e di persone appartenenti ad altre religioni, nonché le manifestazioni violente di estremismo associato al nazionalismo aggressivo e al neonazismo, pur continuando a rispettare la libertà di espressione;

2. sottolinea la perdurante necessità che gli Stati partecipanti (...) rafforzino la cooperazione con la società civile;

(...)

5. invita gli Stati partecipanti, in cooperazione con la società civile, ad accrescere nell'ambito della loro legislazione nazionale gli sforzi volti a combattere l'incitamento alla violenza e ai crimini ispirati dall'odio, anche attraverso Internet, pur nel rispetto della libertà di espressione, e sottolinea al tempo stesso che si dovrebbero sfruttare appieno le opportunità offerte da Internet per promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo e l'educazione alla tolleranza;

(...)

7. invita gli Stati partecipanti a tutelare i migranti che risiedono legalmente nei paesi ospitanti, nonché le persone appartenenti a minoranze nazionali, gli apolidi e i rifugiati per motivi di razzismo, xenofobia, discriminazione e violenti atti di intolleranza; invita inoltre ad elaborare o rafforzare strategie e programmi nazionali per l'integrazione dei migranti regolari, che richiede altresì l'impegno attivo di questi ultimi;

(...)

9. si impegna ad assicurare efficienti seguiti ai lavori svolti finora dagli Stati partecipanti e dalle pertinenti istituzioni OSCE, in particolare dall'ODIHR attraverso il suo programma Tolleranza e non discriminazione, intesi a promuovere, nell'ambito dei loro mandati, la tolleranza e la non discriminazione, sottolineando l'importanza di attuare gli esistenti impegni OSCE tenendo in considerazione l'esperienza e la competenza di altre organizzazioni internazionali e regionali competenti in tale campo al fine di evitare duplicazioni (...);

10. incoraggia la creazione da parte degli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto di istituzioni nazionali o di organi specializzati incaricati di combattere l'intolleranza e la discriminazione, nonché l'elaborazione e attuazione di strategie nazionali e di piani d'azione in tale campo, avvalendosi dell'esperienza e dell'assistenza delle pertinenti istituzioni OSCE, in base agli impegni esistenti, e delle pertinenti agenzie internazionali, ove appropriato;

11. decide di prendere in considerazione un appropriato contributo dell'OSCE alla fase di attuazione delle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello dell'Alleanza delle civiltà, tenendo conto del Piano d'attuazione elaborato dall'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per l'Alleanza delle civiltà, e raccomanda che il Segretario generale dell'OSCE, in consultazione con il Presidente in esercizio, partecipi al prossimo Foro annuale dell'Alleanza da tenersi a Madrid e riferisca agli Stati partecipanti in merito agli esiti di tale evento.

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.8/08 sul contributo dell'OSCE alla fase di attuazione dell'iniziativa per un'alleanza delle civiltà)

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo la necessità di promuovere la comprensione reciproca e le relazioni di cooperazione fra le nazioni, trasversalmente rispetto alle culture e alle civiltà,

determinato a contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento che portano al terrorismo,

sottolineando il ruolo dell'OSCE quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite,

evidenziando il persistente interesse dell'OSCE per l'iniziativa "Alleanza delle civiltà", creata sotto gli auspici delle Nazioni Unite, in linea con le decisioni del Consiglio dei ministri di Lubiana, Bruxelles e Madrid,

ribadendo i nostri impegni a combattere l'intolleranza e la discriminazione e a promuovere il mutuo rispetto e la comprensione reciproca,

ricordando il contributo iniziale dell'OSCE all'iniziativa "Alleanza delle civiltà", presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite nel 2006,

tenendo conto del Piano di attuazione elaborato dall'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per l'iniziativa "Alleanza delle civiltà",

decide, nell'ambito delle risorse esistenti, di:

1. autorizzare il Segretario generale dell'OSCE a seguire gli sviluppi dell'"Alleanza delle civiltà" e a considerare le possibilità di cooperazione nell'ambito dei progetti dell'"Alleanza delle civiltà" in settori di interesse comune e di reciproco vantaggio che consentano progressi nell'attuazione degli impegni OSCE, nonché incaricarlo di riferire in merito agli Stati partecipanti;

(...)

Atene 2009 (Decisione N.5/09 sulla gestione della migrazione)

Il Consiglio dei ministri, (...)

1. incoraggia gli Stati partecipanti a continuare a impegnarsi nella gestione della migrazione: (...)

- rispettando i diritti umani dei migranti e incrementando gli sforzi volti a combattere la discriminazione, l'intolleranza e la xenofobia nei confronti dei migranti e delle loro famiglie;

(...)

Atene 2009 Decisione N.9/09 sulla lotta ai crimini ispirati dall'odio)

Il Consiglio dei ministri, (...)

preoccupato per i crimini ispirati dall'odio che si verificano in tutta la regione dell'OSCE e consapevole della necessità di cooperare al fine di combattere in modo efficace tali crimini, e tenendo

conto del rapporto dell'ODIHR, elaborato su incarico degli Stati partecipanti, dal titolo "Crimini ispirati dall'odio nella regione dell'OSCE: incidenti e risposte",

(...)

riconoscendo che i crimini ispirati dall'odio sono reati motivati dal pregiudizio,

prendendo nota della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, adottata l'8 settembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che delinea un approccio globale e onni-comprendivo alla lotta al terrorismo affrontando non soltanto le sue manifestazioni, ma anche le condizioni che ne favoriscono la diffusione, e riconoscendo il ruolo che i crimini ispirati dall'odio, la discriminazione e l'intolleranza possono svolgere nell'alimentare l'estremismo violento e la radicalizzazione che sfociano nel terrorismo,

(...)

riconoscendo che il rallentamento economico globale può accrescere gli episodi di crimini ispirati dall'odio nell'area dell'OSCE,

riconoscendo che le vittime dei crimini ispirati dall'odio possono appartenere sia a comunità minoritarie sia a quelle maggioritarie, (...)

invita gli Stati partecipanti a:

(...)

5. in cooperazione con pertinenti attori, individuare mezzi per garantire alle vittime dei crimini ispirati dall'odio l'accesso a servizi di consulenza, assistenza legale e consolare nonché l'accesso effettivo alla giustizia;

(...)

8. svolgere attività di sensibilizzazione e di educazione, in particolare nell'ambito delle forze di polizia, a favore delle comunità e dei gruppi della società civile che assistono le vittime di crimini ispirati dall'odio;

(...)

10. considerare l'opportunità di avvalersi di strumenti messi a punto dall'ODIHR nel campo dell'istruzione, della formazione e delle attività di sensibilizzazione al fine di assicurare un approccio globale agli interventi volti a fronteggiare i crimini ispirati dall'odio;

11. invita gli Stati partecipanti a ricercare opportunità di cooperazione e quindi affrontare l'utilizzo crescente di Internet per esprimere idee che costituiscono un incitamento alla violenza motivata dal pregiudizio, così come ai crimini ispirati dall'odio e, in tal modo, ridurre il danno causato dalla divulgazione di tali materiali, assicurando al contempo che ogni misura adottata sia conforme agli impegni dell'OSCE, con particolare riguardo alla libertà di espressione;

(...)

Astana 2010

7. Permangono gravi sfide e minacce. (...) Si devono compiere maggiori sforzi per promuovere la libertà di religione o di credo e combattere l'intolleranza e la discriminazione.

(...)

Basilea 2014 (Dichiarazione sul potenziamento degli sforzi per combattere l'antisemitismo)

Noi, membri del Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ricordiamo la Conferenza OSCE sull'antisemitismo tenutasi a Berlino nel 2004, in cui gli Stati partecipanti dell'OSCE hanno condannato tutte le manifestazioni di antisemitismo e si sono impegnati a intraprendere sforzi comuni per combattere l'antisemitismo in tutta l'area dell'OSCE.

Esprimiamo la nostra preoccupazione per il numero sconcertante di episodi di antisemitismo che continuano ad avere luogo nell'area dell'OSCE e a rappresentare una sfida per la stabilità e la sicurezza.

Respingiamo e condanniamo le manifestazioni di antisemitismo, di intolleranza e di discriminazione contro gli ebrei.

Rammentiamo l'impegno a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, come sancito nella disposizione dell'Atto finale di Helsinki del 1975.

(...)

Riconosciamo il contributo essenziale della società civile nel prevenire e rispondere all'antisemitismo, anche attraverso la sua attiva partecipazione a pertinenti eventi dell'OSCE e connessi con l'OSCE, in particolare nel corso dell'evento commemorativo ad alto livello per celebrare il 10° anniversario della Conferenza OSCE di Berlino sull'antisemitismo del 2014.

Sottolineiamo l'importanza che gli Stati collaborino con la società civile attraverso partenariati efficaci e un dialogo rafforzato nonché attraverso la cooperazione nell'ambito della lotta contro l'antisemitismo.

Dichiariamo senza ambiguità che gli sviluppi internazionali, anche in merito alla situazione in Medio Oriente, non giustificano mai l'antisemitismo.

Chiamiamo gli esponenti religiosi, politici e della società civile ad impegnarsi in dibattiti aperti al fine di combattere e prevenire l'antisemitismo, nel pieno rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

Chiediamo agli Stati partecipanti di:

- incoraggiare i dirigenti politici e le personalità pubbliche a pronunciarsi con forza e con sollecitudine in caso di episodi di antisemitismo;
- promuovere programmi educativi per combattere l'antisemitismo e fornire ai giovani opportunità di educazione ai diritti umani, anche in materia di antisemitismo;
- intensificare gli sforzi intesi ad attuare i pertinenti impegni OSCE relativi al monitoraggio dei crimini ispirati dall'odio e alla raccolta di dati pertinenti, compresi quelli motivati dall'antisemitismo;
- indagare in modo efficace, tempestivo e imparziale su atti di violenza motivati dall'antisemitismo e perseguire i responsabili;

- promuovere e facilitare un dialogo e partenariati aperti e trasparenti, interculturali, interprofessionali e interreligiosi;
- incoraggiare l'inclusione delle comunità religiose e di credenti in dibattiti pubblici su iniziative legislative pertinenti;

chiediamo all'ODIHR di:

- offrire agli Stati partecipanti le migliori prassi relative agli sforzi per contrastare l'antisemitismo, anche consultando la società civile, al fine di individuare e affrontare in modo efficace le attuali manifestazioni di antisemitismo;
- facilitare la cooperazione tra funzionari governativi e la società civile su questioni relative all'antisemitismo, inclusi i crimini ispirati dall'odio e la memoria dell'Olocausto;
- assistere gli Stati partecipanti nei loro sforzi intesi a raccogliere dati sui crimini ispirati dall'odio antisemitico, in cooperazione con la società civile, ove appropriato;
- facilitare lo scambio di buone prassi tra gli Stati partecipanti su iniziative educative e altre misure di sensibilizzazione sull'antisemitismo e superare le difficoltà legate all'educazione all'Olocausto;
- promuovere il dialogo e rafforzare la capacità della società civile di promuovere il rispetto e la comprensione reciproci, al fine di sostenere la causa della cooperazione tra comunità diverse.

Mettiamo in rilievo il lavoro dei tre Rappresentanti personali per le questioni della tolleranza a sostegno degli sforzi globali dell'OSCE per combattere l'intolleranza e la discriminazione, in particolare attraverso le loro visite in loco, le relative raccomandazioni e i rapporti da loro presentati al Consiglio permanente dell'OSCE.

Incoraggiamo gli Stati partecipanti a elaborare dichiarazioni ministeriali sul potenziamento degli sforzi per combattere l'intolleranza e la discriminazione, anche contro i musulmani, i cristiani e i membri di altre religioni.

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo)

(...)

condannando fermamente le manifestazioni di intolleranza, ivi incluse quelle basate sulla religione o sul credo, ribadendo la volontà degli Stati partecipanti di promuovere la tolleranza e la non discriminazione, il rispetto e la comprensione reciproci nelle proprie società, e riaffermando il nostro impegno a promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, incluse la libertà di espressione e la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

esprimendo profonda preoccupazione per il fatto che alcuni crimini gravi perpetrati da terroristi o da gruppi terroristici, inclusi i combattenti terroristi stranieri, siano stati diretti contro persone e gruppi a causa della loro etnia, religione o credo, e riconoscendo il ruolo che la discriminazione e l'intolleranza possono svolgere nell'alimentare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, sottolineando l'impegno degli Stati partecipanti a adottare le misure necessarie a proteggere chiunque rientri nella loro giurisdizione contro gli atti di terrorismo, e a intraprendere azioni risolutive per contrastare il terrorismo e i combattenti terroristi stranieri, (...), a sostegno dei nostri impegni OSCE pertinenti e in ottemperanza alle disposizioni applicabili ai sensi del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale sui rifugiati e il diritto internazionale umanitario,

5.3.2 Strumenti internazionali

Copenhagen 1990

(40) Gli Stati partecipanti (...)

(40.6) prenderanno in considerazione l'adesione, qualora non lo abbiano ancora fatto, agli strumenti internazionali che contemplano il problema della discriminazione e garantiranno la piena attuazione degli obblighi ivi contenuti, compresi quelli relativi alla presentazione di rapporti periodici,

(40.7) considereranno inoltre l'opportunità di accettare i meccanismi internazionali che consentono agli Stati e agli individui di presentare comunicazioni concernenti la discriminazione dinanzi ad organismi internazionali.

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti (...)

(32) (...) prenderanno in considerazione l'adesione alla Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale, qualora non lo abbiano già fatto.

Sofia 2004 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale)

(...) Confermiamo la nostra adesione alla Convenzione ONU per la prevenzione e la punizione dei reati di genocidio adottata il 9 dicembre 1948. (...)

5.3.3 Legislazione e applicazione di leggi e politiche

Copenhagen 1990

(40) Gli Stati partecipanti (...)

(40.1) prenderanno misure efficaci, inclusa l'adozione, conformemente ai propri sistemi costituzionali e ai loro obblighi internazionali, delle leggi che si rendano necessarie per assicurare la tutela contro qualsiasi atto che costituisca incitamento alla violenza contro persone o gruppi sulla base di discriminazione, ostilità od odio nazionale, razziale, etnico o religioso, ivi compreso l'antisemitismo,

(...)

(40.3) adotteranno, conformemente ai loro sistemi costituzionali, misure efficaci, a livello nazionale, regionale e locale, per favorire la comprensione e la tolleranza, particolarmente nei settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione,

(...)

(40.5) riconosceranno il diritto degli individui a ricorsi efficaci e si adopereranno per riconoscere, conformemente alla legislazione nazionale, il diritto delle persone e dei gruppi interessati ad avviare e sostenere ricorsi contro atti di discriminazione, ivi compresi atti razzisti e xenofobi,

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti (...)

(33) (...) prenderanno in considerazione l'adozione di misure appropriate nell'ambito della loro struttura costituzionale e conformemente ai loro obblighi internazionali per assicurare a ciascuno sul loro territorio la protezione contro la discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi nonché per proteggere tutti gli individui, compresi gli stranieri, contro atti di violenza, anche per uno qualsiasi di tali motivi. Inoltre essi utilizzeranno pienamente le loro procedure giuridiche nazionali, compresa l'applicazione delle leggi esistenti a tale riguardo.

(...)

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

25. Gli Stati partecipanti condannano le manifestazioni di intolleranza, e specialmente di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo, e continueranno a promuovere misure efficaci miranti al loro sradicamento. (...) A tal fine si adopereranno per rafforzare o adottare una legislazione appropriata, e adotteranno le misure necessarie per assicurare che la legislazione vigente venga attuata efficacemente in modo da scoraggiare le manifestazioni di tali fenomeni. Essi inoltre ribadiscono che le azioni volte a combattere tali fenomeni dovrebbero essere considerate una componente essenziale di una politica e di un'educazione miranti all'integrazione.

Porto 2002 (V. Decisione N.6 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri,

9. sollecita le autorità competenti degli Stati partecipanti a svolgere indagini rapide e imparziali sugli atti di violenza, specialmente laddove via sia il ragionevole sospetto che essi siano motivati da nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo ed estremismo violento, nonché su attacchi motivati dall'odio contro una particolare religione o credo, e a perseguire i responsabili in conformità alla legislazione nazionale e alle pertinenti norme internazionali relative ai diritti dell'uomo;

(...)

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.3/03; Piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nell'area dell'OSCE)

Al fine di contrastare i pregiudizi (...) nonché di elaborare e attuare efficacemente politiche atte a combattere discriminazione e violenza razziale, si raccomandano le seguenti azioni:

Legislazione e applicazione della legge Azioni raccomandate agli Stati partecipanti:

7. considerare la ratifica, quanto prima possibile se non lo hanno ancora fatto, dei pertinenti trattati internazionali, e tra l'altro, della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

8. Adottare e attuare un'efficace legislazione contro la discriminazione etnica e razziale in tutti i settori, incluso, tra l'altro, l'accesso agli alloggi, alla cittadinanza, alla residenza, all'istruzione,

all'impiego, alla sanità e ai servizi sociali. Coinvolgere i rappresentanti dei Rom e dei Sinti nei processi di elaborazione, attuazione e valutazione.

9. La legislazione antidiscriminazione dovrebbe garantire:

- il divieto di discriminazione razziale sia diretta che indiretta;
- l'imposizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per azioni o pratiche discriminatorie;
- l'imposizione di condanne più severe per crimini a motivazione razziale commessi sia da individui privati che da pubblici ufficiali;
- il pari accesso a rimedi efficaci (procedure giudiziarie, amministrative, di conciliazione o di mediazione).

10. Si dovrebbe assicurare che la legislazione nazionale vieti ogni azione discriminatoria e che tutti i casi di presunta discriminazione vengano indagati a fondo e obiettivamente.

11. Creare, ove appropriato, istituzioni specializzate per garantire l'attuazione di tale legislazione, nonché meccanismi nazionali per monitorare i progressi raggiunti, nonché riferire regolarmente e con trasparenza in merito a tale attuazione. (...)

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

6. (...) Riconoscendo l'importanza di una legislazione destinata a combattere tali crimini, gli Stati partecipanti informeranno l'ODIHR circa la legislazione esistente in materia di crimini alimentati dall'intolleranza e dalla discriminazione e, ove appropriato, ricorreranno all'assistenza dell'ODIHR nell'elaborazione e nel riesame di tale legislazione;

(...)

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.621: Tolleranza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione)

Il Consiglio permanente, (...)

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni volti alla lotta contro le manifestazioni di intolleranza nella regione dell'OSCE,

decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnano a:

- prevedere l'approvazione o il rafforzamento, ove appropriato, di una legislazione che vieti la discriminazione o l'istigazione a crimini ispirati dall'odio basate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulla politica o su altre opinioni, sull'origine nazionale o sociale, sul censo, sulla nascita o altra condizione;

(...)

- prevedere l'avvio di programmi di formazione per le forze di polizia e per la magistratura sulla legislazione relativa ai crimini ispirati dall'odio e sulla sua applicazione;

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.633: Promozione della tolleranza e della libertà dei mezzi di informazione in Internet)

Il Consiglio permanente, (...)

decide che:

(...)

2. gli Stati partecipanti dovranno indagare e, ove applicabile, perseguire pienamente atti di violenza e minacce criminali di violenza in Internet, motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri relativi pregiudizi;

3. gli Stati partecipanti dovranno addestrare agenti delle forze dell'ordine e avvocati sui modi di affrontare i crimini motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi in Internet e dovranno condividere informazioni sui programmi di formazione con esiti positivi quale parte dello scambio di migliori prassi;

Lubiana 2005 (Decisione N.10/05 sulla tolleranza e non discriminazione: promuovere il rispetto e la comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

5. decide che gli Stati partecipanti, nell'adoperarsi per attuare i loro impegni in favore della tolleranza e della non discriminazione, concentreranno le loro attività, tra l'altro, nel campo della legislazione, dell'ordine pubblico, dell'educazione, dei mezzi di comunicazione, della raccolta di dati, della migrazione e dell'integrazione, della libertà religiosa, del dialogo interculturale e interreligioso, e si impegneranno a:

5.1 considerare la possibilità di accrescere i propri sforzi per assicurare che la legislazione nazionale, le politiche e le procedure garantiscano ad ogni individuo una tutela giuridica paritaria ed effettiva e vietino atti di intolleranza e discriminazione, conformemente ai pertinenti impegni dell'OSCE e ai pertinenti obblighi internazionali da essi assunti;

5.2 adottare ulteriori iniziative al fine di assicurare che i funzionari pubblici, in particolare i membri delle forze di polizia, ricevano una formazione adeguata su come rispondere ai crimini ispirati dall'odio e come prevenirli e, a tale riguardo, valutare la possibilità di mettere a punto programmi che prevedano tale formazione e di avvalersi dell'esperienza dell'ODIHR in tale campo, nonché di condividere le migliori prassi;

(...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.13/06 sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promozione del rispetto e della comprensione reciproci)

Il Consiglio dei ministri, (...)

7. decide di promuovere il rafforzamento delle capacità delle autorità preposte all'applicazione della legge attraverso corsi di formazione e l'elaborazione di linee guida sui metodi più efficaci e appropriati per rispondere ai crimini motivati dal pregiudizio, per intensificare un'interazione positiva fra polizia e vittime e per incoraggiare le vittime a denunciare i crimini ispirati dall'odio, ad esempio attraverso corsi di formazione per i funzionari principalmente interessati, l'attuazione

di programmi atti a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di migliorare i rapporti fra la polizia e i cittadini, nonché attraverso attività di formazione per indirizzare le vittime verso i centri di assistenza e protezione;

(...)

Madrid 2007 (Decisione N.10/07 sulla tolleranza e non-discriminazione: promozione del rispetto e della comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo il ruolo che i parlamenti nazionali svolgono adottando leggi sui crimini ispirati dall'odio e contro la discriminazione (...),

(...)

consapevole della specificità delle diverse forme di intolleranza, pur riconoscendo al tempo stesso l'importanza di adottare un approccio globale e di affrontare questioni di natura trasversale in settori quali, tra l'altro, la legislazione, l'applicazione della legge, (...) al fine di contrastare in modo efficace ogni forma di discriminazione,

(...)

2. sottolinea la perdurante necessità che gli Stati partecipanti (...) assicurino la formazione dei funzionari competenti delle forze dell'ordine (...);

(...)

8. incoraggia gli Stati partecipanti a condividere le migliori prassi adottate nell'ambito delle rispettive legislazioni (...), che contribuiscono a promuovere società inclusive basate sul rispetto della diversità culturale e religiosa, dei diritti umani e dei principi democratici;

(...)

Atene 2009 Decisione N.9/09 sulla lotta ai crimini ispirati dall'odio)

Il Consiglio dei ministri, (...)

invita gli Stati partecipanti a: (...)

2. promulgare, ove appropriato, leggi specifiche e mirate per combattere i crimini ispirati dall'odio, applicando sanzioni efficaci che tengano conto della gravità di tali crimini;

(...)

4. avviare o sviluppare ulteriormente corsi di formazione professionale e attività di rafforzamento delle capacità per le forze di polizia, i pubblici ministeri e i magistrati che si occupano di tali crimini;

5. in cooperazione con pertinenti attori, individuare mezzi per garantire alle vittime dei crimini ispirati dall'odio l'accesso a servizi di consulenza, assistenza legale e consolare nonché l'accesso effettivo alla giustizia;

6. condurre senza indugio indagini sui crimini ispirati dall'odio e assicurare che i moventi di tali crimini siano riconosciuti e condannati pubblicamente dalle competenti autorità e dai dirigenti politici;

7. assicurare la cooperazione, ove appropriato, a livello nazionale e internazionale, anche con pertinenti organi internazionali e tra le forze di polizia al fine di contrastare la criminalità organizzata violenta ispirata dall'odio;

8. svolgere attività di sensibilizzazione e di educazione, in particolare nell'ambito delle forze di polizia, a favore delle comunità e dei gruppi della società civile che assistono le vittime di crimini ispirati dall'odio;

(...)

Basilea 2014 (Dichiarazione sul potenziamento degli sforzi per combattere l'antisemitismo)

Chiediamo agli Stati partecipanti di:

indagare in modo efficace, tempestivo e imparziale su atti di violenza motivati dall'antisemitismo e perseguire i responsabili;

5.3.4 Raccolta e monitoraggio dei dati

Ginevra 1991 (VI)

Inoltre, per accrescere la pubblica consapevolezza del pregiudizio e dell'odio, per migliorare l'applicazione delle leggi contro i crimini connessi con l'odio e per promuovere in altro modo gli sforzi miranti ad affrontare l'odio e il pregiudizio nella società, [gli Stati partecipanti] compieranno sforzi per raccogliere, pubblicare regolarmente e rendere disponibili al pubblico i dati concernenti i crimini perpetrati sui propri rispettivi territori che si basino su pregiudizi riguardanti la razza, l'identità etnica o la religione, incluse le direttive utilizzate per raccogliere tali dati. Tali dati non dovrebbero contenere alcuna informazione personale.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: IV. I nostri strumenti comuni)

44. Ci adopereremo per rafforzare il ruolo dell'OSCE nelle attività connesse alla polizia civile (...). Tali attività potranno comprendere:

- monitoraggio della polizia, anche allo scopo di impedire che la polizia svolga attività che comportino discriminazioni basate sull'identità religiosa ed etnica;

(...)

- creare un servizio di polizia a composizione multi-etnica e/o multi-religiosa che possa godere della fiducia dell'intera popolazione;

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

41. La capacità di monitoraggio dell'ODIHR sarà utilizzata appieno e verrà promossa la cooperazione operativa con altri organi di monitoraggio in settori quali la raccolta di dati, lo scambio di informazioni e le analisi congiunte, al fine di ottenere il quadro più completo degli sviluppi. Ciò consentirà all'OSCE di indirizzare le proprie attività verso le aree maggiormente prioritarie.

Maastricht 2003 (Decisione N.4/03 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

6. incoraggia tutti gli Stati partecipanti a raccogliere e a registrare informazioni e statistiche attendibili sui crimini e sulle altre manifestazioni di violenza motivate da razzismo, xenofobia, discriminazione e antisemitismo come è stato discusso e raccomandato nelle conferenze summenzionate. (...)

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.607: Lotta all'antisemitismo)

Il Consiglio permanente, (...)

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni per combattere l'antisemitismo in tutta la regione dell'OSCE, decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnino a:

- raccogliere e conservare informazioni e statistiche attendibili sui crimini a sfondo antisemita, e su altri crimini ispirati dall'odio, perpetrati sul loro territorio, riferire regolarmente tali informazioni all'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e renderle accessibili al pubblico;

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.621: Tolleranza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione)

Il Consiglio permanente, (...)

decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnano a:

(...)

- raccogliere e conservare informazioni e statistiche attendibili relative ai crimini ispirati dall'odio motivati da razzismo, xenofobia e da relativi atti di discriminazione e intolleranza, che hanno luogo sul loro territorio, riferire tali informazioni tramite rapporti periodici all'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico;

Lubiana 2005 (Decisione N.10/05 sulla tolleranza e non discriminazione: promuovere il rispetto e la comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

5. decide che gli Stati partecipanti, nell'adoperarsi per attuare i loro impegni in favore della tolleranza e della non discriminazione, concentreranno le loro attività, tra l'altro, nel campo della legislazione, dell'ordine pubblico, dell'educazione, dei mezzi di comunicazione, della raccolta di dati, della migrazione e dell'integrazione, della libertà religiosa, del dialogo interculturale e interreligioso, e si impegneranno a:

(...)

5.5 intensificare gli sforzi volti a raccogliere e conservare informazioni e statistiche affidabili sui crimini ispirati dall'odio e sulla relativa legislazione nell'ambito dei loro territori, presentare periodicamente tali informazioni all'ODIHR e rendere tali informazioni disponibili al pubblico nonché considerare la possibilità di avvalersi dell'assistenza dell'ODIHR in tale campo e, a tal fine, considerare di creare uffici nazionali di collegamento presso l'ODIHR per questioni attinenti ai crimini ispirati dall'odio;

(...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.13/06 sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promozione del rispetto e della comprensione reciproci)

Il Consiglio dei ministri, (...)

11. incoraggia gli Stati partecipanti ad intensificare i loro sforzi per l'attuazione dei loro impegni finalizzati a raccogliere e conservare dati e statistiche attendibili sui crimini ispirati dall'odio, essenziali per la formulazione di politiche efficaci e l'assegnazione appropriata di risorse per contrastare incidenti motivati dall'odio; in tale contesto invita inoltre gli Stati partecipanti a favorire lo sviluppo di capacità della società civile al fine di contribuire al monitoraggio e alla segnalazione di episodi motivati dall'odio e di assistere le vittime dei crimini ispirati dall'odio;

(...)

Madrid 2007 (Decisione N.10/07 sulla tolleranza e non-discriminazione: promozione del rispetto e della comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

consapevole della specificità delle diverse forme di intolleranza, pur riconoscendo al tempo stesso l'importanza di adottare un approccio globale e di affrontare questioni di natura trasversale in settori quali, tra l'altro, (...) la raccolta di dati e il monitoraggio dei crimini ispirati dall'odio, (...) al fine di contrastare in modo efficace ogni forma di discriminazione,

(...)

2. sottolinea la perdurante necessità che gli Stati partecipanti raccolgano e conservino dati e statistiche affidabili sui crimini e sugli incidenti ispirati dall'odio, assicurino la formazione dei funzionari competenti delle forze dell'ordine e rafforzino la cooperazione con la società civile;

(...)

Atene 2009 Decisione N.9/09 sulla lotta ai crimini ispirati dall'odio)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo la necessità di disporre di dati più coerenti, completi e comparabili sui crimini ispirati dall'odio, evidenziata tra l'altro nel rapporto dell'ODIHR,

(...)

invita gli Stati partecipanti a:

1. raccogliere, conservare e divulgare dati e statistiche attendibili sufficientemente dettagliati sui crimini ispirati dall'odio e sulle manifestazioni violente di intolleranza, inclusi il numero di casi

denunciati alle forze di polizia, il numero di casi perseguiti e le condanne comminate. Laddove disposizioni legislative sulla protezione dei dati limitino la raccolta di dati sulle vittime, gli Stati dovrebbero considerare metodi per la raccolta di dati conformi a tali disposizioni;

(...)

3. adottare misure appropriate per incoraggiare le vittime a denunciare i crimini ispirati dall'odio, riconoscendo che la mancata denuncia di tali crimini impedisce agli Stati di mettere a punto efficienti strategie. A tale riguardo, quali misure complementari, invita ad individuare metodi per facilitare il contributo della società civile alla lotta ai crimini ispirati dall'odio;

(...)

9. nominare, qualora non l'abbiano ancora fatto, un punto di contatto nazionale per i crimini ispirati dall'odio al fine di fornire periodicamente all'ODIHR informazioni e statistiche attendibili su tali crimini;

(...)

Basilea 2014 (Dichiarazione sul potenziamento degli sforzi per combattere l'antisemitismo)

Chiediamo agli Stati partecipanti di:

intensificare gli sforzi intesi ad attuare i pertinenti impegni OSCE relativi al monitoraggio dei crimini ispirati dall'odio e alla raccolta di dati pertinenti, compresi quelli motivati dall'antisemitismo;

chiediamo all'ODIHR di:

assistere gli Stati partecipanti nei loro sforzi intesi a raccogliere dati sui crimini ispirati dall'odio antisemitico, in cooperazione con la società civile, ove appropriato;

5.3.5 Promozione della tolleranza, della comprensione e del rispetto, compresa la memoria

Helsinki 1975 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: 1 (b) Questioni relative all'attuazione di taluni dei Principi sopra enunciati)

i) Gli Stati partecipanti, (...)

Dichiarano di essere decisi a rispettare e applicare nelle loro relazioni reciproche, fra l'altro, le seguenti disposizioni che sono conformi alla Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti:

(...)

- Promuovere, con tutti i mezzi che ciascuno di essi considera appropriati, un clima di fiducia e di rispetto fra i popoli consono al loro dovere di astenersi dalla propaganda a favore delle guerre di aggressione o da qualsiasi minaccia o uso della forza incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(16) Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro,
(...)

(16.2) favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;

Vienna 1989 (Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori; Cooperazione e scambi nel campo della cultura)

(61) Essi incoraggeranno ogni sforzo mirante a individuare le caratteristiche culturali comuni e a favorire una maggiore consapevolezza del loro retaggio culturale, tenendo debitamente conto dell'originalità e delle diversità delle loro rispettive culture. Conseguentemente essi incoraggeranno le iniziative che possono contribuire ad una migliore conoscenza del retaggio culturale degli altri Stati partecipanti in tutte le sue forme, compresi gli aspetti regionali e l'arte popolare.

Copenhagen 1990

(36) (...) Ciascuno Stato partecipante promuove un clima di mutuo rispetto, comprensione, cooperazione e solidarietà tra tutte le persone che vivono sul suo territorio, senza distinzione di origine etnica o nazionale o di religione e incoraggia la soluzione dei problemi attraverso il dialogo fondato sui principi dello Stato di diritto.

(...)

(40) Gli Stati partecipanti (...)

(...)

(40.3) adotteranno, conformemente ai loro sistemi costituzionali, misure efficaci, a livello nazionale, regionale e locale, per favorire la comprensione e la tolleranza, particolarmente nei settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione,

(40.4) si adopereranno per assicurare che tra i fini dell'educazione sia compreso quello di prestare particolare attenzione al problema del pregiudizio e dell'odio razziale e dello sviluppo del rispetto delle culture e civiltà diverse,

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Riconosciamo il contributo essenziale della nostra comune cultura europea e dei valori da noi condivisi per il superamento della divisione del Continente. Pertanto, sottolineiamo il nostro impegno per la libertà creativa, la protezione e la promozione del nostro retaggio culturale e spirituale in tutta la sua ricchezza e diversità.

Cracovia 1991 (Preambolo)

Gli Stati partecipanti esprimono la loro ben radicata convinzione di condividere i valori comuni forgiati dalla storia e basati, tra l'altro, sul rispetto dell'individuo, sulla libertà di coscienza, religione o credo, sulla libertà di espressione, sul riconoscimento dell'importanza dei valori spirituali

e culturali, sull'impegno per lo stato di diritto, sulla tolleranza e apertura nel dialogo con altre culture.

(...)

Gli Stati partecipanti rispettano l'insostituibile unicità di tutte le loro culture e si adopereranno per promuovere un continuo dialogo culturale fra loro e con il resto del mondo. Essi riaffermano il proprio convincimento che il rispetto delle diversità culturali promuove la comprensione e la tolleranza tra individui e gruppi.

Essi ritengono che gli aspetti regionali della cultura in quanto tali dovrebbero costituire un fattore nella comprensione fra i popoli.

La diversità culturale regionale è un'espressione della ricchezza della comune identità culturale degli Stati partecipanti. La sua preservazione e la sua tutela contribuiscono ad edificare un'Europa democratica, pacifica e unita.

(...)

II. CULTURA E RETAGGIO

18. Le associazioni fra diversi gruppi a livello locale, regionale e nazionale, del settore pubblico e privato, sono atte ad assicurare un'effettiva e significativa preservazione del retaggio culturale. La preservazione ed il significato dei valori e del retaggio culturale di gruppi diversi saranno valorizzati con il coinvolgimento di tali gruppi, il che contribuisce alla tolleranza e al rispetto delle diverse culture che sono elementi di importanza fondamentale.

(...)

III. PRINCIPALI SETTORI DI PRESERVAZIONE E COOPERAZIONE

27. Tenendo presente l'importante ruolo che gli aspetti regionali della cultura possono svolgere nel creare legami fra i popoli al di sopra delle frontiere nazionali, gli Stati partecipanti favoriranno la cooperazione regionale a livello di autorità locali e nazionali e di organizzazioni non governative, al fine di promuovere relazioni di buon vicinato.

(...)

31. Gli Stati partecipanti si adopereranno per preservare e tutelare i monumenti e i luoghi carichi di memorie, inclusi soprattutto i campi di sterminio, e i relativi archivi, che sono di per sé testimonianze di tragiche esperienze del loro comune passato. È necessario intraprendere iniziative tali da far sì che queste esperienze possano essere ricordate, possano contribuire a far conoscere tali eventi alle generazioni presenti e future, assicurando così che non si ripetano mai più.

32. Il significato dei luoghi carichi di memorie dolorose può validamente contribuire a promuovere la tolleranza e la comprensione fra i popoli tenendo conto delle diversità sociali e culturali.

Ginevra 1991 (VI)

[Gli Stati partecipanti] adotteranno misure efficaci per promuovere la tolleranza, la comprensione, l'uguaglianza di opportunità e buone relazioni fra individui di origini differenti nei loro paesi.

Mosca 1991

(38.1) [Gli Stati partecipanti] condannano tutti gli atti di discriminazione per motivi di razza, colore, origine etnica, di intolleranza e xenofobia contro i lavoratori migranti. Essi adotteranno, conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali, misure efficaci per promuovere la tolleranza, la comprensione, pari opportunità e il rispetto dei fondamentali diritti umani dei lavoratori migranti (...).

Helsinki 1992 (Dichiarazione del Vertice)

12. (...) Il declino economico, le tensioni sociali, il nazionalismo aggressivo, l'intolleranza, la xenofobia e i conflitti etnici minacciano la stabilità nell'area della CSCE. (...)

Resta ancora molto da fare per l'edificazione di società democratiche e pluralistiche, dove la diversità sia pienamente tutelata e rispettata nella pratica. Di conseguenza, respingiamo la discriminazione razziale, etnica e religiosa sotto qualsiasi forma. La libertà e la tolleranza devono essere insegnate e praticate.

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti

(30) Esprimono la loro preoccupazione per le recenti e flagranti manifestazioni d'intolleranza, discriminazione, nazionalismo aggressivo, xenofobia, antisemitismo e razzismo e sottolineano il ruolo vitale della tolleranza, della comprensione e della cooperazione per il conseguimento e il mantenimento di società democratiche stabili.

(...)

(34) Esamineranno lo sviluppo di programmi per creare le condizioni atte a promuovere la non discriminazione e la comprensione transculturale che si focalizzeranno sull'educazione ai diritti dell'uomo, su un'azione radicale e su una formazione e ricerca transculturali.

Roma 1993 (Decisioni: IV. La Dimensione Umana)

1. (...) Preoccupati per le cause alla radice delle tensioni, derivanti da pregiudizi storici, i Ministri hanno esortato ad intraprendere iniziative, fra l'altro, mediante l'istruzione, per promuovere la tolleranza e la consapevolezza dell'appartenenza ad un sistema di valori comuni. I Ministri hanno sottolineato che l'attuazione degli impegni nel campo della dimensione umana deve essere al centro dell'attenzione nelle iniziative CSCE per la prevenzione dei conflitti.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

19. (...) Condanniamo la violenza nei confronti di qualsiasi minoranza. Ci impegniamo ad adottare misure volte a promuovere la tolleranza e a creare società pluralistiche in cui, indipendentemente dall'origine etnica, tutti possano godere di eguali opportunità.

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione 1 sulla lotta al terrorismo; Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo)

11. Promozione dei diritti dell'uomo, della tolleranza e del multiculturalismo: Gli Stati partecipanti/Consiglio Permanente/ODIHR/Alto Commissario per le Minoranze Nazionali(ACMN)/Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: Promuoveranno e miglioreranno la tolleranza, la coesistenza e le relazioni armoniose tra gruppi etnici, linguistici e altri gruppi, nonché la cooperazione costruttiva tra Stati partecipanti al riguardo. (...)

Bucarest 2001 (Decisione N.5)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

invita gli Stati partecipanti a promuovere la tolleranza e la non discriminazione anche con campagne di sensibilizzazione e con l'istruzione;

(...)

Porto 2002 (Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo)

21. Riconoscono il ruolo positivo che i mezzi di comunicazione possono svolgere nel promuovere la tolleranza e la comprensione fra religioni, credo, culture e popoli (...)

Porto 2002 (Decisione N.6 sulla tolleranza e non discriminazione)

Il Consiglio dei Ministri,

(...) ribadendo che la democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono una salvaguardia essenziale della tolleranza e della non discriminazione e costituiscono importanti fattori di stabilità, sicurezza, cooperazione e sviluppo pacifico nell'intera regione dell'OSCE, e che al contrario la tolleranza e la non discriminazione sono elementi importanti nella promozione dei diritti dell'uomo,

richiamando il continuo lavoro svolto dalle strutture e dalle istituzioni OSCE nel campo della promozione dei diritti dell'uomo, della tolleranza, della non discriminazione e del multiculturalismo, in particolare tramite le riunioni, le attività, i progetti e i programmi nel campo della dimensione umana, inclusi quelli intrapresi dagli Stati partecipanti,

sottolineando il ruolo positivo del dialogo multiculturale e interreligioso tramite la promozione di una migliore comprensione fra nazioni e popoli,

tenendo conto che la promozione della tolleranza e della non discriminazione può inoltre contribuire ad eliminare la causa dell'istigazione all'odio e del nazionalismo aggressivo, del razzismo, dello sciovinismo, della xenofobia, dell'antisemitismo e dell'estremismo violento,

riconoscendo la responsabilità degli Stati partecipanti nella promozione della tolleranza e della non discriminazione

(...)

1. (...) (b) si impegna a promuovere ulteriormente il dialogo multiculturale, interetnico e interreligioso al quale i governi e la società civile saranno invitati a partecipare attivamente;

(...)

2. decide di intensificare gli sforzi volti a mantenere e a rafforzare la tolleranza e la non discriminazione con l'assistenza delle istituzioni OSCE e in cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali e la società civile, con mezzi quali gli scambi di informazioni e le migliori prassi;

(...)

4. si impegna ad adottare misure adeguate in conformità con i relativi sistemi costituzionali, a livello nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere la tolleranza e la non discriminazione, nonché a contrastare i pregiudizi e i travisamenti, particolarmente nel campo dell'istruzione, della cultura e dell'informazione;

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

40. Gli sforzi dell'OSCE saranno indirizzati particolarmente alle giovani generazioni con l'obiettivo di accrescere la coscienza della necessità di tolleranza e dell'importanza della riconciliazione e della coesistenza pacifica. La visione e le prospettive dei giovani riguardo al futuro sono fondamentali. Pertanto l'OSCE, ove appropriato, assumerà un ruolo più significativo nel campo dell'istruzione, nell'ambito del quale la formazione sui diritti umani meriterebbe particolare attenzione.

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.607: Lotta all'antisemitismo)

Il Consiglio permanente, (...)

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni per combattere l'antisemitismo in tutta la regione dell'OSCE, decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnino a:

- promuovere, ove appropriato, programmi educativi atti a combattere l'antisemitismo;
- promuovere la memoria e, ove appropriato, l'insegnamento della tragedia dell'Olocausto e l'importanza del rispetto di tutti i gruppi etnici e religiosi;

(...)

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.621: Tolleranza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione)

1. che gli Stati partecipanti si impegnano a:

(...)

- incentivare e potenziare, come appropriato, programmi educativi per promuovere la tolleranza e combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione;
- promuovere e facilitare un dialogo interculturale e interconfessionale aperto e trasparente e partnership volte alla tolleranza, al rispetto e alla comprensione reciproca (...);

- incoraggiare la promozione della tolleranza, del dialogo, del rispetto e della comprensione reciproca tramite i mezzi d'informazione e Internet;
- (...)

Lubiana 2005 (Decisione N.2/05 sulla migrazione)

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni relativi alla migrazione, in particolare quelli concernenti i lavoratori migranti, ed altri pertinenti impegni, (...)

(...)

riconoscendo (...) che valide politiche di integrazione, che includano il rispetto per la diversità culturale e religiosa, nonché la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali rappresentano uno dei fattori per promuovere la stabilità e la coesione all'interno delle nostre società,

Lubiana 2005 (Decisione N.10/05 sulla tolleranza e non discriminazione: promuovere il rispetto e la comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,

(...)

sottolineando la necessità di prendere posizione in modo coerente e inequivocabile contro atti e manifestazioni ispirati dall'odio, in particolare nei discorsi politici, e di adoperarsi in favore della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproca,

ricordando l'importanza di promuovere e facilitare il dialogo e il partenariato interculturale e inter-religioso, ai fini della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproca, sia a livello nazionale che a livello internazionale,

(...)

apprezzando il lavoro svolto dai tre Rappresentanti personali del Presidente in esercizio, quale parte dello sforzo complessivo dell'OSCE per combattere la discriminazione e promuovere la tolleranza, il rispetto, la comprensione reciproca e per far emergere una consapevolezza di tale fenomeno,

(...)

2. accoglie con favore la creazione del programma dell'ODIHR sulla tolleranza e la non discriminazione;

3. respinge l'identificazione del terrorismo e dell'estremismo violento con qualsiasi religione o credo, cultura, gruppo etnico, nazionalità o razza;

4. decide che l'OSCE dovrà continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sviluppare misure per combattere i pregiudizi, l'intolleranza e la discriminazione, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo di ciascun

individuo senza distinzioni basate, tra l'altro, su razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o estrazione sociale, proprietà, nascita o altra condizione;

5. decide che gli Stati partecipanti, nell'adoperarsi per attuare i loro impegni in favore della tolleranza e della non discriminazione, concentreranno le loro attività, tra l'altro, nel campo della legislazione, dell'ordine pubblico, dell'educazione, dei mezzi di comunicazione, della raccolta di dati, della migrazione e dell'integrazione, della libertà religiosa, del dialogo interculturale e interreligioso, e si impegneranno a:

(...)

5.3 incoraggiare programmi educativi pubblici e privati che promuovano la tolleranza e la non discriminazione, nonché la consapevolezza dell'esistenza e dell'inaccettabilità di tali fenomeni e, a tale riguardo, considerare la possibilità di avvalersi dell'esperienza e dell'assistenza dell'ODIHR al fine di sviluppare metodi e programmi di educazione alla tolleranza in generale, che includano i seguenti elementi:

- lotta ai pregiudizi razziali, all'odio, alla xenofobia e alla discriminazione;
- educazione relativa all'Olocausto e la sua memoria, nonché altri genocidi, riconosciuti tali in conformità alla Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e dei crimini contro l'umanità;
- educazione in materia di antisemitismo, al fine di assicurare un approccio educativo sistematico in tale campo, che comprenda programmi relativi alle forme contemporanee di antisemitismo negli Stati partecipanti;
- lotta ai pregiudizi, all'intolleranza e alla discriminazione contro cristiani, musulmani e membri di altre religioni;

(...)

5.6 continuare, se necessario con l'appoggio delle pertinenti strutture, istituzioni e operazioni sul terreno dell'OSCE, ad affrontare il fenomeno della migrazione e dell'integrazione nel rispetto della diversità culturale e religiosa, quale parte degli sforzi complessivi dell'OSCE per promuovere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca e per combattere la discriminazione, nonché per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

(...)

7. decide di offrire un appropriato contributo all'iniziativa "Alleanza delle civiltà", attraverso la promozione del dialogo interculturale e interreligioso e la promozione della comprensione e del rispetto reciproco, nonché dei diritti umani in tutta l'area dell'OSCE e a tale riguardo incarica:

7.1 il Presidente in esercizio dell'OSCE di informare il Segretario generale delle Nazioni Unite in merito alla presente decisione e all'interesse dell'OSCE di sostenere l'iniziativa "Alleanza delle civiltà";

7.2 il Segretario generale di fornire, in cooperazione con gli Stati partecipanti e avvalendosi dell'esperienza delle strutture e delle istituzioni dell'OSCE, in particolare dell'ODIHR, un contributo dell'OSCE all'iniziativa "Alleanza delle civiltà" e di informare al riguardo il Gruppo ad alto livello dell'Alleanza delle civiltà entro la fine di giugno del 2006.

Bruxelles 2006 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla migrazione)

5. Essendo la migrazione un fenomeno in crescita, sia in termini di portata che di complessità, esortiamo tutte le pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE, nell'ambito dei loro attuali mandati, a proseguire il loro lavoro sulle questioni inerenti alla migrazione e all'integrazione in tutte le tre dimensioni, con particolare attenzione al potenziale contributo della migrazione allo sviluppo sostenibile e al co-sviluppo, promuovendo l'integrazione nel rispetto della diversità culturale e religiosa, affrontando la migrazione forzata nel rispetto dei pertinenti obblighi giuridici internazionali, contrastando la migrazione clandestina nonché la tratta di esseri umani e lo sfruttamento, la discriminazione, gli abusi e le manifestazioni di razzismo nei confronti dei migranti, con particolare attenzione alle donne e ai bambini, e favorendo il dialogo, il partenariato e la cooperazione tra gli Stati partecipanti all'OSCE e i Partner per la cooperazione su questioni relative alla migrazione.

(...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.13/06 sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promozione del rispetto e della comprensione reciproci)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che le manifestazioni di discriminazione e di intolleranza minacciano la sicurezza dei singoli e la coesione sociale e possono dare origine a conflitti e a violenze su più vasta scala,

riconoscendo che la promozione di una cultura del rispetto e della comprensione reciproci e dell'uguaglianza, così come il perseguimento di pari opportunità per una partecipazione effettiva alle società democratiche richiedono un approccio sistematico, globale e a lungo termine,

esprimendo profonda preoccupazione per l'espressione pubblica di idee razziste, xenofobe e discriminatorie,

riaffermando la necessità che gli Stati partecipanti affrontino con determinazione la lotta a tutti gli atti e le manifestazioni di odio, inclusi i crimini ispirati dall'odio, nella consapevolezza che gli sforzi necessari per affrontare tali fenomeni richiedono un approccio comune, e riconoscendo al contempo la specificità delle singole manifestazioni e del contesto storico di ciascuna forma,

(...)

riconoscendo il lavoro svolto dai tre Rappresentanti personali del Presidente in esercizio a sostegno dello sforzo globale dell'OSCE volto a combattere l'intolleranza e la discriminazione, e auspicando che nel corso del 2007 il Presidente in esercizio, in consultazione con gli Stati partecipanti, svolga un riesame del loro contributo a tale sforzo,

riconoscendo il ruolo fondamentale che la società civile può svolgere nella lotta all'intolleranza e alla discriminazione e nella promozione del rispetto e della comprensione reciproci,

allarmato per la comparsa di partiti politici, movimenti e gruppi di qualsiasi tipo che incitano alla violenza,

nutrendo altresì preoccupazione, in tale contesto, per le manifestazioni violente di estremismo associate al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo, al nazionalismo aggressivo e al neonazismo,

(...)

2. incarica il Consiglio permanente di esaminare, a partire dal 2007, le modalità per rafforzare ulteriormente l'efficacia, la coerenza e la continuità del lavoro dell'OSCE nell'ambito della lotta all'intolleranza e alla discriminazione e della promozione del rispetto e della comprensione reciproci, nella prospettiva di giungere a un'attuazione più efficace degli impegni;

3. incoraggia gli Stati partecipanti a riconoscere il contributo positivo che tutte le persone possono apportare all'armonia e al pluralismo delle nostre società, promuovendo politiche incentrate sull'uguaglianza di opportunità, di diritti e di accesso alla giustizia e ai servizi pubblici e sulla promozione del dialogo e della partecipazione effettiva;

4. si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della diversità culturale e religiosa quale fonte di reciproco arricchimento delle società e a riconoscere l'importanza dell'integrazione nel rispetto della diversità culturale e religiosa quale elemento fondamentale per promuovere il rispetto e la comprensione;

5. invita gli Stati partecipanti ad affrontare le cause che sono alla base dell'intolleranza e della discriminazione, incoraggiando lo sviluppo di politiche e strategie globali a livello nazionale in materia di educazione nonché rafforzando le misure di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che:

- promuovano una maggiore comprensione e rispetto della diversità culturale, etnica, religiosa o di credo;
- mirino a prevenire l'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani, gli ebrei, i musulmani e i membri di altre religioni;
- promuovano la memoria e l'insegnamento della tragedia dell'Olocausto, e di altri genocidi, riconosciuti come tali conformemente alla Convenzione del 1948 per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, nonché dei crimini contro l'umanità;

6. riconosce l'importante contributo che i giovani possono apportare alla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e incoraggia a proseguire e a sviluppare ulteriormente buone prassi in materia di educazione precoce ai diritti dell'uomo in tutta la regione dell'OSCE (...);

(...)

8. deplora l'espressione pubblica di idee razziste, xenofobe e discriminatorie e sottolinea che i rappresentanti politici possono svolgere un ruolo positivo nella promozione globale del rispetto e della comprensione reciproci ed esercitare una notevole influenza nel disinnescare le tensioni nella società, prendendo ferma posizione contro atti e incidenti motivati dall'odio e riconoscendo i contributi positivi che tutte le persone possono apportare ad una società armoniosa e pluralistica;

(...)

12. decide che gli Stati partecipanti devono impegnarsi più attivamente per incoraggiare le attività della società civile attraverso partenariati efficaci e un dialogo e una cooperazione rafforzati fra società civile e autorità statali in materia di promozione del rispetto e della comprensione reciproci, di uguaglianza di opportunità e di integrazione di tutti i cittadini nella società, nonché di lotta all'intolleranza, anche attraverso la creazione di meccanismi di consultazione locali, regionali o nazionali, ove appropriato;

(...)

Madrid 2007 (Decisione N.10/07 sulla tolleranza e non-discriminazione: promozione del rispetto e della comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo l'importanza del ruolo che i giovani possono svolgere nella promozione del rispetto e della comprensione reciproca fra culture e religioni, contribuendo alla promozione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali (...),

(...)

consapevole della specificità delle diverse forme di intolleranza, pur riconoscendo al tempo stesso l'importanza di adottare un approccio globale e di affrontare questioni di natura trasversale in settori quali, tra l'altro, (...) l'istruzione (...) e i discorsi pubblici costruttivi, nonché la promozione del dialogo interculturale, al fine di contrastare in modo efficace ogni forma di discriminazione,

(...)

3. incoraggia la promozione di programmi educativi negli Stati partecipanti, al fine di sensibilizzare i giovani ai valori del rispetto e della comprensione reciproca;

(...)

5. (...) sottolinea (...) che si dovrebbero sfruttare appieno le opportunità offerte da Internet per promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo e l'educazione alla tolleranza;

(...)

8. incoraggia gli Stati partecipanti a condividere le migliori prassi adottate nell'ambito delle rispettive legislazioni, politiche e programmi, che contribuiscono a promuovere società inclusive basate sul rispetto della diversità culturale e religiosa, dei diritti umani e dei principi democratici;

(...)

Atene 2009 Decisione N.9/09 sulla lotta ai crimini ispirati dall'odio)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo l'importante ruolo che i rappresentanti politici possono svolgere assumendo la guida nella lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promuovendo il rispetto e la comprensione reciproci,

(...)

Basilea 2014 (Dichiarazione sul potenziamento degli sforzi per combattere l'antisemitismo)

Chiediamo agli Stati partecipanti di:

incoraggiare i dirigenti politici e le personalità pubbliche a pronunciarsi con forza e con sollecitudine in caso di episodi di antisemitismo;

(...)

promuovere programmi educativi per combattere l'antisemitismo e fornire ai giovani opportunità di educazione ai diritti umani, anche in materia di antisemitismo;

promuovere e facilitare un dialogo e partenariati aperti e trasparenti, interculturali, interconfessionali e interreligiosi;

(...)

incoraggiare l'inclusione delle comunità religiose e di credenti in dibattiti pubblici su iniziative legislative pertinenti;

chiediamo all'ODIHR di:

offrire agli Stati partecipanti le migliori prassi relative agli sforzi per contrastare l'antisemitismo, anche consultando la società civile, al fine di individuare e affrontare in modo efficace le attuali manifestazioni di antisemitismo;

facilitare la cooperazione tra funzionari governativi e la società civile su questioni relative all'antisemitismo, inclusi i crimini ispirati dall'odio e la memoria dell'Olocausto;

assistere gli Stati partecipanti nei loro sforzi intesi a raccogliere dati sui crimini ispirati dall'odio antisemitico, in cooperazione con la società civile, ove appropriato;

facilitare lo scambio di buone prassi tra gli Stati partecipanti su iniziative educative e altre misure di sensibilizzazione sull'antisemitismo e superare le difficoltà legate all'educazione all'Olocausto;

promuovere il dialogo e rafforzare la capacità della società civile di promuovere il rispetto e la comprensione reciproci, al fine di sostenere la causa della cooperazione tra comunità diverse.

(...)

5.3.6 Ruolo dei media

Istanbul 1999 (Dichiarazione del Vertice)

27. Ci impegniamo a garantire la libertà dei media quale condizione fondamentale per società pluralistiche e democratiche. Siamo profondamente preoccupati per lo sfruttamento dei media nelle zone di conflitto a scopo di fomentare l'odio e la tensione etnica nonché per il ricorso a restrizioni legali e vessazioni miranti a privare i cittadini di mezzi di informazione liberi. (...)

Porto 2002 (Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo)

22. Si impegnano a contrastare i discorsi di istigazione all'odio e ad adottare le misure necessarie a prevenire l'abuso dei mezzi di informazione e delle tecnologie informatiche a fini terroristici, garantendo che tali misure siano conformi al diritto internazionale e nazionale ed agli impegni dell'OSCE;

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

37. (...) Pur nel pieno rispetto della libertà di espressione, l'OSCE si adopererà per combattere i crimini che possono essere alimentati dalla propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet.

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.621: Tolleranza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione)

Il Consiglio permanente, (...)

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni volti alla lotta contro le manifestazioni di intolleranza nella regione dell'OSCE,

decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnano a:

(...)

- incoraggiare la promozione della tolleranza, del dialogo, del rispetto e della comprensione reciproca tramite i mezzi d'informazione e Internet;

(...)

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.12/04 sulla tolleranza e non-discriminazione; Decisione del Consiglio permanente n.633: Promozione della tolleranza e della libertà dei mezzi di informazione in Internet)

Il Consiglio permanente, (...)

decide che:

1. gli Stati partecipanti dovranno intraprendere azioni al fine di assicurare che Internet rimanga un foro pubblico e aperto di libertà di opinione ed espressione, come contemplato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di promuovere l'accesso a Internet sia nelle case che nelle scuole;

2. gli Stati partecipanti dovranno indagare e, ove applicabile, perseguire pienamente atti di violenza e minacce criminali di violenza in Internet, motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri relativi pregiudizi;

3. gli Stati partecipanti dovranno addestrare agenti delle forze dell'ordine e avvocati sui modi di affrontare i crimini motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi in Internet e dovranno condividere informazioni sui programmi di formazione con esiti positivi quale parte dello scambio di migliori prassi;

(...)

5. gli Stati partecipanti dovranno valutare l'efficacia delle leggi e di altre misure che regolamentano i contenuti di Internet, con particolare riguardo al loro effetto sul tasso di crimini motivati da razzismo, xenofobia e antisemitismo;

6. gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare e sostenere analiticamente studi rigorosi sulla possibile relazione fra discorsi ispirati dal razzismo, dalla xenofobia e dall'antisemitismo in Internet e la commissione di crimini motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi correlati;

7. l'OSCE promuoverà scambi volti a individuare approcci efficaci per affrontare la questione della propaganda basata sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo in Internet senza pregiudizio per la libertà di informazione ed espressione.

L'OSCE creerà opportunità, anche durante la Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana, volte a promuovere la condivisione di migliori prassi;

8. gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare l'istituzione di programmi educativi per bambini e giovani relativi a manifestazioni di razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi correlati in cui essi possono imbattersi in Internet. Gli Stati partecipanti e i gestori di servizi Internet dovranno inoltre, come appropriato, intraprendere iniziative per informare i genitori sull'ampia gamma di software-filtro disponibili che consentono loro di esercitare un maggiore controllo sull'utilizzo di Internet da parte dei loro figli. Materiali su validi programmi d'insegnamento e software-filtro dovranno essere distribuiti quale parte dello scambio di migliori prassi;

9. gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare continui e ulteriori sforzi da parte delle ONG volti a monitorare Internet in merito a contenuti razzisti, xenofobi e antisemiti, nonché tutte le iniziative delle ONG intese a condividere e rendere pubblici i loro risultati.

Lubiana 2005 (Decisione N.10/05 sulla tolleranza e non discriminazione: promuovere il rispetto e la comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

5. decide che gli Stati partecipanti, nell'adoperarsi per attuare i loro impegni in favore della tolleranza e della non discriminazione, concentreranno le loro attività, tra l'altro, nel campo della legislazione, dell'ordine pubblico, dell'educazione, dei mezzi di comunicazione, della raccolta di dati, della migrazione e dell'integrazione, della libertà religiosa, del dialogo interculturale e interreligioso, e si impegneranno a:

(...)

5.4 considerare la possibilità di sviluppare, in stretta cooperazione con la società civile, misure concrete che non pregiudichino la libertà di informazione e di espressione, al fine di contrastare gli stereotipi xenofobi, l'intolleranza e la discriminazione nei mezzi di comunicazione e di incoraggiare programmi che educino i bambini e i giovani in merito ai pregiudizi e ai preconcetti cui possono imbattersi nei mass-media o in Internet;

(...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.13/06 sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione e promozione del rispetto e della comprensione reciproci)

Il Consiglio dei ministri, (...)

9. riconosce il ruolo essenziale che mezzi di informazione liberi e indipendenti possono svolgere nelle società democratiche e la forte influenza che essi possono esercitare nel contrastare o esacerbare percezioni errate e pregiudizi, e in tal senso incoraggia i giornalisti ad adottare volontariamente standard professionali, codici di autoregolamentazione e altri meccanismi appropriati che garantiscano maggiore professionalità, precisione e osservanza degli standard etici in ambito giornalistico;

(...)

Madrid 2007 (Decisione N.10/07 sulla tolleranza e non-discriminazione: promozione del rispetto e della comprensione reciproca)

Il Consiglio dei ministri, (...)

consapevole della specificità delle diverse forme di intolleranza, pur riconoscendo al tempo stesso l'importanza di adottare un approccio globale e di affrontare questioni di natura trasversale in settori quali, tra l'altro, (...) i mezzi d'informazione e i discorsi pubblici costruttivi (...), al fine di contrastare in modo efficace ogni forma di discriminazione,

(...)

4. ribadisce di riconoscere il ruolo essenziale che mezzi di informazione liberi e indipendenti possono svolgere nelle società democratiche e la forte influenza che essi possono esercitare nel contrastare o esacerbare percezioni errate e pregiudizi, e in tale senso continua a incoraggiare i giornalisti ad adottare volontariamente standard professionali, codici di autoregolamentazione e altri meccanismi appropriati che garantiscano maggiore professionalità, accuratezza e adesione a principi deontologici in ambito giornalistico;

5. invita gli Stati partecipanti, in cooperazione con la società civile, ad accrescere nell'ambito della loro legislazione nazionale gli sforzi volti a combattere l'incitamento alla violenza e ai crimini ispirati dall'odio, anche attraverso Internet, pur nel rispetto della libertà di espressione, e sottolinea al tempo stesso che si dovrebbero sfruttare appieno le opportunità offerte da Internet per promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo e l'educazione alla tolleranza;

(...)

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo)

(...)

19 (l) riconoscere il ruolo che i mezzi di informazione svolgono nel favorire il dibattito pluralistico e incoraggiare la professionalità e l'autoregolamentazione volontaria dei mezzi di informazione, al fine di promuovere la tolleranza per la diversità etnica, religiosa, linguistica e culturale, e prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, rispettando l'indipendenza e la libertà dei mezzi di informazione;

6.

Impegni relativi a minacce specifiche alla sicurezza umana



6.1 Prevenzione delle persecuzioni, delle violenze e dello sfruttamento fondati sul genere

Si veda anche:

- II. 4.4: Rifugiati, sfollati, rimpatriati e apolidi
- II. 5.2: Parità di diritti tra uomini e donne
- II. 6.2: Prevenzione della tratta di esseri umani
- II. 7: Impegni relativi al Diritto internazionale umanitario

Mosca 1991

Gli Stati partecipanti

(40.7) cercheranno di eliminare tutte le forme di violenza contro la donna (...) e di sfruttamento della prostituzione femminile anche assicurando adeguati divieti legislativi contro tali atti e altre misure appropriate;

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

24. Adotteremo misure per (...) porre fine alle violenze perpetrate contro le donne (...) nonché allo sfruttamento sessuale (...). Al fine di prevenire detti crimini, promuoveremo, fra l'altro, l'adozione o il rafforzamento di leggi che prevedano di processare le persone colpevoli di tali azioni, migliorando altresì la tutela delle vittime.

Bucarest 2001 (Decisione N.8/01)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

convinto della potenzialità delle donne di contribuire ai processi di prevenzione dei conflitti, riconciliazione e creazione della pace,

confermando l'impegno di tutelare e promuovere i diritti delle donne e consapevoli della vulnerabilità delle donne specialmente nei conflitti e nelle situazioni postconflittuali,

deciso a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, riconoscendo la necessità di centri di recupero per le donne vittime della violenza,

(...)

invita ad attuare il Piano d'azione sulle questioni attinenti alle pari opportunità;

Sofia 2004 (Annesso alla Decisione N.14/04; Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi)

- intraprendere ulteriori iniziative, ove necessario, al fine di garantire un ambiente sicuro per i propri cittadini e il diritto alla pari tutela in base alla legge, in particolare incrementando le attività volte a eliminare ogni forma di violenza nei confronti delle donne (...)
- sostenere gli sforzi nazionali ed internazionali volti a consegnare alla giustizia coloro che hanno perpetrato reati contro le donne, riconosciuti dalle norme applicabili del diritto internazionale come crimini di guerra o crimini contro l'umanità, e assicurare che la legislazione nazionale

vigente sulla violenza nei confronti delle donne sia applicata e che, ove necessario, siano elaborate nuove leggi;

- come raccomandato nelle Linee guida sulla tutela internazionale in materia di persecuzione su base sessuale, nel contesto dell'Articolo 1A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e/o del suo Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967, introdurre prassi procedurali, qualora gli Stati non l'abbiano ancora fatto, che garantiscano alle donne richiedenti adeguata considerazione nelle procedure per la determinazione dello status di rifugiato e che sia accordato debito riconoscimento alle richieste avanzate per persecuzioni su base sessuale;
- (...)

Lubiana 2005 (Decisione N.15/05 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne)

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,

(...)

riaffermando che gli Stati hanno l'obbligo di adoperarsi con il dovuto impegno per prevenire atti di violenza contro le donne e le giovani, compiere indagini in merito a tali atti e punire i responsabili, nonché di offrire protezione alle vittime, e ribadendo che il mancato assolvimento di tale obbligo viola, ostacola o annulla il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

(...)

profondamente preoccupato per il fatto che le giovani ed alcune categorie di donne sono particolarmente vulnerabili ed esposte alla violenza e quindi bisognose di tutela, in particolare le donne appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni indigene, le donne rifugiate o sfollate, le migranti, le donne appartenenti a comunità rurali o remote, o in condizioni di indigenza, le donne che dimorano in istituti o sono in stato di detenzione, le donne disabili, anziane, vedove, le donne in situazioni di conflitto armato e quelle che sono comunque oggetto di discriminazione, anche a motivo della loro sieropositività all'HIV,

(...)

esprimendo profonda preoccupazione per il persistente livello di violenza contro le donne e le giovani nella regione dell'OSCE, nonché per i costi umani e politici di tale fenomeno, e riconoscendo che la violenza contro le donne costituisce una minaccia per la sicurezza umana,

1. sollecita gli Stati partecipanti, avvalendosi del supporto e dell'assistenza dell'OSCE, ad adottare tutte le necessarie misure legislative, politiche e programmatiche di monitoraggio e valutazione al fine di promuovere e tutelare il pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne e di prevenire e combattere tutte le forme di violenza su base sessuale nei confronti delle donne e delle giovani;

2. esorta gli Stati partecipanti a ottemperare alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e alla Convenzione sui diritti del bambino, qualora le abbiano già sottoscritte o, in caso contrario, a considerare di ratificarle o aderirvi; invita, inoltre, gli Stati che hanno ratificato o aderito a tali Convenzioni a ritirare le riserve contrarie all'oggetto e allo scopo delle Convenzioni stesse;

3. invita vivamente gli Stati partecipanti a prendere in considerazione di firmare, ratificare o aderire al Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, al Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del bambino sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile e, ove appropriato, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani;

4. rileva con rammarico che le donne vittime di violenza rimangono spesso prive di tutela ed assistenza e sollecita gli Stati partecipanti a:

(i) assicurare che le donne vittime di violenza possano avvalersi di pieno, pari e tempestivo accesso alla giustizia e all'opportunità di ottenere adeguate riparazioni, all'assistenza medica e sociale, inclusa l'assistenza di pronto soccorso, a riservati servizi di consulenza, nonché a strutture di accoglienza;

(ii) adottare e attuare leggi che puniscano la violenza su base sessuale e stabiliscano adeguate tutele legali;

(iii) fornire tempestivamente protezione fisica e psicologica alle vittime, che preveda anche appropriate misure di protezione dei testimoni;

(iv) compiere indagini sugli atti di violenza e portare a giudizio i responsabili, pur tenendo conto della necessità di garantire loro un trattamento adeguato;

(v) promuovere la piena partecipazione delle donne nelle istituzioni giudiziarie, nella magistratura e nelle forze di polizia e assicurare che tutti i funzionari pubblici interessati abbiano una formazione e una consapevolezza adeguate a riconoscere, documentare e trattare i casi di violenza contro le donne e i minori;

(vi) rispondere alle esigenze specifiche di tutela e assistenza delle giovani che hanno subito violenza;

5. rileva che la violenza contro le donne non viene sempre segnalata e registrata e non trova pertanto adeguato riscontro nelle statistiche, incoraggia pertanto gli Stati partecipanti ad appoggiare iniziative di sensibilizzazione, a compiere ulteriori significativi sforzi al fine di raccogliere, analizzare e diffondere dati comparabili e a sostenere le ONG e le ricerche specializzate in tale campo;

6. invita gli Stati partecipanti ad adottare misure atte a rafforzare l'indipendenza economica delle donne, assicurando tra l'altro politiche e prassi occupazionali non discriminatorie, l'accesso paritario all'istruzione e alla formazione, pari retribuzione per pari lavoro, maggiori opportunità di lavoro e di istruzione, nonché pari accesso alle risorse economiche e al loro controllo, al fine di ridurre la vulnerabilità delle donne a ogni forma di violenza, inclusa la violenza domestica e la tratta di esseri umani;

7. sollecita gli Stati partecipanti ad adottare tutte le iniziative necessarie per prevenire la violenza su base sessuale contro le donne e le giovani durante e dopo i conflitti armati e le emergenze, comprese azioni volte a portare in giudizio gli autori di crimini, e ad adottare misure straordinarie per far fronte alle esigenze delle donne e delle giovani nei contesti post-conflittuali;

8. prende atto dell'inclusione dei crimini su base sessuale nello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale e negli Elementi costitutivi dei crimini, adottati dall'Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma nel settembre 2002, nonché della definizione delle circostanze in base alle quali tali reati possono essere considerati crimini contro l'umanità e/o crimini di guerra;

9. incoraggia la diffusione della pertinente giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda e la piena cooperazione con tali giurisdizioni;

10. decide di intensificare la cooperazione dell'OSCE con le pertinenti strutture delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali, nonché con la società civile e con le pertinenti organizzazioni non governative, al fine di promuovere la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle giovani;

11. incarica il Consiglio permanente di incoraggiare l'elaborazione da parte delle pertinenti istituzioni e strutture dell'OSCE di programmi, progetti e politiche atti ad assistere gli Stati partecipanti, su richiesta di questi ultimi, nella lotta alla violenza contro le donne e le giovani e a fornire assistenza alle vittime;

12. chiede al Segretario generale di dedicare particolare attenzione alla presentazione di rendiconti sull'attuazione della presente decisione nell'elaborazione del suo Rapporto annuale al Consiglio permanente sul Piano d'azione 2004 per la promozione della parità fra i sessi.

Basilea 2014 (Decisione N.7/14 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne)

Il Consiglio dei ministri,

ribadendo l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

(...)

ricordando che l'esercizio pieno e paritario da parte delle donne dei propri diritti umani è elemento essenziale per realizzare un'area OSCE più pacifica, prospera e democratica e che gli Stati partecipanti sono impegnati a adoperarsi affinché la parità tra uomo e donna divenga parte integrante delle loro politiche,

(...)

profondamente preoccupato per la persistenza della violenza contro le donne come una delle violazioni dei diritti dell'uomo più pervasiva nell'area dell'OSCE, nella sua manifestazione fisica, sessuale e psicologica, e reiterando la particolare necessità di misure più rigorose nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne, di cui la disparità tra i sessi di genere può essere uno dei fattori che maggiormente vi contribuiscono,

(...)

invita gli Stati partecipanti a adottare le seguenti misure relative alla lotta e alla prevenzione della violenza contro le donne in ambiti come lo sviluppo di quadri giuridici e partenariati, l'adozione di provvedimenti per prevenire e reprimere la violenza contro le donne, nonché la protezione delle vittime;

invita gli Stati partecipanti ad assicurare per tutte le donne protezione e pieno rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali;

condanna fermamente tutte le forme di violenza contro le donne ed esorta gli Stati partecipanti ad astenersi dal giustificarle, conformemente alla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne;

(A) Quadro giuridico

1. Invita gli Stati partecipanti a:

richiedere, ove appropriato opportuno, opinioni dell'ODIHR sui quadri giuridici e politici di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, ivi inclusa la violenza domestica;

raccogliere, mantenere e rendere pubblici dati e statistiche attendibili, comparabili, disaggregati, onnicomprensivi e comprovati su tutte le forme di violenza contro le donne, inclusa la violenza sessuale e domestica, e al contempo garantire l'osservanza delle loro norme sulla protezione dei dati, così come includere informazioni sul numero di casi segnalati alle forze dell'ordine, sul numero di indagini, procedimenti e sentenze inflitte;

adeguare la legislazione nazionale agli standard internazionali pertinenti da loro adottati, nel caso in cui non l'abbiano ancora fatto, e agli impegni OSCE riguardo ogni forma di violenza contro le donne, nonché considerare le migliori prassi nell'adozione delle pertinenti misure legislative;

prendere in considerazione la firma e la ratifica di pertinenti strumenti regionali e internazionali, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ove applicabile.

2. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

promuovere lo scambio di migliori prassi riguardo la legislazione relativa alla lotta a tutte le forme di violenza contro le donne.

(B) Prevenzione

3. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

rafforzare gli sforzi volti a raggiungere il pubblico attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, al fine di affrontare i negativi stereotipi, comportamenti e pregiudizi che contribuiscono a tutte le forme di violenza contro le donne;

adottare misure appropriate per accrescere il coinvolgimento e la partecipazione di uomini e ragazzi alla prevenzione e all'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne, ivi inclusa la violenza sessuale e domestica;

adottare misure di sensibilizzazione in merito al circolo vizioso della violenza che può emanare dalla violenza fisica, sessuale e psicologica subita in età infantile o adolescenziale;

sviluppare programmi indirizzati agli autori di violenze contro le donne durante e dopo la loro condanna, al fine di evitare casi di recidività;

fornire terapie, assistenza, corsi di formazione e altre misure al fine di prevenire ulteriori vittimizazioni e traumi, anche nel corso dei procedimenti giudiziari.

4. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

migliorare la cooperazione con i pertinenti attori delle organizzazioni internazionali e regionali negli sforzi per raccogliere dati e statistiche disaggregati sui sessi in merito al verificarsi di ogni forma di violenza contro le donne nell'area dell'OSCE;

assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nei loro sforzi volti a promuovere approcci comprensivi, efficaci e comprovati per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, incluse la violenza sessuale e domestica, e rispondere meglio ai bisogni delle vittime.

(C) Protezione

5. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

assicurare che le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne ricevano informazioni tempestive e adeguate sulle misure legali e i servizi di sostegno disponibili, come centri di crisi per le violenze sessuali, centri di accoglienza o altre strutture pertinenti, così come assistenza sanitaria, e garantire che essi siano facilmente accessibili;

promuovere programmi e attività che conferiscano poteri e forniscano sostegno alle donne vittime di violenza.

6. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per rafforzare le loro capacità di protezione delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne;

facilitare lo scambio fra gli Stati partecipanti di informazioni, esperienze e migliori prassi relative alla protezione;

fornire assistenza tecnica agli Stati partecipanti che la richiedano, attraverso l'organizzazione di servizi di sostegno, quali linee telefoniche di emergenza, centri di crisi etc.;

offrire agli Stati partecipanti corsi di formazione specializzata per pertinenti professionisti degli Stati partecipanti interessati che si occupano delle vittime o degli autori di qualsiasi forma di violenza contro le donne, inclusa la violenza sessuale e domestica.

(D) Procedimenti giudiziari

7. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

rafforzare gli sforzi volti a indagare, perseguire e punire gli autori di tutte le forme di violenza contro le donne e fornire alle vittime protezione e rimedi appropriati;

garantire lo sviluppo e l'attuazione efficace di legislazioni che perseguano penalmente la violenza contro le donne e che prevedano misure preventive e protettive, quali ordini di allontanamento e ordini di protezione di emergenza, laddove questi esistano, così come indagini, processi e pene appropriate per i colpevoli, anche al fine di porre fine all'impunità.

(E) Partenariati

8. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

sviluppare politiche nazionali globali e coordinate volte a combattere tutte le forme di violenza sessuale contro le donne, che includano tutte le parti interessate, quali ad esempio le forze dell'ordine

e il settore giudiziario, i parlamenti, le istituzioni nazionali per i diritti umani, servizi sanitari e sociali così come organizzazioni della società civile.

9. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

migliorare la cooperazione con i pertinenti attori delle organizzazioni internazionali e regionali,

Milano 2018 (Decisione N.4/18 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne)

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando che la promozione e la protezione di pari diritti e opportunità per tutti sono essenziali per la democrazia e lo sviluppo economico e pertanto per la sicurezza, la stabilità e la pace sostenibile nell'area dell'OSCE,

determinato ad assicurare pieno e paritario godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle ragazze,

riaffermando tutti gli impegni OSCE in materia, (...), sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne,

(...)

consapevole dell'importanza di prevenire e combattere la violenza contro le donne e le ragazze per l'attuazione dei corrispondenti Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

riconoscendo che la disuguaglianza tra uomini e donne è una delle cause scatenanti della violenza contro le donne e le ragazze e che, in particolare, la discriminazione e le disuguaglianze economiche, inclusa la mancanza di indipendenza economica, possono acuire la vulnerabilità delle donne alla violenza, profondamente preoccupato del persistere della violenza contro le donne e le ragazze in tutte le sue forme come uno degli ostacoli più pervasivi al pieno godimento di tutti i diritti umani e alla piena, paritaria ed effettiva partecipazione delle donne alla vita politica, economica e pubblica,

constatando che la violenza contro le donne e le ragazze può essere causa di morte o danni fisici, sessuali, psicologici, economici, politici e sociali o sofferenze per le ragazze e le donne di tutte le età e comporta direttamente o indirettamente costi sociali, politici ed economici a breve e lungo termine,

constatando inoltre che la violenza contro le donne e le ragazze assume diverse forme che possono includere la violenza domestica, la violenza sessuale, pratiche nocive, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale e di altro tipo nonché molestie sessuali,

riconoscendo che le donne e le ragazze possono subire molteplici e diversi tipi di discriminazione, a volte in combinazione, che le espone a un maggiore rischio di violenza e che tali combinazioni possono portare a ulteriori discriminazioni,

riconoscendo altresì l'importante ruolo svolto dalle forze armate, dalle forze dell'ordine, dalle autorità giudiziarie e da altri professionisti del diritto nell'affrontare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze,

riconoscendo inoltre che gli abusi, le minacce e le molestie, incluse le molestie sessuali, sono diventati sempre più comuni, specialmente attraverso l'uso delle tecnologie digitali, e possono mettere a tacere la voce delle donne e delle ragazze nella sfera pubblica,

consapevole del fatto che le donne impegnate in attività professionali con esposizione pubblica e/o nell'interesse della società, hanno maggiori probabilità di essere esposte a specifiche forme di violenza o abuso, minacce e molestie, in relazione al loro lavoro,

Considerando che l'adolescenza è una fase importante nello sviluppo sociale di una persona e riconoscendo che questa fase è condizionata spesso dal persistere di disuguaglianze, atteggiamenti negativi, comportamenti e stereotipi di genere che possono esporre le ragazze e le giovani donne a un più alto rischio di discriminazione e violenza,

riconoscendo l'importanza di coinvolgere attivamente uomini e ragazzi negli sforzi volti ad eliminare la discriminazione e tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, anche affrontando le cause profonde della disuguaglianza di genere e della violenza e sensibilizzando l'opinione pubblica sull'impatto degli atteggiamenti negativi, dei comportamenti e degli stereotipi di genere che possono sottendere e perpetuare la discriminazione e la violenza,

constatando gli sforzi della Rete* OSCE MenEngage per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importante ruolo che gli uomini e i ragazzi possono svolgere nell'eliminazione della discriminazione e di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze,

riconoscendo che le molestie sessuali nei luoghi pubblici e privati, in particolare sul luogo di lavoro e nelle istituzioni educative, hanno un impatto negativo sul pieno godimento dei diritti umani e delle pari opportunità da parte delle donne e delle ragazze, pregiudicando in tal modo la loro possibilità e capacità di rimanere e/o avanzare nel posto di lavoro e nelle istituzioni educative,

riconoscendo il ruolo della società civile quale partner importante del governo, anche a livello locale, nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze,

prendendo atto del lavoro dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE volto a combattere la violenza contro le donne, invita gli Stati partecipanti a:

1. garantire accesso alla giustizia, indagini efficaci, il perseguimento dei responsabili, nonché assicurare, nel rispetto dei loro diritti e della loro privacy, adeguata protezione, recupero e sostegno alla reintegrazione delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze;
2. adottare provvedimenti, anche attraverso la sensibilizzazione e il rafforzamento delle capacità delle forze armate, delle forze dell'ordine, delle autorità giudiziarie e di altri professionisti del diritto, destinati a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze;
3. adottare misure, come appropriato, per incoraggiare l'educazione alla parità di genere, ai diritti umani e ai comportamenti non violenti, contribuendo in tal modo alla prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, che possono comprendere pratiche nocive, violenza sessuale, violenza domestica e molestie sessuali;

* La Rete OSCE MenEngage non è una rete affiliata all'Alleanza MenEngage. La Rete OSCE MenEngage è una rete chiusa interna all'OSCE.

4. organizzare campagne di sensibilizzazione sui rischi relativi a specifiche forme di violenza alle quali sono esposte le donne e le ragazze, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali, nonché sui loro diritti e sul sostegno a disposizione delle vittime di tali violenze;

5. adottare provvedimenti destinati ad affrontare la violenza, gli abusi, le minacce e le molestie, perpetrati anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali, nei confronti delle donne;

6. adottare misure, in consultazione con le imprese che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), destinate ad affrontare forme specifiche di violenza alle quali sono esposte le donne e le ragazze attraverso l'uso delle tecnologie digitali;

7. incoraggiare tutte le parti interessate, comprese quelle coinvolte nel processo politico, a contribuire a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne, comprese quelle impegnate in

attività professionali con esposizione pubblica e/o nell'interesse della società, tra le altre cose, sollevando la questione nei dibattiti pubblici e elaborando iniziative di sensibilizzazione e altre misure appropriate, tenendo conto anche dell'impatto tremendo di tale violenza sulle giovani donne;

8. integrare iniziative nelle pertinenti politiche e strategie nazionali volte a promuovere il coinvolgimento degli uomini e dei ragazzi nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze, anche attuando attività di sensibilizzazione incentrate sul ruolo positivo, equilibrato e non violento che gli uomini e i ragazzi possono svolgere al riguardo e riconoscendo e affrontando gli atteggiamenti negativi, i comportamenti e gli stereotipi di genere che perpetuano tale violenza;

9. adottare misure per combattere le molestie sessuali nei luoghi pubblici e privati, anche sul posto di lavoro e nelle istituzioni educative, e incoraggiare i datori di lavoro pubblici e privati ad applicare tali misure;

10. adottare misure destinate a garantire a tutte le ragazze parità di accesso a un'istruzione di qualità e a rafforzare l'emancipazione economica e l'indipendenza economica delle donne, anche garantendo politiche e pratiche occupazionali non discriminatorie, garantendo parità di accesso all'istruzione e alla formazione, parità di retribuzione per pari lavoro e parità di accesso alle risorse economiche e di controllo sulle stesse;

11. incoraggiare il coinvolgimento della società civile nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze;

incarica le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, conformemente al loro mandato, di:

12. assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nel migliorare il loro quadro giuridico e le loro politiche e nell'attuare misure volte a prevenire e combattere ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze;

13. proseguire la cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali e regionali al fine di raccogliere dati e statistiche disaggregati per sesso sul verificarsi di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nell'area dell'OSCE;

14. fornire sostegno agli Stati partecipanti e alle organizzazioni della società civile ai fini di uno scambio di buone pratiche nella prevenzione e nella lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, anche attraverso il coinvolgimento di uomini e ragazzi;

15. sostenere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'elaborazione e nel riesame della legislazione, delle politiche e delle misure per combattere le molestie sessuali nei luoghi pubblici e privati, compresi i luoghi di lavoro e le istituzioni educative;

16. continuare ad assicurare la piena attuazione del Codice di condotta dell'OSCE e a valutare la necessità di rafforzare e/o potenziare la formazione in materia, per i membri del personale/delle missioni dell'OSCE e delle politiche dell'OSCE volte a creare un ambiente di lavoro professionale, sottolineando un approccio di tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali, anche attraverso iniziative da parte dei quadri dirigenziali.

17. Incoraggia gli Stati partecipanti e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE a considerare l'opportunità di intraprendere attività congiuntamente con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e il suo Rappresentante speciale per le questioni di genere.

Tirana 2020, (Decisione N.7/20 sulla prevenzione ed eliminazione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti)

(...)

riconoscendo che le donne e le ragazze private della libertà sono maggiormente esposte al rischio di tortura o di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e riconoscendo l'importanza di adottare un approccio sensibile alle specificità di genere nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che tenga conto di tale rischio e delle esigenze proprie delle donne e delle ragazze, prestando particolare attenzione tra l'altro alla violenza sessuale e di genere e tenendo conto delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e delle donne autrici di reato in misura non detentiva (Regole di Bangkok),

6.2 Prevenzione della tratta di esseri umani

Si veda anche:

Parte I. 2.3.4 D: Segretariato, Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani

6.2.1 Disposizioni generali inerenti la prevenzione

Mosca 1991

(40) Gli Stati partecipanti (...)

(40.7) cercheranno di eliminare tutte (...) le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile anche assicurando adeguati divieti legislativi contro tali atti e altre misure appropriate;

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

24. Adotteremo misure per (...) porre fine (...) allo sfruttamento sessuale e a tutte le forme di traffico di esseri umani. Al fine di prevenire detti crimini, promuoveremo, fra l'altro, l'adozione o il rafforzamento di leggi che prevedano di processare le persone colpevoli di tali azioni, migliorando altresì la tutela delle vittime.

Vienna 2000 (Decisione sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro il traffico di esseri umani)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo che il traffico di esseri umani rappresenta un problema di crescente gravità e convinti della necessità che l'OSCE intensifichi i propri sforzi per combattere il traffico di esseri umani in tutta la sua regione, anche in situazioni di conflitto e postconflittuali, e contribuisca alle iniziative intraprese a livello nazionale, regionale e internazionale contro tale traffico in difesa dei diritti dell'uomo e nella lotta contro il crimine transnazionale organizzato,

1. riafferma che il traffico di esseri umani rappresenta una violazione vergognosa dei diritti dell'uomo e una grave crimine che richiede una risposta più completa e coordinata degli Stati partecipanti e della comunità internazionale, nonché un approccio più coerente e cooperativo fra i paesi, in particolare quelli di origine, transito e destinazione di tale traffico;

2. accoglie con favore l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del Protocollo sulla prevenzione, repressione e punizione del traffico di persone, particolarmente donne e bambini, a integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato nonché la definizione del traffico di persone ivi contenuta e invita tutti gli Stati partecipanti a firmare e a ratificare il Protocollo delle Nazioni Unite e il Protocollo Opzionale della Convenzione sui diritti del bambino, sulla vendita di bambini, sulla prostituzione e la pornografia infantile;

3. riconosce la primaria responsabilità degli Stati partecipanti nella lotta contro il traffico in base ad un approccio integrato e coordinato che comprende la prevenzione del traffico, la tutela delle vittime e il rinvio a giudizio dei trafficanti e dei loro complici;

4. sottolinea il ruolo svolto dai parlamenti nazionali nella promulgazione, fra l'altro, delle leggi necessarie a combattere il traffico di esseri umani e accoglie con favore gli articoli 106 e 107 della Dichiarazione sul traffico di persone emanata dall'Assemblea Parlamentare di Bucarest;

5. concorda di intensificare le attività dell'OSCE per combattere il traffico e sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione tra le diverse istituzioni OSCE nonché tra l'OSCE e altre organizzazioni internazionali, quali le competenti agenzie delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea e l'Interpol;

6. appoggia il lavoro della Forza operativa del Patto di Stabilità sul traffico di esseri umani ed esorta in particolare i governi della regione interessata a svolgere un ruolo attivo nel quadro di tale Forza operativa;

(...)

8. si impegna ad accrescere la consapevolezza su tutti gli aspetti del traffico illecito, anche con l'assistenza dell'ODIHR, di organizzazioni non governative e di altre istituzioni competenti, mediante, ove necessario, l'elaborazione di programmi di formazione per i funzionari pubblici, inclusi le forze dell'ordine, la magistratura, i funzionari consolari e gli addetti all'immigrazione;

9. si impegna ad intraprendere le misure necessarie, anche adottando e applicando leggi che criminalizzino il traffico di esseri umani e che prevedano pene appropriate, allo scopo di assicurare una efficace risposta delle forze dell'ordine ed efficaci azioni penali. Tali leggi dovranno prendere in considerazione un approccio al problema del traffico conforme ai diritti umani e includere

disposizioni per la tutela dei diritti umani delle vittime, assicurando che queste ultime non debbano essere perseguite per il semplice fatto di essere state oggetto di traffico;

11. incoraggia la nomina, se del caso, di rappresentanti governativi addetti ai problemi del traffico per coordinare le attività nazionali e per assicurare la cooperazione regionale e internazionale per rendere disponibili agli altri Stati partecipanti le informazioni risultanti da tali punti di contatto;
(...)

Bucarest 2001 (Decisione N.6/01)

Il Consiglio dei Ministri,

ribadendo il suo impegno a combattere tutte le forme di traffico di esseri umani, che colpisce tutti gli Stati partecipanti,

affermando il suo impegno a sviluppare la cooperazione e l'interazione fra gli Stati partecipanti sulle misure per la lotta a tale traffico e ai crimini connessi,

invita gli Stati partecipanti a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale e il relativo Protocollo per la prevenzione, la soppressione e la punizione del traffico di persone, in particolare di donne e bambini;

(...)

incoraggia lo scambio di informazioni al fine di potenziare le capacità investigative, l'applicazione della legge e la prevenzione della criminalità;

invita gli Stati partecipanti ad accelerare l'adozione delle misure necessarie a ottemperare agli impegni del Consiglio dei Ministri di Vienna che includono la prevenzione del traffico di esseri umani, la protezione delle vittime e i procedimenti giudiziari contro i trafficanti e i loro complici.

Porto 2002 (Dichiarazione sul traffico di esseri umani)

I.

Noi, i membri del Consiglio dei Ministri dell'OSCE, dichiariamo che il traffico di esseri umani rappresenta una minaccia pericolosa per la sicurezza nell'area OSCE ed oltre.

Dichiariamo che il traffico di esseri umani ed altre forme moderne di schiavitù costituiscono un'orrenda violazione della dignità e dei diritti dell'uomo.

Riconosciamo che il traffico di esseri umani rappresenta un settore della criminalità organizzata transnazionale grave e in rapida espansione, che genera enormi introiti per reti criminali che possono anche essere collegate ad attività illecite, quali il traffico di stupefacenti e di armi, nonché di migranti.

Ricordiamo e reiteriamo il nostro pieno rispetto degli impegni dell'OSCE per la lotta al traffico di esseri umani (...) e dichiariamo la nostra ferma volontà di rafforzare la cooperazione nella lotta al traffico di esseri umani nei paesi di origine, di transito e di destinazione.

Dichiariamo che la ratifica e la piena attuazione di tali strumenti [Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e il suo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini] rafforzerebbe il quadro giuridico internazionale e nazionale e le capacità di applicazione della legislazione per la lotta al traffico di esseri umani. Incoraggiamo vivamente gli Stati a valutare la ratifica e la piena attuazione contestuali del Protocollo contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, che integra altresì la suddetta Convenzione. (...)

Riconosciamo la necessità di affrontare le cause profonde del traffico e di ridurre le disparità e gli svantaggi economici e sociali, che spingono alla migrazione clandestina e che possono essere sfruttate dalle reti della criminalità organizzata a proprio vantaggio.

Riconosciamo inoltre l'esigenza di lottare contro la corruzione, che facilita il funzionamento di tali reti. (...)

Riconosciamo che, nei paesi di destinazione, la richiesta di attività svolte dalle persone oggetto di traffico a fini di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, schiavitù ed altre pratiche assimilabili alla schiavitù costituisce un fattore integrante del traffico di esseri umani. Esortiamo i paesi di destinazione ad adottare misure volte a far fronte efficacemente a tale richiesta quale elemento chiave della loro strategia di prevenzione e lotta efficace al traffico di esseri umani, e di applicare tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento sessuale, della schiavitù e di tutte le forme di sfruttamento del lavoro forzato, qualunque sia la sua natura.

Esprimiamo profonda preoccupazione circa le informazioni concernenti il coinvolgimento di alcuni membri delle missioni di organizzazioni internazionali in attività connesse al traffico di esseri umani, in particolare in paesi in situazione post-conflittuale. Reiteriamo l'importanza della Decisione N.426 del Consiglio Permanente del 12 luglio 2001 sul traffico di esseri umani ed incoraggiamo l'adozione e l'attuazione delle relative misure, quali il "Codice di Condotta OSCE per i membri delle missioni". Non tolleremo che i membri del personale internazionale siano coinvolti in attività illecite di alcun tipo, che alimentino tale commercio illecito o che contravvengano a tale Codice di Condotta. Ci impegniamo ad adottare tutte le misure attuabili al fine di garantire che i membri del personale internazionale rispondano di tali attività di fronte alle autorità nazionali e, ove opportuno, locali.

Esprimiamo la nostra preoccupazione circa l'aumento del traffico di minori e, riconoscendo le esigenze particolari dei bambini, diamo il nostro sostegno ad una maggiore ricerca e scambio di informazioni sul traffico di minori e, considerando gli interessi dei minori prioritari in tutte le iniziative che li riguardano, richiediamo l'elaborazione di misure speciali che impediscano l'ulteriore sfruttamento dei minori oggetto di traffico e che ne tutelino il benessere psico-fisico.

Ci adopereremo al fine di adottare misure adeguate per la prevenzione del traffico di esseri umani nei nostri paesi, anche attraverso campagne mirate di sensibilizzazione e di istruzione nei paesi di origine e di transito, rivolte in particolar modo ai giovani e ad altri gruppi a rischio, e cercheremo di elaborare campagne adeguate nei paesi di destinazione, di organizzare corsi di formazione per i funzionari e i dipendenti statali competenti nei settori preposti all'applicazione della legge, al controllo delle frontiere, alla giustizia penale e ai servizi sociali, e di raccomandare la piena collaborazione con le ONG in tale settore.

(...)

Reiteriamo la necessità di strategie nazionali al fine di convogliare le iniziative per la lotta al traffico di esseri umani e di intensificare il coordinamento tra organizzazioni nazionali, internazionali

e regionali in questo campo. E' possibile rispondere a tale necessità attraverso misure quali la nomina di organi interministeriali e coordinatori nazionali o, ove opportuno, di altri organi o meccanismi competenti.

III.

Conveniamo di intensificare la cooperazione, fondata su un approccio multidimensionale, tra le strutture e le istituzioni OSCE competenti, nonché tra l'OSCE e altre organizzazioni ed attori internazionali competenti, incluse le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, di incaricare il Consiglio Permanente di esaminare modalità migliori per garantire tale cooperazione, al fine di lottare contro il traffico di esseri umani. (...)

Maastricht 2003 (Decisione N.2/03 sulla lotta alla tratta di esseri umani)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

1. decide di approvare il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani allegato alla presente Decisione;
2. istituisce, sotto l'egida del Consiglio Permanente, un meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani. Il meccanismo consisterà di due parti, che svolgono attività complementari: un Rappresentante speciale nominato dal Presidente in esercizio ed un'unità speciale presso il Segretariato dell'OSCE. (...)

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.2/03 sulla lotta alla tratta di esseri umani; Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani)

IV. PREVENZIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI

(...)

1. Raccolta di dati e ricerca

1.1 Raccolta di dati separati connessi alle donne, uomini e bambini vittime dei traffici e perfezionamento della ricerca e dell'analisi di dati quali la natura e l'incidenza della tratta di esseri umani nonché dei meccanismi della tratta di esseri umani e dello sfruttamento adottati dai gruppi criminali organizzati, al fine di elaborare misure di prevenzione della tratta di esseri umani efficaci e opportunamente mirate. Promozione di ricerche più ampie e scambio di informazioni sulla tratta di bambini.

1.2 Individuazione delle fasce di popolazione più vulnerabili e sviluppo di campagne speciali per incrementare la sensibilizzazione a tale riguardo.

1.3 Svolgimento di analisi più ampie sulle cause originarie della tratta di esseri umani, sui fattori legati alla domanda e all'offerta, sue reti e conseguenze economiche, nonché suo collegamento con le migrazioni illegali.

2. Misure adottate alle frontiere

2.1 Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi al libero movimento delle persone, rafforzamento, nella misura possibile, di controlli alle frontiere che possano rendersi necessari per prevenire e scoprire la tratta di esseri umani.

2.2 Adozione di misure legislative o di altre misure appropriate per prevenire, per quanto possibile, che i mezzi di trasporto gestiti da vettori commerciali siano utilizzati per commettere reati, come definito dalle disposizioni contro la tratta di esseri umani.

2.3 Se del caso e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, obbligare i vettori commerciali, compresi qualsiasi società di trasporto o i proprietari o i gestori di qualsiasi mezzo di trasporto, ad accertare che tutti i passeggeri siano in possesso di documenti di viaggio validi. Conformemente alla legislazione nazionale, adottare le misure necessarie per prevedere sanzioni in caso di violazione.

3. Politiche economiche e sociali volte ad affrontare le cause originarie della tratta di esseri umani

3.1 Nei Paesi di origine:

- considerare quali obiettivi prioritari: la promozione della stabilità socio-economica e politica, e la riduzione sia delle migrazioni causate da grave povertà che da fattori contingenti della tratta di esseri umani. Le politiche miranti a tali obiettivi dovrebbero inoltre promuovere sia lo sviluppo economico che l'integrazione sociale;
- migliorare l'accesso dei bambini ad opportunità educative e professionali e incrementare il livello della frequenza scolastica, in particolare da parte delle bambine e dei gruppi minoritari;
- promuovere le opportunità di lavoro delle donne facilitando le opportunità imprenditoriali per le piccole e medie imprese (PMI). Organizzazione di corsi di formazione per le PMI, destinati in particolare a gruppi ad alto rischio.

3.2 Nei Paesi di destinazione:

- attuare misure volte a ridurre "l'invisibilità dello sfruttamento". Un programma che coinvolga le diverse agenzie di monitoraggio, i controlli amministrativi e la raccolta di informazioni sui mercati del lavoro e, se del caso, sull'industria del sesso, contribuirà notevolmente a tale obiettivo;
- considerare la liberalizzazione dei mercati del lavoro da parte dei governi al fine di incrementare le opportunità di impiego per lavoratori in possesso di un'ampia gamma di professionalità;
- affrontare il problema del lavoro non tutelato, informale e spesso illegale, per trovare un equilibrio fra la domanda di lavoro a bassa retribuzione e la possibilità di migrazioni regolari;
- affrontare le attività economiche clandestine che minano le economie e intensificano la tratta di esseri umani.

3.3 Nei Paesi di origine o nei Paesi di destinazione:

- adottare misure appropriate per elevare i livelli della tutela sociale e creare possibilità di impiego per tutti;
- adottare misure appropriate per eliminare la discriminazione delle donne nel campo dell'occupazione al fine di assicurare, in base alle pari opportunità, il diritto a retribuzioni uguali per lavori uguali e il diritto all'eguaglianza nelle diverse opportunità occupazionali;
- affrontare tutte le forme di discriminazione delle minoranze;
- elaborare programmi che offrano possibilità di sussistenza e comprendano un'istruzione di base, l'alfabetizzazione, la comunicazione e altre capacità e che riducano le barriere all'imprenditorialità;
- incoraggiare la sensibilizzazione nel campo delle pari opportunità e promuovere relazioni paritarie e di pieno rispetto fra i sessi, prevenendo in tal modo la violenza contro le donne;

- assicurare l'esistenza di politiche che consentano alle donne un accesso paritario alle risorse economiche e finanziarie e il controllo di queste;
- promuovere un finanziamento flessibile e l'accesso a crediti, compresi micro-crediti a interessi bassi;
- promuovere il buon governo e la trasparenza nelle transazioni economiche;
- adottare o potenziare le misure legislative, educative, sociali, culturali o di altro genere e, se del caso, una legislazione penale, anche mediante una cooperazione bilaterale e multilaterale, per scoraggiare la domanda che promuove tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, e che porta alla tratta di esseri umani.

4. Incremento della sensibilizzazione

4.1 Intraprendere, in cooperazione con la società civile e le ONG, campagne di informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tratta di esseri umani nelle sue varie forme, inclusi i metodi impiegati dai trafficanti e i rischi delle vittime.

4.2 Incrementare la sensibilizzazione, riguardo alla tratta di esseri umani, delle autorità addette all'immigrazione e del personale consolare e diplomatico in modo che questi possano utilizzare tali conoscenze nei loro contatti quotidiani con le vittime potenziali.

4.3 Incoraggiare le ambasciate nazionali a diffondere informazioni sulla pertinente legislazione nazionale, come la legge sulla famiglia, la legge sul lavoro e la legge sull'immigrazione che riguardano i migranti potenziali, anche tramite le ONG.

4.4 Incrementare la sensibilizzazione alla tratta di esseri umani di altri gruppi pertinenti interessati, inclusi gli esponenti politici, i funzionari preposti all'applicazione della legge e altri professionisti competenti fra cui funzionari sanitari, addetti ai servizi sociali e al collocamento nonché funzionari del settore privato, per promuovere la loro disponibilità ad affrontare adeguatamente tale problema e rafforzare la propria capacità istituzionale per contrastarlo.

4.5 Incoraggiare le sezioni consolari e quelle addette al rilascio di visti delle missioni diplomatiche a utilizzare materiali stampati e di altro genere nei contatti con individui a rischio.

4.6 Incrementare la sensibilizzazione dei media. La percezione del problema della tratta di esseri umani affrontata dai media dovrebbe includere una chiara spiegazione del fenomeno e una descrizione realistica delle vittime. Per migliorare al massimo la conoscenza e la sensibilizzazione del pubblico si dovrebbero svolgere campagne anti-tratta di esseri umani con professionisti dei mezzi di informazione.

4.7 Indirizzare le campagne di incremento della sensibilizzazione anche ai gruppi più vulnerabili, inclusi persone appartenenti a minoranze nazionali, bambini, migranti e sfollati (IDP).

4.8 Estendere le campagne di incremento della sensibilizzazione alle città e ai villaggi più piccoli le cui popolazioni possono essere esposte a rischi particolari.

4.9 Operare nelle scuole e nelle università, nonché direttamente presso le famiglie per raggiungere i giovani e incrementare la loro sensibilizzazione in riferimento alla tratta di esseri umani.

4.10 Affrontare, anche mediante i mezzi di informazione, la necessità di ridurre la domanda di prestazioni di persone oggetto di tratta affini a sfruttamento sessuale, di lavoro forzato, di schiavitù o di altre pratiche riconducibili alla schiavitù e, a tale riguardo, promuovere la tolleranza zero per tutte le forme di tratta di esseri umani.

4.11 Creare ben pubblicizzati accessi telefonici gratuiti nei Paesi di origine, di transito e di destinazione, che dovrebbero servire a tre scopi: agire quale fonte indipendente di consulenza e guida per le vittime potenziali che possano considerare opportunità di lavoro o altre offerte per recarsi all'estero; operare quale primo punto di contatto che fornisce l'accesso a un meccanismo di riferimento

per le vittime della tratta di esseri umani e, infine, facilitare la comunicazione anonima di casi o di casi sospetti della tratta di esseri umani.

5. Misure legislative

5.1 Adottare o riesaminare leggi, controlli amministrativi e procedure relativi alla concessione di licenze e all'operatività di settori imprenditoriali che, secondo l'intelligence, possono essere coinvolti nella tratta di esseri umani, quali le agenzie di collocamento, turistiche, au pair, agenzie di adozione o matrimoniali che operano per corrispondenza, nonché servizi alberghieri e di accompagnamento.

5.2 Assicurare che le misure adottate per prevenire e combattere la tratta di esseri umani non abbiano un'influenza negativa sui diritti e sulla dignità delle persone, inclusa la loro libertà di movimento.

(...)

VI. SEGUITI E MECCANISMI DI COORDINAMENTO

Oltre a monitorare l'attuazione degli impegni OSCE da parte degli Stati partecipanti attraverso i meccanismi OSCE esistenti, incluse la Riunione annuale di attuazione nel quadro della dimensione umana, le Conferenze di riesame e i pertinenti eventi connessi con la dimensione umana, il Consiglio Permanente raccomanda di intraprendere le seguenti azioni a livello nazionale:

1. considerare la nomina di Relatori nazionali o altri meccanismi per il monitoraggio delle attività anti tratta di esseri umani delle istituzioni statali e dell'attuazione dei requisiti legislativi nazionali;

2. considerare l'istituzione di Commissioni per la lotta alla tratta di esseri umani (task force) o organi analoghi responsabili del coordinamento delle attività all'interno di un Paese fra le agenzie di Stato e le ONG, e della elaborazione di misure atte a prevenire la tratta di esseri umani, punire i perpetratori di tale crimine e proteggere le vittime;

3. migliorare la cooperazione fra le istituzioni statali e le ONG nazionali impegnate nell'assicurare protezione e assistenza alle vittime della tratta di esseri umani, nella lotta alla violenza contro le donne e i bambini, nella promozione delle pari opportunità e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle questioni relative ai diritti dell'uomo;

Sofia 2004 (Decisione N.13/04 sulle esigenze specifiche di tutela e di assistenza dei minori vittime di tratta)

Il Consiglio dei ministri, (...)

ricordando i principi di tutela e rispetto dei diritti umani sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nel suo Protocollo facoltativo del 2000 sulla vendita di bambini, sulla prostituzione infantile e sulla pornografia infantile, il Protocollo delle Nazioni Unite del 2000 per prevenire, reprimere e punire il traffico di esseri umani, in particolare donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché la Convenzione dell'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,

consapevole che spetta agli Stati partecipanti la responsabilità primaria di combattere la tratta di esseri umani, basandosi su di un approccio integrato e coordinato che comprenda la prevenzione della tratta, la tutela delle vittime e l'azione penale nei confronti dei trafficanti e dei loro complici,

riaffermando che i principi generali concernenti, tra l'altro, gli interessi superiori dei minori, la non discriminazione, la partecipazione, la sopravvivenza e lo sviluppo, forniscono il contesto di tutte le iniziative riguardanti i minori,

impegnato a rafforzare ulteriormente gli sforzi dell'OSCE volti a combattere la tratta di esseri umani e a proseguire con alacrità l'attuazione del Piano di azione per la lotta alla tratta di esseri umani nonché le attività di sostegno prestate dall'Organizzazione agli Stati partecipanti, su loro richiesta, per lo svolgimento delle loro rispettive attività nazionali in tale ambito,

tenendo conto in particolare delle raccomandazioni del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani conformemente alle quali l'OSCE accorderà particolare attenzione alla questione della tratta di bambini e riconoscendo, inoltre, la vulnerabilità dei minori non accompagnati e separati dalle famiglie,

ricordando che gli Stati partecipanti si sono impegnati a proteggere i minori da ogni forma di violenza, ivi incluso lo sfruttamento sessuale, e sottolineando l'importanza di rispettare le speciali esigenze di tutela e di assistenza nonché la possibilità del minore di essere ascoltato,

sottolineando che le misure per combattere la tratta dei minori devono tenere conto di una prospettiva di parità fra i sessi ed essere non discriminatorie,

ribadendo che l'interesse superiore dei minori deve essere il criterio preminente nelle decisioni concernenti gli stessi quando sono oggetto di tratta, anche garantendo loro rappresentanza, ove appropriato,

consapevole della necessità di un'efficace quadro di assistenza e tutela dei minori nonché di sensibilizzazione per contrastare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare di donne e bambini, e che rende i minori più esposti al rischio della tratta,

1. decide di potenziare gli sforzi dell'OSCE intesi a prevenire la tratta dei minori, a tutelare e assistere i bambini vittime di tratta e a perseguire coloro che commettono tale crimine, tenendo conto del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;

2. incoraggia gli Stati partecipanti a rafforzare le pertinenti strutture governative di tutela dei minori. incoraggia inoltre gli Stati partecipanti a intensificare le iniziative, ove appropriato, e in linea con le pertinenti raccomandazioni agli Stati partecipanti formulate nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, volte a contrastare i fattori che contribuiscono a rendere i minori particolarmente esposti al rischio della tratta, tra cui: la discriminazione in base, tra l'altro, alla razza, al sesso, alla religione o al credo, alle origini nazionali o sociali, alla nascita o altra condizione; lo sfruttamento, come definito nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani; la povertà, la mancanza di istruzione e l'allontanamento dai luoghi di origine;

3. concorda di rafforzare le iniziative per contrastare la domanda, ivi inclusa la lotta al turismo sessuale a danno di minori. In tale contesto, invita altresì gli Stati partecipanti a considerare, tra l'altro, l'elaborazione di misure giuridiche intese a perseguire i loro cittadini nei casi di sfruttamento sessuale di minori, anche nel caso in cui tale sfruttamento abbia avuto luogo in un Paese diverso; (...)

Lubiana 2005 (Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere: Quadro di cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE)

2. Gli Stati partecipanti all'OSCE riconfermano gli obblighi e gli impegni assunti in materie inerenti alle frontiere a tutti i livelli:

(...)

2.2 a livello dell'OSCE: gli Stati partecipanti riconfermano le norme, i principi, gli impegni e i valori sanciti nell'Atto finale di Helsinki, che si applicano indistintamente in modo uguale e senza riserve e che vengono interpretati singolarmente tenendo conto di tutti gli altri. Gli Stati partecipanti riconfermano i principi e gli impegni contenuti nel Documento di Copenaghen del 1990, nel Documento di Helsinki del 1992 e nella Carta per la sicurezza europea del 1999 e richiamano i piani d'azione, le decisioni ed altri pertinenti documenti concordati in seno all'OSCE che affrontano le questioni inerenti alle frontiere. In particolare, il potenziamento delle capacità dell'OSCE di promuovere confini aperti e sicuri e il rafforzamento della cooperazione vicendevolmente utile fra gli Stati sono strumenti appropriati per affrontare le minacce (...) della tratta di esseri umani, come enunciato nel paragrafo 35 della Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo;

(...)

4. Gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi servizi di frontiera, autorità doganali, agenzie incaricate del rilascio di documenti di viaggio e visti, forze di polizia e agenzie per la migrazione, nonché fra altre pertinenti strutture nazionali, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

(...)

4.3 prevenire e reprimere la criminalità organizzata (...) nonché la tratta di esseri umani;

Lubiana 2005 (Decisione N.13/05 sulla lotta alla tratta di esseri umani)

Il Consiglio dei ministri, (...)

richiamando l'attenzione sulla necessità di migliorare le misure summenzionate, sviluppare potenti reti antitraffico operanti a livello multilaterale, regionale e bilaterale e di attuare efficacemente gli impegni assunti, fornendo pieno supporto e assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, attraverso le strutture, le istituzioni e le operazioni sul terreno dell'OSCE,

ribadendo il ruolo unico dell'OSCE come catalizzatore delle iniziative congiunte di organizzazioni internazionali volte a combattere la tratta di esseri umani in tutte le sue forme, ed encomiando le iniziative adottate dal Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani sotto gli auspici dell'"Alleanza contro la tratta di persone",

decide di:

1. approvare l'Addendum al Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta, adottato con la Decisione del Consiglio permanente N.685 del 7 luglio 2005, rispondendo in tal modo, alle esigenze delle vittime più vulnerabili e più indifese della tratta di esseri umani;

2. continuare a dedicare particolare attenzione alla crescente minaccia posta dalla tratta di esseri umani e di perseguire, nel quadro del concetto OSCE di sicurezza globale, un approccio multidimensionale e focalizzato sulle vittime nell'affrontare questioni concernenti la lotta alla tratta di esseri umani, quale aspetto del crimine organizzato, della criminalità e della corruzione;

(...)

Lubiana 2005 (Decisione N.16/05 sul garantire i più elevati standard di condotta e di responsabilità del personale in servizio presso le missioni e le forze internazionali)

Il Consiglio dei ministri, (...)

ribadendo che la tratta di esseri umani, una forma contemporanea di schiavitù, pregiudica gravemente il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

esprimendo preoccupazione per il fatto che il personale civile e militare in servizio presso le forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, ivi incluse imprese appaltatrici, nonché presso le presenze sul terreno di organizzazioni internazionali, tra cui l'OSCE, potrebbe costituire un fattore che contribuisce all'aumento della domanda nel contesto della tratta di esseri umani,

accogliendo con favore gli sforzi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali volti a sviluppare e applicare politiche di "tolleranza zero" che, insieme all'educazione e alla formazione, risultano necessarie per prevenire la tratta di esseri umani da parte del personale di dette forze e di altro personale,

(...)

esprimendo preoccupazione per i rapporti sulla condotta scorretta di alcuni membri del personale civile e militare in servizio presso forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, inclusi i rapporti su casi di coinvolgimento nella tratta di esseri umani, come definita dal Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire il traffico di esseri umani, in particolare di donne e bambini, condannando con fermezza tali atti e rilevando che essi pregiudicano l'adempimento dei mandati delle missioni,

esprimendo inoltre preoccupazione per i rapporti sulla condotta scorretta di alcuni membri del personale civile e militare in servizio presso le forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, inclusi i rapporti su casi di sfruttamento e di abuso sessuale nei confronti di popolazioni locali e di rifugiati, nonché su casi di lavoro forzato, condannando con fermezza tali atti e rilevando che essi pregiudicano l'adempimento dei mandati delle missioni,

insistendo sulla necessità di una maggiore informazione e sensibilizzazione al riguardo tra il personale in servizio presso missioni internazionali,

prendendo atto degli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per assicurare che il personale in servizio presso le forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali osservi i più elevati standard di condotta e responsabilità,

1. esorta gli Stati partecipanti a migliorare, ove necessario, le misure intese a prevenire che i membri del personale militare e civile dislocati presso le forze internazionali di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, ivi inclusi i funzionari dell'OSCE, svolgano attività connesse alla tratta di esseri umani o allo sfruttamento delle vittime. A tale riguardo, gli Stati partecipanti

si adopereranno per assicurare che le norme, i regolamenti e altri pertinenti documenti nazionali possano essere applicati nei confronti di loro cittadini in servizio presso le forze di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, al fine di garantire i più elevati standard di condotta e responsabilità;

2. sollecita gli Stati partecipanti che hanno dislocato personale militare e civile all'estero ad assistere, nei limiti delle loro competenze e nell'ambito dei rispettivi mandati, le autorità competenti del paese ospitante negli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani. Nell'istruire il proprio personale militare e civile da dislocare all'estero ciascuno Stato partecipante terrà conto delle politiche e delle conseguenze riguardo alla tratta di esseri umani;

3. invita vivamente gli Stati partecipanti ad adottare appropriate azioni per prevenire lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché i casi di lavoro forzato da parte del loro personale militare e civile in servizio presso le forze di mantenimento della pace o altre missioni internazionali, nonché ad applicare i pertinenti standard di condotta a tale riguardo e ad assicurare che qualsiasi violazione sia oggetto di appropriate indagini e sia punito in modo adeguato;

4. riafferma l'importanza di attuare il Codice di condotta per i funzionari dell'OSCE e l'Istruzione 11 per il personale sulla tratta di esseri umani e incarica il Segretario generale dell'OSCE di aggiornare tali documenti, avvalendosi dell'esperienza del Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e dell'Unità di assistenza contro la tratta, al fine di garantire la loro conformità con la presente decisione e di distribuirli, prima della pubblicazione, agli Stati partecipanti per eventuali osservazioni e discussioni;

5. invita anche i Governi dei Partner OSCE per la cooperazione ad impegnarsi rispetto ai principi esposti nella presente decisione e, a tal fine, incarica il Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e il Segretario generale dell'OSCE di scambiare informazioni e materiale pertinente con i Partner OSCE per la cooperazione;

6. incarica il Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani di scambiare con le pertinenti organizzazioni internazionali il materiale didattico dell'OSCE e altre informazioni che potrebbero essere utili ai fini di fornire assistenza nella lotta alla tratta di esseri umani;

7. incarica il Segretario generale di riferire annualmente al Consiglio permanente in merito all'attuazione della presente decisione con riguardo al Codice di condotta per i funzionari dell'OSCE e all'Istruzione 11 per il personale, conformemente alla disposizione III 11.1 del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani.

Bruxelles 2006 (Decisione N.14/06 sul potenziamento degli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani, incluso lo sfruttamento del lavoro, tramite un approccio globale e proattivo)

Il Consiglio dei ministri,

profondamente preoccupato dal fatto che tutte le forme di tratta di esseri umani, nonostante gli accresciuti sforzi a livello nazionale e internazionale per combattere tale fenomeno, permangono diffuse nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa,

considerando che la tratta di esseri umani è un crimine grave ed efferato che viola la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che alimenta le reti della criminalità organizzata,

riconoscendo che l'applicazione della legge, il perseguimento dei responsabili, la tutela, la riabilitazione, l'integrazione e il reinserimento sociale delle vittime come appropriato, ivi incluso il loro accesso effettivo alla giustizia, nonché la prevenzione, anche attraverso misure che colpiscono la domanda, sono fattori importanti per combattere efficacemente la tratta di esseri umani,

sottolineando che la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani richiede una risposta multidimensionale da parte di più attori che dovrebbe essere coordinata a livello nazionale, regionale e internazionale,

(...)

1. invita gli Stati partecipanti a continuare a impegnarsi al massimo livello politico con il Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani, al fine di rafforzare l'attuazione degli impegni OSCE in materia di lotta alla tratta di esseri umani;

2. sollecita gli Stati partecipanti a promuovere un approccio globale per combattere tutte le forme di tratta attraverso accordi nazionali, regionali e internazionali, attività di cooperazione e coordinamento fra il personale delle istituzioni preposte all'applicazione della legge, gli ispettori del lavoro, i centri di assistenza sociale, le istituzioni sanitarie, i funzionari dei servizi per l'immigrazione e di frontiera, le organizzazioni della società civile, i centri di assistenza alle vittime, la comunità imprenditoriale e altri pertinenti attori, ivi incluso un approccio sensibile alle questioni attinenti alla parità fra i sessi. A tal fine, si raccomanda agli Stati partecipanti di istituire Meccanismi di riferimento nazionale (NRM), nonché di nominare coordinatori nazionali;

3. sollecita gli Stati partecipanti, con il sostegno delle strutture e delle istituzioni dell'OSCE, qualora richiesto, a migliorare la ricerca e il sistema di raccolta e analisi dei dati, con debito riguardo alla loro riservatezza e, ove possibile, a distinguere le statistiche a seconda del sesso, dell'età e di altri fattori pertinenti, come appropriato, al fine di meglio valutare la natura e la portata del problema, nonché di elaborare politiche efficaci e mirate contro la tratta di esseri umani. A tal fine si raccomanda agli Stati partecipanti di considerare di nominare Relatori nazionali o analoghi meccanismi indipendenti di monitoraggio;

(...)

6. incoraggia gli Stati partecipanti a combattere in modo più efficace la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro anche attraverso le seguenti misure:

(a) assicurando che la loro legislazione penale nazionale in materia di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro sia conforme ai requisiti del Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. A tal fine gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad assicurare che tali crimini siano adeguatamente individuati e perseguiti;

(b) assicurando che il loro diritto nazionale del lavoro preveda standard minimi e che le relative leggi siano applicate al fine di ridurre il potenziale della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro;

(c) svolgendo programmi di formazione per funzionari del settore, nonché per altre persone che possano venire a contatto con presunte vittime di tratta, come operatori sanitari, assistenti sociali, ispettori del lavoro e altri, al fine di migliorare la loro capacità di individuare le vittime di tratta e di indirizzarle ai servizi di assistenza e protezione;

(d) assicurando che le campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della tratta non contribuiscano a stigmatizzare ulteriormente i gruppi vulnerabili di persone che potrebbero essere in tal modo esposti in misura maggiore a violazioni dei diritti umani;

(e) promuovendo strategie divulgative, anche in cooperazione con pertinenti ONG, che informino le comunità di migranti e le persone con impieghi a bassa remunerazione e in settori particolarmente vulnerabili come l'agricoltura, l'edilizia, l'industria dell'abbigliamento o della ristorazione o siano impiegati come collaboratori familiari, in merito alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, allo scopo di migliorare l'accesso delle vittime all'assistenza e alla giustizia e di incoraggiare persone in possesso di informazioni su possibili casi di tratta a indirizzare le vittime a detta assistenza nonché informare le autorità competenti qualora vi siano motivi ragionevoli di credere che sia stato commesso un reato;

(f) elaborando e impiegando metodologie investigative avanzate, in particolare al fine di individuare e perseguire casi di tratta senza affidarsi esclusivamente alla testimonianza delle vittime;

(...)

Madrid 2007 (Decisione N.8/07 sulla lotta alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro)

Il Consiglio dei ministri, (...)

profondamente preoccupato per il fatto che la tratta di esseri umani resta un fenomeno diffuso nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa, nonostante gli sforzi nazionali e internazionali volti a prevenirla e ad assicurare alla giustizia i responsabili,

riconoscendo la necessità di rafforzare ulteriormente il quadro degli impegni OSCE per far fronte alle sfide poste dalla tratta a fini di sfruttamento del lavoro,

riconoscendo la vulnerabilità dei minori vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro nonché le loro esigenze specifiche,

sottolineando che le politiche e le prassi per far fronte al problema della tratta a fini di sfruttamento del lavoro, che ha origine sia nell'economia formale che in quella informale, dovrebbero essere onnicomprensive e prevedere pertanto l'applicazione delle normative sul lavoro,

sottolineando che le misure per far fronte alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro dovrebbero essere formulate prevedendo una maggiore partecipazione degli operatori del mondo del lavoro, comprese le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, gli amministratori e gli ispettori del lavoro, nonché incoraggiare tale partecipazione,

(...)

riconoscendo che le persone che si trovano in una situazione di immigrazione irregolare possono essere maggiormente vulnerabili alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro,

(...)

riconoscendo le difficoltà che sono legate all'individuazione delle vittime e all'assistenza loro concessa, inclusa la loro incertezza sul loro eventuale status di residenza, e che potrebbero insorgere in seguito a intimidazioni e allo sfruttamento dei loro timori da parte di trafficanti, e riconoscendo la necessità di procedure di denuncia che incoraggino le vittime a farsi riconoscere,

invita gli Stati partecipanti a:

(...)

5. sostenere e promuovere partenariati fra la società civile, incluse le ONG e le agenzie statali incaricate di monitorare le condizioni di lavoro, al fine di fornire, fra l'altro, assistenza alle vittime e prevenire la tratta a fini di sfruttamento del lavoro nonché violazioni delle leggi sul lavoro, anche attraverso programmi mirati di sensibilizzazione o codici di condotta su base volontaria;

(...)

8. accrescere la cooperazione e l'interazione multiagenzia su questioni attinenti alla tratta ai fini di sfruttamento del lavoro fra funzionari del lavoro e dell'immigrazione, polizia, magistratura e addetti ai servizi sociali, anche attraverso la creazione o il rafforzamento, ove appropriato, dei meccanismi di rinvio raccomandati nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;

(...)

11. prevedere efficaci procedure di denuncia tramite cui i singoli possano riferire con riservatezza in merito a circostanze riconducibili a un caso di tratta a fini di sfruttamento del lavoro, come condizioni di lavoro e di vita caratterizzate da sfruttamento;

12. elaborare indicatori che tengano in considerazione, come appropriato, quelli definiti dal Comitato di esperti dell'OIL, al fine di assicurare congruenza e trasparenza nell'individuazione delle vittime di tratta a fini di sfruttamento del lavoro e nell'accertamento di situazioni di tratta a fini di sfruttamento del lavoro;

13. considerare la possibilità di tenere ulteriori dibattiti di esperti sulle modalità per distinguere i casi di tratta a fini di sfruttamento del lavoro da altre situazioni di impiego irregolare;

(...)

16. elaborare programmi per arginare le assunzioni irregolari cui fanno ricorso alcune agenzie di collocamento, che possono rendere le persone più vulnerabili alla tratta;

(...)

19. organizzare campagne mirate di sensibilizzazione nei paesi di origine, di transito e di destinazione, rivolte in particolare a gruppi vulnerabili alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro;

20. intensificare gli sforzi volti a prevenire il lavoro minorile, prendendo in considerazione la possibilità di firmare e ratificare la Convenzione dell'OIL del 1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile, qualora non l'abbiano ancora fatto e, nel caso vi facciano già parte, attuandone le relative disposizioni;

21. accrescere la cooperazione a livello internazionale condividendo informazioni e migliori prassi sulla lotta alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro e valutando i modi per rafforzare la collaborazione nel campo dell'applicazione della legge nonché della protezione delle vittime e dell'assistenza al reinserimento in caso di rimpatrio;

22. migliorare la raccolta dei dati e delle analisi sui legami fra la tratta a fini di sfruttamento del lavoro e la migrazione e condividere tali informazioni con altri Stati partecipanti all'OSCE.

Helsinki 2008 (Decisione N.5/08 sul potenziamento delle risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani attraverso un approccio globale)

Il Consiglio dei ministri,

sottolineando la sua forte preoccupazione per la persistente diffusione della tratta di esseri umani nella regione dell'OSCE,

(...)

riaffermando il nostro appoggio agli sforzi intrapresi dagli Stati partecipanti in cooperazione con organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative e altri pertinenti organismi per considerare un approccio globale, coordinato e integrato volto a contrastare la tratta di esseri umani, che preveda, tra l'altro, misure per prevenire la tratta di esseri umani, proteggere e assistere le vittime nel pieno rispetto dei diritti umani, perseguire i trafficanti, nonché per contrastare le attività di organizzazioni criminali transnazionali e di altra natura che traggono vantaggio dalla tratta di esseri umani,

(...)

Astana 2010

9. (...) Nel mondo complesso e interconnesso di oggi, dobbiamo raggiungere una maggiore unità d'intenti e di azione per affrontare le minacce transnazionali emergenti come (...) la tratta di esseri umani. Tali minacce possono avere origine all'interno o all'esterno della nostra regione.

Vilnius 2011 (Dichiarazione sulla lotta a tutte le forme di tratta di esseri umani)

1. Noi, (...), dichiariamo la nostra ferma e risoluta determinazione a combattere la tratta di esseri umani in tutte le sue forme.

Dichiariamo che la tratta di esseri umani costituisce un grave e efferato crimine che offende la dignità umana, pregiudica i diritti umani e le libertà fondamentali e alimenta le reti della criminalità organizzata.

2. Ribadiamo il nostro pieno impegno nei confronti della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: "Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma."

3. Riaffermiamo il sostegno degli Stati partecipanti alla ratifica e alla piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché del relativo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, quale quadro internazionale per combattere la tratta di persone. Sottolineiamo inoltre l'importanza di adottare il Piano d'azione globale delle Nazioni Unite (GA 64/293) per la lotta alla tratta di persone, che promuove il miglioramento della cooperazione e del coordinamento tra tutti i pertinenti attori e incoraggia a fornire risposte globali, coordinate e coerenti a livello nazionale, regionale e internazionale al fine di contrastare la tratta di esseri umani, e accoglie di buon grado l'impegno dell'OSCE a favore della sua attuazione.

4. Riconosciamo i progressi compiuti finora dagli Stati partecipanti all'OSCE sul piano individuale e collettivo per far fronte a questo efferato crimine. Ribadiamo la nostra piena adesione all'impegno

dell'OSCE di combattere la tratta di esseri umani e la nostra ferma determinazione a attuare tale impegno attraverso un approccio multidimensionale (...).

5. Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante la continua adozione di misure a livello internazionale, regionale e nazionale, la tratta rimanga un grave problema, che il numero delle vittime della tratta individuate e assistite rimanga relativamente esiguo e che pochi responsabili siano stati assicurati alla giustizia. Siamo profondamente preoccupati per il fatto che la tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi, sfruttamento sessuale, e sfruttamento del lavoro, inclusa la servitù domestica, continui a rimanere un grave problema.

6. Encomiamo (...) i recenti sforzi dell'OSCE volti a mettere in evidenza la tratta a fini di sfruttamento del lavoro, inclusa la servitù domestica, nonché la tratta di minori e la tratta di persone per il prelievo di organi.

7. Promuoviamo e sosteniamo la cooperazione multidisciplinare, la formazione intersettoriale e il partenariato multilaterale. (...)

II.

8. Riconosciamo la necessità di rafforzare le risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani, compresa l'azione penale nei confronti dei trafficanti e dei loro complici, assicurando al tempo stesso il rispetto dei diritti umani nei confronti delle vittime e il loro accesso alla giustizia, all'assistenza legale e a rimedi efficaci, nonché ad altri servizi, se necessario. Esamineremo tecniche investigative quali indagini finanziarie, miglioreremo lo scambio di informazioni relative a gruppi di criminali organizzati e promuoveremo l'applicazione della legge e la collaborazione giudiziaria a livello transfrontaliero al fine di poter individuare efficacemente sia i responsabili che le potenziali vittime della tratta di esseri umani.

9. Riconosciamo la necessità di adottare misure adeguate per assicurare, ove necessario, che le vittime della tratta individuate non siano penalizzate per essere state coinvolte in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette. Esortiamo gli Stati partecipanti ad attuare misure globali e appropriate per offrire assistenza alle vittime della tratta di persone.

10. Rinoveremo gli sforzi volti a individuare e assistere le vittime della tratta, tenendo conto in modo particolare delle popolazioni vulnerabili. Se necessario, promuoveremo campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone a rischio di tratta, che affrontino i fattori sociali, economici, culturali, politici e di altra natura che contribuiscono a rendere tali persone vulnerabili. Accresceremo e sosterrremo le iniziative di prevenzione, concentrandoci sulla domanda che favorisce qualsiasi forma di tratta e sui beni e servizi che derivano dalla tratta di persone.

11. Riconosciamo il ruolo importante delle organizzazioni della società civile a favore delle vittime della tratta, fornendo loro assistenza e la possibilità di prendere coscienza dei propri diritti.

12. Riconosciamo che è necessario rafforzare i sistemi di tutela dei minori per contribuire in modo efficace a prevenire, individuare e rispondere alla tratta di minori in tutte le sue forme, fornire adeguata assistenza e protezione (...) dei minori vittime della tratta o a rischio di divenirne oggetto, anche attraverso servizi e misure appropriati per il loro benessere fisico e psicologico, nonché della loro istruzione, riabilitazione e reintegrazione.

13. Riconosciamo che, al fine di prevenire in modo efficace la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, i diritti del lavoro devono essere rispettati. Raccomandiamo di elaborare

e attuare misure per migliorare le prassi lavorative e promuovere l'effettiva applicazione dei diritti del lavoro internazionalmente riconosciuti, attraverso metodi quali ispezioni sui posti di lavoro, monitoraggio delle agenzie di impiego private ed elaborazione di altri programmi che sostengano i lavoratori nell'esercizio dei propri diritti.

14. Incoraggiamo gli Stati partecipanti a collaborare con le imprese affinché si applichino principi di debita diligenza e trasparenza nel valutare e far fronte ai rischi di sfruttamento in tutte le catene di approvvigionamento, nonché ad assicurare che i lavoratori abbiano accesso ai meccanismi di risarcimento e tutela giuridica previsti per le pratiche abusive. Incoraggiamo la diffusione e l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Incoraggiamo parimenti i Governi a considerare la possibilità di introdurre standard analoghi, incluse politiche di "tolleranza zero", per gli appalti governativi di beni e servizi.

III.

15. Sottolineiamo che l'OSCE fornisce una piattaforma estremamente valida per il dialogo e una migliore cooperazione tra gli Stati partecipanti al fine di prevedere una risposta globale alla tratta di esseri umani in tutte le sue forme. In questo spirito, riaffermiamo la nostra determinazione a attuare gli impegni dell'OSCE, incluso il Piano d'azione per la lotta alla tratta di esseri umani, di servirci appieno delle pertinenti strutture dell'OSCE e di rafforzare il partenariato dell'OSCE con altre organizzazioni internazionali e regionali, nonché con la società civile.

Vilnius 2011 (Decisione N.10/11 sulla promozione delle pari opportunità per le donne in ambito economico)

(...)

3. facilitare lo sviluppo da parte delle donne di competenze imprenditoriali e di altre competenze in ambito lavorativo e integrare gli aspetti di genere, con particolare attenzione alle donne, nelle politiche migratorie allo scopo di prevenire, tra l'altro, la tratta di esseri umani e la sua iterazione;

Kiev 2013 (Decisione N.7/13 sulla lotta alla tratta di esseri umani)

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando i pertinenti impegni OSCE degli anni 2000-2008 e la Dichiarazione ministeriale di Vilnius del 2011 sulla lotta a tutte le forme di tratta di esseri umani,

ribadendo il valore strategico del Piano d'azione dell'OSCE del 2003 per la lotta alla tratta di esseri umani, che offre agli Stati partecipanti una serie di raccomandazioni avanzate sulle misure da adottare a livello internazionale e nazionale in materia di azione penale, prevenzione e tutela, e guida le attività delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE,

profondamente preoccupato per il notevole aumento di tutte le forme di tratta di esseri umani (THB), sia transnazionali che interne, e ribadendo la particolare necessità di adottare misure più vigorose per far fronte alle attuali, emergenti e complesse tendenze e forme di tratta,

accoglie con favore l'adozione dell'Addendum al Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: dieci anni dopo, approvata dal Consiglio permanente con la Decisione N.1107, e considera l'Addendum: dieci anni dopo parte integrante del Piano d'azione dell'OSCE 2003 per la lotta alla tratta di esseri umani.

Vienna 2017 (Decisione N.6/17 sul potenziamento degli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani)

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando che la tratta di esseri umani è un crimine grave e odioso che viola la dignità umana e che tutti gli aspetti della lotta alla tratta di esseri umani devono poggiare saldamente sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani,

riaffermando la nostra più ferma condanna di tutte le forme di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale e di manodopera, traffico di minori, induzione al crimine, nonché ai fini del prelievo di organi, e riconoscendo che la prevenzione di tale crimine rappresenta una priorità,

riaffermando inoltre il nostro impegno ad affrontare i fattori che rendono le persone più vulnerabili alla tratta e sottolineando l'importanza di un approccio transdimensionale e globale alla lotta contro la tratta di esseri umani, che richiede un'attenzione particolare alla messa in atto di efficaci misure di prevenzione,

(...)

ricordando l'importanza ai fini della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989), qualora ne siano firmatari,

(...)

riconoscendo il contributo della società civile, ivi incluse le organizzazioni religiose, nel prevenire la tratta di esseri umani e nel prestare assistenza alle vittime,

invita gli Stati partecipanti a:

1. elaborare politiche di prevenzione mirate che siano basate, come appropriato, sul potenziamento della ricerca e la raccolta sistematica di informazioni attendibili, anche con il supporto dei meccanismi nazionali come i relatori nazionali, ove essi esistano, al fine di massimizzare l'effetto e l'impatto degli sforzi anti-tratta a livello nazionale e internazionale;
2. promuovere il dialogo e la cooperazione tra i governi, le organizzazioni internazionali, la società civile e il settore privato, comprese le imprese e i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro come partner sociali, in vista di un potenziamento degli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani attraverso, tra l'altro, una maggiore consapevolezza del ruolo di ciascun attore e la facilitazione dello scambio di informazioni sulla tratta di esseri umani tra i paesi di origine, di transito e di destinazione, inclusi i Partner per la cooperazione, e il riconoscimento dell'importanza di ascoltare la voce delle vittime di tratta nell'elaborazione di efficaci strategie anti-tratta;
3. continuare a utilizzare l'OSCE quale piattaforma per il dialogo sulla cooperazione giudiziaria e di polizia, la sicurezza e la gestione delle frontiere, in quanto elemento importante per prevenire la tratta di esseri umani;
4. promuovere programmi di rafforzamento delle capacità multi-agenzia, transettoriali e multinazionali che facilitino misure per prevenire la tratta di esseri umani in tutte le sue forme, con particolare attenzione ai fattori che rendono le persone vulnerabili alla tratta;

5. adottare misure adeguate per combattere efficacemente la tratta di esseri umani elaborando procedure armonizzate e corsi di formazione, tra l'altro, sull'individuazione e la protezione delle vittime di tratta, rivolti alle autorità competenti, alle organizzazioni della società civile, agli operatori sociali e sanitari nonché ad altri soggetti che possono entrare in contatto per primi con le vittime;

6. rafforzare le iniziative educative e di sensibilizzazione, compresa l'educazione ai diritti umani, e sviluppare e attuare programmi di responsabilizzazione che tengano conto delle particolari esigenze delle donne, degli uomini, dei ragazzi e delle ragazze, al fine di migliorare la capacità di riconoscere, prevenire e combattere la tratta di esseri umani nell'ambito delle comunità;

7. adottare un approccio incentrato sulla vittima e consapevole dei suoi traumi e (...) sensibile alle specificità di genere, che rispetti pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali nell'ambito di tutte le iniziative di prevenzione e assistenza;

8. riconoscere l'importante contributo che i media possono apportare alla prevenzione della tratta di esseri umani, tra l'altro attraverso l'adozione volontaria di standard professionali attraverso cui affrontare i casi di tratta di esseri umani responsabilmente e con sensibilità;

9. individuare, sviluppare e condividere le migliori pratiche, (...), per partenariati nazionali e globali di successo tra settore pubblico e privato nella lotta alla tratta di esseri umani, per promuovere il rispetto dei diritti umani e la responsabilità sociale delle imprese, anche attraverso iniziative pubbliche di sensibilizzazione circa il rischio di tratta di esseri umani nella produzione e origine dei beni e nell'offerta di servizi;

10. incoraggiare il settore privato ad adottare politiche e procedure per prevenire tutte le forme di tratta di esseri umani, a impegnarsi attivamente nelle iniziative di una pluralità di soggetti interessati, a sviluppare la consapevolezza circa i rischi della tratta di esseri umani e a tener conto delle migliori pratiche, come la creazione di meccanismi indipendenti di controllo, verifica e certificazione al fine di documentare il rispetto e l'attuazione di codici di condotta o di standard etici di autoregolamentazione, anche attraverso incentivi per le imprese affinché operino con la dovuta diligenza e trasparenza per prevenire gli abusi e lo sfruttamento dei lavoratori in tutta le loro filiere, e allo scopo di consentire condizioni di concorrenza eque per le imprese responsabili;

promuovere politiche complementari alla legislazione nazionale che, nel considerare l'assegnazione di contratti governativi per beni e servizi, tengano conto del fatto che le aziende stiano adottando o meno misure efficaci e adeguate per far fronte ai rischi di tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda i loro subappaltatori e dipendenti;

11. adottare misure adeguate per individuare e sradicare le pratiche di assunzione e impiego abusive e fraudolente che possono condurre alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro, sfruttamento sessuale, induzione al crimine o ad altre forme di tratta, comprese misure per promuovere criteri chiari per la registrazione formale delle agenzie di reclutamento e collocamento e attraverso il rafforzamento del ruolo delle autorità competenti, come gli ispettori del lavoro;

12. promuovere misure per prevenire e affrontare l'impiego di lavoro forzato da parte delle rappresentanze diplomatiche e di altri membri del personale delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali e promuovere una politica di tolleranza zero nei casi di tratta da parte di tali membri del personale, e tenere conto delle migliori pratiche a livello internazionale come raccolte, ad esempio, nel Manuale OSCE sulla prevenzione della tratta di esseri umani a fini di schiavitù domestica presso famiglie del personale diplomatico e la protezione dei lavoratori domestici, prendendo al contempo atto che molte di queste misure sono in linea con

le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e le relazioni consolari nonché con gli accordi sulla sede di organizzazioni internazionali e riconoscendo che le Convenzioni di Vienna includono il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante, compresi quelli miranti a prevenire e a far fronte alla tratta di esseri umani;

13. incaricare il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani ed eventualmente altre pertinenti strutture esecutive, in conformità con i loro mandati e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE, di proseguire la cooperazione con l'Alleanza contro la tratta di persone e con altre piattaforme regionali e globali, tra cui il Gruppo di coordinamento inter-agenzia contro la tratta di persone;

14. incoraggiare le pertinenti strutture esecutive, in conformità con i loro mandati e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, a proseguire le attività di ricerca, in consultazione con gli Stati partecipanti, a organizzare attività di rafforzamento delle capacità, ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nello sviluppo di politiche e di linee guida per potenziare gli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani;
(...)

Vienna 2017 (Decisione N.7/17 sul potenziamento degli sforzi volti a combattere ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori)

Il Consiglio dei ministri, (...)

profondamente allarmato per il persistere di ogni forma di tratta di minori, sia a livello transnazionale che nazionale, inclusa la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale e del lavoro, e ribadendo la necessità di adottare misure più rigorose contro tale fenomeno,

riaffermando che l'interesse superiore del minore sarà considerato preminente nelle decisioni adottate concernenti i minori oggetto di tratta o di sfruttamento sessuale, e l'importanza di rispettare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori e l'opportunità dei minori di essere ascoltati,

profondamente allarmato del fatto che lo sfruttamento sessuale dei minori possa comportare conseguenze gravi e permanenti per lo sviluppo e il benessere fisico e psicologico di un minore e che, in molti casi, esso rappresenta una forma di tratta di esseri umani,

riconoscendo che ogni forma di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori violano la dignità umana e pregiudicano l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

considerando che ogni forma di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori costituiscono reati gravi ed efferati, in molti casi con il coinvolgimento della criminalità organizzata, che devono essere prevenuti, indagati, perseguiti e puniti,

(...)

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale di minori nei viaggi e nel turismo, che possono comprendere anche viaggi da un paese a un altro, costituisce un reato grave e contribuisce all'incremento della domanda che favorisce la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale,

encomiando gli Stati partecipanti che cooperano con l'industria dei viaggi e del turismo, incluse compagnie aeree e altri mezzi di trasporto, nonché hotel, le imprese ricettive in generale, la società civile, e pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di prevenire ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, e altre forme di sfruttamento sessuale di minori, e di stabilire e applicare procedure per individuare, segnalare e gestire presunte tratte di minori,

sottolineando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) possono svolgere un ruolo positivo in termini educativi, di sviluppo e di sensibilizzazione al problema per i minori, ma che possono essere anche usate impropriamente per facilitare contatti con minori a fini di sfruttamento o pubblicare annunci di minori a fini di sfruttamento sessuale, e che i social media possono essere usati impropriamente a fini di adescamento di minori, che possono diventare oggetto di sfruttamento sessuale nonché di ogni forma di tratta,

ricordando che l'Addendum del 2013 al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani invita gli Stati partecipanti a formare funzionari di frontiera, funzionari di polizia, giudici, procuratori, funzionari addetti all'immigrazione e altri funzionari pertinenti all'uso di Internet e di altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di tratta di esseri umani e reati correlati, inclusa ogni forma di tratta di minori e di sfruttamento sessuale di minori,

preoccupato che i minori che accedono a siti pornografici in Internet possano desensibilizzarsi e diventare con maggiore probabilità vittime o perpetratori di sfruttamento sessuale,

prendendo atto che nell'ultimo decennio sono state sviluppate nuove tecnologie per la verifica dell'età che potrebbero aiutare a impedire l'accesso dei minori a siti pornografici in Internet,

esprimendo preoccupazione per il fatto che i minori nei flussi migratori, in particolare i minori non accompagnati, possono essere particolarmente vulnerabili alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento sessuale, e sottolineando che strutture specializzate, una sicurezza adeguata, la formazione e un quantitativo numerico sufficiente di personale nonché operatori di sesso femminile possono mitigare tali rischi,

1. incoraggia gli Stati partecipanti, le organizzazioni internazionali e la società civile a cooperare al fine di contrastare ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori, prendendo atto dei loro sforzi volti a contrastare tali reati;

(...)

8. incoraggia gli Stati partecipanti a esortare le società di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i social media a prevenire la diffusione online di contenuti con abusi sessuali di minori e a procedere alla rimozione degli stessi, e di proteggere i minori contrastando l'adescamento online da parte di trafficanti di esseri umani a fini di ogni forma di tratta di minori nonché di altre forme di sfruttamento sessuale di minori, anche attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie;

(...)

12. incarica le pertinenti strutture dell'OSCE conformemente ai loro mandati e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani di continuare ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione dei loro impegni relativi a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale di minori;

13. invita i Partner OSCE per la cooperazione a condividere volontariamente gli impegni degli Stati partecipanti sulla lotta a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale di minori.

Milano 2018, (Decisione N.6/18 sul potenziamento degli sforzi volti a prevenire e combattere la tratta di bambini, inclusi i minori non accompagnati)

Il Consiglio dei ministri,

profondamente allarmato dalla diffusione della tratta di bambini, compresi quelli non accompagnati, in tutte le sue forme, anche a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, criminalità forzata, matrimonio forzato e prelievo di organi,

(...)

profondamente preoccupato per l'elevato numero di bambini non accompagnati che negli ultimi anni sono diventati vulnerabili alla tratta di esseri umani,

(...)

elogiando gli Stati partecipanti che adottano misure legislative speciali e di altro tipo per l'individuazione precoce, l'accoglienza e la protezione dei minori vulnerabili alla tratta di esseri umani, compresi i minori non accompagnati,

riconoscendo l'importanza del contributo della società civile, incluse le organizzazioni religiose, tra l'altro nell'assistere le autorità nazionali nel prevenire e contrastare tutte le forme di tratta di bambini attraverso meccanismi nazionali di lotta contro la tratta, compresi i Meccanismi nazionali di rinvio, se del caso,

prendendo atto della 17a Conferenza dell'Alleanza contro la tratta di persone sulla "Tratta di bambini e l'interesse superiore del bambino" (2017) e della prima Riunione supplementare dell'OSCE nel quadro della dimensione umana sulla "Tratta di minori: dalla prevenzione alla protezione" (2018),

invita gli Stati partecipanti a:

(...)

13. incaricare le strutture esecutive competenti dell'OSCE, conformemente ai loro mandati, nell'ambito delle risorse disponibili e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, di continuare ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'affrontare tutte le forme di tratta di bambini, anche massimizzando le conoscenze di base esistenti e assicurando al tempo stesso che non si verifichino duplicazioni degli sforzi e dei programmi finanziati.

6.2.2 Indagini, applicazione della legge e azione penale

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

24. Adotteremo misure per (...) porre fine (...) a tutte le forme di traffico di esseri umani. Al fine di prevenire detti crimini, promuoveremo, fra l'altro, l'adozione o il rafforzamento di leggi che prevedano di processare le persone colpevoli di tali azioni (...).

Vienna 2000 (Decisione sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro il traffico di esseri umani)

Il Consiglio dei ministri, (...)

3. riconosce la primaria responsabilità degli Stati partecipanti nella lotta contro il traffico in base ad un approccio integrato e coordinato che comprende (...) il rinvio a giudizio dei trafficanti e dei loro complici;

(...)

9. si impegna ad intraprendere le misure necessarie, anche adottando e applicando leggi che criminalizzino il traffico di esseri umani e che prevedano pene appropriate, allo scopo di assicurare una efficace risposta delle forze dell'ordine ed efficaci azioni penali. Tali leggi dovranno prendere in considerazione un approccio al problema del traffico conforme ai diritti umani e includere disposizioni per la tutela dei diritti umani delle vittime, assicurando che queste ultime non debbano essere perseguite per il semplice fatto di essere state oggetto di traffico;

Bucarest 2001 (Decisione N.6/01)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

incoraggia lo scambio di informazioni al fine di potenziare le capacità investigative, l'applicazione della legge e la prevenzione della criminalità;

Porto 2002 (Dichiarazione sul traffico di esseri umani)

Rivolgiamo un appello agli Stati partecipanti affinché rafforzino la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, inclusi atti illeciti quali il traffico di stupefacenti e di armi, nonché quello di migranti. Tale cooperazione comprenderà gli organi preposti all'applicazione del diritto internazionale, quali Europol ed Interpol, nonché l'Iniziativa di Cooperazione per l'Europa sudorientale (SECI), al fine di effettuare indagini e perseguire legalmente i responsabili del traffico di esseri umani, conformemente al diritto nazionale e, ove applicabile, agli obblighi internazionali. (...)

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.2/03 sulla lotta alla tratta di esseri umani; Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani)

III. INDAGINI, APPLICAZIONE DELLA LEGGE E AZIONE PENALE

(...)

Azione raccomandata a livello nazionale

1. Criminalizzazione

1.1 Adozione delle misure legislative e di altre misure che possano essere necessarie per considerare come reati il comportamento enunciato nell'Articolo 3 del Protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

1.2 Adozione delle misure legislative o di altre misure che possano essere necessarie per definire come reati:

- il tentativo di commettere tale reato;
- la partecipazione a tale reato in veste di complice;
- ordini impartiti ad altre persone o loro organizzazione per commettere tale reato.

1.3 Adozione delle misure che possano essere necessarie per stabilire la responsabilità di persone giuridiche per reati connessi con la tratta di esseri umani oltre alla responsabilità di persone fisiche. Fermi restando i principi giuridici dello Stato partecipante, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile e/o amministrativa.

1.4 Adozione di disposizioni legislative che prevedano pene efficaci e adeguate al crimine commesso, inclusa la carcerazione, e che tengano conto della gravità di tale crimine. Se del caso, la legislazione dovrebbe prevedere pene supplementari da applicare a persone risultate colpevoli di tale tratta di esseri umani in circostanze aggravanti, come nel caso di reati che comprendono la tratta di bambini o reati commessi da funzionari statali o con la loro complicità.

1.5 Considerazione delle disposizioni legislative di confisca degli strumenti e degli introiti della tratta di esseri umani nonché dei relativi reati, specificando, qualora non incompatibili con la legislazione nazionale, che gli introiti della tratta di esseri umani confiscati saranno utilizzati a beneficio delle vittime. Considerazione dell'opportunità di costituire un fondo di compensazione per le vittime della tratta di esseri umani e l'utilizzazione dei beni confiscati per contribuire al finanziamento di tale fondo.

1.6 Assicurare che la tratta di esseri umani, i suoi atti costitutivi e i reati connessi costituiscano reati soggetti a estradizione in base alla legge nazionale e ai trattati di estradizione.

1.7 Adozione di misure legislative e di altro genere che qualifichino quali reati penali gli atti di corruzione attiva o passiva commessi dai pubblici funzionari, di cui agli Articoli 8 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

1.8 Assicurare che le vittime della tratta di esseri umani non siano soggette a procedimenti penali solamente quale risultato diretto dell'essere stati oggetto di tratta.

2. Interventi di ordine pubblico

2.1 Piena attuazione delle misure anti-tratta di esseri umani e delle misure connesse enunciate nella legislazione.

2.2 Costituzione di speciali unità anti-tratta, comprendenti sia donne che uomini con un alto grado di formazione per l'indagine di reati che riguardano la violenza sessuale o coinvolgono bambini, al fine di promuovere la competenza, la professionalità e l'integrità.

2.3 Formazione delle capacità nella lotta alla corruzione.

2.4 Elaborazione di programmi della polizia di prossimità: miglioramento dei livelli di fiducia fra la polizia e il pubblico al fine, tra l'altro, di contribuire all'acquisizione di informazioni relative alla tratta di esseri umani e di incrementare la disponibilità delle vittime a denunciare i reati subiti.

2.5 Intensificazione della cooperazione fra gli organi investigativi dell'ordine pubblico al fine di stabilire la possibile provenienza criminale, ovvero legata alla tratta di esseri umani di beni sospetti.

2.6 Previsione non solo delle risorse e della formazione per lo sviluppo di attività della polizia a carattere di intelligence per la gestione e l'analisi dei crimini e delle relative informazioni, ma anche di altre capacità avanzate e attrezzature necessarie agli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico per lo svolgimento dei loro compiti anti-tratta.

2.7 Incoraggiare gli investigatori e i procuratori a condurre indagini e attuare azioni penali senza fidarsi solo ed esclusivamente delle testimonianze dei testi. Vagliare strategie investigative alternative per evitare che sia necessario che le vittime debbano testimoniare dinanzi a una corte.

2.8 Adottare misure attuabili per assicurare che i membri delle missioni OSCE che violano il Codice di condotta OSCE per i membri delle missioni e altri regolamenti subiscano le sanzioni prescritte, inclusi, se del caso, procedimenti disciplinari e penali.

2.9 Trattare la corruzione degli organi responsabili dell'ordine pubblico locali quale materia prioritaria e assicurare che siano adottati adeguati procedimenti disciplinari e penali contro le autorità preposte all'applicazione della legge risultate coinvolte in atti di corruzione connessi alla tratta di esseri umani.

3. Cooperazione degli organi preposti all'applicazione della legge e scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti

3.1 Stretta cooperazione reciproca e compatibile con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi nazionali, per potenziare l'efficacia dell'azione degli organi preposti all'applicazione della legge nella lotta contro i reati contemplati dal presente Piano di azione. Promozione di un'analogha cooperazione e coordinamento fra le agenzie di applicazione della legge all'interno degli Stati.

3.2 Adozione, in particolare, di misure efficaci

- per migliorare e, ove necessario, creare canali di comunicazione fra gli Stati partecipanti;
- per cooperare nelle inchieste riguardanti i reati contemplati dal presente Piano di azione;
- per fornire, se del caso, dati o prove necessarie per scopi analitici o investigativi;
- per facilitare un coordinamento efficace fra le loro autorità, le agenzie e i servizi competenti e per promuovere lo scambio di personale e di altri esperti, inclusa la nomina di funzionari di collegamento, fermi restando gli accordi o i patti bilaterali fra gli Stati partecipanti interessati;
- per scambiare informazioni su mezzi e metodi specifici utilizzati da gruppi criminali organizzati, inclusi, se del caso, i percorsi e i mezzi di trasporto nonché l'uso di false identità, documenti falsificati o contraffatti o altri mezzi che servono ad occultare le loro attività;
- per coordinare misure amministrative o d'altro genere considerate appropriate per la tempestiva individuazione dei reati contemplati dal presente Piano di azione.

3.3 Stipulazione di accordi sulla cooperazione bilaterale e multilaterale nel campo dell'applicazione della legge per facilitare lo scambio di informazioni.

3.4 Compiere sforzi per elaborare standard comuni per la raccolta di dati statistici.

4. Assistenza e tutela dei testimoni e delle vittime nel sistema giudiziario penale

4.1 Adozione di misure appropriate nell'ambito delle possibilità degli Stati partecipanti, incluse misure legislative, atte ad assicurare un'efficace tutela contro potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni per le testimonianze rese nei procedimenti penali riguardanti reati contemplati dal presente Piano di azione e, se del caso, dei loro parenti e di altre persone loro vicine.

4.2 Sensibilizzazione delle autorità e dei funzionari preposti all'applicazione della legge in merito alle loro responsabilità per assicurare l'incolumità delle vittime della tratta di esseri umani e la loro prima assistenza.

4.3 Assicurare la protezione dei dati e il diritto alla privacy della vittima, anche durante la raccolta e l'analisi dei dati.

4.4 Facilitare la partecipazione della vittima, quale testimone, alle indagini e alle udienze o ad altri procedimenti penali assicurandole la possibilità di trasferimento quale forma di protezione.

4.5 Fornire la consulenza legale alle vittime allorché esse debbano decidere se testimoniare o meno di fronte ad una corte.

4.6 Consentire alle ONG di sostenere le vittime nelle udienze, qualora ciò non sia incompatibile con la legislazione nazionale.

5. Formazione

5.1 Assicurare o migliorare la formazione dei funzionari addetti al controllo delle frontiere, dei funzionari di polizia, dei giudici, dei procuratori, dei funzionari addetti all'immigrazione e di altri funzionari competenti per tutti gli aspetti della tratta di esseri umani.

5.2 Dedicare attenzione, in tali programmi di formazione, ai diritti umani e alle questioni connesse all'infanzia e alle pari opportunità, nonché incoraggiare la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni pertinenti e altri elementi della società civile.

6. Misure adottate alle frontiere

6.1 Considerare l'adozione di misure che permettano, conformemente alle leggi nazionali, di negare l'entrata, revocare i visti o eventualmente incarcerare temporaneamente persone implicate in reati, come definito dalla legislazione in vigore.

6.2 Considerare il rafforzamento della cooperazione fra le agenzie di controllo delle frontiere, fra l'altro, istituendo e mantenendo canali di comunicazione diretti.

7. Sicurezza e controllo di documenti

7.1 Adottare le misure che possano essere necessarie per assicurare, con i mezzi disponibili, che i documenti di viaggio o di identità rilasciati da Stati partecipanti o a loro nome siano tali da non poter essere impropriamente utilizzati, facilmente falsificati o corretti, duplicati o rilasciati in modo illegittimo.

8. Legittimità e validità dei documenti

8.1 Su richiesta di un altro Stato partecipante e conformemente alle sue leggi nazionali, verificare entro un tempo ragionevole la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o accertare se tali documenti sono stati rilasciati a nome di tale Stato, nel caso in cui esistano motivi fondati per sospettare che siano utilizzati per la tratta di esseri umani.

Sofia 2004 (Decisione N.13/04 sulle esigenze specifiche di tutela e di assistenza dei minori vittime di tratta)

Il Consiglio dei ministri, (...)

1. decide di potenziare gli sforzi dell'OSCE intesi a prevenire la tratta dei minori (...) e a perseguire coloro che commettono tale crimine

(...)

3. concorda di rafforzare le iniziative per contrastare la domanda, ivi inclusa la lotta al turismo sessuale a danno di minori. In tale contesto, invita altresì gli Stati partecipanti a considerare, tra l'altro, l'elaborazione di misure giuridiche intese a perseguire i loro cittadini nei casi di sfruttamento sessuale di minori, anche nel caso in cui tale sfruttamento abbia avuto luogo in un Paese diverso; (...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.14/06 sul potenziamento degli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani, incluso lo sfruttamento del lavoro, tramite un approccio globale e proattivo)

Il Consiglio dei ministri, (...)

2. sollecita gli Stati partecipanti a promuovere un approccio globale per combattere tutte le forme di tratta attraverso accordi nazionali, regionali e internazionali, attività di cooperazione e coordinamento fra il personale delle istituzioni preposte all'applicazione della legge, gli ispettorati del lavoro, i centri di assistenza sociale, le istituzioni sanitarie, i funzionari dei servizi per l'immigrazione e di frontiera (...) e altri pertinenti attori, ivi incluso un approccio sensibile alle questioni attinenti alla parità fra i sessi. A tal fine, si raccomanda agli Stati partecipanti di istituire Meccanismi di riferimento nazionale (NRM), nonché di nominare coordinatori nazionali;

(...)

6. incoraggia gli Stati partecipanti a combattere in modo più efficace la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro anche attraverso le seguenti misure:

(...)

(g) condividendo le attuali migliori prassi operative delle indagini di polizia sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, e assicurando che le forze di polizia impegnate in indagini su casi di tratta abbiano contatti regolari con le loro controparti in altre agenzie preposte al monitoraggio delle condizioni di lavoro, come appropriato, e che adottino un approccio multidisciplinare per individuare e tutelare i diritti delle vittime di tratta a fini di sfruttamento del lavoro;

(...)

Madrid 2007 (Decisione N.8/07 sulla lotta alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro)

Il Consiglio dei ministri, (...)

invita gli Stati partecipanti a:

(...)

4. intraprendere maggiori sforzi e applicare procedure più efficaci per individuare le vittime della tratta e, a tal fine, prevedere la formazione e le risorse necessarie per gli ispettori del lavoro e, ove appropriato, intensificare le ispezioni in settori suscettibili di sfruttamento del lavoro;

(...)

6. considerare la possibilità di concedere, in conformità alle leggi nazionali, una rappresentanza alternativa alle vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro in procedimenti in cui la vittima non sia in grado di farlo di persona;

(...)

14. assicurare sanzioni effettive e adeguate per coloro che favoriscono la tratta a fini di sfruttamento del lavoro, inclusi i datori di lavoro che sfruttano tali circostanze;

15. assicurare sanzioni effettive qualora datori di lavoro o agenzie di collocamento creino situazioni di servitù per debiti;

(...)

17. considerare la possibilità di far sì che gli appaltatori che si avvalgono consapevolmente di subappaltatori coinvolti in situazioni di tratta a fini di sfruttamento del lavoro possano essere ritenuti responsabili di tale reato;

18. considerare la possibilità di svolgere attività di formazione per giudici, avvocati, funzionari di polizia e ispettori del lavoro in materia di tratta a fini di sfruttamento del lavoro sia dal punto di vista dell'azione penale che della tutela delle vittime e, a tale riguardo, assicurare, ove necessario, che siano messe a disposizione risorse adeguate;

(...)

21. accrescere la cooperazione a livello internazionale condividendo informazioni e migliori prassi sulla lotta alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro e valutando i modi per rafforzare la collaborazione nel campo dell'applicazione della legge (...);

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.5/08 sul potenziamento delle risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani attraverso un approccio globale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

reiterando la sua preoccupazione per il fatto che, nonostante le misure adottate con continuità a livello internazionale e nazionale, (...) pochi trafficanti sono stati assicurati alla giustizia,

riconoscendo che la prestazione di assistenza e protezione adeguate alle vittime di tratta di esseri umani nonché il potenziamento della capacità di individuare le vittime rappresentano presupposti necessari per una risposta efficace della giustizia penale alla tratta di esseri umani, incluso il perseguimento dei trafficanti e dei loro complici,

ribadendo che l'impegno di contrastare tale crimine si applica indistintamente ai paesi di origine, transito e destinazione,

riaffermando il nostro appoggio agli sforzi intrapresi dagli Stati partecipanti in cooperazione con organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative e altri pertinenti organismi per considerare un approccio globale, coordinato e integrato volto a contrastare la tratta di esseri umani, che preveda, tra l'altro, misure per prevenire la tratta di esseri umani, (...) perseguire i trafficanti, nonché per contrastare le attività di organizzazioni criminali transnazionali e di altra natura che traggono vantaggio dalla tratta di esseri umani,

(...)

determinato a potenziare l'efficacia delle risposte della giustizia penale alla lotta alla tratta di esseri umani,

1. incoraggia gli Stati partecipanti, che non l'abbiamo ancora fatto, ad assicurare che tutte le forme di tratta di esseri umani come definite nel Piano di azione dell'OSCE siano perseguite penalmente ai sensi delle loro legislazioni nazionali e che gli autori di reati di tratta non godano di impunità;

2. incoraggia gli Stati partecipanti ad assicurare che i programmi di studio del personale responsabile dell'applicazione della legge comprendano una formazione in materia di lotta alla tratta e che

sia prevista una formazione specifica sulla lotta alla tratta per funzionari competenti che operano presso servizi nazionali preposti all'azione penale e nella magistratura. Ciascuno Stato partecipante terrà in considerazione le politiche e le implicazioni riguardanti la tratta di esseri umani nella formazione del suo personale militare e civile da dispiegare all'estero;

3. esorta gli Stati partecipanti ad assicurare che le autorità preposte all'applicazione della legge e, ove appropriato, la magistratura, cooperino fra loro e con altri organismi, compresi i servizi sociali e, ove appropriato, con pertinenti organizzazioni della società civile al fine di potenziare le capacità d'individuazione delle vittime di tratta;

4. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato e ove previsto dalle loro rispettive leggi, ad assicurare che organizzazioni della società civile per la tutela dei diritti delle vittime di tratta abbiano la possibilità di prestare assistenza e sostegno alle vittime anche durante i procedimenti giudiziari penali e, in tale contesto, a considerare di avviare una cooperazione fra autorità preposte all'applicazione della legge e organizzazioni della società civile;

5. invita gli Stati partecipanti ad assicurare che, se le autorità hanno ragionevoli motivi di credere che una persona sia stata vittima di tratta, tale persona non venga espulsa finché la procedura di individuazione sia stata adeguatamente completata e sia stata prestata a tale persona adeguata assistenza, compresi, ai sensi della legge nazionale, un adeguato periodo di recupero e di riflessione durante il quale l'espulsione non sarà applicata;

(...)

7. invita gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a prevedere misure speciali di protezione e assistenza a minori vittima di tratta durante i procedimenti giudiziari penali, conformemente ai principi del superiore interesse del minore, della non discriminazione, della partecipazione e dell'opportunità del minore di essere ascoltato;

8. esorta gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto ad assicurare che le indagini e le azioni penali relative alla tratta non siano subordinate alla presenza di dichiarazioni o accuse formulate dalle vittime;

9. invita gli Stati partecipanti a proseguire i loro sforzi volti ad assicurare che le vittime siano trattate in modo che sia rispettato il pieno godimento dei diritti umani senza intimidazioni o vessazioni, e sia riconosciuta la necessità della vittima di disporre di tempo sufficiente per riprendersi dal trauma;

10. incoraggia gli Stati partecipanti ad adottare misure in conformità alle condizioni previste dalle loro rispettive leggi affinché le vittime di tratta abbiano la possibilità di ottenere un indennizzo equo e adeguato per il danno subito e di ottenere un risarcimento durante il procedimento giudiziario penale e/o civile come appropriato;

11. chiede una maggiore cooperazione dei servizi preposti all'applicazione della legge e delle autorità preposte all'azione penale nazionali con pertinenti organismi internazionali, comprese l'Interpol e l'Europol, e con servizi preposti all'applicazione della legge di altri Stati partecipanti, ad esempio, attraverso l'impiego di ufficiali di collegamento o squadre investigative congiunte, ove ciò potenzi l'efficacia e l'efficienza delle risposte della giustizia penale;

12. esorta gli Stati partecipanti ad intensificare le misure per sopprimere le reti di tratta, anche attraverso indagini finanziarie, indagini relative al riciclaggio di denaro riconducibile ad attività di tratta e il congelamento o il sequestro di beni dei trafficanti;

13. incarica il Rappresentante speciale, nell'ambito delle risorse esistenti, di raccomandare, in cooperazione con gli Stati partecipanti, misure per potenziare ulteriormente le risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani, riferendone regolarmente al Consiglio permanente.

Vilnius 2011 (Dichiarazione sulla lotta a tutte le forme di tratta di esseri umani)

(...)

9. Riconosciamo la necessità di rafforzare le risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani, compresa l'azione penale nei confronti dei trafficanti e dei loro complici, assicurando al tempo stesso il rispetto dei diritti umani nei confronti delle vittime e il loro accesso alla giustizia, all'assistenza legale e a rimedi efficaci, nonché ad altri servizi, se necessario. Esamineremo tecniche investigative quali indagini finanziarie, miglioreremo lo scambio di informazioni relative a gruppi di criminali organizzati e promuoveremo l'applicazione della legge e la collaborazione giudiziaria a livello transfrontaliero al fine di poter individuare efficacemente sia i responsabili che le potenziali vittime della tratta di esseri umani.

(...)

13. Riconosciamo che è necessario rafforzare i sistemi di tutela dei minori per contribuire in modo efficace a prevenire, individuare e rispondere alla tratta di minori in tutte le sue forme, fornire adeguata assistenza e protezione (...) dei minori vittime della tratta o a rischio di divenirne oggetto, anche attraverso servizi e misure appropriati per il loro benessere fisico e psicologico, nonché della loro istruzione, riabilitazione e reintegrazione.

Kiev 2013 (Dichiarazione ministeriale sul rafforzamento delle iniziative dell'OSCE per far fronte alle minacce transnazionali)

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riconoscendo il carattere evolutivo delle minacce transnazionali nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa, nonché la necessità di fornire risposte internazionali collettive ed efficaci, coordinate e fondate su un approccio transdimensionale (...),

lodiamo le attività intraprese dagli Stati partecipanti all'OSCE volte a rafforzare la cooperazione per fronte alle minacce transnazionali in settori come la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani (...), nonché per l'elaborazione di misure di rafforzamento della fiducia (CBM) (...), che insieme hanno contribuito ad accrescere il profilo dell'OSCE nella lotta contro le minacce transnazionali;

(...)

incoraggiamo gli Stati partecipanti all'OSCE e le pertinenti strutture esecutive, nell'ambito dei loro mandati e delle procedure stabilite, a intensificare gli sforzi per raggiungere una maggiore unità di intenti e di azione nel far fronte alle minacce transnazionali attuali ed emergenti e a continuare il dialogo in questo campo, anche nel quadro di conferenze tematiche mirate e orientate ai risultati in tutta la regione dell'OSCE, se del caso, e preferibilmente con cadenza annuale;

invitiamo gli Stati partecipanti all'OSCE, ove necessario con il sostegno delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le Nazioni Unite e con altre pertinenti organizzazioni internazionali e regionali, sulla base della Piattaforma per la sicurezza cooperativa del 1999, nonché con i Partner OSCE mediterranei e asiatici per la cooperazione, al fine di rafforzare ulteriormente la capacità dell'OSCE di contrastare le minacce transnazionali, anche con il coinvolgimento della società civile.

Basilea 2014 (Decisione N.7/14 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne)

(...)

(D) PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

7. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

rafforzare gli sforzi volti a indagare, perseguire e punire gli autori di tutte le forme di violenza contro le donne e fornire alle vittime protezione e rimedi appropriati;

garantire lo sviluppo e l'attuazione efficace di legislazioni che perseguano penalmente la violenza contro le donne e che prevedano misure preventive e protettive, quali ordini di allontanamento e ordini di protezione di emergenza, laddove questi esistano, così come indagini, processi e pene appropriate per i colpevoli, anche al fine di porre fine all'impunità.

Vienna 2017 (Decisione N.6/17 sul potenziamento degli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani)

(...)

5. adottare misure adeguate per combattere efficacemente la tratta di esseri umani elaborando procedure armonizzate e corsi di formazione, tra l'altro, sull'individuazione e la protezione delle vittime di tratta, rivolti alle autorità competenti, alle organizzazioni della società civile, agli operatori sociali e sanitari nonché ad altri soggetti che possono entrare in contatto per primi con le vittime;

Vienna 2017 (Decisione N.7/17 sul potenziamento degli sforzi volti a combattere ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori)

(...)

3. invita tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE che non lo abbiano già fatto a prendere in considerazione misure giuridiche che consentano di perseguire i loro cittadini per gravi reati sessuali contro minori, anche quando siano commessi in un altro paese;

4. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a prevenire ogni forma di tratta di minori e di sfruttamento sessuale di minori, anche nelle destinazioni turistiche, attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione, e a cooperare con il settore privato e la società civile al fine di sensibilizzare l'industria del turismo al problema, nonché con viaggiatori d'affari e turisti per contribuire a eliminare la domanda che alimenta la tratta di minori e lo sfruttamento sessuale di minori;

5. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti, quali le forze di polizia e i servizi per l'immigrazione e frontalieri degli Stati partecipanti, i Partner per la cooperazione e gli Stati di destinazione fuori dalla regione dell'OSCE, anche attraverso l'adozione di misure in piena conformità con le legislazioni nazionali e i quadri nazionali e internazionali per la protezione dei dati personali, quali ad esempio:

(a) l'adozione di misure amministrative aggiuntive relative ai perpetratori, come ad esempio l'iscrizione a un registro di autori di reati sessuali di persone condannate per sfruttamento o abuso sessuale di minori, come appropriato;

(b) ove pertinente, un meccanismo transnazionale per lo scambio e/o la ricezione di informazioni tra le forze di polizia e/o le autorità giudiziarie riguardanti persone condannate per sfruttamento o abuso sessuale di minori;

6. invita gli Stati partecipanti a perseguire i trafficanti di esseri umani e gli autori di sfruttamento sessuale di minori, inclusi coloro che usano indebitamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per reclutare minori o facilitano contatti con minori allo scopo di renderli oggetto di tratta o sfruttamento sessuale, e a imporre sanzioni che siano realmente dissuasive e commisurate al reato;

7. invita gli Stati partecipanti che non lo abbiano già fatto a promuovere l'attuazione di tecnologie di verifica dell'età al fine di limitare l'accesso di minori a siti web pornografici;

8. incoraggia gli Stati partecipanti a esortare le società di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i social media a prevenire la diffusione online di contenuti con abusi sessuali di minori e a procedere alla rimozione degli stessi, e di proteggere i minori contrastando l'adescamento online da parte di trafficanti di esseri umani a fini di ogni forma di tratta di minori nonché di altre forme di sfruttamento sessuale di minori, anche attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie;

9. invita gli Stati partecipanti a condividere dati, come appropriato e proteggendo nel contempo i dati personali da usi illegali, concernenti la tratta di minori e lo sfruttamento sessuale di minori con la Banca dati internazionale di immagini relative allo sfruttamento sessuale di bambini dell'Interpol (ICSE) che funge da centro per l'individuazione delle vittime a livello mondiale e che può altresì contribuire a individuare i trafficanti e i loro collaboratori e rintracciare i flussi finanziari per smantellare le reti criminali;

10. invita gli Stati partecipanti a promuovere ulteriormente attività di formazione specializzata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per funzionari di frontiera, funzionari di polizia, giudici, procuratori, funzionari addetti all'immigrazione e altri funzionari pertinenti nonché insegnanti e personale medico, come appropriato, per combattere ogni forma di tratta di minori nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori;

11. incoraggia gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vulnerabilità dei minori nei flussi migratori a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale, ad accrescere la capacità e ampliare il raggio di azione degli operatori di primo intervento di individuare i minori vittime di tratta e di altre forme di sfruttamento sessuale, e a garantire loro protezione e, ove necessario, assistenza e il rinvio a centri di assistenza legale, nonché rimedi efficaci e altri servizi a seconda dei casi, in linea con le pertinenti disposizioni dell'Addendum del 2013 al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;

Milano 2018, (Decisione N.6/18 sul potenziamento degli sforzi volti a prevenire e combattere la tratta di bambini, inclusi i minori non accompagnati)

(...)

9. incoraggiare le autorità preposte all'applicazione della legge o altre autorità competenti, a seconda dei casi, a cooperare raccogliendo e scambiando informazioni, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali, sui minori vittime di tratta e su coloro che rischiano di essere vittime della tratta di esseri umani, al fine di rafforzare la loro protezione e affrontare la questione dei minori scomparsi;

10. rafforzare la cooperazione nazionale, regionale e internazionale per prevenire e combattere la tratta dei minori, in particolare per quanto riguarda la segnalazione e la condivisione di informazioni sui minori vittime della tratta, compresi quelli non accompagnati, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali;

11. prendere in considerazione la nomina di un responsabile nazionale a cui i funzionari di altri paesi possano rivolgersi per richieste di informazioni sui minori vittime della tratta, compresi quelli scomparsi e/o quelli che intendono ritornare nei rispettivi paesi di origine;

12. promuovere gli sforzi volti a prevenire la tratta di bambini, contrastando la cultura dell'impunità e riducendo e affrontando la questione della domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento;

6.2.3 Tutela delle vittime e assistenza

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

24. Adotteremo misure per (...) porre fine alle violenze perpetrate contro le donne e i bambini nonché allo sfruttamento sessuale e a tutte le forme di traffico di esseri umani. Al fine di prevenire detti crimini (...) [miglioreremo] (...) la tutela delle vittime.

Vienna 2000 (Decisione sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro il traffico di esseri umani)

Il Consiglio dei ministri, (...)

3. riconosce la primaria responsabilità degli Stati partecipanti nella lotta contro il traffico in base ad un approccio integrato e coordinato che comprende (...) la tutela delle vittime (...);

(...)

9. si impegna ad intraprendere le misure necessarie, anche adottando e applicando leggi che criminalizzino il traffico di esseri umani (...). Tali leggi dovranno prendere in considerazione un approccio al problema del traffico conforme ai diritti umani e includere disposizioni per la tutela dei diritti umani delle vittime, assicurando che queste ultime non debbano essere perseguite per il semplice fatto di essere state oggetto di traffico;

10. considererà l'adozione di misure legislative o di altre misure appropriate, quale la disponibilità di rifugi che permettano alle vittime del traffico di persone di rimanere, in casi appropriati, nei loro territori temporaneamente o permanentemente; misure che stabiliscano adeguate procedure di rimpatrio per le vittime del traffico con particolare riguardo alla loro incolumità e che prevedano anche il rilascio dei documenti necessari, nonché misure che sviluppino politiche concernenti la concessione di benefici economici e sociali alle vittime e la loro riabilitazione e reintegrazione nella società;

Porto 2002 (Dichiarazione sul traffico di esseri umani)

Ci adopereremo al fine di fornire assistenza e tutela alle vittime del traffico, in particolar modo donne e bambini, e a tal fine, ove opportuno, di istituire meccanismi nazionali di riferimento efficaci e globali, che assicurino che le vittime del traffico non siano perseguibili solo per il fatto

di essere state oggetto di traffico. La dignità e i diritti umani delle vittime devono essere rispettati in ogni momento. (...)

Riconosciamo che una cooperazione più intensa tra i principali attori nei paesi di origine, transito e destinazione svolge un ruolo fondamentale nei programmi di rimpatrio delle vittime del traffico e ne facilita il reinserimento. Incoraggiamo pertanto tutte le organizzazioni che forniscono assistenza alle vittime, incluse le ONG, a sviluppare ulteriormente tale cooperazione.

Prenderemo in considerazione l'adozione di misure legislative e di altra natura che consentano alle vittime del traffico di rimanere nel nostro territorio, temporaneamente o permanentemente, laddove appropriato, tenendo conto degli aspetti umanitari e assistenziali.

Maastricht 2003 (Annesso alla Decisione N.2/03 sulla lotta alla tratta di esseri umani; Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani)

V. PROTEZIONE E ASSISTENZA

(...)

1. Raccolta di dati e ricerca

1.1 Raccogliere dati mediante lo scambio e l'analisi delle prassi migliori e di altre informazioni riguardanti l'efficace protezione e assistenza alle vittime della tratta di esseri umani negli Stati partecipanti all'OSCE.

2. Misure legislative

2.1 Considerare la necessità di adottare una legislazione che fornisca la base giuridica per prestare assistenza e protezione alle vittime della tratta di esseri umani, in particolare durante le indagini preliminari e nei procedimenti giudiziari.

2.2 Ratificare o accedere e attuare pienamente il Protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

3. Meccanismi di riferimento nazionale (NRM)*

3.1 Istituire meccanismi nazionali di riferimento con la creazione di un quadro cooperativo in cui gli Stati partecipanti adempiano ai loro obblighi per tutelare e promuovere i diritti umani delle vittime della tratta di esseri umani in coordinamento e partnership strategica con la società civile e altri attori che operano in tale campo.

3.2 Fornire una guida per facilitare l'accurata individuazione e un trattamento adeguato delle vittime della tratta di esseri umani, in modo da rispettare i pareri e la dignità delle persone interessate.

3.3 Unire gli sforzi degli organi preposti all'applicazione della legge, incluse le unità anti-tratta di esseri umani speciali e la polizia a livello locale, i funzionari addetti alle migrazioni e i servizi di frontiera, le unità di tutela sociale, le istituzioni sanitarie, nonché le ONG e altre istituzioni della società civile quali principali attori da coinvolgere nelle attività degli NRM.

* Il Manuale ODIHR sulle linee guida e i principi per definire e attuare i meccanismi nazionali di riferimento può servire quale utile fonte di consulenza e informazione sul ruolo degli NRM nella prestazione di assistenza e protezione delle vittime della tratta di esseri umani

3.4 Istituire meccanismi adeguati per armonizzare l'assistenza alle vittime con le azioni investigative e giudiziarie.

3.5 Dedicare particolare attenzione alla necessità di intensificare la cooperazione fra la polizia e le ONG nell'individuare, informare e proteggere le vittime della tratta di esseri umani.

3.6 Collegare le attività degli NRM con quelle degli organi interministeriali, dei coordinatori nazionali, delle ONG e di altre istituzioni nazionali pertinenti per costituire un nucleo intersettoriale e multidisciplinare capace di sviluppare e monitorare l'attuazione delle politiche anti-tratta di esseri umani.

4. Alloggi protetti

4.1 Costituire alloggi protetti, gestiti da organi governativi, ONG o altre istituzioni della società civile per affrontare le necessità delle persone vittime della tratta; tali centri si propongono di garantire la sicurezza, l'accesso a consulenze indipendenti in una lingua conosciuta dalla vittima, l'assistenza sanitaria di pronto soccorso e l'opportunità di un periodo di riflessione dopo il trauma subito. Gli alloggi possono essere costituiti utilizzando strutture già esistenti come i centri di accoglienza per le donne.

4.2 Assicurare l'accesso agli alloggi protetti a tutte le vittime della tratta di esseri umani, indipendentemente dalla loro disponibilità a cooperare con le autorità nelle indagini.

4.3 Dedicare particolare attenzione per garantire la sicurezza del personale di tali centri, la riservatezza delle informazioni ottenute, nonché l'incolumità e la privacy delle vittime della tratta di esseri umani.

4.4 Utilizzare gli alloggi protetti per assicurare le opportunità di formazione delle vittime della tratta di esseri umani in modo da facilitare il reinserimento, l'occupazione e l'indipendenza futuri, nonché migliorare le loro capacità complessive dopo il trauma subito.

5. Rilascio di documenti

5.1 Assicurare il rilascio di documenti, se necessario, come prima misura per chiarire l'identità e lo status della vittima nei Paesi di destinazione, rendendo così possibile procedere con diverse opzioni di assistenza nei casi appropriati, quali il rimpatrio, preferibilmente volontario, il rilascio di permessi di residenza temporanei o permanenti e/o la legalizzazione dell'impiego.

5.2 Intensificare la cooperazione fra gli organi preposti all'ordine pubblico nei Paesi di origine, di transito e destinazione e i funzionari responsabili di tutte le istituzioni coinvolte nel ripristino dei diritti delle vittime della tratta di esseri umani, incluso il personale delle ambasciate e dei consolati degli Stati partecipanti al fine di facilitare la verifica tempestiva dei dati personali ed evitare ritardi indebiti o eccessivi.

5.3 Informare le vittime identificate della tratta di esseri umani del loro diritto di accedere alle rappresentanze diplomatiche e consolari del Paese di cui sono cittadini.

6. Prestazione di assistenza sociale

6.1 Sviluppare programmi di assistenza sociale e di integrazione, inclusa la consulenza giuridica in una lingua conosciuta dalla vittima, l'assistenza sanitaria e psicologica e l'accesso alle cure mediche, rese disponibili negli alloggi protetti o in altre istituzioni pertinenti.

6.2 Considerare, qualora non incompatibili con la legislazione nazionale, misure giuridiche per consentire che i beni confiscati siano utilizzati per sovvenzionare il finanziamento governativo dei programmi che riguardano le esigenze delle vittime della tratta di esseri umani e compensare le vittime secondo la gravità del crimine commesso nei loro confronti.

7. Rimpatrio, riabilitazione e reinserimento

7.1 Assistere le vittime della tratta di esseri umani nel rimpatrio, preferibilmente, volontario nel Paese di origine con riguardo alla loro incolumità e a quella dei loro familiari, e senza ritardi indebiti o eccessivi.

7.2 Assicurare il regolare svolgimento di tutte le pratiche di rientro e trasferimento tenendo conto di un approccio umanitario e comprensivo.

7.3 Mirare a contribuire alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle vittime della tratta di esseri umani assicurando loro agevolazioni sociali ed economiche.

7.4 Incrementare la sensibilizzazione dei media circa la necessità di salvaguardare la privacy evitando di rendere pubblica l'identità delle vittime della tratta di esseri umani o la pubblicazione di informazioni riservate nocive per la sicurezza delle vittime o per la causa della giustizia nei procedimenti penali.

8. Concessione di un periodo di riflessione e di permessi di residenza temporanei o permanenti

8.1 Considerare l'introduzione di un periodo di riflessione per assicurare alla vittima il tempo necessario per decidere se rendere o meno testimonianza.

8.2 Considerare caso per caso, se appropriato, il rilascio di permessi di residenza temporanei o permanenti, tenendo conto di fattori quali i rischi potenziali per l'incolumità delle vittime.

8.3 Considerare, se del caso, il rilascio di permessi di lavoro alle vittime durante la loro permanenza nel Paese di accoglienza.

9. Tutela del diritto di richiesta di asilo

9.1 Assicurare che le leggi, le politiche, i programmi e gli interventi anti-tratta di esseri umani non pregiudichino il diritto di tutte le persone, incluse le vittime della tratta di esseri umani, di chiedere e godere dell'asilo in quanto perseguitati, conformemente al diritto internazionale sui rifugiati, in particolare tramite l'effettiva applicazione del principio di non-refoulement.

10. Tutela del fanciullo

10.1 Assicurare che le particolari esigenze dei fanciulli e i loro interessi siano pienamente presi in considerazione quando si decide in merito ad alloggio, istruzione e cure adeguati. In casi appropriati, qualora non esista una minaccia diretta all'incolumità dei fanciulli, assicurare loro l'accesso al sistema di istruzione statale.

10.2 Decidere il rimpatrio di un fanciullo vittima della tratta di esseri umani soltanto dopo avere preso in considerazione tutte le circostanze del caso specifico e se esiste nel Paese di origine una famiglia o un'istituzione speciale che possa assicurare al fanciullo l'incolumità, la tutela, la riabilitazione e il reinserimento.

10.3 Considerare le disposizioni enunciate nelle Direttive sulla protezione di minori non accompagnati dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nell'elaborare le politiche destinate a tale gruppo a rischio, e in particolare per coloro che non possiedono documenti di identità.

10.4 Utilizzare accordi bilaterali e/o regionali sui principi fondamentali di una buona accoglienza di fanciulli non accompagnati al fine di unire le iniziative destinate alla tutela dei fanciulli.

10.5 Ratificare o accedere al Protocollo opzionale della Convenzione dei diritti del fanciullo, sulla vendita di fanciulli, la prostituzione e la pornografia infantile, e attuarlo pienamente.

11. Meccanismi di riferimento nazionale (NRM)

11.1 Intensificare le attività dell'OSCE, in particolare dell'ODIHR, nell'assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per l'istituzione degli NRM.

11.2 Incaricare l'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia, nonché l'ODIHR, di elaborare ulteriormente linee guida o un manuale per l'individuazione di vittime sospette e di prove di tratta di esseri umani, al fine di assistere gli Stati partecipanti, se del caso.

(...)

14. Formazione (...)

14.2 Incaricare l'ODIHR di raccogliere e diffondere informazioni sulle misure, i programmi e i materiali di formazione già disponibili negli Stati partecipanti all'OSCE.

15. Misure legislative

15.1 In coordinamento con l'Ufficio delle Nazioni Unite per le droghe e la criminalità, il Consiglio d'Europa e altri attori pertinenti, l'ODIHR continuerà ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per adeguare la loro legislazione nazionale in osservanza delle norme e degli standard internazionali, in particolare promuovendo un approccio umanitario e comprensivo alle vittime della tratta di esseri umani.

Sofia 2004 (Decisione N.13/04 sulle esigenze specifiche di tutela e di assistenza dei minori vittime di tratta)

Il Consiglio dei ministri, (...)

1. decide di potenziare gli sforzi dell'OSCE intesi a prevenire la tratta dei minori, a tutelare e assistere i bambini vittime di tratta (...);

Bruxelles 2006 (Decisione N.14/06 sul potenziamento degli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani, incluso lo sfruttamento del lavoro, tramite un approccio globale e proattivo)

Il Consiglio dei ministri, (...)

2. sollecita gli Stati partecipanti a promuovere un approccio globale per combattere tutte le forme di tratta attraverso accordi nazionali, regionali e internazionali, attività di cooperazione e coordinamento fra il personale delle istituzioni preposte all'applicazione della legge, gli ispettori del lavoro, i centri di assistenza sociale, le istituzioni sanitarie, i funzionari dei servizi per l'immigrazione e di frontiera, le organizzazioni della società civile, i centri di assistenza alle vittime, la comunità imprenditoriale e altri pertinenti attori, ivi incluso un approccio sensibile alle questioni attinenti alla parità fra i sessi. A tal fine, si raccomanda agli Stati partecipanti di istituire Meccanismi di riferimento nazionale (NRM), nonché di nominare coordinatori nazionali;

(...)

4. sollecita gli Stati partecipanti, in cooperazione con organizzazioni internazionali e ONG, ove appropriato, ad adoperarsi per ridurre il rischio che le vittime rimpatriate tornino ad essere oggetto di tratta, considerando in particolare i fattori che rendono le persone più esposte alla tratta di esseri umani, come la povertà, la discriminazione, la mancanza di accesso all'istruzione e alle opportunità economiche, l'abuso sessuale e la violenza domestica, e svolgendo valutazioni dei rischi per assicurare che il rimpatrio delle vittime avvenga con debito riguardo alla loro sicurezza;

5. sottolinea l'importanza di assicurare alle vittime della tratta un effettivo accesso alla giustizia, anche nei settori della consulenza e delle informazioni sui loro legittimi diritti in una lingua a loro comprensibile, nonché di offrire loro la possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti, e invita gli Stati partecipanti ad attuare i loro obblighi ai sensi delle disposizioni della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e il suo Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini;

(...)

Madrid 2007 (Decisione N.8/07 sulla lotta alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro)

Il Consiglio dei ministri, (...)

invita gli Stati partecipanti a:

1. garantire che le vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro abbiano accesso alla giustizia;
2. concedere, in conformità alle leggi nazionali e agli obblighi internazionali, un periodo di riflessione nonché permessi di residenza temporanei o permanenti alle vittime della tratta; prevedere la concessione di permessi di lavoro durante la loro permanenza e informarle sull'esistenza di tali opportunità;
3. assicurare assistenza alle vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo a questioni quali l'accesso ad alloggi protetti, le cure mediche, l'assistenza legale e l'assistenza sociale, tenendo conto delle raccomandazioni espresse nella Parte V del Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e nel suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta", e informarle in merito alla disponibilità di tali servizi;
4. intraprendere maggiori sforzi e applicare procedure più efficaci per individuare le vittime della tratta e, a tal fine, prevedere la formazione e le risorse necessarie per gli ispettori del lavoro e, ove appropriato, intensificare le ispezioni in settori suscettibili di sfruttamento del lavoro;
5. sostenere e promuovere partenariati fra la società civile, incluse le ONG e le agenzie statali incaricate di monitorare le condizioni di lavoro, al fine di fornire, fra l'altro, assistenza alle vittime e prevenire la tratta a fini di sfruttamento del lavoro nonché violazioni delle leggi sul lavoro, anche attraverso programmi mirati di sensibilizzazione o codici di condotta su base volontaria;
6. considerare la possibilità di concedere, in conformità alle leggi nazionali, una rappresentanza alternativa alle vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro in procedimenti in cui la vittima non sia in grado di farlo di persona;
7. considerare la possibilità di elaborare o rafforzare la loro legislazione in cui sia prevista per le vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito, inclusa, ove appropriato, la restituzione di retribuzioni loro spettanti;
8. accrescere la cooperazione e l'interazione multiagenzia su questioni attinenti alla tratta ai fini di sfruttamento del lavoro fra funzionari del lavoro e dell'immigrazione, polizia, magistratura e addetti ai servizi sociali, anche attraverso la creazione o il rafforzamento, ove appropriato, dei meccanismi di rinvio raccomandati nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;

9. assicurare che organizzazioni della società civile che prestano legalmente assistenza a vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro non siano svantaggiate o criminalizzate per la natura stessa della loro attività;

10. prevedere la possibilità, conformemente ai principi fondamentali dei loro sistemi giuridici e ove appropriato, di non perseguire penalmente le vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali, nella misura in cui esse vi siano state costrette;

(...)

18. considerare la possibilità di svolgere attività di formazione per giudici, avvocati, funzionari di polizia e ispettori del lavoro in materia di tratta a fini di sfruttamento del lavoro sia dal punto di vista dell'azione penale che della tutela delle vittime e, a tale riguardo, assicurare, ove necessario, che siano messe a disposizione risorse adeguate;

(...)

21. accrescere la cooperazione a livello internazionale condividendo informazioni e migliori prassi sulla lotta alla tratta a fini di sfruttamento del lavoro e valutando i modi per rafforzare la (...) protezione delle vittime e dell'assistenza al reinserimento in caso di rimpatrio;

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.5/08 sul potenziamento delle risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani attraverso un approccio globale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

reiterando la sua preoccupazione per il fatto che, nonostante le misure adottate con continuità a livello internazionale e nazionale, il numero delle vittime di tratta individuate e assistite resta limitato (...),

(...)

riaffermando il nostro appoggio agli sforzi intrapresi dagli Stati partecipanti in cooperazione con organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative e altri pertinenti organismi per considerare un approccio globale, coordinato e integrato volto a contrastare la tratta di esseri umani, che preveda, tra l'altro, misure per prevenire la tratta di esseri umani, proteggere e assistere le vittime nel pieno rispetto dei diritti umani (...),

(...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato e ove previsto dalle loro rispettive leggi, ad assicurare che organizzazioni della società civile per la tutela dei diritti delle vittime di tratta abbiano la possibilità di prestare assistenza e sostegno alle vittime anche durante i procedimenti giudiziari penali e, in tale contesto, a considerare di avviare una cooperazione fra autorità preposte all'applicazione della legge e organizzazioni della società civile;

5. invita gli Stati partecipanti ad assicurare che, se le autorità hanno ragionevoli motivi di credere che una persona sia stata vittima di tratta, tale persona non venga espulsa finché la procedura di individuazione sia stata adeguatamente completata e sia stata prestata a tale persona adeguata assistenza, compresi, ai sensi della legge nazionale, un adeguato periodo di recupero e di riflessione durante il quale l'espulsione non sarà applicata;

6. incoraggia gli Stati partecipanti ad assicurare che le vittime di tratta abbiano immediato accesso ad un alloggio sicuro, a cure mediche e psicologiche e a consigli riguardanti i diritti che la legge riconosce loro e i servizi messi a loro disposizione;

7. invita gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a prevedere misure speciali di protezione e assistenza a minori vittima di tratta durante i procedimenti giudiziari penali, conformemente ai principi del superiore interesse del minore, della non discriminazione, della partecipazione e dell'opportunità del minore di essere ascoltato;

(...)

9. invita gli Stati partecipanti a proseguire i loro sforzi volti ad assicurare che le vittime siano trattate in modo che sia rispettato il pieno godimento dei diritti umani senza intimidazioni o vessazioni, e sia riconosciuta la necessità della vittima di disporre di tempo sufficiente per riprendersi dal trauma;

10. incoraggia gli Stati partecipanti ad adottare misure in conformità alle condizioni previste dalle loro rispettive leggi affinché le vittime di tratta abbiano la possibilità di ottenere un indennizzo equo e adeguato per il danno subito e di ottenere un risarcimento durante il procedimento giudiziario penale e/o civile come appropriato;

Vilnius 2011 (Dichiarazione sulla lotta a tutte le forme di tratta di esseri umani)

(...)

10. Riconosciamo la necessità di adottare misure adeguate per assicurare, ove necessario, che le vittime della tratta individuate non siano penalizzate per essere state coinvolte in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette. Esortiamo gli Stati partecipanti ad attuare misure globali e appropriate per offrire assistenza alle vittime della tratta di persone.

11. Rinoveremo gli sforzi volti a individuare e assistere le vittime della tratta, tenendo conto in modo particolare delle popolazioni vulnerabili. Se necessario, promuoveremo campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone a rischio di tratta, che affrontino i fattori sociali, economici, culturali, politici e di altra natura che contribuiscono a rendere tali persone vulnerabili. Accresceremo e sosterranno le iniziative di prevenzione, concentrandoci sulla domanda che favorisce qualsiasi forma di tratta e sui beni e servizi che derivano dalla tratta di persone.

12. Riconosciamo il ruolo importante delle organizzazioni della società civile a favore delle vittime della tratta, fornendo loro assistenza e la possibilità di prendere coscienza dei propri diritti.

13. Riconosciamo che è necessario rafforzare i sistemi di tutela dei minori per contribuire in modo efficace a prevenire, individuare e rispondere alla tratta di minori in tutte le sue forme, fornire adeguata assistenza e protezione nel superiore interesse dei minori vittime della tratta o a rischio di divenirne oggetto, anche attraverso servizi e misure appropriati per il loro benessere fisico e psicologico, nonché della loro istruzione, riabilitazione e reintegrazione.

Basilea 2014 (Decisione N.7/14 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne)

(...)

(C) PROTEZIONE

5. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

assicurare che le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne ricevano informazioni tempestive e adeguate sulle misure legali e i servizi di sostegno disponibili, come centri di crisi per le violenze sessuali, centri di accoglienza o altre strutture pertinenti, così come assistenza sanitaria, e garantire che essi siano facilmente accessibili;

promuovere programmi e attività che conferiscano poteri e forniscano sostegno alle donne vittime di violenza.

6. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per rafforzare le loro capacità di protezione delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne;

facilitare lo scambio fra gli Stati partecipanti di informazioni, esperienze e migliori prassi relative alla protezione;

fornire assistenza tecnica agli Stati partecipanti che la richiedano, attraverso l'organizzazione di servizi di sostegno, quali linee telefoniche di emergenza, centri di crisi etc.;

offrire agli Stati partecipanti corsi di formazione specializzata per pertinenti professionisti degli Stati partecipanti interessati che si occupano delle vittime o degli autori di qualsiasi forma di violenza contro le donne, inclusa la violenza sessuale e domestica.

Vienna 2017 (Decisione N.6/17 sul potenziamento degli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani)

(...)

5. adottare misure adeguate per combattere efficacemente la tratta di esseri umani elaborando procedure armonizzate e corsi di formazione, tra l'altro, sull'individuazione e la protezione delle vittime di tratta, rivolti alle autorità competenti, alle organizzazioni della società civile, agli operatori sociali e sanitari nonché ad altri soggetti che possono entrare in contatto per primi con le vittime;

Vienna 2017 (Decisione N.7/17 sul potenziamento degli sforzi volti a combattere ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori)

(...)

riaffermando che l'interesse superiore del minore sarà considerato preminente nelle decisioni adottate concernenti i minori oggetto di tratta o di sfruttamento sessuale, e l'importanza di rispettare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori e l'opportunità dei minori di essere ascoltati,

(...)

2. incoraggia gli Stati partecipanti ad adottare un approccio incentrato sulla vittima e consapevole dei suoi traumi che tenga conto delle problematiche di genere specifiche di maschi e femmine negli interessi superiori dei minori e che rispetti pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali dei minori oggetto di tratta o di sfruttamento sessuale;

(...)

11. incoraggia gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vulnerabilità dei minori nei flussi migratori a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale, ad accrescere la capacità e ampliare il raggio di azione degli operatori di primo intervento di individuare i minori vittime di tratta e di altre forme di sfruttamento sessuale, e a garantire loro protezione e, ove necessario, assistenza e il rinvio a centri di assistenza legale, nonché rimedi efficaci e altri servizi a seconda dei casi, in linea con le pertinenti disposizioni dell'Addendum del 2013 al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;

(...)

6.3 Prevenzione del traffico illecito di droga e armi e di altre forme di criminalità organizzata internazionale

Si veda anche:

II. 6.2: Prevenzione della tratta di esseri umani

II. 6.4: Prevenzione del terrorismo

Parigi 1990 (Una nuova era di democrazia, pace e unità)

Ci uniremo (...) per combattere il traffico illecito degli stupefacenti.

Helsinki 1992 (Dichiarazione del Vertice)

27. Il traffico illecito della droga rappresenta un pericolo per la stabilità delle nostre società e delle istituzioni democratiche. Opereremo insieme al fine di rafforzare tutte le forme di cooperazione bilaterale e multilaterale nella lotta contro il traffico illecito della droga e altre forme di crimine organizzato internazionale.

Bucarest 2001 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri)

4. (...) La criminalità organizzata, il traffico illecito di droga e armi e il traffico di esseri umani pregiudicano la sicurezza, l'economia e la struttura sociale di tutti gli Stati partecipanti. Il Consiglio dei Ministri appoggia l'intensificazione degli sforzi e una maggiore cooperazione internazionale per affrontare tali sfide e sollecita gli Stati partecipanti, che non l'abbiano ancora fatto, ad accedere alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai relativi Protocolli.

Porto 2002 (Dichiarazione sul traffico di esseri umani)

Rivolgiamo un appello agli Stati partecipanti affinché rafforzino la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, inclusi atti illeciti quali il traffico di stupefacenti

e di armi, nonché quello di migranti. Tale cooperazione comprenderà gli organi preposti all'applicazione del diritto internazionale, quali Europol ed Interpol, nonché l'Iniziativa di Cooperazione per l'Europa sudorientale (SECI) (...).

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

31. L'OSCE intensificherà le sue attività volte a combattere la criminalità organizzata. Riunioni regolari di esperti di polizia degli Stati partecipanti all'OSCE e di rappresentanti di altre competenti organizzazioni internazionali e regionali specializzate costituirebbero un importante contributo a tale riguardo. (...) Il Documento OSCE sulle SALW rimane uno strumento chiave per la lotta alla tratta di esseri umani e alla proliferazione di SALW in tutti i suoi aspetti. E la relativa attuazione verrà ulteriormente potenziata. L'OSCE proseguirà gli sforzi di collaborazione già intrapresi con l'UNODC, allo scopo di affrontare la questione del traffico di stupefacenti che richiede l'elaborazione di un approccio internazionale esauriente.

32. L'Unità strategica per le questioni di polizia è stata istituita per migliorare la capacità degli Stati partecipanti di affrontare le minacce costituite dall'attività criminale e di prestare loro assistenza nel sostenere lo stato di diritto. L'obiettivo è potenziare le capacità principali della polizia, compreso il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'OSCE, su richiesta degli Stati partecipanti, si focalizzerà maggiormente sull'assistenza alle autorità, anche a livello locale, sulla lotta alla criminalità e alle reti criminali, definendo e sviluppando altresì le competenze fondamentali delle attività di polizia, come le attività di formazione e di potenziamento delle capacità.

33. L'OSCE intensificherà i propri sforzi volti ad affrontare problemi quali il traffico di migranti e la migrazione illegale.

34. Al fine di prevenire e combattere la corruzione in tutte le sue forme è necessario un approccio globale e multidisciplinare. L'OSCE, in stretto coordinamento con l'UNODC e con altre competenti organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie, contribuirà a ridurre la corruzione in tutta la sua regione.

35. Le minacce del terrorismo e della criminalità organizzata sono spesso collegate; si esploreranno pertanto ulteriormente approcci sinergici per farvi fronte. Movimenti di persone, risorse e armi attraverso le frontiere, nonché la tratta di esseri umani destinata a finanziare e a fornire sostegno logistico, assumono un ruolo sempre più importante per le attività terroristiche.

L'OSCE è impegnata ad affrontare tali problemi e a potenziare la sua capacità di promuovere frontiere aperte e sicure, anche tramite l'elaborazione di un Concetto OSCE per la sicurezza e la gestione delle frontiere, al fine di migliorare il potenziamento delle capacità e la proficua cooperazione tra Stati.

Lubiana 2005 (Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere: Quadro di cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE)

2. Gli Stati partecipanti all'OSCE riconfermano gli obblighi e gli impegni assunti in materie inerenti alle frontiere a tutti i livelli:

(...)

2.2 a livello dell'OSCE: gli Stati partecipanti riconfermano le norme, i principi, gli impegni e i valori sanciti nell'Atto finale di Helsinki, che si applicano indistintamente in modo uguale e senza

riserve e che vengono interpretati singolarmente tenendo conto di tutti gli altri. Gli Stati partecipanti riconfermano i principi e gli impegni contenuti nel Documento di Copenaghen del 1990, nel Documento di Helsinki del 1992 e nella Carta per la sicurezza europea del 1999 e richiamano i piani d'azione, le decisioni ed altri pertinenti documenti concordati in seno all'OSCE che affrontano le questioni inerenti alle frontiere. In particolare, il potenziamento delle capacità dell'OSCE di promuovere confini aperti e sicuri e il rafforzamento della cooperazione vicendevolmente utile fra gli Stati sono strumenti appropriati per affrontare le minacce (...) della criminalità organizzata (...) e dei traffici illeciti di armi e di droga, nonché della tratta di esseri umani, come enunciato nel paragrafo 35 della Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo;

(...)

4. Gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi servizi di frontiera, autorità doganali, agenzie incaricate del rilascio di documenti di viaggio e visti, forze di polizia e agenzie per la migrazione, nonché fra altre pertinenti strutture nazionali, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

(...)

4.3 prevenire e reprimere la criminalità organizzata transnazionale, l'immigrazione clandestina, la corruzione, il contrabbando, il traffico di armi e di stupefacenti, nonché la tratta di esseri umani;

Lubiana 2005 (Decisione N.3/05 sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale)

Il Consiglio dei ministri, (...)

- sottolineando l'esistenza di legami tra la criminalità organizzata transnazionale e altre minacce, come la droga, il terrorismo, il commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere, nonché di materiali e tecnologie sensibili, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la criminalità cibernetica, la corruzione e la migrazione clandestina nel contesto della criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro,
- riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, unitamente ai suoi Protocolli, rappresenta un importante passo in avanti nel contesto della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale e offre l'opportunità di una risposta globale al riguardo,
- prendendo atto dei lavori in corso in seno all'OSCE nei settori connessi con la lotta alla criminalità organizzata,
- con la convinzione che il concetto di sicurezza globale dell'OSCE sia particolarmente idoneo a potenziare la capacità di tutti gli Stati partecipanti di far fronte alla minaccia della criminalità organizzata e che l'OSCE possa offrire un contesto adeguato per promuovere la lotta alla criminalità organizzata, nonché prendendo atto dell'importante lavoro svolto da pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali, in particolare dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine,
- sollecita gli Stati partecipanti a potenziare la cooperazione reciproca, nonché con l'UNODC, con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali pertinenti;
- invita gli Stati partecipanti all'OSCE che non l'abbiano ancora fatto a esaminare la possibilità di aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché ai suoi Protocolli, e a dare piena attuazione ai loro obblighi ai sensi di tali strumenti;

- incarica il Segretario generale di fornire agli Stati partecipanti che lo richiedano il sostegno necessario per mobilitare l'assistenza tecnica delle pertinenti organizzazioni internazionali, ivi incluse le necessarie risorse e competenze, al fine di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai suoi Protocolli, a sostegno della Conferenza delle Parti e dell'UNODC e in stretta consultazione con essi;
- ricorda che la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata richiedono un approccio coerente da parte degli Stati partecipanti, al fine di promuovere l'attuazione della legislazione e dei programmi nazionali pertinenti, in particolare nel campo della giustizia penale, nel rispetto dello stato di diritto e degli impegni assunti dagli Stati partecipanti all'OSCE;
- incarica il Consiglio permanente di proseguire le attività di cooperazione fra gli Stati partecipanti e di elaborare, con l'appoggio del Segretario generale e delle pertinenti istituzioni dell'OSCE, possibili misure e forme di assistenza che potrebbero essere messe a disposizione degli Stati partecipanti che ne facciano richiesta, finalizzate a migliorare e a promuovere il funzionamento dei sistemi di giustizia penale, compresa la legislazione, l'applicazione della legge, i procedimenti giudiziari, l'amministrazione della giustizia, la cooperazione giudiziaria internazionale, anche in materia di estradizione, nonché il sistema penale, in consultazione con l'UNODC, con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali pertinenti;

(...)

Bruxelles 2006 (Decisione N.5/06 sulla criminalità organizzata)

Il Consiglio dei ministri, (...)

notando con inquietudine che la criminalità organizzata è sempre più efficiente nello sfruttare le nostre economie globalizzate e le nostre società aperte e che rappresenta una crescente sfida multidimensionale per tutti gli Stati partecipanti nell'intera area dell'OSCE,

esprimendo preoccupazione per il fatto che la criminalità organizzata dispone di vaste risorse finanziarie e può esercitare un enorme potere, pregiudicando potenzialmente i valori democratici delle nostre società e minacciando direttamente e indirettamente la sicurezza e l'incolumità dei comuni cittadini,

preoccupato, inoltre, delle minacce e sfide poste dai legami tra la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e di stupefacenti, la corruzione e il terrorismo, nonché altre forme di attività criminali transnazionali e nazionali,

convinto che la lotta alla criminalità organizzata debba rimanere un elemento centrale delle nostre politiche volte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei nostri cittadini, sia a livello nazionale sia attraverso la cooperazione internazionale,

sottolineando che la lotta alla criminalità organizzata può essere condotta al meglio attraverso istituzioni democratiche che rispettano i diritti umani e lo stato di diritto e che sono responsabili nei confronti dei cittadini e della società civile,

evidenziando il ruolo fondamentale svolto da un sistema di giustizia penale efficiente ed efficace nel garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica,

riconoscendo che le politiche e le attività relative al sistema di giustizia penale dovrebbero comprendere ed integrare, tra l'altro, la prevenzione dei crimini, l'applicazione della legge, la polizia, il sistema giudiziario, l'azione penale, gli avvocati della difesa e i sistemi penali,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale possono svilupparsi solo sulla base dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani e che lo stesso stato di diritto richiede la salvaguardia di tali sistemi di giustizia penale,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale basati sullo stato di diritto sono un requisito indispensabile per combattere la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e di stupefacenti, il terrorismo, la corruzione nonché altre forme di attività criminali a livello nazionale e transnazionale e che risposte mirate a tali sfide alla sicurezza devono essere adottate nel quadro generale del sistema di giustizia penale,

riconoscendo la persistente validità degli standard e delle norme ONU in materia di prevenzione dei crimini e di giustizia penale, nonché del ruolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) nel sostenere il loro utilizzo e applicazione e accogliendo con favore la crescente cooperazione tra il Segretariato OSCE, l'UNODC e la Commissione ONU per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale,

prendendo atto delle attività di altri organismi delle Nazioni Unite e di altri consessi internazionali nel settore dello stato di diritto,

riconoscendo l'importanza di dare attuazione agli obblighi ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e, ove appropriato, dei suoi protocolli supplementari, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, quali mezzi per rispondere alla criminalità organizzata e alla corruzione e promuovere la cooperazione internazionale in materia penale,

(...)

riconoscendo la necessità che l'OSCE si concentri sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale e sul miglioramento dei sistemi di giustizia penale quali componenti del suo programma di sicurezza globale, in coordinamento con le Nazioni Unite e con altri consessi multilaterali,

1. sollecita gli Stati partecipanti a continuare a rispondere alla criminalità organizzata quale seria minaccia e, ove possibile, a rafforzare l'attuazione dei rispettivi obblighi internazionali e impegni OSCE in tutti i settori dei loro sistemi di giustizia penale;
2. raccomanda di prendere in esame l'adozione, come appropriato, di piani nazionali che affrontino questioni concernenti la sicurezza nonché di applicare un approccio integrato, nella consapevolezza che ciascuna componente del sistema di giustizia penale esercita un'influenza sulle altre componenti;
3. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di intraprendere autovalutazioni dei loro sistemi di giustizia penale utilizzando, come appropriato, gli strumenti messi a disposizione da organizzazioni internazionali, come ad esempio gli strumenti di valutazione UNODC/OSCE e, se necessario, di fare il miglior uso di altri strumenti disponibili, ivi inclusi quelli del Consiglio d'Europa (CEPEJ) e di altre organizzazioni, accademie o associazioni forensi;
4. sollecita gli Stati partecipanti a prestare la dovuta attenzione all'integrità e professionalità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e delle autorità responsabili dell'azione penale, all'efficiente amministrazione della giustizia e alla corretta gestione del sistema giurisdizionale, all'indipendenza della magistratura e al corretto funzionamento del sistema penitenziario, nonché a esaminare alternative alla detenzione;

5. raccomanda, nel quadro della programmazione politica volta a prevenire e combattere la criminalità organizzata, di migliorare la raccolta e l'analisi dei dati, elaborare e impiegare a livello nazionale valutazioni dei rischi e delle minacce, nonché promuovere lo scambio di informazioni e di migliori prassi in misura superiore a quanto avvenuto finora;

6. raccomanda di intensificare gli sforzi nazionali orientati alla cooperazione, al coordinamento e allo scambio d'informazioni a livello internazionale come un importante passaggio per contrastare la criminalità organizzata transnazionale;

7. sollecita gli Stati partecipanti a rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale considerando la possibilità, tra l'altro, di divenire parti della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo), ove appropriato dei relativi protocolli supplementari, nonché della Convenzione ONU contro la corruzione, e dare attuazione agli impegni derivanti da tali strumenti e da altri in materia di cooperazione giuridica multilaterale e bilaterale di cui sono parti, utilizzando altresì in modo appropriato i pertinenti articoli sulla reciproca assistenza giudiziaria e l'estradizione;

8. sollecita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di accedere alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21 novembre 1983) e al suo Protocollo aggiuntivo del 1997, ove appropriato, e a considerare la possibilità di stipulare accordi bilaterali a integrazione di tale Convenzione, agevolando il trasferimento delle persone condannate;

9. appoggia la cooperazione internazionale delle forze di polizia e prende nota degli esiti della riunione dei capi di polizia dell'OSCE tenutasi a Bruxelles il 24 novembre 2006, ivi inclusa la proposta di tenere riunioni regolari ove tali riunioni siano organizzate in coordinamento con altre riunioni di capi di polizia e tengano delle stesse;

10. raccomanda di intraprendere iniziative volte a promuovere l'informazione e la divulgazione tra la popolazione, anche attraverso la cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge e le organizzazioni della società civile, in modo da consentire ai cittadini di acquisire una maggiore consapevolezza dei loro diritti civili, sviluppare una maggiore fiducia nel sistema di giustizia penale quale garante di tali diritti, nonché sentirsi a proprio agio quando si rivolgono alle autorità competenti;

10.(a) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati, di rivolgere maggiore attenzione nelle loro politiche e attività al ruolo fondamentale svolto dai sistemi di giustizia penale nel rafforzamento delle istituzioni e nella promozione dello stato di diritto, nonché di adoperarsi a favore di una cooperazione e di un coordinamento più stretti al fine di tenere maggiormente conto dell'interazione tra le componenti di tali sistemi;

(b) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati, di rafforzare e consolidare le attuali conoscenze ed esperienze in materia di giustizia penale e di criminalità organizzata;

(c) incarica il Segretario generale di sostenere e promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale tra gli Stati partecipanti, tenendo anche conto del quadro offerto dalla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e fornendo sostegno alla sua Conferenza delle Parti, nonché di continuare a cooperare con l'UNODC nell'ambito di questioni che riguardano la lotta alla criminalità organizzata e gli stupefacenti;

(d) incarica il Segretario generale e l'ODIHR di informare regolarmente gli Stati partecipanti e di presentare prima della pausa estiva del 2007 agli Stati partecipanti un rapporto scritto congiunto sull'attuazione dei summenzionati compiti;

(e) incarica il Consiglio permanente di tenere conto del sopraccitato rapporto e di prendere in considerazione, se del caso, eventuali azioni successive;

(f) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, ivi incluso l'ODIHR, ove appropriato e in coordinamento e cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, di predisporre a rispondere prontamente alle proposte di progetti e alle richieste di cooperazione avanzate dagli Stati partecipanti e considerare la possibilità di facilitare programmi di formazione, nell'ambito dei rispettivi mandati e nella misura in cui siano disponibili contributi a tal fine;

(g) sottolinea l'importanza di una maggiore coerenza e continuità nelle iniziative di tutti gli organi OSCE interessati nonché di una cooperazione rafforzata con le agenzie specializzate. A tale riguardo, incarica il Segretario generale di intensificare il coordinamento di tali attività, nell'ambito delle risorse disponibili e dei mandati. Invita gli Stati partecipanti a fornire sostegno alle sopraccitate attività.

Astana 2010

(9) Nel mondo complesso e interconnesso di oggi, dobbiamo raggiungere una maggiore unità d'intenti e di azione per affrontare le minacce transnazionali emergenti come (...) la criminalità organizzata (...) e i traffici illeciti di armi di piccolo calibro e leggere e di droghe (...). Tali minacce possono avere origine all'interno o all'esterno della nostra regione.

Kiev 2013 (Dichiarazione ministeriale sul rafforzamento delle iniziative dell'OSCE per far fronte alle minacce transnazionali)

(...)

(...) riconoscendo il carattere evolutivo delle minacce transnazionali nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa, nonché la necessità di fornire risposte internazionali collettive ed efficaci, coordinate e fondate su un approccio transdimensionale (...),

lodiamo le attività intraprese dagli Stati partecipanti all'OSCE volte a rafforzare la cooperazione per fronte alle minacce transnazionali in settori come la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani e alle droghe illecite, le attività connesse alla polizia e la sicurezza e la gestione delle frontiere, nonché per l'elaborazione di misure di rafforzamento della fiducia (CBM) (...), che insieme hanno contribuito ad accrescere il profilo dell'OSCE nella lotta contro le minacce transnazionali;

(...)

accogliamo inoltre con favore gli sforzi intrapresi dagli Stati partecipanti all'OSCE, sotto la guida della Presidenza in esercizio ucraina dell'OSCE e con il sostegno delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, volti a conseguire progressi nell'attuazione del Concetto OSCE per la lotta contro la minaccia delle droghe illecite e la diversione dei precursori chimici, del Quadro strategico dell'OSCE per le attività connesse alla polizia, del Quadro consolidato dell'OSCE per la lotta contro il terrorismo, nonché del Concetto OSCE per la sicurezza e la gestione delle frontiere;

rileviamo che i predetti documenti assicurano una solida base per il lavoro dell'OSCE nel campo della lotta alle minacce transnazionali e sottolineiamo l'importanza della loro piena e costante operatività e integrazione nelle attività dell'OSCE;

incoraggiamo gli Stati partecipanti all'OSCE e le pertinenti strutture esecutive, nell'ambito dei loro mandati e delle procedure stabilite, a intensificare gli sforzi per raggiungere una maggiore unità di intenti e di azione nel far fronte alle minacce transnazionali attuali ed emergenti e a continuare il dialogo in questo campo, anche nel quadro di conferenze tematiche mirate e orientate ai risultati in tutta la regione dell'OSCE, se del caso, e preferibilmente con cadenza annuale;

invitiamo gli Stati partecipanti all'OSCE, ove necessario con il sostegno delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le Nazioni Unite e con altre pertinenti organizzazioni internazionali e regionali, sulla base della Piattaforma per la sicurezza cooperativa del 1999, nonché con i Partner OSCE mediterranei e asiatici per la cooperazione, al fine di rafforzare ulteriormente la capacità dell'OSCE di contrastare le minacce transnazionali, anche con il coinvolgimento della società civile.

Milano 2018, (Decisione N.6/18 sul potenziamento degli sforzi volti a prevenire e combattere la tratta di bambini, inclusi i minori non accompagnati)

(...)

riconoscendo che l'adozione di un approccio incentrato sulla vittima e consapevole dei suoi traumi, che tenga conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi e dell'interesse superiore del bambino, è fondamentale per prevenire efficacemente che i bambini siano vittime di tratta di esseri umani e per proteggerli da tale fenomeno,

riconoscendo che la collaborazione tra gli Stati, gli operatori di primo intervento e la società civile, può contribuire ulteriormente a prevenire che i bambini, compresi quelli non accompagnati, siano vittime di tratta di esseri umani,

ricordando che nella Decisione del Consiglio dei ministri N.7/17, gli Stati partecipanti hanno espresso preoccupazione per la vulnerabilità dei minori non accompagnati alla tratta di esseri umani e hanno incoraggiato gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vulnerabilità dei minori nei flussi migratori a ogni forma di tratta di minori e ad accrescere la capacità e ampliare il raggio di azione degli operatori di primo intervento per individuare i minori vittime di tratta e garantire loro protezione e adeguata assistenza, nonché rimedi efficaci e altri servizi previsti dalla legislazione nazionale,

(...)

invita gli Stati partecipanti a:

1. adottare misure pertinenti affinché tutti i bambini vittime della tratta di esseri umani siano trattati in linea con il principio di non discriminazione e conformemente alle loro esigenze individuali e tenendo conto del loro interesse superiore, offrendo loro l'opportunità di essere ascoltati, come appropriato, e garantendo e proteggendo i loro diritti umani;

2. adottare un approccio incentrato sulle vittime e informato sui traumi che tenga conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi e dell'interesse superiore del bambino, e rispetti pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali dei bambini vittime della tratta di esseri umani;

3. fornire, se del caso, ai prestatori di servizi governativi e alle agenzie che entrano in contatto con i minori formazione e indicazioni adeguate su come individuare, segnalare, assistere e proteggere i minori vittime di tratta, in modo adeguato all'età e tenendo conto delle rispettive problematiche

specifiche di genere di ragazze e ragazzi, e a prendere in considerazione offerte formative per attori del settore privato che entrano in contatto con i minori vittime della tratta;

4. adottare misure per fornire ai minori vittime della tratta in via prioritaria, se necessario, un tutore qualificato e idoneo o equivalente e/o un rappresentante legale al fine di salvaguardare gli interessi dei minori vittime della tratta, compresi quelli non accompagnati, e facendo in modo che i loro tutori e/o rappresentanti legali siano coinvolti nelle procedure riguardanti la loro assistenza e nella ricerca di soluzioni durature e sostenibili per loro;

5. affrontare la situazione dei minori vittime della tratta, compresi quelli non accompagnati, in un quadro di protezione dei minori;

6. promuovere meccanismi nazionali contro la tratta, compresi Meccanismi nazionali di rinvio, ove esistenti, e sistemi di protezione dei minori, ove opportuno, che riconoscano i bisogni e i diritti dei minori vittime della tratta, prevedere un'assistenza incentrata sulle vittime, informata sui traumi e adeguata all'età, applicare un approccio multidisciplinare, nel rispetto dei diritti umani, che tenga conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi, e rispecchi, se del caso, i contributi e le raccomandazioni delle vittime della tratta nel fornire assistenza immediata e nella ricerca di soluzioni durature e sostenibili, nonché istituire meccanismi di rinvio appropriati per i minori;

7. prevedere che, nella misura possibile, qualsiasi valutazione dei bisogni di un minore vittima della tratta tenga conto dei suoi interessi e delle sue opinioni e delle necessità di assistenza, protezione e sicurezza;

8. adottare misure appropriate nel momento in cui un minore è stato individuato come vittima della tratta o se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che un minore possa essere stato vittima di tratta al fine di garantire la sicurezza del minore, in particolare prevenendo abusi sessuali e di altro tipo, e l'ulteriore vittimizzazione, conformemente alle leggi nazionali; prevedere la possibilità di non imporre sanzioni alle vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali, nella misura in cui sono state costrette a farlo, e fornendo adeguati programmi di recupero, reinserimento e/o rimpatrio, se del caso;

Tirana 2020 (Dichiarazione sul rafforzamento della cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale)

(...)

3. Ribadiamo la nostra profonda preoccupazione per gli effetti negativi della criminalità organizzata transnazionale sulla stabilità e la sicurezza, incluso lo sfruttamento delle economie globalizzate e delle società aperte, l'erosione dei valori democratici e della governance e la minaccia per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, diretta o indiretta, nonché per i diritti umani e le libertà fondamentali.

4. Riaffermiamo il ruolo primario degli Stati partecipanti nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e sottolineiamo che essa può essere combattuta al meglio garantendo il rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali e salvaguardando lo Stato di diritto, e sottolineiamo il ruolo chiave svolto da un sistema di giustizia penale efficace, affidabile, professionale, indipendente e responsabile nel salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

5. Riconosciamo il ruolo centrale delle Nazioni Unite nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, nonché l'importanza del lavoro svolto da pertinenti organizzazioni internazionali.

Ribadiamo che il concetto globale di sicurezza dell'OSCE è complementare agli sforzi globali volti a contrastare la complessa minaccia della criminalità organizzata transnazionale.

6. Sottolineiamo che il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, e alle sue cause profonde, richiede istituzioni efficienti e democratiche, responsabili nei confronti dei cittadini, sistemi di giustizia penale basati sullo Stato di diritto e l'adozione di un approccio olistico, globale e coerente, al fine di prevenire e ridurre la possibilità che gruppi criminali organizzati operino o si infiltrino nel tessuto delle nostre società, delle economie lecite e delle istituzioni, o beneficino dei proventi dei loro crimini.

7. Ricordiamo i pertinenti strumenti e meccanismi internazionali che sono a disposizione degli Stati partecipanti per assisterli nello svolgimento di autovalutazioni e, ove necessario, nel miglioramento dei loro sistemi di giustizia penale.

8. Riconosciamo che la criminalità organizzata transnazionale può avere un impatto differenziato su diversi gruppi all'interno della società. Incoraggiamo la cooperazione tra tutti gli attori interessati, compresa la società civile, al fine di contribuire a creare comunità resilienti e di elaborare risposte globali e misure preventive contro la criminalità organizzata transnazionale, che tengano conto delle esigenze, delle preoccupazioni e degli interessi di tutti i gruppi all'interno della società, proteggano le vittime di reati e forniscano loro accesso a rimedi adeguati, promuovendo nel contempo la piena, paritaria e significativa partecipazione delle donne agli sforzi volti a contrastare la criminalità organizzata transnazionale.

9. Sottolineiamo l'importanza di rafforzare il coordinamento nazionale e la cooperazione internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, incluso, ove opportuno, attraverso il contatto diretto e l'impegno tra autorità competenti, lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, nonché l'uso degli strumenti forniti dall'OSCE, dall'UNODC e da altre pertinenti organizzazioni internazionali.

10. Rinnoviamo il nostro impegno a mantenere il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale tra le priorità dell'OSCE rafforzando l'attuazione dei nostri rispettivi obblighi internazionali e degli esistenti impegni dell'OSCE. Riaffermiamo il compito delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE di informare regolarmente gli Stati partecipanti sulle attività dell'Organizzazione relative all'attuazione degli impegni OSCE esistenti per far fronte alla criminalità organizzata transnazionale, e incoraggiamo a proseguire i dibattiti su tale tema tra gli Stati partecipanti.

11. Invitiamo i Partner OSCE per la cooperazione a unirsi a noi nel sostenere questa dichiarazione.

6.4 Prevenzione del terrorismo

6.4.1 Condanna e impegno nella lotta al terrorismo

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(...)

Gli Stati partecipanti condannano il terrorismo, compreso il terrorismo nelle relazioni internazionali, in quanto mette a repentaglio o distrugge vite umane innocenti o attenta altrimenti ai

diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali e sottolineano la necessità di adottare misure decisive per combatterlo.

Essi esprimono la loro determinazione di adottare misure efficaci per la prevenzione e la soppressione di atti di terrorismo, sia a livello nazionale che mediante la cooperazione internazionale, compresi accordi bilaterali e multilaterali appropriati, e di ampliare a rafforzare conformemente la cooperazione reciproca per combattere tali atti. Essi convengono di agire in tal senso conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, alla "Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati" e all'Atto Finale di Helsinki.

(...)

Gli Stati partecipanti confermano che si asterranno dal dare assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o sovversive o di altro genere dirette a rovesciare violentemente il regime di un altro Stato partecipante. In conseguenza essi si asterranno, fra l'altro, dal finanziare, fomentare o tollerare qualsiasi attività del genere.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(8) Gli Stati partecipanti condannano senza riserve come criminosi tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo, ovunque e da chiunque siano commessi, inclusi quelli che mettano in pericolo le relazioni amichevoli fra gli Stati e la loro sicurezza, e concordano che il terrorismo non può essere giustificato in alcuna circostanza.

(9) Essi esprimono la propria determinazione di adoperarsi per sradicare il terrorismo, sia bilateralmente sia mediante la cooperazione multilaterale, particolarmente nelle sedi internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e l'Organizzazione Marittima Internazionale e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid.

(10) Convinti dell'esigenza di unire alle misure a livello nazionale una Maggiore cooperazione internazionale, gli Stati partecipanti esprimono la loro intenzione

(10.1) di perseguire una politica di fermezza in risposta alle richieste terroristiche;

(10.2) di rafforzare e sviluppare la cooperazione bilaterale e multilaterale fra loro per prevenire e combattere il terrorismo nonché per accrescere l'efficienza dell'attuale cooperazione a livello bilaterale o nell'ambito di gruppi di Stati, anche, se del caso, mediante lo scambio di informazioni;

(...)

(10.4) di adottare misure efficaci per prevenire e reprimere atti terroristici diretti contro rappresentanti diplomatici o consolari e per combattere il terrorismo che implichi violazioni delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari, in particolare le relative disposizioni concernenti privilegi ed immunità diplomatiche e consolari;

(...)

(10.6) di considerare una loro adesione, qualora non lo abbiano già fatto, alle pertinenti convenzioni internazionali relative alla lotta contro il terrorismo;

(10.7) di continuare ad adoperarsi in seno ai competenti organismi internazionali per migliorare ed ampliare le misure contro il terrorismo e per assicurare che gli accordi pertinenti siano accettati e rispettati da quanti più Stati possibile.

Helsinki 1992 (Dichiarazione del Vertice)

26. (...) Incoraggeremo lo scambio di informazioni concernenti attività terroristiche. Cercheremo ulteriori efficaci vie per la cooperazione, come opportuno. Prenderemo altresì le necessarie iniziative a livello nazionale per adempiere ai nostri obblighi internazionali in questo campo.

Budapest 1994 (Decisioni: IV Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza)

6. Gli Stati partecipanti non sosterranno in alcun modo atti terroristici e adotteranno misure appropriate per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme. Essi coopereranno pienamente per combattere la minaccia di attività terroristiche mediante l'attuazione di strumenti e impegni internazionali da essi concordati a tale riguardo. (...)

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: I. Le nostre sfide comuni)

4. Terrorismo internazionale, estremismo violento, crimine organizzato e traffico di droga rappresentano crescenti sfide alla sicurezza. Quale ne sia la motivazione, il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, è inaccettabile. (...) L'accumulazione eccessiva e destabilizzante e la proliferazione incontrollata di armi portatili e leggere rappresentano una minaccia per la pace e la sicurezza. Ci impegniamo ad intensificare i nostri sforzi per tutelarci nei confronti di questi nuovi rischi e sfide: istituzioni democratiche solide e lo stato di diritto costituiscono il cardine di tale protezione. Siamo inoltre decisi a cooperare più attivamente e strettamente l'uno con l'altro per affrontare insieme tali sfide.

Bucarest 2001 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri)

2. Condanniamo risolutamente tutti gli atti di terrorismo. Il terrorismo, qualunque ne sia la motivazione o l'origine, non ha giustificazione. Niente può giustificare un attacco deliberato contro persone innocenti. Nella lotta contro il terrorismo non esiste neutralità.

3. (...) Ribadiamo che la lotta al terrorismo non è una guerra contro religioni o popoli. (...)

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione N.1 sulla lotta al terrorismo)

I 55 Stati partecipanti dell'OSCE si schierano uniti contro il terrorismo, un flagello dei nostri tempi.

Gli Stati partecipanti all'OSCE condannano risolutamente gli atti di terrorismo barbarico commessi contro gli Stati Uniti l'11 settembre 2001, che hanno rappresentato un attacco all'intera comunità internazionale e ai popoli di ogni fede e cultura. Questi atroci atti, nonché altre azioni terroristiche di ogni tipo e manifestazione, commessi in qualsiasi momento, dovunque o da chiunque rappresentano una minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale e regionale. Coloro che promuovono, finanziano, accolgono o appoggiano in altro modo i responsabili di tali atti criminali non potranno essere sottratti alla giustizia. (...)

Gli Stati partecipanti all'OSCE non cederanno alle minacce del terrorismo ma lo combatteranno con qualsiasi mezzo, conformemente ai loro impegni internazionali. Ciò richiederà uno sforzo continuo e a lungo termine, ma essi prenderanno vigore dalla loro ampia coalizione, che si estende da Vancouver a Vladivostok. (...) Essi respingono risolutamente l'identificazione del terrorismo con qualsiasi nazionalità o religione (...).

Gli Stati partecipanti all'OSCE si impegnano a potenziare e sviluppare la cooperazione bilaterale e multilaterale dell'OSCE con le Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali e regionali, al fine di combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, perpetrato dovunque e da chiunque. Quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, l'OSCE è determinata a contribuire all'adempimento degli obblighi internazionali sanciti, tra l'altro, nella Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e agirà conformemente agli obiettivi e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Gli Stati partecipanti all'OSCE si impegnano ad accedere al più presto a tutti i Protocolli e Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di terrorismo e auspicano la rapida conclusione dei negoziati per una Convenzione globale delle Nazioni Unite sul terrorismo internazionale.

(...)

(...) il Consiglio dei Ministri dell'OSCE adotta il Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo, annesso alla presente decisione.

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione N.1 sulla lotta al terrorismo; Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo)

I. OBIETTIVO DEL PIANO D'AZIONE

1. (...) Gli Stati partecipanti all'OSCE impegnano la loro volontà politica le loro risorse e i mezzi pratici per l'adempimento degli obblighi da loro assunti nelle vigenti convenzioni internazionali sul terrorismo (...).

3. Scopo del Piano d'Azione è creare un ambito per un'azione globale dell'OSCE che gli Stati partecipanti e l'Organizzazione nel suo complesso dovranno adottare per combattere il terrorismo, rispettando pienamente il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale sui diritti dell'uomo ed altre pertinenti norme di diritto internazionale. (...)

II. OBBLIGHI GIURIDICI INTERNAZIONALI E IMPEGNI POLITICI

4. (...) Deve essere perseguita ed assicurata la più ampia e globale sottoscrizione e attuazione degli strumenti e degli impegni di lotta al terrorismo da parte degli Stati partecipanti.

5. Gli Stati partecipanti: si impegnano a dispiegare sforzi per accedere possibilmente entro il 31 dicembre del 2002, alle 12 convenzioni delle Nazioni Unite e ai protocolli concernenti il terrorismo riconoscendo l'importante ruolo che i parlamentari possono svolgere nella ratifica e in altri procedimenti legislativi di lotta al terrorismo. (...) Parteciperanno, in maniera costruttiva, ai negoziati in corso presso le Nazioni Unite su una Convenzione Globale contro il Terrorismo Internazionale e una Convenzione Internazionale per la Soppressione di Atti di Terrorismo Nucleare, per una loro pronta e positiva conclusione.

(...)

7. Gli Stati partecipanti: esamineranno le modalità con cui l'OSCE potrà avvalersi delle migliori prassi e delle lezioni apprese da differenti gruppi, organizzazioni, istituzioni e fori competenti in settori quali la cooperazione con la polizia e la magistratura; la prevenzione e la soppressione del finanziamento del terrorismo; il rifiuto di altri mezzi di supporto; i controlli alle frontiere inclusa la sicurezza dei visti e dei documenti; e l'accesso alle informazioni da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge.

8. Gli Stati partecipanti si avvarranno anche del Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) per potenziare i loro sforzi di lotta al terrorismo tramite una piena e tempestiva attuazione di tutte le pertinenti misure concordate dall'OSCE. A tal fine intensificheranno l'attuazione degli esistenti impegni e accordi politico-militari, in particolare il Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari della Sicurezza e il Documento sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW). (...)

III. AZIONE PREVENTIVA CONTRO IL TERRORISMO NELL'AREA OSCE

(...)

11. Promozione dei diritti dell'uomo, della tolleranza e del multiculturalismo: Gli Stati partecipanti/Consiglio Permanente/ODIHR/Alto Commissario per le Minoranze Nazionali(ACMN)/Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: Promuoveranno e miglioreranno la tolleranza, la coesistenza e le relazioni armoniose tra gruppi etnici, linguistici e altri gruppi, nonché la cooperazione costruttiva tra Stati partecipanti al riguardo. Prevederanno il preallarme della violenza, dell'intolleranza, dell'estremismo e della discriminazione nei confronti di tali gruppi e appropriate risposte a riguardo e, al tempo stesso, promuoveranno il rispetto da parte di questi gruppi dello stato di diritto, dei valori democratici e delle libertà individuali. Si adopereranno per assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali abbiano il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

(...)

13. Fattori socioeconomici negativi: Gli Stati partecipanti /Segretariato: si adopereranno per individuare questioni economiche e ambientali che pregiudicano la sicurezza, quali mediocre capacità di governo, corruzione, attività economiche illecite, elevata disoccupazione, povertà diffusa e notevoli disparità, fattori demografici, impiego non sostenibile di risorse naturali (...).

14. Prevenzione di conflitti violenti e promozione della soluzione pacifica delle controversie: l'OSCE avvalendosi di tutte le sue capacità, proseguirà e intensificherà le attività di preallarme e di risposta appropriata, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale; potenzierà la sua capacità soluzione dei conflitti, incrementerà gli sforzi per reperire soluzioni durevoli a conflitti irrisolti, anche tramite la promozione dello stato di diritto e la prevenzione della criminalità in tali zone di conflitto attraverso una maggiore cooperazione con le Nazioni Unite, l'Unione Europea e altre organizzazioni internazionali e svilupperà ulteriormente la sua capacità di pronto dislocamento (REACT) in situazioni di conflitto.

15. Esame della questione dello sfollamento prolungato: Gli Stati partecipanti/ODIHR/ACMN/Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione: esamineranno la possibilità di rafforzare la potenzialità dell'OSCE di contribuire a soluzioni durevoli, sostenendo altre competenti organizzazioni internazionali, principalmente con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, e cooperando strettamente con tali organizzazioni. Attueranno un attento monitoraggio delle situazioni di sfollamento prolungato.

16. Rafforzamento della legislazione nazionale antiterrorismo: Gli Stati partecipanti: si impegneranno ad adempiere a tutti gli obblighi da loro assunti nelle pertinenti convenzioni e nei protocolli concernenti il terrorismo nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e nei relativi protocolli aggiuntivi, scambiando informazioni e condividendo metodi a riguardo ed esaminando i modi e i mezzi di cooperazione nell'attuazione in riunioni bilaterali, dell'intera OSCE e subregionali.

(...)

24. Soppressione dei finanziamenti del terrorismo: Gli Stati partecipanti: nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Soppressione dei finanziamenti del terrorismo e dell'UNSCR1373 (2001), adotteranno interventi per prevenire e sopprimere i finanziamenti del terrorismo, penalizzeranno la fornitura o la raccolta intenzionali di fondi a fini terroristici e congeleranno i patrimoni dei terroristi anche tenendo presente l'UNSCR 1267 (1999). Conformemente alla loro legislazione nazionale e agli obblighi di diritto internazionale, forniranno una pronta risposta alla richiesta di informazioni rivolta da un altro Stato partecipante e da altre competenti organizzazioni internazionali.

25. Gli Stati partecipanti/Segretariato: (...) Esamineranno come l'OSCE possa contribuire, nell'ambito della sua attività sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione, allo sforzo internazionale su vasta scala di lotta al terrorismo. Esaminerà la possibilità di assumere il ruolo di catalizzatore nel prevedere progetti mirati per la formazione del personale delle istituzioni finanziarie nazionali su settori di lotta al terrorismo, fra l'altro sul monitoraggio dei flussi di finanziamento e sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. Gli Stati partecipanti interverranno in maniera costruttiva agli imminenti negoziati presso le Nazioni Unite su uno strumento mondiale di lotta alla corruzione, per realizzarne una pronta e positiva conclusione.

26. Prevenzione del movimento dei terroristi: Gli Stati partecipanti: impediranno il movimento di singoli terroristi o gruppi di terroristi tramite efficaci controlli delle frontiere e controlli del rilascio di carte di identità e documenti di viaggio nonché tramite misure volte ad assicurare la sicurezza delle carte di identità e dei documenti di viaggio e impedendone la contraffazione, la falsificazione e l'uso fraudolento. Applicheranno tali misure di controllo nel pieno rispetto del diritto internazionale sui rifugiati e delle leggi sui diritti dell'uomo. Con l'appropriata applicazione delle clausole esonerative contenute nella Convenzione del 1951 relativa allo Status dei Rifugiati e del relativo Protocollo del 1967, assicureranno che non venga concesso asilo a persone che hanno partecipato ad atti terroristici, conformemente agli obblighi da loro assunti in base al diritto internazionale e alle leggi nazionali.

IV. AZIONE AI SENSI DELLA PIATTAFORMA PER LA SICUREZZA COOPERATIVA — COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI (...)

28. Gli Stati partecipanti /Segretariato: rafforzeranno la cooperazione e gli scambi di informazione, sia formalmente che informalmente, con gruppi, organizzazioni, e istituzioni competenti impegnati nella lotta al terrorismo. Incrementeranno la cooperazione con l'Unione Europea sulle analisi e il preallarme e realizzeranno una maggiore sinergia con il Patto di Stabilità per l'Europa Sudorientale e l'Iniziativa Centro Europea in settori riguardanti la lotta al terrorismo. Promuoveranno il dialogo nell'area OSCE su questioni relative alle nuove minacce e sfide. Allargheranno il dialogo a partner al di fuori dell'area OSCE, quali i Partner mediterranei per la cooperazione e i Partner in Asia, l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, la Conferenza sull'Interazione e le Misure di rafforzamento della Fiducia in Asia, l'Organizzazione della Conferenza Islamica, la Lega Araba, l'Unione Africana, e gli Stati confinanti con l'area OSCE, per scambiare le migliori prassi e le lezioni apprese negli sforzi di lotta al terrorismo per applicarle nell'area OSCE. (...)

Bucarest 2001 (Decisione N.9 sulle attività connesse alla polizia)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

affermando che un'efficace servizio di polizia è essenziale per difendere lo stato di diritto e le istituzioni democratiche;

(...)

3. Decide di ampliare e promuovere la cooperazione tra gli Stati partecipanti nella lotta alle nuove sfide alla sicurezza adoperandosi tra l'altro per:

- prevedere e coordinare, su richiesta degli Stati partecipanti e con il loro accordo (...), corsi OSCE di formazione della polizia, anche a livello regionale al fine di:
- migliorare le capacità operative e tattiche della polizia;
- migliorare la professionalità della polizia in settori fondamentali, tra cui il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, ove necessario, trattare gli aspetti criminali delle migrazioni illegali; e
- accrescere le capacità dei servizi di polizia di quartiere, antidroga, anticorruzione e antiterrorismo; e
- su richiesta degli Stati partecipanti e con il loro accordo: — fornire consulenza diretta o avvalersi della consulenza di esperti relativamente ai fabbisogni di un efficace servizio di polizia (valutazione delle necessità) e al modo di soddisfarli, (...); e
- incoraggiare, ove necessario, lo scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti e tra stato e stato in merito alle lezioni apprese e alle migliori prassi della polizia utilizzate nella lotta contro queste nuove minacce alla sicurezza.

(...)

5. In linea con le suddette iniziative gli Stati partecipanti si impegnano a:

- realizzare una maggiore cooperazione bilaterale e multilaterale su questioni connesse alla polizia per affrontare nuovi rischi e nuove sfide alla propria sicurezza, e se appropriato, anche attraverso maggiori contatti tra gli organi competenti; e
- condividere l'esperienza dell'OSCE e le lezioni apprese nelle attività connesse alla polizia con altre competenti organizzazioni internazionali di cui sono membri al fine di promuovere una più efficace azione internazionale contro i nuovi rischi e le nuove sfide alla sicurezza.

Porto 2002 (Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo)

Gli Stati partecipanti all'OSCE, fermamente impegnati nella lotta congiunta al terrorismo, (...)

2. (...) riaffermano che le iniziative antiterrorismo non sono dirette contro nessuna religione, nazione o popolo; (...)

4. Dichiarano che gli atti, i metodi e le prassi terroristiche, così come portare consapevolmente assistenza, tollerare, finanziare, pianificare e istigare tali atti, sono contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite e dell'OSCE;

5. Ritengono estremamente importante integrare l'attuazione in corso degli impegni OSCE sul terrorismo con la riaffermazione dei principi fondamentali ed eterni in base ai quali le iniziative dell'OSCE sono state intraprese e continueranno ad essere intraprese, e che gli Stati partecipanti sottoscrivono pienamente;

(...)

8. Riaffermano che ogni Stato è obbligato ad astenersi dal (...) organizzare, istigare, prestare supporto o assistenza attivi o passivi o sponsorizzare in altro modo atti terroristici in un altro Stato (...);

11. Riconoscono che le convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite in materia, e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373 (2001), costituiscono il più importante quadro giuridico internazionale per la lotta al terrorismo;

12. Riconoscono l'importanza del lavoro svolto dal Comitato Anti-terrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e riaffermano il dovere e la disponibilità degli Stati partecipanti e dell'OSCE a collaborare con tale Comitato;

13. Richiamano il ruolo dell'OSCE quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ed i suoi doveri in tale contesto, volti a contribuire alla lotta mondiale contro il terrorismo;

(...)

15. Prendono atto con soddisfazione della Dichiarazione e del Programma d'Azione adottati in seno alla Conferenza Internazionale di Bishkek sul Rafforzamento della Sicurezza e della Stabilità in Asia Centrale: Potenziamento degli sforzi globali di lotta al terrorismo, tenutasi il 13 e 14 dicembre 2001;

(...)

17. Sottolineano che la prevenzione e lotta al terrorismo devono fondarsi su un concetto di sicurezza comune e globale e su un approccio costante, e si impegnano ad avvalersi delle tre dimensioni e di tutti gli organismi e le istituzioni dell'OSCE per coadiuvare gli Stati partecipanti che lo richiedono a prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme;

18. Si impegnano ad onorare i loro obblighi, in conformità con le convenzioni, i protocolli e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché con gli altri impegni internazionali, per garantire che gli atti terroristici e le attività che li sostengono, compreso il finanziamento al terrorismo, vengano contemplati come reati penali gravi nelle legislazioni nazionali;

19. Lavoreranno insieme per prevenire, reprimere, indagare e perseguire gli atti terroristici, anche attraverso una più intensa cooperazione e la piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli internazionali in materia di terrorismo;

20. Sono convinti che sia necessario affrontare le condizioni che possono alimentare e sostenere il terrorismo, in particolare rispettando appieno la democrazia e lo stato di diritto, consentendo a tutti i cittadini di partecipare pienamente alla vita politica, prevenendo la discriminazione ed incoraggiando il dialogo inter-culturale e inter-religioso nelle loro società, coinvolgendo la società civile nel trovare una soluzione politica comune ai conflitti, promuovendo i diritti dell'uomo e la tolleranza e lottando contro la povertà;

21. Riconoscono il ruolo positivo che i mezzi di comunicazione possono svolgere nel promuovere la tolleranza e la comprensione fra religioni, credo, culture e popoli, nonché per accrescere la consapevolezza delle minacce del terrorismo;

22. Si impegnano a contrastare i discorsi di istigazione all'odio e ad adottare le misure necessarie a prevenire l'abuso dei mezzi di informazione e delle tecnologie informatiche a fini terroristici, garantendo che tali misure siano conformi al diritto internazionale e nazionale ed agli impegni dell'OSCE;

23. Impediranno la circolazione di terroristi, singoli o in gruppi, tramite efficaci controlli alle frontiere e sul rilascio di documenti di identità e titoli di viaggio;

(...)

25. Riaffermano il loro impegno a rispettare i loro obblighi internazionali, come enunciato nelle risoluzioni 1373 (2001) e 1390 (2002) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare di congelare i beni di coloro che sono indicati dal Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1267 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1999);

26. Prendono atto con preoccupazione dei legami fra terrorismo e criminalità organizzata transnazionale, riciclaggio di denaro sporco, traffico di esseri umani, sostanze stupefacenti ed armi, e al riguardo sottolineano la necessità di promuovere il coordinamento e di elaborare approcci cooperativi a tutti i livelli al fine di rafforzare le loro risposte a tali gravi minacce e sfide alla sicurezza e alla stabilità; (...)

Porto 2002 (Decisione N.1 sull'attuazione degli impegni e delle attività dell'OSCE per la lotta al terrorismo)

Il Consiglio dei Ministri, (...)

decide che tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE, i suoi organi e le sue istituzioni continueranno ad attuare con urgenza gli impegni di Bucarest e ad assicurarne l'efficacia;

ribadisce l'impegno assunto da tutti gli Stati partecipanti a diventare non appena possibile parte di tutte le 12 le Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di terrorismo e relativi protocolli, e accoglie favorevolmente le iniziative intraprese dagli Stati partecipanti che hanno già terminato tali procedure;

si impegna a lavorare per una positiva conclusione dei negoziati sui nuovi strumenti universali in tale settore, attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite, e conferma la propria disponibilità ad esaminare le richieste di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità, in collaborazione con il Comitato Anti-Terrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, allo scopo di far progredire la ratifica e l'attuazione degli strumenti delle Nazioni Unite sul terrorismo e di altri strumenti in materia;

(...)

richiama la raccomandazione inviata all'OSCE dal Rappresentante Personale del Presidente in Esercizio per la prevenzione e la lotta al terrorismo di perseguire le attività in materia, fra l'altro, di polizia, sicurezza delle frontiere, traffico illecito e repressione dei finanziamenti ai terroristi. (...)

decide che gli Stati partecipanti dell'OSCE, i suoi organismi e le sue istituzioni intensificheranno i loro sforzi e il loro impegno collettivo per la lotta al terrorismo, nonché le condizioni che possono promuoverli e sostenerli, sfruttando i suoi punti di forza e i suoi vantaggi comparati: l'approccio globale alla sicurezza; la competenza nei settori del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione post-conflittuale; l'ampio repertorio di comprovate misure volte a rafforzare la fiducia e la sicurezza e l'esperienza in materia di rafforzamento delle capacità.

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

Minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo

10. Il terrorismo è una delle più importanti cause di instabilità nell'attuale contesto di sicurezza. Esso cerca di minare gli stessi valori che uniscono gli Stati partecipanti nell'area dell'OSCE e continuerà ad essere una delle principali sfide alla pace, alla stabilità e al potere statale, in particolar modo attraverso la sua capacità di utilizzare metodi asimmetrici per aggirare i sistemi di sicurezza e di difesa tradizionali. Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo. Nel contempo esso richiede un approccio globale che affronti le sue espressioni nonché il contesto sociale, economico e politico in cui si manifesta.

(...)

Far fronte al terrorismo e alle minacce derivanti da altre attività criminali

28. Le convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite nonché le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite costituiscono il quadro giuridico globale per la lotta al terrorismo. A sostegno di tali documenti, mediante varie decisioni adottate nel 2001 e nel 2002, l'OSCE ha creato una struttura che prevede un'azione collettiva degli Stati partecipanti e dell'Organizzazione intesa ad affrontare, quale priorità essenziale, la minaccia del terrorismo, le sue manifestazioni e le condizioni che possono favorirlo e sostenerlo. (...)

29. (...) Sarà dedicata particolare attenzione al potenziamento delle capacità e ad altri tipi di assistenza nella sfera dell'antiterrorismo. (...) Tali norme includono misure quali il rifiuto di fornire rifugi sicuri ai terroristi e l'eliminazione delle condizioni che consentono ai terroristi di reclutare adepti e di ottenere sostegno. Esse mirano inoltre a prevenire che i terroristi accrescano le proprie capacità, impedendo ad esempio che essi abbiano accesso alle SALW e ad altre armi convenzionali, nonché ad armi di distruzione di massa (WMD) e alle connesse tecnologie. La stretta interazione con altre organizzazioni internazionali e con altri organi competenti, in particolare la Commissione antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UN CTC) e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità (UNODC), viene promossa attraverso riunioni congiunte, contatti a tutti i livelli, programmi e progetti specifici.

30. L'OSCE ha inoltre deciso di creare una Rete antiterrorismo per promuovere un maggiore coordinamento delle misure antiterrorismo e dello scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti all'OSCE, nonché per sostenere ed integrare il lavoro svolto dall'UN CTC nell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza.

(...)

35. Le minacce del terrorismo e della criminalità organizzata sono spesso collegate; si esploreranno pertanto ulteriormente approcci sinergici per farvi fronte. Movimenti di persone, risorse e armi attraverso le frontiere, nonché la tratta di esseri umani destinata a finanziare e a fornire sostegno logistico, assumono un ruolo sempre più importante per le attività terroristiche. L'OSCE è impegnata ad affrontare tali problemi e a potenziare la sua capacità di promuovere frontiere aperte e sicure, anche tramite l'elaborazione di un Concetto OSCE per la sicurezza e la gestione delle frontiere, al fine di migliorare il potenziamento delle capacità e la proficua cooperazione tra Stati.

Sofia 2004 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla prevenzione e la lotta al terrorismo)

1. Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, (...) esprimiamo la nostra risoluta e incondizionata condanna degli atti terroristici, in particolare quelli commessi nel 2004 in Spagna, in Uzbekistan, in Turchia e in Russia, (...). Siamo addolorati per la perdita di centinaia di vite umane ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà alle vittime degli atti di terrorismo e alle loro famiglie. Tali atti hanno messo in chiara evidenza la natura disumana del terrorismo. Esprimiamo solidarietà anche agli Stati non partecipanti alla nostra Organizzazione che hanno subito attacchi da parte di terroristi.

Ribadendo che il terrorismo rappresenta una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza e considerando che gli atti terroristici pregiudicano gravemente il godimento dei diritti dell'uomo, riaffermiamo il nostro impegno a tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita, di ciascun individuo nell'ambito della nostra giurisdizione contro gli atti terroristici. (...)

2. Sottolineiamo il ruolo guida delle Nazioni Unite nella lotta globale al terrorismo.

Riaffermiamo gli obblighi e gli impegni assunti dai nostri Stati nel campo della lotta al terrorismo in seno alle Nazioni Unite, (...)

(...)

4. (...) Ribadiamo che gli sforzi dell'OSCE per contrastare le minacce del terrorismo dovrebbero essere intrapresi in tutte le dimensioni dell'OSCE, nella dimensione della sicurezza, ivi incluso il settore politico-militare, nella dimensione economica e ambientale e nella dimensione umana. Basandosi su un approccio alla sicurezza comune, globale e indivisibile, la nostra Organizzazione potrebbe apportare ulteriori contributi sostanziali agli sforzi globali di lotta al terrorismo.

Siamo convinti che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia un elemento importante per garantire la pace e la stabilità e la prevenzione del terrorismo. Riconosciamo che l'efficace prevenzione e la lotta al terrorismo richiedono il coinvolgimento della società civile nei nostri Paesi.

(...) Coopereremo attivamente al fine di trovare e consegnare alla giustizia coloro che commettono, organizzano, sostengono e finanziano atti terroristici.

Continueremo inoltre a sviluppare l'interazione e il dialogo sulle questioni concernenti la prevenzione e la lotta al terrorismo con i Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione.

Lubiana 2005 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare)

1. Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti all'OSCE, accogliamo con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare.

2. Ci impegniamo ad adoperarci con ogni mezzo per firmare tale Convenzione internazionale il giorno della sua apertura alla firma presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005.

3. Incoraggiamo l'attuazione di tutte le misure necessarie per ratificare, accettare, approvare o divenire parte di tale Convenzione internazionale nel più breve tempo possibile.

(...)

Lubiana 2005 (Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere: Quadro di cooperazione fra gli Stati partecipanti all'OSCE)

2. Gli Stati partecipanti all'OSCE riconfermano gli obblighi e gli impegni assunti in materie inerenti alle frontiere a tutti i livelli:

(...)

2.2 a livello dell'OSCE: gli Stati partecipanti riconfermano le norme, i principi, gli impegni e i valori sanciti nell'Atto finale di Helsinki, che si applicano indistintamente in modo uguale e senza riserve e che vengono interpretati singolarmente tenendo conto di tutti gli altri. Gli Stati partecipanti riconfermano i principi e gli impegni contenuti nel Documento di Copenaghen del 1990, nel Documento di Helsinki del 1992 e nella Carta per la sicurezza europea del 1999 e richiamano i piani d'azione, le decisioni ed altri pertinenti documenti concordati in seno all'OSCE che affrontano le questioni inerenti alle frontiere. In particolare, il potenziamento delle capacità dell'OSCE di promuovere confini aperti e sicuri e il rafforzamento della cooperazione vicendevolmente utile fra gli Stati sono strumenti appropriati per affrontare le minacce del terrorismo, (...) come enunciato nel paragrafo 35 della Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo;

(...)

4. Gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione fra i rispettivi servizi di frontiera, autorità doganali, agenzie incaricate del rilascio di documenti di viaggio e visti, forze di polizia e agenzie per la migrazione, nonché fra altre pertinenti strutture nazionali, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

(...)

4.2 ridurre la minaccia del terrorismo, anche prevenendo i movimenti attraverso le frontiere di persone, armi e capitali connessi ad attività terroristiche e ad altre attività criminali;

(...)

4.5 assicurare che tutte le persone che intendono attraversare le frontiere siano trattate in modo dignitoso, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali, al diritto internazionale, in particolare ai diritti dell'uomo, dei rifugiati e al diritto umanitario, nonché ai pertinenti impegni OSCE;

(...)

Bruxelles 2006 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sostegno e la promozione del quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo)

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riaffermiamo la nostra ferma determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, quale crimine che non ha giustificazioni, qualunque ne sia la motivazione o l'origine, e a perseguire e rafforzare le attività dell'OSCE di lotta al terrorismo, conformemente agli esistenti impegni dell'Organizzazione.

(...)

Siamo convinti dell'importanza di rafforzare il quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo, incluse le convenzioni e i protocolli universali relativi alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo recentemente adottata, nonché gli strumenti giuridici regionali e bilaterali relativi al terrorismo.

Invitiamo gli Stati partecipanti all'OSCE ad attuare le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti la lotta al terrorismo.

Esprimiamo apprezzamento per i notevoli progressi conseguiti dagli Stati partecipanti nell'adempimento dell'impegno assunto al Consiglio dei ministri di Bucarest di divenire parti delle 12 convenzioni e protocolli contro il terrorismo, essendo 46 Stati partecipanti divenuti parti di tutti i 12 strumenti attualmente in vigore.

Invitiamo gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a intraprendere ogni sforzo al fine di divenire senza indugio parti delle convenzioni e protocolli universali attualmente in vigore contro il terrorismo, nonché di darvi applicazione, in particolare prevedendo nella loro legislazione nazionale che gli atti di terrorismo siano perseguiti penalmente.

Ribadiamo il nostro invito agli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e a sostenere i costanti sforzi volti a adottare una convenzione globale sul terrorismo internazionale al fine di far progredire gli obiettivi della comunità internazionale in materia di lotta al terrorismo.

Invitiamo gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti degli strumenti giuridici regionali e subregionali relativi al terrorismo o alla cooperazione giuridica in materia penale adottati dalle organizzazioni di cui siamo membri, nonché, ogni qualvolta sia opportuno al fine di colmare le lacune degli strumenti giuridici esistenti, a concludere accordi bilaterali sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, al fine di poter cooperare pienamente, conformemente alle norme applicabili ai sensi del diritto nazionale e internazionale, nelle iniziative volte a trovare e consegnare alla giustizia gli esecutori, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici, sulla base del principio di estradare o perseguire.

Continueremo inoltre a sviluppare l'interazione e il dialogo sulle questioni concernenti la prevenzione e la lotta al terrorismo con i Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione.

Madrid 2007 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sostegno alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo)

(...)

3. Riconosciamo il ruolo guida delle Nazioni Unite nell'ambito degli sforzi internazionali di lotta al terrorismo e sosteniamo la loro Strategia globale contro il terrorismo adottata l'8 settembre 2006 dall'Assemblea generale, a cui ci ispiriamo quale orientamento per le attività dell'OSCE in questo ambito, poiché essa delinea un approccio globale e onnicomprensivo volto a far fronte non soltanto alle manifestazioni del terrorismo, ma anche alle condizioni che ne favoriscono la diffusione, entro un quadro fondato sui diritti dell'uomo e lo stato di diritto e sul rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, dei rifugiati e del diritto umanitario.

4. Richiamiamo l'approccio globale e onnicomprensivo della Strategia volta a contrastare il terrorismo facendo fronte non solo alle sue manifestazioni ma anche alle condizioni che ne favoriscono la diffusione, inclusi, tra l'altro, i conflitti irrisolti che si protraggono nel tempo, la disumanizzazione delle vittime del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, l'assenza dello stato di diritto e le violazioni dei diritti umani, la discriminazione su base etnica, nazionale e religiosa, l'esclusione politica, l'emarginazione socio-economica e l'assenza del buongoverno, riconoscendo nel contempo che nessuna delle suddette condizioni può legittimare o giustificare atti terroristici.

(...)

6. Ricordiamo l'impegno ad attuare tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in materia di terrorismo internazionale, riconoscendo che molti Stati continuano a richiedere assistenza a tal fine.

(...)

8. (...) L'OSCE e in particolare i suoi Stati partecipanti (...) continueranno ad attuare gli impegni in materia di lotta al terrorismo e si concentreranno, tra l'altro, sulle seguenti attività:

9. L'OSCE continuerà a promuovere il quadro giuridico internazionale contro il terrorismo, in particolare le convenzioni e i protocolli universali per la lotta al terrorismo, incoraggiando gli Stati partecipanti a divenire parte di tali strumenti e ad attuare gli obblighi da essi derivanti;

(...)

17. L'OSCE proseguirà le sue attività di lotta contro l'estremismo violento e la radicalizzazione che portano al terrorismo. Gli Stati partecipanti dell'OSCE e le strutture esecutive dell'Organizzazione, nell'ambito dei loro mandati, devono far fronte all'intolleranza e alla discriminazione. Nel 2008 il Consiglio permanente, con il sostegno del Segretariato e delle istituzioni, esaminerà i modi in cui l'OSCE, grazie ad un approccio multidimensionale, può contribuire a promuovere la migliore comprensione del fenomeno dell'estremismo violento e della radicalizzazione che portano al terrorismo attraverso la condivisione di esperienze nazionali;

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.10/08 sull'ulteriore promozione dell'azione di contrasto al terrorismo da parte dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

ribadendo gli impegni OSCE esistenti in materia di lotta al terrorismo e l'intenzione di mantenere le attività di contrasto al terrorismo tra le priorità dell'OSCE,

(...)

ribadendo la necessità di affrontare le condizioni che possono alimentare e sostenere il terrorismo, in particolare rispettando appieno la democrazia e lo stato di diritto, consentendo a tutti i cittadini di partecipare pienamente alla vita politica, impedendo la discriminazione e incoraggiando il dialogo interculturale ed interreligioso nelle loro società, coinvolgendo la società civile nella ricerca di una composizione politica comune ai conflitti, promuovendo i diritti umani e la tolleranza e lottando contro la povertà,

(...)

1. invita gli Stati partecipanti e le strutture esecutive dell'OSCE a proseguire gli sforzi volti a dare un contributo attivo all'attuazione della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e degli altri documenti delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo;

2. invita gli Stati partecipanti a continuare a promuovere, nell'ambito del contrasto al terrorismo, partenariati pubblico-privati con la società civile, i mezzi d'informazione, la comunità imprenditoriale e l'industria, anche, ove opportuno, attraverso la divulgazione delle lezioni apprese e lo scambio di informazioni e di migliori prassi nazionali sia a livello OSCE che a livello nazionale, sub-regionale e regionale;

(...)

4. invita gli Stati partecipanti all'OSCE ad avvalersi delle strutture esecutive dell'OSCE nel contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo nei loro rispettivi paesi. A tal fine, gli Stati partecipanti all'OSCE sono incoraggiati a proseguire lo scambio di idee e migliori prassi nazionali in merito alle loro strategie e misure di contrasto all'estremismo violento e alla radicalizzazione che conducono al terrorismo nonché a rafforzare la loro collaborazione con i mezzi d'informazione, la comunità imprenditoriale, l'industria e la società civile;

(...)

Atene 2009 (Decisione N.3/09 sulle ulteriori misure volte a sostenere e promuovere il quadro giuridico internazionale contro il terrorismo)

Il Consiglio dei ministri, (...)

(...) salutando con favore i notevoli progressi compiuti nel quadro dell'adesione degli Stati partecipanti alle 12 convenzioni e protocolli universali contro il terrorismo degli anni 1963-1999, nonché i progressi conseguiti con la firma e la ratifica della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (2005),

(...)

riconoscendo la necessità di recepire le disposizioni in materia di reati previste dalle convenzioni e dai protocolli universali contro il terrorismo nelle legislazioni penali e, ove applicabile, nelle legislazioni amministrative e civili nazionali, rendendo tali reati punibili con sanzioni appropriate, al fine di assicurare alla giustizia gli autori, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici nel rispetto dello stato di diritto, e di facilitare la cooperazione giudiziaria internazionale sulla base del principio "estradare o perseguire penalmente", come previsto da pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e da strumenti universali di lotta al terrorismo,

riconoscendo inoltre che gli Stati partecipanti all'OSCE potrebbero avere bisogno di assistenza tecnica per realizzare quanto sopra menzionato,

riconoscendo il ruolo importante svolto dai parlamentari per la ratifica e il recepimento nelle legislazioni nazionali delle convenzioni e dei protocolli universali contro il terrorismo,

esorta gli Stati partecipanti all'OSCE che non l'abbiano ancora fatto a compiere ogni sforzo per aderire senza indugio alle 13 convenzioni e protocolli universali contro il terrorismo attualmente in vigore e di attuarne pienamente le disposizioni;

invita gli Stati partecipanti all'OSCE a considerare la possibilità di aderire all'Emendamento alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (2005), al Protocollo alla Convenzione

per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (2005), nonché al Protocollo relativo al Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (2005) e di conseguenza, ad attuarne pienamente le disposizioni;

invita gli Stati partecipanti all'OSCE a considerare la possibilità di aderire agli strumenti giuridici regionali e subregionali in materia di terrorismo, inclusa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo;

(...)

invita gli Stati partecipanti all'OSCE a rafforzare la cooperazione interstatale nella promozione delle convenzioni e dei protocolli universali contro il terrorismo attraverso la condivisione di competenze tecniche, e incarica il Segretario generale di continuare a facilitare la cooperazione interstatale anche coordinando le offerte e le richieste di assistenza tecnica tra gli Stati partecipanti;

incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito delle risorse disponibili, di continuare a collaborare con l'UNODC nel rafforzamento del regime giuridico contro il terrorismo, promuovendo l'attuazione degli strumenti universali di lotta al terrorismo, continuando in particolare a potenziare e ottimizzare il sostegno al Programma dell'UNODC per la prevenzione del terrorismo riguardo ai seguenti settori:

- sensibilizzazione e sostegno alla creazione della volontà politica degli Stati partecipanti di aderire alle convenzioni e ai protocolli universali contro il terrorismo;
- prestazione di assistenza tecnica a Stati partecipanti che la richiedono nella stesura di norme di diritto penale contro il terrorismo;
- formazione di magistrati in merito alla cooperazione giudiziaria internazionale su questioni penali connesse al terrorismo;

(...)

Astana 2010

9. (...) Nel mondo complesso e interconnesso di oggi, dobbiamo raggiungere una maggiore unità d'intenti e di azione per affrontare le minacce transnazionali emergenti come il terrorismo (...). Tali minacce possono avere origine all'interno o all'esterno della nostra regione.

Dublino 2012 (Dichiarazione sul rafforzamento del buongoverno e la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo)

(...)

(...) Confermiamo il nostro pieno impegno alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati connessi, facendone priorità politiche sostenute da appropriati strumenti giuridici, adeguate risorse finanziarie, umane e istituzionali e, ove necessario, da appropriati strumenti per la loro concreta ed efficace applicazione.

(...)

Riconosciamo che gli atti di terrorismo internazionale dipendono dal finanziamento che i terroristi possono ottenere. Riteniamo che il finanziamento del terrorismo sia una questione di grave preoccupazione per la comunità internazionale nel suo insieme. Siamo convinti della necessità urgente di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati nella definizione e nell'adozione

di misure efficaci per la prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché per la sua soppressione attraverso il perseguimento e la condanna dei colpevoli.

Kiev 2013 (Dichiarazione ministeriale sul rafforzamento delle iniziative dell'OSCE per far fronte alle minacce transnazionali)

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, riconoscendo il carattere evolutivo delle minacce transnazionali nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa, nonché la necessità di fornire risposte internazionali collettive ed efficaci, coordinate e fondate su un approccio transdimensionale (...),

lodiamo le attività intraprese dagli Stati partecipanti all'OSCE volte a rafforzare la cooperazione per fronte alle minacce transnazionali in settori come la lotta al terrorismo (...);

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sul potenziamento degli sforzi volti a contrastare il terrorismo a seguito dei recenti attentati terroristici)

Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, siamo inorriditi dai mortali attentati terroristici contro civili avvenuti in tutta l'area dell'OSCE e nei paesi limitrofi nel 2015; esprimiamo il nostro sentito cordoglio alle famiglie delle vittime, ai popoli e ai governi colpiti dagli attacchi, e auguriamo pronta guarigione a coloro che sono rimasti feriti.

Condanniamo senza riserve e con la massima fermezza tutti gli attentati terroristici, inclusi l'uccisione indiscriminata di civili e i deliberati attacchi contro individui e comunità, perpetrati tra l'altro sulla base della loro religione o del loro credo, in particolare dallo Stato Islamico in Iraq e nel Levante, noto anche come DAESH (ISIL/DAESH), dal Fronte Al-Nusrah (ANF) e da tutti gli altri soggetti, gruppi, iniziative ed entità associate con Al-Qaeda, che rappresentano una minaccia globale e senza precedenti per la pace e la sicurezza internazionale.

Riaffermiamo che il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, costituisce una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e che qualunque atto di terrorismo è un atto criminale e ingiustificabile, a prescindere dalla sua motivazione, ovunque e da chiunque sia commesso, e che il terrorismo non può e non deve essere associato ad alcuna razza, religione, nazionalità o civiltà.

Siamo impegnati a potenziare i nostri sforzi volti ad affrontare la minaccia del terrorismo, compresa la minaccia dei combattenti terroristi stranieri, e a tal fine a continuare ad attuare pienamente gli impegni OSCE nel campo della prevenzione e della lotta al terrorismo, nonché le risoluzioni 2170, 2178, 2199 e 2249 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ricordiamo che gli Stati partecipanti devono prevenire e reprimere il finanziamento di atti terroristici, e astenersi dal fornire qualsiasi forma di sostegno, attivo o passivo, a entità o soggetti coinvolti in atti terroristici, anche reprimendo il reclutamento di membri di gruppi terroristici ed eliminando la fornitura di armi ai terroristi.

Riaffermiamo il nostro impegno a rimanere uniti nella lotta al terrorismo e a operare insieme per prevenire e reprimere gli atti terroristici, nonché a contrastare le condizioni che ne favoriscono la diffusione, attraverso una maggiore solidarietà e cooperazione internazionale, nel pieno riconoscimento del ruolo centrale delle Nazioni Unite e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e altri obblighi derivanti dal diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto umanitario

internazionale, nonché attraverso la piena attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

Sottolineiamo che il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto sono complementari e sinergici a efficaci misure di lotta al terrorismo e che sono parte essenziale di un efficace sforzo contro il terrorismo, e rileviamo l'importanza del rispetto dello stato di diritto al fine di poter prevenire e combattere efficacemente il terrorismo.

Ribadiamo la nostra determinazione e il nostro impegno a cooperare pienamente nelle attività di prevenzione e lotta al terrorismo in linea con i nostri obblighi derivanti dal diritto internazionale al fine di individuare, negare rifugio e assicurare alla giustizia, sulla base del principio "estradare o perseguire", chiunque sostenga, faciliti, partecipi o tenti di partecipare al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti terroristici o offra rifugio agli esecutori.

Sottolineiamo che il terrorismo può essere sconfitto solo con un approccio determinato e globale che coinvolga la partecipazione attiva e la collaborazione di tutti gli Stati partecipanti e di pertinenti organizzazioni internazionali e regionali, nonché, ove appropriato, della società civile, per impedire, indebolire, isolare e neutralizzare la minaccia terroristica.

(...)

Siamo convinti che la lotta al terrorismo, nel rispetto dei principi e degli impegni dell'OSCE, richieda sforzi globali e sostenuti per affrontare le manifestazioni del terrorismo, nonché i diversi fattori sociali, economici, politici e di altro tipo che potrebbero creare le condizioni che consentono alle organizzazioni terroristiche di reclutare adepti e di acquisire sostegno, pur riconoscendo che nessuna condizione può scusare o giustificare atti di terrorismo.

Riaffermiamo la ferma determinazione degli Stati partecipanti a tutelare i principi fondamentali su cui si basa l'OSCE, ad attuare tutti gli impegni dell'OSCE, in particolare quelli relativi alla prevenzione e alla lotta al terrorismo, incluso il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri, a contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducano al terrorismo, a rispettare i diritti umani e lo stato di diritto e a promuovere la tolleranza e la non discriminazione, il rispetto e la comprensione reciproci nelle nostre società.

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo)

(...)

sottolineando la nostra ferma e incondizionata condanna del terrorismo e dell'estremismo violento, nonché la nostra profonda solidarietà a tutte le vittime del terrorismo,

ribadendo l'impegno degli Stati partecipanti a lavorare insieme al fine di prevenire, reprimere, investigare e perseguire gli atti connessi al terrorismo, incluso il loro finanziamento, e ponendo l'accento sulla loro ferma determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, come crimine che non ha giustificazioni, qualsiasi ne sia la motivazione o l'origine, e che il terrorismo e l'estremismo violento non possono e non devono essere associati ad alcuna razza, etnia, nazionalità o religione,

(...)

riconoscendo il ruolo guida svolto dalle Nazioni Unite nell'ambito degli sforzi internazionali volti a prevenire e contrastare il terrorismo e l'estremismo violento, nonché l'impegno degli Stati partecipanti a dare piena attuazione alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo,

guidati dalla nostra convinzione che la lotta al terrorismo e all'estremismo violento, conformemente ai principi e agli impegni dell'OSCE, richiede sforzi globali e sostenuti nell'affrontare le manifestazioni di terrorismo nonché i diversi fattori sociali, economici, politici e di altro tipo che potrebbero creare le condizioni che favoriscono il reclutamento e l'ottenimento del sostegno da parte di organizzazioni terroristiche,

ribadendo l'impegno degli Stati partecipanti a scambiare idee e migliori prassi nazionali riguardo le loro strategie e misure per contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, al fine di rafforzare la cooperazione pratica,

(...)

Amburgo 2016 (Dichiarazione ministeriale sul rafforzamento degli sforzi dell'OSCE volti a prevenire e a contrastare il terrorismo)

1. Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, condanniamo nei termini più assoluti tutti gli attentati terroristici compiuti nell'intera area dell'OSCE, nelle regioni limitrofe e in tutto il mondo, in particolare nel 2016. Riaffermiamo la nostra solidarietà alle vittime del terrorismo e sottolineiamo la necessità di promuovere la solidarietà internazionale a loro sostegno e di garantire che esse siano trattate con dignità e rispetto. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e ai popoli e ai governi che sono stati colpiti.

2. Condanniamo senza riserve ed esprimiamo il nostro sdegno per l'uccisione indiscriminata e deliberata di civili, per le numerose atrocità e per le persecuzioni contro individui e comunità perpestrate tra l'altro sulla base della loro religione o del loro credo da organizzazioni terroristiche, in particolare dal cosiddetto Stato Islamico in Iraq e nel Levante, noto anche come DAESH (ISIL/DAESH), Al-Qaeda, ANF/Jabhat Fatah al-Sham, e da soggetti, gruppi, iniziative ed entità associati.

3. Riaffermiamo che il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, costituisce una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e che qualunque atto di terrorismo è un atto criminale e ingiustificabile, a prescindere dalla sua motivazione, e che il terrorismo non può e non deve essere associato ad alcuna razza, religione, nazionalità o civiltà.

4. Sottolineiamo il ruolo centrale delle Nazioni Unite nel prevenire e combattere il terrorismo e riaffermiamo con forza il nostro impegno a adottare le misure necessarie a proteggere chiunque rientri nella nostra giurisdizione da atti di terrorismo e la necessità di intraprendere ogni iniziativa nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e di tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Conformemente a tali documenti, sottolineiamo l'importanza dei nostri impegni ai sensi della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo. Prendiamo inoltre atto dei pertinenti documenti sulle buone prassi adottati dal Foro mondiale contro il terrorismo.

5. Richiamiamo tutti i pertinenti documenti OSCE adottati nel quadro della prevenzione e della lotta contro il terrorismo sotto le Presidenze precedenti. Prendiamo inoltre atto della Convenzione

del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e incoraggiamo gli Stati partecipanti dell'OSCE a considerare la possibilità di aderire alla Convenzione e al suo Protocollo aggiuntivo.

6. Sottolineiamo il ruolo primario degli Stati partecipanti nel prevenire e contrastare il terrorismo nonché l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo (VERLT), pur nel rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, con particolare riguardo ai diritti umani e alle libertà fondamentali. Riaffermiamo con forza la nostra determinazione e il nostro impegno a rimanere uniti nel prevenire e combattere il terrorismo attraverso una maggiore solidarietà e cooperazione internazionale e un approccio determinato e globale a tutti i livelli pertinenti, che coinvolga la partecipazione attiva e la collaborazione di tutti gli Stati partecipanti e delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali. Riconosciamo che gli Stati partecipanti dovrebbero adottare misure coerenti con i loro impegni OSCE e, pur mantenendo la titolarità nazionale, affrontare le condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo, riconoscendo al contempo che nessuna condizione può legittimare o giustificare atti di terrorismo. In questo contesto, riconosciamo la necessità di affrontare la minaccia posta dalle narrative utilizzate dai terroristi, tra cui la giustificazione pubblica del terrorismo, l'incitamento e il reclutamento, e sollecitiamo gli Stati partecipanti ad agire in modo cooperativo al fine di elaborare le più efficaci risposte a tale minaccia, nel rispetto del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale in materia di diritti umani.

7. Accogliamo con favore il lavoro svolto dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) e sottolineiamo che tutti gli Stati partecipanti dovranno adottare misure appropriate per prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo e astenersi da qualsiasi forma di sostegno finanziario, con particolare riguardo agli scambi commerciali diretti o indiretti con organizzazioni terroristiche nel campo delle risorse naturali, come petrolio e prodotti petroliferi, e in quello delle armi, delle munizioni e delle parti di ricambio, dei beni culturali nonché di altri oggetti di interesse archeologico, storico, culturale e di rara importanza scientifica e religiosa. Sottolineiamo inoltre l'importanza della cooperazione tra gli Stati partecipanti dell'OSCE al fine di prevenire e contrastare il reclutamento di membri di gruppi terroristici, ivi inclusi i combattenti terroristi stranieri. Ridurremo ulteriormente la minaccia del terrorismo prevenendo i movimenti transfrontalieri di persone, armi, fondi connessi ad attività terroristiche, in linea con gli impegni OSCE.

8. Ribadiamo che coloro che partecipano al finanziamento, alla pianificazione, alla facilitazione, alla preparazione o all'attuazione di atti terroristici devono rispondere di tali atti ed essere assicurati alla giustizia sulla base del principio "estradare o perseguire", conformemente agli obblighi previsti dal diritto internazionale nonché dalle legislazioni nazionali applicabili. Ribadiamo la nostra determinazione e il nostro impegno a cooperare pienamente nelle attività di prevenzione e lotta al terrorismo, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e in conformità con gli obblighi previsti dal diritto internazionale. Esortiamo gli Stati a cooperare negli sforzi per far fronte alla minaccia posta dai terroristi, ivi inclusi i combattenti terroristi stranieri e rimpatriati, tra l'altro sviluppando e attuando, dopo l'azione penale, strategie di riabilitazione e reinserimento.

9. Poniamo l'accento sull'importanza cruciale di condividere le informazioni, soprattutto per quanto riguarda i combattenti terroristi stranieri, i documenti di viaggio rubati e smarriti, le armi e i beni culturali saccheggiati o rubati come gli oggetti antichi, e incoraggiamo tutti gli Stati ad avvalersi pienamente dei meccanismi multilaterali e bilaterali e dei sistemi di scambio di dati disponibili.

10. Sottolineiamo l'importanza della cooperazione tra gli Stati partecipanti dell'OSCE, anche con il coinvolgimento, ove appropriato, della società civile, al fine di prevenire e combattere il terrorismo. Sottolineiamo inoltre l'importante ruolo che la società civile, in particolare i giovani, le famiglie, le donne, le vittime del terrorismo, i leader religiosi e i rappresentanti del mondo culturale e dell'istruzione, così come i mezzi d'informazione e il settore privato, può svolgere nel prevenire

l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo (VERLT), tra l'altro, contrastando i messaggi dei terroristi e dell'estremismo violento e offrendo alternative a tali narrative, anche su Internet, sui social media e sui mezzi d'informazione. Incoraggiamo i rappresentanti politici e pubblici, tra cui la società civile e i leader religiosi a condannare fermamente e prontamente l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

11. Prendiamo positivamente nota dell'attuazione costante della campagna "OSCE unita nel contrasto dell'estremismo violento" (#United CVE) e ricordiamo che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha preso atto del Piano di azione per prevenire l'estremismo violento presentato dal Segretario generale delle Nazioni Unite in cui si suggerisce che gli Stati tengano in considerazione le sue pertinenti raccomandazioni nel corso dell'elaborazione, ove opportuno e come applicabile nel loro contesto nazionale, di piani nazionali e regionali di azione per prevenire l'estremismo violento che conduce al terrorismo.

12. Accogliamo con favore le attività svolte dalle strutture esecutive dell'OSCE, incluse le istituzioni dell'OSCE, nell'ambito dei mandati esistenti e delle risorse disponibili, a sostegno dell'attuazione degli impegni OSCE nel campo della prevenzione e del contrasto del terrorismo, in linea con l'approccio globale dell'OSCE alla sicurezza.

13. Invitiamo i Partner OSCE per la cooperazione a unirsi a noi nel sostenere questa dichiarazione.

6.4.2 Rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto nella lotta al terrorismo

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

Gli Stati partecipanti (...) esprimono la loro determinazione di adottare misure efficaci per la prevenzione e la soppressione di atti di terrorismo (...). Essi convengono di agire in tal senso conformemente (...) all'Atto Finale di Helsinki.

Copenhagen 1990

(6) Gli Stati partecipanti (...) riconoscono la responsabilità di garantire e proteggere, conformemente alle proprie leggi, agli obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e agli impegni internazionali assunti, l'ordinamento democratico liberamente stabilito attraverso la volontà del popolo contro le attività di persone, gruppi od organizzazioni impegnati in azioni terroristiche o che rifiutano di rinunciare al terrorismo o alla violenza miranti a rovesciare tale ordinamento o quello di un altro Stato partecipante.

Bucarest 2001 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri)

3. (...) Ribadiamo che la lotta al terrorismo non è una guerra contro religioni o popoli. Riaffermiamo il nostro impegno per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

4. Siamo decisi a proteggere i nostri cittadini dalle nuove minacce alla sicurezza, pur salvaguardando lo stato di diritto, le libertà individuali e il diritto all'uguaglianza di fronte alla legge.

Bucarest 2001 (Decisione N.1/01 sulla lotta al terrorismo)

(...) Gli Stati partecipanti all'OSCE non cederanno alle minacce del terrorismo ma lo combatteranno con qualsiasi mezzo, conformemente ai loro impegni internazionali. (...) Essi difenderanno la libertà e proteggeranno i loro cittadini dagli atti di terrorismo, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo. Essi respingono risolutamente l'identificazione del terrorismo con qualsiasi nazionalità o religione e riconfermano le norme, i principi e i valori dell'OSCE.

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione N.1/01 sulla lotta al terrorismo: Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo)

26. Prevenzione del movimento dei terroristi: Gli Stati partecipanti: Impediranno la circolazione di terroristi, singoli o in gruppi, tramite efficaci controlli alle frontiere e sul rilascio di documenti di identità e titoli di viaggio; Applicheranno tali misure di controllo nel pieno rispetto del diritto internazionale sui rifugiati e delle leggi sui diritti dell'uomo.

Porto 2002 (Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo)

Gli Stati partecipanti all'OSCE (...)

5. Ritengono estremamente importante integrare l'attuazione in corso degli impegni OSCE sul terrorismo con la riaffermazione dei principi fondamentali ed eterni in base ai quali le iniziative dell'OSCE sono state intraprese e continueranno ad essere intraprese, e che gli Stati partecipanti sottoscrivono pienamente;

6. Riaffermano il loro impegno ad adottare le misure necessarie a proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali — in particolar modo il diritto alla vita — di chiunque rientri nella loro giurisdizione, dagli atti terroristici;

7. Si impegnano ad applicare misure efficaci e decise contro il terrorismo, e ad attuare tutte le misure e la cooperazione anti-terrorismo in conformità con lo stato di diritto, la Carta delle Nazioni Unite e le disposizioni di diritto internazionale in materia, gli standard internazionali relativi ai diritti dell'uomo e, ove applicabile, il diritto internazionale umanitario;

Maastricht 2003 (Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo)

29. (...) Sarà dedicata particolare attenzione al potenziamento delle capacità e ad altri tipi di assistenza nella sfera dell'antiterrorismo. Verrà ugualmente affrontata l'importante sfida di attuare efficaci misure contro il terrorismo nel pieno rispetto dello stato di diritto e del diritto internazionale, incluse le norme sui diritti dell'uomo. (...)

Sofia 2004 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sulla prevenzione e la lotta al terrorismo)

(...) Ribadiamo nuovamente la nostra determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni (...), nonché a condurre tale lotta nel rispetto dello stato di diritto e conformemente ai nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, dei rifugiati e del diritto umanitario.

2. Sottolineiamo il ruolo guida delle Nazioni Unite nella lotta globale al terrorismo (...) e appoggiamo la risoluzione 2004/87 della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo. (...)

Siamo convinti che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia un elemento importante per garantire la pace e la stabilità e la prevenzione del terrorismo. Riconosciamo che l'efficace prevenzione e la lotta al terrorismo richiedono il coinvolgimento della società civile nei nostri Paesi.

Sofia 2004 (Decisione N.3/04 sulla lotta all'uso di internet per scopi terroristici)

(...) preoccupato dalle proporzioni dell'utilizzo di Internet da parte di organizzazioni terroristiche (...) decide che gli Stati partecipanti si scambieranno informazioni sull'uso di Internet per scopi terroristici e individueranno possibili strategie per combattere tale minaccia, assicurando al contempo il rispetto degli obblighi e degli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, ivi inclusi quelli attinenti al diritto alla privacy e alla libertà di opinione e di espressione;

Bruxelles 2006 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sostegno e la promozione del quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo)

(...)

Sottolineiamo che le misure volte a condurre tale lotta devono essere adottate nel pieno rispetto dello stato di diritto e conformemente ai nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, dei rifugiati e del diritto umanitario.

(...)

Madrid 2007 (Decisione N.5/07 sui partenariati pubblico-privati per contrastare il terrorismo)

(...)

riaffermando l'importanza fondamentale, anche nell'ambito della risposta al terrorismo e alla paura del terrorismo, di rispettare tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, nonché lo stato di diritto, e di attenersi ai pertinenti obblighi ai sensi del diritto internazionale, con particolare riguardo ai diritti dell'uomo, ai diritti dei rifugiati e al diritto umanitario,

(...)

(...) A tale riguardo, si dovrebbero tenere in debita considerazione iniziative volte in particolare a:

(...) promuovere la tolleranza, i diritti dell'uomo, lo stato di diritto, la democrazia, il buon governo e il dialogo interculturale,

promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e le attività di contatto attraverso i mezzi d'informazione e gli istituti di istruzione, nel rispetto della diversità culturale e religiosa,

(...) decide di:

1. incaricare il Segretario generale e le istituzioni OSCE di continuare a promuovere il coinvolgimento del settore privato (società civile e comunità imprenditoriale) nelle loro attività di contrasto al terrorismo, ove sia pertinente e appropriato;

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.7/08 sull'ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell'area dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri, (...)

4. incoraggia gli Stati partecipanti, con l'assistenza, ove appropriato, delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE in conformità ai loro mandati e nell'ambito delle loro risorse, a proseguire e potenziare i loro sforzi volti a scambiare informazioni e migliori prassi e a rafforzare lo stato di diritto, fra l'altro, nelle seguenti aree:

(...)

- rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo nell'ambito della lotta al terrorismo conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e degli impegni OSCE;

(...)

Helsinki 2008 (Decisione N.10/08 sull'ulteriore promozione dell'azione di contrasto al terrorismo da parte dell'OSCE)

Il Consiglio dei ministri,

sottolineando nuovamente la determinazione degli Stati partecipanti all'OSCE a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, quale crimine privo di giustificazione, qualunque ne sia la motivazione o l'origine, e a condurre questa lotta nel rispetto dello stato di diritto e in conformità con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, in particolar modo del diritto internazionale in materia di diritti umani, dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario,

(...)

6.4.3 Prevenzione delle attività legate al terrorismo sul territorio degli Stati partecipanti

Madrid 1983 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

Nell'ambito della lotta contro gli atti di terrorismo essi prenderanno tutte le misure appropriate per impedire che i loro rispettivi territori vengano usati per preparare, organizzare o perpetrare attività terroristiche, comprese quelle dirette contro altri Stati partecipanti e i loro cittadini. Ciò include anche misure intese a proibire nei loro territori attività illegali di persone, gruppi e organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo.

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(10) (...) gli Stati partecipanti esprimono la loro intenzione (...)

(10.3.) — di impedire nei loro territori attività illegali di persone, gruppi od organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo o attività sovversive o di altro genere dirette a rovesciare violentemente il regime di un altro Stato partecipante;

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: I. Le nostre sfide comuni)

4. (...) Intensificheremo i nostri sforzi volti a prevenire la progettazione e il finanziamento di qualsiasi atto terroristico sui nostri territori e impediremo che i terroristi trovino rifugi sicuri. (...)

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione N.1/01 sulla lotta al terrorismo: Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo)

24. Soppressione dei finanziamenti del terrorismo: Gli Stati partecipanti: nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Soppressione dei finanziamenti del terrorismo e dell'UNSCR1373 (2001), adotteranno interventi per prevenire e sopprimere i finanziamenti del terrorismo, penalizzeranno la fornitura o la raccolta intenzionali di fondi a fini terroristici e congeleranno i patrimoni dei terroristi anche tenendo presente l'UNSCR 1267 (1999). Conformemente alla loro legislazione nazionale e agli obblighi di diritto internazionale, forniranno una pronta risposta alla richiesta di informazioni rivolta da un altro Stato partecipante e da altre competenti organizzazioni internazionali.

25. Gli Stati partecipanti/Segretariato: (...) Esamineranno come l'OSCE possa contribuire, nell'ambito della sua attività sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione, allo sforzo internazionale su vasta scala di lotta al terrorismo. Esaminerà la possibilità di assumere il ruolo di catalizzatore nel prevedere progetti mirati per la formazione del personale delle istituzioni finanziarie nazionali su settori di lotta al terrorismo, fra l'altro sul monitoraggio dei flussi di finanziamento e sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. Gli Stati partecipanti intervengono in maniera costruttiva agli imminenti negoziati presso le Nazioni Unite su uno strumento mondiale di lotta alla corruzione, per realizzarne una pronta e positiva conclusione.

26. Prevenzione del movimento dei terroristi: Gli Stati partecipanti: impediranno il movimento di singoli terroristi o gruppi di terroristi tramite efficaci controlli delle frontiere e controlli del rilascio di carte di identità e documenti di viaggio nonché tramite misure volte ad assicurare la sicurezza delle carte di identità e dei documenti di viaggio e impedendone la contraffazione, la falsificazione e l'uso fraudolento. Applicheranno tali misure di controllo nel pieno rispetto del diritto internazionale sui rifugiati e delle leggi sui diritti dell'uomo. Con l'appropriata applicazione delle clausole esonerative contenute nella Convenzione del 1951 relativa allo Status dei Rifugiati e del relativo Protocollo del 1967, assicureranno che non venga concesso asilo a persone che hanno partecipato ad atti terroristici, conformemente agli obblighi da loro assunti in base al diritto internazionale e alle leggi nazionali.

Porto 2002 (Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo)

Gli Stati partecipanti all'OSCE, fermamente impegnati nella lotta congiunta al terrorismo,

8. Riaffermano che ogni Stato è obbligato ad astenersi dal fornire riparo ai terroristi, organizzare, istigare, prestare supporto o assistenza attivi o passivi o sponsorizzare in altro modo atti terroristici in un altro Stato, o tollerare che si svolgano attività organizzate all'interno del proprio territorio volte a commettere tali atti;

(...)

24. Riconoscono che è necessario integrare la cooperazione internazionale adottando tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere nei loro territori, tramite tutti i mezzi legali, l'assistenza, il finanziamento e la preparazione di qualsiasi atto terroristico, e rendere legalmente perseguibili la messa a disposizione o la raccolta intenzionali di fondi a fini terroristici, nel quadro degli obblighi da essi assunti ai sensi della Convenzione Internazionale per la Repressione dei Finanziamenti al Terrorismo e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in materia;

(...)

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo)

(...)

sottolineando la nostra ferma e incondizionata condanna del terrorismo e dell'estremismo violento, nonché la nostra profonda solidarietà a tutte le vittime del terrorismo,

ribadendo l'impegno degli Stati partecipanti a lavorare insieme al fine di prevenire, reprimere, investigare e perseguire gli atti connessi al terrorismo, incluso il loro finanziamento, e ponendo l'accento sulla loro ferma determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, come crimine che non ha giustificazioni, qualsiasi ne sia la motivazione o l'origine, e che il terrorismo e l'estremismo violento non possono e non devono essere associati ad alcuna razza, etnia, nazionalità o religione,

esprimendo particolare preoccupazione per il fatto che i giovani, inclusi i bambini, vengono coinvolti nella radicalizzazione al terrorismo e reclutati come combattenti terroristi stranieri, e riconoscendo l'importanza di lavorare con i giovani per prevenire e contrastare la radicalizzazione dei giovani al terrorismo,

condannando fermamente le manifestazioni di intolleranza, ivi incluse quelle basate sulla religione o sul credo, ribadendo la volontà degli Stati partecipanti di promuovere la tolleranza e la non discriminazione, il rispetto e la comprensione reciproci nelle proprie società, e riaffermando il nostro impegno a promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, incluse la libertà di espressione e la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

esprimendo profonda preoccupazione per il fatto che alcuni crimini gravi perpetrati da terroristi o da gruppi terroristici, inclusi i combattenti terroristi stranieri, siano stati diretti contro persone e gruppi a causa della loro etnia, religione o credo, e riconoscendo il ruolo che la discriminazione e l'intolleranza possono svolgere nell'alimentare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, sottolineando l'impegno degli Stati partecipanti a adottare le misure necessarie a proteggere chiunque rientri nella loro giurisdizione contro gli atti di terrorismo, e a intraprendere azioni risolutive per contrastare il terrorismo e i combattenti terroristi stranieri, (...), a sostegno dei nostri impegni OSCE pertinenti e in ottemperanza alle disposizioni applicabili ai sensi del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale sui rifugiati e il diritto internazionale umanitario,

condannando fermamente la distruzione di siti religiosi e del patrimonio culturale, ivi inclusa la distruzione mirata di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, da parte di terroristi, combattenti terroristi stranieri affiliati all'ISIL e altri gruppi terroristici,

riconoscendo il ruolo guida svolto dalle Nazioni Unite nell'ambito degli sforzi internazionali volti a prevenire e contrastare il terrorismo e l'estremismo violento, nonché l'impegno degli Stati partecipanti a dare piena attuazione alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo,

guidati dalla nostra convinzione che la lotta al terrorismo e all'estremismo violento, conformemente ai principi e agli impegni dell'OSCE, richiede sforzi globali e sostenuti nell'affrontare le manifestazioni di terrorismo nonché i diversi fattori sociali, economici, politici e di altro tipo che potrebbero creare le condizioni che favoriscono il reclutamento e l'ottenimento del sostegno da parte di organizzazioni terroristiche,

ribadendo l'impegno degli Stati partecipanti a scambiare idee e migliori prassi nazionali riguardo le loro strategie e misure per contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, al fine di rafforzare la cooperazione pratica,

prendendo atto del fatto che la radicalizzazione al terrorismo e il reclutamento da parte dei terroristi possono avere luogo nelle prigioni, e affermando pertanto l'importanza di elaborare e scambiare, ove appropriato, linee guida internazionali sulla reintegrazione, la riabilitazione e la prevenzione della radicalizzazione al terrorismo nelle prigioni,

ponendo l'accento sul ruolo primario degli Stati partecipanti nel prevenire e contrastare il terrorismo e l'estremismo violento, rispettando al contempo i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale,

ponendo l'accento sul ruolo importante che i giovani, le famiglie, le donne, le vittime del terrorismo, i capi religiosi, i responsabili dei settori culturali e educativi, la società civile, così come i mezzi di informazione possono svolgere per contrastare la narrativa divulgata dall'estremismo violento che può istigare a compiere atti terroristici, e per far fronte alle condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo, in particolare promuovendo il rispetto e la comprensione reciproci, la riconciliazione e la coesistenza pacifica tra le culture, e promuovendo e proteggendo i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi di democrazia e lo stato di diritto,

(...)

invitiamo gli Stati partecipanti:

1. ad accrescere ulteriormente i loro sforzi volti a prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo nei propri paesi, seguendo un approccio multidimensionale, e ad avvalersi a tale riguardo, ove appropriato e necessario, delle strutture esecutive dell'OSCE, incluse le operazioni sul terreno nell'ambito dei rispettivi mandati;
2. a rafforzare il loro impegno a contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, in applicazione e conformemente alle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (...) e a sostegno degli impegni OSCE (...);
3. a adottare le misure necessarie e appropriate, conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di vietare per legge l'istigazione a commettere atti di terrorismo e di prevenire tale condotta;
4. a cooperare per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, attraverso, tra l'altro, il rafforzamento delle capacità, il coordinamento dei piani e degli sforzi e la condivisione delle lezioni apprese, anche al fine di eliminare la fornitura di armi ai terroristi, prevenire la radicalizzazione al terrorismo, il reclutamento e la mobilitazione di singoli individui come terroristi, ivi inclusi i combattenti terroristi stranieri;
5. a prendere in considerazione, come appropriato, l'elaborazione e l'aggiornamento delle strategie antiterroristiche e dei piani d'azione nazionali, ivi incluse politiche e misure specifiche per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, in applicazione degli impegni OSCE e conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, incluse le norme sui diritti umani;
6. a promuovere un approccio onnicomprensivo a tutti i livelli per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, ivi inclusi il coordinamento tra

le autorità nazionali, la cooperazione tra gli Stati partecipanti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali pertinenti;

7. a promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni sulle condizioni che favoriscono la diffusione dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, e sui modi per contrastarle;

8. a incoraggiare i leader politici e le figure pubbliche, ivi inclusi la società civile e i leader religiosi, a contribuire alla prevenzione e al contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, condannando fermamente e prontamente l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

9. a promuovere ulteriormente i partenariati pubblico-privati nell'ambito del contrasto al terrorismo, come appropriato, tra le autorità pubbliche, il settore privato, la società civile, i membri o i rappresentanti di comunità religiose e i mezzi di informazione, in linea, tra l'altro, con la Decisione del Consiglio dei ministri N.10/08, al fine di contrastare l'istigazione al terrorismo e all'estremismo violento e alla radicalizzazione che conducono al terrorismo;

10. a migliorare la cooperazione internazionale e i partenariati pubblico-privati al fine di elaborare misure pratiche per contrastare l'utilizzo di Internet e altri mezzi allo scopo di istigare all'estremismo violento e alla radicalizzazione che conducono al terrorismo e di reclutare combattenti terroristi stranieri. Detta cooperazione internazionale e detti partenariati pubblico-privati potrebbero promuovere iniziative di comunicazione, anche attraverso i social media, per contrastare messaggi di estremismo violento, rispettando al contempo pienamente il diritto alla libertà di opinione ed espressione;

(...)

12. a incoraggiare un dialogo e una cooperazione aperti e trasparenti, interculturali, interconfessionali e interreligiosi, al fine di contribuire, tra l'altro, ad accrescere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproci a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

13. a tenere conto della prospettiva di genere nei loro sforzi volti a contrastare il terrorismo e a prevenire l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, concentrandosi sull'emancipazione delle donne e sulla partecipazione delle donne nonché degli uomini a tali sforzi;

14. a coinvolgere e fornire maggior potere ai giovani al fine di prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, tra l'altro:

(a) creando un clima favorevole e opportunità per la partecipazione e l'impegno volontario e libero dei giovani nella vita pubblica e nella promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei principi di democrazia, dello stato di diritto, della tolleranza, della non discriminazione, del dialogo, del rispetto e della comprensione reciproci, facilitandone altresì l'accesso ai servizi sociali;

(b) sostenendo i giovani che desiderano contribuire a tali sforzi attraverso la formazione scolastica e presso gli istituti di educazione superiore;

(c) sostenendo iniziative di sensibilizzazione condotte dai giovani e incentrate sui giovani, anche su Internet e i social media, atte a prevenire e contrastare la loro radicalizzazione al terrorismo e a promuovere il rispetto per i diritti umani, le libertà fondamentali, la tolleranza e la non discriminazione;

(d) promuovendo programmi che facilitino l'accesso dei giovani all'occupazione;

15. a prendere in considerazione l'opportunità di sostenere le attività dell'OSCE in tutte e tre le dimensioni della sicurezza, anche attraverso contributi finanziari volontari, che concorrono agli sforzi globali di prevenzione e contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, riconoscendo al contempo il ruolo guida delle Nazioni Unite;

16. a invitare i Partner per la cooperazione dell'OSCE a impegnarsi attivamente con noi per rafforzare il nostro dialogo e la nostra cooperazione nella prevenzione e nel contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, rispettando e proteggendo i diritti umani e le libertà fondamentali in tale contesto, prevenendo e contrastando le manifestazioni di intolleranza e discriminazione, incluse quelle basate sulla religione o sul credo, sulla xenofobia, sulla violenza, promuovendo altresì il dialogo interconfessionale, interreligioso e interculturale, (...), e a incoraggiare i Partner per la cooperazione a continuare ad avvalersi al meglio dei principi, delle norme e degli impegni dell'OSCE, così come dei suoi strumenti pertinenti;

17. incoraggiamo i parlamentari a continuare il dialogo al fine di rafforzare la legislazione che è essenziale per combattere il terrorismo, promuovendo la solidarietà con le vittime di terrorismo, e li incoraggiamo a condannare fermamente e prontamente l'intolleranza, la discriminazione, il terrorismo, l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

esortiamo le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili:

18. a continuare a sostenere gli Stati partecipanti, su richiesta, nel prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, seguendo un approccio multidimensionale, anche in relazione ai giovani, come appropriato;

19. a facilitare lo scambio di esperienze pratiche e buone prassi, e, su richiesta, fornire assistenza come appropriato, tra l'altro, al fine di:

(a) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni sulle condizioni che favoriscono l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo e sulle modalità per contrastarle;

(b) elaborare, come appropriato, strategie antiterroristiche e piani d'azione nazionali, incluse politiche e misure volte a contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(c) integrare una prospettiva di genere nell'ambito della prevenzione e del contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo, concentrandosi in particolare sull'emancipazione femminile e sulla partecipazione delle donne nonché degli uomini a tali sforzi;

(d) assistere gli Stati partecipanti nello sviluppo di attività pratiche, in partenariato con la società civile e con il settore privato, come appropriato, e sostenere l'elaborazione di politiche, approcci e strategie per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(e) promuovere lo scambio di migliori prassi, come appropriato, ed esaminare la possibilità di elaborare linee guida internazionali sulla riabilitazione, reintegrazione e prevenzione della radicalizzazione nelle prigioni;

(f) attuare approcci alla prevenzione del terrorismo e al contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo basati sulla polizia di prossimità;

(g) promuovere la cooperazione tra esperti dei governi, della società civile, del mondo accademico, dei mezzi di informazione e del settore privato per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(h) rafforzare il ruolo della società civile, delle donne, dei giovani e dei leader religiosi nella prevenzione e nel contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(i) promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, così come lo stato di diritto, nell'ambito delle misure per prevenire il terrorismo e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(j) affrontare i fattori socioeconomici negativi nel contesto della prevenzione del terrorismo e del contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(k) incoraggiare iniziative educative e altre misure che promuovano la tolleranza e la non discriminazione e la non violenza, che sensibilizzino l'opinione pubblica e contrastino gli stereotipi xenofobi, l'intolleranza e la discriminazione, nell'ambito degli sforzi volti a prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

(l) riconoscere il ruolo che i mezzi di informazione svolgono nel favorire il dibattito pluralistico e incoraggiare la professionalità e l'autoregolamentazione volontaria dei mezzi di informazione, al fine di promuovere la tolleranza per la diversità etnica, religiosa, linguistica e culturale, e prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, rispettando l'indipendenza e la libertà dei mezzi di informazione;

20. a cooperare con le Nazioni Unite e altre organizzazioni e iniziative internazionali e regionali pertinenti, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e massimizzare le sinergie per prevenire e contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

21. a sostenere i Partner per la cooperazione conformemente ai bisogni e alle priorità da loro individuate, (...);

22. incarichiamo le operazioni sul terreno di riferire tramite il Segretariato al Consiglio permanente entro il 26 marzo 2016 sulle loro attività trascorse, presenti e possibili in conformità ai loro rispettivi mandati, intese specificamente a sostenere gli sforzi nei rispettivi paesi ospiti volti a contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, seguendo un approccio multidimensionale.

Amburgo 2016 (Decisione N.6/16 sul potenziamento dell'uso delle informazioni anticipate sui passeggeri)

(...)

ribadendo la necessità di combattere il terrorismo, che costituisce una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale applicabile in materia di diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale,

ricordando l'obbligo previsto nella risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di impedire gli spostamenti di terroristi o di gruppi terroristici, in conformità con il diritto internazionale applicabile, attraverso, tra l'altro, efficaci controlli alle frontiere, e di intensificare e accelerare lo scambio di informazioni operative, in conformità con la legislazione nazionale e il diritto internazionale riguardanti le azioni o gli spostamenti di terroristi e di reti terroristiche, inclusi i combattenti terroristi stranieri, con i loro Stati di residenza o nazionalità, attraverso meccanismi bilaterali o multilaterali,

(...)

dichiarando la nostra intenzione di individuare e prevenire lo spostamento di combattenti terroristi stranieri nel pieno rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2178 (2014) e 2309 (2016), che esortano tutti gli Stati a “richiedere che le compagnie aeree che operano sul loro territorio forniscano alle competenti autorità nazionali informazioni anticipate sui passeggeri al fine di rilevare la partenza dal loro territorio, o il tentativo di ingresso o di transito attraverso il loro territorio, utilizzando aeromobili civili, di persone indicate dal Comitato (...)

(...)

decidiamo che gli Stati partecipanti dell’OSCE si impegnino a:

1. istituire sistemi di informazioni anticipate sui passeggeri (API) in conformità con le disposizioni contenute nell’Annesso 9 alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) dell’ICAO e in linea con le linee guida OMD/IATA/ICAO sulle informazioni anticipate sui passeggeri (API), ivi incluse quelle relative alla riservatezza e alla protezione dei dati, al fine di raccogliere in modo efficace dati sui passeggeri e/o l’equipaggio di compagnie aeree operanti sul loro territorio;
2. considerare la creazione a livello nazionale di un sistema interattivo per lo scambio di dati API (iAPI) al fine di prevenire gli spostamenti di combattenti terroristi stranieri, in linea con le risoluzioni 2178 (2014) e 2309 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
3. aderire al documento ICAO 9082 “Politiche ICAO in materia di tariffe per gli aeroporti e i servizi di navigazione aerea” nel contesto della creazione di un sistema API, riconoscendo che spetta agli Stati assicurare l’attuazione di adeguate misure di sicurezza agli aeroporti;
4. collaborare con tutte le pertinenti parti interessate nazionali nell’attuazione dei sistemi API a livello nazionale e considerare l’istituzione di un’autorità competente a ricevere, a nome di tutte le altre autorità, tutti i dati relativi ai passeggeri, nei diversi formati, attraverso uno sportello unico di raccolta dei dati;
5. accrescere il valore aggiunto dei dati API cercando di stabilire un controllo incrociato automatizzato di tali dati con le pertinenti liste di controllo delle autorità nazionali, regionali e internazionali, con particolare riguardo alle banche dati dell’INTERPOL e dell’elenco ONU delle parti soggette a sanzioni;
6. fornire assistenza finalizzata alla creazione di un sistema API da parte di Stati partecipanti che la richiedano;

incarichiamo le strutture esecutive dell’OSCE, nell’ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, di:

7. sostenere gli sforzi globali di sensibilizzazione sui requisiti previsti dalle risoluzioni 2178 (2014) e 2309 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di informazioni anticipate sui passeggeri e determinare le necessità in materia di assistenza tecnica degli Stati partecipanti che la richiedano, nonché individuare potenziali donatori ai fini del rafforzamento delle capacità;
8. prestare sostegno agli Stati partecipanti che lo richiedano nella creazione di sistemi API, in cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali e regionali.

Amburgo 2016 (Dichiarazione ministeriale sul rafforzamento degli sforzi dell'OSCE volti a prevenire e a contrastare il terrorismo)

(...)

9. Poniamo l'accento sull'importanza cruciale di condividere le informazioni, soprattutto per quanto riguarda i combattenti terroristi stranieri, i documenti di viaggio rubati e smarriti, le armi e i beni culturali saccheggiati o rubati come gli oggetti antichi, e incoraggiamo tutti gli Stati ad avvalersi pienamente dei meccanismi multilaterali e bilaterali e dei sistemi di scambio di dati disponibili.

10. Sottolineiamo l'importanza della cooperazione tra gli Stati partecipanti dell'OSCE, anche con il coinvolgimento, ove appropriato, della società civile, al fine di prevenire e combattere il terrorismo. Sottolineiamo inoltre l'importante ruolo che la società civile, in particolare i giovani, le famiglie, le donne, le vittime del terrorismo, i leader religiosi e i rappresentanti del mondo culturale e dell'istruzione, così come i mezzi d'informazione e il settore privato, può svolgere nel prevenire l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo (VERLT), tra l'altro, contrastando i messaggi dei terroristi e dell'estremismo violento e offrendo alternative a tali narrative, anche su Internet, sui social media e sui mezzi d'informazione. Incoraggiamo i rappresentanti politici e pubblici, tra cui la società civile e i leader religiosi a condannare fermamente e prontamente l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo;

6.4.4 Estradizione e procedimenti giudiziari nei confronti di soggetti implicati in atti terroristici

Vienna 1989 (Questioni relative alla sicurezza in Europa: Principi)

(10) (...) gli Stati partecipanti esprimono la loro intenzione (...)

(10.5) di assicurare che le persone implicate in atti terroristici siano estradate o processate e di attuare una stretta cooperazione qualora si verificano conflitti di giurisdizione che coinvolgono più Stati, agendo, in ambedue i casi, conformemente ai pertinenti accordi internazionali;

Budapest 1994 (Decisioni: IV Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza)

6. Gli Stati partecipanti (...), in particolare, adotteranno iniziative volte a soddisfare il contenuto degli accordi internazionali in base ai quali sono tenuti a incriminare o estradare i terroristi.

Bucarest 2001 (Annesso alla Decisione N.1/01 sulla lotta al terrorismo: Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo)

19. Sostegno agli organi preposti all'applicazione della legge e alla lotta alla criminalità organizzata: Gli Stati partecipanti: (...) Offriranno, reciprocamente, il massimo grado di assistenza nel fornire informazioni relative a indagini criminali o nei procedimenti penali di estradizione concernenti atti terroristici, conformemente alle loro leggi nazionali e ai loro obblighi internazionali.

Porto 2002 (Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo)

Gli Stati partecipanti all'OSCE, fermamente impegnati nella lotta congiunta al terrorismo, (...)

10. Adotteranno adeguati provvedimenti per garantire che non venga concesso asilo a chiunque abbia pianificato o agevolato atti terroristici, o vi abbia partecipato, in conformità con le disposizioni di diritto internazionale e nazionale in materia (...);

(...)

18. Si impegnano ad onorare i loro obblighi, in conformità con le convenzioni, i protocolli e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché con gli altri impegni internazionali, per garantire che gli atti terroristici e le attività che li sostengono, compreso il finanziamento al terrorismo, vengano contemplati come reati penali gravi nelle legislazioni nazionali;

19. Lavoreranno insieme per prevenire, reprimere, indagare e perseguire gli atti terroristici, anche attraverso una più intensa cooperazione e la piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli internazionali in materia di terrorismo;

Lubiana 2005 (Decisione N.4/05 sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale per contrastare il terrorismo)

Il Consiglio dei ministri,

deciso a rafforzare le attività dell'OSCE nell'ambito della lotta al terrorismo, conformemente al diritto internazionale e agli esistenti impegni dell'OSCE,

richiamando le risoluzioni 1373 (2001), 1566 (2004) e 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esortano tutti gli Stati ad aderire quanto prima alle pertinenti convenzioni e protocolli internazionali in materia di terrorismo e a cooperare pienamente nella lotta al terrorismo e ricordando inoltre i pertinenti impegni dell'OSCE in tale ambito,

ricordando altresì la risoluzione 1631 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare laddove si esortano "tutte le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali ad accrescere l'efficacia delle proprie iniziative antiterrorismo nell'ambito dei rispettivi mandati in vista, tra l'altro, di potenziare la capacità di coadiuvare gli Stati partecipanti nelle iniziative volte a contrastare le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale poste dagli atti di terrorismo",

rallegrandosi degli sforzi in atto in seno alle Nazioni Unite per finalizzare tempestivamente il progetto di una convenzione globale sul terrorismo,

riconoscendo che le convenzioni e i protocolli sopraccitati rappresentano un regime giuridico universale contro il terrorismo e che, in assenza di trattati bilaterali di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione, essi potrebbero, unitamente alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo), costituire una base per la cooperazione giudiziaria,

(...)

decide che gli Stati partecipanti coopereranno attivamente e pienamente fra di loro, in conformità con le norme applicabili ai sensi del diritto nazionale ed internazionale, nell'ambito di iniziative volte ad individuare e a portare in giudizio i responsabili, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici, sulla base del principio di estradare o giudicare,

(...)

incarica il Segretario generale di organizzare per gli Stati partecipanti che ne facciano richiesta, in stretta cooperazione con l'UNODC, seminari nazionali di formazione per magistrati e funzionari delle autorità giudiziarie su questioni riguardanti l'estradizione e la reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare nei casi connessi al terrorismo.

Bruxelles 2006 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sostegno e la promozione del quadro giuridico internazionale per contrastare il terrorismo)

(...)

Invitiamo gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti degli strumenti giuridici regionali e subregionali relativi al terrorismo o alla cooperazione giuridica in materia penale adottati dalle organizzazioni di cui siamo membri, nonché, ogni qualvolta sia opportuno al fine di colmare le lacune degli strumenti giuridici esistenti, a concludere accordi bilaterali sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, al fine di poter cooperare pienamente, conformemente alle norme applicabili ai sensi del diritto nazionale e internazionale, nelle iniziative volte a trovare e consegnare alla giustizia gli esecutori, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici, sulla base del principio di estradare o perseguire.

(...)

Madrid 2007 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sostegno alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo)

(...)

13. Gli Stati partecipanti coopereranno pienamente alla lotta contro il terrorismo, in linea con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, al fine di individuare, non accogliere e assicurare alla giustizia, conformemente al principio di estradare o perseguire, tutti coloro che sostengono o facilitano il finanziamento, la pianificazione, la preparazione o l'esecuzione di atti terroristici, vi partecipano o tentano di parteciparvi, nonché forniscono rifugio sicuro ai responsabili di tali atti. Gli Stati partecipanti adotteranno misure adeguate in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale e internazionale, inclusi gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, prima di concedere lo status di rifugiato, allo scopo di garantire che i richiedenti asilo non abbiano pianificato o facilitato l'esecuzione di atti terroristici o vi abbiano partecipato. Conformemente al diritto internazionale essi faranno in modo che i responsabili, gli organizzatori o coloro che facilitano atti di terrorismo non si avvalgano dello status di rifugiato e che la rivendicazione di motivazioni politiche non sia riconosciuta come giustificazione per respingere le richieste di estradizione di presunti terroristi;

(...)

Atene 2009 (Decisione N.3/09 sulle ulteriori misure volte a sostenere e promuovere il quadro giuridico internazionale contro il terrorismo)

Il Consiglio dei ministri, (...)

riconoscendo la necessità di recepire le disposizioni in materia di reati previste dalle convenzioni e dai protocolli universali contro il terrorismo nelle legislazioni penali e, ove applicabile, nelle legislazioni amministrative e civili nazionali, rendendo tali reati punibili con sanzioni appropriate, al fine di assicurare alla giustizia gli autori, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici nel rispetto dello stato di diritto, e di facilitare la cooperazione giudiziaria internazionale

sulla base del principio “estradare o perseguire penalmente”, come previsto da pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e da strumenti universali di lotta al terrorismo,

riconoscendo inoltre che gli Stati partecipanti all'OSCE potrebbero avere bisogno di assistenza tecnica per realizzare quanto sopra menzionato,

(...)

Amburgo 2016 (Dichiarazione ministeriale sul rafforzamento degli sforzi dell'OSCE volti a prevenire e a contrastare il terrorismo)

(...)

8. Ribadiamo che coloro che partecipano al finanziamento, alla pianificazione, alla facilitazione, alla preparazione o all'attuazione di atti terroristici devono rispondere di tali atti ed essere assicurati alla giustizia sulla base del principio “estradare o perseguire”, conformemente agli obblighi previsti dal diritto internazionale nonché dalle legislazioni nazionali applicabili. Ribadiamo la nostra determinazione e il nostro impegno a cooperare pienamente nelle attività di prevenzione e lotta al terrorismo, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e in conformità con gli obblighi previsti dal diritto internazionale. Esortiamo gli Stati a cooperare negli sforzi per far fronte alla minaccia posta dai terroristi, ivi inclusi i combattenti terroristi stranieri e rimpatriati, tra l'altro sviluppando e attuando, dopo l'azione penale, strategie di riabilitazione e reinserimento.

6.4.5 Lotta all'uso di Internet per scopi terroristici

Sofia 2004 (Decisione N.3/04 sulla lotta all'uso di internet per scopi terroristici)

Il Consiglio dei ministri,

(...) preoccupato dalle proporzioni dell'utilizzo di Internet da parte di organizzazioni terroristiche per:

- individuare e reclutare potenziali membri,
- raccogliere e trasferire risorse finanziarie,
- organizzare atti terroristici,
- istigare ad atti terroristici in particolare attraverso l'uso della propaganda,

decide che gli Stati partecipanti si scambieranno informazioni sull'uso di Internet per scopi terroristici e individueranno possibili strategie per combattere tale minaccia (...).

Bruxelles 2006 (Decisione N.7/06 sul contrasto all'uso di Internet per scopi terroristici)

Il Consiglio dei ministri, (...)

continuando a nutrire profonda preoccupazione per il crescente uso di Internet per scopi terroristici (...),

ribadendo in tale contesto l'importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione e alla libertà di espressione, che comprende la libertà di cercare, ricevere e divulgare informazioni, che sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet (...) e dallo stato di diritto,

riconoscendo che la risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati ad adottare misure necessarie ed appropriate e, in conformità ai loro obblighi di diritto internazionale, a vietare per legge l'istigazione a commettere atti di terrorismo e a prevenire tale condotta,

ribadendo il nostro impegno conformemente alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, in particolare “di coordinare gli sforzi a livello internazionale e regionale per contrastare il terrorismo in Internet in tutte le sue forme e manifestazioni” e “di usare Internet come strumento per contrastare la diffusione del terrorismo, riconoscendo nel contempo agli Stati la possibilità di richiedere assistenza a tale riguardo”,

(...)

richiamando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001), l'unico strumento multilaterale giuridicamente vincolante che affronta specificatamente la criminalità informatica, fornendo tra l'altro un quadro giuridico comune per la cooperazione internazionale fra gli Stati Parte della Convenzione nella lotta alla criminalità informatica, nonché il suo Protocollo aggiuntivo relativo alla configurazione come reato di atti di natura razzista e xenofoba commessi tramite mezzi informatici,

riconoscendo l'impegno assunto al Vertice del G8 (San Pietroburgo, Federazione Russa, 16 luglio 2006) di contrastare efficacemente i tentativi di sfruttare lo spazio cibernetico a scopi terroristici, inclusa l'istigazione a commettere atti di terrorismo, a comunicare e pianificare atti di terrorismo, ivi compreso il reclutamento e l'addestramento di terroristi, e rilevando in particolare il ruolo della “Rete 24/7 sulla criminalità informatica” del G8 per contrastare comportamenti criminali nello spazio cibernetico,

(...)

tenendo conto dei differenti approcci nazionali per definire “illecito” e “deplorable” un contenuto, nonché dei differenti metodi di trattare un contenuto illecito e deplorable nello spazio cibernetico, come ad esempio l'eventuale uso di informazioni riservate raccolte dal traffico Internet e dai relativi contenuti al fine di chiudere siti web di organizzazioni terroristiche e di loro sostenitori,

preoccupato dai continui attacchi di pirateria informatica che, benché non connessi con il terrorismo, dimostrano l'esistenza di una competenza in tale campo, creando in tal modo la possibilità di lanciare attacchi terroristici cibernetici contro sistemi informatici, che colpiscono l'attività di importanti strutture, istituzioni finanziarie e altre reti vitali,

1. decide di intensificare l'azione dell'OSCE e dei suoi Stati partecipanti potenziando in particolare la cooperazione internazionale nella lotta all'uso di Internet per scopi terroristici;

2. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di adottare tutte le misure appropriate per proteggere importanti strutture e reti che trattano informazioni sensibili dalla minaccia di attacchi di pirateria informatica;

3. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di divenire parti di strumenti giuridici internazionali e regionali esistenti e di attuarne gli obblighi, incluse le Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001) e sulla prevenzione del terrorismo (2005);

4. incoraggia gli Stati partecipanti ad aderire alla “Rete 24/7 sulla criminalità informatica” del G8 e a nominare un'unità/persona di contatto appropriata per tale rete, al fine di ottimizzare la cooperazione internazionale fra le istituzioni preposte all'applicazione della legge sull'utilizzo dello

spazio cibernetico a fini criminali, nonché nei casi penali che implicano prove elettroniche, come appropriato;

5. esorta gli Stati partecipanti, quando sia loro richiesto, a trattare contenuti illeciti ai sensi della loro legislazione nazionale e ospitati da siti che rientrano nella loro giurisdizione, ad adottare tutte le misure appropriate contro tali contenuti e a cooperare con altri Stati interessati, conformemente alla loro legislazione nazionale e allo stato di diritto, nonché ai loro obblighi internazionali, incluso il diritto umanitario internazionale;

6. invita gli Stati partecipanti a intensificare il monitoraggio dei siti web di organizzazioni terroristiche e/o estremiste violente e di loro sostenitori e a potenziare lo scambio di informazioni in seno all'OSCE e ad altri fori pertinenti sull'uso di Internet a scopi terroristici e sulle misure adottate per contrastarlo, in conformità alla legislazione nazionale, assicurando nel contempo il rispetto degli obblighi e degli standard del diritto umanitario internazionale, inclusi quelli concernenti i diritti alla privacy e alla libertà di opinione e di espressione, nonché dello stato di diritto. Si dovranno evitare duplicazioni di sforzi con attività in corso in altri fori internazionali;

7. raccomanda agli Stati partecipanti di esplorare la possibilità di un più attivo coinvolgimento delle istituzioni della società civile e del settore privato nella prevenzione e nella lotta all'uso di Internet per scopi terroristici;

(...)

9. incarica il Segretario generale di promuovere, in particolare tramite la Rete antiterrorismo dell'OSCE, lo scambio di informazioni sulla minaccia posta dall'uso di Internet per scopi terroristici, inclusi l'istigazione, il reclutamento, il reperimento di fondi, l'addestramento, la scelta degli obiettivi e la pianificazione di atti terroristici, nonché su misure legislative e di altro genere adottate per contrastare tale minaccia.

Madrid 2007 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sostegno alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo)

(...)

14. rimanendo profondamente preoccupati per l'uso di Internet a scopi terroristici, gli Stati partecipanti continueranno a scambiare informazioni in merito a tale minaccia e adotteranno misure in linea con la Decisione del Consiglio dei ministri N.7/06 sulla lotta contro l'uso di Internet a scopi terroristici;

(...)

Belgrado 2015 (Dichiarazione ministeriale sulla prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e della radicalizzazione che conducono al terrorismo)

(...)

10. a migliorare la cooperazione internazionale e i partenariati pubblico-privati al fine di elaborare misure pratiche per contrastare l'utilizzo di Internet e altri mezzi allo scopo di istigare all'estremismo violento e alla radicalizzazione che conducono al terrorismo e di reclutare combattenti terroristi stranieri.

Detta cooperazione internazionale e detti partenariati pubblico-privati potrebbero promuovere iniziative di comunicazione, anche attraverso i social media, per contrastare messaggi di estremismo violento, rispettando al contempo pienamente il diritto alla libertà di opinione ed espressione;

6.5 Gestione dei rischi legati all'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)

Amburgo 2016 (Decisione N.5/16 sulle iniziative dell'OSCE relative alla riduzione dei rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione)

(...)

Il Consiglio dei ministri (...),

ribadendo che le iniziative degli Stati partecipanti dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione saranno conformi al diritto internazionale, ivi incluse tra l'altro la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nonché all'Atto finale di Helsinki, e alle loro responsabilità di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali,

(...)

9. accoglie con favore il lavoro intrapreso dalla Presidenza tedesca dell'OSCE del 2016 inteso a individuare come le iniziative dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione possano essere rese più efficaci e possano essere intensificate al fine di promuovere un clima aperto, sicuro, stabile, accessibile e pacifico delle tecnologie informatiche e di comunicazione in linea con i pertinenti impegni OSCE;

(...)

10. sottolinea che le ulteriori attività dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione, incluse quelle delle pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, dovrebbero basarsi sulle iniziative OSCE esistenti, essere in linea con i rispettivi mandati e con gli impegni OSCE, integrare le iniziative delle Nazioni Unite, di organizzazioni internazionali e di altri consessi regionali, ed essere organizzate nei limiti delle risorse disponibili;

Vienna 2017 (Decisione N.5/17 sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

Il Consiglio dei ministri (...),

rilevando le enormi possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo sociale ed economico e la loro crescente importanza per la comunità internazionale,

riconoscendo che gli Stati partecipanti dell'OSCE traggono vantaggio da un contesto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione aperto, sicuro, stabile, accessibile e pacifico,

ribadendo che le iniziative degli Stati partecipanti dell'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione saranno conformi al diritto internazionale, ivi incluse tra l'altro la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione internazionale

sui diritti civili e politici, nonché all'Atto finale di Helsinki, e alle loro responsabilità di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali,

esprimendo preoccupazione per il crescente numero di gravi incidenti aventi origine dall'uso doloso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e sottolineando che tali tendenze negative comportano rischi per la sicurezza di tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE e dei loro cittadini nonché per il settore pubblico e privato, (...)

riconoscendo la necessità di intensificare ulteriormente le iniziative dell'OSCE per continuare a rafforzare la fiducia e a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

decide di:

1. continuare ad attuare tutte le decisioni sulle misure di rafforzamento della fiducia adottate dall'OSCE volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di contribuire a un contesto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione aperto, sicuro, stabile, accessibile e pacifico, in linea con gli impegni OSCE;
2. individuare modi e mezzi per rafforzare e ottimizzare il lavoro dell'OSCE quale piattaforma pratica allo scopo di ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e al contempo proseguire il lavoro del Gruppo di lavoro informale transdimensionale istituito ai sensi della Decisione N.1039 del Consiglio permanente;
3. incoraggiare le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati e delle risorse disponibili, ad assistere gli Stati partecipanti che ne facciano richiesta nell'attuazione delle misure OSCE di rafforzamento della fiducia al fine di ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di potenziare le capacità e i processi nazionali pertinenti;
4. invitare i Partner OSCE per la cooperazione a rafforzare il dialogo sulle iniziative volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Milano 2018 (Decisione N.4/18 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne)

(...)

invita gli Stati partecipanti a:

(...)

4. organizzare campagne di sensibilizzazione sui rischi relativi a specifiche forme di violenza alle quali sono esposte le donne e le ragazze, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali, nonché sui loro diritti e sul sostegno a disposizione delle vittime di tali violenze;
5. adottare provvedimenti destinati ad affrontare la violenza, gli abusi, le minacce e le molestie, perpetrati anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali, nei confronti delle donne;
6. adottare misure, in consultazione con le imprese che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), destinate ad affrontare forme specifiche di violenza alle quali sono esposte le donne e le ragazze attraverso l'uso delle tecnologie digitali;

7.

Impegni relativi al Diritto internazionale umanitario

Helsinki 1992 (Decisioni: VI. Dimensione Umana)

Gli Stati partecipanti

(47) Ricordano che il diritto umanitario internazionale si basa sulla dignità inerente alla persona umana.

(48) Rispetteranno e assicureranno il rispetto in ogni circostanza del diritto umanitario internazionale, inclusa la tutela della popolazione civile.

(49) Ricordano che coloro che violano il diritto umanitario internazionale sono ritenuti personalmente responsabili.

(50) Riconoscono il ruolo essenziale del Comitato Internazionale della Croce Rossa nella promozione dell'attuazione e dello sviluppo del diritto umanitario internazionale, incluse le Convenzioni di Ginevra e i loro relativi Protocolli.

(51) Riaffermano il loro impegno di estendere il pieno sostegno al Comitato Internazionale della Croce Rossa nonché alle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e alle organizzazioni delle Nazioni Unite, in particolare in periodi di conflitto armato, di rispettare i loro simboli protettivi, di prevenire l'abuso di tali simboli e, come opportuno, di compiere ogni sforzo per garantire l'accesso alle zone interessate.

(52) Si impegnano ad adempiere il loro obbligo di insegnare e di diffondere le informazioni riguardanti i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale.

Stoccolma 1992 (Decisioni: 2. La CSCE quale comunità di valori)

Il crescente problema dei rifugiati e dei profughi costituisce una delle maggiori preoccupazioni di tutti gli Stati partecipanti, particolarmente nei conflitti in cui è maggiormente in pericolo il soddisfacimento dei fabbisogni fondamentali dell'uomo. I Ministri hanno deplorato la situazione difficile delle popolazioni civili maggiormente colpite da tali conflitti e hanno esortato tutti gli Stati partecipanti a contribuire ad uno sforzo concertato per condividere l'onere comune. Tutti i governi sono responsabili l'uno verso l'altro del loro comportamento nei confronti dei loro cittadini e dei loro vicini. Gli individui devono essere ritenuti personalmente responsabili dei crimini di guerra e degli atti in violazione del diritto umanitario internazionale.

Roma 1993 (Decisioni: X. Dichiarazione sul nazionalismo aggressivo, il razzismo, lo sciovinismo, la xenofobia e l'antisemitismo)

4. I Ministri hanno concentrato l'attenzione sull'esigenza di un'azione urgente per imporre la rigorosa osservanza delle norme del diritto umanitario internazionale, inclusi il perseguimento e la punizione di coloro che sono colpevoli di crimini di guerra e di altri crimini contro l'umanità.

Budapest 1994 (Decisioni: IV Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza)

29. Gli Stati partecipanti renderanno ampiamente disponibile nei rispettivi paesi la legislazione sul diritto umanitario internazionale di guerra. Essi faranno in modo che, conformemente alla prassi

nazionale, i propri impegni in tale campo figurino nei loro programmi e regolamenti di addestramento militare.

30. Ciascuno Stato partecipante istruirà il personale delle proprie forze armate sul diritto umanitario internazionale e sulle norme, le convenzioni e gli impegni ad esso relativi che regolano i conflitti armati e assicurerà che i membri di tale personale siano consapevoli di essere individualmente responsabili delle proprie azioni, in base alla legislazione nazionale e al diritto internazionale. Impegni relativi al Diritto internazionale umanitario

31. Gli Stati partecipanti assicureranno che i membri del personale delle forze armate cui è conferita autorità di comando la esercitino conformemente alle norme di diritto interne e internazionali pertinenti e siano consapevoli del fatto che possono essere considerati individualmente responsabili, in base a tali norme, in caso di esercizio illegittimo della loro autorità e che non possono essere impartiti ordini contrari alle norme di diritto interne e internazionali. La responsabilità dei superiori non esime i subordinati da alcuna delle loro responsabilità individuali.

(...)

34. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che, in pace e in guerra, le sue forze armate siano comandate, dotate di effettivi, addestrate ed equipaggiate secondo modalità conformi alle norme di diritto internazionale e ai suoi rispettivi obblighi e impegni relativi all'impiego delle forze armate in conflitti armati, inclusi, se del caso, le Convenzioni dell'Aja del 1907 e del 1954, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, nonché la Convenzione sull'uso di talune armi convenzionali del 1980.

35. Ciascuno Stato partecipante assicurerà che la propria politica e la propria dottrina di difesa siano conformi al diritto internazionale relativo all'impiego delle forze armate, anche in conflitti armati, e ai pertinenti impegni del presente Codice.

Budapest 1994 (Decisioni: VIII Dimensione Umana)

33. Gli Stati partecipanti deplorano vivamente la serie di flagranti violazioni del diritto umanitario internazionale verificatesi nella regione della CSCE negli ultimi anni e riaffermano il loro impegno di rispettare e assicurare il rispetto del diritto umanitario internazionale in generale e, in particolare, dei loro obblighi assunti in base ai pertinenti strumenti internazionali, inclusi le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi, di cui sono parte.

34. Essi sottolineano la potenziale importanza di una dichiarazione sugli standard umanitari minimi applicabili a tutte le situazioni e dichiarano la loro intenzione di partecipare attivamente alla sua preparazione nel quadro delle Nazioni Unite. S'impegnano ad assicurare informazioni e addestramento adeguati nell'ambito dei loro servizi militari per quanto riguarda le norme di diritto umanitario internazionale e ritengono che dovrebbero essere rese disponibili le pertinenti informazioni.

35. Essi apprezzano vivamente l'intensificarsi della cooperazione fra la CSCE e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), in particolare nel caso delle missioni CSCE, esprimono compiacimento per la disponibilità dell'ICRC a sviluppare ulteriormente tale cooperazione e si impegnano a fornire un sostegno ancora più ampio all'ICRC in particolare rafforzando i contatti già instaurati fra le missioni CSCE e le delegazioni dell'ICRC sul terreno.

Istanbul 1999 (Carta per la sicurezza europea: III. La nostra risposta comune)

22. Respingiamo qualsiasi politica di pulizia etnica o di espulsione di massa. (...) Allo scopo di migliorare la protezione dei civili in situazioni di conflitto ci adopereremo per rafforzare l'applicazione del diritto umanitario internazionale.

Sofia 2004 (Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale)

(...) Condanniamo tutte le forme di pulizia etnica. 7 Invitiamo tutti gli Stati partecipanti ad intraprendere tutte le iniziative possibili per garantire che i tentativi di perpetrare atti di genocidio siano prevenuti ora e in futuro. Gli autori di tali crimini dovranno essere consegnati alla giustizia.

Sofia 2004 (Decisioni: Annesso alla Decisione N.14/04; Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi)

- sostenere gli sforzi nazionali ed internazionali volti a consegnare alla giustizia coloro che hanno perpetrato reati contro le donne, riconosciuti dalle norme applicabili del diritto internazionale come crimini di guerra o crimini contro l'umanità (...)

Helsinki 2008 (Dichiarazione ministeriale sul sessantesimo anniversario della Convenzione per la prevenzione e la repressione del reato di genocidio)

Noi, membri del Consiglio dei ministri dell'OSCE, celebriamo il sessantesimo anniversario della Convenzione per la prevenzione e la repressione del reato di genocidio, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 (qui di seguito denominata Convenzione).

(...)

Riaffermiamo il significato della Convenzione quale importante strumento internazionale per la prevenzione e la repressione del reato di genocidio.

Invitiamo gli Stati partecipanti, che non l'abbiano ancora fatto, a considerare di divenire quanto prima parte della Convenzione e di aderire a tale quadro globale volto a prevenire e reprimere il reato di genocidio. Invitiamo inoltre gli Stati Parte a potenziare e intensificare le loro attività volte alla piena attuazione dei loro obblighi ai sensi della Convenzione.

Rileviamo che, adottando la Convenzione, le Nazioni Unite hanno riconosciuto che il reato di genocidio costituiva una terribile piaga che aveva inflitto gravi perdite all'umanità e hanno convenuto sulla necessità di instaurare una cooperazione internazionale al fine di facilitare rapide misure di prevenzione e repressione del reato di genocidio.

Riconosciamo che il genocidio è uno dei reati più gravi ai sensi del diritto internazionale, condannato dall'intera comunità internazionale e che non può essere mai giustificato.

Indice

A

abolizione della pena capitale – *cfr.* pena di morte

alloggio – *cfr.* diritti economici e sociali

alternative all’incarcerazione 118, 232

Alto Commissario per le minoranze nazionali – *cfr.* minoranze nazionali

anti-corruzione – *cfr.* corruzione

antisemitismo xvii, 12, 50, 52–57, 70, 71, 205, 249–252, 257, 265, 270, 278, 280–283, 386

anti-terrorismo – *cfr.* terrorismo

anti-tratta – *cfr.* tratta di esseri umani

apolidi 211, 213, 256, 257

arresto arbitrario
generale 106, 117, 118, 124, 131–134, 136, 232
Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell’applicazione delle leggi 117, 123, 231
Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti 117, 123, 231

arruolamento forzato 224

asilo
richiedenti asilo 252, 379

Assemblea parlamentare dell’OSCE 28, 34, 293, 295

assimilazione (di minoranze nazionali contro la loro volontà) 143, 145, 184

associazione, libertà di 30, 31, 111, 139, 142, 143, 145, 169, 177, 183

attuazione – *cfr.* obbligo di attuazione

autoctone, popolazioni 211

B

bambini
generale 46, 49, 55, 199–203, 205, 207, 210, 211, 216, 224, 225, 238, 283, 296, 297, 298, 301–303, 310, 313, 317–319, 327, 328, 344, 371
educazione dei – *cfr.* Rom e Sinti
Protocollo opzionale della Convenzione dei diritti del fanciullo, sulla vendita di fanciulli, la prostituzione e la pornografia 296
sfruttamento sessuale dei 224, 225, 303, 315, 326, 336
traffico dei, tratta dei 58

C

Carta delle Nazioni Unite 4, 6, 10, 25, 258, 353, 362, 367, 375, 383

circolazione, libertà di – *cfr.* libertà di circolazione

cittadinanza – *cfr.* nazionalità/cittadinanza

clausole in deroga 76, 77, 78, 236

Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza 94, 114, 137, 377, 386

commercio di esseri umani – *cfr.* tratta di esseri umani

comunicazione, diritto alla – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

comunicazioni elettroniche, protezione delle 164

condizioni lavorative 312
per i giornalisti 146

- Consiglio d'Europa, cooperazione con
il xviii, 13, 37, 38, 45, 56, 70, 95, 177, 296,
339, 340
- contatti fra persone 159, 160, 161
- controterrorismo – *cfr.* terrorismo
- Convenzione Europea per la Tutela
dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
Fondamentali xv, 12, 106, 135
- Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali
Sesto Protocollo della 123
- corrispondenza, protezione della 164, 302
- corruzione
generale 96–104, 114, 128, 167, 173, 174,
245, 298, 319, 320, 338, 339, 342, 350,
351, 361, 370
Convenzione delle Nazioni Unite contro
la corruzione 97, 99
- coscienza, libertà di – *cfr.* libertà di pensiero,
di coscienza, di religione o di credo
- creatività – *cfr.* diritti culturali/patrimonio
culturale
- credo, libertà di – *cfr.* libertà di pensiero,
di coscienza, di religione o di credo
- crimine motivato dall'odio xii, xvii, 54, 55,
70, 150, 151, 208, 218, 271, 281, 353
- crimine organizzato 296, 337, 360, 378, 379
- D**
- democrazia
generale vii, ix, xii, 3, 6, 13, 18, 24, 27, 34,
96, 105, 151, 239, 287, 292
il diritto dei propri cittadini di partecipare
al governo 30, 35, 86
istituzioni democratiche vii, viii, ix, xv,
xvi, xvii, 4, 5, 34, 35, 37, 38, 55, 58, 73,
96, 115, 156, 171, 251, 337, 351
pluralismo politico 142, 167, 168, 176
- deportazione di massa – *cfr.* tolleranza e non
discriminazione
- detenzione, arbitraria – *cfr.* arresto arbitrario
- Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo 12, 76, 106, 111, 144
- dimostrazione, diritto di – *cfr.* riunione,
diritto di
- diritti civili e politici
generale 122
Convenzione Internazionale sui Diritti
Civili e Politici 122, 240, 383
- diritti culturali/patrimonio culturale
creatività 155
libertà della creazione artistica 155, 156,
171
Patto internazionale relativo ai diritti eco-
nomici, sociali e culturali (ICESRC) 240
vita intellettuale e culturale 156, 171
- Diritti culturali/patrimonio culturale
generale 170, 218
- diritti d'autore 144, 145
- diritti economici e sociali
generale 47, 167
alloggio 158, 179, 216, 335
giustizia sociale 4, 166, 167
impiego 94, 167, 169, 173, 174, 204, 216,
245, 309, 312, 314, 350, 387
salute 115, 118, 167, 205, 210, 232
- diritti innati, diritti umani come vii
- diritti sociali – *cfr.* diritti economici e sociali
- diritti umani
difensori dei 29
educazione ai – *cfr.* istruzione
istituzioni per i – *cfr.* istituzioni nazionali
per i diritti umani
- diritto internazionale
obblighi di – *cfr.* obblighi di diritto inter-
nazionale
- diritto umanitario – *cfr.* diritto internazio-
nale umanitario
- diritto umanitario internazionale
generale ix, 40, 127, 130, 212, 249, 363, 367,
369, 371, 375, 386, 387
Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro
relativi Protocolli 129, 386, 387
- disabilità, persone con 173
- discriminazione – *cfr.* genere, questioni
di genere; Rom e Sinti; tolleranza e non
discriminazione
- domicilio, protezione del 164

donne, diritti delle – *cfr.* genere, questioni di genere

E

elezioni

generale IX, XVII, 16, 35, 36, 86, 87, 88, 178, 179, 183, 213

educazione degli elettori 51, 199

emergenza pubblica – *cfr.* clausole in deroga; stato di emergenza pubblica

esilio, arbitrario – *cfr.* arresto arbitrario

espansione, territoriale – *cfr.* espansionismo territoriale

estremismo 4, 29, 50, 61, 70, 172, 233, 250–252, 257, 258, 278, 284, 350, 359, 360, 363, 371–375, 377

F

formazione professionale 173, 204, 216

G

genere, questioni di genere

combattere tutte le forme di violenza 286, 293, 294

Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Contro la Donna (CEDAW) 237

integrazione di genere XVII, 239, 242

parità di diritti tra uomini e donne 57, 71, 98, 199, 237, 286, 293, 303, 322, 388

Piano di azione 2004 dell'OSCE per la promozione della parità fra i sessi 57, 71, 239, 242, 286, 388

sfruttamento sessuale 286, 292, 295, 298, 311, 313, 314, 315

genocidio

generale 279, 388

giornalisti – *cfr.* condizioni lavorative; libertà di espressione, informazione, libertà dei media

giovani, ragazzi VII, 13, 47, 49, 100, 103, 104, 173, 199, 203–205, 207, 210, 241, 242, 279, 280, 283, 287, 293, 294, 298, 301, 314, 344, 345, 371–374, 377

giustizia sociale – *cfr.* diritti economici e sociali

giusto processo, diritto a un 112, 134, 136

I

imparzialità – *cfr.* indipendenza della magistratura

indipendenza della magistratura 111, 112, 113, 341

informazione, libertà di – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

integrità territoriale degli stati 177

Internet

lotta all'uso di internet per scopi terroristici 368, 380

promozione della tolleranza e della libertà dei mezzi di informazione in 71, 265, 282

Islamofobia – *cfr.* Musulmani, intolleranza verso; tolleranza e non discriminazione

istituzioni nazionali per i diritti umani 129, 130

istruzione

generale 30, 49, 55, 56, 98, 104, 111, 114, 167, 172, 173, 183, 199, 202, 203, 205, 298, 368

accesso all' 200–202, 216, 224, 237, 245, 294 con riferimento a tolleranza e non discriminazione 57

con riferimento a tratta di esseri umani 311 istruzione, diritto all' 172

istruzione religiosa 139

nel campo dei diritti dell'uomo XII, 12, 13, 29, 78, 95, 106, 163, 176

L

lavoratori, diritti dei 217, 218

lavoratori migranti 215–219, 252

lavoro forzato 168, 298, 301, 314

libertà dei media – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

libertà di associazione – *cfr.* associazione, libertà di

Libertà di circolazione 156

libertà di creazione artistica – *cfr.* diritti culturali/patrimonio culturale

libertà di espressione, informazione, libertà dei media 50, 70, 71, 78, 111, 145, 150–153, 155, 248, 257, 271, 281, 284, 371

libertà di movimento 65, 156, 159, 162, 302

libertà di pensiero, coscienza, religione
o credo
generale XII, 137, 250
istruzione religiosa 139

libertà di stampa/libertà dei media
diritto di conoscere i propri diritti XI
giornalisti – *cfr.* condizioni lavorative
Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione 69, 70, 71, 72, 151, 154, 155

limitazioni ai diritti umani, legittime – *cfr.* clausole in deroga

M

magistratura, indipendenza della – *cfr.* indipendenza della magistratura

meccanismi della dimensione umana
generale 17, 24, 33, 51, 302
Comitato sulla dimensione umana 15
Meccanismo di Mosca XVI, 18, 22
Meccanismo di Vienna XVI, 17
meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani 72

media liberi – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

media, libertà dei – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

migrazione VII, 37, 163, 168, 171, 212, 215, 258, 265, 283, 298, 304, 309, 338, 339, 357

minoranze nazionali
generale IX, XIV, XIX, 4, 5, 18, 34, 62–65, 70, 87, 143–145, 161, 172, 176–179, 182–185, 236, 249–252, 256, 257, 301, 350

Alto Commissario per le Minoranze Nazionali 14, 22, 34, 38, 62, 250, 350

Mosca, Meccanismo di – *cfr.* meccanismi della dimensione umana

multi-culturalismo – *cfr.* tolleranza e non discriminazione

Musulmani, intolleranza verso XVII, 53, 54, 251, 257, 279

N

nazionalismo aggressivo 50, 70, 249–252, 257, 278, 386

nazionalità/cittadinanza 13, 164, 213, 362, 367, 371, 375

Nazioni Unite
Convenzioni e protocolli delle – *cfr.* dati rilevanti

Nazioni Unite, cooperazione con le XVIII, 9, 13, 28, 41, 52, 53, 54, 70, 177, 296, 325, 344, 350, 375

non-applicabilità del principio di non-intervento XIV, 6

non-discriminazione – *cfr.* tolleranza e non discriminazione

O

obblighi di diritto internazionale 119, 142, 168, 177, 351, 370

obbligo attuativo 9

obbligo di stato – *cfr.* obbligo attuativo

obiezione di coscienza 137 – *cfr.* libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

occupazione – *cfr.* diritti economici e sociali

ODIHR, Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo VII, XVI, XVII, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 32, 34, 35, 37–41, 45–59, 61, 62, 65, 70, 71, 73, 87, 88, 191, 202, 211, 250, 257, 270, 281, 296, 329, 342, 343, 350

Olocausto 54, 57, 200, 279, 281

ONG/organizzazioni non-governative xvi, 29, 32, 33, 37, 39, 40, 54, 58, 95, 106, 134, 137, 143, 212, 272, 296, 310, 321, 334

P

parità di diritti tra i popoli – *cfr.* autodeterminazione

parità di diritti tra uomini e donne – *cfr.* genere, questioni di genere

partiti politici 36, 86, 142, 183, 243, 278

patrimonio, culturale – *cfr.* diritti culturali/ patrimonio culturale

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici – *cfr.* Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici

pena

capitale – *cfr.* pena di morte
degradante – *cfr.* tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

pena di morte

generale 122
Secondo Protocollo Facoltativo della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici 122
Sesto Protocollo della Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali 123

pensiero, libertà di – *cfr.* libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo

persecuzione 287

pluralismo politico – *cfr.* democrazia

pratica psichiatrica o altra pratica medica, arbitrario 117, 123

pratiche mediche, arbitrarie – *cfr.* tortura

presunzione di innocenza – *cfr.* processo equo, diritto a

previdenza sociale – *cfr.* diritti economici e sociali

prigione

generale 111, 123, 125, 132, 319

trattamento dei detenuti, diritti dei detenuti – *cfr.* tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

principio di non-intervento – *cfr.* non-applicabilità del principio di non-intervento

procedura penale 133

professione forense, indipendenza della – *cfr.* indipendenza della magistratura

proprietà, diritti di 144, 156, 204, 244

proprietà intellettuale 144, 145, 156

prostituzione 224, 238, 286, 295, 296, 302

protezione dei dati 320, 326–328, 376

pulizia etnica – *cfr.* tolleranza e non discriminazione

Punto di contatto per i problemi dei Rom e dei Sinti – *cfr.* Rom e Sinti

R

radicalizzazione – *cfr.* terrorismo

Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi d'Informazione – *cfr.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

razzismo – *cfr.* tolleranza e non discriminazione

reclusione, arbitraria – *cfr.* arresto arbitrario

reclutamento forzato 224

religione, libertà di – *cfr.* libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

residenza, libertà di – *cfr.* libertà di circolazione

ricorso, strumenti efficaci – *cfr.* rimedi efficaci, diritto a

rifugiati

generale xii, 163, 210, 211, 242, 287, 350, 351, 357, 367, 370, 386
Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati 351, 370

rimedi efficaci, diritto a 135, 208, 210, 311, 325, 327, 337, 344

rimpatriati 211, 217, 380
 risarcimento, diritto al 114, 118, 128, 129, 131, 169, 312, 333, 335
 riunificazione delle famiglie 157, 158, 159, 217
 riunione, diritto di 87, 142
 riunione, libertà di – *cf.* riunione, diritto di
 Rom e Sinti
 generale xvii, 45–47, 49, 50, 52, 55, 56, 71, 191, 192, 199, 200, 202–205, 207, 210
 Punto di contatto dell’OSCE per le questioni di, (CPRSI) xvii, 45, 46, 48, 191

S

salute – *cf.* diritti economici e sociali
 schiavitù 126, 297, 298, 301, 310, 314
 sciopero, diritto allo – *cf.* associazione, libertà di
 separazione dei poteri – *cf.* democrazia
 servizio militare, esenzione dal – *cf.* obiezione di coscienza
 sfollati 210, 211, 213, 224, 242, 301
 sfollati interni – *cf.* migrazione; sfollati
 sfruttamento sessuale – *cf.* bambini; genere, questioni di genere
 sindacati – *cf.* associazione, libertà di
 Sinti e Rom – *cf.* Rom e Sinti
 società civile vii, x, xvii, 4, 13, 27, 28, 33, 34, 54–59, 94, 96–104, 110, 127, 129, 131, 146, 154, 174, 200, 210, 251, 252, 256, 257, 270, 278, 279, 281, 283, 284, 293, 294, 301, 311, 312–314, 316, 321, 325, 326, 333–336, 342, 344, 353, 356, 359, 360, 363, 368, 372–374, 377
 stampa, libertà di – *cf.* libertà di espressione, informazione, libertà dei media

stato di diritto ix, xii–xiv, xvii, xviii, 3–6, 18, 24, 27, 33, 34, 37, 50, 71, 77, 85, 94–101, 103, 105–107, 110, 112–116, 119, 120, 125, 134, 136, 146, 167, 176, 177, 233, 237, 248, 250–252, 271, 272, 287, 313, 338, 340, 342, 345, 350, 351, 353, 358–360, 363, 367–369, 372, 373, 379
 stato di emergenza pubblica 21, 38, 76, 77, 78, 150

T

tecnologie di informazione e comunicazione vii, 29, 104, 152, 154, 224, 281, 293, 294, 316, 327, 339, 353, 355, 383, 384
 terrorismo
 generale xvii, 97, 99, 101, 114
 Carta dell’OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo 281, 352, 367, 370, 377
 estremismo violento e radicalizzazione che conducono al 29, 61, 172, 233, 252, 258, 284, 359, 360, 363
 Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo 70, 250, 367, 370, 377
 Rete antiterrorismo 22, 23, 355
 Unità OSCE di azione contro il Terrorismo 23
 tolleranza e non discriminazione
 generale xvii, 52, 54, 183, 235, 238, 250, 252, 265, 283
 tortura e trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti
 Relatore speciale sulla, 125
 tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti
 Commissione contro la Tortura 124, 130
 Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e altri Trattamenti o Pene Crudeli, Disumani o Degradanti 117, 123, 124, 125, 129
 Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti o delle Pene Disumani o Degradanti 125
 general 76, 115, 117, 123, 124–131, 233, 234, 295

tratta di esseri umani
 generale VII, XII, 46, 58, 72, 74, 169, 292,
 295, 304, 310, 312, 313, 315, 318, 322, 326,
 327, 334, 335, 336, 337
 Convenzione delle Nazioni Unite contro
 la criminalità organizzata transnazio-
 nale 302, 310, 318, 319, 337, 339, 340,
 350, 378
 meccanismi nazionale di riferimento 59,
 329, 345
 Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla
 tratta di esseri umani 303, 327, 333, 337
 Protocollo contro il traffico di migranti per
 via terrestre, aerea e marittima 298
 Rappresentante speciale per la lotta alla
 tratta di esseri umani 72, 74
 trattamento, degradante – *cf.* tortura e trat-
 tamenti o punizioni crudeli, inumani
 o degradanti
 tribunale, indipendente – *cf.* tolleranza e non
 discriminazione

U

Ufficio per le Libere Elezioni XVII, 35, 36,
 87, 178
 Unione Europea, cooperazione con 56, 296,
 350, 351

universalità dei diritti dell'uomo 3, 9, 12, 27,
 29, 138

V

Vienna Meccanismo di – *cf.* meccanismi
 della dimensione umana
 violenza
 contro i bambini VII, 287, 292–294, 302
 contro le donne VII, 57, 245, 286, 287,
 292–294, 302, 326, 336, 384
 contro le minoranze – *cf.* tolleranza e non
 discriminazione
 vita, diritto alla – *cf.* pena di morte
 vita familiare, rispetto per la 164
 vita privata, rispetto della 152, 153, 164, 184

X

xenofobia 12, 29, 50, 52–54, 70, 71, 205, 218,
 249, 250–252, 257, 258, 264, 265, 278, 282,
 283, 374, 386

Z

zingari – *cf.* Rom e Sinti